



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Indice

1. DDL S. 909 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	6
1.2.1. Testo DDL 909	7
1.2.2. Testo approvato 909 (Bozza provvisoria)	8
1.2.3. Testo 1	9
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)	302
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II)	311
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO III)	320
1.3. Trattazione in Commissione	331
1.3.1. Sedute	332
1.3.2. Resoconti sommari	334
1.3.2.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	335
1.3.2.1.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/11/2018	336
1.3.2.1.2. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 05/11/2018	344
1.3.2.1.3. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/11/2018	359
1.3.2.1.4. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 07/11/2018	366
1.3.2.1.5. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) dell'08/11/2018	371
1.3.2.1.6. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 12/11/2018	529
1.3.2.1.7. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/11/2018	553
1.3.2.1.8. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 13/11/2018	561
1.4. Trattazione in consultiva	574
1.4.1. Sedute	575
1.4.2. Resoconti sommari	581
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	582
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/11/2018	583
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018	585

1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	588
1.4.2.2.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018.	589
1.4.2.3. 2^ (Giustizia)	592
1.4.2.3.1. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018.	593
1.4.2.3.2. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018.	601
1.4.2.4. 4^ (Difesa)	606
1.4.2.4.1. 4^ (Difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/11/2018.	607
1.4.2.5. 5^ (Bilancio)	614
1.4.2.5.1. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 56 (pom.) del 07/11/2018.	615
1.4.2.5.2. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 57 (ant.) dell'08/11/2018.	624
1.4.2.5.3. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 13/11/2018.	630
1.4.2.5.4. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 59 (pom.) del 13/11/2018.	638
1.4.2.6. 6^ (Finanze e tesoro)	645
1.4.2.6.1. 6^ (Finanze e tesoro) - Seduta n. 44 (pom.) dell'08/11/2018.	646
1.4.2.6.2. 6^ (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 13/11/2018.	651
1.4.2.7. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)	655
1.4.2.7.1. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/11/2018.	656
1.4.2.8. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)	660
1.4.2.8.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) del 13/11/2018.	661
1.4.2.9. 10^ (Industria, commercio, turismo)	669
1.4.2.9.1. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/11/2018.	670
1.4.2.9.2. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant.) del 07/11/2018.	676
1.4.2.9.3. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom.) del 07/11/2018.	678
1.4.2.10. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	680
1.4.2.10.1. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 44 (ant.) del 07/11/2018.	681
1.4.2.10.2. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018.	685
1.4.2.11. 14^ (Politiche dell'Unione europea)	691
1.4.2.11.1. 14^ (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (pom.) del 07/11/2018.	692
1.4.2.11.2. 14^ (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (ant.) del 13/11/2018.	702
1.5. Trattazione in Assemblea	704
1.5.1. Sedute	705
1.5.2. Resoconti stenografici	706
1.5.2.1. Seduta n. 57 del 13/11/2018.	707
1.5.2.2. Seduta n. 58 del 14/11/2018.	745
1.5.2.3. Seduta n. 59 del 15/11/2018.	1078

1. DDL S. 909 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Iter

15 novembre 2018: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1209](#)

approvato

S.909

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [130/18](#) del 16 novembre 2018, GU n. 269 del 19 novembre 2018 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 269 del 19 novembre 2018 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro per i beni e le attività culturali [Alberto Bonisoli](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **109** del **28 settembre 2018**, G.U. n. 226 del 28 settembre 2018 , scadenza il 27 novembre 2018.

Presentazione

Trasmesso in data **2 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Classificazione TESEO

GENOVA , VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI , OPERE PUBBLICHE , INGEGNERIA CIVILE E DEI TRASPORTI , RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI

Articoli

DISASTRI (Art.1), PONTI E VIADOTTI (Artt.1, 12-16, 16-bis, 40-bis), DEMOLIZIONE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 32, 38, 40, 42), PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 38, 40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.1, 2, 17-26, 31, 36, 38, 39), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1, 5, 6, 12-16, 40), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.1), LIGURIA (Artt.1, 2, 4-ter, 5, 8, 10), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.1), UFFICI (Artt.1, 31), COMANDO DI PERSONALE (Artt.1, 6, 31), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), INDENNITA' SPECIALI (Artt.1, 4-ter), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.1, 19), UFFICI E SERVIZI TECNICI (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), INCARICHI (Artt.1, 30, 44-bis), COMUNI (Artt.1, 5, 18, 23-27, 32, 39-bis), ANAS SPA (Art.1), DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA (Art.1), OCCUPAZIONE DI URGENZA (Art.1), ESPROPRIAZIONE (Artt.1, 1-bis, 4-bis), PROCESSO VERBALE (Art.1), CANTIERI EDILI (Art.1), CONCESSIONARI (Artt.1, 1-bis, 7), AUTOSTRADE (Artt.1, 12-16), PAGAMENTO (Art.1), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.1), CESSIONE DI CREDITI (Art.1), INTERESSI LEGALI (Artt.1, 43), FONDI DI BILANCIO (Artt.1, 14), TRATTATIVA PRIVATA (Art.1), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.2), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.2, 6-bis, 15, 15-bis, 16, 32, 39-bis), PROTEZIONE CIVILE (Artt.1, 2, 18), POLIZIA MUNICIPALE (Art.2), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.2), GRADUATORIA (Art.2), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.3, 8, 32, 43-bis), REDDITO IMMOBILIARE (Art.3), IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (Art.3), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1, 3, 32), IMMOBILI (Artt.3, 20-26, 37), DANNI (Artt.3, 4, 20, 44-ter), PERIZIE (Artt.3, 23), INDENNIZZI (Artt.3, 4-bis), RISARCIMENTO DI DANNI (Artt.3, 4-bis), REDDITO IMPONIBILE (Art.3), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.3), IMPOSTE DI BOLLO (Art.3), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.3), IMPOSTE DI SUCCESSIONE (Art.3), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Artt.3, 32), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.3, 32-35, 43), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.3), IMPRESE (Artt.4, 4-bis, 7, 8, 36), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.4), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.4, 4-bis, 8, 36), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.4, 4-bis, 7, 9-ter, 20-24, 28, 36, 37), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt.4, 21), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.5), MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA (Art.5), AUTOTRASPORTI (Artt.5, 6), RIMBORSO SPESE (Artt.5, 31), VIABILITA' (Artt.5, 6), INFORMATICA (Art.6), PORTI (Artt.6, 6-bis, 7, 9, 9-bis), SERVIZI PORTUALI (Artt.6, 6-bis), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.6), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Artt.7, 8), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.1, 7, 25), IRPEG (Art.8), IRAP (Art.8), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.8, 32, 35), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.8, 34), LAVORATORI AUTONOMI (Art.8), IVA (Art.9), ENTI PORTUALI (Artt.2, 7, 9, 9-bis, 9-ter), MAR LIGURE (Artt.2, 7, 9, 9-bis, 9-ter), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.9, 42), STRADE (Artt.12-16), SICUREZZA STRADALE (Artt.12-16), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.7, 12-13), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.12), AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (Art.12), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.12), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.12), ISPEZIONI (Art.12), PROGRAMMI E PIANI (Artt.12, 18, 40), GESTIONE DEI TRASPORTI (Art.12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.12), PENE PECUNIARIE (Art.12), ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.12, 23), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Artt.12, 31), STATUTI (Art.12), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.12), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.12), BASI DI DATI (Art.13), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Artt.9-bis, 13), DIGHE (Art.13), GALLERIE (Artt.12, 13), EDILIZIA PUBBLICA (Art.13), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.13, 23, 24, 30, 37, 42, 42-bis), COSTI (Art.13), OSSERVATORI (Artt.13, 14, 37, 40), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.13), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.13), VIGILANZA (Artt.13, 14), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.1, 13), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.14), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.14, 37), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Artt.14, 26, 27), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.14), RESTAURI (Art.14), PRODOTTI DI PRECISIONE (Art.14), INCREMENTO DI PERSONALE (Artt.15, 39-bis), PERSONALE TECNICO (Art.15), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Artt.15, 15-bis),

CONCORSI PUBBLICI (Artt.15, 15-bis), AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (Art.16), COMPETENZA (Artt.16, 18), PEDAGGI (Art.16), CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Art.16), LAZIO (Artt.16, 37-39, 39-ter), ABRUZZI (Artt.16, 37-39, 39-bis, 39-ter), CASAMICCIOLA TERME (Artt.17-36), FORIO (Artt.17-36), LACCO AMENO (Artt.17-36), TERREMOTI (Artt.17-39), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.4, 18), ZONE SISMICHE (Art.18), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.20-26), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.20), ALIENAZIONE DI BENI (Art.21), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.21), CONDOMINIO (Art.21), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 23), CERTIFICATI DI ABITABILITA' (Art.23), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.23), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.24), CONDONO (Artt.25, 39-ter), ABUSIVISMO EDILIZIO (Artt.25, 39-ter), PIANI DI RICOSTRUZIONE (Art.26), EDILIZIA SCOLASTICA (Artt.26, 42, 42-bis), CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (Art.26), FRANE (Art.26), BENI MOBILI (Art.28), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.29), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.30, 41), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.31), ROMA (Art.31), NAPOLI (Art.31), LAVORO STRAORDINARIO (Art.31), PROROGA DI TERMINI (Art.32), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.32), MUTUI E PRESTITI (Art.32), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.32), AMMORTAMENTO (Artt.32, 43), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Artt.2, 32), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.33), RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Art.33), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.35), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.35), UMBRIA (Artt.37-39, 39-ter), MARCHE (Artt.37-39, 39-ter), ABROGAZIONE DI NORME (Art.37), IMPRESE AGRICOLE (Artt.36, 37), LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Art.37), UNIVERSITA' (Art.37), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Art.39), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.39), PROVINCIA DI MODENA (Art.39), PROVINCIA DI FERRARA (Art.39), PROVINCIA DI MANTOVA (Art.39), PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA (Art.39), PROVINCIA DI ROVIGO (Art.39), COMITATI INTERMINISTERIALI (Art.40), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.40), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.40), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.40), UNIONE DELLE PROVINCE D' ITALIA (UPI) (Art.40), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) (Art.40), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.5, 6, 9-bis, 26, 40), SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO (Art.40), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.40, 44-ter), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO (Art.41), CONCIMI E FERTILIZZANTI (Art.41), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.41), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Art.42), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.42), CREDITO AGEVOLATO (Art.43), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Art.43), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Artt.43, 43-ter, 44), TRANSAZIONE (Art.43), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.44), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.44), LIMITI DI SPESA (Art.44), COPERTURA FINANZIARIA (Art.45), CAMPANIA (Artt.18, 26, 27), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.1), INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (Artt.1-bis, 4-bis), CESSIONE DI BENI (Artt.1-bis, 4-bis), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.4-ter), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.4-ter), PARCHEGGI (Art.5), DEMANIO MARITTIMO (Art.5), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Artt.6-bis), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.6-bis), TRASPORTO DI MERCI (Art.7), TRASPORTI COMBINATI E INTERMODALI (Artt.7, 9-bis), LAVORATORI PORTUALI (Artt.9-ter), TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (Art.10), SOFTWARE (Art.14), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.14), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.15-bis), PADERNO D'ADDA (Artt.16-bis), SCUOLA MATERNA (Artt.42-bis), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.42-bis), TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Artt.43-bis), DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Artt.44-bis, 44-ter), COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI (Artt.44-bis, 44-ter)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8^a (esterno) Sen. [Paolo Ripamonti \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 5 novembre 2018) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Stefano Patuanelli \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 5 novembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Patuanelli \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 8 del 13 novembre 2018 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Paolo Ripamonti \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 8 del 13 novembre 2018 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [8^a \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [13^a \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente il 2 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 909

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2.2. Testo approvato 909 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
9 novembre 2018
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta,» con le seguenti: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta, previa definizione di un piano per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva e per la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili,».

Consequentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché» con le seguenti: «dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale».

1.3

GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario» con le seguenti: «l'affidamento, la ricostruzione dell'infrastruttura, il ripristino del connesso sistema viario, nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordi-

— 3 —

nanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «, e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.6

SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.7

PAPATHEU

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.8

PAPATHEU

Al comma 2, sostituire le parole: «costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «i cui componenti sono individuati direttamente dal Commissario».

1.9

BIASOTTI, MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *dopo le parole: «Per le attività urgenti di progettazione degli interventi», inserire le parole: «fermo quanto disposto nei successivi comi-
mi»,».*

2) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario può avvalersi», con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Sta-
zione Appaltante, può avvalersi»,».*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario opera in deroga», con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Sta-
zione Appaltante, opera in deroga».*

2) *al primo periodo, dopo le parole: «vincoli inderogabili deri-
vanti dall'appartenenza all'Unione europea», aggiungere le parole: «, visto
l'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE».*

c) *al comma 6:*

1) *sostituire dalle parole: «Il concessionario del tratto autostra-
dale» fino alle parole: «In caso di omesso versamento nel termine, » con le pa-
role: «Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, in quanto
tenuto al mantenimento della struttura concessa in assoluta sicurezza e fun-
zionalità per l'intera durata della concessione e tenuto alla sua riconsegna in
perfette condizioni al termine della concessione, deve fare fronte a tutte le
spese dirette ed indirette di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del
connesso sistema viario, ricompresi tutti gli oneri che risultano necessari al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In tale veste, il
Concessionario potrà assumere la qualità di Stazione Appaltante in forza di at-
to amministrativo emanato dal Commissario straordinario e, di concerto con il*

medesimo Commissario straordinario, procederà all'affidamento in regime di estrema urgenza all'impresa/imprese che realizzeranno tutti i lavori necessari dalla progettazione al collaudo e consegna dell'opera. Solo in caso di mancato o ritardato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario e fermi gli effetti che l'inadempimento avrebbe sulla concessione,».

2) *sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per assicurare il celere avvio e svolgimento delle attività del Commissario straordinario, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione e conclusione dei lavori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029.».

d) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il Commissario straordinario può individuare nel Concessionario, come previsto dal comma 6, tenuto in quanto tale all'immediata realizzazione della nuova opera a proprie spese garantendo la più celere ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la Stazione Appaltante per la progettazione ed i lavori, nonché per ogni ulteriore attività prope-deutica, successiva e connessa ad una realizzazione a regola d'arte dell'opera. Tali attività, stanti le conclamate ragioni di estrema urgenza, saranno affidate a primarie imprese nazionali ed europee dotate dei massimi requisiti tecnici e di onorabilità previsti dal decreto legislativo 50 del 2016, ed in deroga alle ordinarie procedure competitive di selezione ed affidamento, in forza dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo. nonché dell'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE. Tali imprese non devono essere controllate, collegate, né partecipate, direttamente o indirettamente, dal Concessionario. Tenuto conto che la concessione in essere prevede che il Concessionario sia autorizzato ad affidare lavori a imprese a lei riferibili (in house) fino alla misura del 40 per cento di detti lavori, il Commissario straordinario può concordare con il Concessionario la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà totalmente o, comunque, ad avvalersene in misura non superiore al 20 per cento. Fermi tutti gli ulteriori obblighi del Concessionario come anche precisati dalla decisione 27/4/2018 - C(2018) 2435 final - della Commissione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano alla proroga della concessione di Autostrade per L'Italia S.p.A. Fermi gli eventuali effetti che, in esito all'accertamento di responsabilità amministrative, civili e/o penali a carico del Concessionario, si renderebbero necessari in ordine alla revoca/de-cadenza della concessione attualmente in essere ed alle ulteriori e maggiori conseguenze, anche di natura economica, che ne deriverebbero a carico del Concessionario.».

1.10

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta» con le seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che indichi la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.11

PAPATHEU

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta», con le seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.12

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e il ripristino del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «in deroga» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate».

1.13

PAPATHEU

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» con le seguenti: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

1.14

SCHIFANI

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» con le seguenti: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

1.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura».

1.16

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.17

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.».

1.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5», inserire le seguenti: «nonché quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente».

1.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «in caso di omesso versamento nel termine», inserire le seguenti: «si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e».

1.21

BIASOTTI, MALLEGNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripri-

stino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati».

1.22

PAPATHEU

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».

1.23

PAPATHEU

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.24

SCHIFANI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

1.26

BIASOTTI, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni».

1.28

SCHIFANI, GALLONE

Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:

«8-quater. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono

essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-*quinquies*. Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

1.29

PAPATHEU

Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:

«8-*quater*. Il commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-*quinquies*. Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

FAGGI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infra-

strutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

condivise le disposizioni di cui all'articolo 1, nelle quali si dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze composta di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale e che egli possa nominare, con proprio provvedimento fino a due sub-commissari,

impegna il Governo:

ad assicurare, nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e in applicazione delle vigenti norme anticorruzione, che tutto il personale facente capo alla struttura di supporto del Commissario straordinario non abbia procedimenti penali in corso o sentenze passate in giudicato, anche di primo grado, per delitti contro la pubblica amministrazione e inerenti la tipologia di funzioni di competenza del Commissario.

G1.101

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti ordinari;

occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma

e viceversa, esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti offerti su ciascun volo.

G1.102

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione della situazione di emergenza e, nel determinarne le funzioni, precisa che per la demolizione, la rimozione e lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, gli competono poteri *extra ordinem* con l'unico limite dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

l'unica destinazione, prevista dal decreto 109, per i materiali provenienti dalle demolizioni è la discarica, nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, giacché i materiali del settore delle costruzioni e delle demolizioni edilizie potrebbero rappresentare una vera miniera di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente sull'economia circolare, sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smalti-

mento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegna il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali derivanti dalle demolizioni per sottoporle ad un trattamento specifico, che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per la ricostruzione degli edifici crollati o lesionati, con un conseguente abbattimento dei costi per la ricostruzione.

G1.103

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara;

con l'approvazione del decreto-legge n. 59, dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità Europea, venne inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 7 giugno 2008, l'articolo 8-*duodecies* che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade per l'Italia;

in sintesi, l'articolo 8-*duodecies*, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni;

l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata,

impegna il Governo:

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in premessa, e se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento della stessa.

G1.104

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

le misure di cui all'articolo 1, 1-*bis*, 4 e 4-*bis* del presente provvedimento, non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;

occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;

i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;

sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;

si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegna il Governo:

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.

EMENDAMENTI

1.0.1

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è soppresso».

Art. 1-bis

1-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «Ai» con le seguenti: «A ciascuno dei».

1-bis.2

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento

Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa».

1-bis.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018».

1-bis.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis».

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze:

premesso che:

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie, Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'antisismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa

della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

EMENDAMENTO

Art. 1-ter

1-ter.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.

3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.

3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente alla rubrica, dopo le parole: tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.

ORDINI DEL GIORNO

G1-ter.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

nel settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera infrastrutturale denominata «Gronda di Genova»;

si tratta di un'opera imprescindibile per il futuro della città di Genova e per la mobilità dei cittadini liguri, a maggior ragione dopo il drammatico crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto;

vi è forte preoccupazione come evidenziato anche nel corso delle audizioni che il parlamento ha svolto in merito al provvedimento in esame da parte della stragrande maggioranza dei soggetti istituzionali e delle forze economiche e sociali della Liguria circa un possibile stop alla realizzazione della richiamata opera,

impegna il Governo:

ad assicurare, come richiesto dalle comunità liguri, dalle istituzioni locali e dalle forze economiche e sociali la realizzazione della «Gronda» di Genova quale opera infrastrutturale strategica confermandone il progetto e il relativo crono programma.

G1-ter.101

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero «entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi»;

è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche;

le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i fondi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio i necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo;

a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi su unica piattaforma nazionale.

G1-ter.102

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G1-ter.103

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G1-ter.104

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

i lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi sono iniziati nel 2012 e si prevede l'attivazione della linea entro il 2022;

ricordato che Cociv e le ditte aggiudicatarie impiegano oltre 2000 lavoratori diretti più quelli dell'indotto nei cantieri della Liguria e del Piemonte;

sono stati stipulati accordi sindacali, recepiti nei bandi di gara emanati dal Cociv, per garantire la clausola sociale al fine di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori;

le risorse relative al V Lotto sono state deliberate con atto Cipe per il 2018 e che quelle del VI Lotto sono state parimenti deliberate dal Cipe per l'anno 2019;

il crollo del ponte Morandi ha evidenziato la fragilità infrastrutturale della Liguria, tale per cui sarebbe necessario un piano straordinario di investimenti per proseguire anzitempo la programmazione delle opere cantierate e cantierabili;

l'opera rischia di subire un arresto, creando grave incertezza per lavoratori e imprese,

impegna il Governo:

considerata la straordinarietà della situazione e la rilevanza strategica dell'opera a proseguire immediatamente i cantieri e conseguentemente a sbloccare le risorse relative al V Lotto del Terzo Valico dei Giovi e anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il VI Lotto.

G1-ter.105

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la realizzazione della Gronda di Ponente;

il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova- cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si aggiungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere propedeutiche;

l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe;

altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;

circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con l'80 per cento delle opere appaltate e una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022;

si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed economicità a chi utilizza i porti liguri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi.

EMENDAMENTI

1-ter.0.1

PINOTTI, VATTUONE, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità a seguito del crollo.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione dei cittadini, definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

1-ter.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda di Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un Piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di: mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

Art. 2

2.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «all'evento», aggiungere le seguenti: «nonché a tutte le necessità da esso derivanti».

2.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Comune di Genova», inserire le seguenti: «l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: «ad eccezione del personale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio».

2.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'emergenza, fino a 300 unità», con le seguenti: «fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del comune di Genova e nelle agenzie della regione Liguria, fino a 350 unità».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 10.000.000», con le seguenti: «euro 16.000.000».

2.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo le parole: «all'emergenza, », inserire le seguenti: «con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale,».

2.5

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire la parola: «300», con la seguente: «500».

2.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soli titoli», con le seguenti: «titoli e colloquio».

2.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le società, in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

2.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000», con le seguenti: «4.500.000 per l'anno 2018 e di euro 12.000.000».

2.9

GALLONE

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 539 del 2018, la regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza;

lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni;

il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute alla loro situazione lavorativa;

in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a coppie di due o in numero superiore;

il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, pertanto, tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi;

il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e merita un pieno sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario.

G2.101

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 2, recante disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali consente alla Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, di poter assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero; in particolare sono stati colpiti i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, di far fronte all'emergenza dovuta agli eventi atmosferici eccezionali del 29 ottobre u.s. anche attraverso la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di

contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, utilizzando risorse proprie ovvero le risorse che il Governo potrà mettere a disposizione dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di interesse nazionale verificatisi in vaste aree del Paese nei giorni scorsi.

G2.102

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

a seguito del crollo del Ponte Morandi in data 14.08.2018, oltre alla gestione dell'emergenza delle prime settimane, si è verificata la necessità di garantire quotidianamente un presidio nella cosiddetta «zona rossa» ed in tutte le zone in relazioni alle quali è stata modificata la viabilità, al fine di assicurare la corretta gestione del traffico veicolare, in particolare nelle popolose zone della Valpolcevera, di Sestri Ponente, di Cornigliano e di Sampierdarena;

Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato e comporterà ancora per diversi mesi, un notevole incremento dei turni di servizio degli agenti di polizia municipale con conseguente necessario ricorso al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;

l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 pone un limite al salario accessorio, e, quindi anche allo straordinario, pari a quanto speso allo stesso titolo nell'anno 2016 (per il Comune di Genova euro 900.000);

al 30 settembre c.a. risultavano già spesi, soltanto per la Polizia Locale, quasi 300.000 euro e, pertanto, risulta evidente l'impossibilità per il Comune di Genova di rispettare il limite di legge in quanto ad oggi la previsione di spesa per gli anni 2018 e 2019 ammonta a circa il doppio di quanto normativamente previsto;

Sulla base del disposto dell'articolo 14 del CCNL 01.04.1999 e delle conformi interpretazioni fornite nel corso degli anni dall'ARAN (vedi da ultimo RAL 1957 del 01.03.2018) le risorse per il lavoro straordinario «possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali». Con l'ordinanza n. 542 del 07.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un

tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14.08.2018» all'articolo 5 prevede un ristoro degli esborsi determinati dal ricorso al lavoro straordinario limitatamente al periodo 14-24 agosto 2018;

tale rimborso non è assolutamente sufficiente ad evitare il superamento dei limiti al salario accessorio di cui sopra;

risulta indispensabile che sia concesso al Comune di Genova di poter utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo affinché il Comune di Genova possa utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, prevedendo con apposito atto normativo il rimborso della spesa, ovvero attraverso la possibilità di deroga al limite di legge previsto per il salario accessorio, di cui al disposto dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017, per gli anni 2018 e 2019, utilizzando risorse proprie, anche con riferimento al fondo delle risorse decentrate relativamente alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale temporaneo come previsto dal Decreto.

G2.103

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana; questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari;

la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari,

impegna il Governo:

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera compresa la realizzazione della Casa della salute.

G2.104

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, SBROLLINI, Assuntela
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;

le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;

si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;

è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte

in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.

EMENDAMENTI

2.0.1

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:

- a) Tribunale e Procura della Repubblica;
- b) Prefettura;
- e) Amministrazione penitenziaria;
- d) Polizia di Stato;
- e) Vigili del fuoco;
- j) Arma dei Carabinieri;
- g) INPS;
- h) INAIL;
- i) Ispettorato del lavoro;
- J) Provveditorato opere pubbliche.

2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.

3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.1

BIASOTTI, MALLEGNI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero», con le seguenti: «I redditi dei fabbricati danneggiati o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «danni direttamente conseguenti», con le seguenti: «danni conseguenti», e sopprimere il secondo periodo.*

3.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, oggetto» fino a: «seguito dell'evento» con la seguente: «danneggiati».

Conseguentemente, al comma 2:

- primo periodo sopprimere la parola: «direttamente;*
 - sopprimere il secondo periodo.*
-

3.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento» con le seguenti: «danneggiati».

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'evento» inserire le seguenti: «o che abbiano subito un danno accertato».

3.5

BIASOTTI, MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «rimborso al comune di Genova», con le seguenti: «rimborso agli enti territoriali interessati»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «conseguenti all'evento», inserire le seguenti: «e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento»;*

d) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.»;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento» con le seguenti: «I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento»;*

f) *al comma 5, sopprimere le parole: «residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili»;*

g) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «al comune di Genova» inserire le seguenti: «e alla Regione Liguria».

3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «conseguenti all'evento» inserire le seguenti: «e per le attività economiche danneggiate dall'evento».

3.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato».

Art. 4

4.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e n. 314 del 7 settembre 2018», inserire le seguenti: «e con successive ordinanze sindacali».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le se-

guenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del presente decreto» fino a: «2015-2017», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo».

4.3

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 5 milioni» con le seguenti: «euro 40 milioni».

4.4

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

4.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

4.6

GALLONE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.».

4.7

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «euro 40 milioni per gli anni 2018 e 2019».

4.8

SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.9

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.10

SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.200 (già 4-ter.10)

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.11

SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.201 (già 4-ter.11)

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.12

BIASOTTI, SCHIFANI, MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.202 (già 4-ter.13)

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.13

SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.203 (già 4-ter.12)

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.16

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

4.14

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma».

4.15

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4.17

TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con proprio provvedimento, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario individua l'area limitrofa alla zona delimitata di cui al comma 1, interferita dal crollo del Ponte, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo e agli articoli 4-bis e 4-ter».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno all'area dell'evento;

considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle ordinanze sindacali;

ritenuto che:

il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di cui alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità di indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto dell'interruzione della linea ferroviaria;

tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, pur non avendo sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate nell'articolo già citato, ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato;

poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo citata.

G4.101

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una «zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018;

oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le modalità e la quantificazione degli indennizzi.

G4.102

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero. Decine le imbarcazioni distrutte, compresi alcuni yacht e motoscafi, con danni incalcolabili;

è stata una dura stangata per il settore della pesca ligure perché sono state colpite tutte le marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio;

la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;

la piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal passaggio del mare;

si stimano già diverse centinaia di migliaia di euro di danni e la conta è appena iniziata. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;

alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori;

è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti di sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite in questi giorni dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.

G4.103

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professio-

nisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale;

i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

EMENDAMENTI

4.0.1

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione della cassa integrazione in deroga)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché alle imprese che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.200 (già 4-ter.0.6)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Cassa integrazione in deroga)

1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4.0.2

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire le attività di recupero dei beni dagli immobili degli sfollati, la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Art. 4-bis

4-bis.1

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo I-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Consequentemente al comma 9:

- *all'alinea, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

- *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento delle indennità di cui al comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.2

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare le imprese che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito del crollo del ponte è al-

tresi prevista la possibilità di una loro collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche».

4-bis.3

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 45» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.4

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 45.» con le seguenti: «di cui al comma 9-ter».

Consequentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 1-bis nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 8, del presente articolo, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genovan. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9 lettera b) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.6

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis lettera b) pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.7

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese».

ORDINE DEL GIORNO

G4-bis.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'iter di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano,

impegna il Governo:

attraverso l'azione del Commissario a prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

EMENDAMENTI

Art. 4-ter

4-ter.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4-ter.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.

4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;

al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni», con le seguenti: «22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni».

4-ter.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4-bis. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

4-ter. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.5

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della Città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova,», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria».

4-ter.6

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».

4-ter.7

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività», inserire le seguenti: «o abbiano subito danno».

4-ter.8

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sostituire le parole: «è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro», con le seguenti: «è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.9

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI, URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15.000», con le seguenti: «fino a 25.000».

ORDINI DEL GIORNO

G4-ter.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare il 14 agosto 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi;

l'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento, fortemente sostenuta dalla proponente con una serie di apposite proposte emendative, ha consentito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo 4-ter, indirizzato al sostegno al reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali ad hoc;

tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro economico e professionale;

in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque subito danni a causa del cedimento del viadotto;

a tale scopo, appare indispensabile operare al fine di estendere oltre la data del 14 agosto 2019 le misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter, autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge in oggetto, in base alle prossime decisioni del Commissario per l'emergenza e al futuro cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera e la ristrutturazione delle infrastrutture adiacenti, garantendo ai lavoratori e alle imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi.

G4-ter.101

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-ter prevede misure a sostegno del reddito dei lavoratori;

l'articolo in questione prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova;

le forze economiche e sindacali anche nel corso delle audizioni avevano avanzato la richiesta di prevedere un periodo pari a 24 mesi del possibile

beneficio nonché di una procedura che vedesse il pieno coinvolgimento delle forze sociali;

andrebbe valutata una estensione territoriale all'intera regione Liguria considerati gli effetti sulla economia territoriale su ampio spettro del crollò del Ponte Morandi;

il Governo nel corso del dibattito parlamentare ha invitato le forze politiche firmatarie di proposte emendative in tal senso a presentare un ordine del giorno;

considerata la rilevanza sociale della questione e la necessità di tutelare i lavoratori interessati anche in deroga alla normativa vigente,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dalla prossima manovra di bilancio per l'anno 2019 un prolungamento a 24 mesi del beneficio del sostegno al reddito di cui all'articolo 4-ter, per una estensione territoriale a tutta la Liguria e a coinvolgere le forze economiche e sindacali nella individuazione delle realtà necessitanti di sostegno.

EMENDAMENTI

4-ter.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del

comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.3

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.5

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e profes-

sionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 5

5.1

BIASOTTI, BERUTTI, MALLEGNI

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione o di un rimborso, in misura pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, in favore delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Liguria o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia. L'agevolazione è riconosciuta sino alla piena operatività infrastruttura oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 1. Nell'Accordo sono stabiliti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma

3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «euro 500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45».

5.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «500.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019».

5.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019».

5.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 40.000.000».

5.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 30.000.000».

5.8

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato "Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per

concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.

2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.

2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307».

5.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

5.10

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane».

5.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «delle maggiori spese affrontate» con le seguenti: «dei maggiori costi affrontati».

Conseguentemente, al medesimo comma:

primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2018», aggiungere le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2019»;

secondo periodo, sostituire le parole: «le tipologie di spesa ammesse», con le seguenti: «i maggiori costi ammessi».

5.12

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per gli anni da 2018 a 2020».

5.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2019».

5.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato».

5.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno

2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

5.20

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità del-

l'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.21

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.22

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

5.23

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'«Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti» al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

5.32

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata».

5.24

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata»

5.33

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.25

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.34

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.26

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.35

SCHIFANI

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante-Savona;».

5.27

PAPATHEU

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante - Savona;».

5.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5-*ter*. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziati a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.

5-*quater*. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di

interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita "fascia di rispetto di Prà", delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;

5-*quinquies*. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.

5-*sexies*. Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da 5-*ter* a 5-*quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.29

TOFFANIN, MALLEGN

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.

5-*ter*. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo *smart working*, alle imprese di cui al comma 1 che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle intese di cui al comma 3.

5-*quater*. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 2 e le modalità di applicazione del credito d'imposta».

5.30

BERUTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35 bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35-ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme- confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è assegnato alla Provincia di Alessandria un contributo straordinario di 2.500.000 euro per l'anno 2018, 5.000.000 di euro per l'anno 2019 e 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2018, 5.000.000 euro per il 2019 e 4.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.36

GALLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.37

BERUTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.31

BERUTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La gestione dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme - confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è affidata fino a conclusione dell'emergenza ad ANAS».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città;

il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della città;

da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata;

tale progetto è stato recentemente finanziato al 100% dallo Stato con il decreto ministeriale n. 587/2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7/3/2018, tramite i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di Euro dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 11/12/2016, n. 232;

la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da-Brina Brignole, ivi compresi la fornitura del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.);

i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin - Canepari e di messa in servizio delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di settembre 2023;

a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di realizzazione della infrastruttura.

G5.101

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre quello privato circolante sulle strade cittadine;

rappresentano una valida alternativa al trasporto privato, i collegamenti ferroviari ad uso sia dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio;

con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale per il periodo 2048-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1.30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto «l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di integrazione»;

tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione tariffaria ferro-gomma di euro 1.60 nel Comune di Genova;

il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria

a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.

G5.102

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

da una recente inchiesta è emerso che: in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati, poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso alcoolemico non consentito;

pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus scolastici, in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici.

EMENDAMENTI

5.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)

1. Allo scopo di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, le associazioni civiche, sindacali e ambientaliste, finalizzata a individuare e monitorare le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione più efficace delle soluzioni abitative, è istituito, con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio civico sulla ricostruzione, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulle scelte per la realizzazione di opere che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale;

b) consentire al Commissario straordinario di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate;

c) favorire la condivisione delle scelte di pianificazione urbanistica, ambientale e energetica che afferiscono ai procedimenti di ricostruzione».

5.0.3

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Camigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)

1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:

a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica;

b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi;

c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire;

d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.».

5.0.5

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)

1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.6

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento del Terzo Valico dei Giovi)

Al fine di consentire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con l'utilizzo del "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 791 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato per il triennio 2018-2020 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per

la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni».

5.0.7

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge».

5.0.8

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada "Gronda" di Genova».

Art. 6

6.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

6.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

Art. 6-bis

6-bis.1

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zoo-profilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica. Gli uffici del Ministero della salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

Art. 7

7.1

GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

(Zona economica speciale (ZES) - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

7.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «del Comune di Genova» inserire le seguenti: «e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera».

7.3

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia», inserire le seguenti: «comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigara, Vignole Borbera,».

7.4

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «Novi San Bovo» aggiungere le seguenti: «Torino, Novara e Mortara».

7.5

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI, URSO

Al comma 1, dopo le parole: «Alessandria», inserire le seguenti: «Torino, Novara, Tortona».

7.6

LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «Vado Ligure» aggiungere le seguenti: «, Novara, Orbassano e Mondovì».

7.7

BIASOTTI, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese», con le seguenti: «Alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

7.8

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse fruiscono altresì delle seguenti agevolazioni: a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta; b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta; c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento».

7.9

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».

7.10

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra».

7.11

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali».

7.12

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla « Via della Seta »;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciali della «Via della Seta»;

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegna il Governo:

anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, a estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.

G7.101

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di arrecare danni alla funzionalità e -alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, - il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

G7.102

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la istituzione della «Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento»;

il citato articolo prevede che ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017. n. 205. la «Zona Logistica Semplificata-Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retro porti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;

considerato che l'area retroportuale di Santo Stefano Magra è tra le principali in Italia e in Europa per la gestione dei *containers* vuoti e per la logistica integrata all'interno della quale già operano concessionari portuali genovesi;

pur nella consapevolezza che tale terminale appartiene ad altra Autorità Portuale diversa da quella di Genova del MLO;

si ritiene necessaria una strategia concertativa tra le diverse autorità Portuali finalizzata a tutelare le realtà portuali liguri proprio in relazione all'evento del 14 agosto e senza innescare meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo istituzionale tra le due Autorità Portuali competenti al fine di verificare la possibilità di estendere meccanismi quali quelli della Zona Logistica semplificata di cui all'articolo 7 anche per il terminale portuale di La Spezia e per la zona retro portuale di Santo Stefano Magra proprio in ragione di un principio logistico territoriale e non semplicemente di sistema.

G7.103

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;

la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente penalizzato;

i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento per il retroporto di Genova,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica Semplificata- Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona.

G7.104

MARGIOTTA, FERRAZZI, LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area piemontese;

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso;

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento,

impegna il Governo,

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino, Orbassano e Novara.

EMENDAMENTI

7.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 - 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.»

Art. 8

8.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.2

BIASOTTI, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ««Le imprese», con le parole: «Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole: «alle imprese», con le parole: «alle categorie di cui al comma 2».

8.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

Consequentemente, alla medesima alinea:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova,».

8.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

— 105 —

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova,».

8.5

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 200.000»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 400.000».

8.6

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per quello successivo».

8.7

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

8.9

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 5, sostituire le parole da: «10 milioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: «20 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;

— 106 —

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.8

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

8.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020».

8.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere il comma 6.

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in commento istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti fa Regione Liguria, il Comune di Genova con l'intento di favorire e sostenere gli operatori economici danneggiati dal crollo del ponte Morandi;

la misura consente alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, di richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni fiscali, contributive e assicurative;

affinché la misura possa essere pienamente efficace è necessario ampliare il periodo in cui è valutata la riduzione di fatturato,

impegna il Governo,

ad attivarsi nelle prossime iniziative legislative per estendere il periodo preso in considerazione in relazione al fatturato dal 30 settembre al 30 ottobre, qualora ciò possa ampliare il numero delle imprese beneficiarie.

G8.101

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione istituisce, all'articolo 8 nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni;

obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresso;

si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medio imprese che costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana;

la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di decontribuzione e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del Fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto».

9.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale

di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 2019» con le seguenti: «, 2019 e 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020».

9.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti;

nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai *terminal operator* hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova;

per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale vengono assegnate alla stessa AdSP, ai sensi dell'articolo 9 del DL in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo,

affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun *terminal* rispetto all'anno precedente.

EMENDAMENTI

Art. 9-bis

9-bis.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

9-bis.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

1-ter. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

1-quater. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

9-bis.0.1

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale MLO)

1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9-bis.0.2

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.

Art. 9-ter

9-ter.1

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o del-

l'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.».

9-ter.0.1

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.
(Tassa di ancoraggio)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n.205 del 2017».

9-ter.0.3

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

9-ter.0.200 (già 9.0.1)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
-

9-ter.0.2

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche
e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso, è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1».

Art. 10

10.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.

2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.

3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.

4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile».

Art. 11

11.0.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti dell'area fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia».

11.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.

3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.

5. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.

3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.

4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.

5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

Art. 12

12.1

BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSI SA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*;

d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere a) e e), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a 100.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

5. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;

e) il collegio dei revisori dei conti.

6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rap-

porti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

e) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione

può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

11. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSI SA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel molo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

13. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.

14. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo I del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

12.2

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;

sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova»;

secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 9:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 11;

al comma 12, sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;

al comma 19, sopprimere le parole da: «Fino all'adozione fino alla fine del comma;

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali».

12.3

BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *sopprimere le parole: «delle ferrovie e»;*

2) *sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»; conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;*

3) *sostituire le parole da: «con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con sede in Genova»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ferroviario nazionale e»;*

c) *sopprimere i commi 2 e 3;*

d) *al comma 9:*

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *alla lettera b) sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine del periodo;*

e) *sopprimere il comma 11;*

f) *al comma 12 sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;*

g) *al comma 19 sopprimere le parole da: «Fino all'adozione» fino alla fine del comma;*

h) *sopprimere il comma 20;*

i) *alla rubrica sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

12.4

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Consequentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

— 126 —

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

12.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova».

12.6

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e in Genova».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «con possibilità di» aggiungere la seguente: «ulteriori».

12.7

BITI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze».

12.8

TOTARO

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze.».

12.9

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presso la Regione Liguria.».

12.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi».

12.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «minimi».

12.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «minimi di sicurezza» con le seguenti: «di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei».

12.13

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché i profili tariffari» fino alla fine del comma.

12.14

TOTARO

Sopprimere il comma 4-quater.

12.15

TOTARO

Sostituire il comma 4-quater con il seguente:

«4-quater. Con il recepimento del IV pacchetto ferroviario (Direttive europee 2016/797 e 2016/798) sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia le competenze di sicurezza relative a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, in analogia a quanto già disposto per le ferrovie isolate ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172».

12.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003».

12.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, al comma 7:

- al quarto periodo, sostituire le parole: «Metà dei» con la seguente: «Due»;

— 129 —

- *al quinto periodo, sostituire le parole:* «I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono» *con le seguenti:* «Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce»;

- *dopo il quinto periodo inserire il seguente:* «I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997».

12.18

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «quattro membri» *aggiungere le seguenti:* «di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI».

12.19

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza delle Regioni».

12.20

BITI

Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere.»

12.21

TOTARO

Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad

utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere».

12.22

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020"».

12.23

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 12, al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali;

Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo - economico nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui *focus* è la sicurezza delle infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali);

alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova;

a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale può mettere a disposizione,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale.

G12.101

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;

si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;

La decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;

è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;

la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo in assenza di ulteriori specificazioni determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ad essere a rischio soppressione;

si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;

l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;

purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.

G12.102

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

la sede dell'Agenzia è posta a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla la possibilità di articolazioni territoriali, inoltre sono previsti il trasferimento di ulteriori funzioni all'Agenzia sulla sicurezza delle, gallerie e sui sistemi di trasporto rapido di massa, e disposizioni in merito alla *governance* della medesima Agenzia;

il decreto stabilisce che l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, esercitati secondo puntuali modalità elencate nel presente decreto;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza. La costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; inoltre non bisogna trascurare il fatto che, circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

con lo spostamento della sede dell'Agenzia, si corre il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria inglobandolo

in una struttura, più ampia, complessa, che al momento non può garantire la stessa indipendenza, né una piena operatività,

impegna il Governo,

a garantire con ogni misura che dal trasferimento di poteri, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, alla nuova Agenzia, non ne venga penalizzata la città di Firenze, città che per anni ha rappresentato un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, assicurando indipendenza e piena operatività, anche in termini di professionalità impiegate.

G12.103

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;

non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.

G12.104

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

gli articoli 12 e 13 del presente decreto-legge prevedono la istituzione di una Agenzia nazionale per sicurezza ferroviaria stradale e autostradale nonché la realizzazione di una piattaforma informatica riguardante le opere pubbliche;

il testo si presenta lacunoso poiché non si tiene nella dovuta considerazione la diversità di proprietà e competenze dei manufatti stradali e autostradali rispetto a quelli ferroviari;

questa mancanza rischia di pregiudicare la operatività dell'Agenzia e conseguentemente anche della piattaforma informatica poiché la titolarità sui manufatti è essenziale per il monitoraggio e gli interventi per la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l'assenza negli organi guida dell'Agenzia di rappresentanti degli enti locali e delle Regioni è un limite davvero rilevante;

è previsto un periodo di transizione per la effettiva operatività della richiamata Agenzia nazionale;

tale periodo potrebbe essere utile per un ravvedimento rispetto alla esclusione di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni all'interno dell'agenzia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità entro 60 giorni successivi al 1° gennaio 2019, data di istituzione della Agenzia di prevedere all'interno dei componenti del Direttivo della stessa la presenza di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni anche per assicurare una effettiva funzionalità e operatività della stessa nonché dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

EMENDAMENTI

12.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze)

Al comma 2 dell'articolo 3 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è *sostituita dalla seguente*:

«c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».

Art. 13

13.1

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con sede operativa in Genova».

13.2

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 5 sostituire le parole da: «ed è aggiornato in tempo reale» fino alla fine del comma, con le parole: «ed è aggiornato trimestralmente. Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

13.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in tempo reale» con la seguente: «trimestralmente».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

13.0.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

Art. 13-bis.

(Misure in materia di trasporti eccezionali)

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.

2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.

4. L'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.

Art. 14

14.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con apposito decreto» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

MARGIOTTA

Al comma 3-bis, dopo la parola: «frequenze» inserire le seguenti: «o di altri operatori di telecomunicazioni autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico».

14.0.1

BERARDI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.14-bis.

(Misure urgenti per il controllo tecnico dei ponti e viadotti)

1. Al fine di consentire il controllo tecnico dei ponti e viadotti facenti parte della rete stradale provinciale, sono attribuite alle Regioni, risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 16

16.1

BERUTTI, MALLEGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo».

16.2

PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.3

STEGER

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.4

NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.5

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.6

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla
previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico
della società concessionaria Strade dei Parchi SP A dello stato di attuazione
degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario
complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,».

ORDINI DEL GIORNO

G16.100

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI,
PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

G16.101

FAGGI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

valutate le disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento, che modificano il meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti, prevedendo un contributo a carico, invece che dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come stabilito nella legislazione vigente, degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

sottolineato come la norma introdotta non modifichi l'entità del contributo, fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma introduca la possibilità di prevedere soglie di esenzione e specifichi che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici;

considerato che la normativa vigente stabilisce che il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma e in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

al fine di evitare che la disciplina introdotta comporti oneri tali da ingenerare svantaggi competitivi sul mercato europeo ed internazionale per gli operatori del settore, in particolare per le piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

ad individuare modalità applicative della norma che, mediante la previsione di adeguate soglie di esenzione, riducano i potenziali effetti distortivi a danno delle imprese nazionali;

a verificare, in ogni caso, la possibilità di individuare forme alternative di finanziamento dell'Autorità dei trasporti.

G16.102

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;

la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali;

con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegna il Governo:

ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;

a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;

al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.

G16.103

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (AR1) nel settore delle concessioni autostradali, intervenendo sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità;

nello specifico, la nuova lettera *b)* dell'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 201/2011, prevede che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto;

la modifica legislativa consente all'ART di richiedere la contribuzione a tutti i settori del mercato trasporti, anche se non regolati specificamente, come i settori rappresentati dell'autotrasporto, della spedizione internazionale, dei corrieri, del magazzinaggio, delle agenzie marittime, dei terminalisti, dei servizi tecnico nautici;

la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti non possa richiedere alle aziende dell'autotrasporto il contributo annuale già re-

clamato a tutte le imprese che sono assoggettate all'attività dell'A.R.T. In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono soggette, concretamente ed effettivamente, all'esercizio dei poteri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale;

l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, peraltro, è alquanto rilevante, se si pensa che l'1 per mille del fatturato quota per il solo settore della logistica privata delle merci 19 milioni di euro all'anno: pagare quel tributo per le aziende coinvolte significherebbe subire un intollerabile aggravio della pressione fiscale senza nessun motivo giustificabile visto che quei settori sono completamente liberalizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare le criticità della disposizione che impone un contributo per il finanziamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a carico di tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, in ottemperanza alla sentenza n. 69 /2017 della Corte Costituzionale.

G16.104

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

il comma 6, lettera *b*), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato»;

in proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'atto Camera 1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 37 comma 6 lettera *b*) del citato

decreto-legge 201/2011 relativamente ai soggetti chiamati a versare il contributo all'Autorità;

non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui devono essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il versamento del contributo alle imprese che utilizzano le autostrade);

il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto alle aziende estere che operano nei medesimi settori;

la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia,

impegna il Governo:

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano regolati dall'Autorità.

G16.105

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 16 (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile per il settore;

il presente provvedimento all'articolo 16 comma 1 lettera *a-ter*) prevede che una modifica dell'attuale modalità di finanziamento dell'Art «Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»,

impegna il Governo:

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello Stato.

Art. 16-bis

G16-bis.100

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Jonio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana - 1 stralcio - tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018 sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva ANAS

ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-bis del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

G16-bis.101

MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, NANNICINI, RAMPI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti

per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la revisione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;

in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.

G16-bis.102

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali

e autostradali propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse;

il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma-Latina;

il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto un iter travagliato, contestato da vari comitati;

la via Pontina, attualmente gestita dalla società della Regione Lazio denominata ASTRAL, nel tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a trenta chilometri orari,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.

EMENDAMENTI

16-bis.0.1

MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità lo-

cale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.

2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.3

GALLONE, BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.4

MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia)

1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di modulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.5

MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermamente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo».

Art. 17

17.1

CIAMPOLILLO

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Conseguentemente, sostituire le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1» ovunque ricorrano, con le seguenti: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1 ed i comuni d'Italia» e la rubrica del Capo III con la seguente:

«CAPO III

NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

17.2

CIAMPOLILLO

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«CAPO III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

17.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «rimozione».

Art. 18

18.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

18.2

PAPATHEU

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23».

18.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera f-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus».

Art. 20

20.1

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo,

— 157 —

nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie».

Art. 21

21.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere le seguenti: «previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

21.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale».

Art. 22

22.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio», aggiungere le seguenti: «e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

Art. 23

23.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere il comma 2.

23.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessio-

— 159 —

ne dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Art. 25

25.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Sopprimere l'articolo.

25.2

MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

25.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

25.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 25. - (*piano urbanistico generale*). - 1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che

può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.

2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.

25.5

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Sopprimere il comma 1.

25.6

NUGNES, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326.».*

25.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

— 161 —

Consequentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

25.8

MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

Consequentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni della legislazione vigente.

25.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

25.10

DE FALCO

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.11

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.12

PAPATHEU

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda».

25.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione della domanda».

25.15

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Sopprimere il comma 1-bis

25.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto».

25.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «previo rilascio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Sopprimere il comma 2.

25.200 (già 25.19 testo 2)

CIAMPOLILLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,»;*

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».*

25.20

CIAMPOLILLO

Al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,».

25.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «entro sei mesi», fino alla fine del comma con le seguenti: «previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.21

NUGNES, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le se-*

guenti: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) dopo il comma 2, inserire il seguente: «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.24

PAPATHEU

Al comma 2, sostituire il secondo periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 comma 1 della legge n. 47 del 1985, all'articolo 39 comma 7 della legge n. 724 del 1994 e all'articolo 32 comma 43 dalla legge 24 novembre n. 326 del 2003».

25.201 (già 25.25 testo 2)

CIAMPOLILLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».

25.26

MARTELLI

Al comma 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine le autorità competenti provvedono ad emettere le ordinanze di demolizione che dovranno essere portate integralmente a termine nel limite massimo di sei mesi dalla data di conclusione dei procedimenti di definizione delle pratiche di condono».

25.27

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

25.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 17, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

25.29

PAPATHEU

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

25.30

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aumenti di volume», inserire la seguente: «non».

25.31

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica».

25.32

PAPATHEU

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di completare nei tempi previsti l'esame delle pratiche di condono di cui al comma 1 del presente articolo, si prevede lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate all'assunzione di tecnici qualificati per un tempo determinato di sei mesi».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui affe-riscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G25.101

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui 'è sta-

to disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

G25.102

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;

il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;

gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;

la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;

non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegna il Governo,

a riferire presso la 13 Commissione Ambiente del Senato entro 60 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.

EMENDAMENTI

25.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte)

1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture - uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;

b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;

c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;

d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;

e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;

f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:

a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;

b) da un rappresentante della regione Campania;

c) da un rappresentante della Polizia di Stato;

d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.

6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo».

Art. 26

26.1

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 29», aggiungere le seguenti: «tra quelli presenti nei Comuni dell'intera isola d'Ischia».

26.2

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per importi inferiori» fino alla fine del comma.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 30

G30.100

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali

diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario - specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

EMENDAMENTI

Art. 32

32.1

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il termine di scadenza della sospensione di termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

— 175 —

Art. 34

34.1

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

Art. 35

35.1

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

Art. 37

37.1

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

«00a) all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00^a), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.2

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

37.3

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater).

37.4

VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis).

37.6

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016', di seguito 'Ufficio speciale per la ricostruzione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati posso-

no altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione"».

37.7

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e e) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-*sexies* dell'articolo 50-*bis*. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e e) del comma 3 dell'articolo 50"».

37.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

37.9

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

37.10

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'uti-

lizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 2016, n. 50"».

37.11

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

«c-ter.1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

37.12

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.13

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera c)-quater, aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.14

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

37.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo

posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 5-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

37.15

GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-*quinquies*) all'articolo 50-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", e le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019";

2) al comma 1-*bis*, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

3) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma

3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

37.16

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-*quinquies*) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019"».

37.17

BIASOTTI, MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-*quinquies*) all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

37.19

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinques) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

37.5

MARSILIO

Al comma 1-bis. aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse nonché le parole: "intervenga sui singoli provvedimenti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

ORDINI DEL GIORNO

G37.100

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI,
PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.

G37.101

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

i contributi previsti dall'articolo 20-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

G37.102

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G37.103

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie

a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

G37.104

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli

interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori.

G37.105

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G37.107

SANTILLO

Il Senato,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e 'gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario, definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di «modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»;

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione.

G37.106

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo:

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-*quater*

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G37.108

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegna il Governo:

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

a prevedere il trasferimento, presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, del personale necessario a sbloccare progetti e gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori;

un contributo straordinario a favore dei comuni dei crateri sismici 2009, 2016 e 2017 per compensare le maggiori spese e le minori entrate;

ad affidare ad un organo unico, denominato «Conferenza permanente», la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche;

a prevedere misure di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei titolari di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;
ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
a consentire al Comune de L'Aquila la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare specifici interventi;
a prevedere l'affidamento a società in *house providing* l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;
ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;
a estendere la rateizzazione del pagamento dei contributi, e dei premi assicurativi;
a potenziare la struttura commissariale;
a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;
a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;
a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma;
a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

G37.109

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000

euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto a corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1 °febbraio 2017-31 maggio 2017;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

G37.110

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

G37.111

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal

1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.

G37.112

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia; in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle me-

desime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

G37.113

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G37.114

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G37.115

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve

essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.

G37.116

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017 articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravii nelle procedure relative alla ricostruzione privata;

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G37.117

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G37.118

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale;

i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame;

al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una proroga delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso.

G37.119

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti;

particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di inserire misure *ad hoc* finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019.

G37.120

FERRO, CAUSIN, TOFFANIN, PAROLI, GHEDINI

Il Senato,

premesso che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stato raso al suolo comprese le

teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegna il Governo,

a deliberare, previa richiesta del Presidente della Regione Veneto inviata il 31 ottobre, lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa; a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori e di valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti Locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: Sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

G37.121

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed

ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior parte dovute alla caduta di alberi sulle linee - sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel santonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia - in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati - non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegna il Governo:

a prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

G37.122

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con l'articolo 18-*undecies*, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è stato introdotto l'Allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, permettendo ai soggetti danneggiati, residenti o con sede operativa nei comuni di Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE), colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, di rientrare nelle agevolazioni e contributi per la riparazione, la ricostruzione, e la ripresa economica già previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, per i comuni del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (allegato 1) e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2);

sono rimasti esclusi dall'elenco dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* cinque comuni che hanno anche essi segnalato ingenti danni sul proprio territorio causate dal sisma del 18 gennaio 2017, anche per effetto della ripetizione per un lungo periodo delle scosse sismiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un apposito provvedimento legislativo per inserire nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i comuni di Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE), Penna Sant'Andrea (TE), Basciano (TE), al fine di permettere la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche di tali territori.

G37.123

MARGIOTTA, FERRAZZI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

lo scorso 1° agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegna il Governo:

ad integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.

G37.124

MARGIOTTA, FERRAZZI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate

anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.

G37.125

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegna il Governo:

a disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

G37.126

FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze,

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi relevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»;

nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegna il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale, a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate.

G37.127

MARINELLO

Il Senato,

premesso che:

nella notte del 3 novembre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, in particolar modo sulle zone nord e sud-occidentali dell'isola, colpendo le aree delle provincie di Palermo e Agrigento, causando dodici vittime, un disperso oltre che una serie di inondazioni e numerosi danni ancora non quantificabili;

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;

il Capo V del provvedimento in esame prevede ulteriori interventi emergenziali e dispone anche un controllo da parte di una Cabina di regia dello «stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;

è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dalle continue piogge torrenziali che, in poche ore, hanno provocato vittime, allagamenti di abitazioni, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha coinvolto le zone sud-occidentali della Sicilia al fine di scongiurare l'ulteriore paralisi dei trasporti, delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità.

G37.128

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale

— 215 —

ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello V al di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegna il Governo:

a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.

EMENDAMENTI

37.0.1

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

37.0.2

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,

— 217 —

tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

37.0.3

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019».

37.0.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi

— 218 —

di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018»

Art. 38

38.1

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Art. 39

39.1

BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato» con le seguenti: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».

39.2

PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «attivati e intestati», con le seguenti: «attivati o intestati»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «sono versati direttamente», con le seguenti: «possono essere versati direttamente»;*

c) *il comma 6 è soppresso.*

39.0.1

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione"».

39.0.2

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e

rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

39.0.3

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11 sostituire le parole: "60 rate" con le seguenti: "120 rate".*

b) *al comma 13 sostituire le parole: "sessanta rate" con le seguenti "120 rate".*

c) *al comma 8 sostituire le parole: "a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020".*

d) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le pre-

dette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

39.0.4

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 50-bis, 1 comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

39.0.5

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività

di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d*) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e*) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f*) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

39.0.6

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a*) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b*) attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c*) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d*) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e*) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f*) interventi e servizi per cittadini e imprese.

39.0.7

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

39.0.8

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sisma de L'Aquila 2009 - interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 - provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

39.0.9

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Assunzione personale aree terremotate)

1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

39.0.10

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila)

1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una *taskforce* dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.0.14

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento».

39.0.16

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo

di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39.0.11

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.

39. 0.200 (già 39-ter.0.10)

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

— 227 —

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».

39.0.12

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI,
ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.13

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI,
ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione accertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.

39.0.15

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».

39.0.17

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,"».*

39.0.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

39.0.19

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle re-

gioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,

delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

39.0.20

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016)* - 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altre sì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

39.0.21

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atesa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atesa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atesa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».

Art. 39-ter

39-ter.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Sopprimere l'articolo.

39-ter.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

39-ter.3

PAPATHEU

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016», con le seguenti: «realizzati entro i termini previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

39-ter.4

PAPATHEU

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) All'Articolo 1-sexies sopprimere il comma 2».

39-ter.0.1

TOFFANIN

Dopo l'articolo 39-ter, inserire il seguente:

«Art. 39-quater

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 ° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.2

RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.3

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si

provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122.

*Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».*

39-ter.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire le parole: "2016", con le seguenti: "2018".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.5

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.12

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di cui all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39-ter.0.200 (già 40-bis.0.10)

FARAONE, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di sostegno al reddito dei lavoratori previste all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.13

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare l'alluvione del 28 ottobre 2018 nella Regione Veneto)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per

il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39-ter.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39-ter.0.7

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761 1. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";*

b) *le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».*

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.16

IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";*

b) *le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».*

39-ter.0.8

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti: 3.4. *Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non*

oltre il 31 dicembre 2020. 3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.9

MANCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

39-ter.0.11

BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero)

«1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere."».

39-ter.0.14

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

39-ter.0.19

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"a-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato"».

39-ter.0.15

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";*

b) *al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».*

39-ter.0.17

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39-ter.0.18

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per lo ricostruzione di cui o/l'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Art. 040

040.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, TARICCO

All'articolo, premettere i seguenti:

«Art. 0.40.

(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 0.40-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 40

40.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Sopprimere l'articolo.

40.2

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della struttura di missione Casa Italia)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non diri-

genziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"».

40.3

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Casa Italia")

1. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 1 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

40.4

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

*Sostituire l'**articolo**, con il seguente:*

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Italia sicura")

1. All'articolo 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 487, 488 e 489, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

40.0.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, SUDANO, FARAONE, MAGORNO, CUCCA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti

— 251 —

stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

Art. 40-bis

40-bis.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.

2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

40-bis.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.3

BERARDI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Grosseto e Livorno interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle Province di Grosseto e Livorno, in particolar modo nelle isole di pertinenza, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 8 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.4

BERARDI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Grosseto interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati all'agricoltura dal maltempo nella Provincia di Grosseto, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 16 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.6

FLORIS, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale)

1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018».

40-bis.0.5

FERRO, CAUSIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e 5 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.

7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza del territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), e-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati

— 257 —

1 e 2 (257), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

13. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.7

SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Sicilia)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.8

SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia, a decorrere dall'anno d'imposta in corso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi calamitosi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti agli eventi, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai danni subiti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

40-bis.0.9

SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

— 260 —

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

Art. 41

41.2

RENZI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sopprimere l'articolo.

41.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

41.4

MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

41.5

LONARDO, DE SIANO, CALIENDO, VITALI, CARBONE

Sopprimere l'articolo.

41.6

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Sopprimere l'articolo.

41.7

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura».

41.8

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole da «1. Al fine di superare» fino a «almeno una volta l'anno» con le seguenti: «Ai fini dell'utilizzo del prodotto del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura i limiti dell'Allegato 1B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono modificati e integrati dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente decreto».

Consequentemente aggiungere l'Allegato 1 al presente decreto.

Allegato 1

Tabella 1 - Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione idonei all'utilizzo in agricoltura

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango

pH		5,5≤pH≤10
Arsenico	mg/kg ss	≤10
Cadmio	mg/kg ss	≤20
Cromo totale	mg/kg ss	≤750
Mercurio	mg/kg ss	≤10
Nichel	mg/kg ss	≤300
Piombo	mg/kg ss	≤750
Rame	mg/kg ss	≤1.000
Zinco	mg/kg ss	≤2500
Acenafte	mg/kg ss	Σ<6
Benzo[a]antracene	mg/kg ss	
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[a]pirene	mg/kg ss	
Benzo[e]pirene	mg/kg ss	
Benzo[j,i]perilene	mg/kg ss	
Crisene	mg/kg ss	
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss	
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss	
Fenantrene	mg/kg ss	
Fluorene	mg/kg ss	
Fluorantene	mg/kg ss	
Pirene	mg/kg ss	
PCB-28	mg/kg ss	Σ<0,8
PCB-52		
PCB-77		
PCB-81		
PCB-95		
PCB-99		
PCB-101		
PCB-105		
PCB-110		
PCB-114		
PCB-118		
PCB-123		

PCB-126		
PCB-128		
PCB-138		
PCB-146		
PCB-149		
PCB-151		
PCB-153		
PCB-156		
PCB-157		
PCB-167		
PCB-169		
PCB-170		
PCB-177		
PCB-180		
PCB-183		
PCB-187		
PCB-189		
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50
AOX Lindano	mg/kg ss	Σ <500
AOX Endosulfan		
AOX Tricloroetilene		
AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	Σ <50
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10 ÷ C40)	mg/kg ss	≤1.000
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

Tabella 2 - Metodi per le analisi

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango
pH		5,5≤pH≤10

Arsenico	mg/kg ss	≤10
Cadmio	mg/kg ss	≤20
Cromo totale	mg/kg ss	≤750
Mercurio	mg/kg ss	≤10
Nichel	mg/kg ss	≤300
Piombo	mg/kg ss	≤750
Rame	mg/kg ss	≤1.000
Zinco	mg/kg ss	≤2500
Acenaftene	mg/kg ss	Σ<6
Benzo[a]antracene	mg/kg ss	
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[a]pirene	mg/kg ss	
Benzo[e]pirene	mg/kg ss	
Benzo[j,l,i]perilene	mg/kg ss	
Crisene	mg/kg ss	
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss	
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss	
Fenantrene	mg/kg ss	
Fluorene	mg/kg ss	
Fluorantene	mg/kg ss	
Pirene	mg/kg ss	
PCB-28	mg/kg ss	Σ≤0,8
PCB-52		
PCB-77		
PCB-81		
PCB-95		
PCB-99		
PCB-101		
PCB-105		
PCB-110		
PCB-114		
PCB-118		
PCB-123		
PCB-126		

— 265 —

PCB-128		
PCB-138		
PCB-146		
PCB-149		
PCB-151		
PCB-153		
PCB-156		
PCB-157		
PCB-167		
PCB-169		
PCB-170		
PCB-177		
PCB-180		
PCB-183		
PCB-187		
PCB-189		
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50
AOX Lindano	mg/kg ss	Σ <500
AOX Endosulfan		
AOX Tricloroetilene		
AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	Σ <50
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10 ÷ C40)	mg/kg ss	≤1.000
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

41.9

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo le parole: «continuano a valere,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale il Governo provvederà a legiferare in maniera organica ed adeguata sul tema,».

41.10

MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole «(C10-C40)» inserire le seguenti: «eccetto tutti gli idrocarburi con almeno un anello aromatico».

Conseguentemente, sostituire le parola da: «per» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«Per le seguenti categorie di composti: idrocarburi con almeno un anello aromatico (IPA e benzene), Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF), Policlorobifenili (PCB), Toluene, Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, i limiti per l'utilizzo in agricoltura sono fissati a zero».

41.11

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «≤1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «≤450 (mg/kg sostanza secca)»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C10 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «il limite di 1000 mg/kg tal quale» con le seguenti: «il limite di 50 mg/kg sostanza secca».

41.12

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «≤1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «≤500 (mg/kg sostanza secca)»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C100 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali».*

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «il limite di 1000 mg/kg tal quale» con le seguenti: «il limite di 500 mg/kg sostanza secca».

41.13

LOREFICE

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: «tal quale» con le seguenti: «sostanza secca (SS)».

41.14

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «PCDDIPCDF + PCB DL 425 (ng WHO-TEQ/kg SS)» con le seguenti: «PCDDIPCDF + PCB DL 41 (ng WHO-TEQ/kg SS)».

41.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kg SS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).

41.16

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850»

41.17

LOREFICE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente di posizione, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto delinea i limiti delle sostanze inquinanti presenti nel prodotto dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, tenuto conto dello stato dell'arte e delle conoscenze in materia di salute e delle tecnologie disponibili».

41.18

PAPATHEU

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992, che contempli la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, e la individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati, incluse le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo».

ORDINI DEL GIORNO

G41.100

MOLLAME, MORONESE, FATTORI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

nell'ambito della individuazione di limiti su alcune sostanze, l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti per superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue ciò nelle more di una revisione completa ed organica della normativa per il settore;

è necessario che tale legislazione specifica sui fanghi sia adottata con la massima sollecitudine nel rispetto degli obblighi comunitari di notificazione:

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, così come previsto dalla specifica legislazione di settore;

osservato che:

risulta legittima la preoccupazione delle comunità locali interessate da una ipertrofica e non sostenibile utilizzazione dei fanghi sui terreni, se condotta al di fuori di ogni limite o controllo, atteso che i fanghi in parola devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno ai sensi della disciplina vigente di settore;

considerato, in fine, che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» riserva allo Stato il compito di promuovere e organizzare la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

G41.101

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 909 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n.99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 1 0-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate

sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare. L'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della nonna, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006)²² e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza delle seguenti sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 _6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL _S25 (ng WHOTEQ/Kg SS), PCB _0,8 (mg/kg SS), Toluene _100 (mg/kg ss), Selenio _10 (mg/kg SS) e Berillio _S2 (mg/kg SS), Arsenico 20 (mg/kg SS), Cromo totale 200 (mg/kg SS), Cromo VI 2 (mg/kg SS). A tale fine, la norma richiede inoltre il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL;

considerato che:

il tema dei fanghi, per la sua complessità e delicatezza, è un tema estraneo al decreto in esame, che aumenta enormemente i limiti di idrocarburi pesanti C10 C40 nei fanghi di depurazione, sia civili che produttivi (dunque industriali) che possono essere sparsi sui suoli agricoli;

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

il decreto serve per giurigare a una soluzione in emergenza, che non dovrebbe essere definitiva. Pur tuttavia il grande limite del decreto è che non si assegna un termine per affrontare questa emergenza, né si chiede un parere aggiornato all'Istituto Superiore di Sanità, in quanto quello precedente del 14 marzo scorso era limitato ai soli parametri microbiologici e non a quelli tossicologici;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

con l'approvazione definitiva di questa norma si avrebbe il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre, con l'attuale disposizione prevista nel decreto «Genova e altre emergenze», per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate, si ritiene molto limitante per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «... possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione de Il

'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del decreto «Genova e altre emergenze» si tiene a sottolineare infine come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni del decreto in oggetto per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

G41.102

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato s al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I Be II B al decreto legislativo n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

in inverno, da dicembre a febbraio, lo spandimento di fanghi in agricoltura è vietato, per cui essi sono accumulati nei depositi, per essere usati in enormi quantità a marzo 2019;

è necessario rimediare al meccanismo in base al quale i fanghi, pur rimanendo tossici, cessano di essere rifiuti a seguito della conversione in gessi, con la conseguenza che, in ossequio alla normativa vigente, possono essere utilizzati a discrezione e senza limiti;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

ad assumere iniziative per l'elaborazione di criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli con particolare riferimento ai gessi e carbonati di defecazione e a fertilizzanti critici come l'agriges e gli idrolizzati proteici animali;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sul sito web dell'Ispira in modo che siano facilmente accessibili, costantemente aggiornati e di pronto utilizzo da parte del pubblico e degli operatori del settore;

ad assumere iniziative per definire criteri di tutela delle matrici ambientali che prevedano:

a) monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

b) realizzazione di mappe aggiornate in relazione alla presenza di inquinanti normati ed emergenti (pesticidi, farmaci, sostanze di utilizzo industriale);

c) interruzione dello spandimento di specifiche sostanze in aree impattate al suolo o in falda dalle medesime e sostanze (ad esempio nitrati);

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria;

ad assumere iniziative per evitare il «turismo dei rifiuti speciali» verso aree già impattate, in particolare in caso di sospetta contaminazione da sostanze pericolose come le sostanze perfluoroalchiliche;

ad assumere iniziative per destinare opportuni finanziamenti agli studi scientifici in merito agli effetti ambientali e sanitari delle sostanze perfluoroalchiliche e agli effetti ambientali delle nuove molecole a catena corta proposte nelle attività produttive;

ad assumere iniziative per destinare finanziamenti alla bonifica delle aree impattate e alla fornitura di acqua di qualità adeguata alla popolazione interessata;

a promuovere lo studio della filiera inquinante da sostanze perfluoroalchiliche in particolare in merito a fanghi, digestati da impianti a biogas, manifatture, in modo da tracciare con precisione la diffusione degli inquinanti e da ridurre gli impatti;

ad assumere iniziative per effettuare verifiche del rispetto della normativa e prevedere l'immediata interruzione dello spandimento di digestati

da impianti a biogas che utilizzino con matrice rifiuti speciali, siero di latte, sottoprodotti di origine animale (SOA), fertilizzanti come l'idrobios e altri, potenzialmente contaminati da sostanze perfluoroalchiliche ed evitare che si protragga la gestione dei percolati di discarica senza misurare il contenuto Pfas e l'eventuale loro smaltimento non in sicurezza;

ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e di aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992 che contempli la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi, ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, nonché l'individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati inclusi nelle sostanze perfluoroalchiliche (PF AS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo.

G41.103

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice

ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera *b*);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera *b*) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

G41.104

LOREFICE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti al fine di superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione intervenendo sui limiti di inquinanti fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

premesso, inoltre, che:

l'articolo 1 del citato decreto legislativo prevede che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

considerato che:

tali fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura solo a seguito di opportuno trattamento volto a limitare la presenza di sostanze nocive degli stessi,

considerato, inoltre, che:

la legislazione in materia, sia italiana che comunitaria risale ormai a oltre 20 anni fa e quindi non tiene conto delle evoluzioni intervenute in materia sanitaria e tecnologica nel corso del tempo;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi un provvedimento di revisione organica della materia che identifichi limiti univoci, misurati sulla sostanza secca, che tenga conto delle evoluzioni intervenute negli anni per evitare gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo derivanti dall'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura non opportunamente trattati.

G41.105

D'ARIENZO, FERRARI, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, recante conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, nel breve periodo tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso;

con l'articolo 41 non viene rivista la datata disciplina relativa ai fanghi di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992, che necessita di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dallo schema di decreto ministeriale che rivedeva quei limiti - contenuti nell'Allegato del decreto legislativo n. 99 del 1992 - da tempo in discussione, e sul quale anche la Conferenza Stato-Regioni aveva dato parere favorevole lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta la complessiva riforma e aggiornamento della disciplina recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

impegna il Governo,

a procedere in tempi rapidi alla revisione della normativa di cui in premessa al fine di:

- renderla corrispondente con le esigenze in essere;

- estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione', che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione;

- al fine di qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ot-

tenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

- migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

G41.106

D'ARIENZO

Il Senato,

premesso che,

l'art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, è un provvedimento che, nel breve periodo, tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso,

il provvedimento non rivede la datata disciplina relativa ai fanghi (DM 99 del 1992), che richiede di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dal testo da tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta una disciplina di complessiva riforma e aggiornamento del DM 99/92,

impegna il Governo,

a rivedere la normativa in premessa al fine di:

1) renderla corrispondente alle esigenze in essere;

2) estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione', che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione;

3) per qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

4) migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

G41.107

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione per superare situazioni di criticità, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

una situazione altrettanto critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di stato Sez. IV, n. 1229 del 28 febbraio 2018, è quella relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilancio delle autorizzazioni che le regioni hanno la facoltà di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali;

il principio del «caso per caso», dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, salvi i casi in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nel settore del recupero di materia dai rifiuti;

tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori e, visto il tenore della citata sentenza, tali autorizzazioni rischiano di non essere rinnovate e comunque considerate illegittime, con rilevanti e negative conseguenze sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati;

negando che i criteri per «*l'end of waste*» possano essere definiti in autorizzazione, il Consiglio di Stato paralizza, di fatto, qualsiasi attività di recupero in procedura ordinaria che non rientri in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale, tant'è che, allo scadere delle autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, gli impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime;

secondo l'Unione delle imprese di settore l'impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in «*end of waste*» limiterà drasticamente gli sbocchi di mercato per quanto riciclato. Centinaia di impianti che oggi riciclano rifiuti grazie ai criteri «EoW» stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dalle autorità locali - che ora potrebbero non rinnovarli o addirittura revocarli in autotutela - rischiano di subire il

blocco delle attività svolte: un vero e proprio macigno sulla strada del reale sviluppo dell'economia circolare italiana,

impegna il Governo,

a valutare gli effetti applicativi della normativa vigente in materia di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti agli operatori in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e, se del caso, ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a fare chiarezza.

G41.108

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di «misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41;

con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;

la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settem-

bre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;

le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;

l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

nello specifico la lettera *b*) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

alla luce di quanto esposto appare quindi urgente - insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie - un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,

impegna il Governo,

a integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.

EMENDAMENTI

41.0.1

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».

41.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti sul riciclo dei rifiuti)

1. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Provin-

ce su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».

Art. 42

42.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.

2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali. 5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

42.0.200 (già 42-bis.0.1)

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.

2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali.

5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 42-bis

42-bis.0.2

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-ter.

(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico)

1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e 'A' e 'B' al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con 'metodo convenzionale' e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con 'metodo semplificato'".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 43

43.2

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

Art. 43-bis

43-bis.1

BIASOTTI, BERUTTI, MALLEGGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2020 e», con le seguenti: «Con decorrenza dall'autorizzazione del trattamento di cui all'articolo 44 e fino al».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni», con le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,»;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni», con le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,».

Art. 44

44.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e della Regione interessata», inserire le seguenti: «nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori».

44.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.

1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.

1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

44.3

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

44.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecu-

zione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

44.5

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».

Art. 44-ter

44-ter.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2-bis», sostituire le parole: «dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti», con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
13 novembre 2018
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 5

G5.103

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

— 2 —

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 25

25.6

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326».*

25.15

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 1-bis

25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

25.21

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *con le seguenti:* «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui affe-
riscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché
approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19
del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio
1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G25.101

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per
la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia defi-
niscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per
assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riu-
nite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento
alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immo-
bili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Auto-
rità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'appli-
cazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ulti-
mo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione
della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del
fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate
ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge
n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV
e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui 'è sta-

— 6 —

to disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

Art. 41

G41.103

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, ABATE, FATTORI, BOTTO, RICCARDI, NATURALE, AGOSTINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera *b*);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera *b*) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
14 novembre 2018
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 5

G5.103

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

— 2 —

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 25

25.6

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326».*

25.11

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.15

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 1-bis

25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

25.21

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le se-*

guenti: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) dopo il comma 2, inserire il seguente: «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Auto-

rità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G25.101

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

Art. 41

G41.103

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, ABATE, FATTORI, BOTTO, RICCARDI, NATURALE, AGOSTINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adequata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO III)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
14 novembre 2018
N. 1 ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.103

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

G5.104

PERILLI, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 909,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente;

il successivo comma 2 attribuisce alla Direzione Marittima - capitaneria di porto di Genova la facoltà di provvedere all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento previsti in ambito portuale,

che, più in generale, ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento in questione viene istituita a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ai sensi del comma 4, lettera c) " sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del d. lgs. 15 marzo 2011, n. 35, sulle infrastrutture stradali e autostradali" anche mediante attività di controllo già svolte dai gestori e in virtù della lettera d), " propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali" che tenga conto dello stato di conservazione e della necessità di manutenzione o di revisione delle opere stesse;

— 3 —

l'articolo 14 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere simili, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti;

in ragione delle problematiche sorte a seguito del crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, tali da necessitare un approccio sistemico e proporzionato alle complessità logistico-organizzative per il monitoraggio in particolar modo delle zone limitrofe alla cosiddetta zona rossa, come delimitata mediante ordinanza del sindaco di Genova,

impegna il Governo:

al fine di assicurare l'effettivo coordinamento dei soggetti coinvolti, a valutare l'opportunità di adottare un apposito protocollo di intervento per la definizione delle priorità relative alle misure necessarie da porre in essere e alla gestione delle medesime, che tenga conto, nel rispetto del quadro normativo vigente, delle specifiche caratteristiche del settore infrastrutturale, stradale, autostradale e ferroviario, di volta in volta oggetto di intervento, e delle relative esigenze economiche e sociali.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 25

25.6

NUGNES

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326,».*

25.11

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.15

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 1-bis

25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

25.21

NUGNES

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *con le seguenti:* «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, RICCARDI, CORBETTA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal

sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G25.101

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

Art. 41

G41.103

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, ABATE, FATTORI, BOTTO, RICCARDI, NATURALE, AGOSTINELLI, AUDDINO, CORBETTA, LEONE, MARINELLO, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

— 10 —

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e
l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

5 novembre 2018

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
novembre 2018
alle ore 15:00

[N. 2 \(pom.\)](#)

5 novembre 2018

[N. 3 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 4 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

[N. 5 \(pom.\)](#)

8 novembre 2018

Testo di ordini del
giorno ed
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 6 \(pom.\)](#)

12 novembre 2018

Testo ordini del
giorno allegato al
resoconto

[N. 7 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

[N. 8 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

Approvati
emendamenti
Esito: **concluso**
l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018
1^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[COLTORTI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Siri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna delle Commissioni riunite

Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [COLTORTI](#) propone preliminarmente di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 15.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per l'8ª Commissione, illustra il provvedimento in esame, che giunge in Senato con numerose integrazioni dopo l'approfondito esame svolto presso la Camera dei deputati. Le disposizioni di interesse dell'8ª Commissione sono contenute soprattutto nei primi due Capi dei cinque di cui si compone il decreto-legge.

Il Capo I è dedicato alle misure per il sostegno e la ripresa economica del territorio e la popolazione di Genova, dopo il crollo del viadotto Polcevera.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione, individuato dal Governo dopo l'adozione del decreto nel sindaco di Genova Marco Bucci.

Il Commissario, la cui nomina risponde alla necessità di garantire in via d'urgenza le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, dura in carica dodici mesi, con la possibilità di conferma fino a tre anni.

L'articolo contiene norme dettagliate sulla composizione della struttura commissariale e sui compensi del relativo personale, peraltro integrate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati anche con la possibilità di nominare fino ad un massimo di cinque consulenti, scelti tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione.

Si prevede che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea già previsto nel testo originario del decreto, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come precisato nel corso dell'esame presso la Camera. In tale sede è stata anche introdotta la previsione di un decreto ministeriale per l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il Commissario straordinario per la ricostruzione e la società Autostrade per l'Italia S.p.a.

In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento sia tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il Commissario potrà procedere all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade per l'Italia. A garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, è comunque autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.

Il Commissario straordinario, spiega, può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale alla

data dell'evento e da società o soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati. La versione originaria del decreto prevedeva l'esclusione dall'affidamento di tutte le società concessionarie di strade a pedaggio. Un'ulteriore modifica apportata dalla Camera è volta a motivare l'esclusione della società Autostrade dalla realizzazione delle attività di ricostruzione con l'eventualità che il concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.

Per la realizzazione degli interventi si prevede l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Due emendamenti approvati dall'Aula di Montecitorio precisano che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, può inoltre stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile e che i suoi atti si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità di cui al decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 1-*bis* contiene misure per la tutela del diritto all'abitazione. In particolare, al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata, che costituisce opera di pubblica utilità, vengono disciplinate le procedure per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte Morandi, con la previsione della corresponsione di un'indennità ai proprietari e agli usufruttuari, posta a carico del concessionario del tratto autostradale.

L'articolo 1-*ter* prevede innanzitutto che, per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del provvedimento, il Commissario straordinario individui i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto sul Polcevera dell'autostrada A10, sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione. A tal fine, si dispone che il concessionario consegni immediatamente al Commissario tali tratte delle autostrade A7 e A10.

Le ulteriori disposizioni stabiliscono l'obbligo per le concessionarie autostradali di avviare, con priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, le attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia. Tali attività, che devono essere concluse entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono condotte sotto la vigilanza della nuova Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e le infrastrutture stradali e autostradali istituita dal successivo articolo 12 del testo e rimangono a carico esclusivo delle concessionarie, senza alcuna possibilità di essere imputate alle tariffe autostradali né di comportare revisioni dei Piani economici e finanziari. Resta poi fermo l'obbligo per le concessionarie di adottare ogni iniziativa necessaria per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza delle infrastrutture, ivi compresa la limitazione o la sospensione del traffico veicolare.

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, prosegue l'oratore, l'articolo 2 autorizza la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale), la città metropolitana di Genova, il comune di Genova, nonché le società controllate da quelle amministrazioni territoriali e la Camera di Commercio di Genova, ad assumere a tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 300 unità di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. Per le medesime finalità, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, per lo stesso biennio, di venti unità di personale anche da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Oltre alla copertura di tali previsioni, l'articolo dispone poi l'integrazione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, individuato ad agosto, subito dopo il crollo del viadotto, nel Presidente della Regione Liguria, di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, si prevede l'esenzione dei fabbricati sgombrati a fini Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu nonché l'esclusione da imposizione diretta per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai privati. E' disposta

l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica Amministrazione in conseguenza del crollo nonché, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili, l'esenzione dall'imposta di successione e dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali. Vengono sospesi i termini di notifica delle cartelle di pagamento e quelli per la riscossione degli atti esecutivi. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.

Con l'articolo 4 sono riconosciuti benefici alle imprese e ai liberi professionisti con sede operativa all'interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto e il 29 settembre 2018 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del decremento, nel limite massimo di euro 200.000. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato che vi provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, appositamente integrata di 5 milioni di euro.

L'articolo 4-bis introduce misure di sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento, prevedendo, in analogia con quanto stabilito per le famiglie all'articolo 1-bis del decreto-legge, indennizzi per la cessione volontaria o l'esproprio degli immobili danneggiati ad opera del Commissario straordinario. Anche in questo caso, gli oneri sono posti a carico del concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni subiti dalle attrezzature e dai materiali aziendali.

L'articolo 4-ter dispone che, in deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a prestare attività lavorativa, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito del crollo. Per tali interventi sono stanziati risorse nel limite complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 5 introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto. In particolare, vengono stanziati 500 milioni di euro per il 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, per l'efficientamento del trasporto pubblico regionale e locale e per l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 al rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

Con riferimento all'autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi.

Per la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità sono attribuiti 5 milioni di euro al comune di Genova. Ad esso può essere concessa, per trent'anni, l'area di demanio marittimo compresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di Prà", al fine di garantire misure per la mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili come parcheggi di interscambio.

Si prevede, infine, che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il Commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

Passa ad illustrare l'articolo 6 che, al fine di garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, sono poi attribuite risorse alla Capitaneria di porto di Genova, nella misura di 375.00 euro per il 2018 e di 875.000 euro per il 2019.

Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare la funzionalità del porto di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, precisa che l'articolo 6-*bis* autorizza assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con l'articolo 7, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene istituita la "Zona Logistica Speciale ? Porto e Retroporto di Genova", con la previsione dell'applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti nei territori in essa ricompresi.

Al fine poi di sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, sono previsti contributi per le imprese e i soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018 servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova.

Per favorire l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento con i retroporti, alternativi al trasporto su strada, è poi introdotto un ulteriore contributo, non cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità, a favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto.

Per compensare, infine, i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, si riconosce al concessionario del servizio di trasporto ferroviario, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.

Con l'articolo 8 si istituisce, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona franca urbana, con la concessione di una serie di agevolazioni fiscali, alternative a quelle già previste agli articoli 3 e 4 del decreto-legge, per le imprese ivi stabilite che abbiano subito a causa del crollo una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017.

L'articolo 9, prosegue, innalza, per gli anni 2018 e 2019, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale dall'1 per cento previsto dalla legislazione vigente al 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 30 milioni di euro annui. Lo stesso articolo destina all'Autorità portuale di Genova un ulteriore contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018.

L'articolo 9-*bis* contiene disposizioni per la semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale con l'applicazione delle deroghe già definite dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 9-*ter*, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, proroga di cinque anni l'autorizzazione attualmente in corso per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e servizi portuali. Si prevede inoltre la possibilità che l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale corrisponda, per il triennio 2018-2020, al soggetto fornitore di lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

L'articolo 10 contiene norme sulla competenza per le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, prevedendo per tali giudizi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento. La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Passa ad illustrare il Capo II, che contiene disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, l'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ereditandone le competenze normative, attuative e di controllo nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'articolo indica poi dettagliatamente le funzioni dell'Agenzia in relazione alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e specifica che ad essa sono inoltre trasferite le funzioni ispettive e i poteri di controllo per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade sia appartenenti alla rete stradale transeuropea che su quelle a questa non appartenenti, nonché le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa, finora esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' prevista l'applicazione di sanzioni per i casi di inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Autorità.

Oltre a garantire all'Agenzia l'accesso all'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema dinamico di monitoraggio, istituiti dagli articoli 13 e 14 del decreto, viene disciplinato dettagliatamente l'assetto dell'Agenzia, con riferimento ai suoi organi e all'inquadramento del personale, prevedendo anche norme transitorie che ne assicurino l'operatività immediata. La sede dell'Agenzia è fissata a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, sarà a Genova (si tratta di una modifica introdotta dall'Aula della Camera).

Si prevede infine che, a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.

Con l'articolo 13, prosegue, si procede all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP). Lo sviluppo di tale Archivio, suddiviso in sezioni a seconda della tipologia di opere, con sottosezioni che per ciascuna opera indichino i dati tecnici e amministrativi, lo stato di efficienza e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, i finanziamenti e il monitoraggio, risponde alla necessità di garantire una costante verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto dal successivo articolo 14.

Tale articolo, in particolare, disciplina la realizzazione e la gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico, a cui sovrintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate con apposito decreto, che presentino condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti gestori delle infrastrutture forniscono al Ministero i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli apparati necessari per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture.

Si prevede inoltre l'adozione di un piano straordinario nazionale anche per il monitoraggio e la conservazione dei beni culturali immobili, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata anche prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, per il finanziamento di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.

Gli articoli 15 e 15-bis autorizzano assunzioni di personale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia. Con riferimento al MIT, l'assunzione di 200 unità nel 2019 è finalizzata a garantire l'esercizio delle attività previste dal decreto in esame, nonché l'implementazione dei servizi, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle grandi dighe. Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, l'autorizzazione all'assunzione di massimo 50 unità di personale è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.

L'articolo 16 innanzitutto integra i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale, attribuendole il compito di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali in essere. Ulteriori modifiche riguardano il meccanismo per il finanziamento dell'Autorità e il suo coinvolgimento nelle procedure per l'approvazione delle revisioni e degli aggiornamenti delle convenzioni che comportino variazioni del piano degli investimenti. L'Autorità è infine autorizzata a procedere al reclutamento di ulteriori trenta unità di personale.

Sempre l'articolo 16 contiene inoltre una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa in favore della società concessionaria Strada dei parchi S.p.A., finalizzata all'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25. In particolare, vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019 le risorse già stanziare dalla legislazione vigente.

L'articolo 16-bis - conclude - estende agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno D'Adda le disposizioni vigenti relative allo sblocco degli interventi sugli assi ferroviari AV/AC Palermo-Catania-Messina e Napoli-Bari. Autorizza altresì il Commissario per la realizzazione di tali opere a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale: tale previsione era in precedenza limitata alla sola linea Napoli-Bari.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, la presidente della 13ª Commissione [MORONESE](#) (M5S) propone di convocare una nuova seduta per oggi, alle ore 17,30 o al termine dei lavori dell'Assemblea, ove successivo: in quella il relatore Patuanelli potrà illustrare la parte del provvedimento di competenza della Commissione Ambiente.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta della presidente Moronese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una seconda seduta pomeridiana per oggi, alle ore 17,30, o al termine dei lavori dell'Assemblea, ove successivo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 05/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018
2^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna delle Commissioni riunite.

Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Riferisce quindi il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), relatore per la 13a Commissione, il quale illustra i capi III, IV e V del decreto-legge in conversione.

L'articolo 17 sancisce che le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto-legge disciplinano gli interventi per i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 a cui si provvede con la nomina di un nuovo Commissario per la gestione straordinaria il cui mandato durerà al massimo 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria cesserà il 31 dicembre 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato stabilito che i piani di delocalizzazione e trasformazione urbana siano finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato modificato l'articolo 18 dedicato alle funzioni del commissario straordinario. In particolare le funzioni del Commissario straordinario sono state incrementate aggiungendovi quelle relative al coordinamento e alla realizzazione degli interventi di demolizione, quelle relative al coordinamento e alla realizzazione della mappatura della situazione edilizia e urbanistica al fine di avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico, e infine quelle relative alle attività di assistenza alla popolazione e seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Precisa che il Commissario straordinario opera, per l'esplicazione delle sue funzioni, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017. Vigila, inoltre, sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati. Vigila sulla concessione ed erogazione dei contributi. Provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»

L'articolo 19 istituisce un'apposita contabilità intestata al Commissario straordinario in cui confluiscono le risorse finora stanziare per la ricostruzione (dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018) che vengono incrementate di 60 milioni di euro complessivi nel triennio 2019-2021 ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45 destinato ad incrementare le risorse della contabilità speciale.

Il comma 1 dell'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base del danno subito, nonché di provvedere all'erogazione dei contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti degli immobili e delle infrastrutture distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente subito (comma 2). L'articolo in questione contempla al comma 2 anche i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni oltreché i danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651 del 2014 e, in particolare, dall'articolo 50. Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE.

Il menzionato articolo 50 chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da

terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui il riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento, il nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

L'articolo 21 stabilisce che la misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento in caso di danni agli edifici. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi.

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell'ambito degli interventi di ricostruzione e recupero distinguendo tre diverse classi di danno: distrutto - lettera *a*), danni lievi - lettera *b*) e danni gravi - lettera *c*).

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che beneficiano del contributo (proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari) e gli immobili a cui si riferiscono: unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera *a*)); unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera *b*)); unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera *c*)), quali ad esempio le unità immobiliari adibite a seconda abitazione; strutture e parti comuni degli edifici (lettera *d*)); unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all'attività) adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali (lettera *e*)), infine le condizioni da rispettare.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-*bis* volto ad impedire l'erogazione dei contributi per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

Il comma 9 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari.

L'articolo 22 individua le finalità per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 come stabilite dall'ordinanza n. 3274 del 2003, e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. In particolare i contributi sono finalizzati a riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico; riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico nonché a riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 23 introduce una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. In sintesi, la procedura disciplinata dall'articolo in esame prevede la presentazione di un progetto e l'asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura (comma 1); la comunicazione dell'avvio dei lavori di riparazione o ripristino ai Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto (comma 4); nonché l'affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).

L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione dei contributi prevedendo l'obbligo di includere nella domanda di contributo l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori con allegata

documentazione obbligatoria per la concessione dei contributi come: la relazione tecnica asseverata (attesta che i danni sono stati causati dal sisma) o l'ordinanza di sgombero; la scheda AeDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica) per il rilevamento dei danni.

L'articolo 25 stabilisce le modalità per una più rapida definizione delle procedure di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 prevedendo l'indizione di apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate delle modifiche tra cui la necessità del previo rilascio del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, presentate ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetto terzo condono edilizio) e per tutte le istanze, l'esclusione del condono per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva (come l'associazione mafiosa).

Le istanze di condono a cui il presente articolo si riferisce riguardano i seguenti provvedimenti: legge [47 del 1985](#) (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il cosiddetto primo condono edilizio); legge 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'articolo 39, il cosiddetto secondo condono edilizio); decreto-legge 269 del 2003 (con cui all'articolo 32 è stato disciplinato il cosiddetto terzo condono edilizio). Per la definizione delle istanze si applicano gli artt. 31, 32 e 33 della legge 47 del 1985 che disciplinano rispettivamente: le opere per cui è possibile presentare domanda in sanatoria sia delle opere eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire sia nei casi di titolo abilitativo annullato, decaduto o comunque divenuto inefficace.

L'articolo 32 dispone che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

Sono altresì escluse dalla sanatoria, sempre in base all'articolo 33, le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge n. 1089 del 1º giugno 1939, ovvero: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree. Si precisa che i suindicati vincoli si applicano qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse.

Il comma 1-bis introdotto dalla Camera precisa che le istanze presentate ai sensi del terzo condono edilizio (decreto-legge n. 269 del 2003), siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Al comma 2 si prevede che i comuni colpiti dal sisma provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono.

Il comma 3 precisa che la concessione dei contributi previsto dal capo III del presente decreto è sospesa nelle more dell'esame delle istanze di condono e che il contributo non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti volumetrici.

L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in tali piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità

attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

L'articolo 28 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 29 dispone l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. Durante l'esame alla Camera l'articolo è stato integrato al fine di disciplinare la trasparenza e la pubblicità degli atti di competenza del Commissario straordinario.

L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.

L'articolo 31 ? che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera ? mette a disposizione del Commissario straordinario una struttura di personale, delineando la composizione della struttura e disciplinando il trattamento economico e giuridico spettante a coloro che ne faranno parte; si pongono limiti massimi di spesa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, la nuova struttura è posta alle dirette dipendenze del Commissario. La struttura è distinta dall'Unità tecnico-amministrativa della quale il Commissario può avvalersi in base all'articolo 18, comma 4.

L'articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione (nuovo comma 1-bis) che consente l'esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore. È stata altresì introdotta una disposizione (comma 7-bis) volta a prorogare al 31 dicembre 2019 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) di cui può avvalersi il Commissario straordinario.

L'articolo 33 prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell'isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione ? senza applicazione di sanzioni e interessi ? dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.

L'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

L'articolo 36 concede contributi, alle condizioni in esso previste, alle imprese del settore turistico e

agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia.

L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni in materia di aiuti di Stato, di favorire la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche, e l'inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della *governance* della ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli standard in materia di assistenza ospedaliera.

L'articolo 38 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell'attuale Commissario straordinario del Governo e l'applicazione al Commissario delle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 e di ogni altra disposizione vigente. Si stabilisce inoltre che il compenso del Commissario straordinario venga stabilito nel decreto di nomina, nel limite massimo previsto pari a 100.000 euro complessivi annui. Qualifica come inesquestrabili e impignorabili le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, concesse per la riqualificazione e riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale

L'articolo 39-*bis* interviene sulladeterminazione della consistenza della pianta organica dei comuni della regione Abruzzo (di cui all'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012), interessati dal sisma del 6 aprile 2009, incrementata temporaneamente a seguito dell'assunzione da parte degli stessi comuni di personale a tempo indeterminato per fronteggiare la ricostruzione.

L'articolo 39-*ter*, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018 e disciplina le lievi difformità edilizie nonché le pratiche pendenti ai fini di accelerare l'attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi.

La lettera *a)* del comma 1 stabilisce l'ambito di applicazione della norma ovvero degli interventi sanabili, che si estende, ora, oltre che agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e agli interventi di ristrutturazione edilizia. La norma fa ora riferimento a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico in materia edilizia), in base al quale sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: gli interventi di manutenzione straordinari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*.

Il comma 1, lettera *a)*, consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal proprietario dell'abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo la richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria che va presentata in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 1, oltreché degli articoli 37, comma 4, e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Sempre il comma 1 lettera *a)* fissa il pagamento della sanzione, di importo compreso tra 516 e 5164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Il comma 1, lettera *b)*, disciplina gli interventi in sanatoria per i casi previsti dalle norme regionali e

per interventi edilizi totalmente abusivi con l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018. A tal fine, le Regioni si impegnano ad approvare leggi volte a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20 per cento della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari ed a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Viene altresì disposto che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018 non trovi applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Alla lettera *c)* dell'articolo in esame si stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che va presentata contestualmente alla domanda del permesso o di SCIA in sanatoria e costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità.

La lettera *d)* introduce delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti precisando, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione e riparazione, che l'autorizzazione statica o sismica venga rilasciata anche dal competente ufficio regionale oltre che dalla Conferenza regionale.

L'articolo 40 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPE e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Cabina di regia "Strategia Italia" presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di stato delegato, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare nonché il Ministro del Sud e degli affari regionali e le Autonomie, dai presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. Il comma 1, lettera *b)*, stabilisce che il nuovo organismo verifichi lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, nonché le situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti l'attività di bonifica.

Il comma 2 stabilisce che la cabina di regia si avvalga del supporto tecnico, istruttorio e organizzativo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza, al solo fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 41 sancisce che ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura si applichino i limiti dell'allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10 e C40) per cui viene fissato il limite di 1000 mg/Kg tal quale. Ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 99 del 1992 (che attua la direttiva 86/278/CEE) sono considerati fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili; delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto precedente); delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi (tali fanghi devono essere assimilabili per qualità ai precedenti).

Tale disposizione è finalizzata alla risoluzione, sebbene momentanea, dello stato di emergenza relativa allo smaltimento dei fanghi verificatosi in alcune regioni del Nord (Lombardia, Toscana) e allo spandimento degli stessi sui terreni agricoli.

La regione Lombardia il 3 agosto 2018 ha approvato, con delibera regionale n. 7076 del 2017, i parametri di alcuni componenti contenuti nei fanghi per il loro utilizzo in agricoltura. Il valore limite di idrocarburi è stato fissato a 10.000 mg/kg di sostanza secca. Ciò ha determinato l'impugnazione della delibera da parte di numerosi comuni della Regione, perché fissava dei limiti considerati

eccessivamente "generosi" e quindi non idonei allo spandimento degli stessi nei campi. Il TAR Lombardia con sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018, ha ripreso quanto già affermato dalla Corte di Cassazione - con sentenza n. 27958 - ribadendo che in mancanza di indicazioni dei valori limite per gli idrocarburi nel decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina generale prevista per le bonifiche dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), Titolo 5, parte IV, allegato 5, colonna A, della tabella 1, che fissa il limite di 50 mg/Kg di sostanza secca di idrocarburi pesanti (carbonio superiore a 12) presenti nei terreni bonificati.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di alcune sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), toluene, selenio e berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 3 aprile 2006, 6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL 25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB 0,8 (mg/kg SS), toluene 100 (mg/kg ss), selenio 10 (mg/kg SS) e berillio 2 (mg/kg SS), arsenico <20 (mg/kg SS), cromo totale <200 (mg/kg SS), cromo VI <2 (mg/kg SS). A tale fine, la norma richiede inoltre il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL.

L'articolo 42 disciplina l'accertamento e la ridestinazione ad interventi di edilizia scolastica di risorse già stanziare a tal fine, derivanti da economie o da mancate utilizzazioni.

L'articolo 42-bis introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati prevede, a seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018, l'intesa (*ex post*) in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Reca, altresì, nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia innovativi.

L'articolo 43 prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

L'articolo 43-bis - inserito dalla Camera - prevede, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 ai sensi del successivo articolo 44, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92 del 2012 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Tali benefici sono concessi nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; ai fini del rispetto del limite, l'articolo disciplina le modalità di monitoraggio. La copertura dell'onere finanziario è posta a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.

L'articolo 44-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è volto a prevedere il rinnovo per un massimo di due volte (anziché per una sola volta, come previsto attualmente) della durata degli incarichi dirigenziali della Protezione civile, conferiti nelle more della emanazione del bando per un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del

ruolo speciale della Protezione civile.

L'articolo 44-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è volto a prevedere lo svolgimento di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

L'articolo 45, modificato nel corso dell'esame alla Camera, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 46 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Relatore si sofferma quindi più specificamente sulle previsioni contenute negli articoli 25 e 41 del decreto-legge in conversione, sulle quali si è maggiormente concentrata l'attenzione del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Con riferimento all'articolo 25, il Relatore sottolinea che l'esame della lettera della disposizione rende evidente come in nessun caso sia possibile qualificare la stessa nei termini di un nuovo condono. Il comma 1 del citato articolo 25 è in questo senso chiarissimo, prevedendo che la disposizione abbia ad oggetto la definizione delle procedure relative alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003, "*pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*". E' quindi incontestabile che la previsione considerata non consente la presentazione di nessuna nuova istanza di condono e prevede solo una procedura accelerata per la definizione delle predette istanze pendenti in tempi contenuti, compatibili con le attività della gestione straordinaria di cui al capo III del decreto-legge in conversione. E' appena il caso di ricordare che istanze di condono presentate ai sensi delle leggi citate sono pendenti presso i competenti uffici comunali in tutta Italia in una quantità misurabile nell'ordine delle centinaia di migliaia; una situazione assurda e ingiustificabile a cui da tempo l'apparato pubblico avrebbe dovuto porre rimedio.

Per quanto riguarda invece l'articolo 41, il Relatore sottolinea come, pur essendo i limiti previsti dalla disposizione in esame riferiti alla sostanza tal quale e non rapportati invece alla materia secca, la loro concreta incidenza sull'ambiente vada determinata tenendo conto delle modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione e del loro impatto sul suolo e, da questo punto di vista, va sottolineato come nell'impatto al suolo i limiti delle sostanze considerate rimangono comunque al di sotto delle soglie previste dal Codice dell'ambiente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARGIOTTA \(PD\)](#) chiede preliminarmente rassicurazioni ai Relatori, per i quali esprime la propria stima, sul fatto che il Senato possa apportare modifiche al provvedimento: nell'attuale assetto bicamerale, confermato dal referendum del 2016, non si comprendono infatti le ragioni per le quali la seconda Camera che esamina i disegni di legge non vi possa apportare miglioramenti a servizio del Paese, nello spirito voluto dai Costituenti. Auspica anche che maggioranza e opposizione possano lavorare insieme in tal senso.

Quanto ai contenuti, pur riservando la trattazione di numerosi temi alla fase emendativa, si riferisce alla tragedia avvenuta nei giorni scorsi in Sicilia, dove diverse persone hanno perso la vita per il maltempo, nove delle quali all'interno di una villetta abusiva invasa dall'esondazione di un fiume. Posto che il disastro di Genova avrebbe meritato un provvedimento *ad hoc* e che inserire il *corpus* di norme su Ischia appariva già in origine poco opportuno, ciò assume contorni di maggiore gravità alla luce dei recenti fatti. L'articolo 25 prevede infatti un condono, circostanza palese nonostante i tentativi del relatore Patuanelli di dimostrarne l'insussistenza.

Ricorda che il Gruppo del Partito democratico, alla Camera, ha condotto una forte opposizione: dopo quanto avvenuto presso Palermo, si attenderebbe ora anche da parte della maggioranza un segnale

contro l'abusivismo, fenomeno che provoca vittime, con l'obiettivo di addivenire alla demolizione di tutti gli abusi. Ricorda peraltro che sul tema il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella scorsa Legislatura, ha condotto molte battaglie.

A nome del proprio Gruppo propone dunque di stralciare tutto il Capo concernente Ischia, assicurando in cambio di accelerare l'adozione dell'intero disegno di legge, che pure contiene molte norme non condivise dalla parte politica che rappresenta. Si tratterebbe, in considerazione delle vittime di questi giorni, di un comune e condiviso impeto di buon senso, di cui non ha peraltro intenzione di intestarsi i meriti.

Circa l'articolo 41 del decreto, nota con preoccupazione come vi si parli anche di fanghi relativi all'estrazione di idrocarburi. Il tema lo vede peraltro particolarmente sensibile a motivo delle attività estrattive svolte nella sua regione e sul quale il Movimento cui appartiene il relatore Patuanelli ha condotto in passato una battaglia politica: si dichiara perciò stupito per il passaggio dalla fiera opposizione alle trivellazioni a una disposizione che invece favorisce gli sversamenti.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) interviene con specifico riferimento alle problematiche connesse all'articolo 25 del decreto legge, evidenziando che, per quanto corretta sia in termini generali l'esposizione sul punto svolta dal relatore Patuanelli, deve però rilevarsi come le ragioni di perplessità in ordine alla formulazione della disposizione siano nate innanzitutto in ragione di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25, ai sensi del quale per la definizione delle istanze di cui all'articolo 25 medesimo dovrebbero trovare *"esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985"*: al riguardo la senatrice Nugnes ricorda che i capi IV e V della legge n. 47 del 1985 hanno costituito il quadro normativo di fondo per tutti e tre i provvedimenti legislativi in materia di condono edilizio prima citati, ma che sia la legge n. 724 del 1994, sia il decreto-legge n. 269 del 2003 hanno in alcuni punti specifici modificato tale quadro normativo con riferimento alle istanze di condono presentate sulla base degli stessi. In particolare, poiché i provvedimenti del 1994 e del 2003 prevedono dei limiti di volumetria per gli abusi sanabili che invece non erano previsti nella legge del 1985, è chiaro che il riferimento all'esclusiva applicazione di quest'ultima appare quanto meno suscettibile di determinare incertezze e difficoltà sul piano applicativo.

Più in generale la senatrice Nugnes ritiene che l'intervento normativo in esame avrebbe dovuto tenere conto degli aspetti problematici che hanno accompagnato in Campania l'applicazione del decreto-legge n. 269 del 2003. In proposito la senatrice ricorda che l'effettiva applicazione delle disposizioni del cosiddetto *"terzo condono"* è stata resa di fatto impossibile prima da una legge regionale e, successivamente, alla declaratoria dell'illegittimità costituzionale di tale legge, dalla circostanza materiale che i tempi del contenzioso tra Regione e Stato avevano di fatto reso impossibile la presentazione delle istanze di condono. Da questo punto di vista sarebbe stato a suo avviso preferibile evitare il riferimento al decreto-legge n. 269 del 2003, e ciò al fine di non porre un precedente che potrebbe riaprire, relativamente alla Campania, la questione su cui ha testé richiamato l'attenzione.

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) ricorda un disegno di legge della XVII Legislatura, di iniziativa del senatore Falanga, che ottenne una notevole attenzione politica e mediatica e che, pur non essendo stato approvato, si ritenne a lungo che potesse divenire legge. A tale riguardo, la propria posizione all'interno della maggioranza era contraria, ma riconosce che sarebbe stato difficile arrestarne il percorso senza la tenace opposizione da parte dei Gruppi del Movimento 5 Stelle delle due Camere. Anzi, ricorda un emendamento alla legge di Stabilità che prevedeva un piccolo stanziamento per gli uffici dei comuni in difficoltà nella definizione delle relative pratiche, con assunzioni di personale per censire i beni abusivi non assoggettabili a condono. Nota perciò un ribaltamento nella posizione del Movimento: anche le considerazioni della senatrice Nugnes sull'attuazione del condono del 2003 in Campania non cambiano la natura dell'oggetto.

Ricorda in via generale che la Commissione, pur rifacendosi a dati tecnici, è chiamata ad esprimere un giudizio politico. Per quanto riguarda l'impianto del provvedimento, la prassi di inserire norme

ulteriori rispetto all'oggetto principale del decreto-legge non impedisce di esprimere forti criticità sull'inclusione del *corpus* normativo sul terremoto di Ischia in un provvedimento dedicato alla tragedia di Genova, il che a proprio avviso costituisce uno sfregio nei confronti delle vittime di quel terribile fatto. Le norme sul procedimento parlamentare, conclude, avrebbero consentito di percorrere altre strade, dando risposte adeguate alla popolazione di Ischia ma senza confondere situazioni tanto diverse.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) rileva come la quantità di tempo che nel dibattito viene dedicata alle questioni sottese all'articolo 25 gli appare la conferma evidente che l'esigenza di adottare un provvedimento di urgenza a favore della città di Genova, in seguito alla vicenda del crollo del ponte Morandi, è stata strumentalizzata ad altri fini.

La vicenda sottesa alle previsioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge in conversione è a dir poco inquietante e questo sia se si tiene conto delle dimensioni quantitative del fenomeno dell'abusivismo nei comuni interessati dell'isola di Ischia, sia se si considera la possibilità che questo intervento normativo costituisca un precedente. A questo proposito il senatore - dopo aver richiamato la differenza fra i condoni di cui alle ricordate leggi del 1985, del 1994 e del 2003 e i provvedimenti previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e l'aver evidenziato, in riferimento a questi ultimi, come gli stessi abbiano una portata ben più circoscritta e siano in ogni caso subordinati al requisito della cosiddetta "doppia conformità" - ricorda come già in occasione del decreto-legge n. 55 del 2018, con l'articolo 1-*sexies* dello stesso introdotto in sede di conversione, sia stata introdotta una disciplina speciale per gli edifici privati situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e fino al gennaio 2017 relativa alla sanatoria delle cosiddette lievi difformità edilizie, un tema questo su cui si interviene nuovamente con l'articolo 39-*ter* del decreto-legge in conversione introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Il rischio di fronte al quale ci si trova è che attraverso il ripetersi di interventi di questo tipo - che fra l'altro vedono espandere il loro ambito oggettivo e interessano anche difformità che non è certo possibile definire lievi - si finisca per determinare una situazione i cui effetti sarebbero sostanzialmente assimilabili a quelli di un nuovo condono.

Il senatore conclude quindi il suo intervento sottolineando sia l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle problematiche sottese all'articolo 41 del decreto-legge in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, sia di quelle relative all'adeguatezza delle misure previste per la città di Genova per far fronte alle conseguenze della vicenda del crollo del ponte Morandi.

Il senatore [DE SIANO](#) (FI-BP) ricorda come il proprio Gruppo abbia sollecitato da tempo il Governo per l'adozione di un provvedimento specifico sul sisma di Ischia dell'agosto 2017, nonché di ulteriori norme su quelli del Centro Italia del 2016. Il provvedimento in esame finalmente dà risposte concrete a queste esigenze e si stupisce anzi di come il Governo allora in carica non sia tempestivamente intervenuto a favore dell'isola.

Circa il condono, concorda con le precisazioni tecniche del relatore Patuanelli: si tratta infatti di dare risposte a istanze giacenti da decenni presso i comuni e bisognerebbe piuttosto interrogarsi sulle ragioni di tali lentezze. Nello specifico, poi, la misura riguarda solo tre comuni dell'isola e non la loro totalità. Dichiarò di conoscere bene la questione, sia in quanto ischitano, sia in quanto ex amministratore locale e al riguardo si domanda perché gli abusi commessi successivamente al termine del 31 marzo 2003, fissato dall'ultimo condono, non siano stati demoliti. Sicuramente vi è una connivenza tra politica e affari ma è pur vero che la Campania è l'unica regione a non essersi dotata di un piano paesaggistico.

Ad Ischia fino ad oggi sono state definite pochissime pratiche perché era necessario che i comuni elaborassero piani di dettaglio ma a lungo le soprintendenze non hanno collaborato al riguardo. Successivamente vi è stato l'obbligo di redigere un piano regolatore, cui però non si poteva ottemperare perché mancava il piano paesaggistico: questi sono in realtà i temi a suo avviso da

affrontare.

Dissente infine sulle analogie con quanto avvenuto in Sicilia negli ultimi giorni: le domande di condono possono infatti essere accolte soltanto a determinate condizioni, che nel caso siciliano è evidente non sussistessero.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) interviene sull'articolo 25, relativo alle istanze di condono previste per i comuni dell'isola di Ischia precisando anzitutto che nella regione Campania, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto, esiste un piano paesistico e che l'intero territorio ischitano risulta essere sottoposto a vincolo paesaggistico. Ricorda che le istanze di condono pendenti nell'Isola sarebbero complessivamente circa 28.000 e che in alcuni casi, come ad esempio nel comune di Forio di Ischia, il numero delle istanze sarebbe addirittura superiore al numero delle abitazioni censite. Più in generale rileva come dal 1985 ad oggi sono state complessivamente presentate sull'intero territorio nazionale più di 2 milioni di istanze di condono e che, di queste, circa 844.000 risultano ancora aperte: stando così le cose, non si vede il motivo per cui non andrebbero riaperte le procedure per la definizione dei condoni anche in altre zone del Paese anziché limitarsi al solo territorio di Ischia.

Interviene quindi in merito all'articolo 41, concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, contestando anzitutto l'affermazione secondo cui i fanghi in argomento deriverebbero esclusivamente da usi civili: nega tale circostanza in quanto la presenza in essi di idrocarburi, di cromo, selenio, berillio ed altre sostanze indica inequivocabilmente che si tratta di residui derivanti da lavorazioni industriali difficilmente compatibili con gli usi civili. Ricorda che, con riferimento alle diverse tipologie di idrocarburi, sono spesso previsti degli specifici limiti di cancerogenicità, così come esistono dei limiti di soglia relativi al conferimento in discarica delle sostanze secche. Si sofferma quindi su diverse sentenze che affermano la necessità di non peggiorare il livello di inquinamento del suolo mediante spargimento di fanghi di depurazione. Con riferimento ad alcune tipologie di sostanze inquinanti di carattere persistente quali, ad esempio, le diossine, rileva come in precedenza il legislatore non abbia individuato dei limiti specifici relativamente alla loro tossicità in quanto la dannosità di tali sostanze è ben nota e l'individuazione di un limite viene a creare un precedente pericoloso circa la loro possibile presenza nei fanghi. Evidenzia che sussiste tanto un parere rilasciato dall'ISPRA che una sentenza della Corte di cassazione sui limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che, pur confliggenti tra di loro, risultano comunque entrambe discordanti con quanto disposto dall'articolo 41 in esame. Più in generale, contesta l'idea che la norma sia stata inserita nel decreto-legge al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi in diversi siti di depurazione sparsi sul territorio: se così fosse, andrebbe prioritariamente individuato un termine entro cui tale disciplina emergenziale debba cessare. In casi del genere, comunque, riterrebbe più opportuno intervenire con norme inserite in un apposito provvedimento. Segnala in conclusione che non vengono previsti limiti di concentrazione per alcune sostanze quali, ad esempio, lo iodio, che sarebbe invece opportuno normare.

Il senatore [ORTOLANI](#) (*M5S*) ritiene che sul concetto di abusivismo sorgano spesso dei malintesi, soffermandosi sull'abusivismo quale viene normalmente considerato dall'opinione pubblica e l'abusivismo ambientale causato dall'uomo che ritiene sia spesso all'origine di disastri ambientali. Cita il caso della scriteriata copertura degli alvei di alcuni fiumi e torrenti effettuata in diverse città e ricorda i danni causati dalla tombatura di alcuni di questi, realizzata a Genova così come ad Ischia, al verificarsi di fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Si tratta infatti di fenomeni che sono all'origine di dissesto idrogeologico, indipendentemente dalla presenza di condoni edilizi. Evidenzia che, per quanto concerne l'isola di Ischia, in presenza di edifici costruiti in aree sottoposte a rischio idrogeologico, questi non potranno comunque in alcun modo essere oggetto di condono e quindi il problema della loro pericolosità non dovrebbe porsi. Segnala, sempre con riferimento ad Ischia, che si porranno invece problemi di raccolta, selezione e smaltimento dei detriti, che andranno

opportunamente tenuti in considerazione; altra problematica da evidenziare è quella delle cosiddette "parracine", ossia i muri a secco tipici del territorio ischitano, che andrebbero salvaguardati e fatti oggetto di manutenzione ai fini del contenimento del dissesto idrogeologico.

Ritiene in conclusione che andrebbero fornite ai comuni risorse adeguate per far fronte al presumibile aumento dei carichi di lavoro, così come andrebbero previsti dei piani di protezione civile per consentire l'accesso alle aree dei centri storici.

La senatrice [DLGIROLAMO](#) (M5S), premettendo di avere deciso di intervenire solo a seguito dell'intervento del senatore Nencini, rileva criticamente come ci si continui a soffermare sul supposto "condono di Ischia" che non è invece a suo avviso presente nel decreto, un testo che origina sì dall'emergenza creatasi a Genova ma che ne affronta anche altre, come la critica situazione dei piloni dell'autostrada dei Parchi o le urgenze dei comuni del cratere dell'isola campana. Dissente fortemente dal senatore Nencini laddove ha affermato che l'inclusione di tali misure sminuirebbe la tragedia di Genova: il sisma di Ischia è stato incluso nel testo solo perché non era stato affrontato dal Governo precedentemente in carica.

La presidente [MORONESE](#) invita i senatori del Partito democratico, qualora intendano intervenire, a chiedere la parola.

La senatrice [DLGIROLAMO](#) (M5S) conclude dando un giudizio positivo sul complesso del decreto-legge.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) nota come, dal momento che il dibattito si sta concentrando solo sugli articoli 25 e 41, occorre desumere che il resto del provvedimento sia particolarmente condiviso. Circa l'articolo 25, precisa che questo riguarda meno di seimila domande su totale di ventottomila, e che, poiché i fabbricati danneggiati sono meno di mille, quelli condonabili dovrebbero essere soltanto qualche centinaio: a suo avviso non si stanno perciò cogliendo le dimensioni reali del fenomeno.

Il presidente dell'8ª Commissione [COLTORTI](#) invita i commissari a mantenere l'ordine.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) prosegue rilevando che se una domanda presentata nel 1985 aveva già all'epoca i requisiti per essere accolta, è corretto che venga definita positivamente e che l'interessato possa ricevere il contributo.

Denuncia le strumentalizzazioni riferite alla tragedia di Palermo, che ha invece interessato un edificio non condonabile perché costruito nell'alveo di un fiume. Nel caso di Ischia, invece, si intende dare risposta a cittadini che per l'inerzia di una pubblica amministrazione non riescono ad ottenere i contributi, restando inteso che se la domanda non sia accoglibile il manufatto dovrà essere abbattuto. Con riferimento infine all'articolo 41, ritiene invece che in tema di idrocarburi la norma rappresenti un giusto punto di equilibrio.

Il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il decreto-legge in esame è stato appositamente varato dal Governo per risolvere una serie di problematiche urgenti per la città di Genova. Infatti, al danno inizialmente provocato dal crollo del ponte Morandi, si sono aggiunte diverse altre situazioni emergenziali con ripercussioni su tutto il sistema economico ligure.

Si sofferma pertanto sui contenuti del decreto-legge inerenti la città di Genova e la regione Liguria, apprezzandone i principali passaggi in quanto fornisce risposte utili alle molte emergenze sussistenti sul territorio. Elogia in conclusione il lavoro svolto tanto dal Governo quanto dalla Camera dei deputati che, in prima lettura, ha significativamente migliorato la portata del testo in esame ed

auspica che sia possibile portare a termine l'esame del provvedimento in tempi rapidi e senza strumentalizzazioni politiche.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) ritiene che sarebbe stato più opportuno affrontare le problematiche connesse alla situazione emergenziale della città di Genova in maniera autonoma, senza inficiarne il contenuto con tematiche quali quelle relative al condono nell'isola di Ischia, sicuramente estranee. In ogni caso, dopo aver deciso di allargare i margini di intervento del decreto-legge ad altre tematiche, sarebbe stato allora più opportuno tenere conto di tutte quelle situazioni emergenziali verificatesi negli ultimi mesi in diverse aree del Paese. Cita, a tale proposito, i recenti eventi occorsi in Sicilia, Veneto e Trentino Alto-Adige, oggetto di gravi emergenze alluvionali. Conclude rilevando come la previsione di una sanatoria edilizia per l'isola di Ischia appaia un atto irresponsabile alla luce di quanto recentemente accaduto, con danni ingentissimi e perdita di vite umane dovuti a situazioni di abusivismo. In tali casi ritiene indispensabile procedere non con interventi di sanatoria bensì con l'abbattimento degli immobili abusivi.

Interviene incidentalmente la [PRESIDENTE](#) per sottolineare che le tragiche situazioni emergenziali recentemente verificatesi in diverse zone del Paese non devono far dimenticare che anche nell'isola di Ischia i cittadini hanno dovuto fronteggiare un vero e proprio dramma con il terremoto dell'agosto del 2017.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) premette che avrebbe gradito ascoltare altri interventi su Genova, oltre a quello del senatore Bruzzone. Al riguardo nota come, subito dopo la tragedia, il Governo abbia iniziato a parlare di revoca della concessione ad Autostrade, attribuzioni di responsabilità, tempi e modalità della ricostruzione: poiché già all'epoca aveva dichiarato di attendersi atti formali al riguardo, si domanda se sia stato realmente avviato il procedimento per la decadenza della concessione, e se siano stati posti in essere gli atti necessari per l'attivazione della ricostruzione. Ritiene che vi sia stata una catena di errori commessi dal 14 agosto ad oggi, tanto che, tra la popolazione, la speranza ha lasciato spazio al disagio e l'atteggiamento nei confronti del Governo è sensibilmente cambiato. Il proprio Gruppo alla Camera si è astenuto sul provvedimento, perché, pur essendo in parte d'accordo sui contenuti, vi è una mancanza di rispetto per l'autorità giudiziaria che deve verificare le reali responsabilità del crollo. Riconosce di aver condiviso, all'indomani del disastro, la tentazione di colpire il concessionario, poi però ha prevalso il senso di giustizia e, anche sulla base della propria esperienza personale, è giunto alla conclusione che occorre seguire l'*iter* giudiziario previsto dall'ordinamento per addivenire alla verità. Il decreto, invece, attribuisce per legge la responsabilità dell'accaduto al concessionario, con la contraddizione, peraltro, per cui da un lato si chiedono al concessionario le risorse per la ricostruzione e dall'altro gli si consente di continuare a gestire tutta l'infrastruttura ad eccezione di un piccolo tratto: l'impressione che ne ricava è che il Governo sia inadeguato e non sufficientemente esperto per gestire una situazione che incide su fondamentali interessi dello Stato, dei suoi cittadini e dell'economia.

Con riguardo all'articolo 41, ricorda che la disposizione trae origine da un emendamento presentato dal Gruppo di Forza Italia in sede di conversione in legge del decreto proroga termini, poi trasformato, con il consenso della maggioranza, che ringrazia, in ordine del giorno e votato all'unanimità dall'Aula del Senato. Il testo dell'articolo in questione è perfettamente coincidente con il contenuto di tale atto di indirizzo: con la disposizione sono stati risolti problemi di tutte le amministrazioni locali italiane, che potranno, similmente a quanto accadeva prima della nota sentenza del TAR Lombardia, riprendere a utilizzare i fanghi di depurazione, con un costo a tonnellata di 50 euro e non più i 250 euro necessari per lo smaltimento. Nel precisare che la norma si applica soltanto agli scarichi civili, evidenzia come si tratti di un atto di civiltà nei confronti dei territori, reso possibile grazie alla sensibilità e all'impegno del sottosegretario Vannia Gava.

Preannuncia che il Gruppo di Forza Italia presenterà degli emendamenti, alcuni dei quali già depositati

alla Camera, altri nuovi e legati a quanto accaduto tra il 14 agosto e oggi, con l'obiettivo di dare risposte immediate alle famiglie delle vittime, ai cittadini e all'intera città di Genova.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come l'apparente eterogeneità del testo derivi dalla necessità di dare risposte a diverse urgenze in corso: del resto occorrerà affrontare con appositi provvedimenti anche altre emergenze che sono purtroppo sorte nel frattempo. Peraltro non condivide la considerazione per cui il provvedimento riguardi Genova solo marginalmente.

Rifacendosi alla propria esperienza di amministratore in una società autostradale, coglie l'occasione per soffermarsi sulla vicenda, a proprio avviso emblematica, del ponte sulla strada statale 36, crollato a Lecco il 28 ottobre 2016. Ciò avveniva dopo un'intera giornata dedicata a sopralluoghi tecnici, originati da una caduta di calcinacci, da un manufatto che da alcuni anni era sottoposto ad un carico di 108 tonnellate in luogo delle 44 consentite. L'ente preposto ad adottare i provvedimenti tergiversava e mandava infine un proprio incaricato, che però giungeva sul posto solo 15 minuti dopo il crollo e la morte di una persona. All'epoca la politica promise una ricostruzione entro venti mesi ma ad oggi non è stato fatto nulla: in quanto senatrice del territorio, è oggetto di pressanti richieste di intervento per accelerare le procedure presso l'ANAS.

Per quanto riguarda il ponte di Paderno d'Adda, nota invece favorevolmente che la chiusura è stata disposta precedentemente e non successivamente al crollo.

Alla luce di questa esperienza, esprime la propria approvazione sulla scelta di nominare un commissario straordinario che costituisca un'unica interfaccia per la demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi: occorrerebbe tuttavia che questi fosse affiancato da collaboratori che, a tutti i livelli, garantiscano una corretta e trasparente attuazione delle misure e sappiano assumersi le proprie responsabilità. A tale riguardo, sarebbe perlomeno opportuno prevedere che questi funzionari non debbano avere procedimenti penali in corso o essere stati condannati, anche solo in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione. Ciò al fine di evitare che la mancata assunzione di responsabilità provochi altre vittime come accaduto a Lecco nel 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,55.

1.3.2.1.3. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(909\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [FERRAZZI](#) (PD), che ritiene necessario ed urgente organizzare un breve ciclo di audizioni su tutte quelle tematiche che esulano rispetto alla situazione emergenziale della città di Genova - quali ad esempio il condono nell'Isola d'Ischia ed i fanghi di depurazione - al fine di consentire un approfondimento ulteriore su tali importanti aspetti del decreto-

legge.

La [PRESIDENTE](#) fa presente che, d'accordo con il presidente Coltorti, si è provveduto a organizzare il calendario dei lavori delle Commissioni riunite anche in funzione dei lavori di Assemblea: essendo previsto l'avvio in Aula della discussione per il prossimo martedì 13 novembre non sussistono i tempi necessari l'organizzazione delle audizioni, anche tenendo conto del fatto che è stato fissato per le ore 15 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda inoltre che si è già provveduto a trasmettere ai commissari tutto il materiale depositato nel corso delle audizioni tenutesi presso la Camera dei deputati, al fine di facilitare la comprensione e l'approfondimento delle principali tematiche affrontate dal provvedimento.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) nota che il calendario delle convocazioni delle Commissioni riunite è particolarmente fitto: sarebbe perciò sufficiente posticipare di ventiquattro ore il termine per gli emendamenti per avere il tempo necessario per le audizioni. Sottolinea poi che reputarle superflue in quanto già state svolte alla Camera lo porta soltanto a ribadire quanto affermato ieri sulla pari dignità dei due rami del Parlamento. Il decreto affronta infatti materie, a partire da quella dello smaltimento dei fanghi, dallo spiccato carattere tecnico: il confronto con gli esperti ne faciliterebbe la comprensione. Senza incidere sui tempi complessivi dell'esame insiste perciò sulla richiesta avanzata dal senatore Ferrazzi. In alternativa resta valida la proposta di stralcio degli argomenti diversi dall'emergenza di Genova già avanzata ieri.

In via generale, auspica che possa ripetersi l'esperienza positiva della scorsa legislatura laddove, almeno per quanto riguarda la propria commissione di appartenenza, si è lavorato sempre con la massima concertazione, nel comune intento di comprendere le questioni sulle quali si era chiamati ad esprimersi.

La [PRESIDENTE](#) ribadisce l'impossibilità di procedere ad audizioni ricordando inoltre che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite è anche legata alla tempistica con cui vengono resi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara la propria contrarietà alla proposta di stralciare dal provvedimento in esame il complesso delle disposizioni concernenti l'Isola d'Ischia, ricordando che, se ne avesse avuto l'intenzione, il precedente Governo avrebbe avuto tutto il tempo per affrontare tale situazione emergenziale, visto il lasso di tempo intercorso tra l'agosto del 2017, in cui si è verificato il sisma a Ischia, ed il maggio del 2018, in cui è stato emanato l'ultimo decreto-legge del precedente Governo dedicato proprio a situazioni emergenziali. Ritiene in conclusione che la richiesta avanzata dal Gruppo Pd per l'organizzazione di un ciclo di audizioni sia da considerarsi superflua e dilatoria.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) ritiene che la previsione di audizioni andava preventivamente considerata nel momento in cui venivano organizzati i lavori delle Commissioni riunite; in replica alle affermazioni del senatore Briziarelli specifica che il tema dei condoni non è stato mai considerato dal proprio gruppo politico un argomento da affrontare con urgenza, al contrario se ne è sempre considerato estraneo.

Riprende la discussione generale.

La [PRESIDENTE](#), a seguito della richiesta di parola del senatore Margiotta, fa presente che, in discussione generale, l'articolo 86 del Regolamento consente a ciascun senatore, se non per questioni di carattere incidentale o per fatto personale, di intervenire una sola volta: in caso contrario dovrebbe

dare questa possibilità a tutti i colleghi.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il decreto-legge affronta un complesso di situazioni emergenziali ed è tra queste che va inquadrata la vicenda inerente il terremoto di Ischia, su cui il precedente Governo ha colpevolmente omesso di intervenire. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 25, precisa innanzitutto che dalla procedura di condono sono escluse tutte le situazioni di abuso effettuate successivamente al 2003, venendo pertanto ad assumere rilievo soltanto le domande di condono rimaste inevase. Segnala poi che durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate importanti modifiche che hanno notevolmente circoscritto la portata della disposizione. In particolare, sono state escluse dalla possibilità di accedere alle procedure di condono le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva per alcuni delitti, quali quello di associazione mafiosa e di riciclaggio; è stata resa necessaria la presenza di un'autorizzazione paesaggistica, escludendo pertanto dalla procedura di condono quegli immobili edificati in presenza di vincoli idrogeologici; è stato infine precisato che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma non spetta comunque per la parte relativa ad aumenti di volume oggetto di condono. Sempre con riferimento al sisma nell'Isola d'Ischia segnala un'ulteriore modifica apportata dalla Camera all'articolo 21, diretta ad impedire l'erogazione di contributi per la ricostruzione privata con riferimento ad immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Il decreto-legge in esame affronta inoltre anche una serie di problematiche relative ai recenti terremoti del Centro Italia, che il decreto-legge n. 55 del 2018 aveva trattato soltanto sotto il profilo finanziario. Con il provvedimento in esame vengono date pertanto risposte significative fortemente attese dai territori interessati, concernenti la *governance* del Commissario straordinario per la ricostruzione, l'inserimento nella Cabina di regia di coordinamento per la ricostruzione di un rappresentante dei comuni, l'individuazione delle Università come soggetti attuatori, l'indicazione di procedure per gli interventi sugli edifici di culto di competenza delle diocesi, nonché la possibilità per i tecnici ed i professionisti di poter beneficiare di anticipazioni del 50 per cento sui compensi dovuti per le prestazioni sugli interventi di edilizia mirata legati a progetti di ricostruzione. Segnala poi l'importante norma di semplificazione introdotta con l'articolo 39-*ter* che dà soluzione alla problematica delle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione delle attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018. Ricorda infine quanto previsto dall'articolo 16-*bis* che affronta la problematica venutasi a creare a seguito della chiusura al traffico per motivi di sicurezza del ponte ferroviario e stradale di Paderno d'Adda: la Camera dei deputati, infatti, ha attribuito il relativo potere commissariale all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia S.p.A. al fine di consentire la manutenzione straordinaria del ponte.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) si esprime preliminarmente sul tema del condono, non reputando che questo possa rappresentare una soluzione bensì solo una modalità per aggravare i problemi: le abitazioni condonate, ove ricostruite, sarebbero infatti esposte agli stessi rischi in caso di sisma.

Si sofferma poi sulla città di Genova, notando che a quasi tre mesi dalla tragedia restano ancora aperte molte questioni: mentre alcune disposizioni del decreto sono condivisibili, altre non danno le risposte sperate. Nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, a fronte di quanto promesso, non si trovava infatti riscontro di quanto promesso né delle soluzioni prospettate.

In sede di esame alla Camera poi, mentre la parte riguardante Genova è stata praticamente riscritta, ben poche modifiche sono intervenute sugli altri capi del testo, a testimonianza di quale fosse la vera emergenza e di come quella tragedia sia stata utilizzata per sanare situazioni prive di tale carattere urgente.

Nota anche come il commissario sia stato nominato solo a seguito di vibranti proteste provenienti dal territorio e di come alcune questioni, come quella degli sfollati, siano state affrontate e risolte nel corso dell'esame alla Camera, mentre resta insoluta una parte importante delle emergenze createsi nel capoluogo ligure: sarebbe stato infatti opportuno affrontare, nell'ambito del decreto, la realizzazione

della Gronda e del Terzo valico, opere necessarie per la città che invece si trovano a essere vittime di una visione ideologica e a proprio avviso errata propugnata dalla maggioranza di governo.

Si unisce alle critiche degli altri componenti del proprio Gruppo sulla mancata effettuazione di audizioni presso il Senato, ricordando che le norme su Genova sono state riscritte presso l'altro ramo del Parlamento proprio a seguito del ciclo di audizioni: sarebbe allora stato opportuno risentire quegli stessi soggetti per verificare la rispondenza del nuovo testo alle esigenze emerse in quella sede.

Il Gruppo del Partito democratico, pur ritenendo che nel provvedimento vi siano disposizioni condivisibili, esprime tuttavia il timore che il non aver affrontato il tema delle infrastrutture necessarie alla città produrrà un danno.

Ravvede infine l'opportunità di affrontare in questa sede anche altre emergenze, come quelle dei fenomeni meteo degli ultimi giorni, e si riserva di effettuare approfondimenti al riguardo.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver incidentalmente sottolineato che la richiesta di audizioni avanzata dal Gruppo del Pd non è stata fatta per allungare i tempi della discussione dovendo comunque restare circoscritta nei tempi della procedura parlamentare prevista, fa presente che il decreto-legge originariamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso settembre è stato profondamente modificato dalla Camera, soprattutto nella parte concernente la città di Genova. Ricorda come il testo originariamente varato dall'Esecutivo risultasse in alcuni passaggi di difficile applicazione, citando a questo proposito il caso delle norme concernenti la demolizione e la rimozione delle macerie di ponte Morandi, e che soltanto a seguito delle correzioni approvate dalla Camera talune disposizioni sono state rese effettivamente operative. Sottolinea come l'urgenza di dettare norme di immediata applicazione per risolvere il complesso delle situazioni emergenziali della città di Genova sia enorme: esemplare a tale riguardo è la risoluzione dei problemi che incombono sul porto cittadino, caratterizzato da un enorme movimento di merci e che gioca un ruolo centrale non soltanto nell'economia regionale ma dell'intero territorio nazionale. Il porto, per poter svolgere appieno le sue funzioni, necessita di una viabilità adeguata, in assenza della quale si blocca l'economia dell'intera area. A tale riguardo, intervenire sulla viabilità in tempi rapidi è essenziale al fine di evitare che gli operatori economici possano prendere in considerazione l'ipotesi di spostare le proprie attività in altre realtà portuali più attrezzate da un punto di vista infrastrutturale. In un quadro di miglioramento del sistema viario della città di Genova ritiene importante la realizzazione di opere quali l'Autostrada di Gronda ed il Terzo valico. Sottolinea poi come manchino ancora tra le norme del provvedimento previste per la città di Genova alcuni importanti passaggi, quali ad esempio: la mancata indicazione di una zona arancione, che evidenzia come i disagi causati dal crollo del ponte Morandi si siano irradiati ad una fascia molto più ampia di quella della cosiddetta zona rossa; la limitatezza delle risorse stanziata per la Cassa integrazione guadagni, prevista per un solo anno; la mancata indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione della zona franca urbana, della quale si individuano solamente gli strumenti; una chiara indicazione di cosa avverrà qualora la Società Autostrade non dovesse pagare i costi per la ricostruzione. In conclusione, segnala il rischio che, nonostante sia nel frattempo intervenuta la scelta del commissario, continuino a sussistere ancora molte situazioni di incertezza anche dopo l'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Ciò costituirebbe un pericolo gravissimo per la città di Genova con conseguenti danni incalcolabili.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame doveva mantenere l'impostazione originaria di costituire una risposta all'emergenza venutasi a creare con il crollo del ponte Morandi di Genova. Su tale questione il decreto-legge compie una serie di scelte, alcune condivisibili, altre più discutibili; sicuramente potevano essere effettuati interventi più coraggiosi su temi quali il porto cittadino, il sistema viario ed il sostegno alle imprese. Poiché l'emergenza nella città di Genova costituisce l'aspetto prioritario del provvedimento, il Gruppo del Partito Democratico è disponibile ad offrire la massima collaborazione su tale tematica, al fine di una sua definizione il più celere possibile. Rileva però come in realtà si sia approfittato dell'emergenza venutasi a creare con il

crollo del ponte Morandi per inserire nel provvedimento altre tematiche, in particolare il condono nell'Isola d'Ischia, facendo notare come su 46 articoli di cui è composto il testo in esame ben 20 siano dedicati a tale condono. Nega che sussista una situazione emergenziale su tale disposizione; fa presente inoltre che, se da un lato la normativa sul condono nell'Isola d'Ischia non dovrebbe essere applicabile agli abusi effettuati precedentemente al 2003, è anche vero che è prevista l'applicazione delle norme varate per il condono del 1985 che, tra l'altro, non si occupano del dissesto idrogeologico. Ricorda come recenti vicende di cronaca abbiano messo in evidenza la centralità di un'efficiente gestione del territorio e che pertanto, in tale prospettiva, risulti essere del tutto fuori luogo affrontare in questa sede il tema del condono dell'abusivismo edilizio. Ritiene al riguardo che sia stato un errore il recente intervento effettuato su "Italia sicura" e "Casa Italia", due progetti di cui sono state recentemente cancellate le unità di crisi. Per quanto concerne la tematica dei fanghi di depurazione critica l'intervento effettuato ricorrendo ad un decreto-legge, uno strumento risultato contraddittorio e opaco, mentre sarebbe stato sufficiente utilizzare un decreto attuativo peraltro già previsto dalla normativa vigente. In conclusione, ritiene che sarebbe opportuno stralciare dal provvedimento tutte quelle parti da considerare ultronee rispetto all'emergenza di Genova, in particolare tutti gli articoli concernenti i condoni, le sanatorie e i fanghi di depurazione, al fine di dare avvio alla soluzione dei problemi effettivamente urgenti.

Il senatore [BIASOTTI](#) (*FI-BP*) ricorda che alla Camera il proprio gruppo ha espresso un voto di astensione, ciò che non lo esime dall'esprimere critiche sull'operato di alcuni membri del Governo a seguito del crollo del ponte Morandi. Si riferisce in particolare agli annunci di revoca delle concessioni autostradali, con le note conseguenze sui mercati finanziari e risparmiatori, che poi si è concretizzata soltanto nella revoca di un piccolo tratto. Richiama anche le promesse di approvazione immediata di un decreto-legge, con tanto di fogli mostrati in pubblico, quando invece il testo, approvato peraltro con ritardo, non conteneva nessuna delle misure promesse.

Fortunatamente alla Camera è stata affrontata e risolta la questione degli sfollati; tuttavia non è stata colta l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della realizzazione di grandi infrastrutture al servizio della città, in particolare la Gronda e il Terzo valico. Ricorda anche che il ponte crollato era a due corsie per senso di marcia e dovrà essere ricostruito - a suo avviso sarebbe stato opportuno far effettuare i lavori direttamente ad Autostrade per l'Italia - con quelle stesse caratteristiche, senza considerare che le attuali norme europee prevedono per le nuove autostrade almeno tre corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza. Se bene sia legittimo interrogarsi sul perché tali decisioni non siano state assunte negli scorsi anni dalla Giunta regionale e comunale di centro sinistra (quando l'oratore rivestiva la carica di presidente della Regione, aveva invece dato il proprio assenso alla Gronda), invita a cogliere l'occasione per giungere a una soluzione.

Si augura che sul provvedimento non sia apposta la fiducia e che perciò possano intervenire miglioramenti nel corso dell'esame in Senato. Nota anche come nel testo manchino risorse per le imprese: oggi Genova soffre perché la loro produttività è messa seriamente in discussione e secondo la Camera di Commercio vi sono ben quattordicimila aziende in difficoltà, alcune migliaia delle quali potrebbero presto chiudere. Anche il porto di Genova, che genera per lo Stato introiti annui per sei miliardi di euro, non è stato adeguatamente considerato: il decreto offriva invece l'occasione per consentire la realizzazione della nuova diga, che lo avrebbe messo al passo con i più grandi porti europei. Conclude auspicando che in Senato si possa intervenire su queste questioni.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) ritiene che il giudizio negativo sul complesso del provvedimento di urgenza in titolo, che emerge dagli interventi dei senatori di opposizione, sia del tutto incomprensibile. Se si considerano le disposizioni relative agli interventi per il comune di Genova, con riferimento sia a quelle originali sia a quelle introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, non vede infatti come non si possa non esprimere un giudizio positivo su previsioni come quelle all'articolo 1-*bis* - che reca misure per la tutela al diritto all'abitazione, tra l'altro determinando l'indennità per i proprietari

degli immobili danneggiati in una misura che appare senz'altro adeguata - dell'articolo 1-ter - che reca interventi per la messa in sicurezza e la gestione delle tratte autostradali - degli articoli 3, 4 e 4-bis - che recano misure di sostegno agli operatori economici, delle quali si può anche auspicare un incremento ma non negare l'effettività - dell'articolo 4-ter - recante misure per il sostegno al reddito dei lavoratori - nonché degli articoli 7 ed 8 relativi rispettivamente all'istituzione di una zona logistica semplificata e di una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento.

Passando al Capo II del decreto-legge il senatore si sofferma sul rilievo delle previsioni di tale parte del provvedimento, sia sotto il profilo delle misure adottate sotto il versante organizzativo, sia più in particolare con riferimento all'istituzione dell'Archivio nazionale delle opere pubbliche.

Passando poi alle disposizioni del Capo III, è evidente l'infondatezza delle affermazioni di coloro che parlano di un nuovo condono. La lettera della disposizione è esplicita nel senso che essa si applica alle istanze di condono pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge nei comuni interessati e presentate sulla base della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003. Come è stato evidenziato si tratta di pratiche il cui esame avrebbe dovuto essere concluso già da tempo e il fatto di prevedere una procedura accelerata per la definizione delle stesse, subordinando alla conclusione positiva di tale procedura l'erogazione dei contributi, è un modo corretto di gestire queste problematiche amministrative, rispetto al quale le critiche finora formulate appaiono davvero inspiegabili. Quanto alla possibilità che i provvedimenti di condono possano implicare rischi sul versante del dissesto idrogeologico deve essere chiaro che ciò non è possibile in quanto la normativa vigente subordina il condono, tra l'altro, al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela degli interessi paesistici, ambientali ed idrogeologici, nonché al rispetto dei vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali tutte le volte in cui questi vincoli comportino l'inedificabilità e siano posti prima dell'esecuzione delle opere interessate.

La [PRESIDENTE](#) invita i senatori del Gruppo del Partito Democratico a lasciare proseguire l'oratore.

Quanto alle problematiche sollevate in ordine all'articolo 41, il senatore [QUARTO](#) (M5S) sottolinea l'assoluta condivisibilità dei rilievi svolti nella seduta di ieri da parte del senatore Patuanelli. Il limite di 50 mg/kg previsto dal codice dell'ambiente con riferimento agli idrocarburi richiamati dal citato articolo 41 (C10-C40) è infatti previsto non rispetto ai fanghi ma rispetto al "sistema terra" nel suo complesso. Se si considera che per ogni ettaro possano essere utilizzati, fino ad un arco di tre anni, sino a 15 tonnellate di fanghi di depurazione e si considera altresì che la fascia di suolo interessato ha uno spessore non inferiore ai 30 centimetri, ne consegue che il livello di presenza degli idrocarburi interessati risulterebbe pari a circa 1,7 mg/kg tal quale che equivale a circa 10 mg/kg su sostanza secca, quindi ben al di sotto dei limiti fissati dal codice dell'ambiente. Per quanto concerne le altre sostanze indicate dall'articolo 41, è certamente vero che esse presuppongono prodotti e attività degli insediamenti industriali e che quindi non dovrebbero essere presenti nei fanghi provenienti da insediamenti civili, ma, a questo proposito, la disposizione tiene conto di una realtà in cui la gestione dell'ambiente nel suo complesso è sempre problematica, spesso in violazione della normativa, per cui una quantità di queste sostanze possono effettivamente essere rinvenute anche quando non dovrebbero essere presenti. Da questo punto di vista la disposizione cerca di tener conto di questa realtà ponendo dei limiti compatibile con l'esigenza di tutela della salute umana.

In conclusione il senatore ribadisce il suo giudizio positivo sul decreto-legge in conversione.

In considerazione dell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Aula, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
4^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
[MORONESE](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Gava.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna delle Commissioni riunite.

Constatato l'unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **MARGIOTTA** (PD) per chiedere, a nome del proprio Gruppo, che l'esame del provvedimento prosegua sia nella giornata di giovedì sia in quella di venerdì come programmato. Preannuncia l'intenzione di effettuare interventi su ogni emendamento.

La **PRESIDENTE** propone di anticipare la convocazione di domani alle ore 10,30 per l'illustrazione degli emendamenti, nel rispetto dei tempi del dibattito previsti dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento, e riprendere poi i lavori lunedì 12 novembre alle ore 14,30 per procedere alle votazioni.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) non si pronuncia negativamente sulla proposta, pur rilevando una limitazione dei tempi del dibattito, rispettosa del Regolamento, ma inusuale in Commissione. Chiede tuttavia di poter svolgere l'illustrazione delle proposte emendative solo a seguito dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni che verranno consultate.

La **PRESIDENTE** ribadisce la propria proposta, ricordando che i pareri sugli emendamenti non sono funzionali all'illustrazione ma alla votazione.

Il senatore **BRUZZONE** (L-SP-PSd'Az) fa notare che è interesse comune concludere speditamente l'iter del provvedimento e propone di tenere sedute delle Commissioni sia venerdì che lunedì.

La **PRESIDENTE** ricorda che è già in calendario una seduta per venerdì alle ore 9.

Intervengono a sostegno della proposta della Presidente e a nome dei rispettivi Gruppi i senatori **SANTILLO** (M5S), **NUGNES** (M5S) e **PAZZAGLINI** (L-SP-PSd'Az).

In risposta al senatore **FERRAZZI** (PD), che chiede conto di quando si possano ottenere i pareri prescritti dal Regolamento, la **PRESIDENTE** ricorda che si voterà in presenza dei pareri prescritti.

Anche il senatore **NASTRI** (FdI) ricorda l'importanza che le Commissioni consultate esprimano i propri pareri.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) osserva che a suo avviso, per anticipare la seduta di domani, sarebbe opportuno un consenso unanime. Si dichiara disponibile eventualmente anche ad illustrare gli emendamenti prima della trasmissione dei pareri, ma non ad anticipare la seduta di domani.

La **PRESIDENTE**, d'intesa con il Presidente dell'8ª Commissione Coltorti, conferma allora la convocazione per domani alle ore 14.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) nota come non sia necessario conformarsi alle prassi del passato, se queste comportano un allungamento dei tempi.

La [PRESIDENTE](#) rileva che il calendario delle Commissioni riunite deve in ogni caso partire dal presupposto che il provvedimento è calendarizzato in Aula per martedì 13.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), notando come la fissazione del calendario delle sedute spetterebbe all'Ufficio di Presidenza, invita a coordinarsi con i Presidenti delle Commissioni consultate per dare tempi certi alle Commissioni riunite.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, la convocazione delle sedute rientra tra i poteri della Presidenza.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, si passa alle repliche.

Il vice ministro RIXI rileva preliminarmente che nel provvedimento non sono state inserite le norme sulla Gronda e sul Terzo Valico nel corso dell'esame alla Camera dei deputati perché al riguardo vi era un profilo di inammissibilità per materia, trattandosi di un decreto-legge. Peraltro, sul punto, sono stati accolti molti ordini del giorno della minoranza. Precisa anche che, allo stato attuale, non si registrano ritardi sulla realizzazione di nessuna delle due opere.

In via generale, spiega che tutte le misure previste inizialmente nel decreto sono state utilizzate come contenitori per approntare le necessarie dotazioni di bilancio, che poi è stato possibile anche rimodulare per utilizzarle a copertura di altre norme introdotte in sede di esame presso la Camera. Altre risorse saranno invece disponibili per gli anni successivi nella legge di bilancio. Per quanto riguarda il porto, non era possibile intervenire in questa sede senza togliere risorse ad altri porti italiani, ma assicura che ci sarà un finanziamento *ad hoc*. Anche per quanto riguarda l'autotrasporto, i periodi successivi saranno finanziati con la legge di bilancio. Del resto, trovandosi a fine anno, è normale che diverse coperture verranno individuate nel bilancio dei prossimi anni.

In altri casi, come per il sostegno alle attività produttive o gli indennizzi per gli immobili, a settembre non erano disponibili i dati per quantificare le somme da erogare: anche in questo caso si sono utilizzate le coperture del decreto riempiendole di contenuto in corso di conversione. Ricorda anche che, prima dell'emanazione del decreto-legge, il Governo aveva già stanziato importanti somme per l'emergenza e che sono state realizzate in tempi particolarmente ridotti infrastrutture ferroviarie e viarie finalizzate a ripristinare, per quanto possibile, la circolazione nell'area.

I tempi per la conversione sono comunque cruciali, non solo per la scadenza del termine costituzionale, ma anche perché dopo il 5 dicembre non sarà possibile richiedere erogazioni sui fondi riferiti al 2018.

Con il decreto si è anche inteso evitare che situazioni analoghe possano ripetersi su altre infrastrutture simili del territorio nazionale, in un Paese che è il primo in Europa per numero di viadotti e di ponti: anche nel caso del Ponte Morandi la tragedia non è dipesa dall'assenza di progetti di adeguamento, ma dalla tempistica inadeguata.

Si sofferma anche sulla cassa integrazione in deroga, che il decreto concede per un anno e non per tre anni come richiesto da alcuni portatori di interesse: l'obiettivo è il ripristino di una situazione competitiva e non l'assistenzialismo, dal momento che il porto di Genova è il primo contribuente del Paese e occorre mettere tutto il sistema produttivo e logistico che vi fa capo in condizione di ripartire al più presto.

Conclude reputando che fino ad ora sia stato svolto un lavoro proficuo con l'apporto di tutte le forze politiche e che, in particolare, vi sia stata una profonda condivisione con il territorio e con le

associazioni di categoria.

Il sottosegretario di Stato CRIMI - dopo aver brevemente richiamato l'attenzione sulle previsioni di cui agli articoli 16-*bis* e 40-*bis* del decreto-legge, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e relative, tra l'altro, al Ponte San Michele sull'Adda a Paderno d'Adda e al viadotto del Sente - si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge in conversione concernenti gli interventi nei comuni di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto del 2017. Al riguardo il rappresentante del Governo rileva in primo luogo come il terremoto di Ischia sia stato in passato trattato come un terremoto, per così dire, di serie B, poiché gli stanziamenti relativi alle emergenze conseguenti allo stesso non sono stati accompagnati né dalla definizione di un quadro complessivo di intervento, né dalla previsione di specifiche modalità attuative dello stesso. Le disposizioni del Capo III del decreto-legge in titolo intendono porre rimedio proprio a queste carenze e - con riferimento alle critiche sollevate circa la mancanza di un'adeguata attenzione ai profili di rischio sismico e idrogeologico - il Sottosegretario sottolinea in particolare come già nella definizione delle funzioni attribuite al Commissario si sia stabilito che lo stesso deve coordinare e realizzare la mappatura della situazione edilizia e urbanistica in modo da avere un quadro completo del rischio statico sismico e idrogeologico. Si è inoltre previsto che il Commissario straordinario deve assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani di delocalizzazione finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, programmando a tal fine l'uso delle risorse finanziarie e adottando le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi.

Quanto alle previsioni di cui all'articolo 25 va ribadito innanzitutto che queste in nessun caso possono considerarsi come un nuovo condono e ciò per il semplice fatto che - come più volte evidenziato - le stesse si applicano solo alle istanze di condono già presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. È quindi chiaro che nessuna nuova domanda di condono potrà essere presentata. Va inoltre sottolineato che il citato articolo 25 si applica solo alle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, e quindi non a tutte le istanze di condono pendenti nei comuni interessati e cioè nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Passando poi a considerare l'aspetto che è stato più criticato, cioè l'applicabilità delle sole disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985 alle istanze di condono presentate in particolare sulla base del decreto-legge n. 269 del 2003, successivo all'adozione del piano paesistico campano, il sottosegretario fa presente a titolo esemplificativo che, tenuto conto che nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno risultano pendenti circa 5.500 istanze di condono, di queste soltanto 1.300 sono state presentate sulla base del citato decreto-legge del 2003. Poiché peraltro, come sopra precisato, la normativa di cui al citato Capo III si applica solo alle istanze di condono relative agli immobili danneggiati o distrutti, sulla base dei dati in possesso del Governo di queste 1.300 istanze quelle realmente interessate dovrebbero aggirarsi intorno alle 400 unità. Questi dati forniscono un'idea precisa delle dimensioni dell'intervento che si inserisce nel quadro sopra descritto, cioè quello di assicurare una ricostruzione che risponda in modo adeguato alle esigenze di tutela dal rischio sismico e idrogeologico e a quelle di tutela paesaggistica. Rispetto a tutto questo deve essere chiaro che l'alternativa era quella rinunciare alla prospettiva della ricostruzione.

Per quanto concerne poi le disposizioni dell'articolo 41 in materia di fanghi di depurazione, le ragioni dell'intervento normativo sono state chiarite nel corso del dibattito. Lo stesso prende le mosse da una situazione in cui limiti legislativi non esistevano fino al momento in cui un indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto di poterli ricavare applicando i limiti previsti dal Codice dell'ambiente per l'individuazione dei terreni oggetto di bonifica. In tal modo si è però applicato un parametro non adeguato in quanto, come puntualizzato nel corso della discussione, non si è tenuto conto delle modalità di utilizzazione dei fanghi di depurazione e della circostanza che il limite del Codice dell'ambiente è riferito al terreno nel suo complesso e non ad una sostanza che viene sparsa sul terreno in quantità limitate e in un tempo

determinato, essendo chiaro che la maggiore concentrazione di idrocarburi presente nei fanghi che vengono sparsi sul terreno risulta poi significativamente minore una volta che questi fanghi entrano a far parte di una massa più ampia e questa minore concentrazione assicura comunque il rispetto dei limiti del Codice dell'ambiente. L'intervento normativo ha inteso porre rimedio a questa problematica seppure in una prospettiva emergenziale. Al riguardo il sottosegretario ribadisce peraltro l'impegno del Governo a intervenire in modo più organico sulla materia a cominciare dall'adozione degli atti normativi secondari previsti dalla normativa vigente, nel procedimento di adozione dei quali vi sarà, tra l'altro, anche la possibilità di un adeguato coinvolgimento del Parlamento.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio apprezzamento per le parole del vice ministro Rixi, che ha puntualmente risposto alle osservazioni avanzate. Ricorda che quanto accaduto a Genova non è purtroppo frutto di una calamità naturale ma di responsabilità umane, che la magistratura avrà modo di chiarire. Replicando a quanto osservato in discussione generale dal senatore D'Arienzo sulla carenza di tempestività del Governo, ricorda come in pochi giorni si siano tenuti a Genova ben due Consigli dei ministri per dare risposte immediate, che la vicenda sia seguita da un vice ministro di Genova e che dell'emergenza sia stato dapprima investito il presidente della Regione Toti e poi il sindaco della città Bucci: il territorio è stato coinvolto ad un livello senza precedenti.

Dopo aver elencato le numerose misure a favore di diversi soggetti colpiti dal disastro contenute nel provvedimento, ricorda anche che vi sono ulteriori fondi nel decreto fiscale e nel disegno di legge di bilancio.

Conclude osservando che si tratta di un impianto che potrà essere migliorato con l'adozione successiva di ulteriori misure, nella consapevolezza che la città di Genova non può più aspettare.

Interviene brevemente in sede di replica anche il relatore per la 13a Commissione [PATUANELLI](#) (*M5S*), il quale si rifà alle considerazioni svolte dal sottosegretario Crimi limitandosi a rilevare come abbia ritenuto un eccesso politico la tesi dell'opposizione secondo la quale le disposizioni del Capo III del decreto-legge rappresentavano un nuovo condono per Ischia. L'esame delle stesse nel corso del dibattito ha reso evidente l'infondatezza di una simile affermazione. Analogamente manifesta tutta la sua perplessità a fronte di quegli interventi che hanno manifestato dubbi sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per le misure del decreto relative a situazioni diverse da quelle riguardanti la città di Genova, come se non avessero natura urgente le esigenze e i problemi legati a situazioni come quella appunto di Ischia ovvero dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La [PRESIDENTE](#) invita i senatori del Partito democratico a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti degli oratori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.3.2.1.5. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) dell'08/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[COLTORTI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il
vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta ieri alla Presidenza delle Commissioni riunite la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del sen. Margiotta.

La Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se le Commissioni convengono, tale forma di pubblicità verrà adottata e la Presidenza del Senato verrà debitamente informata.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **MARGIOTTA** (PD) per notare che, sebbene ieri fosse stata prospettata la possibilità di riunirsi lunedì pomeriggio per l'esame degli emendamenti, la Commissione bilancio, sulla base dell'informazione da lui raccolta, non potrà esprimere il proprio parere prima di martedì mattina alle 10 e bisognerà perciò votare in un momento successivo.

Chiede alla Presidenza di attivarsi affinché la 5ª Commissione preveda una seduta straordinaria, posto che non gli risulta una prassi che preveda di proseguire senza tale parere. Precisa altresì che tale sollecitazione deriva dalla necessità, condivisa dalla propria parte politica, di concludere l'esame in tempo per la seduta d'Aula di martedì alle 16,30.

La presidente della 13ª Commissione **MORONESE** (M5S) conferma l'intenzione di organizzare i lavori in modo da votare tra lunedì e martedì, auspicando l'espressione tempestiva dei pareri previsti. Nota tuttavia che vi è una prassi consolidata, già cristallizzata peraltro nella Circolare del presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle commissioni del 10 gennaio 1997, circa la possibilità di non attendere i pareri delle commissioni consultate, compresa la Commissione bilancio, nel caso in cui il provvedimento sia calendarizzato per l'Aula, circostanza alla quale ritiene debba essere data la priorità.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) ribadisce l'intenzione di concludere l'esame prima della seduta d'Aula di martedì e che occorra adoperarsi affinché ciò possa avvenire previa espressione dei pareri nelle commissioni filtro, operando la forzatura prospettata solo in via residuale. Rinnova il suo appello alla Presidenza per un intervento in tal senso.

Il senatore **MARTELLI** (Misto) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore De Bonis.

Il **PRESIDENTE** comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 90 ordini del giorno e 407 emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si procede con l'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice **NUGNES** (M5S) illustra il proprio ordine del giorno G/909/3/8 e 13, finalizzato a porre l'attenzione, partendo dal crollo del ponte Morandi, sul tema del recupero e del reimpiego dei materiali edili, nell'ambito della delega di cui dispone il Ministro dell'ambiente in materia di economia circolare. Illustra poi l'ordine del giorno G/909/45/8 e 13, in materia di definizione delle procedure di condono nell'Isola d'Ischia.

Il senatore **FERRAZZI** (PD) si sofferma sui punti essenziali trattati dagli ordini del giorno di iniziativa del proprio Gruppo, lasciando poi gli aspetti di dettaglio a successivi interventi da tenere nel corso dell'esame. Questi hanno ad oggetto il potenziamento degli interventi a favore del territorio

genovese, il rilancio dell'economia locale e il potenziamento della rete infrastrutturale, con particolare riferimento alla "zona arancione". Vi sono poi proposte che riguardano la realizzazione del Terzo valico e della Gronda, nonché alcune opere minori ma di vitale importanza per la città, da rimettere senza indugio in funzione.

Il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/909/7/8 e 13 che, a motivo del carico eccezionale di lavoro conseguente la tragedia del 14 agosto, mira a consentire al personale del Comune di Genova di eccedere il tetto attualmente previsto per il lavoro straordinario.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) interviene per precisare che, con riferimento al testo depositato dell'ordine del giorno a propria firma G/909/48/8 e 13, occorre operare una correzione, aggiungendo il riferimento al terremoto del 2017.

Le senatrici [DLGIROLAMO](#) (*M5S*) e [RICCIARDI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/909/48/8 e 13.

La senatrice [EAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra due ordini del giorno a propria firma. Con l'ordine del giorno G/909/1/8 e 13 intende impegnare il Governo ad assicurare che tutto il personale facente capo alla struttura di supporto del Commissario straordinario non sia stato oggetto di sentenze di condanna, anche in primo grado, ovvero procedimenti penali in corso per delitti che possano influire sulle funzioni svolte. Con l'ordine del giorno G/909/37/8 e 13 intende invece assicurarsi che l'applicazione del contributo di cui all'articolo 16 del provvedimento - e fatta salva la possibilità di poter individuare forme alternative di finanziamento - non produca effetti distorsivi per le imprese di autotrasporto.

La senatrice [LA MURA](#) (*M5S*) si sofferma sugli ordini del giorno a propria firma G/909/71/8 e 13 e G/909/72/8 e 13, che affrontano il tema oggetto dell'articolo 41 ovvero l'utilizzo dei fanghi di depurazione, e impegnano il Governo ad adottare iniziative per rafforzare i controlli e impedire l'elusione delle norme e i fenomeni illeciti collegati alla materia, nella prospettiva comunque di una più puntuale e completa normazione in materia.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) dichiara di ritirare l'ordine del giorno G/909/75/8 e 13, in quanto identico al precedente ordine del giorno G/909/74/8 e 13, anch'esso a propria firma, che propone di disciplinare in maniera più completa l'intero fenomeno dei fanghi di depurazione e di rendere più efficaci i controlli al riguardo. Si sofferma poi sull'ordine del giorno G/909/31/8 e 13 volto a evitare che le circa duecento persone attualmente in servizio a Firenze presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) vengano, quale conseguenza della soppressione di quest'ultima, trasferite d'imperio a Roma.

La senatrice [SUDANO](#) (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/909/78/8 e 13 che chiede di adottare misure a supporto dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle precipitazioni eccezionali occorse tra i mesi di ottobre e novembre di quest'anno.

Interviene il sottosegretario [CRIMI](#) per rendere noto che il Consiglio dei Ministri si appresta a riunirsi per decretare lo stato di emergenza in tutte le zone citate.

Il [PRESIDENTE](#) propone di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'Articolo 1.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) chiede di poter effettuare un solo intervento sul complesso degli emendamenti presentati, riservandosi poi di approfondire le singole proposte in sede di dichiarazione di voto.

Il [PRESIDENTE](#), acconsentendo alla richiesta, propone quindi di svolgere un'unica discussione per l'illustrazione di tutte le proposte emendative.

Le Commissioni riunite unanimi convengono.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) si sofferma innanzitutto sul tema di Genova, apprezzando il fatto che il vice ministro Rixi abbia riconosciuto come il testo iniziale, la cui genesi peraltro non è stata immune da incertezze, avesse profili critici e come l'iter alla Camera abbia apportato correzioni e migliorie. A suo avviso tutta la gestione dell'emergenza è stata costellata di errori, che gli emendamenti del proprio Gruppo, incentrati sul merito delle questioni, sono intesi a correggere: infatti, ad oggi non è iniziata la demolizione, la procedura da seguire resta incerta, e i tempi prospettati per la ricostruzione sono assolutamente irrealistici.

Passando alle norme su Ischia, dà conto di emendamenti soppressivi dell'articolo 25. Precisa al riguardo, svolgendo le considerazioni che avrebbe voluto avanzare nella seduta di mercoledì se gli fosse stata data la parola che, mentre il sisma di Ischia rappresenta un'emergenza, tale non si può definire il condono, che può riguardare piccole e marginali situazioni su cui è necessario dare risposte, ma che corrisponde anche all'idea di abuso: ricorda al riguardo il caso dell'unico palazzo crollato, sopraelevato illegalmente di un piano. Quello dell'isola è stato un piccolo terremoto, che però ha provocato dei morti proprio a causa dell'abusivismo: il governo guidato dal proprio partito non ha adottato una norma come quella in discussione perché contrario ai condoni. Avrebbe preferito che si stabilisse l'impossibilità di condonare alcunché per dare un segnale all'Italia nel senso che abuso e rischio vanno di pari passo e l'unica soluzione sono le demolizioni: è sicuro peraltro che molti, nella maggioranza, la pensino come lui.

Circa il tema dei fanghi di depurazione di cui all'articolo 41, ne afferma l'indubbia rilevanza ma dissente nel merito della soluzione, perché, a suo avviso, certe soglie restano in ogni caso troppo elevate (il tema degli idrocarburi è particolarmente sensibile per la sua regione, la Basilicata) e il risultato è che, a seguito dell'emanazione del decreto, si possono legittimamente sversare più sostanze di quanto fosse consentito prima; per questo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo. Condivide anche l'ordine del giorno presentato dai senatori La Mura e De Bonis che, se formulato in termini di emendamento, avrebbe senz'altro il proprio voto.

Illustra infine le proposte relative alla Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), invitando a tale riguardo il Governo ad assumere una linea univoca. Sono notizia di ieri infatti le dimissioni dell'amministratore delegato di Anas in polemica con la contrarietà dell'Esecutivo all'accorpamento tra la gestione di strade e ferrovie. Pur non condividendo tale linea, ne riconosce tuttavia la legittimità politica. Ciò però contrasta con quanto operato dal decreto-legge, laddove l'esistente agenzia in materia di sicurezza ferroviaria viene trasformata in un'agenzia, l'ANSFISA, competente anche in materia di strade e autostrade. Gli emendamenti del proprio gruppo, soppressivi o modificativi, sono volti a favorire la coerenza in particolare con l'istituzione di una separata agenzia per strade e autostrade, posto peraltro che l'ANSF non ha competenze per occuparsi anche di un settore le cui problematiche sono drammaticamente evidenti.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto di avere ricevuto la richiesta di sospendere i lavori a motivo dell'imminente inizio della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Aula.

Si svolge un breve dibattito all'esito del quale le Commissioni riunite unanimemente convengono di proseguire con l'illustrazione degli emendamenti, restando ferma la facoltà, per i

senatori che lo desiderino, di assentarsi per partecipare alla seduta dell'Assemblea.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni del Capo I del decreto-legge in conversione relative agli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del comune di Genova a seguito della vicenda del crollo del ponte Morandi. A questo proposito sottolinea, in linea generale, come appaia a dir poco discutibile la scelta del Governo di inserire nel provvedimento di urgenza in titolo un numero così cospicuo e rilevante di disposizioni, che con la situazione genovese nulla hanno a che vedere, da far sì che queste disposizioni rappresentino più dei due terzi del decreto-legge. Tale scelta non solo risulta assolutamente non condivisibile nel merito, ma altresì contraddittoria rispetto al dichiarato intendimento di assicurare la massima rapidità possibile alla attuazione degli interventi per la città di Genova. Più in particolare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al citato Capo I sono volti a rafforzare l'efficacia e l'incisività delle previsioni del decreto in tema di tutela del diritto all'abitazione, di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, di sostegno alle imprese danneggiate e al reddito dei lavoratori, nonché al fine di rendere più funzionali e operativi gli interventi relativi alla zona logistica semplificata per il porto di Genova e all'istituzione della zona franca urbana.

Passando alle questioni relative all'articolo 25 del decreto-legge, sulle quali si è concentrata parte significativa del dibattito, il senatore Ferrazzi ribadisce la contrarietà della sua parte politica a qualsiasi intervento normativo che sia qualificabile come condono. A questo proposito richiama ancora una volta l'attenzione sulla differenza fra la nozione di condono in senso proprio e i provvedimenti di sanatoria previsti degli articoli 36 e 37 del Testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo questi ultimi provvedimenti portata più circoscritta ed essendo subordinati alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda. In questa prospettiva appaiono non condivisibili le modifiche apportate all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2008 dall'articolo 39-ter del decreto-legge in titolo, in quanto tali modifiche finiscono per ampliare in modo significativo l'ambito di operatività della sanatoria ivi prevista in deroga alle disposizioni del citato Testo unico.

Per quanto riguarda poi la questione dei fanghi di depurazione oggetto delle previsioni di cui all'articolo 41, il senatore Ferrazzi fa presente che il suo Gruppo chiede la soppressione di queste previsioni in quanto, pur riconoscendo che le vicende legislative e giurisprudenziali in materia hanno evidenziato una lacuna normativa, a questa è necessario porre rimedio mediante un provvedimento organico e non in modo estemporaneo e parziale, come avviene con il provvedimento di urgenza in conversione.

Il senatore richiama infine l'attenzione sulle proposte emendative del suo Gruppo volte a ridefinire in modo più soddisfacente la disciplina del Fondo per le emergenze nazionali e a ripristinare le strutture di missione "Casa Italia" e "Italia sicura", risultando a quest'ultimo riguardo del tutto insoddisfatti sul piano delle esigenze del coordinamento le misure previste dall'articolo 40 del decreto-legge in conversione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in primo luogo sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione relative alla demolizione, alla rimozione, allo smaltimento e al conferimento in discarica dei materiali di risulta nella città di Genova, in relazione alla vicenda del crollo del ponte Morandi, sottolineando come dal punto di vista normativo su questo versante sembra che il Governo attualmente in carica sia riuscito addirittura a fare un passo indietro rispetto alle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016. Con riferimento poi agli obblighi di pagamento che il comma 6 dell'articolo 1 pone a carico del concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, la senatrice segnala in particolare il suo emendamento 1.20, volto a preveder in caso di omesso versamento nel termine stabilito la revoca della concessione.

Passando alle questioni oggetto dell'articolo 25, ritiene che le previsioni relative alle procedure di condono pendenti nei comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano inaccettabili laddove prevedono la generalizzata applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui ai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985. Si può infatti comprendere l'esigenza di chiudere queste procedure, alcune delle quali certo sono state tenute in sospenso per tempi del tutto ingiustificati, ma ciò non può in nessun caso legittimare la scelta di applicare le regole più favorevoli del cosiddetto "primo condono" del 1985, che consentirebbero l'accoglimento di istanze altrimenti non accoglibili sulla base delle normative previste per le istanze presentate sulla base della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003. Ciò che appare al tempo stesso preoccupante e pericoloso non è soltanto l'irragionevole disparità di trattamento limitata alle istanze presentate nei comuni considerati, ma ancor di più il precedente che una simile scelta creerebbe e l'ulteriore invito che essa rappresenterebbe a non rispettare la legge. La sua parte politica propone quindi la soppressione dell'articolo 25 e, in subordine, l'eliminazione delle disposizioni derogatorie delle normative contenute nelle leggi sulla base delle quali sono state presentate le diverse istanze di condono.

Un giudizio fortemente negativo va infine espresso anche sull'articolo 39-ter del decreto-legge in conversione che, ampliando l'ambito di operatività dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, ha pregiudicato il punto di equilibrio che era stato individuato con la soluzione adottata nel testo vigente del citato articolo 1-sexies, con il rischio ancora una volta di costituire un altro pericoloso precedente suscettibile di pregiudicare le esigenze tutelate dalla normativa in materia edilizia.

Interviene brevemente il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), relatore per la 13ª Commissione, e, nel rifarsi alle considerazioni già svolte in ordine all'articolo 25, sottolinea altresì come la procedura prevista da tale articolo sia volta anche ad evitare, in particolare sotto il profilo dell'accesso ai contributi, il rischio di ingiustificate disparità di trattamento fra soggetti che hanno presentato istanze di condono, a seconda del fatto che le stesse risultino ad oggi pendenti o già definite.

Per quanto riguarda invece le previsioni introdotte con l'articolo 39-ter del decreto-legge, il relatore Patuanelli sottolinea come la finalità di queste sia essenzialmente quella di semplificazione procedurale.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.3 - volto ad estendere le competenze del Commissario straordinario anche agli interventi di rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi - sull'emendamento 5.6 - con cui si prevede lo stanziamento fino a 5 milioni di euro a favore del comune di Genova per consentire il rinnovo del parco mezzi e il ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione, così da favorire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana - nonché sull'emendamento 7.1, relativo alla disciplina della zona economica speciale prevista per il porto e il retroporto di Genova.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiama in primo luogo l'attenzione su come le stesse modalità con le quali si è svolto l'esame del decreto-legge in conversione abbiano reso evidente la mancanza di una preparazione minimamente adeguata della parte del decreto-legge relativa agli interventi a favore del comune di Genova. Di ciò sono testimonianza sia le critiche e le perplessità del presidente della regione e del sindaco della città subito dopo l'emanazione del decreto-legge, sia soprattutto il fatto che questa parte del decreto-legge è stata riscritta e integrata in modo significativo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tra l'altro recependo molte delle critiche e delle obiezioni che erano state sollevate rispetto al testo originale.

Con più specifico riferimento alla vicenda dei rapporti fra lo Stato e il concessionario del tratto autostradale interessato dall'evento del crollo del ponte Morandi, il senatore non può non stigmatizzare

ancora una volta l'ingiustificabile condotta dell'Esecutivo che non ha esitato, senza attendere alcuna verifica, a preannunciare la revoca della concessione al concessionario medesimo, revoca della quale non vi è però traccia nel provvedimento di urgenza in titolo. È a tutti noto che questo comportamento incoerente ha causato anche significativi danni economici ai proprietari di azioni del concessionario, un esito questo palesemente ingiustificabile alla luce delle determinazioni successivamente assunte dal Governo.

Sempre con riferimento alla situazione di Genova, appare davvero inverosimile l'affermazione del Governo secondo la quale non sarebbe stato possibile effettuare interventi relativi all'attuazione della cosiddetta "Gronda" e del cosiddetto "terzo valico" per problemi di estraneità della materia. È invece assai più probabile che il motivo di tale inspiegabile carenza, che omette di affrontare una delle questioni centrali se si intende risolvere il problema della viabilità di Genova, dipenda dal fatto che una parte della maggioranza non è affatto d'accordo sulla realizzazione di queste opere.

Per quanto riguarda poi le problematiche attinenti all'articolo 25 del decreto-legge, il senatore D'Arienzo ribadisce come la sua parte politica sia assolutamente contraria ad intervenire con misure di condono, ritenendo che queste non possano mai costituire una soluzione rispetto a situazioni emergenziali.

Conclude auspicando infine la massima attenzione da parte del Governo circa le conseguenze dei gravi eventi atmosferici verificatisi nelle ultime settimane - fa presente che soltanto in Veneto parrebbero esservi danni per l'ammontare pari a circa 1 miliardo di euro - e sottolineando la necessità di interventi tempestivi finalizzati, tra l'altro, a sostenere imprese e lavoratori e ad assicurare misure di sospensione della tassazione analogamente a quanto accaduto in passato per situazioni di questo tipo.

Interviene il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) illustrando i motivi sottostanti la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 41 sulla gestione dei fanghi di depurazione. Premesso che la normativa e la giurisprudenza sui fanghi stratificatasi nel corso del tempo non consente in ogni caso soluzioni quali quelle prospettate dall'articolo 41, fa presente che la sentenza della Cassazione intervenuta in materia pone due punti di riferimento: che dallo spandimento dei fanghi sui terreni non deve comunque derivare un peggioramento dello stato fisico e chimico del suolo; che lo spandimento dei fanghi deve in qualche modo apportare un cambiamento positivo allo stato del terreno. Segnala che il limite di concentrazione relativo agli idrocarburi di 1.000 mg/kg tal quale, previsto dall'articolo 41, è stato per la prima volta individuato dalla normativa comunitaria e che, qualora i fanghi di depurazione vengano considerati rifiuti, ciò comporta l'attribuzione della relativa competenza alle Regioni. Evidenzia come in presenza di fanghi il cui limite di concentrazione degli idrocarburi è pari a 1.000 mg/kg tal quale è possibile il loro spargimento nei campi, mentre in presenza di una concentrazione leggermente maggiore, anche di appena 1 mg/kg, si rende necessario il conferimento in discarica: appare evidente pertanto come tale situazione non si risolva con le modalità e i limiti previsti dalla norma in commento. Segnala inoltre i rischi in cui si incorre qualora si decida di normare la presenza nei fanghi di alcune sostanze escludendone altre che presentano comunque livelli di pericolosità. Quale alternativa alla soppressione dell'articolo 41, il senatore Martelli illustra un'ulteriore proposta emendativa volta a prevedere l'azzeramento del valore presente nei fanghi di depurazione di alcune sostanze.

Anche con riferimento all'articolo 25, dedicato al condono nell'Isola d'Ischia, illustra le motivazioni sottostanti ad una propria proposta di soppressione. Se l'intendimento dell'articolo 25 è fornire una risposta a quei cittadini ischitani che hanno fatto istanza di condono senza ottenere una risposta dalle amministrazioni competenti, si domanda polemicamente per quale motivo non debba seguirsi lo stesso procedimento per sbloccare tutte le pratiche di carattere analogo che non hanno avuto un seguito in tutte le pubbliche amministrazioni di tutto il Paese. Altro problema che l'articolo citato viene a creare è la deroga all'applicazione della normativa vigente al momento della presentazione della domanda di condono, costituendo un gravissimo precedente per tutte le pratiche di condono pendenti in Italia. Ritene peraltro che, se non fosse proprio possibile stralciare l'intero articolo, venga

almeno eliminata tale previsione stabilendo viceversa l'obbligo di applicare la vigente normativa *pro tempore*. Illustra infine un'ulteriore proposta emendativa che prevede l'indicazione di un termine per le ordinanze di demolizione, da portare a conclusione obbligatoriamente entro sei mesi dalla conclusione della definizione delle pratiche di condono.

Interviene il senatore [SANTILLO](#) (M5S) rivendicando la ragionevolezza di quanto previsto dall'articolo 25. Precisa anzitutto che la disposizione si applica soltanto agli edifici danneggiati dal sisma che ha colpito l'Isola d'Ischia nell'agosto del 2017, in quanto soltanto tali immobili rientrano nella situazione emergenziale presa in considerazione dal decreto-legge. Dopo aver puntualizzato che trovarsi in presenza di un abuso edilizio non significa necessariamente che l'immobile sia privo dei requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione, plaude all'iniziativa del Governo che si è adoperato per fronteggiare il disagio di quei cittadini che non sono riusciti ad ottenere risposte soddisfacenti dalle amministrazioni interessate. A chi paventa rischi per la sicurezza degli immobili, ricorda infine che sarà comunque necessaria una asseverazione tecnica da parte di qualificati soggetti specializzati per l'accoglimento delle istanze di condono.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) puntualizza in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato da alcuni esponenti dell'opposizione, il provvedimento presenta i necessari presupposti di necessità e di urgenza anche con riferimento a quelle parti dell'articolato concernenti i territori dell'Italia centrale colpiti dai recenti fenomeni sismici, considerato come certe problematiche sono tuttora presenti e pressanti in quelle aree e per quelle popolazioni. Segnala i rischi in cui si incorre qualora, procedendo ad un progetto di ricostruzione per aggregato, ci si trovi in presenza anche di un solo immobile che, magari per una lievissima difformità, non presenti tutte le caratteristiche necessarie ai fini della ricostruzione: si domanda pertanto se, in tali ipotesi, appaia corretto bloccare l'intero *iter* della ricostruzione con tutte le ripercussioni negative che ciò comporta. Affronta quindi il caso delle modifiche alla volumetria degli immobili che, secondo alcuni, non dovrebbero in nessun caso essere sanabili: ricorda in primo luogo come in molte ipotesi tali modifiche non incidono comunque sulla staticità degli edifici; in secondo luogo, che molto spesso si è in presenza di minime modifiche della volumetria effettuate peraltro in situazione di necessità. Si chiede pertanto se anche in tali circostanze, in cui l'abuso riveste carattere irrisorio, sia logico impedire un intervento di ricostruzione complessivo. Prosegue contestando la tesi secondo cui un intervento in sanatoria aprirebbe la strada a molteplici altre ipotesi di condono, affermazione non vera se si considera che spesso, se ci si trova in presenza di immobili che presentano difformità, ciò deriva anche da oggettive situazioni di necessità del cittadino trovatosi nell'impossibilità di agire diversamente. Conclude esprimendo piena condivisione all'intervento in materia proposto dal Governo nel provvedimento, ribadendo che quello previsto non è in nessun caso qualificabile come condono e che vengono comunque fissati criteri generali di carattere oggettivo che saranno validi per tutti i cittadini.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) intende preliminarmente precisare che quanto previsto dall'articolo 25 non è assolutamente qualificabile come un condono e che è nel pieno diritto dei cittadini ischitani ottenere risposte alle istanze di sanatoria a suo tempo presentate. Si tratta pertanto di un intervento assolutamente doveroso. Senza entrare nel merito delle varie tipologie di abuso, ritiene, volendo essere legalitari, è necessario in ogni caso rispettare le regole seguendo tutte le prescrizioni normative previste, anche di carattere tecnico. Più nel dettaglio ritiene che il riferimento fatto dalla norma in esame alla normativa sul condono del 1985 sia un errore, essendo più corretto attenersi alla normativa del momento in cui è stata presentata l'istanza: in caso contrario, infatti, la norma presta facilmente il fianco a strumentalizzazioni e abusi. Ricorda peraltro come l'ultima normativa sui condoni prevista nel 2003 non è stata di fatto mai applicata nella regione Campania per un complesso di circostanze che non resero possibile alla fine definire le modalità di presentazione delle domande. Ulteriore esigenza su cui ritiene necessario richiamare l'attenzione riguarda l'adeguamento dei piani esecutivi di dettaglio,

che risulta tanto più necessario considerato il lasso di tempo estremamente lungo trascorso dalla presentazione delle domande di condono, al fine di limitare il verificarsi fenomeni speculativi.

Interviene la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) sull'articolo 41, dedicato ai fanghi di depurazione, rilevando come sull'argomento si sono ascoltate, anche in sede di dibattito, posizioni assai articolate e spesso discordanti. Ricorda che comunque la disposizione riveste carattere transitorio ed è stata introdotta al fine di fronteggiare una situazione di emergenza venutasi a creare in alcune realtà territoriali. Alla luce di tali considerazioni, fa presente che allo stato attuale esistono tecnologie che consentono di intervenire sul tema in maniera più radicale e non estemporanea, ed auspica pertanto che si provveda a normare la materia in modo non farraginoso. Cita l'iniziativa denominata "Ecomondo" ed il *summit* europeo sul fosforo in cui sono state prese in considerazione ipotesi di transizione verso la cosiddetta *green economy*. In tali ambiti, è emerso come il fosforo sia una materia rara ma al tempo stesso molto utile e preziosa per i suoi molteplici utilizzi in agricoltura, e come andrebbero promosse iniziative legislative adeguate per la valorizzazione ed il recupero di tale sostanza. Ricorda le importanti esperienze portate avanti in Paesi come la Svizzera e la Germania per il recupero del fosforo dalle acque reflue quali esempi della possibilità di far ricorso a tecnologie in grado di recuperare materie prime dagli scarichi. Conclude auspicando la rimozione di quei limiti di carattere sia normativo che tecnocratico che impediscono il pieno utilizzo di certe tecnologie.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) esprime piena condivisione dell'intervento svolto dal senatore Pazzaglini e, per quanto concerne l'insieme delle disposizioni recate dal decreto-legge concernenti la città di Genova, sottolinea come il Governo, per la prima volta, in un decreto volto a fronteggiare una situazione emergenziale, sia riuscito ad occuparsi anche di prevenzione. In relazione all'articolo 25, condivide l'affermazione di coloro secondo i quali la norma non presenta in alcun modo i caratteri di un condono, trattandosi infatti di una definizione di pratiche già precedentemente presentate. Ricorda che si interviene in tutte quelle situazioni in cui si è in presenza di istanze già presentate dotate di tutti i requisiti previsti dalla legge, consentendo in questo modo la messa in sicurezza di immobili. Per quanto concerne l'articolo 41 sui fanghi di depurazione, fa presente che gli idrocarburi pesanti quali C10-C40 presi in considerazione dalla norma sono naturalmente presenti nel suolo e nella vegetazione. Esistono importanti studi, tra cui alcuni recenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia e del CNR, da cui emerge che queste sostanze sono naturalmente presenti nei residui organici. Pertanto sono false le affermazioni di coloro che dichiarano che determinate sostanze non dovrebbero in ogni caso essere presenti nei fanghi e nei terreni. Ricorda che la norma è stata predisposta per fronteggiare una situazione di emergenza e che questo ne spiega la presenza in un provvedimento in cui vengono fronteggiate un complesso di situazioni emergenziali.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

La presidente della 13ª Commissione [MORONESE](#) (M5S), d'intesa con il [PRESIDENTE](#), propone quindi di sconvocare la seduta già programmata per domani e aggiornare i lavori delle Commissioni alla prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata domani, venerdì 9 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [909](#)

G/909/1/8 e 13

[FAGGI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

condivise le disposizioni di cui all'articolo 1, nelle quali si dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze composta di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale e che egli possa nominare, con proprio provvedimento fino a due sub-commissari, impegnano il Governo:

ad assicurare, nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione e in applicazione delle vigenti norme anticorruzione, che tutto il personale facente capo alla struttura di supporto del Commissario straordinario non abbia procedimenti penali in corso o sentenze passate in giudicato, anche di primo grado, per delitti contro la pubblica amministrazione e inerenti la tipologia di funzioni di competenza del Commissario.

G/909/2/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche riguardano i

rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara;

con l'approvazione del decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità europea, venne inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 7 giugno 2008, l'articolo 8-*duodecies* che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade per l'Italia;

in sintesi, l'articolo 8-*duodecies*, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni;

l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata,

impegnano il Governo:

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in premessa e, se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento della stessa.

G/909/3/8 e 13

[NUGNES, LA MURA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione della situazione di emergenza e, nel determinarne le funzioni, precisa che per la demolizione, la rimozione e lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, gli competono poteri *extra ordinem* con l'unico limite dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

l'unica destinazione, prevista dal decreto 109, per i materiali provenienti dalle demolizioni è la discarica, nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, giacché i materiali del settore delle costruzioni e delle demolizioni edilizie potrebbero rappresentare una vera miniera di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente sull'economia circolare, sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegnano il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali derivanti dalle demolizioni per sottoporle ad un trattamento specifico, che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per la ricostruzione degli edifici crollati o lesionati, con un conseguente

abbattimento dei costi per la ricostruzione.

G/909/4/8 e 13

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

le misure di cui all'articolo 1, 1-*bis*, 4 e 4-*bis* del presente provvedimento non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;

occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;

i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;

sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;

si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegnano il Governo:

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.

G/909/5/8 e 13

[PUCCIARELLI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2, recante disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali consente alla Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, di poter assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre 2018, dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero; in particolare sono stati colpiti i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli di far fronte all'emergenza dovuta agli eventi atmosferici eccezionali del 29 ottobre 2018 anche attraverso la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità

di personale con funzioni di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, utilizzando risorse proprie ovvero le risorse che il Governo potrà mettere a disposizione dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di interesse nazionale verificatisi in vaste aree del Paese nei giorni scorsi.

G/909/6/8 e 13

BRUZZONE

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

a seguito del crollo del Ponte Morandi in data 14 agosto 2018, oltre alla gestione dell'emergenza delle prime settimane, si è verificata la necessità di garantire quotidianamente un presidio nella cosiddetta «zona rossa» ed in tutte le zone in relazioni alle quali è stata modificata la viabilità, al fine di assicurare la corretta gestione del traffico veicolare, in particolare nelle popolose zone della Valpolcevera, di Sestri Ponente, di Cornigliano e di Sampierdarena;

il perseguimento di tale obiettivo ha comportato e comporterà ancora per diversi mesi, un notevole incremento dei turni di servizio degli agenti di polizia municipale con conseguente necessario ricorso al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 pone un limite al salario accessorio, e, quindi anche allo straordinario, pari a quanto speso allo stesso titolo nell'anno 2016 (per il Comune di Genova euro 900.000);

al 30 settembre 2018 risultavano già spesi, soltanto per la polizia locale, quasi 300.000 euro e, pertanto, risulta evidente l'impossibilità per il Comune di Genova di rispettare il limite di legge in quanto ad oggi la previsione di spesa per gli anni 2018 e 2019 ammonta a circa il doppio di quanto normativamente previsto;

sulla base del disposto dell'articolo 14 del CCNL 1º aprile 1999 e delle conformi interpretazioni fornite nel corso degli anni dall'ARAN (vedi da ultimo RAL 1957 del 1º marzo 2018) le risorse per il lavoro straordinario «possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali». Con l'ordinanza n. 542 del 7 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018» all'articolo 5 si prevede un ristoro degli esborsi determinati dal ricorso al lavoro straordinario limitatamente al periodo 14-24 agosto 2018;

tale rimborso non è assolutamente sufficiente ad evitare il superamento dei limiti al salario accessorio di cui sopra;

risulta indispensabile che sia concesso al Comune di Genova di poter utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo affinché il Comune di Genova possa utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, prevedendo con apposito atto normativo il rimborso della spesa, ovvero attraverso la possibilità di deroga al limite di legge previsto per il salario accessorio, di cui al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli anni 2018 e 2019, utilizzando risorse proprie, anche con riferimento al fondo delle risorse decentrate relativamente alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale temporaneo come previsto dal decreto.

G/909/7/8 e 13

[PUCCIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#),
[PERGREEFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza;

lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni;

il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute alla loro situazione lavorativa;

in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a coppie di due o in numero superiore;

il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, pertanto, tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi;

il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e merita un pieno sostegno da parte dello Stato,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario.

G/909/8/8 e 13

[PUCCIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#),
[PERGREEFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno all'area dell'evento;

considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle ordinanze sindacali;

ritenuto che:

il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di cui alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità di

indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto dell'interruzione della linea ferroviaria; tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che, pur non avendo sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate nell'articolo già citato, ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato;

poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo citata.

G/909/9/8 e 13

[PUCCIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREEFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una «zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018;

oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le modalità e la quantificazione degli indennizzi.

G/909/10/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero *iter* di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa

economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale;

i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

G/909/11/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'iter di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano,

impegnano il Governo:

attraverso l'azione del Commissario a prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

G/909/12/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare il 14 agosto 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi;

l'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento, fortemente sostenuta con una serie di apposite proposte emendative, ha consentito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo

4-ter, indirizzato al sostegno al reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali *ad hoc*;

tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro economico e professionale;

in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque subito danni a causa del cedimento del viadotto;

a tale scopo, appare indispensabile operare al fine di estendere oltre la data del 14 agosto 2019 le misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter, autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie,

impegnano il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge in oggetto, in base alle prossime decisioni del Commissario per l'emergenza e al futuro cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera e la ristrutturazione delle infrastrutture adiacenti, garantendo ai lavoratori e alle imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi.

G/909/13/8 e 13

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-ter prevede misure a sostegno del reddito dei lavoratori;

l'articolo in questione prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova;

le forze economiche e sindacali anche nel corso delle audizioni avevano avanzato la richiesta di prevedere un periodo pari a 24 mesi del possibile beneficio nonché di una procedura che vedesse il pieno coinvolgimento delle forze sociali;

andrebbe valutata una estensione territoriale all'intera regione Liguria considerati gli effetti sulla economia territoriale su ampio spettro del crollo del Ponte Morandi;

il Governo nel corso del dibattito parlamentare ha invitato le forze politiche firmatarie di proposte emendative in tal senso a presentare un ordine del giorno;

considerata la rilevanza sociale della questione e la necessità di tutelare i lavoratori interessati anche in deroga alla normativa vigente,

impegnano il Governo:

a prevedere a partire dalla prossima manovra di bilancio per l'anno 2019 un prolungamento a 24 mesi del beneficio del sostegno al reddito di cui all'articolo 4-ter, per una estensione territoriale a tutta la Liguria e a coinvolgere le forze economiche e sindacali nella individuazione delle realtà necessitanti di sostegno.

G/909/14/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre quello privato circolante sulle strade cittadine;

rappresentano una valida alternativa al trasporto privato i collegamenti ferroviari ad uso sia dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio;

con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale per il periodo 2018-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1,30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto «l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di integrazione»;

tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione tariffaria ferro-gomma di euro 1,60 nel Comune di Genova;

il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.

G/909/15/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città;

il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della città;

da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata;

tale progetto è stato recentemente finanziato al 100 per cento dallo Stato con il decreto ministeriale n. 587 del 2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2018, tramite i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di euro dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da Brin a Brignole, ivi compresi la fornitura del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.);

i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin ? Canepari e di messa in servizio delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di settembre 2023;

a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di realizzazione della infrastruttura.

G/909/16/8 e 13

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la istituzione della «Zona logistica semplificata ? Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento»;

il citato articolo prevede che ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata ? Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retro porti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;

considerato che l'area retroportuale di Santo Stefano Magra è tra le principali in Italia e in Europa per la gestione dei *containers* vuoti e per la logistica integrata all'interno della quale già operano concessionari portuali genovesi;

pur nella consapevolezza che tale terminale appartiene ad altra Autorità Portuale diversa da quella di Genova del MLO;

si ritiene necessaria una strategia concertativa tra le diverse autorità Portuali finalizzata a tutelare le realtà portuali liguri proprio in relazione all'evento del 14 agosto e senza innescare meccanismi concorrenziali,

impegnano il Governo:

ad attivare un tavolo istituzionale tra le due Autorità Portuali competenti al fine di verificare la possibilità di estendere meccanismi quali quelli della Zona Logistica semplificata di cui all'articolo 7

anche per il terminale portuale di La Spezia e per la zona retro portuale di Santo Stefano Magra proprio in ragione di un principio logistico territoriale e non semplicemente di sistema.

G/909/17/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata ? Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;

la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente penalizzato;

i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento per il retroporto di Genova,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica Semplificata ? Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona.

G/909/18/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [LAUS](#), [MARINO](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area piemontese;

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso;

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento,

impegnano il Governo:

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7

anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino-Orbassano e Novara.

G/909/19/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in commento istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, con l'intento di favorire e sostenere gli operatori economici danneggiati dal crollo del ponte Morandi;

la misura consente alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, di richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni fiscali, contributive e assicurative;

affinché la misura possa essere pienamente efficace è necessario ampliare il periodo in cui è valutata la riduzione di fatturato,

impegnano il Governo:

ad attivarsi nelle prossime iniziative legislative per estendere il periodo preso in considerazione in relazione al fatturato dal 30 settembre al 30 ottobre, qualora ciò possa ampliare il numero delle imprese beneficiarie.

G/909/20/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il provvedimento in votazione istituisce all'articolo 8, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni;

obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese;

si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medie imprese che costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana;

la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di decontribuzione e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che

avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019.

G/909/21/8 e 13

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti;

nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai *terminal operator* hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova;

per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale vengono assegnate alla stessa Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie,

impegnano il Governo:

affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun terminal rispetto all'anno precedente.

G/909/22/8 e 13

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana; questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari;

la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari,

impegnano il Governo:

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera compresa la realizzazione della Casa della salute.

G/909/23/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [SBROLLINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;

le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;

si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;

è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.

G/909/24/8 e 13

[PUCCIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREEFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti ordinari;

occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma e viceversa, esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti offerti su ciascun volo.

G/909/25/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la realizzazione della Gronda di Ponente;

il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova ? cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri ? trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si aggungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere propedeutiche;

l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe;

altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;

circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con l'80 per cento delle opere appaltate e una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022;

si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed economicità a chi utilizza i porti liguri,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi.

G/909/26/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

nel settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera infrastrutturale denominata «Gronda di Genova»;

si tratta di un'opera imprescindibile per il futuro della città di Genova e per la mobilità dei cittadini liguri, a maggior ragione dopo il drammatico crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto;

vi è forte preoccupazione, come evidenziato anche nel corso delle audizioni che il Parlamento ha svolto in merito al provvedimento in esame, da parte della stragrande maggioranza dei soggetti istituzionali e delle forze economiche e sociali della Liguria circa un possibile stop alla realizzazione della richiamata opera,

impegnano il Governo:

ad assicurare, come richiesto dalle comunità liguri, dalle istituzioni locali e dalle forze

economiche e sociali, la realizzazione della «Gronda» di Genova quale opera infrastrutturale strategica, confermandone il progetto e il relativo crono programma.

G/909/27/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

i lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi sono iniziati nel 2012 e si prevede l'attivazione della linea entro il 2022;

ricordato che Cociv e le ditte aggiudicatrici impiegano oltre 2000 lavoratori diretti più quelli dell'indotto nei cantieri della Liguria e del Piemonte;

sono stati stipulati accordi sindacali, recepiti nei bandi di gara emanati dal Cociv, per garantire la clausola sociale al fine di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori;

le risorse relative al V Lotto sono state deliberate con atto Cipe per il 2018 e che quelle del VI Lotto sono state parimenti deliberate dal Cipe per l'anno 2019;

il crollo del ponte Morandi ha evidenziato la fragilità infrastrutturale della Liguria, tale per cui sarebbe necessario un piano straordinario di investimenti per proseguire anzitempo la programmazione delle opere cantierate e cantierabili;

l'opera rischia di subire un arresto, creando grave incertezza per lavoratori e imprese, impegnano il Governo:

considerata la straordinarietà della situazione e la rilevanza strategica dell'opera, a proseguire immediatamente i cantieri e conseguentemente a sbloccare le risorse relative al V Lotto del Terzo Valico dei Giovi e anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il VI Lotto.

G/909/28/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

gli articoli 12 e 13 del presente decreto-legge prevedono la istituzione di una Agenzia nazionale per sicurezza ferroviaria stradale e autostradale nonché la realizzazione di una piattaforma informatica riguardante le opere pubbliche;

il testo si presenta lacunoso poiché non si tiene nella dovuta considerazione la diversità di proprietà e competenze dei manufatti stradali e autostradali rispetto a quelli ferroviari;

questa mancanza rischia di pregiudicare la operatività dell'Agenzia e conseguentemente anche della piattaforma informatica poiché la titolarità sui manufatti è essenziale per il monitoraggio e gli interventi per la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l'assenza negli organi guida dell'Agenzia di rappresentanti degli enti locali e delle Regioni è un limite davvero rilevante;

è previsto un periodo di transizione per la effettiva operatività della richiamata Agenzia nazionale;

tale periodo potrebbe essere utile per un ravvedimento rispetto alla esclusione di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni all'interno dell'agenzia,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità entro 60 giorni successivi al 1° gennaio 2019, data di istituzione della

Agenzia, di prevedere all'interno dei componenti del Direttivo della stessa la presenza di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni anche per assicurare una effettiva funzionalità e operatività della stessa nonché dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

G/909/29/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 12, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali;

Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo ? economico nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui focus è la sicurezza delle infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali);

alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova;

a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale può mettere a disposizione,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale.

G/909/30/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le

competenze già previste;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;

non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.

G/909/31/8 e 13

[PARRINI](#), [BINI](#), [BITI](#), [BONIEAZI](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;

si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;

la decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti, considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;

è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;

la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo, in assenza di ulteriori specificazioni, determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze, attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria, ad essere a rischio soppressione;

si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;

l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;

purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale

sede di Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.

G/909/32/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il provvedimento prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1º gennaio 2019;

la sede dell'Agenzia è posta a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla la possibilità di articolazioni territoriali, inoltre sono previsti il trasferimento di ulteriori funzioni all'Agenzia sulla sicurezza delle gallerie e sui sistemi di trasporto rapido di massa, e disposizioni in merito alla *governance* della medesima Agenzia;

il decreto stabilisce che l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, esercitati secondo puntuali modalità elencate nel presente decreto;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza. La costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; inoltre non bisogna trascurare il fatto che, circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

con lo spostamento della sede dell'Agenzia, si corre il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria inglobandolo in una struttura, più ampia, complessa, che al momento non può garantire la stessa indipendenza, né una piena operatività,

impegnano il Governo:

a garantire con ogni misura che dal trasferimento di poteri, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, alla nuova Agenzia, non ne venga penalizzata la città di Firenze, città che per anni ha rappresentato un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, assicurando indipendenza e piena operatività, anche in termini di professionalità impiegate.

G/909/33/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il decreto-legge, al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse;

il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma-Latina;

il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto un *iter* travagliato, contestato da vari comitati;

la via Pontina, attualmente gestita dalla società della Regione Lazio denominata ASTRAL, nel tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a trenta chilometri orari,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.

G/909/34/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5.931 opere analizzate 1.918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano

infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G/909/35/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero «entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi»;

è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche;

le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i fondi,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo;

a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi su unica piattaforma nazionale.

G/909/36/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il decreto-legge n. 109 del 2018, prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto

2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5.931 opere analizzate 1.918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G/909/37/8 e 13

FAGGI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'Atto Senato 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

valutate le disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento, che modificano il meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti, prevedendo un contributo a carico, invece che dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come stabilito nella legislazione vigente, degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

sottolineato come la norma introdotta non modifichi l'entità del contributo, fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma introduca la possibilità di prevedere soglie di esenzione e specifichi che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici;

considerato che la normativa vigente stabilisce che il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma e in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

al fine di evitare che la disciplina introdotta comporti oneri tali da ingenerare svantaggi competitivi sul mercato europeo ed internazionale per gli operatori del settore, in particolare per le piccole e medie imprese,

impegnano il Governo:

ad individuare modalità applicative della norma che, mediante la previsione di adeguate soglie di esenzione, riducano i potenziali effetti distorsivi a danno delle imprese nazionali;

a verificare, in ogni caso, la possibilità di individuare forme alternative di finanziamento dell'Autorità dei trasporti.

G/909/38/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;

la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali;

con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegnano il Governo:

ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;

a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;

al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.

G/909/39/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali, intervenendo sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità;

nello specifico, la nuova lettera b) dell'articolo 37, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto;

la modifica legislativa consente all'ART di richiedere la contribuzione a tutti i settori del mercato trasporti, anche se non regolati specificamente, come i settori rappresentati dell'autotrasporto, della spedizione internazionale, dei corrieri, del magazzinaggio, delle agenzie marittime, dei terminalisti, dei servizi tecnico nautici;

la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti non possa richiedere alle aziende dell'autotrasporto il contributo annuale già reclamato a tutte le imprese che sono assoggettate all'attività dell'A.R.T. In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono soggette, concretamente ed effettivamente, all'esercizio dei poteri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale;

l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, peraltro, è alquanto rilevante, se si pensa che l'1 per mille del fatturato quota per il solo settore della logistica privata delle merci 19 milioni di euro all'anno: pagare quel tributo per le aziende coinvolte significherebbe subire un intollerabile aggravio della pressione fiscale senza nessun motivo giustificabile visto che quei settori sono completamente liberalizzati;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare le criticità della disposizione che impone un contributo per il finanziamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a carico di tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, in ottemperanza alla sentenza n. 69 del 2017 della Corte costituzionale.

G/909/40/8 e 13

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

il comma 6, lettera b), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato»;

in proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'Atto Camera 1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 37 comma 6 lettera b) del citato decreto-legge n. 201 del 2011 relativamente ai soggetti chiamati a versare il contributo all'Autorità;

non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte costituzionale secondo cui devono essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il versamento del contributo alle

imprese che utilizzano le autostrade);

il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto alle aziende estere che operano nei medesimi settori;

la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia, impegnano il Governo:

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano regolati dall'Autorità.

G/909/41/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile per il settore;

nel presente provvedimento all'articolo 16, comma 1, lettera *a-ter*), prevede una modifica dell'attuale modalità di finanziamento dell'ART «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;

impegnano il Governo:

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello Stato.

G/909/42/8 e 13

[MISIANI](#), [ALFIERI](#), [COMINCINI](#), [FERRARI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [NANNICINI](#), [RAMPI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la previsione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;

in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata

negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.

G/909/43/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#),
[ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Ionica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Ionio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana ? 1 stralcio ? tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'*iter* amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018, sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva, ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-*bis* del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegnano il Governo:

a prevedere la possibilità, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

G/909/44/8 e 13

[TRENTACOSTE](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#), [MORONESE](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il cosiddetto primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'articolo 39, il cosiddetto secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'articolo 32 è stato disciplinato il cosiddetto terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio; impegnano il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono;

a sollecitare le amministrazioni di cui all'articolo 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G/909/45/8 e 13

[NUGNES](#), [LA MURA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il cosiddetto primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'articolo 39, il cosiddetto secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'articolo 32 è stato disciplinato il cosiddetto terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio; impegnano il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono;

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 1, approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

G/909/46/8 e13

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 25, per come formulato, presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;

il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;

gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;

la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;

non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegnano il Governo:

a riferire presso la 13a Commissione ambiente del Senato entro 60 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.

G/909/47/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÉ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegnano il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico ? organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

G/909/48/8 e 13 (testo corretto)

[SANTILLO](#), [DIGIROLAMO](#), [RICCIARDI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, impegnano il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e del 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di «modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»;

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione.

G/909/49/8 e 13

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegnano il Governo:

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

a prevedere il trasferimento, presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, del personale necessario a sbloccare progetti e gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori;

a prevedere un contributo straordinario a favore dei comuni dei crateri sismici 2009, 2016 e

2017 per compensare le maggiori spese e le minori entrate;

ad affidare ad un organo unico, denominato «Conferenza permanente», la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche;

a prevedere misure di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei titolari di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;

ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

a consentire al Comune di L'Aquila la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare specifici interventi;

a prevedere di affidare a società in *house providing* l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

a estendere la rateizzazione del pagamento dei contributi, e dei premi assicurativi; a potenziare la struttura commissariale;

a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;

a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma;

a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

G/909/50/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.

G/909/51/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (confronta punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegnano il Governo:

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G/909/52/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G/909/53/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità, impegnano il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G/909/54/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

con l'articolo 18-*undecies*, comma 1, lettera f) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è stato introdotto l'Allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, permettendo ai soggetti danneggiati, residenti o con sede operativa nei comuni di Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE), colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, di rientrare nelle agevolazioni e contributi per la riparazione, la ricostruzione, e la ripresa economica già previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, per i comuni del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (allegato 1) e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2);

sono rimasti esclusi dall'elenco dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* cinque comuni che hanno anche essi segnalato ingenti danni sul proprio territorio causate dal sisma del 18 gennaio 2017, anche per effetto della ripetizione per un lungo periodo delle scosse sismiche;

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un apposito provvedimento legislativo per inserire nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i comuni di Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE), Penna Sant'Andrea (TE), Basciano (TE), al fine di permettere la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche di tali territori.

G/909/55/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella con ente e quella arretrata;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

il contributo previsto dall'articolo 20-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

G/909/56/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G/909/57/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2017 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per

accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.

G/909/58/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia; in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

G/909/59/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017 ? articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravii nelle procedure relative alla ricostruzione privata;

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da

assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/909/60/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale;

i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame;

al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una proroga delle assunzioni di personale qualificato,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso.

G/909/61/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G/909/62/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

G/909/63/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori, impegnano il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.

G/909/64/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto a

corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati I e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2017;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

G/909/65/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 1, comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributivi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegnano il Governo:

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

G/909/66/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G/909/67/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#),
[RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il *Sismabonus* e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi

ed il *Sismabonus* sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori.

G/909/68/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa. Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie. Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'anti sismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

G/909/69/8 e 13

[DE BONIS](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame dell'AS 909 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 41 (*Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione*) stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare. L'articolo 41, al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 99/1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) 22 e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza delle seguenti sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL?25 (ng WHO_TEQ/Kg SS), PCB?0,8 (mg/kg SS), Toluene?100 (mg/kg ss), Selenio?10 (mg/kg SS) e Berillio?2 (mg/kg SS), Arsenico

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

il decreto serve per giungere a una soluzione in emergenza, che non dovrebbe essere definitiva. Pur tuttavia il grande limite del decreto è che non si assegna un termine per affrontare questa

emergenza, né si chiede un parere aggiornato all'Istituto Superiore di Sanità, in quanto quello precedente del 14 marzo scorso era limitato ai soli parametri microbiologici e non a quelli tossicologici;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il principio di precauzione e di chi inquina paga di cui all'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006» risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 ? *ex* articolo 130/R ? del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

con l'approvazione definitiva di questa norma si avrebbe il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre, con l'attuale disposizione prevista nel decreto «Genova e altre emergenze», per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate, si ritiene molto limitante per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: "non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sez. III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «... possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del decreto «Genova e altre emergenze» si tiene a sottolineare infine come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegnano il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni del decreto in oggetto per evitare la distribuzione di

idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

G/909/70/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di «misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41;

con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C 10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;

la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;

le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;

l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

nello specifico la lettera b) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica

in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

alla luce di quanto esposto appare quindi urgente ? insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie ? un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,

impegnano il Governo:

ad integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.

G/909/71/8 e 13

[TRENTACOSTE](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#), [MORONESE](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premessi che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali

idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'Atto Camera 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);

tale norma, difatti, delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegnano il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

G/909/72/8 e 13

[NUGNES, LA MURA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del D.lgs. n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n.

27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'Atto Camera 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);

tale norma, difatti, delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

in inverno, da dicembre a febbraio, lo spandimento di fanghi in agricoltura è vietato, per cui essi sono accumulati nei depositi, per essere usati in enormi quantità a marzo 2019;

è necessario rimediare al meccanismo in base al quale i fanghi, pur rimanendo tossici, cessano di essere rifiuti a seguito della conversione in gessi, con la conseguenza che, in ossequio alla normativa vigente, possono essere utilizzati a discrezione e senza limiti;

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

ad assumere iniziative per l'elaborazione di criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli con particolare riferimento ai gessi e carbonati di defecazione e a fertilizzanti critici come l'agriges e gli idrolizzati proteici animali;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sul sito *web* dell'Ispra in modo che siano facilmente accessibili, costantemente aggiornati e di pronto utilizzo da parte del pubblico e degli operatori del settore;

ad assumere iniziative per definire criteri di tutela delle matrici ambientali che prevedano:

a) monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

b) realizzazione di mappe aggiornate in relazione alla presenza di inquinanti normati ed

emergenti (pesticidi, farmaci, sostanze di utilizzo industriale);

c) interruzione dello spandimento di specifiche sostanze in aree impattate al suolo o in falda dalle medesime e sostanze (ad esempio nitrati);

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria;

ad assumere iniziative per evitare il «turismo dei rifiuti speciali» verso aree già impattate, in particolare in caso di sospetta contaminazione da sostanze pericolose come le sostanze perfluoroalchiliche;

ad assumere iniziative per destinare opportuni finanziamenti agli studi scientifici in merito agli effetti ambientali e sanitari delle sostanze perfluoroalchiliche e agli effetti ambientali delle nuove molecole a catena corta proposte nelle attività produttive;

ad assumere iniziative per destinare finanziamenti alla bonifica delle aree impattate e alla fornitura di acqua di qualità adeguata alla popolazione interessata;

a promuovere lo studio della filiera inquinante da sostanze perfluoroalchiliche in particolare in merito a fanghi, digestati da impianti a biogas, manifatture, in modo da tracciare con precisione la diffusione degli inquinanti e da ridurre gli impatti;

ad assumere iniziative per effettuare verifiche del rispetto della normativa e prevedere l'immediata interruzione dello spandimento di digestati da impianti a biogas che utilizzino con matrice rifiuti speciali, siero di latte, sottoprodotti di origine animale (SOA), fertilizzanti come l'idrobios e altri, potenzialmente contaminati da sostanze perfluoroalchiliche ed evitare che si protragga la gestione dei percolati di discarica senza misurare il contenuto Pfas e l'eventuale loro smaltimento non in sicurezza;

ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e di aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992 che contempli la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi, ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, nonché l'individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati inclusi nelle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo.

G/909/73/8 e 13

[MOLLAME](#), [MORONESE](#), [FATTORI](#), [NATURALE](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

nell'ambito della individuazione di limiti su alcune sostanze, l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti per superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue ciò nelle more di una revisione completa ed organica della normativa per il settore;

è necessario che tale legislazione specifica sui fanghi sia adottata con la massima sollecitudine nel rispetto degli obblighi comunitari di notificazione;

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, così come previsto dalla specifica legislazione di settore;

osservato che:

risulta legittima la preoccupazione delle comunità locali interessate da una ipertrofica e non sostenibile utilizzazione dei fanghi sui terreni, se condotta al di fuori di ogni limite o controllo, atteso che i fanghi in parola devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e

correttivo del terreno ai sensi della disciplina vigente di settore;

considerato, infine, che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» riserva allo Stato il compito di promuovere e organizzare la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

G/909/74/8 e 13

[D'ARIENZO](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 909, recante conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, nel breve periodo tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso;

con l'articolo 41 non viene rivista la datata disciplina relativa ai fanghi di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992, che necessita di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dallo schema di decreto ministeriale che rivedeva quei limiti ? contenuti nell'Allegato del decreto legislativo n. 99 del 1992 ? da tempo in discussione, e sul quale anche la Conferenza Stato-Regioni aveva dato parere favorevole lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta la complessiva riforma e aggiornamento della disciplina recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

impegnano il Governo a procedere in tempi rapidi alla revisione della normativa di cui in premessa al fine di:

renderla corrispondente con le esigenze in essere;

estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati «rifiuti», anche ai cosiddetti «gessi di defecazione», che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie che si riscontrano nella loro applicazione;

al fine di qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

G/909/75/8 e 13

[D'ARIENZO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che,

l'articolo 41, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, nel breve periodo, tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso,

il provvedimento non rivede la datata disciplina relativa ai fanghi (decreto ministeriale 99 del 1992), che richiede di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dal testo da tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 1º agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta una disciplina di complessiva riforma e aggiornamento del decreto ministeriale n. 99 del 1992,

impegnano il Governo:

a rivedere la normativa in premessa al fine di:

1) renderla corrispondente alle esigenze in essere;

2) estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati «rifiuti», anche ai cosiddetti «gessi di defecazione», che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione;

3) per qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

4) migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

G/909/76/8 e 13

[LOREEICE](#), [MORONESE](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento contiene disposizioni urgenti al fine di superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione intervenendo sui limiti di inquinanti fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

premessi, inoltre, che:

l'articolo 1 del citato decreto legislativo prevede che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

considerato che:

tali fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura solo a seguito di opportuno trattamento volto a limitare la presenza di sostanze nocive degli stessi,

considerato, inoltre, che:

la legislazione in materia, sia italiana che comunitaria, risale ormai a oltre 20 anni fa e quindi non tiene conto delle evoluzioni intervenute in materia sanitaria e tecnologica nel corso del tempo;

impegnano il Governo:

ad adottare in tempi rapidi un provvedimento di revisione organica della materia che identifichi limiti univoci, misurati sulla sostanza secca, che tenga conto delle evoluzioni intervenute negli anni per evitare gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo derivanti

dall'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura non opportunamente trattati.

G/909/77/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO.SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione per superare situazioni di criticità, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

una situazione altrettanto critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 1229 del 28.2.2018, è quella relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilancio delle autorizzazioni che le regioni hanno la facoltà di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali;

il principio del «caso per caso», dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, salvi i casi in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nel settore del recupero di materia dai rifiuti;

tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori e, visto il tenore della citata sentenza, tali autorizzazioni rischiano di non essere rinnovate e comunque considerate illegittime, con rilevanti e negative conseguenze sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati;

negando che i criteri per l'«*end of waste*» possano essere definiti in autorizzazione, il Consiglio di Stato paralizza, di fatto, qualsiasi attività di recupero in procedura ordinaria che non rientri in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale, tant'è che, allo scadere delle autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, gli impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime;

secondo l'Unione delle imprese di settore l'impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in «*end of waste*» limiterà drasticamente gli sbocchi di mercato per quanto riciclato. Centinaia di impianti che oggi riciclano rifiuti grazie ai criteri «Eo/W» stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dalle autorità locali ? che ora potrebbero non rinnovarli o addirittura revocarli in autotutela ? rischiano di subire il blocco delle attività svolte: un vero e proprio macigno sulla strada del reale sviluppo dell'economia circolare italiana,

impegnano il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della normativa vigente in materia di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti agli operatori in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e, se del caso, ad assumere opportune iniziative, anche carattere normativo, volte a fare chiarezza.

G/909/78/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con

precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti; particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegnano il Governo:

a prevedere la possibilità di inserire misure ad hoc finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019.

G/909/79/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [BINI](#), [BITI](#), [BONIEAZI](#), [MARCUCCI](#), [PARRINI](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

lo scorso 1º agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegnano il Governo:

ad integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.

G/909/80/8 e 13

FLORIS

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. recante conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze",

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi rilevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»; nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegnano il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale, a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate.

G/909/81/8 e 13

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello Val di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre

realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegnano il Governo:

a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.

G/909/82/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [BINI](#), [BITI](#), [BONIEAZI](#), [MARCUCCI](#), [PARRINI](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperciate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegnano il Governo:

nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.

G/909/83/8 e 13

[FERRO](#), [CAUSIN](#), [TOEFANIN](#), [PAROLI](#), [GHEDINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il bypass del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPA V di Belluno è stato raso al suolo comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e mettere in sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegnano il Governo:

a deliberare, previa richiesta del Presidente della Regione Veneto inviata il 31 ottobre, lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa;

a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento, che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori;

a valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: sospensione delle

rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

G/909/84/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [SBROLLINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior parte dovute alla caduta di alberi sulle linee ? sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel sandonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia ? in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati ? non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegnano il Governo:

a prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

G/909/85/8 e 13

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per

centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegnano il Governo:

a disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

G/909/86/8 e 13

[MARINELLO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nella notte del 3 novembre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, in particolar modo sulle zone nord e sud-occidentali dell'isola, colpendo le aree delle provincie di Palermo e Agrigento, causando dodici vittime, un disperso oltre che una serie di inondazioni e numerosi danni ancora non quantificabili;

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;

il Capo V del provvedimento in esame prevede ulteriori interventi emergenziali e dispone anche un controllo, da parte di una Cabina di regia, dello «stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;

è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dalle continue piogge torrenziali che, in poche ore, hanno provocato vittime, allagamenti di abitazioni, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha coinvolto le zone sud-occidentali della Sicilia al fine di scongiurare l'ulteriore paralisi dei trasporti, delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità.

G/909/87/8 e 13

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di

arrecare danni alla funzionalità e alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegnano il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

G/909/88/8 e 13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

G/909/89/8 e 13

[NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

da una recente inchiesta è emerso che, in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati,

poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso alcoolemico non consentito;

pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus scolastici, in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi,

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici.

G/909/90/8 e 13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord-est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano

una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della «Via della Seta»;

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegnano il Governo:

anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, a estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.

Art. 1

1.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta,» *con le seguenti:* «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta, previa definizione di un piano per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva e per la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili,».

Consequentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

1.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

Consequentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché» *con le seguenti:* «dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale».

1.3

[GALLONE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario» *con le seguenti:* «l'affidamento, la ricostruzione dell'infrastruttura, il ripristino del connesso sistema viario, nonché gli interventi volti rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» *aggiungere le seguenti:* «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 282/2018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità

previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» aggiungere le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 282/2018 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

1.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «, e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.6

[SCHIFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.7

[PAPATHEU](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro».

1.8

[PAPATHEU](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «i cui componenti sono individuati direttamente dal Commissario».

1.9

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *dopo le parole: «Per le attività urgenti di progettazione degli interventi,», aggiungere le seguenti: «fermo quanto disposto nei successivi commi,».*

2) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario può avvalersi,» con le seguenti: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, può avvalersi,».*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario opera in deroga», con le seguenti: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, opera in deroga».*

2) *al primo periodo, dopo le parole: «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», aggiungere le seguenti: «, visto l'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE».*

c) *al comma 6:*

1) *sostituire dalle parole: «Il concessionario del tratto autostradale» fino alle parole: «In caso di omesso versamento nel termine, » con le seguenti: «Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, in quanto tenuto al mantenimento della struttura concessa in assoluta sicurezza e funzionalità per l'intera durata della concessione e tenuto alla sua riconsegna in perfette condizioni al termine della concessione, deve fare fronte a tutte le spese dirette ed indirette di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, ricompresi tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In tale veste, il Concessionario potrà assumere la qualità di Stazione Appaltante in forza di atto amministrativo emanato dal Commissario straordinario e, di concerto con il medesimo Commissario straordinario, procederà*

all'affidamento in regime di estrema urgenza all'impresa/imprese che realizzeranno tutti i lavori necessari dalla progettazione al collaudo e consegna dell'opera. Solo in caso di mancato o ritardato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario e fermi gli effetti che l'inadempimento avrebbe sulla concessione,».

2) *sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per assicurare il celere avvio e svolgimento delle attività del Commissario straordinario, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione e conclusione dei lavori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029.».

d) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il Commissario straordinario può individuare nel Concessionario, come previsto dal comma 6, tenuto in quanto tale all'immediata realizzazione della nuova opera a proprie spese garantendo la più celere ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la Stazione Appaltante per la progettazione ed i lavori, nonché per ogni ulteriore attività propedeutica, successiva e connessa ad una realizzazione a regola d'arte dell'opera. Tali attività, stanti le conclamate ragioni di estrema urgenza, saranno affidate a primarie imprese nazionali ed europee dotate dei massimi requisiti tecnici e di onorabilità previsti dal decreto legislativo 50 del 2016, ed in deroga alle ordinarie procedure competitive di selezione ed affidamento, in forza dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo. nonché dell'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE. Tali imprese non devono essere controllate, collegate, né partecipate, direttamente o indirettamente, dal Concessionario. Tenuto conto che la concessione in essere prevede che il Concessionario sia autorizzato ad affidare lavori a imprese a lei riferibili (*in house*) fino alla misura del 40 per cento di detti lavori, il Commissario straordinario può concordare con il Concessionario la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà totalmente o, comunque, ad avvalersene in misura non superiore al 20 per cento. Fermi tutti gli ulteriori obblighi del Concessionario come anche precisati dalla decisione 27/4/2018 ? C(2018) 2435 final ? della Commissione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano alla proroga della concessione di Autostrade per L'Italia S.p.A. Fermi gli eventuali effetti che, in esito all'accertamento di responsabilità amministrative, civili e/o penali a carico del Concessionario, si renderebbero necessari in ordine alla revoca/decadenza della concessione attualmente in essere ed alle ulteriori e maggiori conseguenze, anche di natura economica, che ne deriverebbero a carico del Concessionario.».

1.10

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché,» *con le seguenti:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che indichi la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.11

[PAPATHEU](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta», *con le seguenti:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.12

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)

[MESSINA, MIRABELLI, SUDANO](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e il ripristino del connesso sistema viario», aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «in deroga» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate».

1.13

[PAPATHEU](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» con le seguenti: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

1.14

[SCHIEANI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» con le seguenti: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

1.15

[DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura».

1.16

[BIASOTTI, MALLEGNI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.17

[MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTELA
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di

coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.».

1.18

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.19

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5», *aggiungere le seguenti:* «nonché quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente».

1.20

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «in caso di omesso versamento nel termine», *aggiungere le seguenti:* «si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e».

1.21

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati».

1.22

[PAPATHEU](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche

al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».

1.23

[PAPATHEU](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.24

[SCHIEANI](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.25

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

1.26

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli atti del Commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni».

1.28

[SCHIEANI](#), [GALLONE](#)

Dopo il comma 8-ter, inserire i seguenti:

«8-quater. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-quinquies. Il Commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

1.29

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 8-ter, inserire i seguenti:

«8-quater. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e

quelli necessari per la sua ricostruzione. Il piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-*quinquies*. Il Commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

1.0.1

[RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è soppresso».

Art. 1-bis

1-bis.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «Ai» con le seguenti: «A ciascuno dei».

1-bis.2

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa».

1-bis.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018».

1-bis.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis».

Art. 1-ter

1-ter.1

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza, ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.

3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.

3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente alla rubrica, dopo le parole: tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.

1-ter.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità a seguito del crollo.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione dei cittadini, definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

1-ter.0.2

[PAPATHEU](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda di Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un Piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di: mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

Art. 2

2.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'evento», aggiungere le seguenti: «nonché a tutte le necessità da esso derivanti».

2.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Comune di Genova», inserire le seguenti: «l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: «ad eccezione del personale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio».

2.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'emergenza, fino a 300 unità», con le seguenti: «fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del comune di Genova e nelle agenzie della regione Liguria, fino a 350 unità».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 10.000.000», con le seguenti: «euro 16.000.000».

2.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'emergenza, », aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale,».

2.5

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «300», con la seguente: «500».

2.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soli titoli», con le seguenti: «titoli e colloquio».

2.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le società, in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

2.8

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000», con le seguenti: «4.500.000 per l'anno 2018 e di euro 12.000.000».

2.9

[GALLONE](#)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 539 del 2018, la regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita».

2.0.1

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:

- a) Tribunale e Procura della Repubblica;
- b) Prefettura;
- c) Amministrazione penitenziaria;
- d) Polizia di Stato;
- e) Vigili del fuoco;
- f) Arma dei Carabinieri;
- g) INPS;
- h) INAIL;
- i) Ispettorato del lavoro;
- j) Provveditorato opere pubbliche.

2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.

3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero», con le seguenti: «I redditi dei fabbricati danneggiati o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «danni direttamente conseguenti», con le seguenti: «danni conseguenti», e sopprimere il secondo periodo.*

3.2

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, oggetto» fino a: «seguito dell'evento» con la seguente: «danneggiati».

Conseguentemente, al comma 2:

? al primo periodo sopprimere la parola: «direttamente»;

? sopprimere il secondo periodo.

3.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento» con le seguenti: «danneggiati».

3.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'evento» aggiungere le seguenti: «o che abbiano subito un danno accertato».

3.5

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire le parole:* «rimborso al comune di Genova», *con le seguenti:* «rimborso agli enti territoriali interessati»;
- b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «o che hanno sede o unità locali»;
- c) *al comma 2, dopo le parole:* «conseguenti all'evento», *aggiungere le seguenti:* «e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento»;
- d) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.»;
- e) *al comma 3, sostituire le parole:* «Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento» *con le seguenti:* «I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento»;
- f) *al comma 5, sopprimere le parole:* «residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili»;
- g) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «al comune di Genova» *aggiungere le seguenti:* «e alla Regione Liguria».

3.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali».

3.8

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».

3.9

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «conseguenti all'evento» *aggiungere le seguenti:* «e per le attività economiche danneggiate dall'evento».

3.10

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.11

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.12

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato».

Art. 4

4.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e n. 314 del 7 settembre 2018», inserire le seguenti: «e con successive ordinanze sindacali».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del presente decreto» fino a: «2015-2017», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo».

4.3

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 5 milioni» con le seguenti: «euro 40 milioni».

4.4

[RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

Consequentemente, al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

4.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

4.6

[GALLONE](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.».

4.7

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «euro 40 milioni per gli anni 2018 e 2019».

4.8

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale *E-port*.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-*bis*. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.9

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale *E-port*.

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-*bis*. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.10

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.11

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.12

[BIASOTTI](#), [SCHIEANI](#), [MALLEGNI](#), [TOFFANIN](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo

l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.13

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.14

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma».

4.15

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti

beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4.16

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

4.17

[TOFFANIN](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con proprio provvedimento, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario individua l'area limitrofa alla zona delimitata di cui al comma 1, interferita dal crollo del Ponte, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo e agli articoli 4-bis e 4-ter».

4.0.1

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione della cassa integrazione in deroga)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché alle imprese che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.2

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire le attività di recupero dei beni dagli immobili degli sfollati, la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Art. 4-bis

4-bis.1

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui ai commi da 1 a 7 del presente

articolo, nonché quelli di cui all'articolo I-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Consequentemente al comma 9:

? all'alinea, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;

? dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento delle indennità di cui al comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.2

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare le imprese che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito del crollo del ponte è altresì prevista la possibilità di una loro collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche».

4-bis.3

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 45» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.4

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 45.» con le seguenti: «di cui al comma 9-ter.».

Consequentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 1-bis nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 8, del presente articolo, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9, lettera b), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.6

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis, lettera b), pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.7

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese».

Art. 4-ter

4-ter.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-ter.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.

4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.2

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;

al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni», con le seguenti: «22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni».

4-ter.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4-bis. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

4-ter. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.5

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della Città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria».

4-ter.6

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».

4-ter.7

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività», aggiungere le seguenti: «o abbiano subito danno».

4-ter.8

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro», con le seguenti: «è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.9

[RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [URSO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15.000», con le seguenti: «fino a 25.000».

4-ter.10

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4-ter.11

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di

euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4-ter.12

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.13

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area

limitrofa individuata ai sensi del comma 1.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.2

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1 non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.3

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)

[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

*(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento
e sprovvisori di ammortizzatori sociali)*

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.5

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

*(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti
e degli altri lavoratori autonomi)*

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Cassa integrazione in deroga)

1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 5

5.1

[BIASOTTI](#), [BERUTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione o di un rimborso, in misura pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, in favore delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Liguria o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia. L'agevolazione è riconosciuta sino alla piena operatività infrastruttura oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 1. Nell'Accordo sono stabiliti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «euro 500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45».

5.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «500.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019».

5.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019».

5.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 40.000.000».

5.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 30.000.000».

5.8

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato "Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.

2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.

2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307».

5.9

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

5.10

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane».

5.11

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «delle maggiori spese affrontate» con le seguenti: «dei maggiori costi affrontati».

Conseguentemente, al medesimo comma:

primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2018», aggiungere le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2019»;

secondo periodo, sostituire le parole: «le tipologie di spesa ammesse», con le seguenti: «i

maggiori costi ammessi».

5.12

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per gli anni da 2018 a 2020».

5.13

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2019».

5.14

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato».

5.15

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.16

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.17

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.18

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.19

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

5.20

[SCHIEFANI](#)

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implichino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.21

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implichino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.22

[SCHIEFANI](#)

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

5.23

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole

ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

5.24

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata»

5.25

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.26

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.27

[PAPATHEU](#)

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante ? Savona;».

5.28

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziati a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.

5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita "fascia di rispetto di Prà", delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;

5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e

al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.

5-sexies. Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da 5-ter a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.29

[TOFFANIN](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.

5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo *smart working*, alle imprese di cui al comma 1 che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle intese di cui al comma 3.

5-quater. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 2 e le modalità di applicazione del credito d'imposta».

5.30

[BERUTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est ? intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria ? Tortona, SP 211 tratta Tortona ? Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35 bis tratta Pozzolo Formigaro ? Serravalle Scrivia, SP 35 ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 ? Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme - confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme ? confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è assegnato alla Provincia di Alessandria un contributo straordinario di 2.500.000 euro per l'anno 2018, 5.000.000 di euro per l'anno 2019 e 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2018, 5.000.000 euro per il 2019 e 4.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.31

[BERUTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma, inserire il seguente:

«5-bis. La gestione dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est ? intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria ? Tortona, SP 211 tratta Tortona ? Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35 bis tratta Pozzolo Formigaro ? Serravalle Scrivia, SP 35 ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 ? Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme ? confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme ? confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale

(SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è affidata fino a conclusione dell'emergenza ad ANAS».

5.32

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata».

5.33

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.34

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.35

[SCHIEANI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante-Savona;».

5.36

[GALLONE](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.37

[BERUTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.0.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini
nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)*

1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:

a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica;

b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi;

c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire;

d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.».

5.0.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini
nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)*

1. Allo scopo di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, le associazioni civiche, sindacali e ambientaliste, finalizzata a individuare e monitorare le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione più efficace delle soluzioni abitative, è istituito, con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio civico sulla ricostruzione, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulle scelte per la realizzazione di opere che

assumono una particolare rilevanza per la comunità locale;

b) consentire al Commissario straordinario di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate;

c) favorire la condivisione delle scelte di pianificazione urbanistica, ambientale e energetica che afferiscono ai procedimenti di ricostruzione».

5.0.3

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed

operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.5

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta
Andora-Finale Ligure)*

1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.6

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento del Terzo Valico dei Giovi)

Al fine di consentire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con l'utilizzo del "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 791 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare per il triennio 2018-2020 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni».

5.0.7

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure

denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge».

5.0.8

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada "Gronda" di Genova».

Art. 6

6.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

6.0.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

Art. 6-bis

6-bis.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano

nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica. Gli uffici del Ministero della salute possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

Art. 7

7.1

[GALLONE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

(Zona economica speciale (ZES) ? Porto e Retroporto di Genova)

1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

7.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del Comune di Genova» aggiungere le seguenti: «e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera».

7.3

[BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia», inserire le seguenti: «comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigara, Vignole Borbera,».

7.4

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Novi San Bovo» aggiungere le seguenti: «Torino, Novara e Mortara».

7.5

[NASTRI](#), [MAFFONI](#), [RUSPANDINI](#), [URSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Alessandria», aggiungere le seguenti: «Torino, Novara, Tortona».

7.6

[LAUS](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Vado Ligure» aggiungere le seguenti: «, Novara, Orbassano e Mondovì».

7.7

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#), [TOFFANIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese», con le seguenti: «alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

7.8

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Esse fruiscono altresì delle seguenti agevolazioni: a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta; b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta; c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento».

7.9

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».

7.10

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra».

7.11

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali».

7.12

[BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto».

7.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 ? 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.

Art. 8

8.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.2

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#), [TOFFANIN](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ««Le imprese», con le parole: «Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole: «alle imprese», con le parole: «alle categorie di cui al comma 2».

8.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

Consequentemente, alla medesima alinea:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova.».

8.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

Consequentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova.».

8.5

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 200.000»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 400.000».

8.6

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per quello successivo».

8.7

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

8.8

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

8.9

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «10 milioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: «20 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.10

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020».

8.11

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere il comma 6.

Art. 9

9.1

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del Fondo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto».

9.2

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 2019» con le seguenti: «, 2019 e 2020».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020».

9.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

9.0.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9. 1.

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.

Art. 9-bis

9-bis.1

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

9-bis.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto

di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

1-ter. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

1-quater. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

9-bis.0.1

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale LMO)

1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9-bis.0.2

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.

Art. 9-ter

9-ter.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.».

9-ter.0.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Tassa di ancoraggio)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

9-ter.0.2

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche
e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso, è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1».

9-ter.0.3

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

Art. 10

10.0.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.

2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.

3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.

4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile».

Art. 11

11.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti dell'area fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia».

11.0.2

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11.0.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.

3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso

percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.

5. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.4

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.

3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.

4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.

5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

Art. 12

12.1

[BITI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSI SA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

- a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
- b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
- c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*;
- d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
- e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere a) e e), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a 100.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

5. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
- b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche

amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

11. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre

pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel molo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

13. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso de li 'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.

14. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo I del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

12.2

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;

sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova»;

secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 9:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 11;

al comma 12, sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;

al comma 19, sopprimere le parole da: «Fino all'adozione fino alla fine del comma;

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

all'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali».

12.3

[BITI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

- 1) *sopprimere le parole*: «delle ferrovie e»;
- 2) *sostituire la parola*: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;
conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente:
«ANSISA»;
- 3) *sostituire le parole da*: «con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «con sede in Genova»;
- b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole*: «ferroviario nazionale e»;
- c) *sopprimere i commi 2 e 3*;
- d) *al comma 9*:
 - 1) *sopprimere la lettera a)*;
 - 2) *alla lettera b) sopprimere le parole da*: «nel limite» *fino alla fine del periodo*;
- e) *sopprimere il comma 11*;
- f) *al comma 12 sopprimere le parole da*: «in aggiunta» *fino a*: «ANSF»;
- g) *al comma 19 sopprimere le parole da*: «Fino all'adozione» *fino alla fine del comma*;
- h) *sopprimere il comma 20*;
- i) *alla rubrica sopprimere le parole*: «delle ferrovie e».

12.4

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

12.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con la seguente*: «Genova».

12.6

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#),
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti*: «e in Genova».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «con possibilità di» *aggiungere la seguente*: «ulteriori».

12.7

[BITI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze».

12.8

[TOTARO](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze.».

12.9

[NASTRI](#), [MAFFONI](#), [RUSPANDINI](#)

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presso la regione Liguria.».

12.10

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi».

12.11

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «minimi di sicurezza» con le seguenti: «di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei».

12.12

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «minimi».

12.13

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché i profili tariffari» fino alla fine del comma.

12.14

[TOTARO](#)

Sopprimere il comma 4-quater.

12.15

[TOTARO](#)

Sostituire il comma 4-quater con il seguente:

«4-quater. Con il recepimento del IV pacchetto ferroviario (Direttive europee 2016/797 e 2016/798) sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia le competenze di sicurezza relative a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, in analogia a quanto già disposto per le ferrovie isolate ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172».

12.16

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003».

12.17

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, al comma 7:

? al quarto periodo, sostituire le parole: «Metà dei» con la seguente: «Due»;

? al quinto periodo, sostituire le parole: «I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono» con le seguenti: «Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce»;

? dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: «I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997».

12.18

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «quattro membri» aggiungere le seguenti: «di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI».

12.19

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#)
[MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza delle Regioni».

12.20

[BITI](#)

Al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere.»

12.21

[TOTARO](#)

Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere».

12.22

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020"».

12.23

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

12.0.1

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze)

Al comma 2 dell'articolo 3 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».

Art. 13

13.1

[NASTRI](#), [MAFFONI](#), [RUSPANDINI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «e con sede operativa in Genova».

13.2

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 5 sostituire le parole da: «ed è aggiornato in tempo reale» fino alla fine del comma, con le parole: «ed è aggiornato trimestralmente. Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

13.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in tempo reale» con la seguente: «trimestralmente».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

13.0.1

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure in materia di trasporti eccezionali)

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.

2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.

4. L'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.

Art. 14

14.1

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con apposito decreto» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

[MARGIOTTA](#)

Al comma 3-bis, dopo la parola: «frequenze» aggiungere le seguenti: «o di altri operatori di telecomunicazioni autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico».

14.0.1

[BERARDI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.14-bis.

(Misure urgenti per il controllo tecnico dei ponti e viadotti)

1. Al fine di consentire il controllo tecnico dei ponti e viadotti facenti parte della rete stradale provinciale, sono attribuite alle Regioni, risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 16

16.1

[BERUTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo».

16.2

[PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.3

[STEGER](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.4

[NENCINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.5

[MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.6

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030.».

Art. 16-bis

16-bis.0.1

[MISIANI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [ALFIERI](#), [COMINCINI](#), [FERRARI](#), [MALPEZZI](#), [NANNICINI](#), [RAMPI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.

2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.2

[GALLONE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.3

[GALLONE](#), [BIASOTTI](#), [MALLEGGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.4

[MISIANI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [ALFIERI](#), [COMINCINI](#), [FERRARI](#), [MALPEZZI](#), [NANNICINI](#), [RAMPI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia)

1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.5

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di

Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo».

Art. 17

17.1

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo III come segue:

«Capo III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

e sostituire le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1» ovunque ricorrano, con le seguenti: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1 ed i comuni d'Italia».

17.2

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo III come segue:

«Capo III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

17.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «rimozione».

Art. 18

18.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

18.2

[PAPATHEU](#)

Al comma 1, lettera f-bis, dopo le parole: «coordina e realizza gli interventi di demolizione delle

costruzioni interessate da interventi edilizi» *aggiungere le seguenti*: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23».

18.4

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, lettera f-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus».

Art. 20

20.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie».

Art. 21

21.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere le seguenti: «previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

21.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale».

Art. 22

22.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio», aggiungere le seguenti: «e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

Art. 23

23.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere il comma 2.

23.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.»

Art. 25

25.1

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

25.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

25.4

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Piano urbanistico generale). ? 1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.

2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.»

25.5

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 1.

25.6

[NUGNES](#), [LA MURA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23

dicembre 1994, n. 724»;

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326,».*

25.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.8

[MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni della legislazione vigente.

25.9

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

25.10

[DE FALCO](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.11

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.12

[PAPATHEU](#)

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.13

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda».

25.14

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione della domanda».

25.15

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 1-bis.

25.16

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto».

25.17

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «previo rilascio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.18

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 2.

25.19 (testo 2)

[CIAMPOLILLO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», inserire le seguenti: «ed i comuni d'Italia,»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».*

25.19

[CIAMPOLILLO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», inserire le seguenti: «ed i comuni d'Italia,»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».*

25.20

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», inserire le seguenti: «ed i comuni d'Italia,».

25.21

[NUGNES](#), [LA MURA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;*

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio*

1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

25.22

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «entro sei mesi», fino alla fine del comma con le seguenti: «previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.23

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.24

[PAPATHEU](#)

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» e sostituirlo col seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 comma 1 della legge n. 47 del 1985, all'articolo 39 comma 7 della legge n. 724 del 1994 e all'articolo 32 comma 43 dalla legge 24 novembre n. 326 del 2003».

25.25 (testo 2)

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».

25.25

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».

25.26

[MARTELLI](#)

Al comma 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro il medesimo termine le autorità competenti provvedono ad emettere le ordinanze di demolizione che dovranno essere portate integralmente a termine nel limite massimo di sei mesi dalla data di conclusione dei procedimenti di definizione delle pratiche di condono».

25.27

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto».

25.28

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

25.29

[PAPATHEU](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

25.30

[DE SIANO](#), [CESARO](#), [CARBONE](#), [LONARDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aumenti di volume», inserire la seguente: «non».

25.31

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#), [TARICCO](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica».

25.32

[PAPATHEU](#)

Aggiungere, infine, il comma seguente:

«3-bis. Al fine di completare nei tempi previsti l'esame delle pratiche di condono di cui al comma 1 del presente articolo, si prevede lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate all'assunzione di tecnici qualificati per un tempo determinato di sei mesi».

25.0.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

*(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio
e mappatura delle abitazioni sfitte)*

1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;

b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;

c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;

- d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
- e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
- f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:

- a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
- b) da un rappresentante della regione Campania;
- c) da un rappresentante della Polizia di Stato;
- d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
- e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
- f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.

6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo».

Art. 26

26.1

[DE SIANO](#), [CESARO](#), [CARBONE](#), [LONARDO](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 29», inserire le seguenti: «tra quelli presenti nei Comuni dell'intera isola d'Ischia».

26.2

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per importi inferiori» fino alla fine del comma.

Art. 32

32.1

[DE SIANO](#), [CESARO](#), [CARBONE](#), [LONARDO](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il termine di scadenza della sospensione di termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

Art. 34

34.1

[DE SIANO](#), [CESARO](#), [CARBONE](#), [LONARDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'Isola d'Ischia».

Art. 35

35.1

[DE SIANO](#), [CESARO](#), [CARBONE](#), [LONARDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'Isola d'Ischia».

Art. 37

37.1

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

«00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00ª), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.2

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#),
[TARICCO](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

37.3

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#),
[TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater).

37.4

[VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis).

37.6

[D'ALEONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito "Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia

intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione».

37.7

[D'ALEONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*«a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:*

*"1-*quinquies*. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e e) del comma 3 dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indicazione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-*sexies* dell'articolo 50-*bis*. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le*

risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e e) del comma 3 dell'articolo 50"».

37.8

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

37.9

[D'ALEONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

37.10

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 2016, n. 50"».

37.11

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

«c-ter. l) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

37.12

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.13

[URSO](#), [RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c)-quater, aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.14

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

37.15

[GALLONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", e le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019";

2) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

37.16

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019"».

37.17

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), è aggiunta la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. I comuni

compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

37.18

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

37.19

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società inhouse providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di

personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

37.5

[MARSILIO](#)

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse nonché le parole: "intervenga sui singoli provvedimenti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

37.0.1

[VERDUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

37.0.2

[VERDUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la

riduzione delle spese fiscali.

37.0.3

[RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [URSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019».

37.0.4

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di euro 50 milioni per l'anno 2019 e di euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

Art. 38

38.1

[RUSPANDINI](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Art. 39

39.1

[BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato» con le seguenti: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».

39.2

[PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «attivati e intestati», con le seguenti: «attivati o intestati»;*
- b) *al comma 5, sostituire le parole: «sono versati direttamente», con le seguenti: «possono essere versati direttamente»;*
- c) *sopprimere il comma 6.*

39.0.1

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione"».

39.0.2

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

39.0.3

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 39-bis.

All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11 le parole: "60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate".
- b) al comma 13 le parole: "sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti "120 rate".
- c) al comma 8 le parole: "a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020".

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

39.0.4

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 50-bis, 1 comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

39.0.5

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

39.0.6

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [D'ALFONSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

39.0.7

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),

[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 ? Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

39.0.8

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [PARENTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Sisma de L'Aquila 2009 ? interventi a favore
degli imprenditori in infrazione.*

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario ? nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 ? provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

39.0.9

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Assunzione personale aree terremotate)

1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

39.0.10

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila)

1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una *taskforce* dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.0.11

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.

39.0.12

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.13

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.

39.0.14

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento».

39.0.15

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#),
[CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».

39.0.16

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39.0.17

[D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,"».

39.0.18

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

39.0.19

[VERDUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229)".

39.0.20

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [D'ALEONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24*

agosto 2016) ? 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altre sì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.21

[D'ALEONSO](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNÀ](#), [PARENTE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».

Art. 39-ter

39-ter.1

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

Sopprimere l'articolo.

39-ter.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

39-ter.3

[PAPATHEU](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016»,

con le seguenti: «realizzati entro i termini previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

39-ter.4

[PAPATHEU](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'Articolo 1-sexies sopprimere il comma 2».

39-ter.0.1

[TOFFANIN](#)

Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater

*(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti
dal sisma del maggio 2012)*

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.2

[RICHETTI](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per

l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.03

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV come segue «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.04

[PAGANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire le parole: "2016", con le seguenti: "2018".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.05

[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [SBROLLINI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.06

[PAGANO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi

sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39-ter.0.7

[PAGANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*quater*.

(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, il Capo IV è sostituito come segue: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.8

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*quater*.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti: 3.4. *Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis* comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV come segue: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.9

[MANCA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*quater*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. *Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del

comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.10

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV come segue: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».

39-ter.0.11

[BIASOTTI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero)

«1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere."».

39-ter.0.12

[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [SBROLLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di cui all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39-ter.0.13

[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [SBROLLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare l'alluvione del 28 ottobre 2018 nella Regione Veneto)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39-ter.0.14

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017,

2018, 2019 e 2020".

39-ter.0.15

[COLLINA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

39-ter.0.16

[IORI](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

39-ter.0.17

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39-ter.0.18

[PATRIARCA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per lo ricostruzione di cui o/l'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.19

[COLLINA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato"».

Art. 40

040.1

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

All'articolo, premettere i seguenti:

«Art. 0.40.

(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 0.40-*bis*.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della

documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.1

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

Sopprimere l'articolo.

40.2

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della struttura di missione Casa Italia)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"».

40.3

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Casa Italia")

1. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 1 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

40.4

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#),
[SUDANO](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Italia sicura")

1. All'articolo 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 487, 488 e 489, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

40.0.1

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [SUDANO](#), [FARAONE](#), [MAGORNO](#), [CUCCA](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

Art. 40-bis

40-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.

2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

40-bis.0.2

[GALLONE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.3

[BERARDI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Grosseto e Livorno interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle Province di Grosseto e Livorno, in particolar modo nelle isole di pertinenza, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 8 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.4

[BERARDI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Grosseto interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati all'agricoltura dal maltempo nella Provincia di Grosseto, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 16 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.5

[FERRO](#), [CAUSIN](#), [TOFFANIN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e 5 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.

7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza del territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1º dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati

o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (257), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

13. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.6

[FLORIS](#), [MALLEGNI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale)

1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018».

40-bis.0.7

[SUDANO](#), [FARAONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Sicilia)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.8

[SUDANO](#), [FARAONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia, a decorrere dall'anno d'imposta in corso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi calamitosi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti agli eventi, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai danni subiti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

40-bis.0.9

[SUDANO](#), [FARAONE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

40-bis.0.10

[FARAONE](#), [SUDANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di sostegno al reddito dei lavoratori previste all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 41

41.2

[RENI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#),
[MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sopprimere l'articolo.

41.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

41.4

[MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

41.5

[LONARDO](#)

Sopprimere l'articolo.

41.6

[DE BONIS](#), [FATTORI](#), [AGOSTINELLI](#), [CIAMPOLILLO](#), [TRENTACOSTE](#), [GRANATO](#),
[MARILOTTI](#), [RICCIARDI](#), [ANGRISANI](#), [DE FALCO](#), [ROMAGNOLI](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

41.7

[DE BONIS](#), [FATTORI](#), [AGOSTINELLI](#), [AUDDINO](#), [NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [GRANATO](#),
[MARILOTTI](#), [RICCIARDI](#), [ANGRISANI](#), [DE FALCO](#), [ROMAGNOLI](#), [MARTELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura».

41.8

[LOREEICE](#)

Al comma 1, sostituire le parole da «1. Al fine di superare» fino a «almeno una volta l'anno» con le seguenti: «Ai fini dell'utilizzo del prodotto del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura i

limiti dell'Allegato 1B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono modificati e integrati dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente decreto».

Conseguentemente aggiungere l'Allegato 1 al presente decreto.

Allegato 1

Tabella 1 - Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione idonei all'utilizzo in agricoltura

1.3.2.1.6. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 12/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta alla Presidenza delle Commissioni riunite la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del sen. Margiotta.

La Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se le Commissioni convengono, tale forma di pubblicità verrà adottata e la Presidenza del Senato verrà debitamente informata.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il **PRESIDENTE** dà conto di alcune notizie pervenute alla Presidenza circa le sottoscrizioni degli emendamenti.

La senatrice Fattori sottoscrive l'emendamento 25.10; il senatore Quarto ha aggiunto la propria firma ai seguenti ordini del giorno G/909/44/8 e 13, G/909/71/8 e 13, G/909/48/8 e 13 e G/909/73/8 e 13; la senatrice La Mura ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 25.6 e 25.21 nonché dall'ordine del giorno G/909/45/8 e 13.

Passa poi a comunicare l'esito del giudizio di ammissibilità degli emendamenti.

Gli emendamenti 3.12 e 5.14 sono inammissibili poiché l'autoqualificazione non incide sull'assoggettamento o meno di una misura al divieto di aiuti di Stato previsto dall'ordinamento dell'Unione europea.

Gli emendamenti identici 4.11 e 4-ter.11, nell'attuale formulazione, sono improponibili per estraneità all'oggetto del provvedimento, dal momento che introducono una disciplina generale per l'autotrasporto, senza istituire un collegamento con la città di Genova o al crollo del ponte Morandi.

L'emendamento 12.0.1 è improponibile per estraneità all'oggetto del provvedimento.

L'emendamento 41.18, nell'attuale formulazione, è improponibile poiché introduce nel testo del decreto-legge una delega legislativa, senza definire peraltro principi e criteri direttivi.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **MARGIOTTA** (PD), che chiede di poter attendere i pareri richiesti alle Commissioni filtro prima di iniziare le votazioni.

Il **PRESIDENTE** propone di svolgere nella seduta odierna l'esame degli ordini del giorno, che non sono oggetto dei pareri, per rinviare a domani, in un orario che verrà definito sulla base della trasmissione dei pareri stessi, la votazione degli emendamenti.

Si associa la presidente della 13a Commissione **MORONESE**.

Le Commissioni riunite convengono all'unanimità.

Similmente a quanto reso noto alla Presidenza dal senatore Quarto, la senatrice **L'ABBATE** (M5S) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/909/44/8 e 13, G/909/48/8 e 13, G/909/71/8 e 13 e G/909/73/8 e 13.

Il senatore **CAMPARI** (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'ordine del giorno G/909/1/8 e 13, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore **MARTELLI** (Misto) aggiunge la propria firma agli emendamenti del senatore Ciampolillo.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del senatore Ripamonti, esprime, su tutti gli ordini del giorno, un parere conforme alle indicazioni che verranno fornite dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato CRIMI chiede di iniziare ad esprimere i pareri a partire dall'ordine del giorno G/909/43/8 e 13, dal momento che sui testi precedenti attende a stretto giro le indicazioni del vice ministro Rixi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/43/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, nell'impegno, sostituisca le parole "a prevedere la possibilità" con le seguenti: "a valutare l'opportunità" e che sopprima le parole: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/43/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/44/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Esprime poi parere favorevole sul G/909/45/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che sopprima il primo impegno e, quanto al secondo, sopprima le seguenti parole: "prima della definizione dell'istanza di condono".

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/45/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/46/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Esprime poi parere favorevole sul G/909/47/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta al testo dell'impegno le seguenti parole: "valutare l'opportunità per il tramite del Commissario straordinario di".

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/47/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/48/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/909/49/8 e 13, che contiene numerosi impegni, all'esito di una puntuale valutazione dell'Esecutivo propone le seguenti riformulazioni:

- premettere agli impegni le parole: "valutare l'opportunità";
- sopprimere gli impegni dal quarto al decimo, nonché il quattordicesimo e il sedicesimo.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/49/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/909/50/8 e 13,

G/909/51/8 e 13, G/909/52/8 e 13, G/909/53/8 e 13, G/909/54/8 e 13, G/909/55/8 e 13, G/909/56/8 e 13, G/909/57/8 e 13, G/909/58/8 e 13, G/909/59/8 e 13, G/909/60/8 e 13, G/909/61/8 e 13, G/909/62/8 e 13, G/909/63/8 e 13, G/909/64/8 e 13, G/909/65/8 e 13, G/909/66/8 e 13 e G/909/67/8 e 13, che sono accolti dall'Esecutivo.

Esprime poi parere favorevole sul G/909/68/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che inserisca le parole: "valutare l'opportunità di" anche nel secondo impegno.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/68/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere contrario sul G/909/69/8 e 13, di cui viene disposto l'accantonamento.

Esprime poi parere favorevole sul G/909/70/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta all'impegno le seguenti parole: "valutare l'opportunità di".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/70/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/71/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Esprime poi parere contrario sul G/909/72/8 e 13, di cui viene disposto l'accantonamento. Rileva al riguardo che il testo contiene impegni che sono già stati accolti dal Governo tramite altri ordini del giorno.

Esprime parere favorevole sul G/909/73/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo.

Esprime poi parere favorevole sul G/909/74/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, con riferimento al secondo impegno, sopprima le parole da: "che altro non sono" fino alla fine dell'impegno.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/74/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/76/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, nell'impegno, sopprima le seguenti parole: "misurati sulla sostanza secca".

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/76/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/77/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Esprime poi parere favorevole sul G/909/78/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, nell'impegno, sopprima le parole: "la possibilità di inserire", nonché le seguenti: "da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019". Tali misure potrebbero infatti essere adottate già nell'ambito delle ordinanze emergenziali.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/78/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/79/8 e 13, subordinato ad una

riformulazione che premetta all'impegno le parole: "valutare l'opportunità di", e sopprima le seguenti: "entro il corrente anno".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/79/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/80/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, nell'impegno, sopprima le seguenti parole: "a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate". La formulazione iniziale potrebbe infatti includere riferimento ad opere non utili allo scopo.

Il senatore [SCHIEANI](#) (FI-BP), facendo proprio il testo, accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/80/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/81/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che sostituisca le parole: "a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a" con le seguenti: "valutare l'opportunità di".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/81/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/82/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta all'impegno le parole: "valutare l'opportunità".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/82/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/83/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che sopprima il primo impegno.

Il senatore [SCHIEANI](#) (FI-BP), facendo proprio il testo, accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/83/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/84/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta all'impegno le parole: "valutare l'opportunità di".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/84/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/85/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta all'impegno le parole: "valutare l'opportunità di".

Il senatore [MAFEONI](#) (FdI) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/85/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/86/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo.

Esprime poi parere favorevole sul G/909/87/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che, dopo la parola: "nonché" inserisca le seguenti: "valutare l'opportunità".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/87/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/88/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che sopprima le seguenti parole: "approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", a suo avviso superflue.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/88/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sul G/909/89/8 e 13, che è accolto dall'Esecutivo. Dichiarando quindi di accogliere l'ordine del giorno G/909/90/8 e 13 come raccomandazione.

Chiede poi che venga disposta una breve sospensione, per permettergli di acquisire le indicazioni del vice ministro Rixi sui restanti ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/909/2/8 e 13, G/909/3/8 e 13, G/909/4/8 e 13, G/909/5/8 e 13, G/909/6/8 e 13, G/909/7/8 e 13, G/909/8/8 e 13 e G/909/9/8 e 13, che sono accolti dall'Esecutivo.

Esprime poi parere favorevole sul G/909/10/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che sopprima l'ultima premessa.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/10/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere favorevole sul G/909/11/8 e 13, subordinato ad una riformulazione che premetta all'impegno le parole: "valutare l'opportunità di".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/909/11/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il sottosegretario CRIMI esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno G/909/12/8 e 13, G/909/13/8 e 13, G/909/16/8 e 13, G/909/19/8 e 13, G/909/21/8 e 13, G/909/26/8 e 13, G/909/27/8 e 13, G/909/28/8 e 13, G/909/31/8 e 13 e G/909/42/8 e 13, dei quali viene disposto l'accantonamento. Esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/909/14/8 e 13, G/909/15/8 e 13, G/909/17/8 e 13, G/909/18/8 e 13, G/909/20/8 e 13, G/909/22/8 e 13, G/909/23/8 e 13, G/909/24/8 e 13, G/909/25/8 e 13, G/909/29/8 e 13, G/909/30/8 e 13, G/909/32/8 e 13, G/909/33/8 e 13, G/909/34/8 e 13, G/909/35/8 e 13, G/909/36/8 e 13, G/909/37/8 e 13, G/909/38/8 e 13, G/909/39/8 e 13, G/909/40/8 e 13 e G/909/41/8 e 13, che vengono accolti dall'Esecutivo.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/909/5/8 e 13, G/909/6/8 e 13 e G/909/37/8 e 13.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/909/3/8 e 13.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'ordine del giorno G/909/6/8 e 13.

Il senatore [RUEA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive gli ordini del giorno G/909/6/8 e 13, G/909/37/8 e 13 nonché tutti gli ordini del giorno dal G/909/50/8 e 13 al G/909/67/8 e 13.

Il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/909/5/8 e 13 e G/909/37/8 e 13.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno, già accantonati, sui quali il Rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/909/12/8 e 13, che è respinto.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli ordini del giorno G/909/13/8 e 13 e G/909/16/8 e 13.

Con riferimento all'ordine del giorno G/909/19/8 e 13, il sottosegretario CRIMI precisa che la soluzione proposta potrebbe paradossalmente avere un effetto negativo sulle imprese.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), pur comprendendo il ragionamento, rileva che sarebbe stato possibile trovare una soluzione di mediazione che prendesse in considerazione il dato più favorevole alle imprese tra le due scadenze proposte. Pur ringraziando il Rappresentante del Governo per aver accolto diversi ordini del giorno del proprio Gruppo, insiste tuttavia per la votazione.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono quindi gli ordini del giorno G/909/19/8 e 13 G/909/21/8 e 13.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/26/8 e 13, sottolineando il rilievo della realizzazione della Gronda di Genova quale opera infrastrutturale strategica per la città di Genova, sulla quale peraltro il sostegno del vice ministro Rixi è noto: non comprende perciò l'avviso contrario del Governo.

Il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come la Gronda, un'opera a suo avviso da realizzare, sia stata osteggiata dal Partito democratico nel momento in cui amministrava la regione Liguria e il comune di Genova.

Il sottosegretario CRIMI ribadisce le ragioni del parere contrario del Governo a motivo della formulazione dell'ordine del giorno, che contiene affermazioni non riscontrabili e che non concerne l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi: la Gronda è un'opera autonoma, che come tale va valutata, anche nell'ambito di un complessivo ragionamento sulle infrastrutture della regione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), condividendo la posizione del senatore Bruzzone, ritiene che, se il senatore Margiotta concorda, si potrebbe riformulare l'ordine del giorno espungendo le affermazioni non condivise dal Governo, soluzione sulla quale il proprio Gruppo convergerebbe.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, dopo l'espressione del parere contrario da parte del Rappresentante del Governo, le Commissioni debbano procedere al voto.

Su richiesta della presidente della 13ª Commissione [MORONESE](#), il sottosegretario CRIMI conferma l'avviso contrario del Governo e l'indisponibilità ad accogliere riformulazioni.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) annuncia il proprio voto contrario: l'opera, sulla quale è nota la sua posizione critica, non è a suo avviso l'unica soluzione possibile.

Conclude il proprio intervento il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*): prendendo atto dell'impossibilità di riformulare il testo e rilevando altresì le contraddizioni sul punto tra le forze di maggioranza, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

L'ordine del giorno G/909/26/8 e 13 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), dichiarandosi disponibile anche in questo caso a una riformulazione che possa portare a un avviso favorevole del Governo, annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/27/8 e 13. La rilevanza strategica del Terzo Valico dei Giovi, peraltro, è confermata da un'intervista del vice presidente del Consiglio Salvini, che ne assicura la realizzazione. Invita perciò anche i colleghi del Gruppo della Lega a seguire le indicazioni del segretario del loro Partito e votare a favore.

Il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*), rifiutando la strumentalizzazione del senatore Margiotta, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo: l'ordine del giorno in questione non rientra infatti nella logica emergenziale sottesa al decreto ma in un separato e più ampio discorso che riguarda le infrastrutture strategiche per la Liguria.

Il senatore [DESSI](#) (*M5S*), richiamando le riserve espresse da Matteo Renzi sulle grandi opere, reputa che il tema vada affrontato in altra sede. Annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) denuncia una evidente problematica all'interno della maggioranza, dove, mentre il Movimento 5 Stelle è coerente con le proprie posizioni, la Lega invece sta accettando di sostenere una linea che non le appartiene. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo della Lega, precisa che tale posizione è coerente con quanto sostenuto dal proprio Partito se si considera che l'ordine del giorno è esaminato nell'ambito - non pertinente - della conversione di un decreto-legge su situazioni emergenziali e non nel contesto di una discussione sullo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/909/27/8 e 13 è respinto.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/909/28/8 e 13, G/909/31/8 e 13 e G/909/42/8 e 13.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/69/8 e 13, meravigliandosi per il mancato accoglimento dello stesso da parte del Governo.

Anche la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/69/8 e 13, evidenziando in particolare l'importanza di alcuni degli impegni in esso contenuti, quali, in particolare, quello relativo alla definizione di un periodo limite per l'emergenza e quello volto ad assicurare che in tale periodo lo spargimento dei fanghi di depurazione avvenga su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'ordine del giorno G/909/69/8 e 13, ribadendo le considerazioni da lui già svolte nel corso della discussione generale circa la condivisibilità della scelta effettuata dal Governo con l'articolo 41 del decreto-legge in conversione.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/69/8 e 13, sottolineando, in particolare, l'importanza del primo, del terzo e del quarto impegno in esso contenuti.

L'ordine del giorno G/909/69/8 e 13 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/72/8 e 13, evidenziando in primo luogo la particolare attenzione che la sua parte politica intende rivolgere al tema dell'utilizzo dei fanghi di depurazione e sottolineando quindi come il riferimento, contenuto all'articolo 41 del decreto-legge in conversione, all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 99 del 1992, esclude che si possa affermare che i fanghi di depurazione interessati dalla disposizione contenuta nel provvedimento di urgenza siano quelli provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno G/909/72/8 e 13, ribadendo la non condivisibilità della scelta effettuata dal Governo anche per il modo in cui questa non ha tenuto conto delle ragioni sottostanti agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sull'ordine del giorno G/909/72/8 e 13, precisando di non condividere l'affermazione del senatore Margiotta circa il fatto che la disposizione non sarebbe limitata ai fanghi di depurazione provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) annuncia poi il voto contrario del Movimento 5 stelle sull'ordine del giorno G/909/72/8 e 13.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno medesimo, ponendo l'accento sull'esigenza di un approccio particolarmente rigoroso alle problematiche concernenti l'utilizzo dei fanghi di depurazione. Al riguardo, peraltro, la senatrice fa presente di ritenere comprensibili le ragioni sottese all'intervento d'urgenza del Governo sul punto in questione, rilevando che proprio per tale ragione non ha ritenuto di presentare un emendamento

soppressivo dell'articolo 41.

La senatrice [LA MURA](#) (*M5S*) ritira la propria firma dall'ordine del giorno G/909/72/8 e 13.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/909/72/8 e 13.

Dopo che il sottosegretario di Stato CRIMI ha ribadito il parere contrario sull'ordine del giorno G/909/72/8 e 13, in quanto il Governo è già impegnato ad individuare una soluzione organica e a regime sulla problematica dei fanghi di depurazione, l'ordine del giorno medesimo è posto ai voti e respinto.

Esaurito l'esame degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta notturna di oggi. Per quanto riguarda la giornata di domani, la Presidenza si riserva di comunicare le variazioni del calendario sulla base delle informazioni che verranno acquisite dalle Commissioni consultate.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta notturna, già convocata oggi alle ore 21, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [909](#)

G/909/10/8 e 13 (testo 2)

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#),
[FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#),
[STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,
premessi che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero *iter* di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

G/909/11/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'*iter* di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, attraverso l'azione del Commissario, di prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

G/909/43/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Ionica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Ionio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in

particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana ? 1 stralcio ? tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'*iter* amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018, sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva, ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-*bis* del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza, di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

G/909/45/8 e 13 (testo 2)

[NUGNES](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il cosiddetto primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'articolo 39, il cosiddetto secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'articolo 32 è stato disciplinato il cosiddetto terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio; impegnano il Governo:

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 1, approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

G/909/47/8 e 13 (testo 2)

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÉ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, per il tramite del Commissario straordinario, di assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico ? organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

G/909/49/8 e 13 (testo 2)

[FERRAZZI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019:

di incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

di prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

di provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

di intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

di estendere la rateizzazione del pagamento dei contributi, e dei premi assicurativi; di potenziare la struttura commissariale;

di prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;

di prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

G/909/68/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa. Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti

edifici;

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie. Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'anti sismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi;

a valutare l'opportunità di prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

G/909/70/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di «misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41;

con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C 10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;

la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;

le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza qualificata

delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;

l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

nello specifico la lettera b) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

alla luce di quanto esposto appare quindi urgente ? insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie ? un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.

G/909/74/8 e 13 (testo 2)

[D'ARIENZO](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 909, recante conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, nel breve periodo tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso;

con l'articolo 41 non viene rivista la datata disciplina relativa ai fanghi di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992, che necessita di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dallo schema di decreto ministeriale che rivedeva quei limiti ? contenuti nell'Allegato del decreto legislativo n. 99 del 1992 ? da tempo in discussione, e sul quale anche la Conferenza Stato-Regioni aveva dato parere favorevole lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta la complessiva riforma e aggiornamento della disciplina recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

impegnano il Governo a procedere in tempi rapidi alla revisione della normativa di cui in premessa al fine di:

renderla corrispondente con le esigenze in essere;

estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di

depurazione, in quanto classificati «rifiuti», anche ai cosiddetti «gessi di defecazione»;

al fine di qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

G/909/76/8 e 13 (testo 2)

[LOREEICE](#), [MORONESE](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento contiene disposizioni urgenti al fine di superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione intervenendo sui limiti di inquinanti fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

premessi, inoltre, che:

l'articolo 1 del citato decreto legislativo prevede che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

considerato che:

tali fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura solo a seguito di opportuno trattamento volto a limitare la presenza di sostanze nocive degli stessi,

considerato, inoltre, che:

la legislazione in materia, sia italiana che comunitaria, risale ormai a oltre 20 anni fa e quindi non tiene conto delle evoluzioni intervenute in materia sanitaria e tecnologica nel corso del tempo; impegnano il Governo:

ad adottare in tempi rapidi un provvedimento di revisione organica della materia che identifichi limiti univoci, che tenga conto delle evoluzioni intervenute negli anni per evitare gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo derivanti dall'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura non opportunamente trattati.

G/909/78/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti; particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da

sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;
si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegnano il Governo:

a prevedere misure *ad hoc* finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali.

G/909/79/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [BINI](#), [BITI](#), [BONIFAZI](#), [MARCUCCI](#), [PARRINI](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

lo scorso 1º agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di integrare lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.

G/909/80/8 e 13 (testo 2)

[FLORIS](#), [SCHIEANI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. recante conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze",

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità,

che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi rilevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»; nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegnano il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale.

G/909/81/8 e 13 (testo 2)

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello Val di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.

G/909/82/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [BINI](#), [BITI](#), [BONIFAZI](#), [MARCUCCI](#), [PARRINI](#), [ASTORRE](#),
[D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, di individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.

G/909/83/8 e 13 (testo 2)

[FERRO](#), [CAUSIN](#), [TOFFANIN](#), [PAROLI](#), [GHEDINI](#), [SCHIEANI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700

millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il bypass del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPA V di Belluno è stato raso al suolo comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e mettere in sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento, che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori;

a valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

G/909/84/8 e 13 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [SBROLLINI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e

del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici; nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior parte dovute alla caduta di alberi sulle linee ? sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel santonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia ? in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati ? non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

G/909/85/8 e 13 (testo 2)

[RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [MAFFONI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

G/909/87/8 e 13 (testo 2)

[VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [ASSUNTELA](#), [MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di arrecare danni alla funzionalità e alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegnano il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

G/909/88/8 e 13 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [PERGREFFI](#), [RIPAMONTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno.

1.3.2.1.7. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
7^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[COLTORTI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che è pervenuta alla Presidenza delle Commissioni riunite la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del sen. Margiotta.

La Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se le Commissioni convengono, tale forma di pubblicità verrà adottata e la Presidenza del Senato verrà debitamente informata.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Margiotta ha ritirato gli emendamenti 25.11, 25.15 e 25.18 e che il senatore De Bonis ha sottoscritto i seguenti emendamenti a firma del senatore Ciampolillo: 17.1, 17.2, 25.19 (testo 2), 25.20, 25.25 (testo 2).

Comunica poi che sono pervenuti i pareri della 1a, della 5a e della 14a Commissione. Il parere della 1a Commissione è non ostativo su tutte le proposte. Il parere della 5a Commissione, che si è espressa sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, tranne alcune proposte accantonate, è contrario ai sensi dell'articolo 81 su numerosi emendamenti, di semplice contrarietà su altri e non ostativo sui restanti. La Commissione bilancio è convocata alle ore 15 per esprimere il parere sulle restanti proposte. La 14a Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.13, 8.11 (nonché 3.12 e 5.14, già dichiarati inammissibili) e non ostativo sui restanti emendamenti.

Dopo che il relatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore **PATUANELLI** (*M5S*), ha espresso parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (di contenuto identico all'emendamento 1.11), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 (quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 1.24), 1.25, 1.26, 1.27.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 1.28 (di contenuto identico all'emendamento 1.29).

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 1.0.1, il relatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore **PATUANELLI** (*M5S*), esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dopo che la senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) - accogliendo un invito in tal senso del Rappresentante del Governo - ha ritirato l'emendamento 1-bis.1, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1-bis.2, 1-bis.3 e 1-bis.4.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1-ter.1 volto ad approntare fondi per la messa in sicurezza di infrastrutture che presentano criticità.

Il vice ministro RIXI, pur condividendo il merito, ricorda incidentalmente la necessità che il provvedimento venga approvato senza ulteriori modifiche.

Posto ai voti, l'emendamento 1-ter.1 è respinto.

È poi respinto l'emendamento 1-ter.0.1 (di contenuto identico all'emendamento 1-ter.0.2).

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 3.1.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 4.9), 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1 e 4.0.2.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4-bis.1.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4-bis.1, 4-bis.2 e 4-bis.3.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4-bis.4.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4-bis.4 e 4-bis.6.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4-bis.7.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4-bis.7.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4-ter.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4-ter.1 che, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4-ter.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.4, 4-ter.5 4-ter.6, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-ter.12, 4-ter.13, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5 e 4-ter.0.6.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 5.20, di contenuto identico all'emendamento 5.21 che, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 5.22, di contenuto identico all'emendamento 5.23, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.24, di contenuto identico all'emendamento 5.32.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.25, (di contenuto identico all'emendamento 5.33), 5.26 (di contenuto identico all'emendamento 5.34), 5.27 (di contenuto identico all'emendamento 5.35), 5.28, 5.29 e 5.30.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 5.31.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 5.36.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) interviene per un richiamo al Regolamento, ricordando che la conta dei votanti spetta ai senatori segretari.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.37, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.3.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.0.3 (identico al 5.0.4), 5.0.5 e 5.0.6.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.7, volto a garantire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, opera strategica già completata al quaranta per cento, su cui si registra la posizione favorevole sia del vice presidente del Consiglio Salvini, sia del vice ministro Rixi. Pur deprecando la scelta del Governo di non consentire al Senato di esercitare la propria funzione legislativa approvando modifiche, manifesta il rammarico per non aver nemmeno accolto il proprio ordine del giorno in materia.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 5.0.7.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.8 a favore della realizzazione della Gronda autostradale, chiarendo che il proprio partito sostiene convintamente l'opera.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 5.0.8.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.0.1, volto a creare una zona economica speciale nella città di Genova.

Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.1 (di contenuto identico all'emendamento 6.0.2).

Con il parere contrario dei relatori e del vice ministro RIXI è posto ai voti e respinto l'emendamento 6-bis.1.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), esprime

quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.0.1.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 9.1, il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.0.1.

Con parere contrario dei relatori e del vice ministro RIXI sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.0.1 e 9-bis.0.2.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9-ter.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9-ter.1.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è respinto l'emendamento 9-ter.1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 9-ter.0.1.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), per chiedere se siano presenti in Aula senatori che non possono votare.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 9-ter. 0.2.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9-ter.0.3.

L'emendamento 9-ter.0.3 è quindi posto ai voti e respinto.

Con parere contrario dei relatori e del vice ministro RIXI è posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.1.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il vice ministro RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.4.

L'emendamento 11.0.4 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) propone di togliere la seduta, che il Presidente si rechi in Aula per chiedere un rinvio a domani alle ore 10,30, al fine di consentire alle Commissioni riunite di concludere l'esame in sede referente.

Propone altresì di convocare un'ulteriore seduta per le ore 17.

Concordano, a nome dei propri Gruppi, i senatori [SCHIEANI](#) (FI-BP), [MARGIOTTA](#) (PD) e [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az).

Concorda anche il senatore [FERRAZZI](#) (PD), che chiede tuttavia di assicurarsi che la Commissione bilancio adotti il parere sugli emendamenti agli articoli successivi al 23 in tempo utile.

Il [PRESIDENTE](#), nel fare propria la proposta avanzata, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 17.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una seconda seduta pomeridiana per oggi, alle ore 17.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.8. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
8^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[COLTORTI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore **[RIPAMONTI](#)** (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore **[PATUANELLI](#)** (M5S), e il vice ministro RIXI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Previa verifica del numero legale, il **[PRESIDENTE](#)** pone ai voti l'emendamento 12.1, che è respinto

dalle Commissioni riunite.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.2, teso a mantenere l'attuale Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, con sede a Firenze, istituendo una separata Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, con sede a Genova. Al di là dell'apparente volontà del Governo di colpire la città di Firenze, rileva come un'unica agenzia si ponga in contraddizione con la volontà dell'Esecutivo - da lui peraltro non condivisa - di separare la gestione di strade e ferrovie, che invece il precedente Governo aveva accorpato.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 12.2.

Sono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 (e l'identico 12.8), 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22 e 12.23.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), e il vice ministro RIXI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.0.1.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), cui si associa il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), chiede l'attivazione delle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento, già autorizzata per la prima seduta pomeridiana di oggi, anche per la seduta in corso.

Le Commissioni riunite convergono sulla richiesta.

Il [PRESIDENTE](#), constatato l'unanime consenso delle Commissioni riunite, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), e il vice ministro RIXI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.0.1.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 16.1 e gli identici 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5. E' altresì respinto l'emendamento 16.6.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore [PATUANELLI](#) (M5S), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 16-bis.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 16-*bis*.0.1, 16-*bis*.0.2, 16-*bis*.0.3, 16-*bis*.0.4 e 16-*bis*.0.5.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 17.3 in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.

Viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 18.5 in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sull'emendamento 20.1 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 21.1 e 21.2.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sull'emendamento 22.1 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e il sottosegretario CRIMI esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 23.1 in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 23.2.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione in attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sulle proposte emendative riferite ai successivi articoli.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 19,35.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmesso il parere della 5a Commissione sui restanti emendamenti.

Propone pertanto di riprendere l'esame partendo dalle proposte precedentemente accantonate.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 5.24 (e l'identico 5.32), 5.37, 17.3, 18.5 e 23.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, sui quali il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime parere contrario.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 25.1, suppressivo dell'articolo, rilevando come la materia affrontata, ovvero il condono edilizio nell'isola di Ischia, non solo non abbia alcuna attinenza con la tragedia di Genova, ma non sia nemmeno riconducibile alla logica della sanatoria, che ha ad oggetto un procedimento amministrativo, mentre il condono riguarda anche gli aspetti penali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), aggiungendo la propria firma all'emendamento in esame, ribadisce la contrarietà ad ogni tipo di condono.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S), dichiarando il proprio voto contrario, ricorda che la norma è volta solo alla definizione di procedure inerenti a condoni del passato e che non è previsto un contributo per la ricostruzione degli abusi.

Anche il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.1.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) dichiara il proprio voto favorevole, ricordando che, se il problema è la definizione dei procedimenti tuttora aperti, la norma dovrebbe allora valere non solo per l'isola di Ischia ma per tutti i cittadini e che, così facendo, si legittima l'economia sommersa e la concorrenza sleale, fenomeni sottesi all'abusivismo edilizio. A proprio avviso gli immobili abusivi non dovrebbero poter essere ricostruiti nello stesso luogo.

Vengono posti ai voti gli emendamenti identici 25.1, 25.2 e 25.3, sui quali è contestualmente richiesta dai Gruppi di opposizione la conta dei voti, cui procedono i senatori segretari della 13a Commissione Pazzaglini e Assuntela Messina.

All'esito del conteggio, il [PRESIDENTE](#) dichiara gli emendamenti respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 25.4.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 25.5, suppressivo del comma 1 dell'articolo, notando come solo il senatore Martelli, già componente del Movimento 5 Stelle, resti coerente con le posizioni di quella parte politica, di cui non spiega il cambio di opinione, se non con il fatto che l'isola di Ischia ricada nel collegio elettorale del vice presidente Di

Maio. La propria parte politica mantiene invece fede alla sua contrarietà ai condoni.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto contrario invitando ad evitare strumentalizzazioni.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 25.5.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) interviene sull'emendamento a propria firma 25.6: ribadendo la propria contrarietà a che tutte le procedure di condono aperte vengano definite sulla base della normativa del 1985, ma comprendendo l'urgenza di convertire quanto prima il decreto-legge, ritira l'emendamento e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/909/91/8 e 13 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CRIMI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, condizionato ad una riformulazione dell'impegno nei termini seguenti: "a valutare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, che le stesse siano definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono".

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) accetta la riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/909/91/8 e 13 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Interviene incidentalmente il senatore [DE SIANO](#) (FI-BP) per rilevare una contraddizione tra il testo dell'ordine del giorno accolto e le disposizioni dell'articolo 25.

Il sottosegretario CRIMI precisa che, nonostante l'ordine del giorno impegni il Governo a "valutare" quale normativa applicare, tale valutazione in realtà è stata già effettuata e ha portato alla soluzione contenuta nel decreto: l'impegno non può perciò che riguardare valutazioni per il futuro.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 25.7 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 25.8 e 25.9.

Il senatore [DE FALCO](#) (M5S) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento a propria firma 25.10, volto a sopprimere il riferimento, a suo avviso non spiegabile, alla sola disciplina del condono del 1985 e ripristinare il principio generale del *tempus regit actum*.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) aggiunge la propria firma all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 25.10 risulta respinto.

Viene posto ai voti l'emendamento 25.12, sul quale è contestualmente richiesta dai Gruppi di opposizione la conta dei voti, cui procedono i senatori segretari della 13a Commissione Pazzaglini e Assuntela Messina.

All'esito del conteggio, ripetuto più volte, risultano 23 voti favorevoli e 22 contrari.

I Gruppi di opposizione chiedono che la Presidenza proclami il risultato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara l'emendamento 25.12 approvato.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per rilevare come l'emendamento produca gli stessi effetti del 25.10, precedentemente respinto, e come a suo avviso non andasse posto in votazione.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'annullamento della votazione, rilevando che non era stato chiesto agli astenuti di esprimersi; inoltre, ritiene che abbiano votato anche senatori non componenti le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la Presidente della 13a Commissione, dichiara di aver verificato la piena legittimità della posizione dei votanti e, apprezzate le circostanze, conferma l'esito proclamato.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), ringraziando la Presidenza per la correttezza dimostrata nel confermare l'esito della votazione, auspica che questo voto possa essere un'occasione per il Governo per rivedere alcune delle decisioni assunte.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), apprezzando anch'egli la correttezza della Presidenza, invita le forze politiche di maggioranza a prendere atto della loro inferiorità numerica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione al fine di verificare le eventuali preclusioni derivanti dall'approvazione.

La seduta sospesa alle ore 20,30, riprende alle ore 21,05.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 25.12, risultano precluse le proposte emendative 25.13 e 25.14.

Sono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 25.16 e 25.17.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 25.19 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 25.19 (testo 2) è respinto.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 25.20 che, posto ai voti, viene respinto.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 25.21.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.22, 25.23 e 25.24.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma e annuncia il voto favorevole

sull'emendamento 25.25 (testo 2) che, posto ai voti, viene respinto.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32 e 25.0.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 26.1 e 26.2.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 32.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 32.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 34.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 34.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 35.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 35.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 37.1 e 37.2.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 37.3, mentre il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 37.3 viene respinto.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 37.4, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12 (identico all'emendamento 37.13), 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18, 37.19, 37.5, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3 e 37.0.4.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 38.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 38.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.11, 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20 e 39.0.21.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 39-ter.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 39-ter.1, sottolineando come le modifiche apportate dall'articolo 39-ter del decreto-legge in conversione all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 abbiano esteso l'operatività della predetta norma fino a configurarla, di fatto, come un nuovo condono.

Posto ai voti, l'emendamento 39-ter.1 (identico all'emendamento 39-ter.2) viene respinto.

Sono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 39-ter.3, 39-ter.4, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.3 e 39-ter.0.4.

A una dichiarazione di voto favorevole del senatore [D'ARIENZO](#) (PD) riferita all'emendamento 39-ter.0.5, che prevede misure a favore della Regione Veneto, duramente colpita dagli eventi atmosferici delle ultime settimane, replica brevemente il sottosegretario CRIMI, per assicurare che il Governo si appresta ad approvare provvedimenti a favore di quella e delle altre recenti emergenze.

La proposta emendativa 39-ter.0.5 viene quindi posta in votazione e respinta.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 39-ter.0.6, 39-ter.0.7, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.10 e 39-ter.0.11.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) - dopo aver sottolineato la diversità fra la sollecitudine manifestata dal Governo per la questione dei condoni ad Ischia e la mancanza di volontà dello stesso di inserire nel decreto in conversione misure per la situazione di emergenza verificatasi in Veneto - annuncia il voto favorevole sull'emendamento 39-ter.0.12 che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 39-ter.0.13 che, posto ai voti, viene respinto.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 39-ter.0.14, 39-ter.0.15, 39-ter.0.16, 39-ter.0.17, 39-ter.0.18 e 39-ter.0.19.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 040.1 che, posto in votazione, viene respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 40.1.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - dopo aver sottolineato come l'esperienza degli ultimi anni abbia reso evidente l'opportunità della scelta di istituire le strutture di missione "Casa Italia" e "Casa sicura", apparendo quindi incomprensibile la decisione dell'Esecutivo attualmente in carica di sopprimerle - annuncia il voto favorevole sull'emendamento 40.2 che, posto in votazione, viene respinto.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 40.3, 40.4 e 40.0.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 40-bis.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 40-bis.0.1, 40-bis.0.2, 40-bis.0.3, 40-bis.0.4, 40-bis.0.5, 40-bis.0.6, 40-bis.0.7, 40-bis.0.8 e 40-bis.0.9.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 40-bis.0.10 che, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S) ritira la propria firma dagli emendamenti 41.6, 41.7, 41.9, 41.11, 41.12 e 41.14.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 41.7, 41.9 e 41.10.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 41.2, soppressivo dell'articolo, notando che, a suo avviso, e contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la disciplina ivi contenuta non si applichi esclusivamente ai fanghi di depurazione di origine civile. Peraltro la Camera ha innalzato, senza un'apparente spiegazione, i livelli consentiti di alcune sostanze rispetto a quanto previsto dalla normativa del 1992.

Anche il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) dichiara il proprio voto favorevole in quanto ritiene che il tema vada affrontato in altra sede e con i dovuti approfondimenti.

>

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 41.2 (identico agli emendamenti 41.3, 41.4, 41.5 e 41.6).

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 41.7 e 41.8.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) e il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) annunciano il voto favorevole sull'emendamento 41.9 che, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 41.10 volto ad azzerare le quantità tollerate di alcune sostanze

Si associa il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), ricordando come in passato il Movimento 5 Stelle avesse accusato la propria parte politica di voler avvelenare la popolazione per norme di gran lunga più blande contenute nel decreto "Sblocca Italia".

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, citando studi scientifici a sostegno.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 41.10.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 41.11, mentre la senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 41.11.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 41.12 e 41.13.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 41.14 che, posto in votazione, viene respinto.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 41.15, 41.16, 41.17, 41.0.1 e 41.0.2.

Il relatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 42.0.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 42.0.1.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 42-bis.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 42-bis.0.1 e 42-bis.0.2.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 43.2.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 43.2.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 43-bis.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 43-bis.1

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vengono quindi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5.

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S), anche a nome del relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), esprime quindi parere contrario sull'emendamento 44-ter.1.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 44-ter.1.

Terminata la fase di votazione degli emendamenti, interviene in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori il senatore [FERRAZZI](#) (PD) ricordando che l'unica emergenza che doveva essere affrontata dal provvedimento in esame era quella concernente il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova a seguito del crollo del viadotto Polcevera. Il Gruppo del PD ha

raccolto l'esigenza di intervenire a supporto del territorio genovese predisponendo emendamenti migliorativi di quanto previsto dal decreto-legge. Vanno viceversa considerate problematiche quelle norme inserite nel provvedimento che di fatto nulla hanno a che vedere con situazioni emergenziali, a partire dal complesso di disposizioni recanti a vario titolo forme di condono. Addirittura, da parte di senatori della stessa maggioranza sono stati presentati emendamenti diretti ad estendere la normativa sui condoni a tutto il territorio nazionale. Ritene inoltre grave che il decreto-legge non abbia affrontato situazioni emergenziali di carattere ambientale e di dissesto idrogeologico che recentemente hanno colpito il Paese, su cui sarebbe stato importante intervenire in via d'urgenza con misure di supporto. Dichiaro in conclusione il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento, rimarcando che tale voto avrebbe potuto essere favorevole se il contenuto del provvedimento fosse rimasto circoscritto agli interventi urgenti inerenti la città di Genova.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando innanzitutto come sia assolutamente da respingere l'idea che con il provvedimento in esame la maggioranza stia varando un nuovo condono. Fa presente che, per quanto concerne l'isola di Ischia, vengono prese in considerazione delle procedure di condono rimaste inevase che si intendono portare ad una definizione, riguardanti peraltro soltanto tre comuni dell'isola. Specifica che non è comunque previsto alcun contributo ai soggetti danneggiati in relazione ad eventuali aumenti di volume oggetto di condono, che sono escluse dalla sanatoria le opere eseguite da soggetti condannati per delitti quali l'associazione mafiosa e che è comunque necessario il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono. Precisa inoltre che quanto previsto dall'articolo 39-ter, diretto a disciplinare le lievi difformità edilizie e le pratiche pendenti nei territori delle regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici dell'agosto 2016, non è in alcun modo qualificabile come condono, trattandosi addirittura di una replica di quanto già previsto con leggi dalla regione Umbria e dalla regione Marche, guidate da Giunte di centro-sinistra, al fine di regolarizzare specifiche situazioni di non conformità. Dichiaro in conclusione il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) comunica che, insieme al senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), presenterà una relazione di minoranza in Assemblea.

La Presidenza prende atto di quanto comunicato dal senatore Margiotta.

Infine le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori Patuanelli e Ripamonti di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, con la modifica accolta, autorizzandoli nel contempo allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 23.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [909](#)

G/909/91/8 e 13 (testo 2)

[NUGNES](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge,

impegnano il Governo a valutare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, che le stesse siano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

G/909/91/8 e 13

[NUGNES](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 909, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge,

impegnano il Governo

attraverso l'azione del Commissario, a definire, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, che le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 15 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Rimesso
alla commissione**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Non
ostativo

[N. 44 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 16 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

2^a (Giustizia)
[N_44 \(pom\)](#)
6 novembre 2018

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_45 \(pom\)](#)
7 novembre 2018
4^a (Difesa)
[N_11 \(pom\)](#)
7 novembre 2018

Esito: Favorevole

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

5^a (Bilancio)

[N_56 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**
Richiesta relazione
tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N_57 \(ant.\)](#)

8 novembre 2018

Esito: Non
ostativo con
osservazioni con
presupposto

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N_58 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario su
emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N_59 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: Non
ostativo con
osservazioni con
presupposto

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

6^a (Finanze e tesoro)

[N. 44 \(pom.\)](#)

8 novembre 2018

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 8^a (**Lavori**
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (**Territorio,**
ambiente, beni
ambientali)

Esito: Favorevole

[N. 45 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 26 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 21 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 20 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N. 21 \(ant.\)](#)

7 novembre 2018

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 22 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

Esito: Favorevole

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 44 \(ant.\)](#)

7 novembre 2018

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Favorevole

[N. 45 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 40 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N. 43 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
15ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **[PARRINI](#)** (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

[\(871\)](#) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline

della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che il disegno di legge sia approvato in via definitiva successivamente all'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in attuazione della delega di cui alla legge n. 155 del 2017, allo scopo di garantire un termine certo di esercizio della delega per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi, di cui al comma 1.

Esaminato, altresì, l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(846\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il sottosegretario GUIDESI comunica che il Governo non intende insistere per la conversione in legge del provvedimento in titolo. La norma sarà comunque inserita in un altro decreto-legge, attraverso un emendamento d'iniziativa governativa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PERILLI** (M5S), relatore, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD) ritiene che il provvedimento, oltre a essere criticabile nel merito per gli interventi destinati al territorio di Ischia, che finiscono per condonare eventuali abusi edilizi, presenta profili di criticità anche sul piano costituzionale. A suo avviso, infatti, a seguito dell'introduzione di tali misure, si determina una irragionevole disparità di trattamento, peraltro a favore di chi in passato ha commesso illeciti nell'esecuzione di opere edilizie.

Per tali ragioni, annuncia un voto contrario.

Il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando i presupposti di necessità e urgenza con riferimento alle misure relative al territorio di Ischia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame congiunto del Doc. LXXXVI, n. 1 e del Doc. LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), dopo aver ricordato che il disegno di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, non contiene disposizioni di specifica competenza della Commissione, propone uno schema di relazione favorevole.

Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, trattandosi di atti predisposti dal precedente Esecutivo, ritiene più opportuno che la Commissione non si pronunci in sede consultiva e che l'esame sia affidato alla sola Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore sul disegno di legge n. [822](#), pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.2. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 12.

[\(909\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 3.0.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano esplicitati i principi e i criteri direttivi che, nella formulazione proposta, risultano assenti. Rileva peraltro come, secondo la vigente disciplina, di cui alla legge n. 234 del 2012, l'emendamento dovrebbe più propriamente essere riferito alla legge di delegazione europea, in quanto contenente delega al Governo.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 12,10.

1.4.2.3. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.3.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(871\)](#) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il **[PRESIDENTE](#)** informa che è stato presentato un emendamento al disegno di legge in oggetto, a firma del senatore Caliendo (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.

Informa altresì che la Commissione industria ha reso parere sul testo, mentre le Commissioni affari costituzionali e bilancio non si sono ancora espresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in esame con riguardo ai profili di propria competenza, che consistono nelle seguenti disposizioni: l'articolo 3 del decreto legge in conversione, limitatamente al comma 16, lettere b), c) e d); l'articolo 6; l'articolo 7, limitatamente al comma 2, lettera b); l'articolo 8, limitatamente ai commi 1 e 4; l'articolo 9, segnatamente al comma 9; l'articolo 16.

In particolare, l'articolo 3 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, versando le somme dovute integralmente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo in cinque anni. Dette rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere saranno calcolati al tasso del 2 per cento annuo. Col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Inoltre, le norme consentono l'accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti "rottamazioni" con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito.

L'articolo 6 prevede una procedura per la composizione delle controversie tributarie in cui sia parte l'Agenzia delle entrate e che abbiano ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Tali controversie, inoltre, possono essere pendenti in ogni stato e grado del giudizio, finanche in Cassazione e anche a seguito del rinvio operato dalla Corte. Il meccanismo si attiva a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione agevolata è possibile con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute (comma 1).

Nei casi in cui in giudizio soccomba l'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al momento in cui entra in vigore il presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite mediante il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado (lettera a); di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (lettera b) (comma 2).

Il comma 3 prevede altre due ipotesi particolari di definizione agevolata mediante il pagamento di valori diversi. La prima: nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. La seconda: nel caso, invece, di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato risolto anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione agevolata di cui all'articolo 6 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado

sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte somme di portata europea come quelle relative alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (ad esempio: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte dell'UE sugli scambi con i Paesi terzi) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (*lettera a*) e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (EU) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015 (*lettera b*) (comma 5).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'importo di mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicheranno gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate siano oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione della controversia sarà subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme ancora pendenti (comma 7).

Inoltre, in presenza di autonome controversie - ovverosia quelle relative a ciascun atto impugnato -, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo, nonché dovrà essere effettuato un distinto pagamento (comma 8).

Il comma 9 specifica che, ai fini della definizione agevolata, gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli versati ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, si scomputano dagli importi dovuti.

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del comma 10, per sospendere le controversie definibili è necessaria una apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo viene sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro la suddetta data, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa che per le controversie definibili restano sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione allorquando scadano dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovverosia dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (comma 11).

È poi disciplinato il diniego alla definizione agevolata. Ai sensi del comma 12, l'eventuale diniego si deve notificare entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È possibile impugnarlo entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue, con decreto presidenziale, allorché ci si trovi in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (comma 13).

Il comma 14 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giovi in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 15 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle norme in esame.

Infine, il comma 16 conferisce agli enti territoriali facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

L'articolo 7 consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo, ovvero della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.

Per quanto attiene segnatamente la definizione agevolata delle liti pendenti (comma 2, lettera b), sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere regolarizzata con il versamento volontario del: 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1); 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b, numero 2); 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

L'articolo 8, al comma 1, consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su: prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (cosiddetti succedanei del tabacco) e prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

Per la parte di competenza, al successivo comma 4, viene precipuamente disciplinato che la presentazione della dichiarazione di adesione sospende per novanta giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Quando l'impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dell'Amministrazione tributaria fino al perfezionamento della definizione agevolata.

L'articolo 9 disciplina l'istituto della dichiarazione integrativa speciale (DIS), consentendo ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di riparare ad errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, tramite l'adempimento spontaneo.

Al successivo comma 9 si dispone che chiunque si avvalga fraudolentemente della procedura di cui all'articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non

rispondenti al vero di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni). Resta ferma l'applicabilità degli articoli: 648-*bis* (riciclaggio, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000); 648-*ter*.1 (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) del codice penale; 12-*quinqüies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).

L'articolo 16 dispone alcune modifiche normative al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario.

Le modifiche sono nel senso di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo; ad agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti; nonché ad attuare la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

L'articolo si compone di 6 commi.

Il comma 1 modifica l'articolo 16-*bis* (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992 e aggiunge al medesimo l'articolo 25-*bis*.

Per quanto attiene alle modifiche dell'articolo 16-*bis*, (così la lettera *a*)), esseriguardano diversi ambiti. È integrata la rubrica con il riferimento ai depositi telematici, e pertanto la nuova rubrica recita:

"Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" (n. 1); si sostituisce il quarto periodo del comma 1, in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (n.2); viene sostituito il comma 2, sicché nei casi di impossibilità di ricezione, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (n. 3); si dispone la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, superando la precedente mera facoltà (n. 4); inoltre si aggiunge l'ipotesi che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, con provvedimento motivato, possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Con riferimento agli elementi di novazione introdotti dal comma 1 dell'articolo 16, l'articolo 25-*bis*, stabilisce una disciplina per la conformità degli atti digitali depositati o notificati nel processo tributario, stabilendo a tal fine il potere di attestare la conformità della copia a diversi soggetti. Se si tratta di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il potere è attribuito al difensore, al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), che possono attestare la conformità secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) (articolo 25-*bis*, comma 1). Altrettanto vale per gli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, a cura della segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Tuttavia questi atti si ritengono equivalenti all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria (comma 2).

Si stabilisce anche che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, ai sensi dei commi precedenti, equivalga all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico (comma 3).

Si specifica inoltre che l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'articolo in parola esoneri dal pagamento dei diritti di copia (comma 4);

Infine, il comma 5 afferma che nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumano ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Tornando al corpo dell'articolo 16, il comma 2 dispone un'interpretazione autentica delle disposizioni attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 163 del 2013 in materia di processo tributario telematico. Si specifica che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, possono liberamente utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico).

Il comma 3, del suddetto articolo, dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli enti locali, in veste di pubblico ufficiale, provvedano ad estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su istanza formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto pronunciato. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, nonché l'indicazione delle Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5 prevede l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1, stabilendo che si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 6, in conclusione, rinvia all'articolo 26 per l'individuazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, capoverso articolo 25-*bis*, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza e segnala, in particolare, le previsioni contenute negli articoli 15-*bis* e 39.

L'articolo 15-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2018-2019 (in via straordinaria e nell'ambito dell'attuale dotazione organica), con contratto a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che l'autorizzazione all'assunzione del suddetto personale (da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria) è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.

Le suddette assunzioni sono effettuate, in deroga a talune disposizioni in materia di procedure per il reclutamento di personale e di mobilità volontaria e fermo quanto previsto in materia di efficacia delle graduatorie concorsuali nelle amministrazioni statali: mediante scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ovvero mediante selezioni pubbliche su base nazionale (anche con modalità semplificate definite con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 relativa all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi (in particolare per quanto concerne la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e sottocommissioni).

Il suddetto personale di cui è autorizzata l'assunzione è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, prioritariamente agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 1.968.980 euro per il 2019 e di 2.002.776 euro annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 39, rubricato *"Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici"* qualifica come inespropriabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

L'articolo 39 - ferma restando la disciplina dell'articolo 545 del codice di procedura civile sui crediti impignorabili - introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile. Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel periodo 2009-2016 (comma 1).

La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione postsismica nei territori (comma 1): della regione Abruzzo dell'aprile 2009; della regione Emilia Romagna (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012; delle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016.

Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa

verifica della corretta destinazione (comma 2). A questi ultimi non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la verifica della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4).

Il comma 3 stabilisce infine: l'inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell'accreditamento in favore dei beneficiari; l'assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l'efficacia sino: al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009; al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).

Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).

L'articolo 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta sull'insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018, giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto (comma 6).

Ricorda in conclusione anche l'articolo 11 del provvedimento, che prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento.

La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [871](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "due anni", con le seguenti: "un anno".

1.4.2.3.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **[RICCARDI](#)** (M5S) presenta una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-BP) contesta la proposta di parere ritenendo che la formulazione della norma di cui all'articolo 9 che tratta della dichiarazione integrativa, possa creare problemi interpretativi che la proposta di parere non è idonea a risolvere.

Il senatore **[CUCCA](#)** (PD) condivide le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore **[STANCANELLI](#)** (FdI) ribadisce le perplessità espresse dai colleghi sulla previsione normativa dell'articolo 9 e chiede una breve sospensione perché si possa procedere ad una più approfondita riflessione nel merito, che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) riformula la propria proposta di parere (pubblicata in allegato), onde tener conto di quanto emerso all'esito della discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole della relatrice, come da ultimo riformulata, posta ai voti, è approvata.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) dopo aver ricapitolato i profili di competenza della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) solleva perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 41 del decreto-legge in tema di fanghi di depurazione, chiedendo chiarimenti in merito all'innalzamento dei limiti massimi di tolleranza previsti dalla disciplina vigente, paventando pericoli e rischi per la salute pubblica, ritenendo tra l'altro che tale materia non sia del tutto estranea alle competenze della Commissione giustizia considerata l'esistenza di specifici reati in materia ambientale.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) conferma la propria proposta di parere e replica al senatore Caliendo ricordando che tale aspetto è all'attenzione dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene sulla previsione dell'articolo 15-bis relativa all'assunzione di personale per il tribunale di Genova facendo presente che, pur condividendo nel merito il provvedimento, in situazioni analoghe (cita in particolare le alluvioni che colpiscono alcuni anni fa la regione Sardegna) non è stata dedicata dal legislatore e dal Governo la stessa attenzione ai tribunali periferici che si sono trovati in gravi difficoltà nella gestione di un contenzioso penale e civile collegato agli eventi calamitosi.

Solleva inoltre perplessità in merito alle normative che prevedono prassi di condono in materia edilizia.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) ricorda che la norma relativa al Comune di Ischia non possa essere considerata tecnicamente un condono.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP), rimarca l'esigenza di un adeguato approfondimento e di tempi più ampi per l'esame di provvedimenti complessi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i tempi per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono necessariamente più brevi.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) conferma la propria proposta di parere favorevole perché il suggerimento proveniente dal senatore Caliendo è a suo avviso ultroneo, considerando la competenza della Commissione giustizia. Ricorda che la Commissione agricoltura e la Commissione ambiente stanno già affrontando la questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(871) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso parere sul testo e sull'emendamento. In particolare, dà conto che la Commissione bilancio ha reso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione rispetto all'articolo 2 del provvedimento e che il relatore Lomuti ha presentato l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato) per recepire detti rilievi. Avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.100 a sua firma.

Il rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'emendamento 2.100.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla votazione degli emendamenti, a partire dalla proposta 1.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1, esprimendo perplessità in merito all'ampiezza del *dies a quo* rispetto alle necessità per l'esercizio della delega.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Con successiva votazione è approvato l'emendamento 2.100.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è così esaurita la trattazione degli emendamenti e che si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) esprime perplessità in merito alla natura del provvedimento, in particolare se esso possa considerarsi una proroga dei termini oppure una nuova delega perché in tale secondo caso, la delega risulta priva di criteri direttivi provocando un arretramento delle garanzie del Parlamento che così facendo rinunciarebbe alle proprie prerogative istituzionali in favore di un accentramento di competenze del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento con la modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 17,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamata l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge con riferimento ai profili di responsabilità penale ivi recati,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamata l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge con riferimento ai profili di responsabilità penale ivi recati, ovvero di eliminarne il contenuto che si riferisce a profili penali già sanzionati da altre norme vigenti,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [871](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "due anni", con le seguenti: "un anno".

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1.4.2.4. 4[^] (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
11ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15.

MATERIE DI COMPETENZA

[\(Doc. CCXXXIV, n. 1\)](#) **Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2018-2020**

(Esame e rinvio)

Il relatore **CANDURA** (*L-SP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che il documento programmatico pluriennale 2018-2020 si divide in tre parti, corredate da sette allegati. La prima parte concerne l'impegno italiano interno e internazionale; la seconda riguarda lo sviluppo dello strumento militare; la terza, infine, è dedicata al bilancio della difesa. Per quanto riguarda gli allegati, rilevano in particolare, l'allegato C (che reca le schede descrittive delle missioni internazionali oggetto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017), l'allegato D (che illustra le priorità politiche che sono alla base del bilancio finanziario della Difesa per il prossimo triennio 2019-2021), e l'allegato G (che riporta le condizioni contrattuali e le eventuali clausole penali relative ai singoli programmi d'armamento e di ricerca in corso di svolgimento).

Con particolare riferimento alla prima parte del documento, rileva che esso sembra porsi in sostanziale linea di continuità con il precedente documento programmatico pluriennale riferito al triennio 2017-2019 e con l'analisi geopolitica internazionale delineata nel Libro bianco del 2015, confermando un contesto internazionale complesso, conflittuale e fortemente dinamico, influenzato da molteplici

aspetti che incidono sugli equilibri geopolitici mondiali. Si rileva, in particolare "un ritorno della competizione militare fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di moderni sistemi di armamento e la ricostituzione di capacità convenzionali progressivamente abbandonate nei decenni passati, sia nel ritorno della minaccia missilistica e nucleare e nell'accentuarsi di quella cibernetica, in costante *trend* di crescita in termini di sofisticazione, pervasività e persistenza".

In relazione alla natura delle minacce, particolare attenzione viene poi data agli attacchi compiuti con strumenti cibernetici, definiti estremamente pericolosi ed in grado di determinare effetti distruttivi analoghi a quelli prodotti con armi convenzionali, nonché idonei ad incidere sull'esercizio di libertà essenziali per il sistema democratico.

In relazione, poi, alle aree geografiche che destano maggiore preoccupazione in termini di sicurezza e stabilità, particolare attenzione viene prestata all'area euro mediterranea e mediorientale, all'area del Sahel, al Libano, all'Afghanistan e ai Balcani. In particolare, per quanto concerne l'area del Mediterraneo allargato, particolarmente importante per gli interessi italiani, il documento sottolinea come le sanguinose guerre civili abbiano favorito il diffondersi del terrorismo e della criminalità transnazionale nella regione, che continua ad essere attraversata da profondi sconvolgimenti politici, economici e sociali. Le precarie condizioni di sicurezza di alcuni Paesi dell'area e l'assenza di effettive capacità di controllo del territorio da parte delle legittime autorità locali, continuano poi ad alimentare flussi migratori diretti verso l'Europa, con contestuale proliferazione di traffici illeciti che pongono a rischio, tra l'altro, la libera circolazione marittima e commerciale e la sicurezza energetica.

Tra gli impegni nazionali della Difesa vengono quindi elencate una serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate. Nel dettaglio, viene posta particolare attenzione sull'operazione "Mare sicuro" (avviata nel 2015 e volta a far fronte a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo nonché ad assicurare la tutela degli interessi nazionali, incrementando adeguatamente gli assetti aeronavali di sorveglianza), e sull'operazione "Strade sicure" (iniziata il 4 agosto 2008 e che vede al momento impegnato un contingente di circa 7.000 unità).

Relativamente alla seconda parte del Documento, che concerne l'analisi dei principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate (indirizzi strategici), alle singole componenti che costituiscono lo strumento militare, alle rispettive esigenze operative e alle connesse future linee di sviluppo capacitivo, l'oratore rileva che nella sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa. In particolare sono riportati i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale in corso di esecuzione, da avviare o in attesa della necessaria disponibilità di finanziamento.

Uno specifico capitolo è quindi dedicato all'approntamento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio e alla programmazione infrastrutturale della Difesa. Le esigenze operative, delle Forze armate vengono poi distinte in sei capacità operative fondamentali (preparazione delle forze, consultazione comando e controllo, superiorità decisionale, protezione e capacità di ingaggio, proiezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali vengono disposte delle linee di sviluppo capacitivo. In particolare, spiccano lo sviluppo del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, l'implementazione delle misure per il contrasto della minaccia rappresentata dagli ordigni inesplosi, la necessità di assicurare un corretto bilanciamento della componente terrestre e l'ammodernamento delle capacità di proiezione e di supporto logistico. Con riferimento al settore infrastrutturale, il Documento si sofferma sulla particolare ampiezza dell'attuale patrimonio immobiliare della Difesa e sulle connesse esigenze di ammodernamento e rinnovamento. In relazione alla delicata tematica degli alloggi di servizio sono ipotizzate nuove politiche che consentano di individuare diverse e innovative soluzioni in grado di soddisfare le esigenze abitative del personale. Inoltre, al fine di assicurare adeguato supporto ai nuclei familiari del personale dipendente è intenzione della Difesa completare nel corso del biennio 2018-2019 il programma relativo alla realizzazione di asili nido.

Con riferimento alla terza parte del documento, dedicata principalmente all'analisi delle

principali voci di spesa del comparto difesa, l'oratore osserva innanzitutto che il documento reca una serie di grafici che descrivono e analizzano l'andamento delle risorse disponibili su un periodo di dieci anni.

Con riferimento all'andamento del bilancio relativo alle "Risorse destinate alla difesa" (comprehensive delle spese per le missioni internazionali, dei finanziamenti allocati presso il Mi.S.E. e dei costi relativi alla funzione di polizia dei Carabinieri), il documento registra come nell'ultimo decennio vi sia stato un andamento altalenante, sottolineando inoltre il costante andamento negativo delle citate risorse rapportate con i rispettivi valori del prodotto interno lordo (PIL), che passano dal valore di 1,51 per cento del 2008 all'attuale rapporto di 1,4 per cento. Le risorse dedicate alla partecipazione italiana nelle missioni internazionali hanno avuto invece un andamento tendenzialmente decrescente negli ultimi anni.

Un apposito paragrafo del documento analizza poi il bilancio del dicastero della Difesa nella sua tradizionale articolazione per funzioni.

Al riguardo il relatore ricorda che la "Funzione difesa" comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'Area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero. A sua volta la "Funzione sicurezza" del territorio, comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri, ivi compresi quelli derivanti dall'assorbimento dell'ex-Corpo Forestale dello Stato. Le "Funzioni esterne", attengono alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali. Infine, la quarta funzione attiene alle Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, che sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività. Anche in questo caso attraverso l'ausilio di grafici e tabelle viene descritta l'evoluzione nel tempo degli stanziamenti relativi alle richiamate funzioni.

Il documento rileva quindi che nel 2018 la spesa totale è pari a 20.969 milioni di euro. 13.797 milioni per la funzione difesa, 6.632 milioni per funzione sicurezza del territorio, 147 milioni per le funzioni esterne e 391 milioni per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.

Particolare attenzione merita poi l'analisi della "Funzione difesa", suddivisa nei settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento e che rappresenta, nell'anno in corso, circa il 66 per cento della spesa totale.

Con riferimento al personale, (che impegna, nel 2018, risorse per circa 10 miliardi di euro e che rappresenta ben il 73 per cento della spesa della funzione difesa), viene segnalato che la progressiva riduzione degli organici, tesa al raggiungimento del traguardo (previsto per il 2024) di 150.000 unità per tutte le Forze armate, si realizza di fatto con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica nel settore che incidono in maniera significativa sulle capacità di assunzione della componente militare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell'intero comparto.

Relativamente all'esercizio (ossia all'aggregato che comprende tutte le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi e, più in generale, al mantenimento in efficienza e all'operatività dello Strumento militare, e che nel 2018 rappresenta il 10 per cento della spesa della funzione difesa), viene rilevata una significativa contrazione delle risorse, che registra, dal 2008 al 2018, un taglio degli stanziamenti di circa il 47 per cento, passando da 2,7 miliardi di allora ai circa 1,4 miliardi attuali.

Relativamente, infine, agli investimenti, le risorse, secondo la legge di Bilancio 2018, ammontano a 2 miliardi e 305 milioni per l'anno 2018 e rappresentano il 17 per cento della spesa della funzione difesa. In materia, il documento auspica un'opera di riforma e di adeguamento della programmazione attraverso l'adozione di una legge pluriennale (almeno sessennale), per i maggiori investimenti della Difesa. Viene anche segnalata una criticità nell'utilizzo delle risorse contenute nel fondo di sviluppo industriale istituito dalla Legge di bilancio 2017, concentrate prevalentemente nel periodo dal 2027 in poi. Tale disposizione, infatti, potrebbe rendere difficoltoso l'avvio in tempi brevi di taluni programmi per l'acquisizione di mezzi considerati ad alta valenza strategica.

In sintesi, prosegue l'oratore, le risorse disponibili per gli investimenti, al netto delle quote destinate a specifiche esigenze, saranno impiegate, prioritariamente, per: la prosecuzione di programmi a sviluppo pluriennale discendenti da impegni già assunti in passato; il sostegno di programmi volti ad assicurare la disponibilità delle componenti dello strumento operativo; l'avvio di selezionati programmi tesi a mitigare particolari criticità in determinati settori di spesa (quali la difesa cibernetica, le bonifiche, nonché le infrastrutture della Difesa ed il loro adeguamento sismico); il finanziamento di programmi volti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze urgenti espresse dai contingenti nei teatri operativi.

Sempre con riferimento agli investimenti, merita attenzione anche quanto riportato dal documento in relazione alle sinergie presenti con il Ministero dello sviluppo economico. La collaborazione tra i due Ministeri (Mi.S.E. e Difesa), infatti, ha consentito di avviare e sostenere nel tempo importanti programmi, tra cui spiccano i velivoli Eurofighter, le fregate europee multimissione FREMM, i Veicoli Blindati Medi VBM 8x8, l'elicottero medio NH-90 nonché una nuova serie di acquisizioni per la flotta militare nazionale, comunemente nota come Legge Navale. Anche la funzione sicurezza beneficia di tale collaborazione, che si estende al Sistema di Controllo del Territorio per l'Arma dei carabinieri (noto come Si.Co.Te.).

Il documento segnala che la nota di aggiornamento al DEF ha previsto una generale razionalizzazione delle spese a sostegno di taluni programmi di ammodernamento e rinnovamento. In particolare, nell'ambito delle risorse rese disponibili sul bilancio del MiSE dalla legge di bilancio 2017 stanziata sul citato fondo investimenti (articolo 1, comma 140) ed a rifinanziamento della legge n. 266 del 1997, si è proceduto ad articolare una rimodulazione decennale dei volumi finanziari destinati ai programmi NH-90, VBM 8x8 e Tornado, mirata a ridurre i livelli di spesa nel brevissimo periodo. L'intervento ha così consentito di recuperare, con riferimento al 2019, un volume pari a circa 370 milioni di euro, che verrà adeguatamente dilazionato e rimodulato a favore delle citate progettualità in un arco temporale decennale.

Conclude soffermandosi sui dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza, rilevando che il Paese è ancora lontano dal traguardo concordato nel vertice di Varsavia del 2016, ossia del 2 per cento di spesa per la difesa rispetto al prodotto interno lordo. La percentuale italiana, infatti, vede l'1,12 per cento nel 2016, l'1,15 per cento nel 2017 e nel 2018 e un valore stimato dell'1,13 per cento nel 2019. Il documento rileva, tuttavia, che anche in occasione del *summit* di Bruxelles (tenutosi nel luglio di quest'anno), l'Italia ha sostenuto con forza la necessità di una visione unitaria e di insieme degli obiettivi e delle finalità, nella convinzione che solo da una lettura armonica e convergente di tutti e tre i parametri (da considerare in egual misura tutti essenziali), sia possibile fotografare il reale impegno nazionale a condividere con gli Alleati gli oneri della sicurezza collettiva.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) ringrazia il relatore per la puntuale e dettagliata esposizione, sottolineando la linea di continuità dei contenuti del documento con l'operato dei precedenti esecutivi, soprattutto con riferimento all'impegno internazionale del Paese.

Gli indirizzi programmatici contenuti nell'atto all'ordine del giorno risultano tuttavia compromessi dai prospettati tagli alla Difesa, di natura, peraltro, assai generica, preannunciati nella prossima manovra di bilancio. Tali tagli potrebbero, tra le altre cose, avere un pesante impatto negativo sugli investimenti e sul comparto industriale della Difesa e sui connessi livelli occupazionali.

Una riduzione degli investimenti, peraltro, potrebbe comportare un impatto negativo anche sulla posizione italiana in Europa, ed in particolare nell'ambito dei programmi connessi alla cooperazione strutturata in materia di difesa.

Auspica una tempestiva audizione del Ministro della difesa sul documento, allo scopo di

meglio chiarire le problematiche sopra elencate.

Anche ad avviso della senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) gli indirizzi programmatici contenuti nel documento programmatico pluriennale rischiano di risultare incompatibili con le risorse concretamente messe a disposizione del comparto, che sarebbero peraltro connotate, stando alle ultime notizie rese disponibili dagli organi di stampa, da inopportuni tagli agli investimenti ed al personale.

Condivide la necessità di un'audizione del Ministro della difesa, al fine di appurare l'effettiva portata ed incidenza delle predette riduzioni.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) esprime il proprio apprezzamento in ordine ad alcune parti significative del documento, soffermandosi in particolare sulla programmata dismissione degli immobili non più utili a fini istituzionali che favorirebbe una più efficace riallocazione delle risorse in favore della manutenzione di quelli realmente funzionali alle esigenze della Difesa e che, dall'altro potrebbe risultare funzionale alle esigenze di altre amministrazioni dello Stato, come, ad esempio, quella penitenziaria, che ha manifestato il proprio interesse in relazione ad alcune caserme dismesse. Particolarmente significative sono anche le previsioni sulle bonifiche ambientali dei poligoni (volte a garantire una efficace tutela della salute del personale militare), sugli alloggi di servizio e sull'attuazione del programma relativo alla realizzazione di asili nido, per le positive ricadute sulla qualità della vita del personale della Difesa.

La senatrice [MINUTO](#) (*FI-BP*) pone l'accento sulla contraddizione esistente tra le linee programmatiche descritte nel documento e le ipotizzate riduzioni alle risorse del comparto. Auspica sul punto una specifica audizione dei Ministri della difesa e dello sviluppo economico.

Il sottosegretario TOFALO precisa che la razionalizzazione della spesa per la Difesa operata dal Governo è stata rappresentata in maniera non del tutto corretta dagli organi di stampa. L'unico taglio effettivo, infatti, concernerà la realizzazione di una struttura logistico-militare per gli uffici del Ministero (indicata dalla stampa col nome di "Pentagono italiano"), con un risparmio di oltre un miliardo di euro. Non vi saranno invece conseguenze negative sul comparto industriale, perché ogni intervento di rimodulazione di spesa nel settore degli investimenti sarà infatti effettuato d'intesa con le aziende interessate. Conclude rimarcando la particolare attenzione del Governo nei confronti dell'industria italiana della Difesa.

La presidente [TESEI](#) osserva che alcuni elementi sulle tematiche evidenziate nel dibattito potranno essere approfondite già nel corso della prossima prevista audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice **PUCCIARELLI** (L-SP-PSd'Az), rilevando che decreto-legge reca una serie di disposizioni urgenti volte a fronteggiare situazioni particolarmente emergenziali concernenti, in particolare, il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché alcune misure di sostegno per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia, è esaminato dal Senato in seconda lettura e che la Camera dei deputati è intervenuta con numerose modificazioni e aggiunte di articoli.

Dopo aver sommariamente illustrato il contenuto dei cinque capi di cui si compone l'articolato, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, segnalando innanzitutto la norma (dell'articolo 6, comma 2) che stanZIA la somma di euro 375.000, per l'anno 2018, e di euro 875.000, per l'anno 2019 per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova, aumentate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Tale norma non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell'esame in prima lettura e su di essa la Commissione difesa della Camera si è pronunciata in senso favorevole.

Quale ulteriore profilo, ancorché marginale, si sofferma sulle procedure di condono di cui all'articolo 25, comma 1, rilevando che, per la definizione delle istanze, trova esclusiva applicazione la disciplina dettata dai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, che escludono dalla sanatoria le opere in contrasto con vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **GARAVINI** (PD) esprime, a nome della propria parte politica, forte contrarietà ai contenuti del decreto-legge, ed in particolare alle norme relative al condono edilizio, che, nei fatti, costituirebbero un incentivo all'abusivismo, che è anche una delle cause dei tragici episodi recentemente verificatisi a seguito delle avverse condizioni meteorologiche. Desti inoltre perplessità il mancato ricorso a fondi europei già stanziati dalla Banca europea degli investimenti.

La presidente **TESEI** invita incidentalmente gli oratori ad effettuare interventi maggiormente focalizzati sui profili di competenza della Commissione.

Il senatore **FEDE** (M5S) replica brevemente alla senatrice Garavini osservando che le norme sui condono concernono esclusivamente le controversie già pendenti, talvolta anche da decine di anni.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente **TESEI** dichiara chiusa la discussione generale.

Replica la relatrice **PUCCIARELLI** (L-SP-PSd'Az), formulando una proposta di parere favorevole.

La presidente **TESEI** constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate ([n. 9](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame. Parere favorevole)

La presidente [TESEI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra brevemente il documento, nel quale il Governo propone che il generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina venga nominato Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, in sostituzione del generale Massimiliano Del Casale, che cessa dal servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Con riferimento al *curriculum* del candidato segnala quindi che attualmente, dal luglio 2015, il Generale Biancafarina ricopre l'incarico di Comandante militare della Capitale, incarico che fa seguito al comando dell'Istituto geografico militare di Firenze, dal 2012 al 2015.

Ricorda che la Cassa di previdenza delle Forze armate (istituita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009) deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza armata ed ha il compito istituzionale di gestire i fondi previdenziali integrativi, con criteri ispirati a efficienza gestionale, secondo le norme del codice dell'Ordinamento militare. Rispetto alle preesistenti casse militari, pertanto, rimane inalterata la missione del nuovo istituto, che è quella di garantire agli iscritti una maggiore tutela economico-previdenziale nel corso e al termine della vita lavorativa. Sono organi dell'istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Considerato il *curriculum* del candidato, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori [BERARDI](#) (*FI-BP*), [BUCCARELLA](#) (*Misto*), [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CASTIELLO](#) (*M5S*), [CIRIANI](#) (*FdI*), [DONNO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [EUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GARAVINI](#) (*PD*), [GASPARRI](#) (*FI-BP*), [GRIMANI](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Marcucci), [MINUTO](#) (*FI-BP*), [ORTIS](#) (*M5S*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RAUTI](#) (*FdI*), [ROIC](#) (*PD*), [ROMANO](#) (*M5S*) e [TESEI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

La proposta di parere risulta approvata con 9 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 voti di astensione.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 56 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª) MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018 56ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è al momento privo della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, relativo alla struttura commissariale, rileva che sarebbe utile acquisire una stima dell'impatto finanziario delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno aumentato il numero dei dirigenti e, d'altra parte, hanno precisato che il trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo resta a carico delle amministrazioni di provenienza. Inoltre, in merito al comma 6 del medesimo articolo 1, sarebbe utile conoscere il metodo di quantificazione della somma oggetto di anticipo statale. Sull'articolo 4, recante sostegno a favore delle imprese danneggiate, si rileva che la norma dispone un limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Al riguardo, si chiede conferma della compatibilità di tale limite con il rispetto di potenziali diritti soggettivi. Analoghi rilievi si formulano

con riferimento all'articolo 4-*bis*, recante sostegno a favore degli operatori economici danneggiati.

Sull'articolo 6, recante ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, il prospetto riepilogativo mostra un impatto identico sui tre saldi di finanza pubblica, mentre il Fondo investimenti che viene utilizzato in copertura risultava scontare un impatto differenziato, con effetti inizialmente inferiori sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Analoga osservazione può essere estesa all'articolo 14 in tema di monitoraggio delle infrastrutture.

Sull'articolo 8, recante istituzione di una zona franca urbana, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sul tiraggio complessivo delle agevolazioni ivi disciplinate, anche alla luce della riduzione da 20 a 10 milioni di euro del tetto di spesa previsto.

Sull'articolo 9-*bis*, recante un programma di investimenti per il porto, posto che la documentazione fornita dal Governo alla Camera dei deputati rappresenta la possibilità di utilizzo dell'avanzo del bilancio dell'autorità portuale di Genova, si rileva che l'utilizzo di tale avanzo potrebbe determinare effetti, in termini di indebitamento netto, da compensare alla luce delle norme contabili europee.

In merito all'articolo 16, inerente l'Autorità di regolazione dei trasporti, si chiedono chiarimenti circa l'impatto sul bilancio dell'Autorità derivante dal comma 1, che introduce soglie di esenzione dal contributo obbligatorio previsto a carico degli operatori economici. Considerato poi che il comma 1-*bis* prevede assunzioni di personale presso l'Autorità tramite l'utilizzo degli stessi contributi obbligatori citati, si chiede conferma che l'Autorità possa effettivamente fare fronte ai nuovi oneri tramite tali entrate.

Sull'articolo 19, recante l'istituzione di una contabilità speciale per gli interventi nei territori dell'isola di Ischia, sarebbe opportuno chiarire l'entità complessiva delle risorse trasferite.

Sull'articolo 32, recante proroga e sospensioni dei termini, chiede chiarimenti sui riflessi finanziari derivanti dall'ampliamento dell'esenzione dei redditi da fabbricati ubicati nei comuni dell'isola di Ischia, anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disposto dal comma 1, che potrebbe determinare oneri ulteriori in conseguenza del riconoscimento di maggiori benefici per prestazioni sociali.

Sull'articolo 35, recante sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento locali nei territori dei Comuni di Ischia, andrebbe appurato che l'onere indicato nella norma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che trova la copertura finanziaria nelle risorse di cui all'articolo 45 del decreto ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, tenga conto dell'impatto finanziario stimato in merito ai tributi non erariali, posto che la norma in esame interessa anche le somme a qualunque titolo dovute all'INPS e ad altri enti creditori, compresi gli enti locali.

Sull'articolo 45, recante la norma di copertura, si chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Nel rinviare, per ulteriori osservazioni, alla Nota di lettura n. 47/2018 del Servizio del bilancio, chiede al Governo, in relazione al rilievo contenuto a pagina 14 della Nota, se l'importo dell'indennità a metro quadro, da corrispondere ai proprietari degli immobili, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto, sia quello effettivamente previsto dal dettato normativo ovvero quello contenuto nella relazione tecnica.

Inoltre, chiede al rappresentante del Governo quali siano i tempi per la trasmissione della relazione tecnica aggiornata, la cui acquisizione rappresenta un elemento necessario ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che la relazione tecnica aggiornata dovrebbe essere predisposta entro la serata odierna e quindi ragionevolmente potrà essere consegnata alla Commissione nella seduta di domani.

In merito, invece, al quesito riguardante la determinazione dell'indennità di cui all'articolo 1-*bis*, rassicura circa la correttezza del dettato normativo, dal momento che la cifra erroneamente riportata nella relazione tecnica risulta dovuta ad un refuso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 1 sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la relazione tecnica, nella quantificazione della definizione agevolata, sembra non considerare gli effetti degli "abbandoni", con particolare riferimento al percorso di rateizzazione. Sul punto sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti. Richiede poi elementi informativi volti a chiarire il motivo per cui l'andamento finanziario ipotizzato nel tempo non tenga conto anche delle diverse modalità di pagamento consentite, assumendo invece come ipotesi, per tutti gli aderenti alla definizione agevolata in commento, la scelta di rateazione nel numero massimo di rate consentito (ossia venti rate). Chiede inoltre conferma che l'amministrazione finanziaria possa fare fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 senza nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. In relazione all'articolo 2 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sarebbe utile chiarire se i valori indicati nella stima delle entrate comprendano anche le addizionali comunale e regionale, nonché le imposte sostitutive. Chiede poi conferma che l'amministrazione finanziaria possa fare fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 senza nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Circa l'articolo 4 sullo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, osserva che, pur considerando il più vantaggioso tasso di interesse applicabile (2 per cento) in caso di rateazione rispetto alle altre "rottamazioni", la stima delle entrate contenuta nella relazione tecnica sembra non ipotizzare l'effetto finanziario di "abbandoni" nel corso della procedura. Rileva inoltre che la relazione tecnica non sembra approfondire le conseguenze finanziarie ascrivibili al fatto che si tratta della seconda riproposizione della misura in breve tempo dalla prima e che i nuovi carichi interessati riguarderebbero il solo periodo ottobre-dicembre 2017. Andrebbe poi precisato se il valore degli importi recati dalla relazione tecnica includa o meno quello dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 148 del 2017. In merito allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, chiede conferma che l'ammontare degli oneri derivanti dalle spese esecutive a carico degli enti (erario, Inps, Inail, altri enti) non subisca aumenti. Con riferimento all'articolo 5 sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, la relazione tecnica, nell'indicare i pertinenti importi dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, non precisa se gli stessi sono al netto del valore dei carichi di difficile esigibilità. Sul punto chiede un supplemento informativo. Relativamente all'articolo 6 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, la norma in esame, a differenza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2017, non reca una clausola di salvaguardia che agisca in caso di mancato introito del gettito atteso, vista la difficoltà di stima *ex ante* di situazioni sostanzialmente aleatorie e legate alle scelte razionali dei contribuenti il cui effetto può effettivamente valutarsi solo a consuntivo. Sul punto, richiede un chiarimento. Circa l'articolo 7 sulla regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti, la stima non riporta distintamente e per stato del giudizio quanta parte dell'accertato e delle sanzioni riguardi le liti ancora pendenti in primo

grado (per cui la percentuale dovuta è fissata al 40 per cento del valore della lite ed al 5 per cento delle sanzioni) e quanta parte del gettito è riferito all'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva che abbia fatto registrare la soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria. Con riguardo all'articolo 9 recante disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale, occorre tener conto che, stante le possibilità riconosciute dalla norma - che esplica i suoi effetti a regime - per correggere errori ed omissioni, è ragionevole ipotizzare che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto si sarebbe comunque incassato in quanto versato da quei contribuenti che avrebbero corretto i propri errori od omissioni usufruendo del regime di dichiarazione integrativa "ordinaria". Si dovrebbe anche tener conto del recupero di gettito, riveniente da dichiarazioni integrative speciali, a titolo di addizionali comunale e regionale e di IRAP, che andrebbe riversato in favore degli enti territoriali. Con riferimento alla prevista individuazione di un'aliquota media derivante dal rapporto tra l'IVA sulle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarato, andrebbe confermata la compatibilità della nuova disciplina con il diritto dell'Unione europea. Circa l'articolo 10 relativo alla semplificazione per l'avvio del processo di fatturazione elettronica, dal momento che il recupero di gettito ascrivibile all'introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica ed all'impianto sanzionatorio previsto è stato contabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2019, pur comprendendo nell'ottica del contribuente l'attenuazione delle sanzioni, andrebbero forniti chiarimenti volti a confermare che dalla riduzione delle sanzioni non possano derivare, sia pure in via temporanea, riflessi sui comportamenti dei contribuenti nell'ottemperare puntualmente agli obblighi previsti per la fatturazione elettronica che, si ricorda, decorrono dal 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, sull'efficacia dell'attività di recupero di gettito dell'amministrazione finanziaria. Richiede poi chiarimenti in ordine all'eventuale impatto finanziario della possibile minore efficacia dell'azione di contrasto alle frodi ed all'evasione nel primo semestre dell'anno, in relazione a quanto si legge nella relazione illustrativa che parla di "effetti negativi di possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici". In merito all'articolo 11 recante semplificazione in tema di emissione di fatture, chiede chiarimenti circa i possibili effetti sulle entrate conseguenti alla possibilità di ritardare anche di dieci giorni la fatturazione di operazioni contabili. Relativamente all'articolo 17 sulla memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi riscossi, andrebbe chiarito se ed in che misura la stima abbia considerato come il tempo necessario per implementare le novità in commento si riflette, nei primi anni, sull'andamento degli incassi attesi in termini di recupero di gettito. Con riferimento poi agli effetti derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta, sarebbe opportuno un approfondimento finalizzato a chiarire il maggior gettito stimato a titolo di imposte dirette. Sull'articolo 20 relativo all'estensione ai gruppi bancari cooperativi della disciplina del gruppo IVA, andrebbe chiarito, visto che la relazione tecnica stima il gettito IRPEF, se la disciplina all'esame possa comportare variazioni finanziarie anche in termini di addizionali. In relazione all'articolo 22 sull'incremento delle risorse in favore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rappresenta che il profilo di spesa del Fondo di garanzia (desumibile dalle modalità di contabilizzazione dei 435 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 26) non sembra coerente con l'indice di spendibilità ordinariamente assunto per il Fondo per lo sviluppo e coesione che, per l'indebitamento netto e il fabbisogno, si colloca nell'intervallo da un quinto a un decimo rispetto al saldo netto da finanziare. In relazione all'articolo 26, comma 3, lettera a), in tema di riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, chiede conferma che le riduzioni in esame interessino gli stanziamenti iscritti in bilancio riferiti ad oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge di contabilità, ovvero riconducibili a "fattori legislativi" o a spese di "adeguamento al fabbisogno". Chiede poi conferma del fatto che le rimodulazioni disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano in linea con le norme di contabilità e non comportino oneri per la finanza pubblica. In merito alla lettera c) del medesimo comma 3, sull'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, chiede chiarimenti sulla compatibilità con la normativa comunitaria di tale procedura che rispetterebbe i vincoli di destinazione previsti non nel singolo anno, ma soltanto in un periodo più ampio di durata non definita. Altresì, chiede conferma che le rimodulazioni effettuate con successivi congruagli siano in linea con la legge di

contabilità e non comportino violazioni della normativa europea.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 46/2018 del Servizio del bilancio.

In conclusione, rappresenta come le criticità di carattere finanziario insite nel provvedimento in esame siano dovute alla complessità nella determinazione puntuale dei maggiori introiti derivanti dal decreto, nonché ad alcuni profili di possibile incompatibilità con la normativa europea.

Il senatore [MARINO](#) (PD) evidenzia la delicatezza dell'interazione tra le misure recate dal decreto in commento e gli esiti delle due precedenti operazioni di rottamazione delle cartelle esattoriali, occorrendo valutare con attenzione gli effetti dell'adesione.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riconosce la fondatezza di tale rilievo, sottolineando come, rispetto alla normativa previgente, il decreto introduca una modifica nei criteri di adesione attraverso una diversa modulazione del percorso di rateizzazione.

E', pertanto, necessario valutare il maggiore "effetto leva" correlato alla nuova rottamazione.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ringraziare il relatore per l'onestà intellettuale, rimarca la necessità di porre attenzione alla fase attuativa del provvedimento, distinguendo, anche alla luce delle esperienze pregresse, la condotta dei contribuenti onesti da quella dei soggetti che hanno approfittato della rottamazione. Sul punto, rinvia anche alle conclusioni di indagini conoscitive e di approfondimenti istruttori condotti nella passata legislatura sia dalle Commissioni parlamentari che dal Governo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), nell'esprimere apprezzamento per l'illustrazione svolta dal relatore, ritiene che ogni operazione di condono debba essere valutata in base all'interesse dello Stato ad acquisire introiti, calibrandosi sulle situazioni di effettiva difficoltà non imputabili a negligenze o responsabilità dei contribuenti.

Ritiene che l'approccio alle tematiche fiscali debba basarsi su un'impostazione di sistema, considerato peraltro che la riforma fiscale dell'inizio degli anni settanta, pur condivisibile all'epoca, è attualmente bisognosa di un superamento.

E', peraltro, innegabile l'esigenza di una conciliazione tra le operazioni di rottamazione pregresse e quelle nuove, anche per evitare disparità di trattamento tra soggetti che risulterebbero favoriti e quelli che sarebbero soltanto svantaggiati.

Ritiene, altresì, che, se l'obiettivo è quello di fare cassa, l'emersione di singole categorie reddituali non rappresenta lo strumento più adeguato, dal momento che si ingenerano ritrosie da parte dei contribuenti. Sarebbe invece necessario valutare gli spazi per un condono di imposta, anche non tombale, che garantisca adeguati margini di copertura.

In merito poi allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, rappresenta le conseguenze negative che ne potrebbero derivare sia in tema di residui degli enti pubblici sia in merito alla gestione dei concessionari che, privati dei relativi crediti, si troverebbero a rischio di *default*. Si riserva, pertanto, la presentazione di apposite proposte emendative presso la Commissione di merito.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo apportato, ricorda come il totale dei ruoli non riscossi ammonti a centinaia di miliardi di euro e che le stime di maggiori entrate previste dal decreto fiscale siano prudenzialmente molto basse.

Relativamente al problema sollevato in merito ai residui correlati allo stralcio dei carichi di importo fino a mille euro, fa presente come una quota consistente di tali residui sia già caduta in perenzione.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel ricordare che le interlocuzioni in corso tra il Governo e gli operatori del settore e gli enti locali auspica che, presso la Commissione di merito, in sede emendativa, i senatori di tutti i gruppi parlamentari propongano correttivi volti a migliorare il provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai rilievi sollevati nel corso del dibattito in Commissione.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) propone di inserire nel parere un'ulteriore osservazione volta a raccomandare al Governo di attenersi, in sede di ripartizione territoriale delle risorse, al criterio di destinazione del 34 per cento dei fondi in favore delle Regioni del Mezzogiorno, secondo quanto sostanzialmente previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017.

Il RELATORE si riserva di presentare nella prossima seduta un'ulteriore proposta di parere che tenga conto di quanto testé suggerito dal senatore Misiani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(871) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) ricorda che, sul provvedimento in titolo, era stato chiesto un chiarimento al Governo circa la disponibilità e la spendibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota dalla quale si evince la necessità di riformulare l'articolo 2 come clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 1.1 esprime, invece, un avviso non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: "1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 1.1, il parere è non ostativo. "

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi lo scorso 5 novembre, si era convenuto di procedere, congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni sul disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334).

Fa quindi presente di avere preso gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento per definire un calendario di audizioni che si svolgeranno, presso la Camera, nelle giornate di venerdì 9 novembre e lunedì 12 novembre, iniziando dal Ministro dell'economia e delle finanze, per poi proseguire con gli altri soggetti istituzionali, nonché con le associazioni di categoria e con le parti sociali.

Si riserva pertanto di acquisire dalla Presidenza del Senato, l'autorizzazione allo svolgimento della procedura informativa in questione.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 8 novembre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al periodo 2018-2033;
- la ripartizione dell'utilizzo delle relative risorse è demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 prevede che i decreti di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, stanziare con la legge di bilancio per il 2018, sono state in parte utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto-Legge Genova), per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, compreso nel periodo 2018-2029;
- la quota residua del Fondo viene ripartita dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, con l'indicazione, nell'ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;
- l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province

autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie;

- i commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati: in particolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;
- la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la ripartizione del Fondo è stata definita tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si segnala che, per un probabile refuso, nel settore di spesa "a) trasporti e viabilità", interamente assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa (seconda riga della tabella allegata), risultando, pertanto, il totale della spesa attribuita al Ministero indicato superiore di 120 milioni euro;
- si evidenzia la necessità di attivare, in relazione ai singoli interventi su cui è necessario acquisire l'intesa con gli enti territoriali interessati, le procedure volte al raggiungimento di detta intesa, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016, così come peraltro disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018;
- si sollecita la puntuale presentazione alle Camere, da parte di ciascun Ministero interessato, della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in titolo, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi realizzati;
- si raccomanda la ripartizione anche su base territoriale delle risorse del suddetto Fondo, onde valutare la loro diversa distribuzione e incidenza sulle diverse aree geografiche del Paese;
- si consideri l'opportunità di integrare e modificare il titolo di spesa "edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria", di cui alla lettera f) dell'allegato 1, in "edilizia pubblica compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria";
- si valuti, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane, l'opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per nuove iniziative in materia di investimenti per la riqualificazione e sicurezza urbana (lettera l) dell'allegato 1) ad interventi a difesa del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico.

1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 57 (ant.) dell'08/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che recepisce l'osservazione avanzata dal senatore Misiani nella seduta di ieri, volta a individuare gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo in titolo anche su base territoriale, tenuto conto dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il senatore [MARSILIO](#) (FdI), nel richiamare l'esigenza di rispettare gli orari di convocazione delle sedute della Commissione, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, in considerazione, tra l'altro, della mancata presentazione nei termini previsti della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, nonché dell'assenza, nello schema di

decreto in esame, dell'indicazione degli interventi da finanziare e delle specifiche modalità di utilizzo dei contributi, fattori che impediscono al Parlamento di avere conoscenza effettiva della allocazione delle risorse e dello stato di avanzamento degli interventi finanziati a valere sul Fondo in questione. Con riguardo alla modifica sollecitata dal senatore Misiani, ritiene che, trattandosi di sostegno alle regioni economicamente svantaggiate, ad esse dovrebbero essere destinati finanziamenti in misura maggiore rispetto al criterio puramente demografico prefigurato dalla disposizione richiamata.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel giudicare comunque rilevanti le questioni poste dal senatore Marsilio, richiama la necessità di assicurare coerenza tra le disposizioni normative e le misure di attuazione degli interventi, per cui risulta essenziale la costante attenzione da parte della Commissione sulla fase attuativa e la disponibilità del Governo a recepirne le sollecitazioni. Esprime quindi apprezzamento per l'inserimento dell'osservazione che richiama il principio del riequilibrio territoriale ai fini della individuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, e pertanto dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, nell'auspicio che venga assicurato il monitoraggio parlamentare sulla realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP), pur accogliendo con favore l'espressa indicazione nel parere del criterio del riequilibrio territoriale in relazione all'attuazione delle misure finanziate, ritiene comunque ancora troppo generico il contenuto dello schema di decreto in esame e privo delle indicazioni necessarie al Parlamento per svolgere una funzione effettiva di indirizzo nella ripartizione dei contributi e di controllo dello stato di avanzamento degli interventi, preannunciando pertanto l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) evidenzia come, dopo anni caratterizzati da investimenti infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno proporzionalmente inferiori rispetto al resto del Paese, il criterio applicativo del provvedimento in esame rappresenti un importante segnale di novità, auspicando comunque che tali risorse possano essere ulteriormente incrementate. Dichiara quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto a favore sulla proposta.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che la Commissione, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Regolamento, ha la possibilità di chiedere al Governo di fornire ragguagli sull'attuazione degli interventi finanziati, anche al di là degli obblighi informativi previsti dallo schema di decreto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, sul provvedimento in titolo, una relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, e mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice e dal Servizio del bilancio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare l'ampiezza degli approfondimenti svolti sul provvedimento nel corso della prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, che obiettivamente lascia spazi ridotti all'esame da parte del Senato, anche in considerazione dei termini costituzionali per la conversione del decreto-legge, illustra una proposta di parere sul testo non ostativa con presupposto ed osservazioni. Evidenzia, al riguardo, come la drammaticità del crollo del ponte di Genova e la complessità delle circostanze abbiano reso molto complicata una quantificazione assolutamente precisa degli oneri finanziari correlati agli interventi previsti, che tuttavia sono stati determinati con la maggiore analiticità possibile, al fine di fare fronte alla necessità connesse alla ricostruzione e ai bisogni delle popolazioni interessate. Rappresenta comunque che nella bozza di parere è formulato l'auspicio di un incremento degli stanziamenti, ove questo risulti necessario.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), nel riconoscere l'onestà intellettuale della relatrice per le affermazioni fatte sugli spazi ridotti per l'esame da parte del Senato, in merito alla organizzazione dei lavori rimette alla riflessione del Presidente l'opportunità di svolgere interlocuzioni con la Presidenza delle Commissioni riunite competenti nel merito, al fine di assicurare un esame fattivo e ragionevole del provvedimento, evitando sforzi destinati, alla luce delle circostanze, a restare vani. Nel merito, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza dell'intervento con riguardo al crollo del ponte di Genova, rileva come ciò riguardi soltanto i primi 16 articoli del provvedimento, mancando invece tali presupposti per le ulteriori misure previste o inserite nel decreto, con particolare riguardo agli interventi relativi all'isola di Ischia. Tiene a sottolineare come tale considerazione non attenga solo al merito del provvedimento, ma si riverberi anche sui profili finanziari di competenza della Commissione bilancio, come sembra emergere anche dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, nella parte in cui sembra contenere espressioni di perplessità sulla adeguatezza delle previsioni quantitative in relazione a diverse disposizioni del decreto. Alla luce di ciò, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) ritiene che le questioni oggetto del provvedimento, dal punto di vista politico, siano state gestite male dal Governo, con tentennamenti, ripensamenti e ritardi nella predisposizione delle misure, che si sono riflessi sulla tempistica di esame del decreto, lasciando alla fine pochissimo spazio alle proposte di miglioramento del testo. Osserva che, se invece ci fosse stata maggiore apertura anche nei confronti dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle opposizioni, sicuramente il risultato sarebbe stato migliore. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento necessario e molto atteso da popolazioni già duramente colpite, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come, in relazione ai fatti di Genova, non possa certamente parlarsi di abuso della decretazione d'urgenza e, anche con riferimento alle altre misure previste, si è ritenuta la sussistenza di adeguati presupposti di urgenza, che sono stati sottoposti peraltro alle attente valutazioni stabilite dalle disposizioni costituzionali.

Alla luce della discussione, formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella Relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

tenuto conto della complessità degli interventi necessari e programmati ed in previsione di eventuali ulteriori stanziamenti che si rendessero necessari,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

- dell'adeguatezza complessiva delle risorse poste a copertura delle misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del "ponte Morandi" di cui all'articolo 4, nonché delle misure di sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza del medesimo evento, di cui all'articolo 4-*bis*;

e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 1, comma 6, non risulta pienamente evidente il metodo di quantificazione della somma oggetto dell'eventuale anticipo statale attivabile in caso di inadempienza del concessionario;
- con riferimento all'articolo 19, istitutivo di un'apposita contabilità speciale per gli interventi nei territori dell'isola di Ischia, non risulta del tutto evidente l'entità complessiva delle risorse trasferite alla predetta contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al periodo 2018-2033;
- la ripartizione dell'utilizzo delle relative risorse è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 prevede che i decreti di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano;

- le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, stanziato con la legge di bilancio per il 2018, sono state in parte utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto-Legge Genova), per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, compreso nel periodo 2018-2029;
- la quota residua del Fondo viene ripartita dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, con l'indicazione, nell'ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;
- l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati: in particolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;
- la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la ripartizione del Fondo è stata definita tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si segnala che, per un probabile rifiuto, nel settore di spesa "a) trasporti e viabilità", interamente assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa (seconda riga della tabella allegata), risultando, pertanto, il totale della spesa attribuita al Ministero indicato superiore di 120 milioni euro;
- si evidenzia la necessità di attivare, in relazione ai singoli interventi su cui è necessario acquisire l'intesa con gli enti territoriali interessati, le procedure volte al raggiungimento di detta intesa, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016, così come peraltro disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018;
- si sollecita la puntuale presentazione alle Camere, da parte di ciascun Ministero interessato, della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in titolo, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi realizzati;
- si raccomanda che gli interventi da finanziare con le risorse del suddetto Fondo siano individuati anche su base territoriale, tenuto conto dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- si consideri l'opportunità di integrare e modificare il titolo di spesa "edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria", di cui alla lettera f) dell'allegato 1, in "edilizia pubblica compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria";
- si valuti, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime settimane, l'opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per nuove iniziative in materia di investimenti per la riqualificazione e sicurezza urbana (lettera l) dell'allegato 1) ad interventi a difesa del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico.

1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
58ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La relatrice **[RIVOLTA](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti all'esame di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che essi sono identici a quelli presentati in Assemblea.

Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la proposta 1.15, al fine di appurare che l'indennizzo previsto dalla normativa regionale non sia superiore a quello previsto dalla normativa statale. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 1.16, 1.18 e 1.26. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.17 e 1.19. Occorre valutare i possibili effetti, in termini di penali, della proposta 1.20. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, comportano maggiori oneri le proposte 1-bis.2, 1-bis.3 e 1-bis.4. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter, chiede conferma della disponibilità delle risorse

poste a copertura della proposta 1-ter.1. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri rispetto alla normativa vigente delle analoghe proposte 1-ter.0.1 e 1-ter.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.3, 2.8 e 2.0.1. Occorre valutare la compatibilità con il limite di spesa dell'emendamento 2.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.10.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (analogo al 4.2), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (analogo al 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13), 4.17, 4.0.1 e 4.0.2. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.14. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.15. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.16. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, comportano maggiori oneri le proposte 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4-bis.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4-bis.3. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-ter, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4 e 4-ter.0.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4-ter.4, 4-ter.5, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13 e 4-ter.0.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 5.31, 5.33, 5.0.3, 5.0.6 e 5.0.7. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4 e 5.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.8. Occorre valutare gli emendamenti 5.26 (analogo al 5.34) e 5.27 (analogo al 5.35). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria delle proposte 5.0.1 e 5.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.0.1 e 6.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis, comporta maggiori oneri l'emendamento 6-bis.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11 e 7.0.1. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi agli emendamenti 7.7 e 7.10. Occorre valutare la proposta 7.12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.1. Comportano maggiori oneri le proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, e 8.11.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1. Occorre valutare l'emendamento 9.4 (analogo al 9.5). In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 9-bis.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 9-bis.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9-ter, comportano maggiori oneri gli emendamenti 9-ter.1, 9-ter.0.1, 9-ter.0.2 e 9-ter.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza della proposta 10.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare l'invarianza degli oneri, rispetto alla normativa vigente, della proposta 11.0.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 11.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.0.1. Occorre valutare le proposte 12.5, 12.6, 12.7 (analogo al 12.8), 12.9, 12.10, 12.13, e 12.20 (analogo al 12.21). Comportano maggiori oneri le proposte 12.14, 12.15 e 12.17.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.1, 13.2, 13.3 e 13.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le proposte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16-*bis*, comportano maggiori oneri le proposte 16-*bis*.0.1 e 16-*bis*.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 16-*bis*.0.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 16-*bis*.0.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, comportano maggiori oneri le proposte 17.1 e 17.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la proposta 20.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 25, comporta maggiori oneri la proposta 25.32. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria delle proposte 25.19(testo 2) e 25.20, nonché gli effetti finanziari delle proposte 25.29 e 25.30. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli emendamenti 25.4 e 25.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 32, comporta maggiori oneri la proposta 32.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 34, comporta maggiori oneri la proposta 34.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 35, comporta maggiori oneri la proposta 35.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 37, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 37.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.14, 37.5 e 37.0.4. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 37.15 e 37.19.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 39, comportano maggiori oneri le proposte 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.13 e 39.0.14. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 39.0.8, 39.0.16, 39.0.18 e 39.0.21. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 39.0.11, 39.0.12, 39.0.15 e 39.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 39.0.19. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 39-*ter*, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 39-*ter*.3, 39-*ter*.0.3, 39-*ter*.0.11 e 39-*ter*.0.17. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 39-*ter*.0.1, 39-*ter*.0.2, 39-*ter*.0.4, 39-*ter*.0.5, 39-*ter*.0.6, 39-*ter*.0.8, 39-*ter*.0.9, 39-*ter*.0.12, 39-*ter*.0.13 e 39-*ter*.0.19. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 39-*ter*.0.7, 39-*ter*.0.10, 39-*ter*.0.14, 39-*ter*.0.15, 39-*ter*.0.16 e 39-*ter*.0.18.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 40, comportano maggiori oneri le proposte 40.1 e 40.2. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 40.3 e 40.4. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 40.0.1. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 40-*bis*, comportano maggiori oneri le proposte 40-*bis*.0.1 e 40-*bis*.0.6. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 40-*bis*.0.2, 40-*bis*.0.3, 40-*bis*.0.4 e 40-*bis*.0.9. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 40-*bis*.0.5, 40-*bis*.0.7 e 40-*bis*.0.8 e 40-*bis*.0.10.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 41, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 41.11 e 41.12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 42, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 42.0.1, analoga all'emendamento 42-*bis*.0.1. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 42-*bis*, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 42-*bis*.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 43-*bis*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 43-*bis*.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 44, richiede la relazione tecnica sulle proposte 44.2 e 44.3, mentre si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 44.4 e 44.5.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter*, concordando con la relatrice in merito alle proposte recanti maggiori oneri.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 1.16, 1.18, 1.26 e 1-*ter*.1, per

l'indisponibilità delle risorse poste a copertura.

Sulla proposta 1.15, reputa necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica.

Con riferimento poi agli emendamenti 1-ter.0.1 e 1-ter.0.2, formula un avviso contrario, in quanto produttivi di oneri non quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 2, concorda con la valutazione della relatrice sull'onerosità delle proposte 2.2, 2.3, 2.8 e 2.0.1.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 2.5, formula un avviso di contrarietà, dal momento che esso determina un incremento delle unità di personale da assumere, a fronte di una copertura incongrua.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime la propria contrarietà circa la valutazione di onerosità dell'emendamento 1.19.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni alla base della valutazione di onerosità dell'emendamento 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che, in relazione a tale proposta, risulta insufficiente la copertura a valere sul Fondo per gli interventi infrastrutturali di politica economica (FISPE).

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime poi un avviso concorde con la relatrice circa gli emendamenti all'articolo 3 recanti maggiori oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, nel concordare con la relatrice sulla segnalazione delle proposte produttive di maggiori oneri, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.14, recante maggiori oneri per l'istituzione di ammortizzatori sociali, senza la necessaria copertura, mentre rappresenta l'indisponibilità delle risorse a valere sul FISPE utilizzate per la copertura dell'emendamento 4.15.

Ritiene altresì necessaria l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 4.16.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, concorda con la valutazione di onerosità da parte della relatrice sulle proposte 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7. Ritiene poi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 4-bis.2 e rappresenta l'assenza di risorse sul FISPE poste a copertura dell'emendamento 4-bis.3.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4-ter, nel concordare con la relatrice sull'individuazione delle proposte recanti maggiori oneri, fa presente che, in merito agli emendamenti per i quali si richiede la relazione tecnica, risulta evidente l'onerosità connessa all'introduzione di ammortizzatori sociali.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, manifesta il suo accordo con la relatrice circa l'individuazione delle proposte recanti maggiori oneri ed esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.6 e 5.7, in quanto coperti sulle risorse del fondo per gli investimenti infrastrutturali la cui ripartizione è stata disposta con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recentemente esaminato proprio dalla Commissione bilancio in sede di parere sull'atto del Governo n. 51.

Ribadisce poi la carenza di copertura delle proposte 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4 e 5.0.5, così come dell'emendamento 5.8, in quanto coperti a valere sul FISPE che tuttavia risulta privo delle necessarie disponibilità.

La senatrice [GARAVINI](#) (*PD*) chiede delucidazioni sulla valutazione dell'emendamento 4-ter.6.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento non risulta segnalato dalla Relatrice, in quanto privo di criticità di carattere finanziario.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sulle proposte 5.26 e 5.27, rispettivamente analoghe agli emendamenti 5.34 e 5.35, in quanto ampliative delle funzioni del Commissario straordinario. Con riferimento invece alle proposte 5.0.1 e 5.0.2, reputa insufficiente la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ritiene che gli emendamenti 5.26 e 5.27 non comportino, quanto meno in via diretta, oneri finanziari.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta su tali proposte l'espressione di un parere di semplice contrarietà, alla luce dell'assenza di oneri diretti.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-*bis*, il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione di maggiore onerosità formulata dalla relatrice.

Passando alle proposte concernenti l'articolo 7, formula un avviso contrario sull'emendamento 7.1, in quanto coperto a valere su fondi europei, che richiederebbero una riprogrammazione apposita.

Nel concordare con le segnalazioni della Relatrice sugli emendamenti recanti maggiori oneri, esprime poi un avviso non ostativo sugli emendamenti 7.7 e 7.10; mentre si esprime in senso contrario sulla proposta 7.12.

La RELATRICE prospetta, su quest'ultima proposta, la formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 11, concordando con le segnalazioni della relatrice sugli emendamenti recanti maggiori oneri ed esprimendo altresì un avviso contrario sulla proposta 8.1. In merito agli emendamenti 9.4 e 9.5 rappresenta come questi determinino minori entrate non coperte.

Rappresenta poi l'assenza di idonea copertura per l'emendamento 9-*bis*.0.1.

Con riferimento all'emendamento 11.0.1, ravvisa elementi di onerosità e rappresenta poi l'inidoneità della copertura della proposta 11.0.2 che utilizza risorse appostate sul già citato decreto di ripartizione del fondo per gli investimenti infrastrutturali esaminato dalla Commissione bilancio in sede di parere sull'atto del Governo n. 51.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con il sottosegretario, prospetta un parere di semplice contrarietà riguardo all'emendamento 8.1.

Passando alle proposte riferite all'articolo 12, il sottosegretario GARAVAGLIA rappresenta poi un avviso contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.13, in quanto recanti oneri non quantificati e non coperti così come sulle proposte 12.5 e 12.6.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.4, 12.10, 12.20 e 12.0.1, mentre esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9.

Concorda poi con la relatrice sulla maggiore onerosità delle proposte 12.14, 12.15 e 12.17.

I senatori [MARINO](#) (*PD*) e [MANCA](#) (*PD*) chiedono chiarimenti sulla valutazione delle proposte 12.3 e 12.4.

Il PRESIDENTE osserva come tali proposte ridefiniscano l'ambito operativo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, istituita dall'articolo 12 del decreto, con la necessità di rimodulare la copertura finanziaria per far fronte alle funzioni all'agenzia medesima.

Il senatore [MARINO](#) (PD) si sofferma sul comma 9, lettera *b*, dell'articolo 12, ritenendo del tutto incongrua la definizione dettagliata, in una fonte primaria, del contenuto del regolamento di organizzazione dell'istituenda agenzia.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 13, il sottosegretario VILLAROSA, concorda con la relatrice sull'individuazione delle proposte recanti maggiori oneri.

Il senatore [PICHETTO ERATIN](#) (FI-BP) osserva come la portata innovativa degli analoghi emendamenti 13.2 e 13.3 risulti indifferente ai fini delle conseguenze sui saldi consolidati di finanza pubblica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come la previsione di un aggiornamento trimestrale dei dati trasmessi all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di pagamento, anziché in tempo reale, prevista dall'emendamento 13.2, sia suscettibile di determinare maggiori oneri in termini di utilizzo delle risorse umane. Peraltro, è la stessa proposta emendativa a prevedere una quantificazione dell'onere e la copertura a valere sul comma 10 dell'articolo 13.

Il senatore [MANCA](#) (PD) sottolinea che, se il problema è rappresentato dai riflessi sulla produttività delle risorse umane, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta obiettivamente sproporzionata rispetto alle criticità indicate.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come siano proprio gli emendamenti 13.2 e 13.3 in esame a prevedere oneri, disponendo un'apposita copertura.

La relatrice, alla luce del dibattito svoltosi, reputa opportuno formulare un parere di semplice contrarietà sulle proposte 13.2 e 13.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sull'emendamento 14.0.1, stante l'assenza di risorse sul FISPE.

Il senatore [MARINO](#) (PD) interviene incidentalmente per sensibilizzare la Presidenza, anche ai fini dell'esame dei futuri provvedimenti legislativi, a svolgere un approfondimento sulla disponibilità delle risorse allocate presso alcuni fondi, tra cui il FISPE, spesso utilizzati a copertura delle proposte emendative.

In particolare, sarebbe necessario evitare la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in presenza di risorse oggetto esclusivamente di una programmazione e non di un impegno di spesa, stante ovviamente la possibilità per il Parlamento di modificare le programmazioni di risorse pubbliche.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi un approfondimento sul punto, anche attraverso il supporto dei servizi di documentazione, fa presente come l'assenza di risorse sul FISPE sia presumibilmente imputabile al fatto di essere al termine dell'esercizio finanziario.

Il senatore MARINO, nel ringraziare il Presidente per l'attenzione dimostrata, rimarca la delicatezza della questione, che si innesta sulla correttezza della dialettica dei rapporti tra il Parlamento ed il Governo.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con il senatore Marino sull'importanza della questione sollevata.

Passando agli emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 20, il sottosegretario VILLAROSA concorda con le valutazioni di maggiori onerosità formulate dalla relatrice ed esprime poi un avviso contrario sulle proposte 16-bis.0.4, in quanto privo delle necessarie coperture, e 16-bis.0.5 ritenendo insufficiente la clausola di invarianza finanziaria. In merito invece all'emendamento 20.1, rileva come esso comporti oneri non quantificati.

La RELATRICE, nel concordare con le valutazione del Governo, prospetta tuttavia la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 16-bis.0.5.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia inoltre profili di criticità finanziaria in merito alle proposte 1.25, 1-bis.1, 5.24, 5.32, 5.37, 17.3, 18.5 e 23.1 non segnalate dalla relatrice.

La RELATRICE concorda con la criticità dell'emendamento 1.25 che, sostituendo il comma 8 dell'articolo 1, fa venir meno l'allocazione delle risorse del Commissario straordinario presso una contabilità speciale.

Chiede invece di sospendere l'esame degli altri emendamenti segnalati dal Governo, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il PRESIDENTE concorda con l'opportunità di sospendere l'esame delle proposte segnalate e di quelle riferite agli articoli da 24 alla fine del decreto, sia per consentire gli opportuni approfondimenti sia per dare tempo al Governo di acquisire i necessari elementi istruttori sugli articoli accantonati.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) chiede, incidentalmente, se siano stati presi gli opportuni contatti con la Presidenza delle Commissioni di merito, anche ai fini della programmazione dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Il presidente [PESCO](#) fornisce rassicurazioni in tal senso, auspicando che, nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, possa concludersi l'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge n. 909.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con i rappresentanti del Governo, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone pertanto l'approvazione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.17, 1.19, 1.20, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-ter.1, 1-ter.0.1, 1-ter.0.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6, 4-bis.7, 4-bis.2, 4-bis.3, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5, 4-ter.4, 4-ter.5, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-

ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13, 4-ter.0.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 5.31, 5.33, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4, 5.0.5, 5.8, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 6.0.2, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.0.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.4, 9.5, 9-bis.0.1, 9-bis.0.2, 9-ter.1, 9-ter.0.1, 9-ter.0.2, 9-ter.0.3, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.13, 12.20, 12.21, 12.14, 12.15, 12.17, 13.1, 13.0.1, 14.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16-bis.0.1, 16-bis.0.2, 16-bis.0.4, 17.1, 17.2 e 20.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.26, 5.34, 5.27, 5.35, 7.12, 8.1, 13.2, 13.3 e 16-bis.0.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1-bis.1, 5.24, 5.32, 5.37, 17.3, 18.5 e 23.1, il cui esame resta sospeso.

Il parere è altresì sospeso sulle proposte riferite agli articoli da 24 alla fine."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.4.2.5.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 59 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
59ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, il presidente **[PESCO](#)** sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,42, è ripresa alle ore 15,55.

Il senatore **[MARINO](#)** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver richiamato il Governo ad una maggiore puntualità nel presenziare alle sedute della Commissione, chiede chiarimenti sull'andamento dell'esame del provvedimento in titolo, anche in relazione al prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato brevemente conto delle interlocuzioni intercorse con il Presidente delle Commissioni riunite 8a e 13a, dà la parola alla relatrice.

La relatrice Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana, segnalati dal rappresentante del Governo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale si associa il senatore [MARINO](#) (*PD*), osserva, sotto il profilo metodologico, che l'accantonamento di emendamenti riferiti ad articoli già esaminati nella precedente seduta dovrebbe comportare, a suo avviso, la riapertura dell'esame di tutte le proposte emendative, a richiesta di eventuali senatori interessati.

Il PRESIDENTE, nel rispondere all'osservazione del senatore Errani, sottolinea la natura consultiva della presente sede di esame, caratterizzata da maggiore flessibilità rispetto alla sede referente, cui probabilmente si riferisce il senatore Errani.

Il sottosegretario GARAVAGLIA aggiunge, al riguardo, come sia normale che il Governo possa segnalare, per i profili finanziari, emendamenti ulteriori rispetto a quelli indicati dal relatore. Con riferimento all'emendamento 1-*bis*.1, già accantonato, ribadisce l'avviso contrario del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) esprime perplessità sulla portata normativa e finanziaria della proposta in discussione, potendosi configurare al riguardo il rischio di una duplicazione di esborsi nel caso di contitolarità di immobili. Rileva, peraltro, che la difficoltà nell'individuare gli effetti dell'emendamento è probabilmente imputabile alla scarsa chiarezza del dettato normativo di cui all'articolo 1-*bis*,

Dopo l'intervento del senatore [MARINO](#) (*PD*), che ricorda i limiti di competenza della Commissione in sede consultiva, la RELATRICE prospetta un parere di nulla osta sull'emendamento 1-*bis*.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento ai restanti emendamenti accantonati, esprime un avviso contrario, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.24 e 5.32, in assenza di una relazione tecnica volta a quantificarne gli oneri, sull'emendamento 5.37, per mancanza delle risorse ivi previste a copertura, sulla proposta 17.3, perché comporta maggiori oneri, sull'emendamento 18.5, in mancanza della relazione tecnica, nonché sull'emendamento 23.1, in quanto rallenterebbe il rientro nelle singole unità immobiliari, così determinando maggiori oneri.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) solleva dubbi sulla valutazione di onerosità espressa dal Governo sull'emendamento 18.5, giacché esso si limita ad aggiungere alle funzioni del Commissario straordinario il compito di rendere pubbliche, anche tramite *internet*, le modalità di accesso a una serie di incentivi.

Alla luce degli interventi, la RELATRICE prospetta parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.24, 5.32, 5.37, 17.3 e 23.1, la semplice contrarietà sull'emendamento 18.5 e una posizione di nulla osta sulla proposta 1-*bis*.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 25, condivide la valutazione di onerosità della proposta 25.32; esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 25.19 (testo 2), 25.20, 25.4 e 25.0.1, per maggiori oneri non quantificabili in assenza di relazione tecnica, nonché sulle proposte 25.29 e 25.30, perché comportano maggiori oneri non coperti.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MARINO](#) (PD) sull'emendamento 25.29, risponde la RELATRICE, rilevando che esso comporta il riconoscimento del contributo per la ricostruzione anche per la parte soggetta a condono, determinando quindi maggiori oneri non coperti.

Il senatore [MARINO](#) (PD), pur non condividendo nel merito il contenuto della proposta, segnala che essa si limita a espungere un periodo introdotto presso la Camera dei deputati, ove tuttavia la versione originaria del testo non era stata ritenuta onerosa.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) contesta la valutazione di maggiore onerosità relativa all'emendamento 25.0.1, che prevede l'istituzione di un osservatorio sull'abusivismo edilizio, richiamando al riguardo proposte analoghe, per le quali la Commissione ha formulato un parere di nulla osta.

Alla luce degli interventi, la RELATRICE prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 25.32, 25.19 (testo 2), 25.20 e 25.4, mentre ritiene sufficiente un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 25.29, 25.30 e 25.0.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione della relatrice sulla onerosità delle proposte 32.1, 34.1 e 35.1, nonché degli emendamenti 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3. Esprime, quindi, un avviso contrario sull'emendamento 37.1, in quanto il fondo utilizzato a copertura non presenta sufficienti disponibilità, sul 37.14, per assenza della relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri, sul 37.5, in quanto determina maggiori oneri, sul 37.0.4, perché comporta maggiori oneri non coperti in termini di indebitamento e fabbisogno, sul 37.15, per inidoneità della copertura finanziaria e sul 37.19, perché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione ai temi trattati dagli emendamenti riferiti all'articolo 37, richiama l'impegno già assunto dal Governo di affrontare tali problematiche nell'ambito del disegno di legge di bilancio, e chiede pertanto delucidazioni sugli intendimenti del Governo a tale proposito.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che le questioni connesse alla ricostruzione delle zone terremotate saranno affrontate nel contesto delle misure di rilancio degli investimenti inserite nella manovra finanziaria.

Il PRESIDENTE, in relazione al prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,25.

La RELATRICE, in relazione agli interventi già svolti, prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti già segnalati all'articolo 37.

Il senatore [MARSILIO](#) (Fdl) dissente dalla valutazione di onerosità della proposta 37.5, che è volta ad applicare una disposizione in materia sanitaria, introdotta presso la Camera dei deputati, a tutti i presidi ospedalieri presenti nei comuni compresi nel cratere, dichiarandosi in ogni caso disponibile anche alla riformulazione della proposta con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che l'emendamento appare volto a rendere stabile l'esclusione delle aree del cratere dal processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, e pertanto esso determina evidentemente oneri finanziari.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*) ribadisce al riguardo la netta contrarietà alle prospettazioni del Governo e della relatrice, ritenendo che la salvezza delle strutture ospedaliere nelle zone colpite dal sisma sia una misura di buon senso che, alla luce delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, non appare incompatibile con i principi finanziari.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 39, condivide le valutazioni della relatrice sulla maggiore onerosità delle proposte da 39.0.2 a 39.0.14, esprimendo altresì un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 39.0.3, in quanto comporta minori entrate contributive; 39.0.8, che determina effetti finanziari negativi connessi al rischio di infrazione della normativa europea; 39.0.18, 39.0.11, 39.0.12 e 39.0.15, per mancanza di relazione tecnica necessaria a quantificare gli oneri; 39.0.21, che ampliando la deroga alle disposizioni sulla riorganizzazione ospedaliera, comporta oneri non quantificati né coperti, nonché 39.0.17, per mancanza di disponibilità delle risorse poste a copertura sul FISPE. Ritiene, infine, ultronea la proposta 39.0.16, in quanto nella manovra finanziaria è già previsto l'ampliamento degli spazi finanziari per gli enti territoriali.

La relatrice Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta quindi un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati con riguardo all'articolo 39, ad eccezione della proposta 39.0.16, per la quale appare adeguato un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39-ter, esprime una posizione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 39-ter.3, 39-ter.0.3 e 39-ter.0.11, in mancanza di apposita relazione tecnica necessaria a valutarne gli effetti finanziari; sull'emendamento 39-ter.0.4, perché comporta minori entrate contributive; sulle proposte 39-ter.0.7 e 39-ter.0.10, in quanto il fondo utilizzato a copertura non presenta sufficienti disponibilità; sul 39-ter.0.12, per maggiori oneri in termini di ammortizzatori sociali; sul 39-ter.0.14, perché determina effetti negativi in termini di indebitamento; sulle proposte 39-ter.0.15 e 39-ter.0.16, per inidoneità o mancanza della copertura; sul 39-ter.0.18, in quanto determina oneri in termini di indebitamento non compensati. Concorda con la relatrice sulla necessità di acquisire la relazione tecnica, in mancanza della quale il parere è contrario, sulle proposte, segnalate dalla relatrice, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.13 e 39-ter.0.19. Ribadisce, infine, il carattere ultroneo dell'emendamento 39-ter.0.17, in tema di spazi finanziari degli enti territoriali, analogo al 39.0.16.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) ripropone le considerazioni, già svolte nella seduta antimeridiana, in relazione alle coperture effettuate sulle risorse disponibili sul FISPE.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che tale Fondo, mentre presenta ampia disponibilità nella prima fase dell'anno, tende naturalmente ad esaurirsi - come è accaduto anche in questo caso - alla fine dell'esercizio finanziario.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), con riguardo all'emendamento 39.0.8, relativo al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi in relazione al sisma dell'Aquila, nel richiamare l'impegno assunto pubblicamente dal Governo di affrontare, in modo tempestivo ed efficace, tale problematica, chiede conto dello stato delle trattative al riguardo con la Commissione europea.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che tale questione va trattata, più propriamente, in sede di esame del disegno di legge di bilancio.

Passando a trattare degli emendamenti riferiti all'articolo 40, esprime un avviso contrario sulle proposte 040.1 e 40.2, condividendo al riguardo la valutazione di onerosità della relatrice, sulle proposte 40.3 e 40.4, perché comportano oneri non quantificati e non coperti, nonché sul 40.0.1, in quanto le risorse poste a copertura insistono sul Fondo per gli interventi infrastrutturali, già oggetto di programmazione e di riparto.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 40-*bis*, concorda con la relatrice sulla maggiore onerosità degli emendamenti 40-*bis*.0.1 e 40-*bis*.0.6. Sulle proposte 40-*bis*.0.2, 40-*bis*.0.3 e 40-*bis*.0.4, fa presente che il FISPE non presenta la disponibilità delle risorse previste a copertura degli oneri, mentre l'emendamento 40-*bis*.0.9 attinge al Fondo per gli interventi infrastrutturali le cui risorse, come già rilevato, sono state già programmate e ripartite. Esprime, inoltre, un avviso contrario per i profili finanziari sulle proposte 40-*bis*.0.7 e 40-*bis*.0.8, in mancanza della relazione tecnica, nonché sugli emendamenti 40-*bis*.0.5, che comporta oneri non quantificati e non coperti, e 40-*bis*.0.10, in quanto reca oneri per ammortizzatori sociali non quantificati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 41, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 41.11 e 41.12, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare la congruità della copertura, non risultando sufficiente l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

In merito alle proposte riferite all'articolo 42 e 42-*bis*, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 42.0.1 e 42-*bis*.0.1, in assenza di una relazione tecnica, nonché sulla proposta 42-*bis*.0.2, mancando al riguardo sufficienti disponibilità di risorse.

Sulle proposte riferite all'articolo 43-*bis*, formula un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 43-*bis*.1, in quanto la norma amplia la platea dei beneficiari di misure di favore senza una quantificazione certa degli oneri e delle coperture.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 44, dichiara la contrarietà del Governo, per i profili finanziari, sulle proposte 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5, in quanto determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE formula la seguente proposte di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 alla fine e quelli accantonati nella seduta antimeridiana, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.24, 5.32, 5.37, 17.3, 23.1, 25.4, 25.19 (testo 2), 25.20, 25.32, 32.1, 34.1, 35.1, 37.1, 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.14, 37.5, 37.0.4, 37.15, 37.19, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.8, 39.0.18, 39.0.21, 39.0.11, 39.0.12, 39.0.15, 39.0.17, 39.0.19, 39-ter.3, 39-ter.0.3, 39-ter.0.11, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.4, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.12, 39-ter.0.13, 39-ter.0.19, 39-ter.0.7, 39-ter.0.10, 39-ter.0.14, 39-ter.0.15, 39-ter.0.16, 39-ter.0.18, 040.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40-*bis*.0.1, 40-*bis*.0.6, 40-*bis*.0.2, 40-*bis*.0.3, 40-*bis*.0.4, 40-*bis*.0.9, 40-*bis*.0.5, 40-*bis*.0.7 e 40-*bis*.0.8, 40-*bis*.0.10, 41.11, 41.12, 42.0.1, 42-*bis*.0.1, 42-*bis*.0.2, 43-*bis*.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 18.5, 25.29, 25.30, 25.0.1, 39.0.16 e 39-ter.0.17. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice Erica **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea risultano identici a quelli presentati presso le Commissioni riunite, formula la seguente proposta di parere sul testo e sugli emendamenti: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo, nel presupposto dell'adeguatezza complessiva delle risorse poste a copertura delle misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del "ponte Morandi" di cui all'articolo 4, nonché delle misure di sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza del medesimo evento, di cui all'articolo 4-bis; e con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 1, comma 6, pur risultando appropriate le risorse stanziare a copertura, non appare pienamente evidente il metodo di quantificazione della somma oggetto dell'eventuale anticipo statale attivabile in caso di inadempienza del concessionario; con riferimento all'articolo 19, istitutivo di un'apposita contabilità speciale per gli interventi nei territori dell'isola di Ischia, non risulta del tutto evidente l'entità complessiva delle risorse trasferite alla predetta contabilità.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.17, 1.19, 1.20, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-ter.1, 1-ter.0.1, 1-ter.0.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6, 4-bis.7, 4-bis.2, 4-bis.3, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5, 4-ter.4, 4-ter.5, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13, 4-ter.0.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.37, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4, 5.0.5, 5.8, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 6.0.2, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.0.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.4, 9.5, 9-bis.0.1, 9-bis.0.2, 9-ter.1, 9-ter.0.1, 9-ter.0.2, 9-ter.0.3, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.13, 12.20, 12.21, 12.14, 12.15, 12.17, 13.1, 13.0.1, 14.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16-bis.0.1, 16-bis.0.2, 16-bis.0.4, 17.1, 17.2, 17.3, 20.1, 23.1, 25.4, 25.19 (testo 2), 25.20, 25.32, 32.1, 34.1, 35.1, 37.1, 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.14, 37.5, 37.0.4, 37.15, 37.19, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.8, 39.0.18, 39.0.21, 39.0.11, 39.0.12, 39.0.15, 39.0.17, 39.0.19, 39-ter.3, 39-ter.0.3, 39-ter.0.11, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.4, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.12, 39-ter.0.13, 39-ter.0.19, 39-ter.0.7, 39-ter.0.10, 39-ter.0.14, 39-ter.0.15, 39-ter.0.16, 39-ter.0.18, 040.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40-bis.0.1, 40-bis.0.6, 40-bis.0.2, 40-bis.0.3, 40-bis.0.4, 40-bis.0.9, 40-bis.0.5, 40-bis.0.7, 40-bis.0.8, 40-bis.0.10, 41.11, 41.12, 42.0.1, 42-bis.0.1, 42-bis.0.2, 43-bis.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.26, 5.34, 5.27, 5.35, 7.12, 8.1, 13.2, 13.3, 16-bis.0.5, 18.5, 25.29, 25.30, 25.0.1, 39.0.16 e 39-ter.0.17.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore **MARINO** (*PD*) esprime il dissenso del proprio Gruppo rispetto alla valutazione formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento. Infatti, pur riconoscendone lo sforzo e l'onestà intellettuale,

fa tuttavia presente come la proposta di parere non colga le numerose criticità di ordine finanziario correlate al decreto in esame.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) osserva come la proposta di parere sul testo avanzata dalla relatrice non possa che prendere atto dell'oggettiva difficoltà di quantificare con precisione gli oneri per la ricostruzione del "ponte Morandi", ferma restando la constatazione dell'appropriatezza delle risorse stanziare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 14 novembre, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 10, con l'intesa che qualora non dovessero pervenire ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge n. 909, la seduta non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,15.

1.4.2.6. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 44 (pom.) dell'08/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza, la senatrice **LEONE (M5S)** facendo presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune agevolazioni fiscali per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova. Per tali immobili: è prevista l'esenzione Irpef ed Ires dal periodo d'imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell'imponibile dei relativi redditi; è prevista l'esenzione Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.

Si affida a un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI.

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi, a specifiche condizioni.

In primo luogo l'agevolazione opera per i soggetti privati che siano proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento. I danni devono essere verificati con perizia asseverata.

La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del comma 3, le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai precedenti commi, ovvero in tali immobili residenti o domiciliate, nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa nei predetti immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo.

Il comma 4 esenta dal 14 agosto 2018 dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento. Sono fatti salvi gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.

Ai sensi del comma 5, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i seguenti termini: di notifica delle cartelle di pagamento; per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di "accertamento esecutivo" di tributi e contributi; di legge prevista per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi gli enti locali.

La sospensione opera ove le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 6-bis autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 40 unità di personale con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2019 (comma 1).

Il personale richiamato è inquadrato nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali (ai sensi del successivo comma 4).

Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia (comma 2). Nel caso in cui nelle predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, è prevista la facoltà, per l'Agenzia, di procedere all'assunzione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico e di concorso unico per dirigenti.

Le assunzioni, inoltre, sono effettuate dall'Agenzia a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018 (comma 3). E' altresì disposto l'obbligo, per l'Agenzia, di trasmettere, entro 30 giorni dall'assunzione del personale in oggetto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Infine, (comma 4), per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

Il comma 4 reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 8 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU (n. 296 del 2006).

Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della

zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4: esenzione dalle relative imposte del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro.

Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo - secondo le modifiche apportate dalla Camera - di 10 milioni di euro annui per l'anno 2018, a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 45.

Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*

L'articolo 32, comma 1, modifica l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all'anno di imposta 2019 l'esenzione - attualmente in vigore fino al 2018 - dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. L'esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI - attualmente in vigore fino al 2018 - viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020.

Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall'articolo 1, comma 733, della legge di bilancio 2018. In base a tale norma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa di Risparmio di Napoli e prestiti ai comuni interessati dal terremoto di Ischia, e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, era stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

La sospensione in esame è stata prevista dall'articolo 1, comma 734, della legge di bilancio 2018. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare, senza oneri aggiuntivi, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, in capo alle banche e gli intermediari finanziari era posto l'obbligo di informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

L'articolo 33 prevede per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in

vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione ? senza applicazione di sanzioni e interessi ? dal 1° gennaio 2021. Inoltre, si dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso.

L'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti: dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS; dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 43 prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da [INVITALIA S.p.A.](#) la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [D'ALEONSO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica limitatamente agli aspetti di competenza illustrati dalla relatrice, riservandosi di esprimere osservazioni critiche sul complesso del provvedimento.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto) svolge un'osservazione relativamente alla sospensione del pagamento del canone radiotelevisivo, ritenendo improprio che il recupero delle somme sospese avvenga in un'unica soluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [BAGNAI](#) dà conto del numero degli emendamenti pervenuti sul decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e preannuncia che la Commissione tornerà a riunirsi da martedì 13 alle ore 12, per concludere l'*iter* del disegno di legge n. 886 e della legge europea e in sedute successive, comprensive di sedute notturne e venerdì 16, per l'esame del citato disegno di legge n. 886.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.6.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre.

La relatrice **LEONE** (M5S) presenta uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore **D'ALEONSO** (PD) esprime una valutazione favorevole in ordine alle misure finalizzate ad alleviare le conseguenze del crollo del ponte Morandi. Tuttavia, osservando che le disposizioni relative ai comuni dell'Isola di Ischia configurano un condono edilizio, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore **DE**

[BERTOLDI](#) (*FdI*) osserva l'opportunità di una generale coesione a fronte di situazioni di emergenza, quale quella riguardante la città di Genova, mentre esprime perplessità rispetto a misure di condono edilizio, che oltretutto, diversamente da quanto accaduto in passato, non comportano oneri a carico di chi ne fruisce.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-BP*), messa in evidenza la posizione favorevole della propria parte politica riguardo alle disposizioni riguardanti Genova, motiva il voto di astensione del proprio Gruppo facendo riferimento all'inopportunità di disporre misure di condono edilizio.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), la quale specifica che il decreto-legge in esame non contempla alcuna disposizione assimilabile a un condono edilizio, prevedendo piuttosto la definizione in tempi certi di pratiche avviate da tempi ormai eccessivamente lunghi.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente la necessità alla base delle disposizioni oggetto degli interventi precedenti, di concludere procedimenti avviati con istanze presentate in base a una normativa risalente al 1985. Più in generale, auspica che il dibattito politico verta sui reali contenuti dei provvedimenti, anziché alimentare una visione distorta degli stessi.

Pur condividendo i giudizi critici riguardo alle disposizioni relative a Ischia, il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) motiva la propria intenzione di voto favorevole facendo presente la priorità delle opportune misure riguardanti Genova.

Previo verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere messo in votazione.

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#) constata l'assenza di richieste di intervento in sede di discussione generale. Rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta successiva, al fine della trattazione dello schema di relazione che sarà presentato dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 novembre.

Il presidente [BAGNAI](#), ricordato che in sede di replica il rappresentante del Governo ha manifestato apertura rispetto alle possibilità di miglioramento del decreto-legge in esame recate dalle proposte emendative di tutte le parti politiche, fa presente che è attesa la presentazione di emendamenti da parte del Governo e del relatore. Si riserva quindi di porre il termine per la presentazione dei subemendamenti - comunque, presumibilmente, nel pomeriggio di domani -, tenendo conto della complessità delle proposte depositate. Disponendo del complesso delle proposte emendative la Presidenza potrà definire le proprie determinazioni in merito all'ammissibilità delle stesse. Propone inoltre di anticipare alle ore 20,30 la seduta notturna di oggi, che sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti. A tale riguardo invita i Gruppi a segnalare gli emendamenti di maggiore pregnanza, al fine di uno svolgimento il più possibile proficuo della trattazione, a partire dalla seduta notturna di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP), in considerazione dei numerosi emendamenti all'articolo 20, recanti disposizioni di carattere ordinamentale, ulteriori rispetto al contenuto dell'articolo, propone lo svolgimento di audizioni specifiche, al fine di approfondire le questioni poste.

Il presidente [BAGNAI](#), riconosciuto che i temi oggetto degli emendamenti sono senz'altro meritevoli di approfondimento, puntualizza che i tempi di cui dispone la Commissione non consentono lo svolgimento di audizioni su gruppi di emendamenti o specifici articoli. L'opportuna ponderazione delle singole questioni sarà comunque agevolata dalla segnalazione degli emendamenti più significativi precedentemente sollecitata.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) richiede che i contenuti delle proposte emendative del Governo siano resi noti al più presto.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) segnala quale prioritaria l'analisi degli emendamenti volti ad aggiungere articoli successivi all'articolo 20 in materia di credito cooperativo, in considerazione dei rischi sulla tenuta di numerose banche di credito cooperativo connessi alle disposizioni recate da talune proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 21, avrà inizio alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 6a Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 3 dispone misure in materia fiscale relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, disponendo per tali immobili, a specifiche condizioni, diverse esenzioni fiscali e sospensioni di termini;

l'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, autorizza l'Agenzia delle dogane e monopoli ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato quaranta unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e venti unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area;

l'articolo 8 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato;

agli articoli 32 e seguenti il provvedimento reca una serie di misure relative ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, tra cui la proroga e l'estensione di agevolazioni già previste per i medesimi comuni;

rilevato, infine, che l'articolo 43 reca misure di sospensione dei pagamenti e di allungamento della durata dell'ammortamento per i beneficiari dei mutui agevolati non oltre il 31 dicembre 2026,

esprime parere favorevole.

1.4.2.7. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018 26ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo. Si sofferma innanzi tutto sull'articolo 14, comma 4, con cui si prevede l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili; ricorda che tale intervento s'inscrive in un solco tracciato dalla 7ª Commissione del Senato nella passata legislatura con l'approvazione, al termine di un'apposita indagine conoscitiva, del Doc. XVII n. 6 sulla "mappa dell'abbandono dei luoghi culturali". Illustra poi alcune disposizioni recanti interventi per i territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017: l'articolo 22 detta le prescrizioni tecniche generali da seguire per l'ottenimento dei contributi previsti dal precedente articolo 21, finalizzati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici stessi; tali contributi devono essere finalizzati, tra l'altro, a riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, nonché alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio danneggiati dall'evento sismico; per questi ultimi, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso. L'articolo 26

reca norme per la ricostruzione pubblica, prevedendo che il nuovo Commissario per la gestione straordinaria degli eventi sismici provveda con propri atti a predisporre e approvare i seguenti piani: un piano delle opere pubbliche e delle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Si prevede poi che con atti del Commissario, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano predisposti e approvati piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili con l'obiettivo di assicurare, fin dall'anno scolastico 2018-2019, le condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica. Viene posto il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale. Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, entro un limite di spesa di 250 mila euro annui. Si prevede un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e indichi il finanziamento dell'intervento di restauro in base alle risorse disponibili. L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: nell'elenco è compreso il Ministero dei beni e delle attività culturali. L'articolo 31, comma 6, consente al Commissario straordinario di avvalersi di esperti nell'ambito di un comitato "tecnico scientifico"; deve trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e l'inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si prevede inoltre che la predisposizione e l'invio al Commissario straordinario dei progetti degli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali avvenga sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario nella Cabina di coordinamento, sentiti i vice commissari. Viene inoltre disciplinata l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali. Passa quindi a illustrare l'articolo 42 - in materia di progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici - il quale stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi; la definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per consentire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme disponibili sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad "altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture". L'articolo 42-bis, infine, prevede l'intesa *ex post* in Conferenza Stato-regioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di una disposizione della legge di bilancio per il 2017 che ha stabilito la destinazione, da parte dell'INAIL, di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche; la norma dà seguito a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018. Sono previste poi nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia innovativi, alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL; in entrambi i casi le spese di progettazione per la realizzazione dovevano essere sostenute dagli enti locali: pertanto la norma beneficia gli enti locali stessi. Infine, con una modifica al decreto legislativo n. 65 del 2017 si elimina la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da uno a tre interventi relativi alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi; pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta per consentire ad alcuni componenti, attualmente

impegnati in una riunione di Gruppo, di partecipare ai lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il Vice ministro [FIORAMONTI](#) esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [IORI](#) (PD) interviene per rimarcare come il provvedimento in titolo venga meno, in concreto, alle finalità richiamate dalla relatrice: si riferisce in particolare agli interventi in materia di edilizia scolastica, per i quali sono stanziati risorse esigue e del tutto inadeguate a realizzare le innovazioni previste sia a livello di edilizia sia di didattica, e agli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, le cui finalità sono contraddette dalla presenza nel decreto legge n. 109 di condoni e sanatorie per abusi edilizi; rileva come anche per questi interventi sono stanziati risorse insufficienti. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S) la quale precisa come sia inesatto parlare di condoni poiché il provvedimento d'urgenza prevede solo la riapertura delle procedure e il riesame delle pratiche nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, non anche un'automatica approvazione delle istanze.

Interviene il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) per dichiarare l'astensione del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 23 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa del senatore Barbaro. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che occorre porre l'attenzione sul tema dell'innovazione, centrale nel decreto legge in titolo, con riferimento all'edilizia scolastica, dai poli per l'infanzia alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

premesso che diversi edifici scolastici ospitati nei centri storici hanno sede in antichi palazzi o strutture e che, su poco meno di 45.000 edifici scolastici in Italia, il 15 per cento circa è stato riadattato allo scopo e che il 44 per cento è stato costruito in un periodo compreso fra l'inizio degli anni Sessanta e il 1980 (e risulta "non completamente a norma"), tanto che si può affermare, paradossalmente, che gli edifici scolastici "storici" siano per molti aspetti più sicuri e migliori di quelli moderni;

premesso altresì che le scuole sono luogo in cui si svolge quotidianamente la vita di bambini e adolescenti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che, oltre a prevedere costanti lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, si superi l'antiquata idea della scuola-caserma e si favorisca il sorgere di strutture che:

- siano progettate secondo criteri architettonici più moderni e aggiornati per favorire modalità di incontro/confronto fra studenti;
- siano prive di barriere architettoniche;
- siano dotate di spazi destinati alle palestre e ai servizi connessi;
- prevedano servizi mensa per poter allungare il tempo scolastico e favorire didatticamente l'apprendimento.

1.4.2.8. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) specifica preliminarmente che si tratta del un disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e sul quale la Commissione 9a è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite 8a e 13a.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 62 articoli, raggruppati in cinque Capi.

Per i profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto un primo gruppo di disposizioni contenute nel Capo I, che reca gli interventi per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova.

In tale ambito l'articolo 3, comma 2, esclude dalla base imponibile IRPEF, IRES e IRAP per le persone fisiche e giuridiche i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati per gli immobili che a seguito del crollo del Ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di

ordinanze di sgombero (in sostanza, si tratta di un'esenzione fiscale), a specifiche condizioni. Per i soggetti che svolgono attività economica (inclusi quindi quelli operanti nel settore agricolo e ittico), le suddette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

L'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera, derogando alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione di un'indennità a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un massimo di 12 mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa.

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca a sostegno delle imprese colpite dall'evento, anche in tal caso nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

Evidenzia che un secondo gruppo di articoli di interesse della Commissione si trova nel Capo III, riguardante gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Richiama anzitutto l'articolo 20 ? non modificato dalla Camera dei deputati ? che individua (comma 2, lettera b)) tra le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti anche gravi danni a scorte e beni mobili strumentali ad attività di tipo economico, incluse quelle agricole e zootecniche.

Analogamente l'articolo 22 ? anch'esso non modificato nel corso dell'esame alla Camera ? prevede l'erogazione di contributi finalizzati a riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare, anche gli immobili ad uso agricolo, alle condizioni ivi indicate.

L'articolo 36, relativo a interventi volti alla ripresa economica, concede contributi, al concorrere delle condizioni in esso previste, anche alle imprese, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni dell'Isola di Ischia, che svolgono attività nel settore turistico e dei servizi ad esso connessi e nel settore agrituristico.

Nel Capo IV, recante misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2016, segnala poi l'articolo 37, modificato in prima lettura dalla Camera, che al comma 1, lettera b), innovando l'articolo 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge n. 189, prevede l'approvazione, su richiesta del titolare dell'impresa, da parte dell'Ufficio regionale competente, della definitiva delocalizzazione, in strutture temporanee, delle attività agricole e zootecniche che - per le loro caratteristiche - possono essere utilizzate in via definitiva.

Specifica, infine, che nel Capo V, recante ulteriori interventi emergenziali, di particolare rilievo è l'articolo 41, che contiene disposizioni urgenti per la gestione dei fanghi di depurazione. L'articolo, modificato presso la Camera, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale (ricorda che per "rifiuto tal quale" si intende quello da cui non sono state selezionate preventivamente le varie frazioni organica, riciclabile e recuperabile).

La disposizione in esame dichiara esplicitamente che la finalità è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Rinviano all'apposito *dossier* del Servizio studi per maggiori approfondimenti, evidenzia che le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno stabilito che, non essendo indicati i valori limite per gli idrocarburi dei fanghi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). In base ad essa i fanghi ad uso agricolo debbono quindi rispettare un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca.

L'articolo 41 in esame stabilisce inoltre che il limite di 1.000 mg/kg tal quale per gli idrocarburi (C10-

C40) si intende comunque rispettato se la ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori ad una determinata soglia ivi indicata, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità richiamato dalla stessa norma. La relazione illustrativa del provvedimento in prima lettura precisa che tale norma mira a fare salvo l'utilizzo agricolo di fanghi di depurazione contenenti idrocarburi di origine naturale (oli e grassi vegetali ed animali, derivanti dagli scarti di cucina e mense, ma anche dalla trasformazione dei prodotti alimentari).

Infine, ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare ai fini dell'utilizzo in agricoltura.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) dichiara che il suo Gruppo ha una valutazione solo parzialmente positiva del provvedimento in esame. Infatti, pur essendo nato per fronteggiare l'emergenza creata a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi, in realtà nel testo sono entrate molte misure che nulla hanno a che vedere con quella questione.

Pertanto, mentre sulla prima parte, relativa alle misure per l'emergenza di Genova, vi è piena condivisione da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia, sulla seconda parte, riguardante gli aiuti per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto di Ischia, sussistono grandi perplessità, dato che tra quegli aiuti sono entrati anche condoni e sanatorie per immobili abusivi che non sono accettabili, perché oltre a legittimare l'illegalità si danno addirittura fondi per ricostruire quegli stessi immobili. Per quanto riguarda l'articolo 41, si comprende che vi sia un'effettiva emergenza per la gestione dei fanghi di depurazione, ma la risposta che è stata data nel testo appare sbagliata. Non vi è infatti certezza assoluta che i limiti massimi individuati per la presenza degli idrocarburi (C10-C40) nei fanghi non comportino problemi per la salute umana, mancando evidenze scientifiche certe. Si riserva quindi di valutare la proposta di parere che sarà avanzata dal relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) sottolinea che il suo Gruppo avrebbe voluto confrontarsi sul provvedimento nel merito, relativamente alle misure per fronteggiare l'emergenza di Genova, anche per contribuire a dare risposta ai cittadini e alle aziende, comprese quelle agricole.

Invece, nel disegno di legge hanno trovato posto molte altre misure estranee e che creano spesso enormi distorsioni, come le norme sul condono degli immobili abusivi di Ischia, che consentono addirittura di sanare e ricostruire gli abusi edilizi degli anni passati.

Per i profili legati all'agricoltura, critica la norma introdotta con l'articolo 41, che consentirà di spandere nei terreni agricoli una enorme quantità di fanghi di depurazione contenenti sostanze inquinanti. Considera particolarmente a rischio le zone agricole periurbane, le più vicine agli stabilimenti industriali, che sono peraltro proprio quelle nelle quali dovrebbero essere coltivati i prodotti a chilometro zero o utile che si è inteso valorizzare con il disegno di legge n. 878 recentemente approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Dichiara quindi la sua contrarietà sulla norma, che alla Camera è stata addirittura peggiorata, innalzando i limiti di concentrazione ammissibili anche per sostanze come le diossine, laddove il codice dell'ambiente stabiliva già valori adeguati per gli idrocarburi e le altre sostanze inquinanti.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) osserva che i limiti di concentrazione per gli idrocarburi (C10-C40), previsti dal codice dell'ambiente non si riferiscono in realtà alla concentrazione nei fanghi di depurazione, ma nei suoli e nei sottosuoli. Poiché i fanghi di depurazione che vengono sparsi in un terreno si diluiscono all'interno dello stesso, la loro concentrazione effettiva è solitamente ridotta e inferiore ai valori limite previsti dal codice dell'ambiente, oltre i quali i siti sono considerati da bonificare e non possono ricevere fanghi. Inoltre, occorre considerare che i fanghi prodotti da

determinate attività produttive devono per legge essere sottoposti a un pre-trattamento che ne abbassi i livelli di contaminazione.

Il senatore [DE BONIS](#) (M5S) si dichiara nettamente contrario alla disposizione dell'articolo 41. In altri Paesi come la Svizzera certi limiti di concentrazione sono molto più bassi, anche perché non è corretto dire che queste sostanze si diluiscono, essendoci invece un effetto di accumulo nei suoli e nei sottosuoli che ne risultano irreparabilmente contaminati. Le eccellenze agroalimentari italiane, dal prosecco al parmigiano reggiano, vengono così messe a rischio. Chiede quindi un atteggiamento rigoroso su tali temi, a difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e a difesa dei cittadini.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) dichiara l'assoluta fermezza sua e del Movimento 5 Stelle sui temi della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. La soluzione proposta dall'articolo 41 per rispondere all'emergenza creatasi nella gestione dei fanghi di depurazione non è certamente ottimale né esente da critiche. Tuttavia ella ritiene che occorra una valutazione più articolata: l'attuale emergenza giustifica infatti l'adozione di un provvedimento temporaneo, che è compatibile con le altre misure di carattere emergenziale contenute nel disegno di legge. Sottolinea inoltre che i fanghi di depurazione richiamati dall'articolo 41 sono quelli di origine civile o agricola e non quelli industriali, il che ridimensiona molto i rischi palesati dai colleghi.

E' però essenziale impostare un'attenta azione di monitoraggio e di preventiva valutazione dei terreni dove spandere i fanghi, come previsto da alcuni ordini del giorno presentati dal suo Gruppo nelle Commissioni di merito.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) condivide le perplessità avanzate da altri colleghi sull'articolo 41. Come già evidenziato, i limiti fissati per gli idrocarburi sono molto elevati e vi è anche il rischio concreto di abusi, laddove alcune aziende potrebbero sfruttare la nuova norma per smaltire grandi quantità di fanghi sui terreni senza controlli adeguati. Proprio per prevenire questo rischio e salvaguardare la qualità delle produzioni agricole, occorre prevedere un adeguato sistema di controlli e monitoraggi e fissare precisi limiti temporali alla norma, in vista di una soluzione a regime, come previsto in uno specifico ordine del giorno a sua firma presentato nelle Commissioni di merito.

Dopo un intervento incidentale del senatore [TARICCO](#) (PD), ha la parola la senatrice [BITI](#) (PD), che si associa pienamente alle considerazioni svolte dal collega. Censura il fatto che in un decreto-legge che doveva servire innanzitutto a rispondere all'emergenza per la città di Genova, sulla quale il suo Gruppo era pronto a dare la massima collaborazione, si siano inserite norme estranee e palesemente distorsive come il condono per Ischia e la questione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che avrebbe dovuto essere affrontata con un provvedimento *ad hoc*.

Il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), anche come cittadino genovese, auspica che il Parlamento approvi quanto prima il provvedimento in esame, per corrispondere alle attese della città di Genova, dei suoi abitanti e delle sue imprese. Ricorda che alle ore 14 di oggi le Commissioni riunite 8a e 13a sono convocate per proseguire l'esame del disegno di legge, che è stato posticipato anche per consentire alle altre Commissioni di esprimersi. Ferme restando le valutazioni di competenza, auspica quindi che anche la Commissione agricoltura formuli rapidamente il suo parere.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-BP) dichiara che sulla prima parte del decreto-legge in conversione, riguardante le misure per fronteggiare l'emergenza di Genova, non possono esserci discussioni, trattandosi di un dramma umano, sociale ed economico che deve essere affrontato in maniera rapida ed efficace. Invece, le altre norme riguardanti il terremoto di Ischia e i fanghi in agricoltura appaiono palesemente estranee e investono per giunta aspetti molto delicati e complessi che richiederebbero

approfondimenti adeguati, anche per prevenire possibili rischi.

Per tale ragione preannuncia l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*) ringrazia il Governo per la tempestiva opera di soccorso prestata alla sua città di Genova. Sottolinea che il provvedimento in esame è essenziale per porre rimedio a una tragedia immane, causata dalla pessima gestione di una grande azienda privata.

Per quanto riguarda l'articolo 41, concorda che si tratta di una soluzione non ottimale, tuttavia occorre un approccio realistico, evidenziando che non si tratta del primo decreto-legge che reca in sé norme di carattere eterogeneo. Per tali ragioni, precisa di aver sottoscritto l'ordine del giorno presentato dal senatore Trentacoste nelle Commissioni di merito, volto a fissare limiti temporali ben precisi e adeguate forme di controllo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito. Osserva, in relazione all'articolo 41, che si tratta certamente di una soluzione non perfetta, ma che è imposta dall'attuale emergenza della gestione dei fanghi derivante come già detto da recenti pronunce giurisprudenziali, sia pure in via temporanea e in vista di una revisione complessiva della materia.

Dichiara quindi concluso il dibattito e cede la parola al relatore.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il [PRESIDENTE](#) esprime il proprio apprezzamento per la proposta del relatore, che giudica una sintesi equilibrata delle varie posizioni espresse.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ribadisce il pieno sostegno da parte del suo Gruppo alle norme per fronteggiare l'emergenza della città di Genova, mentre vi è netta contrarietà su quelle riguardanti i condoni per Ischia. Sull'articolo 41, rileva che vi siano forti rischi di compromettere la qualità e la salubrità delle produzioni agricole, mancando adeguate garanzie. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) conferma tutte le considerazioni critiche già svolte, sottolineando come l'articolo 41 sia stato addirittura peggiorato nel passaggio presso la Camera dei deputati. Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) conferma l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta del relatore, che peraltro rispecchia molte delle questioni poste nell'ordine del giorno già richiamato dal senatore Trentacoste, che è stato accolto nelle Commissioni di merito.

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*), in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [VALLARDI](#) informa che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto favorevolmente che ? nell'ambito delle disposizioni contenute ai Capi I, concernente gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova, III, che dispone interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, e IV, contenente misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017 ? il decreto-legge reca specifiche disposizioni volte a incentivare la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ad ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate in tutte le zone colpite dalle predette avversità;

tenuto conto che:

- l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;
- finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;
- dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina

dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

- nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare nei fanghi, ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

- considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali: idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018;

- la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'Atto Camera n. 1201, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ? Legge di delegazione europea 2018", attualmente in esame presso la Camera dei deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera b);

- tale norma, difatti, stabilisce che il Governo è tenuto ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra le indicazioni da rispettare nell'adozione della citata nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, all'articolo 14, comma 1, lettera b), punto 4, dell'Atto Camera in parola, è evidenziata la necessità di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, con particolare riferimento all'articolo 41 del disegno di legge in titolo:

- si valuti l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca dati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati, in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

- si adottino in tempi rapidi, al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

- si valuti l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione di criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

- si assumano iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi

agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

- si valuti l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;
- si valuti l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;
- si promuova il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

1.4.2.9. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.9.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

[\(169\)](#) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

[\(739\)](#) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 169, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 739 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore **[VACCARO](#)** (M5S) illustra il disegno di legge n. 739 evidenziando che il provvedimento, che si compone di 15 articoli, si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione. L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini "pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre". Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni "pane di giornata", "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3 definisce il "prodotto intermedio di panificazione". L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Gli articoli 5 e 6 disciplinano,

rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta madre essiccata. L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e attribuisce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'articolo 8 individua il responsabile dell'attività produttiva, che potrà essere il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 10 definisce il "pane fresco tradizionale". Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente [GIROTTI](#) propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 739 alla discussione del disegno di legge n. 169.

La Commissione conviene.

Il presidente [GIROTTI](#) ricorda che con la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si terrà al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, segnalando in particolare, per le parti di più stretta competenza della 10ª Commissione, gli articoli 3, 4, 4-*bis*, 7, 8, 18, 20, 28, 30, 36, 37, 43-*bis* e 44. L'articolo 3 introduce misure fiscali relative agli immobili che, a seguito del crollo del ponte Morandi, hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, dispone l'esenzione da Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero; l'esclusione dall'imposizione diretta dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo; l'esenzione, fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione con riferimento a detti immobili; l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo; la sospensione, dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, di quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, dei termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo. Il comma 5-*bis* introduce la possibilità, per le competenti autorità di regolazione, di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi. L'articolo 4 riconosce benefici alle imprese e ai professionisti aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo i quali, nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il comma 2 specifica che il riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l'anno 2018 e che criteri e modalità di erogazione di dette somme sono stabiliti dal Commissario delegato. L'articolo 4-*bis* garantisce la celere acquisizione da parte del Commissario delle sedi operative di imprese oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte. A tal fine, il primo periodo del comma 1 prevede che il Commissario possa stipulare, con i proprietari delle unità immobiliari collocate nella cosiddetta zona rossa e sgombrate, in base alle ordinanze emanate dal sindaco di Genova in seguito al crollo, l'atto di cessione della proprietà. Il comma 2 prevede la corresponsione ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione di una indennità quantificata in complessivi 1.300 euro per metro quadrato per le aree coperte e 325 euro per le aree scoperte. Il comma 3 prevede, per i soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria, una riduzione del 10 per cento delle indennità suddette. Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso. Il comma 4 specifica che il concessionario del tratto autostradale è tenuto a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità previste dall'articolo, prevedendo che, in caso di omesso versamento nel termine, sarà il Commissario a provvedere in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. Il comma 6 prevede la corresponsione di un'indennità anche per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali, ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area

metropolitana di Genova o nelle province limitrofe. Le indennità previste dal presente articolo, ai sensi del comma 7, sono riconosciute al netto di precedenti indennizzi e agevolazioni, vale a dire al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo. L'articolo 7 istituisce la "Zona Logistica Speciale (ZLS) - Porto e Retroporto di Genova" per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo individua le aree interessate, ossia i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova specificatamente elencati. Ai sensi dell'articolo 1-bis, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha la possibilità di ricomprendere ulteriori siti retroportuali. Il comma 2 prevede, per le imprese che operano nella ZLS, l'applicazione di procedure semplificate previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il nuovo comma 2-bis prevede la concessione di un contributo alle imprese e ad altri soggetti che abbiano commissionato, dal 15 agosto, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La norma vuole incentivare il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, mediante la concessione di detto contributo alle imprese. Gli oneri del comma 2-bis sono stimati in 5 milioni di euro per il 2018. Il nuovo comma 2-ter prevede, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro, in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto. Questa misura non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria. Il nuovo comma 2-quater, per compensare i maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Il comma 2-quinques stabilisce che la quantificazione complessiva degli oneri di cui al comma 2-ter è pari a complessivi 3,2 milioni di euro, mentre per il 2-quater l'onere ammonta complessivamente a 800 mila euro. Le misure sono previste per il biennio 2018-2019. L'articolo 8, istituisce, nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova, una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova (comma 1). Al comma 2 vengono elencate le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca. I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse. Il comma 6 indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni. Il comma 7, infine, richiama la normativa nazionale di riferimento per l'istituzione delle zone franche urbane. Passando agli interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l'articolo 18 individua le funzioni del Commissario straordinario. Tra queste, il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati. L'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato. Il comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi, il Commissario straordinario provveda a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei fabbisogni. Il comma 2 elenca specificatamente le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, ricomprendendo ad esempio: danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, oppure danni agli edifici privati di interesse storico-artistico. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 e, in particolare, dall'articolo 50, che, tra l'altro, fissa alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato dell'Unione europea. L'articolo 28 prevede la possibilità di destinare contributi ai privati e alle attività produttive in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa

degli eventi sismici. L'articolo 30 fissa i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata. Più specificatamente, il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, richiamando l'articolo 46 del codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive finalizzate a garantire adeguati livelli di affidabilità e professionalità. In tale contesto, particolare attenzione è destinata alla trasparenza e alla terzietà delle procedure previste per la ricostruzione. Difatti, il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto e non solo con l'impresa che vince la selezione. Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore tecnico. Il comma, inoltre, individua, quali ulteriori cause di impedimento al ruolo di direttore lavori, i rapporti familiari e personali. Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma 5 è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante futuri suoi atti. Il comma 6 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. L'articolo 36 concede, a determinate condizioni, contributi alle imprese del settore turistico e agriturismo, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato interessate dagli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia. Secondo le condizioni previste, per poter ottenere tali contributi le aziende devono essere insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici e aver registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e per il 2019. Anche in questo caso i contributi verranno concessi ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*. Per quanto riguarda le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, la finalità dell'articolo 37 è quella di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche e l'inclusione delle università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell'esame alla Camera sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della *governance* della ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli *standard* in materia di assistenza ospedaliera. Relativamente agli ulteriori interventi emergenziali, l'articolo 43-bis stabilisce, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, consistente nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infine, l'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di

reindustrializzazione del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.

Preannuncia infine la proposta di un parere favorevole che potrà essere votata in una seduta appositamente convocata alle ore 9,15 di domani.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 7 novembre, per l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.9.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati**
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale. Quindi, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP) dichiara l'astensione del suo Gruppo, analogamente a quanto avvenuto alla Camera dei deputati, sottolineando l'incertezza e il pressapochismo con il quale si è mosso il Governo. In particolare, il Presidente del Consiglio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante le dichiarazioni rese in occasione delle loro visite alla città di Genova, non hanno mantenuto l'impegno dell'Esecutivo a varare il provvedimento in tempi celeri e a nominare tempestivamente il Commissario governativo. Pur contenendo misure condivisibili a favore delle

famiglie degli sfollati e delle aziende presenti nella cosiddetta "zona rossa", le disposizioni del decreto-legge risultano inadeguate. Sebbene il decreto-legge sia stato ampiamente modificato in prima lettura, le misure a favore del porto - cuore economico e motore della ripresa della Città - e delle migliaia di aziende operanti nella cosiddetta "zona arancione", sono ancora insufficienti. Auspica infine che il Governo manifesti apertura a ulteriori modifiche del decreto in esame, così da consentire al Senato di partecipare alla sua stesura definitiva.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) anticipa l'intenzione di esprimere un voto di astensione.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente [GIROTTI](#) propone che la Commissione torni a riunirsi alle ore 14 di oggi, per la votazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata alle ore 14 per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.9.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
22ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **[LANZI](#)** (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, apprezzando quanto il Governo ha posto sinora in essere per fronteggiare le conseguenze della tragedia di Genova. In particolare, l'azione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rivelato grande attenzione dell'Esecutivo verso le famiglie di sfollati e verso le realtà imprenditoriali coinvolte dalle conseguenze del crollo del ponte Morandi.

La senatrice **[GARNERO SANTANCHE'](#)** (FdI) ribadisce l'astensione del suo Gruppo, riservandosi di valutare le modifiche che saranno proposte dalle Commissioni di merito all'Assemblea.

La senatrice **[BELLANOVA](#)** (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, assicurando che il Partito democratico non farà mancare il suo sostegno nel caso in cui vengano espunte dal decreto-legge le

disposizioni sul condono edilizio nell'isola di Ischia.

Il senatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando pretestuose le motivazioni con cui il senatore Biasotti ha motivato l'astensione del suo Gruppo e meritorie le attività che il Governo ha realizzato.

Il senatore [BIASOTTI](#) (*FI-BP*) interviene incidentalmente motivando i contenuti della dichiarazione di voto resa nella seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.10. 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.10.1. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 44 (ant.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
44^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(909\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **[DE VECCHIS](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati e concernente la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti e i territori interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni. Anzitutto, segnala che l'articolo 4-ter prevede la concessione di indennità di trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare la propria attività a seguito del crollo del "ponte Morandi" e proroga per ulteriori 5 anni l'autorizzazione, attualmente in corso, al lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi nel porto di Genova. Con riguardo alle altre misure relative al territorio del Comune di Genova, segnala il comma 6 dell'articolo 4-bis, che prevede un'indennità per ristorare la perdita di attrezzature, macchinari e materiali aziendali, e l'articolo 8, che prevede la possibilità di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di imposta in corso

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il relatore fa presente inoltre che l'articolo 15 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere all'assunzione di 200 unità di personale. Quanto agli interventi relativi ai territori di alcuni comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, rileva che sono previste agevolazioni tributarie per i fabbricati colpiti dai suddetti eventi e vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti per i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Da ultimo, con riferimento ad interventi sul complesso del territorio nazionale, fa presente che l'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 12 mesi, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva; per le società in procedura fallimentare, infine, l'articolo 43-*bis* prevede, per gli anni 2020 e 2021, uno sgravio contributivo su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede chiarimenti sulla tempistica di esame del provvedimento. Dopo una precisazione della presidente [CATALEO](#), che fa presente che il disegno di legge è calendarizzato per l'Aula già la prossima settimana, chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La presidente [CATALEO](#) accede a tale richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La presidente [CATALEO](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore ha già illustrato il provvedimento.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S), nel ricordare i punti già da lui evidenziati in sede di illustrazione, ritiene di proporre l'espressione di un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato in particolare dalle disposizioni che dispongono condoni in esso contenute e che sono ispirate ad una filosofia non condivisibile.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) nota favorevolmente che l'articolo 25 del decreto in conversione, in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, sopprime il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione della proroga della CIGS oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale, sottolineando che la disposizione ben si attaglia alle ordinarie dimensioni delle aziende presenti nelle aree del sud del Paese. Esprime però

preoccupazione per il fatto che la possibilità di concessione in deroga della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà sia disposta nell'ambito delle medesime risorse disponibili, sottolineando la sempre maggiore diffusione sul territorio delle crisi aziendali e la conseguente incongruità di tale indicazione. Ciò motiva il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALEO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore.

A maggioranza, la Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) [\(COM \(2018\) 382 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) dà conto della proposta di regolamento, che disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027 e le forme di finanziamento da parte dell'Unione. Il Fondo sarà articolato in tre componenti: gestione concorrente, "Occupazione e innovazione" e "Salute". Dopo aver ricordato la base giuridica su cui si fonda la proposta e averne sottolineato la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, il relatore si sofferma sull'articolo 3, dedicato ai metodi di attuazione del FSE+ e ai suoi obiettivi generali, relativi a occupazione, istruzione, formazione e integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi. La dotazione finanziaria è indicata all'articolo 5, per gli anni 2021-2027, in 101.174.000.000 euro. Ai sensi dell'articolo 6, nei programmi oggetto del FSE+ è garantito il rispetto dei principi di uguaglianza tra uomini e donne e di pari opportunità, mentre con l'articolo 7 si impone agli Stati membri di concentrare le risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei rispettivi programmi nazionali di riforma. Gli articoli da 12 a 15 disciplinano le attività di sostegno all'occupazione, all'istruzione e formazione e all'assistenza in regime di gestione concorrente, con l'unica eccezione delle attività intese a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, che sono oggetto dei successivi articoli da 16 a 22.

Il relatore si sofferma poi sugli articoli da 23 a 37, riguardanti le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute. In particolare, per la componente Salute si prevede che la Commissione consulti le autorità sanitarie degli Stati membri in merito ai piani di lavoro in materia, nonché al coordinamento con le politiche sanitarie svolte in base ad altri programmi e meccanismi. Infine, dà conto dello stato dell'*iter* della proposta presso gli altri Parlamenti dell'UE. Conclusivamente il relatore, confidando nel lavoro di squadra da parte della Commissione, auspica che possa pervenirsi all'approvazione di una risoluzione condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.10.2. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
45^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALEO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **FLORIS** (FI-BP) rileva che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo, migliorato in taluni aspetti, è stato però peggiorato sotto molti profili. Di fronte al tragico crollo del ponte Morandi sarebbe stata auspicabile l'adozione di un provvedimento dedicato interamente alle

urgenze della città di Genova; durante l'esame parlamentare, il testo si è invece arricchito di disposizioni estranee alle tragiche vicende della città, pur se attinenti all'assetto idrogeologico del Paese. Non c'è dunque alcuna corrispondenza tra il titolo del provvedimento ed il suo contenuto e ne risulta un testo dispersivo, che dedica alla città di Genova ben poche risorse. L'impressione è che l'Esecutivo in carica sia più interessato al governo del processo che al restauro dei danni e al superamento delle difficoltà a carico del tessuto produttivo della realtà genovese. Rileva infine che il provvedimento d'urgenza avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, una fase di accompagnamento più consistente nel tempo, al fine di consentire alla città di Genova il ritorno alla normalità, peraltro auspicabile nei tempi più rapidi.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) l'Esecutivo in carica sta sistematicamente adottando provvedimenti che presentano forti discrepanze tra titolo e contenuti. Anche nel caso in esame, il provvedimento d'urgenza appare caratterizzato da una forte disomogeneità. Le sue critiche specifiche si appuntano sull'articolo 7 del decreto-legge, che definisce la Zona logistica semplificata - porto e retroporto di Genova ed il relativo sistema di navettamento. Osserva che, e a maggior ragione per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario, risultano escluse le aree ricadenti in alcuni importanti interporti del Piemonte, causando l'ennesima penalizzazione delle infrastrutture logistiche di quei territori. Auspica pertanto la correzione di tale disposizione. Giudica infine *tout court* imbarazzante il contenuto dell'articolo 25, riguardante il condono di alcuni immobili, siti nei comuni dell'isola di Ischia.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) avanza ampie critiche con riferimento specifico all'articolo 44 del decreto-legge n. 109, evidenziando l'enfasi politica del tutto distorta conferita dal Governo a tale disposizione. A giudizio del ministro Di Maio, il testo avrebbe offerto l'occasione per rifinanziare la Cassa integrazione salariale per le imprese in crisi; quella qui disposta era invece già prevista nel Jobs Act e la disposizione in esame si limita ad allargare la fattispecie nei casi di reindustrializzazione del sito produttivo o di specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata. Sarebbe stato invece preferibile rifinanziare gli stanziamenti già disposti per effetto del decreto legislativo n. 148 del 2015. La norma finisce infatti per dar corso a due interventi che nominalmente estendono una fattispecie in realtà già esistente, senza neppure disporre stanziamenti aggiuntivi. Disposizioni così generiche sono a suo avviso solo una scusa per utilizzare le risorse del cosiddetto "tesoretto" ancora da spendere. Il Governo dimostra così di muoversi con assoluta discrezionalità, adottando disposizioni incerte e non universalistiche.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) condivide le critiche già espresse dai senatori Laus e Nannicini e che motivano la contrarietà della sua parte al provvedimento. Ben diverso sarebbe stato tale orientamento ove il provvedimento fosse stato dedicato unicamente alle necessità della città di Genova, così duramente colpita per effetto della tragica vicenda del ponte Morandi. Di fronte alle urgenze della città, il Governo si è mosso con molto ritardo, adottando un testo complessivamente fragile nell'impostazione e che non offre garanzie idonee alla rinascita della città. L'esame della Camera dei deputati ha determinato inoltre l'aggiunta di ulteriori disposizioni che ne aumentano l'illeggibilità e ne rendono vieppiù incomprensibile la supposta strategia. Particolari criticità egli avanza in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 39-*ter*, inserita nel corso dell'esame dall'altro ramo del Parlamento e che, alle vicende già sgradevoli riguardanti il condono previsto per gli immobili nei Comuni dell'isola d'Ischia, aggiunge un ulteriore condono a favore delle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016. Ricorda che, allorché eventi sismici riguardarono Comuni ricompresi nella regione Emilia-Romagna, le necessità susseguenti furono gestite con dignità e il Governo *pro tempore* non dispose alcun condono. Occorrerebbe oggi semmai aiutare le amministrazioni pubbliche di quei Comuni a chiudere le vicende riguardanti la ricostruzione nei territori di competenza. Anticipa pertanto che presso le Commissioni di merito il suo

Gruppo presenterà proposte emendative che si muovono in tale direzione. In conclusione, ribadisce che la contrarietà rispetto al provvedimento è motivata proprio dall'impossibilità di dividerne la filosofia complessiva.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) fa osservare che la vicenda di Genova è l'emblema del disastro idrogeologico in cui versa l'intero territorio italiano. L'Esecutivo si è trovato dunque nella necessità di adottare disposizioni che, accanto alle urgenze nel capoluogo ligure, tenessero presente le emergenze riscontrabili in varie aree del Paese. Respinge al mittente le critiche di genericità del testo, che invece giudica assai articolato e specifico. Si tratta di un provvedimento mosso dalla massima concretezza, modalità che sta ispirando il comportamento del Governo in tutte le sue azioni, a cominciare dal sostegno fattuale che fornisce alle aziende in difficoltà, come da ultimo testimoniato dalla vicenda Whirlpool.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az), replicando agli intervenuti, ribadisce i punti di forza del provvedimento, destinato ad incidere su una problematica assai delicata ed importante, quale quella della sicurezza delle infrastrutture. Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole alle Commissioni di merito.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALEO](#) mette ai voti la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REDIGENTE

[\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

[\(281\)](#) *Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

[\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

[\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

[\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

[\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 868 e 890, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra congiuntamente le iniziative legislative. Soffermendosi anzitutto sul disegno di legge n. 868, nota che l'articolo 1 riconosce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da patologie o disabilità invalidanti. L'articolo 2 prevede l'erogazione mensile di un contributo economico alle persone non autosufficienti che scelgano di avvalersi delle prestazioni domiciliari di familiari; come precisato dall'articolo 3, l'erogazione è da considerarsi alternativa alle prestazioni residenziali cui hanno diritto le persone con disabilità. Infine, l'articolo 6 incrementa nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 il Fondo per le non autosufficienze, disponendo, parallelamente, la soppressione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 890. Segnala che l'articolo 1 contiene i principi generali del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella il comma 255, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridefinendo così la figura del *caregiver* familiare. L'articolo 3 indica una serie di iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno del *caregiver* familiare, mentre l'articolo 4 riconosce a quanti non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto. Si sofferma poi sugli articoli 5 -che prevede misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza - e 6, che introduce agevolazioni fiscali sia in favore del *caregiver* che del suo eventuale datore di lavoro privato.

Infine, propone il congiungimento della discussione sui disegni di legge nn. 868 e 890 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di identico contenuto.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) rimarca che l'adozione di un testo finalizzato al riconoscimento ed al sostegno delle attività di cura e assistenza è assai atteso. Nell'auspicare che la Commissione possa pervenire all'adozione di un testo condiviso, domanda chiarimenti sulle modalità con le quali si intenda procedere nella discussione.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), la quale pure si augura che possa pervenirsi all'adozione di un testo che metta insieme i profili migliori di ciascuna delle iniziative legislative in discussione.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di valutare le modalità più idonee a consentire di pervenire nei tempi più rapidi all'adozione di un testo efficace.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SUI SOPRALLUOGHI DI DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE LAVORO PRESSO LO
STABILIMENTO DELLA GEFRAN S.P.A. E NELLA REGIONE VENETO*

La presidente [CATALEO](#) ricorda che, nel quadro dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei centri per l'impiego in Italia e all'estero, una delegazione della Commissione si è recata nei giorni scorsi a visitare l'azienda Gefran a Provaglio d'Iseo ed ha svolto un sopralluogo in Veneto, dove ha avuto incontri presso l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro, con i responsabili di *Veneto Lavoro* e presso il centro per l'impiego di Treviso. Fa presente che nel corso di tali visite è stata raccolta una ricca documentazione e sono state acquisite evidenze di particolare interesse, che sono tutte a disposizione dei componenti dell'intera Commissione. Si sofferma in particolare sugli aspetti riguardanti le migliori pratiche aziendali emerse nella prima visita e sui profili di particolare efficienza riscontrati nel corso del sopralluogo in Veneto.

Ad integrazione della relazione della Presidente intervengono le senatrici [MATRISCIANO](#) (M5S), [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), che hanno preso parte a tali sopralluoghi.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) coglie l'occasione per soffermarsi sul modello virtuoso dei centri per l'impiego della Danimarca.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) sottolinea il particolare interesse, sotto il profilo della cooperazione tra settore pubblico e privato, dell'area di Verona, sollecitando l'acquisizione alla Commissione di dati fattuali a testimonianza del funzionamento di tale realtà.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ribadire il grande interesse dell'indagine conoscitiva e nel prendere atto con soddisfazione della condivisione con l'intera Commissione degli elementi acquisiti *in loco*, chiede delucidazioni in ordine al punto di caduta dell'indagine ed alle tempistiche del suo sviluppo.

La presidente [CATALEO](#) ribadisce l'intendimento di operare con una tempistica molto serrata e di far confluire in un rapporto finale tutti gli elementi raccolti sia attraverso le audizioni che attraverso sopralluoghi. Segnala che le tematiche che si stanno affrontando rappresentano inoltre un valido patrimonio informativo e culturale, cui la Commissione potrà attingere ai fini del proprio lavoro nel corso dell'intera legislatura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 8 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.11. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.11.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

indi del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, riepiloga brevemente i contenuti dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri.

.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) svolge, quindi, alcune riflessioni contrarie ai contenuti del decreto-legge, rilevando, anzitutto, l'assenza dei requisiti costituzionali di necessità, urgenza e omogeneità di materia. Sottolinea, inoltre, come il provvedimento incide sulla tenuta complessiva del sistema tributario, rompendo quel legame di fiducia tra cittadino e Stato, fondato sui criteri di lealtà, chiarezza normativa e rispetto reciproco degli obblighi e incidendo sulla stessa tenuta democratica. Incide inoltre sulla forza dell'obbligo tributario futuro, rendendo incerte le entrate degli enti locali, per un

ammontare stimato in 4 miliardi di euro. L'articolo 9 del decreto, infatti, agevola chi fa emergere nuovi redditi, senza prevedere una riforma organica, fondata sugli articoli 3 e 53 della Costituzione, e creando l'idea di un premio per chi evade, con particolare riferimento allo stralcio dei debiti inferiori a mille euro.

La senatrice [BONERISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il suo voto favorevole su un decreto che rappresenta una risposta moderna a un problema antico, aumentando il grado di regolarità di cui vi è una grande e urgente necessità. Il provvedimento costituisce la base di un programma pluriennale che si rivolge non solo all'evasione fiscale, stimata in circa 200 miliardi di euro, ma anche all'elusione, che vale più del doppio. Rappresenta, finalmente, quell'inversione di tendenza rispetto all'impianto stesso della riscossione, finalizzato a una pacificazione fiscale, a cominciare da una categoria debole e scarsamente tutelata, come quella delle partite IVA.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene che le osservazioni svolte dalla senatrice Ginetti dovrebbero essere incorporate nel parere della Commissione, poiché del tutto pertinenti. Ricorda inoltre come, nell'ambito del Semestre europeo, siano state date indicazioni per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Ritiene anche che i lavoratori e gli imprenditori non chiedono condoni e sanatorie, ma di essere agevolati da politiche per le imprese. Infine, il fatto stesso di sottolineare, nello schema di parere, la salvaguardia delle riscossioni inerenti alle risorse proprie dell'Unione e della normativa sugli aiuti di Stato evidenzia che si tratta di misure non coerenti con le normative europee.

Interviene la senatrice [MASINI](#) (*FI-BP*) per preannunciare il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, e auspicando misure più incisive in merito alla flat tax e alla pacificazione fiscale, che si riserva di sostenere in sede di Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] ([COM \(2018\) 179 definitivo](#))

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, presenta un nuovo schema di parere non ostativo, con condizioni e osservazioni. Si sofferma in particolare sulla condizione di cui al punto 3, in cui ritiene che l'intervento della Commissione europea anche sulle modalità con cui gli Stati membri procedono ai controlli finalizzati alle autorizzazioni debba assicurare comunque la piena autonomia delle autorità nazionali relativamente all'esito delle procedure.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per ricordare come l'estensione della trasparenza nei controlli sulla sicurezza alimentare, che è il contenuto principale del provvedimento, rientri nell'ambito di quelle regolamentazioni europee che creano un vantaggio in quanto assicurano eguali condizioni per le filiere alimentari di tutti gli Stati membri. In questo quadro, l'omogeneità dei criteri che vengono imposti agli Stati, sebbene possono rappresentare un vincolo, sono al contempo un elemento di garanzia favorevole per il nostro sistema nazionale.

Su sollecitazione della senatrice [GINETTI](#) (PD), la relatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) chiarisce la condizione relativa al glifosato, ricordando che l'iniziativa dei cittadini aveva come elemento centrale proprio la progressiva messa al bando di tale sostanza. Considerata l'esistenza di un'ampia letteratura scientifica relativa agli effetti del glifosato e soprattutto la recente sentenza della Corte di Giustizia di San Francisco che ha condannato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di un giardiniere ammalatosi di cancro, il parere non ostativo è subordinato all'elaborazione, in sede europea, di un cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando dei prodotti contenenti glifosato.

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP) preannuncia un voto favorevole ed esprime soddisfazione per l'accoglimento della proposta, sollecitata dal suo Gruppo, di audire rappresentanti dell'EFSA.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DLMICCO](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, che reca misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dal crollo di un tratto del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, nonché per interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi

sismici del 21 agosto 2017 e per garantire continuità ed efficacia alle attività connesse alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017.

Il decreto-legge affronta ulteriori situazioni di criticità, con specifiche disposizioni riguardanti: la gestione dei fanghi di depurazione; il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili; il monitoraggio delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà.

Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 1 fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e rinvia espressamente, con riguardo alle procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice.

Gli articoli 3 e 4 recano agevolazioni fiscali relativamente ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e l'erogazione di un sostegno a compensazione del decremento di fatturato delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento. Tali agevolazioni e sostegni sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti *de minimis* e comunque della normativa in materia di aiuti di Stato.

Similmente, l'articolo 5 prevede un sostegno per gli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali. È doveroso segnalare che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso il riferimento al rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Al riguardo, ricorda che l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al comma 2, la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

L'articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale ? Porto e Retroporto di Genova», prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedurali speciali. A tal proposito, la legge di bilancio 2018 ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). Le ZES possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, mentre l'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013. L'articolo prevede, poi, contributi a sostegno dei maggiori oneri per il trasferimento delle merci, nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 8 istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato. Segnalando che il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, il relatore ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Sul piano europeo, l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, che può essere richiesta a seguito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con riguardo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia, osserva che l'articolo 26, comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario può individuare gli interventi inseriti nei

piani che rivestono un'importanza essenziale; la realizzazione di tali interventi «prioritari» costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. Sottolinea che il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi dei servizi di architettura e ingegneria solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

Ricordando che le soglie di rilevanza comunitaria sono fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, evidenzia che l'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica delle opere pubbliche e dei beni culturali, indicando, tra essi, anche la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Segnala che il comma 2 dispone inoltre che tali disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dall'articolo 50 relativo agli aiuti per calamità naturali.

L'articolo 30, comma 6, prevede che le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, l'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di verificare, tra gli altri, l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato. Ricorda che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il mercato interno *"gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali"*. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto ed alcune condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l'aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno, ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva come il provvedimento riconduce gran parte delle misure al rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea sugli *aiuti de minimis*, mentre potrebbe applicarsi direttamente l'esenzione di cui all'articolo 107 del TFUE, che considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Ricorda al riguardo la battaglia svolta nella precedente legislatura, e anche dalla regione Umbria, per l'inclusione non solo dei danni diretti, ma anche di quelli indiretti, derivanti dagli eventi di calamità naturale. In tale occasione, tuttavia, furono riconosciuti i danni indiretti solo in relazione alle guide turistiche.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento non possieda le condizioni di legittimità costituzionale, per la presenza di una serie di disposizioni eterogenee rispetto all'oggetto proprio del decreto-legge. Esprime quindi una posizione contraria sul provvedimento, manifestando la necessità di misure più incisive e con maggiori risorse perché la città di Genova e i suoi cittadini possano riprendere il prima possibile condizioni di vita normale.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per chiedere di tenere conto, nella redazione del parere, delle osservazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti. Suggerisce inoltre che dal provvedimento vengano stralciate le disposizioni, come quelle sul condono di Ischia, che non consentono di votare in senso favorevole.

Il relatore [DI MICCO](#) (M5S) ringrazia gli intervenuti per il contributo. Ritiene tuttavia di limitare il parere ai soli aspetti di competenza della Commissione. Illustra, pertanto, uno schema di parere favorevole sul disegno di legge.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), ritenendo necessario un intervento maggiormente incisivo, con maggiori risorse per far fronte alla situazione di Genova e sfruttando meglio gli spazi concessi dall'ordinamento europeo, preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP) preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 8 novembre, alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo; considerato che esso costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo e che obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente; rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20); ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul

programma di stabilità 2018 dell'Italia (2018/C 320/11), "il sistema fiscale italiano grava molto su capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica. Nonostante la recente estensione di incentivi fiscali mirati, la pressione fiscale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte dell'Unione, con effetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è inoltre margine per ridurre l'onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la complessità del regime tributario e aumentando il livello complessivo di adempimento degli obblighi fiscali",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l'ordinamento dell'Unione. Tuttavia, la norma garantisce la riscossione integrale dei tributi di spettanza europea, e pertanto è compatibile con la legislazione dell'Unione;

- l'articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 marzo 2012 (causa C-500/10) e nella sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare peraltro, soprattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione, in linea con le regole europee, in quanto non prefigura una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, né costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo;

- l'articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non costituisce a sua volta una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese dall'avvocato generale nella causa C-500/10, l'obbligo della riscossione effettiva non può essere assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono essere valutati in rapporto alle entrate potenziali. L'obbligo di riscossione deve essere valutato rispetto all'obbligo di consentire al soggetto passivo di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di ciascun periodo IVA.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 179 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento concerne principalmente l'aggiornamento del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale, con riguardo alla trasparenza e all'efficacia della valutazione e della comunicazione del rischio nell'ambito della legislazione alimentare, in particolare in relazione alle attività svolte dall'EFSA;

valutato che la proposta non solleva problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che analoga posizione è stata assunta dalle Camere degli Stati membri che hanno esaminato la proposta;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
con le seguenti condizioni:

1) la proposta di regolamento nasce sulla base della iniziativa dei cittadini C(2017) 8414, in cui si richiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per la messa al bando del glifosato, per una maggiore trasparenza nella valutazione del rischio alimentare a livello europeo e per la riduzione obbligatoria dell'uso dei pesticidi. La Commissione europea ha ritenuto che non vi fossero prove giuridiche e scientifiche sufficienti a supporto della prima parte della richiesta, concernente il glifosato, limitando il provvedimento solo alla seconda parte delle richieste.

Tuttavia, riguardo all'uso del glifosato si ricorda che il decreto direttoriale del Ministero della Salute recante "revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di

esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016", ha stabilito: il divieto di impiego del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione, quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; il divieto di impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; il divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%, nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto. Oltre all'ampia letteratura scientifica che esiste con riferimento agli effetti del glifosato, occorre ricordare la recente sentenza della Corte di Giustizia di San Francisco, dell'11 agosto 2018, che ha condannato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di un giardiniere ammalatosi di cancro perché utilizzava regolarmente un diserbante a base di glifosato. La sentenza è stata, peraltro, confermata in appello in data 23 ottobre 2018, stabilendo pertanto una correlazione tra l'insorgere della patologia e il regolare utilizzo e relativa prolungata esposizione al glifosato. Si ritiene, quindi, che siano maturi i tempi e sufficienti le prove a carico della pericolosità della sostanza per la popolazione europea e si richiede alle Istituzioni europee di elaborare, con urgenza, a corredo del provvedimento in titolo e a revisione degli orientamenti di novembre 2017, un cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando, entro un tempo non superiore a tre anni, dei prodotti contenenti glifosato;

2) in merito alle modifiche agli articoli 57-bis e 61 del regolamento (CE) n. 178/2002, che prevedono il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati in relazione alla definizione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, si ritiene opportuno accogliere le perplessità sollevate dal Governo, richiedendo che il conferimento di delega nel caso di specie sia delimitato da tempi, contenuti, obiettivi e portata ben definiti onde evitare il conferimento di una delega sostanzialmente in bianco;

3) in merito alle modifiche apportate agli articoli 7, 10, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui fitosanitari, si ritiene opportuno, anche in considerazione dei rilievi sollevati nella relazione del Governo, per quanto attiene alle misure finalizzate alla maggiore trasparenza circa la valutazione dell'EFSA, evitare il possibile aggravio dei carichi di lavoro che ne potrebbe conseguire per gli Stati membri e che sia mantenuta la piena autonomia delle autorità nazionali relativamente all'esito delle procedure previste,

e con le seguenti osservazioni:

1) si condividono le disposizioni della proposta finalizzate a:

- rafforzare e chiarire le norme sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda gli studi scientifici su cui si basano le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA;
- aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività e indipendenza degli studi utilizzati dall'EFSA nella valutazione del rischio, in particolare nel quadro delle domande di autorizzazione;
- rafforzare la cooperazione scientifica e il coinvolgimento degli Stati membri con l'EFSA e migliorare la *governance* di quest'ultima;
- rafforzare la capacità dell'EFSA di mantenere un elevato livello di competenze scientifiche nei diversi settori di attività, in particolare la capacità di attirare ricercatori di livello eccellente come membri dei suoi gruppi di esperti scientifici, tenendo presenti anche i relativi aspetti finanziari e di bilancio;
- sviluppare una strategia di comunicazione del rischio globale ed efficace, che coinvolga la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA durante tutto il processo di analisi del rischio, accompagnata da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate;

2) con riferimento ai lavori di revisione della proposta, in corso presso il Consiglio dell'UE, relativi alle modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 e aggiornati all'ultima riunione del 12 ottobre 2018:

- in riferimento all'articolo 8-*quater*, relativo al piano generale sulla comunicazione del rischio, si ritiene positiva l'eliminazione del riferimento agli atti delegati e la loro sostituzione con linee guida non vincolanti adottate dalla Commissione europea in stretta collaborazione con l'EFSA e gli Stati membri;

- in riferimento all'articolo 28, relativo alla nomina degli esperti scientifici indipendenti, si ritengono positive le modifiche relative alla procedura del loro reclutamento, che prevedeva la pubblicazione di bandi nazionali, sulla base delle indicazioni dell'EFSA, e la nomina di almeno 12 esperti da parte di ciascuno Stato membro. La delegazione italiana, per garantire l'indipendenza degli scienziati rispetto alle autorità nazionali, e in considerazione del maggior costo della procedura, ha proposto che la nomina dei candidati resti in carico all'Autorità europea. La nuova proposta del Consiglio lascia agli Stati membri l'onere di divulgare e pubblicare il bando stralciando la parte dedicata alla nomina degli scienziati;
- in riferimento all'articolo 32-bis, relativo all'orientamento generale fornito dall'EFSA sulle disposizioni relative alle procedure di autorizzazione, sebbene vi sia stata una riformulazione della norma in alcune sue parti solo sotto l'aspetto terminologico e sebbene la stessa sia stata ritenuta accettabile dalla delegazione italiana, non si coglie alcuna portata innovativa nel testo proposto, pertanto restano tutte le perplessità sollevate dallo stesso Governo relativamente all'imparzialità delle procedure di autorizzazione;
- in riferimento all'articolo 32-ter, relativo all'istituzione del Registro degli studi dell'Unione, si condivide lo stralcio del paragrafo 2, che estende l'obbligo di notifica anche ai laboratori dell'Unione che effettuano tali studi, in quanto effettivamente a livello di Unione è già operativo il *"Working group on Good Laboratory Practice"* e pertanto l'approvazione dell'articolo in oggetto avrebbe comportato una duplicazione del sistema già operante;
- in riferimento all'articolo 38, relativo alla trasparenza dell'EFSA, si condivide la posizione della delegazione italiana che avalla la proposta della Presidenza di una pubblicazione ritardata delle informazioni di cui alle lettere c) e i), del paragrafo 1 del citato articolo, e solo ove la domanda venga ritenuta ammissibile;
- in riferimento agli articoli 39-septies e 39-octies, relativi ai formati standard di dati e ai sistemi informatici, relativi alle diverse procedure di autorizzazione della legislazione alimentare dell'Unione e alle pertinenti richieste di produzione scientifica, si ritiene di buon senso la proposta italiana che chiede di tener conto dei sistemi informativi già esistenti;
- in riferimento all'articolo 57-bis, relativo al potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea, si accoglie con favore il suo stralcio perché legato alla modifica intervenuta all'articolo 8 quater che non prevede più tale conferimento di poteri.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerate le disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della Commissione; rilevato in particolare ? con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova ? che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e rinvia espressamente, con riguardo alle procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, recepita con decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice; richiamati gli articoli 3, 4, 8 e 27 del decreto-legge, le cui disposizioni prevedono misure da applicarsi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato; ritenuto opportuno promuovere in sede europea l'elaborazione di una disciplina specifica relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES), che consenta agli Stati membri di istituire tali strumenti finalizzati allo sviluppo regionale anche oltre gli attuali limiti regolamentari e geografici dettati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e dalla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia (decisione della Commissione europea C(2014) 6424), affinché il relativo riconoscimento e i conseguenti effetti,

possano essere applicati anche nei riguardi di regioni più sviluppate che abbiano subito un arretramento economico correlato a uno stato di emergenza, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.11.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (ant.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
43^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il senatore **DI MICCO** (M5S), relatore, svolge brevi considerazioni sul complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo. Illustra quindi un parere contrario con riferimento agli emendamenti 1.13, 3.12, 5.14 e 8.11 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore **PITTELLA** (PD) preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice **BONINO** (Misto-PEcEB) preannuncia il suo voto favorevole in considerazione della chiarezza del parere nell'evidenziare talune criticità degli emendamenti presentati.

La senatrice **PAPATHEU** (FI-BP) si sofferma sulla contrarietà espressa dal relatore in

riferimento all'emendamento 1.13, a sua firma. Evidenzia, per converso, come sia l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 5, che pone problemi di costituzionalità e che necessita quindi di una correzione.

Si associa il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP).

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP) preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, come illustrato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 14a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo; richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 7 novembre 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti:

- 1.13, in quanto espunge dai limiti cui è soggetto il Commissario straordinario per la ricostruzione il rispetto «dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
- 3.12 e 5.14, in quanto spetta alla Commissione europea, sotto il controllo della Corte di giustizia, la qualificazione di una misura come aiuto di Stato. L'eventuale surrogazione legale prefigurata dall'emendamento è elemento che non incide su tale regime;
- 8.11, in quanto mira a sopprimere la previsione secondo cui le agevolazioni di cui all'articolo 8 sono concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 909
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 57](#)

13 novembre 2018

Dibattito connesso
Sui lavori del Senato

[N. 58](#)

14 novembre 2018

Discussione generale
Replica del Governo
Autorizzata la relazione orale.
Autorizzata la relazione orale di minoranza.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *unico del S. 909, testo della Commissione; accolti odg.*

[N. 59](#)

15 novembre 2018

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 167, contrari 49, astenuti 53, votanti 269, presenti 270.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 57 del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

57a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dà lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 9 novembre 2018

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Maurizio FUGATTI dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Salute.

f.to Giuseppe CONTE».

Commissione parlamentare per le questioni regionali e Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione **PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

L'elenco dei componenti delle predette Commissioni sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza dell'Amministrazione del Parlamento del Montenegro e dell'OSCE

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il Segretario Generale e i funzionari del Parlamento del Montenegro e i funzionari dell'OSCE, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, senatore Coltorti, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 8a e 13a.

COLTORTI (M5S). Onorevole Presidente, colleghi senatori, le Commissioni riunite 8a e 13a hanno iniziato a esaminare gli emendamenti oggi pomeriggio, dopo aver ricevuto i pareri previsti dal Regolamento, esame che in questo momento non è ancora concluso. Contiamo tuttavia di pervenire alla votazione del mandato a riferire all'Aula dei relatori entro questa sera o al massimo domani nella prima mattinata.

Chiedo pertanto, con l'unanime consenso dei Gruppi rappresentati nelle Commissioni riunite, che si possa iniziare l'esame in Aula del disegno di legge di conversione del decreto-legge su Genova e le altre emergenze domani mattina alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Coltorti, rinvio la discussione del disegno di legge in titolo alla seduta di domani, che avrà inizio alle ore 10,30.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SACCONE (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONE (FI-BP). Care colleghe e cari colleghi, penso sia importante per quest'Assemblea soffermarsi su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. In questi ultimi due giorni lo Stato di Israele sta subendo una violenta azione di lancio di razzi da parte di Hamas. Finora sono stati lanciati dal territorio di Gaza oltre 400 razzi.

Questi razzi sono mortali e producono ingenti danni. Se si è limitato il numero dei morti, nonostante i tanti feriti, lo si deve soprattutto alla capacità di intercettazione dei razzi da parte del sistema difensivo israeliano. Nonostante ciò, purtroppo, c'è stata una vittima, peraltro un palestinese che lavora in Israele. Anche sua moglie è stata gravemente ferita e attualmente è ricoverata presso un ospedale israeliano.

Non è mia intenzione aprire un dibattito sulla questione, sul computo dei morti da ambo i lati o sul conflitto in corso, che pareva peraltro destinato a un armistizio duraturo, finalizzato a far giungere il gas e persino denaro dal Qatar a Gaza. Il mio intento è quello di portare in quest'Aula il dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di cittadini inermi e disarmati, che a causa di questi atti ostili sono costretti a vivere barricati e chiusi in casa. In Israele la vita è sospesa.

Mi si permetta di denunciare il silenzio delle istituzioni internazionali e il silenzio della Unione europea, in particolare dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Federica Mogherini, che - constatiamo con rammarico - ancora non ha stigmatizzato l'azione cruenta di Hamas contro popolazioni civili israeliane. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

La nostra opinione pubblica e i nostri concittadini devono aver la possibilità di conoscere gli avvenimenti in corso, ma purtroppo pochissimi telegiornali hanno raccontato il durissimo attacco che stanno subendo i cittadini del Sud di Israele, con l'alto rischio, come annunciato e minacciato da Hamas, di un'azione a vasta scala.

Chiediamo al Governo italiano e soprattutto al Ministro degli affari esteri, in primo luogo, di stigmatizzare quanto compiuto da Hamas e di porre in essere gli atti necessari al fine di far cessare il fuoco e per scongiurare una *escalation* del conflitto in quell'area. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[BONERISCO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, l'intervento del collega Saccone introduce un tema sul quale è giusto richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e anche del nostro Governo, perché in queste ultime quarantotto ore l'organizzazione terroristica di Hamas ha lanciato, come è già stato detto, oltre 400 missili contro Israele, lanciati indiscriminatamente contro i civili inermi. Hanno colpito un bus, che è stato preso in pieno, ferendo gravemente un israeliano, e molte palazzine in varie città. Ad Ashkelon, come ha appena ricordato il senatore Saccone, un palestinese, che lavorava però in Israele, è morto, colpito dal missile mentre dormiva.

Hamas ora minaccia di allargare il raggio di azione dei suoi missili e colpire anche città come Ashdod e Beersheva. Sono un centinaio gli israeliani ricoverati in ospedale per ferite gravi conseguenti ad attacchi missilistici e ai traumi. Il fatto che non ci siano decine di morti (e speriamo non ce ne saranno) non è frutto del caso, ma del fatto che Israele investe miliardi nella protezione dei suoi cittadini, sia per mezzo del sistema antimissile Iron Dome, che costruendo rifugi sicuri in ogni palazzina israeliana.

Ieri e stanotte i cittadini israeliani del Sud del Paese hanno passato tutto il loro tempo al sicuro nei rifugi e oggi, in diverse città del Sud del Paese, è tutto chiuso, comprese scuole e posti di lavoro. Israele ha il diritto di difendersi e di tutelare la sicurezza dei suoi cittadini, e tutto questo accade quando Israele aveva dimostrato la sua intenzione di giungere a un accordo di cessate il fuoco, permettendo anche al Qatar di trasferire a Gaza gas, soldi e risorse.

Io penso che gli italiani non possano restare indifferenti a quanto sta accadendo e ritengo che il Governo debba quanto prima intraprendere un'azione diplomatica quanto mai opportuna. Ringrazio il ministro Salvini, che ha già avuto l'accortezza di organizzare una propria visita e un proprio viaggio proprio in Israele: così si dimostra la vera vicinanza al popolo israeliano, alla sua storia, alle sue persecuzioni e a quello che continua a subire. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

[LA RUSSA](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, il tema è lo stesso, per cui non ripeterò le argomentazioni, identiche alle mie, appena espresse dalla senatrice Bonfrisco, le quali peraltro riprendono puntualmente le informazioni che stiamo ricevendo dalle agenzie e dalla stessa ambasciata israeliana.

Dico soltanto, signor Presidente, che la nostra solidarietà non deve essere di maniera. Io credo che molto spesso ci si dimentichi della condizione in cui vivono i cittadini israeliani, che molto spesso il diritto alla difesa del popolo israeliano e dello Stato d'Israele venga sottaciuto e sottovalutato e che soltanto quando avvengono fatti come questi ci si ricordi che il buon diritto, anche dei palestinesi, di avere una patria non ha nulla a che vedere con l'estremismo (peraltro filoislamico) che è alla base di coloro che stanno lanciando i razzi contro il territorio di Israele.

Chiedo al Governo una parola forte e chiara: a volte, l'equidistanza ha una sua logica; in questo caso, il silenzio sarebbe scandaloso. Mi appello, quindi, al Governo affinché prenda nettamente posizione in difesa del buon diritto all'esistenza d'Israele e del suo popolo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, ritengo necessario richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi su due fatti, avvenuti nei giorni scorsi, che hanno a che vedere con quello che riteniamo essere un diritto fondamentale dei cittadini in un Paese democratico come il nostro. Mi riferisco al diritto di contestare chi esercita il potere politico, ovvero di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Come lei saprà e come sapranno i colleghi, sabato scorso migliaia di persone sono state fermate ai caselli autostradali, alle porte di Roma, mentre si stavano recando a una manifestazione antirazzista convocata per criticare il provvedimento che il Senato ha approvato di recente, in prima lettura, in materia di immigrazione. I partecipanti alla manifestazione sono stati sottoposti a perquisizioni e a controlli, che si sono prolungati per ore e che sono parsi a tutti noi e a moltissimi osservatori anche del mondo dell'informazione assolutamente immotivati, arbitrari e sproporzionati.

Ieri - e questo fatto ha avuto ancora maggiore pubblicità - una signora, che si trovava nei pressi dell'università LUMSA di Roma e che era uscita da casa propria per altre ragioni, ha contestato verbalmente il Ministro dell'interno, che si trovava a passare davanti a lei. Ebbene, dopo che è avvenuta tale contestazione, la donna è stata affrontata in malo modo, con una inopinata aggressività, da funzionari di Polizia in borghese, portata lontano da dove si trovava e infine condotta al commissariato e denunciata perché - questo è stato detto - non avrebbe esibito immediatamente i documenti che le erano stati chiesti.

Signor Presidente, riteniamo che questi siano fatti per cui è necessario essere molto preoccupati: sono indicativi di un clima che non vogliamo proseguire. Crediamo che episodi del genere siano non soltanto immotivati, ma in contrasto con due articoli fondamentali della nostra Costituzione: l'articolo 17 e l'articolo 21. Riteniamo, infine, che fatti come quelli citati non possano passare sotto silenzio e che richiedano un'iniziativa politica forte.

Questa mattina abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro dell'interno; lo stesso ha fatto il mio collega, Capogruppo del PD, in Commissione affari costituzionali alla Camera. Vogliamo che di questo si discuta nelle sedi istituzionali, ma intanto ci pareva necessario informare lei e l'Assemblea della nostra grande inquietudine per i fatti avvenuti, che non vorremmo fossero parte di un clima che viene ispirato.

Riteniamo necessario che si diano chiarimenti su questo, perché in democrazia il diritto di manifestare il proprio dissenso, il diritto di contestare chi si trova a esercitare responsabilità di Governo e il diritto di non essere portati al commissariato e di non essere sottoposti a immotivate perquisizioni e a immotivati controlli se lo si fa, deve essere un diritto su cui nessuno ha dubbi e che non viene in alcun modo limitato e sottoposto a coercizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Università statale di Milano, facoltà di giurisprudenza e scienze della comunicazione, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, a Milano c'è una grande area che si chiama Porto di Mare: 34 ettari abbandonati da molti anni che il Comune di Milano, insieme a Italia Nostra, in questi ultimi anni ha provveduto a risanare e a risistemare, realizzando un parco. Restano due ettari da sistemare: il tristemente noto, famoso alle cronache, Boschetto di Rogoredo, una realtà che nasconde due piazze di

spaccio, riferimento per tutta la Regione Lombardia. Uno spettacolo inaccettabile in una città o in qualunque altro luogo. Per consentire il risanamento di questi ultimi due ettari e mettere a disposizione dei cittadini anche l'intero parco di Rogoredo, abbiamo chiesto al Ministro dell'interno - da tempo l'hanno fatto il sindaco di Milano, molti assessori e le forze politiche - di mettere a disposizione le Forze dell'ordine necessarie per consentire che venga risanata l'ultima parte di questo parco, che quindi venga distrutto e risanato il boschetto di Rogoredo e ci sia la possibilità di espellere lo spaccio da quella zona.

Allo stesso tempo, il Ministro dell'interno, rispondendo a un'interrogazione alla Camera, si era impegnato a garantire un presidio della Polfer, per garantire la sicurezza della stazione di Rogoredo, ovviamente interessata da questi traffici e percorsi.

Signor Presidente, noi abbiamo presentato un'interrogazione - per questo intervengo ora - a cui non abbiamo avuto risposta dal Ministero dell'interno e insistiamo per averla, perché, al di là di tutto, delle chiacchiere e dei proclami, un Ministro dell'interno deve occuparsi anche di come concretamente garantire la sicurezza ai cittadini, in questo caso del quartiere di Rogoredo, restituendo loro la tranquillità e la possibilità di vivere e garantendo anche la possibilità di realizzare un nuovo spazio verde, liberato definitivamente dagli spacciatori.

Le chiedo quindi, signor Presidente, di sollecitare una risposta su questo punto e possibilmente un intervento del Ministero dell'interno per affiancare chi oggi sta lavorando al risanamento di quell'area, sapendo che, con lo spaccio così presente, difficilmente potranno farlo da soli, senza un presidio fisso delle Forze dell'ordine. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei intervenire in merito alle gravi, nuove informazioni relative all'indagine sull'inquinamento ambientale e l'omessa bonifica in Valnestore, in Umbria, quella che purtroppo la stampa ha definito «la valle dei fuochi umbra». Vorrei ricordare che quest'area è già stata oggetto di una visita-ispezione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella precedente legislatura, grazie ai colleghi Candiani e Arrigoni.

Nei giorni scorsi si sono apprese dalla stampa notizie fondamentali, la prima delle quali è che, secondo la superperizia che la procura ha commissionato al professor Boeri, acqua e grano sono inquinati dalle ceneri sotterrate in quell'area; un'area importante e vastissima: 77 punti di prelievo in un'area di 15 chilometri quadrati confermano l'inquinamento pesante denunciato da anni dalla popolazione, dai comitati e sui quali sta indagando la procura. C'è un fatto certo e, a questo punto, c'è una domanda che rimane e che chiede risposta: le amministrazioni comunali socie della società Sviluppo Valnestore e gli amministratori sapevano o no? L'ENEL sapeva o no, soprattutto durante questa vicenda, che è durata anni?

Ebbene, il collega Arrigoni aveva ottenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione bicamerale sugli ecoreati che la Commissione stessa redigesse per l'Umbria - ahimè considerata verde, ma che per alcune vicende così verde non è - una relazione espressa. La chiusura della precedente legislatura l'ha impedito. Noi chiederemo con forza che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati che peraltro si insedierà domani, riparta da lì con i fatti nuovi, con i nuovi sequestri che ci sono stati nella giornata di venerdì scorso e che finalmente si abbia una risposta, una risposta che le amministrazioni devono e alla quale i cittadini hanno diritto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

AIMI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, stiamo seguendo con grande apprensione ciò che sta avvenendo in queste ore a Palermo, dove si sta svolgendo una conferenza su cui il Governo ha puntato gran parte del suo gioco politico a livello internazionale.

Anche le opposizioni e noi di Forza Italia avevamo auspicato che le cose potessero andare per il meglio. Qualche giorno fa ci siamo ritrovati nell'imbarazzante situazione di vedere che alcuni *leader* avevano dato la loro adesione a questa conferenza, per poi smentirla e quindi abbiamo compreso le difficoltà che si sarebbero potute verificare. Oggi, purtroppo, abbiamo la conferma di un fallimento o, quanto meno, di un rischio di fallimento della conferenza. Infatti, nella fotografia di rito dei *leader* politici, riuniti a Villa Igiea per la conferenza sulla Libia, ci sono due grandi assenti: Al Sisi, il Presidente dell'Egitto, e il maresciallo di campo Khalifa Haftar, che però ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, che credo quest'Assemblea debba prendere in considerazione con grande attenzione. Esse, infatti, rappresentano un monito non solamente per gli altri Paesi arabi (in particolare i Paesi africani, al confine Sud della Libia), ma anche per l'Italia. Che cosa ha detto Haftar? Egli ha detto che il dramma dell'immigrazione incontrollata deve essere fermato all'origine e ha fatto un appello ai Paesi a Sud della Libia, di poter intervenire con fermezza.

Anche noi, come Italia, dobbiamo avere la stessa premura e lo stesso impegno. Il presidente Berlusconi e, a seguire, il presidente Tajani hanno parlato, ripetutamente, da anni, dell'importanza di un piano Marshall per l'Africa. Ecco, dobbiamo andare in quella direzione, soprattutto in questo momento, in cui abbiamo visto cosa è accaduto in queste ore a Palermo e visti i problemi con la Libia, credo sia importante anche da parte dell'Italia fare il proprio dovere e controllare il confine Sud del Mediterraneo con maggiore attenzione.

Naturalmente, Forza Italia fa il tifo perché le cose vadano bene, però i problemi emersi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

FERRARA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, in queste ore in Yemen si combatte una battaglia cruciale ed estremamente sanguinosa per la conquista della città portuale di Hodeidah. Il porto è una delle poche vie d'accesso per gli aiuti umanitari che alleviano le sofferenze di una popolazione costretta alla fame dall'embargo della coalizione a guida saudita. In particolare, vorrei ricordare la piccola Amal, sette anni, morta di fame e direi di indifferenza, un simbolo di questo orrore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nelle ultime quarantotto ore i morti sono più di 150, inclusi i civili. Si tratta di una carneficina che deve finire e che dobbiamo condannare con forza. Il mondo intero si è giustamente indignato per l'uccisione di Khashoggi per mano dei sicari sauditi. Come facciamo a rimanere silenti di fronte a una guerra che continua da anni, con immani sofferenze per la popolazione yemenita? Come hanno potuto i *media* nostrani dedicare prime pagine all'albero denominato Spelacchio e ignorare del tutto chi muore sotto le bombe? Cosa faranno quest'anno i signori dell'informazione *mainstream*? Continueranno a parlare dell'albero di Natale di Roma per colpire la Raggi o inizieranno a trattare tale argomento?

L'epidemia di colera sta provocando la morte di migliaia di civili. Le infrastrutture come ospedali e vie di collegamento, ma anche i luoghi di accentrimento come mercati, moschee e centri abitati vengono sistematicamente colpiti, causando la morte di moltissimi civili e l'interruzione di servizi vitali.

Il Parlamento europeo ha chiesto l'avvio di un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo dell'Unione europea sulle armi all'Arabia saudita, mentre il segretario generale dell'ONU Guterres ha condannato più e più volte i *raid* sauditi.

Se Khashoggi è stato soffocato e fatto a pezzi dai suoi aguzzini, nel silenzio di una stanza di un consolato saudita in Turchia, anche lo Yemen è soffocato e fatto a pezzi a causa di un *embargo* insostenibile e di una violenza senza fine, nel silenzio dei Governi e dell'opinione pubblica internazionale. Questo non può essere accettabile, specie per noi che abbiamo venduto ingenti quantità di armi all'Arabia Saudita. Nell'immediato è necessaria una tregua che permetta di soccorrere i feriti e mettere in salvo i civili di una città sotto assedio da mesi. È necessario al contempo garantire il transito degli aiuti umanitari alla popolazione yemenita. Secondo l'ONU ci sono 14 milioni di persone in condizioni di precarietà, di questi due milioni sono bambini.

Concludo, Presidente, la consapevolezza di quanto accade in Yemen sta crescendo e invito il nostro

Governo ad un'azione decisa all'interno degli organismi internazionali di cui fa parte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola per far sentire anche in quest'Assemblea la voce delle centinaia di giornalisti che oggi hanno manifestato in oltre venti città d'Italia. Erano tantissimi, molto spesso precari o sottopagati, a manifestare dietro uno striscione che diceva: «No bavaglio». Per dire no alle prevaricazioni, ai soprusi, molto spesso sottotraccia, ma molto spesso manifesti, vergognosamente manifesti, come quelli che hanno portato nella giornata di sabato addirittura il Vice Presidente del Consiglio e un esponente di punta del MoVimento 5 Stelle a definire i giornalisti con parole gravissime e irripetibili - «sciacalli», «cani da riporto» e «puttane» - solamente per aver portato avanti il dovere sacrosanto di cronaca, il diritto sacrosanto di informare.

Quelle voci oggi hanno manifestato per non essere zittite, per la libertà di informazione che è fondamentale in democrazia quanto l'aria che respiriamo. Hanno manifestato per dire no alla minaccia dei tagli al Fondo per l'editoria. Non si tratta di tagli ai grandi giornali, ai cosiddetti giornali; no, Presidente, sono tagli esiziali a voci di comunità, di quartiere, di associazioni, molto spesso parrocchiali o laiche che tengono vivi i nostri Paesi e i nostri territori.

Noi vogliamo dire con forza no a queste aggressioni e intimidazioni che hanno il sapore dello squadristo: la democrazia senza la libera stampa semplicemente non esiste. Eravamo oggi in quelle piazze con chi manifestava e continueremo ad esserlo per la nostra democrazia, il nostro Parlamento e i nostri concittadini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, intervengo in quest'Aula, in coda alle parole dei colleghi del Partito democratico, per dare una notizia: siamo stati tirati in ballo, ma affermiamo con forza che non siamo mai stati contro, ma siamo e saremo sempre a difesa della libertà di stampa e dalla parte dei giornalisti liberi, di quelli che ci criticano e continueranno a criticarci, quando lo riterranno, nel merito però delle cose. A differenza invece di quelli che costruiscono campagne di stampa offensive e ingiuriose - verrebbe da dire addirittura di odio - nei nostri confronti perché rappresentano interessi di parte, condizionati da pregiudizi e legati da una commistione ormai divenuta insanabile, Presidente, ad un blocco di potere che con i suoi conflitti di interesse ha massacrato l'Italia ed è favorevole al mantenimento dello *status quo*.

Ai colleghi che poco prima hanno citato il MoVimento 5 Stelle, vorrei dire che nei trascorsi due anni abbiamo assistito quasi quotidianamente ad attacchi alla persona del nostro sindaco Virginia Raggi, sindaco di tutti i cittadini di Roma, ad insinuazioni volgari (che spesso vengono dimenticate), a presunti *gossip* sulla sua vita privata. La grande stampa, di destra e di sinistra, ha raccontato le vicende del Campidoglio facendo passare l'amministrazione 5 Stelle per un gruppo di delinquenti, quando voi siete dentro fino al collo, e lo siete stati anche in passato, in tutte le vicende - anche le peggiori - di questa Capitale: quello sì che è vero malaffare. Le dico ad esempio, Presidente, alcuni titoli che sono usciti: «Capitale corrotta. Grillini infetti»; lo stesso sindaco è stato definito «oca del Campidoglio»; «La Raggi s'incolla alla poltrona»; «Il comico comanda, ma Virginia ricatta»; «Palude 5 Stelle»; «Raggi, chiesti dieci mesi»; «Il MoVimento 5 Stelle non molla».

Il MoVimento 5 Stelle sta con Virginia Raggi e con tutta l'amministrazione capitolina, impegnata in un'impresa improba per recuperare decenni di disastri che avete lasciato voi. Ebbene, questa vostra indignazione non la accettiamo.

VERDUCCI (PD). Come ti permetti? Vale per tutti la libertà di stampa.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, chi non è d'accordo può uscire dall'Aula, come ha fatto il Partito Democratico in occasione del taglio dei vitalizi.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

PERILLI (M5S). Questa maggioranza è al Governo da cinque mesi e si trova a fronteggiare uno schieramento di testate giornalistiche antagoniste che non ha precedenti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ogni giorno valanghe di accuse, bugie, falsità, manipolazione dei fatti e si ha ancora il coraggio di dire che il MoVimento 5 Stelle è contro la stampa, contro la libertà di stampa.

VERDUCCI (PD). Avete occupato tutto!

PERILLI (M5S). Noi siamo a favore - lo ripeto - di una stampa libera.

VERDUCCI (PD). Avete occupato tutta la RAI!

PRESIDENTE. Lasciatelo terminare.

PERILLI (M5S). Di questa situazione, non solo gli elettori del MoVimento 5 Stelle, ma tutti quanti credono negli stessi principi si sono fatti un'idea precisa, al di là di ciò che si vuol far passare in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[VESCOVI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei solo segnalare quello che è successo nel Comune toscano di Scandicci, il cui il sindaco ha autorizzato l'assessore all'istruzione a usare la fascia tricolore per una pubblicità di un'azienda privata, la Benetton SpA. Abbiamo presentato degli esposti e abbiamo anche ritrovato la circolare n. 5 del novembre 1998 del Ministero dell'interno che vieta l'utilizzo della fascia tricolore per fini commerciali e pubblicitari.

Vorrei rappresentare al Senato e a lei questo episodio, a mio avviso non istituzionale, soprattutto perché è chiamata in causa la società Benetton. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 novembre 2018

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,15).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Comincini, Crimi, De Poli, Faggi, Fattori, Fusco, Giacobbe, Giarrusso, Merlo, Monti, Napolitano, Santangelo, Sbröllini, Siri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Catalfo e Toffanin, per attività dell'11ª Commissione permanente; Alderisi e Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 9 novembre 2018, la Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto all'integrazione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando Vice Presidenti i senatori Adriano Galliani, Alessandra Gallone, Gabriella Giammanco, Alessandrina Lonardo, Massimo Mallegni, Giuseppe Mangialavori, Giuseppe Moles, Maria Rizzotti e Licia Ronzulli.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Botto; entra a farne parte il senatore Crimi sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Puglia;

11^a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Crimi sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Puglia; entra a farne parte la senatrice Botto.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i senatori: Rosa Silvana Abate, Massimo Vittorio Berutti, Francesco Bruzzone, Maurizio Campari, Donatella Conzatti, Luciano D'Alfonso, Danila De Lucia, Tiziana Carmela Rosaria Drago, Sonia Fregolent, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Patrizio Giacomo La Pietra, Albert Laniece, Daniele Manca, Francesco Mollame, Marco Perosino, Ruggiero Quarto, Erica Rivolta, Daniela Sbröllini e Roberta Toffanin.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Francesco Acquaroli, Paolo Barelli, Laura Cantini, Emanuela Corda, Giuseppe D'Ambrosio, Mauro D'Attis, Carlo Ugo De Girolamo, Paola Deiana, Marialuisa Faro, Sara Foscolo, Flavio Gastaldi, Pietro Navarra, Raffaella Paita, Maria Pallini, Ugo Parolo, Roberto Pella, Carlo Piastra, Emanuela Rossini, Elisa Tripodi e Diego Zardini.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 novembre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale i senatori:

Anna Cinzia Bonfrisco, Maria Cristina Cantu', Dario Damiani, Giovanbattista Fazzolari, Elio Lannutti, Antonio Misiani, Elisa Pirro, Sergio Puglia e Marco Siclari.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati:

Renato Brunetta, Aurelia Bubisutti, Gianfranco Di Sarno, Stefano Lepri, Teresa Manzo, Alessandro Pagano, Elisa Scutellà, Renzo Tondo e Raffaele Topo.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 7 novembre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Leda Volpi, in sostituzione della deputata Francesca Businarolo, dimissionaria.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Casolati, in sostituzione del senatore Pillon, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Guidolin Barbara, Nocerino Simona Nunzia, Campagna Antonella, Auddino Giuseppe, Matrisciano Susy, Romagnoli Sergio, Catalfo Nunzia, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Gaudiano Felicia, Marinello Gaspare Antonio, Mautone Raffaele, Di Marzio Luigi, Endrizzi Giovanni, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Di Piazza Stanislao, Licheri Ettore Antonio, Giannuzzi Silvana, Di Micco Fabio, Angrisani Luisa, Loreface Pietro, Sileri Pierpaolo

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (934)

(presentato in data 09/11/2018);

senatore Cerno Tommaso

Norme per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati (935)

(presentato in data 12/11/2018);

senatori Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Marcucci Andrea

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (936)

(presentato in data 13/11/2018);

senatore Pittella Gianni

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno (937)

(presentato in data 13/11/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Molteni Nicola ed altri

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (925)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

C.392 approvato dalla Camera dei deputati

(assorbe C.460)

(assegnato in data 09/11/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Garavini Laura, Sen. Giacobbe Francesco

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (492)

previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 13/11/2018);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Balboni Alberto ed altri

Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio (837)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/11/2018);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Lucidi Stefano

Nuove disposizioni concernenti la classificazione dei prodotti in base alla loro sostenibilità produttiva, tenuto conto delle materie prime impiegate, dell'energia e delle risorse idriche utilizzate nonché del potenziale recupero e riciclo finale (854)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 13/11/2018);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Urraro Francesco

Modifica all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (817)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 13/11/2018).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Perilli Gianluca ed altri

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (881)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 09/11/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bernini Anna Maria ed altri

Soppressione delle Città metropolitane (731)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 13/11/2018);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese, Ministro ambiente e tutela del territorio e del mare Costa ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (926)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1123 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/11/2018);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (927)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.1125 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/11/2018);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese, Ministro giustizia Bonafede ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (928)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

C.1126 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/11/2018);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese, Ministro giustizia Bonafede ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (929)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

C.1127 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/11/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/11/2018 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Patuanelli Stefano, Sen. Romeo Massimiliano

"Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155" (871)

(presentato in data 17/10/2018).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 6 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - lo schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 dicembre 2018.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 13 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - la proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 10).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 dicembre 2018.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 25 ottobre 2018 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Trasacco (L'Aquila), Cantù (Como), Casanova Elvo (Vercelli), Campi (Teramo), Corato (Bari).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2018/0386/I relativa al progetto di decreto ministeriale concernente la modifica dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 109).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 31 ottobre 2018, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'articolo 178 del medesimo Codice.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 105).

L'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 7 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernente le "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (n. 5).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 31 ottobre 2018, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1176, relativo alla seduta del 19 luglio 2018
- n. 1175, relativo alla seduta del 5 luglio 2018
- n. 1174, relativo alla seduta del 21 giugno 2018
- n. 1173, relativo alla seduta del 7 giugno 2018
- n. 1172, relativo alla seduta del 31 maggio 2018
- n. 1171, relativo alla seduta del 10 maggio 2018

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 2).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26 ottobre, 6 novembre e 8 novembre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 76);

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n. 77);

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per l'esercizio 2017. Il Predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 78);

della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2016. Il Predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 79);

di ENEL - Società per Azioni, per l'esercizio 2017. Il Predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 80).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente: "Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)390 definitivo) del 12 giugno 2018".

Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (n. 16).

E' pervenuto al Senato un voto della regione Puglia concernente: Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173 definitivo).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 9a, 10a e 14a Commissione permanente (n. 17).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il primo rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXVII*, n. 1).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Ufficio di Presidenza della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto alla propria costituzione, eleggendo Presidente il deputato Alvisè Maniero; Vicepresidenti il senatore Manuel Vescovi e la deputata Deborah Bergamini e Segretari il senatore Roberto Rampi e il deputato Simone Billi.

Assemblea parlamentare della NATO, elezione del Presidente e del membro supplente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO ha proceduto in data odierna alla propria costituzione, eleggendo Presidente il deputato Luca Frusone e Membro supplente il deputato Paolo Formentini.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa Centro Europea ha proceduto in data odierna all'elezione del proprio Presidente.

E' risultato eletto il deputato Marco Maggioni.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha proceduto in data odierna all'elezione del proprio Presidente.

E' risultato eletto il deputato Paolo Grimoldi.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Salvatore Preti da Palma di Montechiaro (Agrigento) chiede l'adozione di disposizioni che impongano di dotare tutti gli autoveicoli di strumenti informatici ed elettronici di sicurezza quali l' *Adaptive Cruise Control*, l' *Emergency Brake Assistant*, l' *Electronic Stability Program*, il *Lane Guard System*, il sistema di pre-collisione, il sistema di pre-collisione con rilevamento pedoni, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, nonché di un dispositivo, collegato al tachimetro, che si attivi in caso di superamento del limite di velocità, consultabile anche dalle Forze dell'ordine ai fini della contestazione delle violazioni (Petizione n. 265, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede, ai fini della tutela del sistema bancario, che sia prevista la concentrazione o fusione degli istituti di credito in stato di crisi, al fine di poterne controllare l'evoluzione e gli eventuali sviluppi positivi, nonché che siano utilizzati beni e capitali sequestrati alla criminalità organizzata per la loro ricapitalizzazione (Petizione n. 266, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede l'eliminazione di riferimenti ad esponenti della monarchia sabauda nella denominazione di strade; l'introduzione di una fattispecie di reato volta a sanzionare l'attività di cospirazione monarchica; la formale delegittimazione di tutti i titoli nobiliari; la fissazione di limiti, in base alle effettive necessità di gestione, ai trasferimenti di risorse provenienti dal gettito fiscale alle varie confessioni religiose (Petizione n. 267, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Luigi Nardini da Cividale del Friuli (Udine) chiede l'adozione di disposizioni che prevedano controlli antidoping anche nelle competizioni canore (Petizione n. 268, assegnata alla 7a Commissione permanente).

Interpellanze

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che gli articoli 24 e 47 della Costituzione recitano: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e "La Repubblica

incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito";

preso atto che:

con la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ai commi 1106 -1109 dell'art. 1 è stato istituito un fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico della finanza (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), in riferimento alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa;

a tali risorse, senza nessuna distinzione tra obbligazionisti e azionisti, avrebbero dovuto avere accesso i risparmiatori delle ex banche popolari venete (Veneto banca e Popolare di Vicenza) e delle 4 banche poste in liquidazione (Cassa di risparmio della Provincia di Chieti SpA, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara SpA e Banca Marche);

considerato che:

l'articolo 38 della legge di bilancio per il 2019 (A.C. 1334) presentata dal Governo alla Camera dei deputati il 7 novembre 2018, rubricato "Fondo di ristoro per i risparmiatori", avrebbe dovuto dare attuazione, con otto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del 30 marzo 2018, alle norme citate;

l'articolo 38, invece, prevede che la misura di ristoro sia erogata, in favore dei soli azionisti (e non invece anche degli obbligazionisti), e che sia pari al solo "30 per cento dell'importo onnicomprensivo" dell'ammontare riconosciuto da parte dall'arbitro Anac, da quello Consob o da un giudice "entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti";

il medesimo articolo 38, alla lettera *f*), prevede che "l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessi alle stesse azioni";

tale formulazione prevede di fatto che i risparmiatori danneggiati, le cui ragioni siano state riconosciute dagli enti arbitrali preposti o da un giudice, avranno diritto alla restituzione del solo 30 cento della somma persa, rimborsata facendo ricorso a soldi pubblici, e quindi appartenenti ai cittadini italiani, e ai fondi dei conti correnti dormienti;

in cambio di questo parziale rimborso, i risparmiatori vittime dei *crack* bancari dovrebbero rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa per ottenere il rimanente 70 per cento alle banche da cui sono stati ingannati o degli enti preposti al controllo del settore: Consob e Banca d'Italia;

la norma contenuta nell'articolo 38 avrebbe la conseguenza paradossale di obbligare i risparmiatori, già costituitisi parte civile nei processi contro i vecchi amministratori, a rinunciare agli eventuali indennizzi;

considerato infine che:

sono state numerose, dalla fine del 2017 a oggi, le sentenze che hanno riconosciuto ai risparmiatori il diritto di rivalsa, anche nei confronti delle nuove *good banks*;

gli istituti di vigilanza, dal canto loro, hanno parzialmente confermato di non essere completamente estranei ai fatti che hanno interessato gli istituti di credito falliti già durante la XVII Legislatura, in occasione delle esposizioni davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, dove i vertici di Consob e Banca d'Italia si sarebbero rinfacciati a vicenda di non essersi scambiati le informazioni di cui disponevano e che le responsabilità reciproche tra i due "controllori" sarebbero alla base anche della sentenza pronunciata lo scorso agosto dalla Corte d'appello di Firenze, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative urgenti intenda promuovere per garantire che tutti i risparmiatori che hanno visto i propri risparmi azzerati a causa del fallimento delle banche, abbiano diritto ad un ristoro e, qualora non sufficiente, possano esercitare il loro diritto ad un'azione giudiziaria risarcitoria;

quali iniziative intenda promuovere al fine di apportare significativi correttivi al sistema di vigilanza bancaria e prevenire, quindi, che simili crisi di sistema danneggino la solidità del risparmio privato italiano.

(2-00014)

Interrogazioni

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#), [PITTELLA](#), [CUCCA](#), [Assuntela MESSINA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi metà realizzata in Cina, l'Italia risulta, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale con quasi 450.000 tonnellate di produzione media negli ultimi anni; la produzione italiana nel 2018 dovrebbe tornare a quasi 440.000 tonnellate, e con una grande crescita di superfici e volumi delle varietà a polpa gialla, dopo la stagione 2017 ai minimi storici, inferiore di quasi il 20 per cento rispetto agli anni precedenti; nel nostro Paese, nel 2018, risultano in produzione circa 25.220 ettari, circa il 2 per cento in più del 2017. Una crescita che è il risultato di un incremento del 40 per cento nella produzione del kiwi giallo (ora su 2.860 ettari, che diventano 4.467 ettari considerando gli impianti non ancora in produzione), e di una flessione del 2 per cento delle superfici dedicate al kiwi verde (22.360 ettari). Una produzione di kiwi verde che dovrebbe comunque raggiungere le 373.475 tonnellate, ed il giallo che raggiunge le 61.700 tonnellate (con un aumento del 64 per cento);

a livello regionale, nelle regioni a maggior vocazione produttiva, calano le superfici nel Lazio (con una diminuzione del 4 per cento); in Piemonte (del 6 per cento), con una flessione dovuta soprattutto alla diffusione della moria del kiwi, che ha reso necessario l'espianto di oltre 400 ettari di piante, e del ripresentarsi della "batteriosi del kiwi-PSA", e si stima che a primavera 2019 ne mancheranno all'appello almeno altri 500; nel Veneto (un calo parti al 3 per cento), soprattutto nel veronese, a causa della moria che interessa quasi 1.200 ettari (anche se in ogni caso la produzione cresce grazie all'ottima resa degli appezzamenti sani, arrivando a 37.000 tonnellate), ma anche nelle altre province venete, ad esclusione di Rovigo, dove le rese calano soprattutto per motivi climatici; mentre aumentano in Emilia-Romagna (3 per cento) e in Calabria (1 per cento); sul piano delle quantità prodotte, a livello regionale, la produzione attesa per il 2018-2019 in Veneto è di 46.000 tonnellate, nel Lazio di 144.000, e il Piemonte dovrebbe ridurre i volumi a 66.000 tonnellate, con un calo delle rese del 7 per cento;

la fortissima vocazione all'*export* ha avuto un rallentamento anche a causa della significativa riduzione di produzione nel 2017, attestandosi comunque su oltre 270.000 tonnellate (su 440.000 complessive), con una prevalenza di destinazione nell'Unione europea (oltre 65 per cento);

considerato che:

il fenomeno attualmente definito "moria del kiwi" è oggetto di notevole attenzione e preoccupazione da parte dei frutticoltori, delle loro associazioni e delle istituzioni, anche in conseguenza della velocità di diffusione che tale fenomeno ha negli actinidi; tale patologia, essendo riscontrata anche sulle piante nuove messe a dimora, oltre ad incidere sulla produzione dell'annata in corso, inficia anche la produzione e il reddito delle aziende agricole negli anni a venire, mettendo a rischio la tenuta economica di questo comparto agricolo;

la moria del kiwi consiste nella apoplezia delle piante di actinidia, che senza alcun preavviso collassano perdendo foglie e frutti, arrivando in breve tempo alla morte; la diagnosi risulta tra l'altro oltremodo problematica e complicata anche dal fatto che gli impianti sono già stati gravemente danneggiati dal cancro batterico dell'actinidia, o "PSA", che ha già colpito nel nostro Paese la coltura negli ultimi anni;

la produzione di kiwi è fondamentale per l'equilibrio economico e ambientale della frutticoltura italiana, anche per il contesto di stagionalità e di distribuzione del lavoro in cui si inserisce; nelle regioni Veneto e Piemonte, particolarmente colpite dalla moria e dalle altre patologie, essa rappresenta un fondamentale tassello delle rispettive filiere, non solo per le aziende agricole che coltivano e producono, ma anche per l'indotto connesso alla conservazione, alla lavorazione e alla spedizione, che

interessa in queste aree numerose strutture che impiegano numerosi addetti a vari livelli; nelle aree interessate permane una forte preoccupazione per l'impatto economico e sociale della moria del kiwi; ciò richiede risposte sia sul piano economico che su quello tecnico-amministrativo, anche per non lasciare sole le aziende ad affrontare un fenomeno del quale ancora poco si conosce, e del quale università, centri di ricerca, tecnici e sperimentatori stanno ancora ricercando le cause, anche con prove e valutazioni di tipo ambientale, fitosanitario e agronomico, senza aver ottenuto al momento indicazioni risolutive;

il fenomeno è stato riscontrato cinque anni fa in Veneto soprattutto nell'area nord-ovest della provincia di Verona, che comprende i comuni di Sommacampagna, Sona, Pescantina, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Lazise e Mozzecane, i cui amministratori hanno già sottoscritto appelli e avviato varie iniziative di sostegno tra cui la richiesta di calamità naturale, e l'anno seguente in Piemonte, dove sono state avviate analoghe iniziative. In ciascuna delle due regioni il fenomeno è stato già causa, in questi anni, di danni per alcune decine di milioni di euro;

il danno economico e ambientale legato alla moria è molto alto, con un calo di produzione stimabile nel solo Piemonte in circa 18.000 tonnellate di kiwi ed una perdita economica stimabile in una ventina di milioni di euro all'anno, e vi è il fondato rischio di un allargamento delle aree colpite sia nelle stesse regioni che nelle altre, anche associato al riapparire della PSA, e alla forte diffusione della cimice asiatica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga che nelle aree agricole colpite dal grave fenomeno ricorrano le condizioni per procedere al riconoscimento dello stato di calamità naturale o dello stato di emergenza, considerando sia l'ampia diffusione di organismi nocivi ai vegetali sia il ripetersi di eventi meteorologici quali piovosità eccessiva, assenza di inverni rigidi e altri specifici eventi meteorologici;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di fornire un concreto sostegno delle aziende del comparto, ad esempio per garantire alle aziende agricole, che negli ultimi anni si sono già esposte con le banche per rinnovare gli actinidieti, la possibilità di accesso a garanzie Ismea che permettano di ottenere dal sistema creditizio le risorse necessarie a finanziare nuovi impianti di coltivazione;

quali ulteriori interventi economico-normativi intenda porre in essere, a sostegno della ricerca e della sperimentazione di tecniche di lotta e colturali, ed in particolare se ritenga di promuovere un'apposita iniziativa in accordo con le Regioni, in particolare Veneto e Piemonte, eventualmente nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, al fine di: coordinare le azioni necessarie per definire le linee guida a sostegno della ricerca; censire le superfici colpite per permettere agli agricoltori di effettuare gli opportuni estirpi anche in vista di eventuali indennizzi; concordare con ISPRA e le ARPA regionali attività di ricerca di eventuali elementi inquinanti nell'ambiente; avviare con i servizi fitosanitari regionali e le strutture di ricerca pubbliche e private l'effettuazione di attività sperimentali volte all'individuazione delle cause della patologia; prevedere nei prossimi piani di sviluppo rurale la possibilità di aiuti economici certi e straordinari per le aziende investite dal problema.

(3-00363)

[VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [BELLANOVA](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con la deliberazione n. 189 del 16 ottobre 2018, la Giunta di Roma Capitale prevede di delocalizzare l'autostazione per i mezzi adibiti a trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali dall'attuale sede di largo Guido Mazzoni (nei pressi della stazione metro-ferroviaria di Tiburtina) a quella che si appresterebbe ad essere predisposta all'interno del nodo Anagnina;

l'autostazione Tiburtina nacque nel 1997 come *terminal* per gli arrivi e le partenze della città di Roma e, nel 1999, venne stipulata la prima convenzione tra il Comune e la Tibus Srl, società costituitasi per l'affidamento in concessione dell'area, per la realizzazione e la gestione dell'autostazione e dei relativi servizi accessori: frutto quindi di pianificazione pubblica e realizzazione privata;

come si apprende dalla Memoria allegata alla relazione tecnica illustrativa del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale, allegata alla suddetta delibera, ma recante data 10 novembre 2017, «la concessione, in scadenza nel 2008, è stata dapprima prorogata per poi essere rinnovata integralmente il 30 settembre 2009, con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2010 e successivamente nelle more della definizione di una terza convenzione che recepisce tutte le circostanze del caso ma soprattutto individuasse un'area stabile su cui trasferire il *terminal*, è stata estesa dall'A.C. con ulteriori 7 atti di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni, dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2016»;

la predetta relazione specifica inoltre che «non potendo contare attualmente sulla collaborazione di Tibus Srl, Roma Capitale sta valutando l'individuazione di una ulteriore area in grado di ospitare le attività di autostazione senza comportare significativi disservizi di fruizione per l'utenza», ovvero il nodo della stazione metropolitana Anagnina; ma ad essa viene riconosciuta una «valenza trasportistica complessivamente inferiore al nodo di Tiburtina (vista l'assenza del trasporto ferroviario) », adducendo nella vicinanza al grande raccordo anulare un elemento di agevole raggiungibilità per i vettori;

i dati di traffico a disposizione, presenti della relazione tecnica illustrativa, descrivono un flusso di circa 8 milioni di utenti con circa 165.000 corse all'anno, per la maggior parte provenienti dalla direttrice d'ingresso del tratto urbano dell'A 24;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

sarebbero state note all'Amministrazione di Roma Capitale, sia la scadenza della concessione, sia la necessità di realizzare una nuova autostazione nell'area di Pietralata, o in ogni caso nei pressi dello scambio di Tiburtina;

la vicinanza al GRA non rappresenta a parere degli interroganti di per sé una situazione necessariamente agevole, come affermato nella relazione del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale, considerata la frequenza di congestione del medesimo;

il nodo di Anagnina presenta solo il capolinea della Metro A e di alcune linee *autobus* urbane, quindi non risulta neanche lontanamente paragonabile a Tiburtina, dove sono presenti Metro B e B1 e la stazione ferroviaria, con treni ad alta velocità, i collegamenti con Fiumicino aeroporto e l'anello ferroviario;

nella maggior parte dei casi, ad oggi, i vettori diretti presso l'autostazione Tiburtina evitano il GRA, prediligendo le bretelle, che dalla A 1 innestano sul tratto urbano dell'A 24, con conseguente risparmio di tempo e di costi, sia per i gestori sia per gli utenti;

inoltre, una parte degli fruitori sono pendolari Cotral per il trasporto all'interno del territorio della Regione Lazio, pendolari provenienti dalle regioni limitrofe (Abruzzo, Marche e Campania in particolare) e studenti, a loro volta, sia pendolari presso la "Sapienza - Università di Roma" (che si trova a pochi minuti dall'autostazione), sia "fuori sede" in buona parte domiciliati nei quartieri limitrofi (Tiburtina, San Lorenzo, piazza Bologna);

considerato inoltre che la piena operatività dell'autostazione deputata ad accogliere le linee di trasporto di media e lunga percorrenza è subordinata al rilascio di apposito nulla osta, *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 da parte del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo interrogato ritenga l'area dello snodo di Anagnina idonea ad ospitare la principale stazione *autobus* di Roma Capitale;

quali urgenti azioni intenda intraprendere al fine di tutelare i passeggeri, nazionali ed internazionali, pendolari ed occasionali, che quotidianamente raggiungono la capitale e rischiano di incappare in ulteriori e assai gravi disservizi e disagi.

(3-00364)

[CANGINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

in base agli studi e alle statistiche pubblicate dal centro studi dell'Automobile club d'Italia (ACI) il numero di veicoli circolanti è in costante aumento, una tendenza che non subirà alcuna diminuzione nei prossimi dieci anni e che determinerà forti ricadute, non positive, sulla viabilità locale, regionale e

interregionale;

con riferimento alla città di San Benedetto del Tronto, si riscontra un *gap* infrastrutturale significativo, in quanto i collegamenti nord-sud non sono adeguati, né al traffico ordinario, presente nei mesi invernali, generato essenzialmente dalla popolazione locale, né al traffico estivo, quando i collegamenti stradali sono sottoposti ad un incremento notevole di persone viaggianti;

in particolare, tutto il tracciato urbano della strada statale 16, dallo svincolo della sopraelevata strada provinciale 227 fino al confine nord di competenza del Comune di San Benedetto, è soggetto a un intensissimo traffico veicolare che causa ingorghi ed un elevato inquinamento da polveri sottili;

infatti, alla luce delle nuove disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico, recentemente emanate dalle autorità nazionali di pubblica sicurezza, il traffico veicolare in occasione di manifestazioni, con l'interdizione al transito di alcune strade interne all'abitato cittadino, viene dirottato essenzialmente sulla strada statale 16;

inoltre, lungo l'asse della strada statale 16 sorge l'ospedale civile Madonna del Soccorso, struttura che anche in previsione dell'apertura dell'ospedale unico di primo livello per l'Area vasta 5 non verrà dismessa, ma rimarrà operativa con varie specializzazioni, tra cui quella delicata dell'emergenza-urgenza;

lo studio realizzato dalla precedente amministrazione provinciale di Ascoli Piceno aveva proposto in data 26 gennaio 2011 all'ente comunale, attraverso una Conferenza dei Servizi che coinvolse anche il comune di Grottammare, la realizzazione della cosiddetta "Bretella collinare", una variante all'attuale tracciato urbano della strada statale 16;

evidenziato che non è possibile rinviare ulteriormente la scelta di tracciato della variante della SS 16, in quanto è di strategica, primaria e fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita, non solo della città di San Benedetto, ma anche per la mobilità di tutto il litorale piceno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versa la viabilità nella Regione Marche e se non reputino opportuno convocare una riunione con le autorità regionali e locali interessate per verificare l'urgenza e l'indifferibilità del tracciato della variante della strada statale 16, nonché, tenuto conto dell'esame in Parlamento della legge di bilancio per il 2019, per avere contezza delle risorse necessarie per la progettazione l'esecuzione dell'opera denominata "Bretella collinare".

(3-00366)

[URSO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il comparto delle telecomunicazioni in Italia sta attraversando in questi anni un momento particolarmente difficile, scandito dalla continua necessità di nuovi investimenti finalizzati ad adeguamenti tecnologici e ad attività di ricerca e sviluppo per salvaguardare la competitività a livello nazionale e internazionale;

l'asta per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze destinate alle reti di quinta generazione "5G" ha rappresentato un indubbio successo economico, producendo un gettito extra rispetto alle proiezioni originarie contenute nella legge di bilancio, quantificato in circa 4 miliardi di euro;

considerato che:

l'importo elevato che le compagnie operanti nel settore delle telecomunicazioni hanno dovuto sopportare per finalizzare l'asta ha esacerbato il cronico problema legato all'elevato indebitamento gravante sulle medesime, accelerando i processi miranti al suo contenimento attraverso la cessione o lo scorporo dei rami aziendali afferenti alla gestione dell'infrastruttura, nello specifico con la vendita delle torri di trasmissione o la remunerazione della rete nel caso di TIM;

TIM ha sopportato perdite per circa 900 di euro milioni nei primi 3 trimestri dell'anno 2018 in seguito alla svalutazione dell'avviamento domestico per 2 miliardi, che potrebbe costringere l'azienda ad una revisione degli obiettivi sul debito del 2018, pur non osservando sostanziali cambiamenti nel piano industriale, che rimane finalizzato alla crescita del flusso di cassa disponibile e alla riduzione del debito stesso;

per il perseguimento di determinati obiettivi di bilancio potrebbe rendersi necessaria, parallelamente

allo scorporo della rete, la cessione di determinati *asset* ritenuti non più strategici come Telecom Italia Sparkle;

il consiglio di amministrazione di TIM, riunitosi in via straordinaria il 13 novembre, ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish che, da sempre contrario (insieme al suo azionista di riferimento, "Vivendi") allo scorporo dell'infrastruttura della rete con la creazione di una *newco* con "Open Fiber"; a tale ipotesi l'amministratore delegato Genish ha più volte esternato la preferenza per una normale collaborazione commerciale; è stato, di fatto, sfiduciato dai 10 consiglieri espressione del secondo azionista del colosso di telecomunicazioni, al fondo "Elliott";

le deleghe sono state assegnate provvisoriamente al presidente Conti, ed è stata convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il giorno 18 novembre 2018 al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato;

ribadito che:

Telecom Italia Sparkle rappresenta per l'Italia un *asset* di preminente interesse nazionale, sia nella misura della sua profonda penetrazione nei più importanti mercati esteri che travalicano la dimensione euromediterranea, quanto nella sua particolare essenza strategica che si estrinseca nella qualità e importanza dei dati la cui trasmissione è ad essa demandata;

la procedura di vendita di Telecom Italia Sparkle, più volte ventilata da diverse cariche apicali di TIM, appare oggi improcrastinabile da parte dell'azienda, visto il periodo di incertezza finanziaria accompagnato da un progressivo deterioramento del quadro competitivo e regolatorio del settore;

a fronte della complessiva situazione, e della prospettiva dell'effettiva fusione e realizzazione di una rete unica, sembrerebbe che l'azionista Vivendi, in aperto contrasto con il fondo Elliot, potrebbe convocare a breve un'assemblea straordinaria per riprendere il controllo della *governance*,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nel rispetto di un quanto mai necessario confronto con il nuovo governo societario di TIM in via di definizione, per esercitare l'eventuale opzione di "*golden power*" per l'acquisto di Telecom Italia Sparkle tramite Cassa depositi e prestiti e quali garanzie siano previste per il proseguimento della strategia di messa in sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione verso il Medio oriente in quanto *asset* strategico;

quale sia la cornice normativa in via di definizione per agevolare l'eventuale fusione tra la rete di Open Fiber e quella di TIM, previo l'avvenuto scorporo di quest'ultima, e quali margini operativi il Ministro intenda riservarsi nel definirla, in considerazione della composizione azionaria di Telecom Italia a maggioranza privata e del recente cambio di vertice alla guida dell'azienda con la sostituzione dell'amministratore delegato;

quali iniziative di competenza intenda adottare per la salvaguardia dei livelli occupazionali stimati in almeno 20.000 unità, in considerazione degli investimenti futuri che andranno necessariamente pianificati per il cablaggio a banda ultralarga del Paese che tuttora procede a ritmi inadeguati.

(3-00367)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MARCUCCI](#) - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

lo stabilimento della KME Italy SpA di Fornaci di Barga (Lucca) è un presidio produttivo, specializzato nella produzione di rame, che ha ricoperto e ricopre un ruolo strategico, sia per l'economia della valle del Serchio, che per l'intera provincia di Lucca;

lo stabilimento si trova da tempo coinvolto in un processo di rilancio industriale mirato a garantire continuità produttiva e occupazionale agli oltre 600 lavoratori impiegati;

l'azienda ha manifestato la volontà di effettuare nuovi investimenti sul territorio della valle del Serchio, con l'intento di aumentare la produzione e i livelli occupazionali e consentire quindi allo stabilimento produttivo di Fornaci di Barga di divenire fulcro della lavorazione del rame a livello europeo;

considerato che l'azienda, al fine di contenere i costi legati ai consumi energetici e di migliorare le proprie *performance* industriali, ha deciso la realizzazione di un impianto di pirogassificazione o di gassificazione, che utilizzi *pulper* di cartiera o altro materiale di scarto, che rischia di rivelarsi incompatibile con le caratteristiche geografiche, geomorfologiche, sanitarie e turistiche della valle del Serchio;

tenuto conto che la KME, nella definizione del proprio piano di rilancio industriale, dovrebbe valutare le possibilità offerte dall'incentivazione pubblica per l'uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende anche in Toscana, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intraprendere le opportune iniziative al fine di avviare un Tavolo istituzionale che, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali, possa valutare e proporre le diverse soluzioni tecnologiche per la produzione di energia capaci di coniugare lo sviluppo produttivo e la tenuta occupazionale, contenute nel piano di rilancio dello stabilimento KME Italy SpA di Fornaci di Barga, con la necessaria tutela dell'ambiente nei territori interessati;

se il Governo possa valutare la possibilità di approvvigionare l'azienda e di supportarne il piano di sviluppo, con energia a costi competitivi, senza dar luogo alla costruzione di un pirogassificatore.

(3-00365)

[PARRINI](#), [MARCUCCI](#), [CUCCA](#), [FEDELI](#), [MARGIOTTA](#), [BINI](#), [ASTORRE](#), [MISIANI](#), [ALFIERI](#), [MARINO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [MAGORNO](#), [IORI](#), [NANNICINI](#), [MANCA](#), [BITI](#), [LAUS](#), [FARAONE](#), [VERDUCCI](#), [BELLANOVA](#), [CIRINNA'](#), [SUDANO](#), [D'ARIENZO](#), [GARAVINI](#), [ROSSOMANDO](#), [GRIMANI](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [STEFANO](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [PATRIARCA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 12 novembre 2018 a Roma nel quartiere di Borgo Pio una signora di 59 anni, uscita di casa per fare la spesa, all'arrivo del Ministro in indirizzo, li presente per partecipare ad un convegno nell'aula congressi della Lumsa, ha iniziato a contestarlo indirizzandogli numerosi fischi e gridando "buffone"; nel corso della contestazione, come attestato da alcune riprese video diffuse oggi dai principali organi di stampa, quattro uomini, giunti dall'altro lato della strada, le hanno ordinato di smettere di fischiare. Al rifiuto della donna uno di loro le ha afferrato le braccia per impedirle di portare le dita alla bocca e fischiare ancora. La donna è stata quindi trascinata via a forza con la collaborazione degli altri tre uomini, e nel tentativo di divincolarsi è finita a terra;

una volta rialzatasi, i quattro uomini rivelatisi poliziotti in borghese le hanno chiesto i documenti, che però la donna, uscita di casa solo per fare la spesa, non ha subito mostrato al dirigente, ma solo successivamente ai suoi colleghi quando è stata fatta salire su una volante per essere portata al commissariato di zona. La donna è stata rilasciata solo dopo un'ora, dichiarando di essere stata denunciata per non aver subito esibito il proprio documento d'identità;

tenuto conto che:

sabato 10 novembre decine di autobus di manifestanti, provenienti da tutta Italia, sono stati fermati alle porte della capitale dalle forze dell'ordine prima dello svolgimento della manifestazione antirazzista organizzata a Roma dai sindacati di base e da numerose associazioni "contro le politiche governative in materia di immigrazione e il razzismo dilagante" e regolarmente autorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza;

tutti i manifestanti sono stati fatti scendere, schedati e sottoposti ad una perquisizione corporale e dei propri bagagli e ad un controllo minuzioso delle bandiere e degli striscioni. L'operazione ha richiesto parecchio tempo e, una volta terminati i controlli, le forze dell'ordine hanno trattenuto i *pullman* per altri 40 minuti. I controlli, secondo gli attivisti, sono durati a lungo con l'obiettivo di ostacolare la partecipazione al corteo e identificare il maggior numero di aderenti alla protesta;

tenuto conto che:

nel caso della signora di Roma il comportamento dei poliziotti in borghese che hanno impedito ad una cittadina di manifestare liberamente le proprie critiche nei confronti di un Ministro risulta palesemente

illegittimo;

non sussisteva alcun elemento di pericolosità che potesse giustificare né l'ordine impartito dal dirigente della Polizia di Stato di dichiarare la propria identità, né il trattenimento della donna in commissariato e risulta del tutto priva di fondamento la denuncia per rifiuto di provare la propria identità;

i controlli che hanno bloccato i manifestanti anche per due, tre ore ai caselli autostradali non sono stati in alcun modo motivati;

considerato che:

la Costituzione italiana afferma chiaramente nell'articolo 21 che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

l'articolo 17 della Carta costituzionale assegna a tutti i cittadini il diritto a riunirsi pacificamente;

tutti i moderni sistemi democratici si caratterizzano per la libertà di critica e di manifestazione del pensiero che tutti possono esercitare nei confronti di coloro che detengono il potere politico;

ciò vale soprattutto nei confronti di coloro che, come il Ministro in indirizzo, ricoprono importanti cariche istituzionali, la cui natura rappresentativa impone loro di essere soggetti ad una permanente responsabilizzazione politica per come svolgono le proprie funzioni;

la possibilità di esprimere liberamente il proprio dissenso e la propria critica nei confronti dei rappresentanti politici assume in tutte le democrazie un ruolo decisivo per il corretto funzionamento di tutte le cariche di governo, perché stimola una loro piena responsabilizzazione politica e una partecipazione attiva dei cittadini;

valutato che i due episodi segnalano a giudizio degli interroganti un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi manifesta il proprio dissenso nei confronti del Governo, del tutto incompatibile con i doveri e le funzioni della Polizia di Stato nell'ordinamento democratico della Repubblica italiana,

si chiede di sapere:

sulla base quale di quali ordini o disposizioni una donna che manifestava liberamente e pacificamente il proprio dissenso è stata strattonata e portata via a forza, impedendole di esprimere le proprie critiche ad un Ministro della Repubblica;

sulla base di quali ordini e di quali motivazioni di sicurezza pubblica sia stato deciso di bloccare migliaia di persone alle porte di Roma, che volevano partecipare ad un'iniziativa di piazza regolarmente autorizzata, per manifestare il proprio dissenso e le proprie critiche nei confronti di un decreto-legge del Governo;

quali provvedimenti abbia intenzione prendere il Ministro in indirizzo per evitare il ripetersi di simili abusi di autorità che, con il pretesto della sicurezza pubblica, sono palesemente finalizzati ad impedire il libero esercizio dei diritti costituzionali di riunione e di manifestazione pacifica del proprio pensiero; se non ritenga doveroso intervenire presso i vertici della Polizia di Stato per accertare e punire, con celerità e trasparenza, i responsabili di tali comportamenti abusivi.

(3-00368)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTELLONE](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

la raffineria di Milazzo (Messina) è situata sulla costa nord della Sicilia a ovest dello stretto di Messina e si estende su un'area di circa 212 ettari;

l'area su cui insiste il sito è stata dichiarata nel 2002 dalla Regione Siciliana "area ad elevato rischio di crisi ambientale" in seguito a valutazione dei livelli di inquinamento e della rilevante incidenza di patologie collegate. Dal 2005 buona parte dell'area rientra, ai fini della bonifica, fra i siti di interesse nazionale (SIN);

con decreto del 29 dicembre 2016 la Regione Siciliana ha approvato il piano paesaggistico dell'ambito 9, ricadente nella provincia di Messina;

nel mese di maggio 2018 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla società

Raffineria di Milazzo SCpA, per l'esercizio della raffineria, a Milazzo e San Filippo del Mela;
ad avviso degli interroganti le fasi procedurali che hanno portato all'aggiornamento dell'autorizzazione necessitano di essere chiarite, nell'interesse primario delle popolazioni delle zone interessate e di un territorio che da tempo lamenta e subisce in maniera preoccupante gli effetti dell'inquinamento ambientale, con evidenti e pesanti ricadute sulla situazione sanitaria e sullo stato di salute della cittadinanza;

sindaci e amministratori dei Comuni interessati hanno più volte evidenziato e fatto presente, attraverso documentazione ufficiale, le criticità sanitarie e ambientali del comprensorio del Mela;
considerato che:

nella documentazione presentata dalla raffineria di Milazzo non si fa alcun riferimento all'adozione, da parte della Regione, del citato piano paesaggistico dell'ambito 9, e delle disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, concernenti il vincolo di inedificabilità assoluta nei 150 metri dalla battigia;

il piano prevede che gli impianti della raffineria debbano essere gradualmente e progressivamente eliminati, senza ripercussioni sui livelli occupazionali, per far posto ad una riconversione produttiva dell'area compatibile con il paesaggio;

in maniera ad avviso degli interroganti del tutto anomala, nel corso del procedimento che ha portato al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, sono state ingiustamente sottovalutate le ragioni e le contrarietà espresse dal Comune di Milazzo e dai Comuni di San Filippo del Mela, Pace del Mela e San Piero Niceto;

forti perplessità destano anche le modalità di svolgimento, verbalizzazione ed esito della conferenza dei servizi del marzo 2018 che, tra l'altro, ha dato per acquisito un accordo tra i Comuni e il gestore con il quale è stato ritenuto superato ogni parere in materia sanitaria trasmesso dai Comuni e relativo all'abbattimento dei valori limite delle emissioni;

nonostante le numerose segnalazioni e proteste il rapporto istruttorio conclusivo non ha tenuto conto del regime vincolistico introdotto dal piano paesaggistico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se non intendano intervenire al fine di revocare in regime di autotutela l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla raffineria di Milazzo;

quali iniziative intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire il diritto alla salute delle popolazioni della valle del Mela.

(4-00826)

ROIC - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'"albergo diffuso" è una tipologia di recente diffusione in Italia ed Europa, nata dall'idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote, tra cui quelle ristrutturate in Friuli-Venezia Giulia coi fondi del *post* terremoto del 1976;

il modello di ospitalità ad albergo diffuso è stato riconosciuto in modo formale per la prima volta in Sardegna con una normativa specifica che risale al 1998 e rappresenta un modello di ospitalità interamente italiano;

in Friuli-Venezia Giulia il progetto di albergo diffuso, nonostante molte difficoltà, ha ottenuto vari successi, tra cui la sistemazione di complessi immobiliari disabitati, la rivitalizzazione di borghi in stato di abbandono, il rilancio di un turismo esperienziale di nicchia in zone minori o disagiate;

considerato che:

le amministrazioni dei Comuni carnici di Paluzza, Sutrio, Comeglians e Socchieve hanno rappresentato che, per non incorrere nella violazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificata dal decreto legislativo n. 100 del 2017, si sono impegnate a dismettere le partecipazioni nelle società che gestiscono gli alberghi diffusi entro un termine che ora è in scadenza;

l'alienazione delle partecipazioni negli alberghi diffusi pone notevoli problemi di ordine normativo,

interpretativo e finanziario, *in primis* la perdita della qualità di socio e quindi la revoca dei contributi regionali ottenuti, causando in tal modo un grave danno economico ed il rischio della perdita dei requisiti richiesti dalla normativa regionale ai fini dell'esercizio dell'attività di ospitalità; valutato che la *ratio* della riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche è la riduzione della spesa pubblica e il suo adeguamento alle necessità dei territori, anche di ordine comunale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la peculiarità della partecipazione pubblica nelle società di gestione degli alberghi diffusi, e quindi intervenire con apposito dispositivo normativo al fine di consentirne la partecipazione agli enti comunali.

(4-00827)

[ASTORRE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

si apprende dalla stampa che l'agenzia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di Tivoli, nell'ambito della Città metropolitana di Roma, è stata oggetto di un declassamento, che la fa passare da agenzia complessa ad agenzia territoriale, deciso con determinazione del presidente dell'Istituto; tale decisione ha determinato numerose manifestazioni di protesta, organizzate da alcune associazioni sindacali a cui hanno partecipato i lavoratori dell'agenzia Inps, quelli dell'Inail, del Tribunale e di altre sedi Inps dell'area romana come Casilino-Prenestino, Tuscolano, Tiburtino, Montesacro e della direzione generale. Solidarietà e vicinanza a tale mobilitazione sono state espresse da diversi esponenti politici, di vari schieramenti e da molti comitati civici;

considerato che:

tale agenzia eroga servizi in un territorio complesso della valle dell'Aniene che conta oltre 200.000 abitanti e 39 comuni;

dal 1° novembre 2018 l'agenzia è senza governo e in queste condizioni i lavoratori non senza difficoltà riescono ad assicurare un corretto e pieno funzionamento dell'attività d'informazione agli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali misure intenda adottare per evitare il declassamento e riconoscere nella città di Tivoli la presenza dell'Istituto quale sede dirigenziale in luogo dell'attuale agenzia territoriale, con il conseguente incremento di organico della struttura.

(4-00828)

[TOTARO](#) - *Al Ministro della salute* - Considerato che:

a Firenze appaiono evidenti disfunzioni nel funzionamento del CUP (centro unico di prenotazione) per quanto riguarda le risonanze magnetiche: senza codice di urgenza, per una risonanza magnetica al momento non c'è posto, non ci sono date e non c'è neanche possibile prendere nessun appuntamento in strutture pubbliche né private;

molti fiorentini sono costretti a visite fuori regione, come denunciato da una signora fiorentina costretta ad "emigrare" in Emilia-Romagna;

risulta anche impossibile prenotare qualsiasi esame strumentale: Tac, Moc, eccetera;

questo nonostante, il 6 luglio 2018, la Giunta regionale avesse annunciato una nuova delibera, firmata dal presidente Enrico Rossi e dall'assessore per la salute Stefania Saccardi, che stanziava 10 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa, finanziando l'attività aggiuntiva di medici e infermieri (e consentire loro di lavorare la sera e il sabato pomeriggio) e riorganizzando gli appuntamenti in basi a codici di priorità: per visite e esami urgenti un'attesa massima di 3 giorni (il "*fast track*", prenotabile dal medico di famiglia) e, per il codice di priorità "breve", un massimo di 10 giorni. Più scaglionato l'universo del codice "differibile": 15 giorni al massimo per le "7 sorelle" (cardiologia, ginecologia, oculistica, neurologia, dermatologia, ortopedia e otorinolaringoiatria), 30 giorni per tutte le altre visite, 60 giorni per gli esami strumentali;

nonostante ciò, gravi disagi continuano a grave discapito dei pazienti fiorentini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per consentire un'adeguata risposta ai bisogni dei cittadini, viste le criticità emerse nella gestione regionale, e far fronte ai pesanti

ed ingiusti disagi.

(4-00829)

[TURCO](#), [CORBETTA](#), [FEDE](#), [GALLICCHIO](#), [PIRRO](#), [RICCIARDI](#), [CASTALDI](#), [DIGIROLAMO](#), [LEONE](#), [ROMANO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono stati individuati i siti di interesse nazionale (Sin), aree del territorio nazionale, classificate e riconosciute dallo Stato, che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari;

con decreto 10 gennaio 2000, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il perimetro del sito di interesse nazionale di Taranto e ne ha pubblicato la cartografia;

in data 26 luglio 2012 la Procura della Repubblica di Taranto ha posto sotto sequestro, senza facoltà d'uso, l'intera area a caldo dell'Ilva SpA nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale denominata "Ambiente svenduto";

il Governo in carica in quel frangente storico ha garantito la continuità produttiva dell'acciaieria tramite decreto, concedendo la facoltà d'uso degli impianti maggiormente inquinanti (decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231);

con decreto del Ministro dell'ambiente (prot. DVA/DEC/2012/0000547) del 26 ottobre 2012 si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata all'Ilva SpA;

considerato che:

la Regione Puglia ha promulgato la legge 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", con la quale veniva istituita la cosiddetta valutazione del danno sanitario (VDS);

il 24 aprile 2013 è stato emanato il decreto interministeriale recante "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231";

la valutazione del danno sanitario introdotta con il decreto interministeriale, secondo l'autorevole parere di diversi esperti, non viene avviata qualora le autorità di controllo riscontrino valori soglia al di sotto dei limiti di legge per ciascuno degli inquinanti presi in esame;

la città di Taranto vive una drammatica situazione sanitaria e ambientale a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti produttivi collocati a ridosso del perimetro urbano e, in particolare, dall'acciaieria Ilva,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano rivedere i contenuti del decreto 24 aprile 2013, assicurando che la valutazione del danno sanitario venga eseguita prescindendo dal rispetto dei valori soglia previsti per ogni singolo inquinante misurato dalle autorità sanitarie.

(4-00830)

[TURCO](#), [TRENTACOSTE](#), [PARAGONE](#), [CROATTI](#), [CORBETTA](#), [PIRRO](#), [RICCARDI](#), [ROMANO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 21 agosto 2018, la città di Taranto veniva investita da una perturbazione a carattere temporalesco;

a seguito di tale evento meteorologico, la popolazione locale denunciava il diffondersi di un persistente, intenso e nauseabondo olezzo;

le fotografie prodotte da diversi esponenti delle associazioni ecologiste cittadine immortalavano i fumi provenienti da due delle torce attive nella raffineria Eni di Taranto, documentando come da esse si innalzassero evidenti fiammate;

a seguito di tali eventi l'Eni diffondeva un comunicato in cui si leggeva che "in seguito al forte maltempo che ha interessato l'area di Taranto (...), la Raffineria ha subito un blocco totale delle attività

a causa dei numerosi fulmini che hanno coinvolto l'area impianti. I sistemi di sicurezza sono immediatamente intervenuti, compreso quello relativo alle torce, che è tornato alla normalità. L'evento non ha comportato alcun rischio per le persone e per l'integrità degli impianti. Attualmente sono in corso le operazioni per il ripristino del collegamento elettrico e la verifica di tutti gli impianti, operazioni propedeutiche al loro riavvio. Peraltro le attività della Raffineria erano già a regime ridotto, poiché, in via precauzionale, la raffineria era già stata scollegata dalla rete elettrica esterna in considerazione delle previsioni meteo";

in data 10 novembre del 2017 si era verificato un episodio analogo a seguito del quale l'Eni comunicò che: "a causa di un evento meteorico intenso (...) si è verificata la totale interruzione dell'alimentazione elettrica della raffineria di Taranto. Il blackout ha generato il blocco generale degli impianti e l'attivazione dei sistemi di sicurezza, con conseguente accensione del sistema torce. Non si registrano danni né pericoli per l'ambiente",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano avviare un'indagine al fine di assumere informazioni in merito a quanto accaduto il 21 agosto;

se la raffineria Eni di Taranto e tutte quelle appartenenti al medesimo gruppo industriale si avvalgano dei migliori *standard* di sicurezza attualmente disponibili al fine di annullare o minimizzare le emissioni in atmosfera e in mare in occasione di eventi meteorologici avversi o calamitosi.

(4-00831)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la notte dell'8 gennaio 2018 nella stazione di Fossacesia-Torino Val Di Sangro, sulla linea adriatica, tra Termoli e Pescara, è avvenuto un grave incidente ferroviario che solo per fortuite circostanze non ha causato vittime tra i viaggiatori dei treni sui binari limitrofi, tra gli addetti ai lavori e la popolazione residente in prossimità della linea;

nel deragliamento, a causa della rottura di un organo meccanico dei carrelli, ruota, sospensione, asse, boccia, o altro, alcuni carri del treno merci 58008, ribaltatisi, hanno colpito e parzialmente demolito i marciapiedi e causato ingenti danni, tanto che la linea è stata interrotta per molte ore;

la rottura, secondo le ricostruzioni, si è verificata oltre 10 chilometri prima della stazione di Fossacesia e per 10 chilometri il treno ha viaggiato fuori dalle rotaie, senza che il macchinista potesse accorgersi del pericolo, fino ad incontrare gli scambi di stazione e 'inciampare' su di essi, causando la fuoriuscita e il ribaltamento dei carri *container* sui marciapiedi;

purtroppo si tratta di un incidente "tipico" e frequente, per la rottura di parti meccaniche che non ricevono adeguati controlli e manutenzioni e per l'assenza dei dispositivi 'rilevatori di svio' idonei a rilevare le vibrazioni anomale che si creano immediatamente dopo la prima anomalia ai carrelli, agli assi o alle ruote, in grado di frenarli immediatamente;

un evento analogo ha causato la strage Viareggio del 29 giugno 2009; dall'inchiesta è risultato che la presenza di un dispositivo 'rilevatore di svio' avrebbe ridotto in modo molto significativo, fino ad annullarle, le tragiche conseguenze del deragliamento dei carri cisterna carichi di Gpl. Lo stesso anche per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018;

alla luce di ciò risulta incomprensibile, da parte delle imprese ferroviarie, la mancata installazione sui treni di tali strumenti, tra l'altro presenti sul mercato da oltre venti anni e risultati idonei e affidabili;

nonostante la gravità dell'accaduto a Fossacesia, dal sito istituzionale, non risulta aperta l'inchiesta indipendente, prevista come obbligatoria dal decreto legislativo n. 162 del 2007 per gli incidenti di questa gravità, da parte dell'organismo investigativo della DIGIFEMA, Direzione generale investigazioni ferroviarie e marittime, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti;

non risulta altresì che l'incidente sia stato notificato all'European railway agency (E.R.A.);

tali omesse attività della DIGIFEMA hanno impedito, ad oggi, di svolgere tempestivamente le indagini per individuare le cause tecniche dell'accaduto e l'adozione delle misure correttive necessarie, mediante eventuali "raccomandazioni" da parte degli investigatori, secondo quanto previsto dal

decreto legislativo n. 81 del 2008, nei confronti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, dell'impresa ferroviaria interessata, del gestore dell'infrastruttura, dei costruttori, manutentori, detentori dei carri e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, al fine di prevenire il ripetersi di incidenti analoghi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare, o comunque ridurre al minimo tecnicamente possibile, il rischio che i treni dopo il deragliamento possano continuare a circolare sulla rete;

se intenda emanare indicazioni cogenti agli operatori del settore a tutela della sicurezza della circolazione ferroviaria, affinché vengano installati sui treni sistemi e dispositivi 'rilevatori di svio' in grado di attivare immediatamente la frenatura del treno e/o altre forme di prevenzione e mitigazione dei rischi ugualmente efficaci;

per quale ragione l'organismo investigativo ministeriale presso la DIGIFEMA non abbia ritenuto di aprire l'indagine obbligatoria sul deragliamento di Fossacesia dell'8 gennaio 2018, pur ricorrendone tutti gli estremi di legge;

se non ritenga di sopperire a tale grave lacuna favorendo con celerità l'apertura di un'indagine ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007, al fine di individuare le cause tecniche e fornire ai soggetti interessati le eventuali raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario;

se non ritenga di dover dare disposizioni affinché tutte le informazioni sull'incidente vengano comunque inviate nei modi d'uso all'Agenzia europea per le finalità istituzionali previste.

(4-00832)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 11 novembre 2018 a Sarno (Salerno) si sarebbe stata una rissa tra extracomunitari, che, anziché fare ricorso alle cure dei medici, si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce;

i due giovani di origini magrebine avrebbero iniziato a litigare e il motivo del contendere sarebbe stata una bicicletta poggiata ad un muro e fatta cadere volontariamente;

da lì si sarebbe scatenata l'ira del proprietario che, supportato da un amico, avrebbe iniziato ad inveire contro il connazionale;

gli extracomunitari si sono presi a calci e pugni, poi è spuntato un coltello che ha ferito ad un braccio uno dei giovani coinvolti nella rissa;

i contendenti sono poi fuggiti via prima dell'arrivo delle forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi gravi fatti;

se sia intenzione del Governo porre un'attenzione particolare per garantire la sicurezza dei cittadini di Sarno che, in particolare nel suo centro storico, vede verificarsi con frequenza questi episodi.

(4-00833)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

una donna extracomunitaria, malata cronica, che avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo di linea, in considerazione delle sue condizioni di salute, è stata ricoverata in un nosocomio napoletano;

la donna, intubata, è stata trovata sommersa dalle formiche nel reparto di Medicina dell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli in data 10 novembre 2018;

dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e la diffusione di un video, il direttore sanitario ha chiuso, per la bonifica, la stanza del reparto, dove le condizioni della donna erano inaccettabili: non potendo comunicare subiva passivamente la crudeltà di chi consentiva tutto ciò;

nell'ospedale è scattata l'ispezione dei Carabinieri del Nas;

già nel giugno 2017, sempre nello stesso nosocomio, una donna, ricoverata nel reparto di Medicina generale, era stata trovata in un letto sporco e infestato da formiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi gravi fatti e della tragica condizione in cui versa la sanità in Campania;

se non convenga con la constatazione che i fenomeni di malasanità in Campania abbiano superato ogni tollerabile limite;

se intenda avviare una rigida e celere attività ispettiva volta, nel caso esposto, ad accertare le responsabilità di direzioni sanitarie che troppo spesso sono latitanti.

(4-00834)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

negli ultimi tempi la popolarità del latte vegetale è cresciuta talmente tanto che sempre più *brand* stanno creando le loro formule vegane: bevande a base di farro, mandorla, riso, cocco, avena sono ora tra le scelte più gettonate, e non solo per i vegetariani, i vegani e le persone intolleranti;

è vero che il latte di vacca resta una scelta popolare, ma non senza controversie, in particolare riguardo agli effetti degli ormoni animali sul nostro benessere generale;

secondo una ricerca condotta presso la University of Ljubljana, in Slovenia, gli ormoni presenti nel latte vaccino non sarebbero tuttavia dannosi per la salute degli esseri umani, essendo un elemento integrante delle nostre diete;

le preoccupazione degli esperti è data dal fatto che ogni anno, solo nell'Unione europea, vengono prodotte 160 milioni di tonnellate di latte vaccino, e con l'impiego di procedure sempre più intensive, è notevolmente aumentato anche il livello di estrogeni presente nel latte;

il *team* sloveno ha monitorato un gruppo di ratti per capire gli effetti di questo ormone tipicamente femminile sulla fertilità e sul rischio di sviluppare il cancro nelle cavia, scoprendo che le probabilità sono in entrambi i casi assai basse e il rischio minimo per la salute della popolazione umana adulta, si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che la maggior parte degli studi effettuati sul campo abbia dimostrato che la concentrazione di estrogeni che si trova naturalmente nel latte vaccino sia troppo bassa per porre un rischio sulla salute in ambito riproduttivo o nello sviluppo del cancro negli adulti.

(4-00835)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Giunta comunale di Napoli ha approvato con delibera n. 484 del 18 ottobre 2018 due progetti per la realizzazione di altrettanti centri di accoglienza in vico VI Duchesca n. 12 nel quartiere San Lorenzo e via Vittorio Emanuele III nel quartiere Piscinola, entrambi finanziati con fondi del Pon (programma operativo nazionale) Legalità, in quanto si tratta di immobili confiscati alla criminalità;

una scelta del genere contrasta a parere dell'interrogante con la necessità di delocalizzare i centri di accoglienza presenti nell'area di piazza Garibaldi e zone limitrofe per ridurre il conflitto sociale, il degrado insopportabile in cui versa l'area e realizzare un reale contrasto alle attività illegali;

lo stesso discorso vale per il quartiere Piscinola, abbandonato e privo di servizi essenziali come tutti quelli della periferia napoletana;

la Prefettura ha già avviato un processo di trasferimento di migranti verso altre strutture, con ulteriore direttiva ai gestori di ridurre la presenza di extracomunitari;

il decreto sicurezza (di cui al decreto-legge n. 113 del 2018) contiene ulteriori limitazioni al proliferare di centri di accoglienza per migranti, anche alla luce della drastica riduzione di sbarchi, per cui sul piano economico diventa un'operazione non conveniente per il bilancio pubblico;

il finanziamento di ben 1,5 milioni di euro risultava approvato in un momento molto diverso da quello attuale e prevedeva anche altre tipologie di interventi a supporto: centri antiviolenza per le donne, scuole di formazione e creazione di professionalità, sedi istituzionali per la riduzione degli affitti passivi, emergenza abitativa, centri sociali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della scelta politica del Comune di Napoli;

se, ritenendo l'interrogante tale scelta profondamente sbagliata per la tenuta sociale che una presenza massiccia di immigrati determina in città, abbia intenzione di intervenire tramite la competente Prefettura per bloccare gli intenti dell'amministrazione comunale.

(4-00836)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il 10 novembre 2018 dieci cuccioli di cane, chiusi in un sacco, sono stati lanciati da un ponte nelle acque gelide del rio Freddo a Buonabitacolo, in provincia di Salerno; i loro disperati guaiti non sono passati inosservati ad un gruppo di ciclisti dell'associazione "Bike in Tour" Vallo di Diano, impegnati in una delle loro abituali escursioni naturalistiche; il gruppo si è fermato e ha individuato dall'alto del ponte l'origine dei guaiti nel sacco avvistato nelle acque del torrente; è iniziata una non semplice operazione di salvataggio, portata a compimento dai ciclisti valdianesi insieme a due ragazzi del posto, che stavano facendo una passeggiata; il sacco è stato recuperato e i 10 cuccioli, in evidente stato di assideramento, sono stati asciugati e portati presso una veterinaria della località Silla, che ha prestato loro le cure necessarie; considerato che: si tratta dell'ennesimo episodio di crudeltà verso gli animali, che fortunatamente questa volta ha avuto un lieto fine; la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", sancisce, all'articolo 1, il principio generale che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente»; e, al successivo articolo 5, introduce una sanzione amministrativa per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione; inoltre, i maltrattamenti verso gli animali, oltre ad essere inaccettabili atti di crudeltà, sono puniti penalmente nel nostro ordinamento; la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", infatti, ha introdotto nel codice penale il titolo IX-*bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali"; l'articolo 544-*ter* del codice penale, rubricato "Maltrattamento di animali", in particolare, (come modificato nel 2010, per effetto della ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987) prevede, al comma 1, che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro», si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di: promuovere la tempestiva identificazione e denuncia degli autori di reati di maltrattamenti verso gli animali e il loro abbandono; sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei maltrattamenti e dell'abbandono degli animali, e promuovere una cultura del rispetto e del contrasto efficace ad ogni forma di violenza; assicurare il rispetto della normativa vigente ed eventualmente proporre l'inasprimento delle sanzioni per i responsabili di atti particolarmente efferati. (4-00837)

[LAEORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che: svariati organi di informazione, fra cui "Fanpage" e "la Repubblica", hanno riportato la notizia, secondo la quale sarebbero stati fermati svariati *bus* alle porte di Roma destinati alla manifestazione antirazzista indetta per sabato 9 novembre 2018; gli organizzatori del corteo, che è partito da piazza della Repubblica ed è giunto a piazza San Giovanni, hanno denunciato dei controlli ai caselli autostradali, che avrebbero fatto ritardare i *pullman* con perquisizioni della Polizia e schedature delle persone che avrebbero poi partecipato alla manifestazione indetta contro il decreto Sicurezza (di cui al decreto-legge n. 113 del 2018); considerato che: la Costituzione italiana tutela il diritto di esprimere le proprie opinioni, di associarsi e di manifestare i propri dissensi;

nelle prime ore della giornata di sabato, al momento dell'arrivo dei primi *pullman* a Roma, non risulta siano avvenuti fatti gravi al punto di giustificare controlli e perquisizioni dei manifestanti in arrivo nella capitale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se fosse a conoscenza delle intenzioni da parte delle forze dell'ordine di effettuare fermi e schedature;

come intenda promuovere e tutelare la libertà di pensiero e di manifestazione del dissenso nel nostro Paese.

(4-00838)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

gli eventi meteorologici di inaudita violenza che hanno colpito il nostro Paese nei giorni scorsi hanno registrato un'alta perdita di vite umane (oltre trenta) ed hanno avuto un enorme impatto sull'ambiente, sulla biodiversità, sulla fauna;

sono state interessate vaste aree di particolare pregio ed importanza naturalistica e fonti scientifiche valutano che il ripristino dei luoghi, nelle sue caratteristiche e nelle sue funzioni ecosistemiche, richiederà molti decenni;

la cancellazione di boschi e foreste, lo stravolgimento degli alvei di fiumi e corsi d'acqua, rappresentano una perdita anche sotto il profilo culturale, identitario, paesaggistico, storico, economico;

undici regioni, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Calabria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno chiesto lo stato di calamità, che è stato loro riconosciuto dal Governo;

le associazioni ambientaliste e animaliste, Enpa, Lac, Lav, Lipu e WWF, hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità anche per la fauna, con la conseguente sospensione di ogni attività venatoria, richieste ben giustificate dalla gravità degli eventi e mancando di ogni giustificazione il prosieguo di una pratica puramente "ludica" quale è la caccia esercitata sugli animali sopravvissuti, stremati e in difficoltà per lo stravolgimento degli *habitat*;

paradossalmente, nella comunicazione, nell'informazione, nonché nella valutazione delle istituzioni è stata generalmente ignorata la gravissima ripercussione della catastrofe sulla fauna e sulla biodiversità, pur custodendo i luoghi colpiti anche specie rare e particolarmente protette;

le dimensioni degli eventi sono state ben rappresentate dalla comandante dei Carabinieri forestali di Belluno, che ha riferito di una vera ecatombe degli animali;

il Veneto, in particolare, ha subito fortissimi contraccolpi. Vento superiore a 190 chilometri orari (per cui trattasi di uragano), 497 chilometri di strade chiuse, 160.000 persone senza energia elettrica, 8 paesi isolati, 400 evacuati, rasi al suolo circa 15 milioni di alberi. Per la fauna sono stati adottati dalla regione solo provvedimenti di limitazione della caccia e solo nella provincia di Belluno, fino al 16 novembre, e in parte di quella di Vicenza, che ha visto la ripresa degli spari nella giornata di domenica 11 novembre. Risulta assolutamente insufficiente la limitazione adottata in presenza di una vera e propria catastrofe;

le altre regioni colpite e che hanno chiesto lo stato di calamità, hanno permesso il prosieguo dell'attività venatoria e a tutt'oggi si spara;

grande è l'indignazione dell'opinione pubblica, profondamente turbata dalla tragedia che ha sconvolto la biologia di tutti gli animali. Anche l'applicazione del solo principio di precauzione dovrebbe dettare misure di sospensione della caccia in tutte le regioni citate;

spetta al Ministro dell'ambiente la competenza sulla tutela della fauna, come è stato ripetutamente affermato dalle sentenze della Corte costituzionale, come afferma il dettato Costituzionale, come riconosce la stessa legge di protezione della fauna e regolamentazione della caccia n. 157 del 1992, che, tra l'altro, sancisce all'art.1 "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato che la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" e che l'attività venatoria è solo una concessione, subordinata all'esistenza di favorevoli condizioni ambientali e di un ottimale stato di

conservazione di tutte le specie,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo di fronte alla situazione di emergenza denunciata per la fauna selvatica e la biodiversità;

se, al fine della prioritaria tutela della biodiversità, della fauna e degli *habitat*, voglia assicurare la sospensione dell'attività venatoria, che sta incrudelendo e depauperando fortemente popolazioni naturali già tanto colpite;

se intenda adottare misure urgenti per il riconoscimento anche ad esse dello stato di calamità;

se non ritenga opportuno predisporre un Piano nazionale per la fauna, affrontandone finalmente le tanti, forti, criticità;

se, nell'immediato, non voglia attivare il mondo scientifico e l'ISPRA, in modo particolare per la piena valutazione in tempi stretti dei danni a breve e lungo termine, anche in relazione alle conseguenze di quanto avvenuto sulle capacità riproduttive delle popolazioni selvatiche fortemente compromesse dalla distruzione degli *habitat*.

(4-00839)

[PATRIARCA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

per il servizio civile nel 2019 il Governo ha previsto uno stanziamento di 148 milioni di euro, che diventano poco meno 143 nel 2020 e quasi 102 nel 2021;

nonostante l'allarme lanciato da alcuni organi di stampa sul dimezzamento delle opportunità per i giovani nel 2019 rispetto al 2018, in cui sono stati messi a bando 53.363 posti a fronte delle oltre 100.000 domande presentate dai giovani, nessuna smentita è arrivata da chi ha la delega governativa per il servizio civile;

in merito il Governo non ha rilasciato nessuna dichiarazione, come non ha formulato alcun impegno ad aumentare la dotazione durante la Legislatura, né ha fatto riferimento ad altre fonti finanziarie da cui attingere per confermare il contingente degli oltre 53.000 volontari del 2018;

considerato che:

nel 2017 il Governo aveva avviato il progetto «Integr-Azione» all'interno del servizio civile nazionale;

il progetto era stato totalmente finanziato con i fondi europei del "Fondo asilo, migrazione e integrazione" (Fami) di cui è responsabile il Ministero dell'interno, per un totale di 18 milioni di euro;

il 2 ottobre 2018 alla riunione della consulta degli enti di servizio civile, con la presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la delega al servizio civile Vincenzo Spadafora, è stato annunciato che i fondi rimasti nella disponibilità del Ministero dell'interno non sarebbero stati riutilizzati per la presentazione di progetti relativi a Integr-Azione,

si chiede di sapere:

per quali motivi si sia deciso di togliere dalla disponibilità del servizio civile nazionale i fondi che venivano usati per il progetto "Integr-Azione" e quale uso intenda fare di quelle risorse precedentemente stanziati;

in che modo si intenda rispondere all'enorme numero di giovani che ogni anno chiede di partecipare al servizio civile concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone, alla tutela dei beni culturali e dell'ambiente e ad educare alla pace e alla solidarietà;

quali percorsi di integrazione destinati gli immigrati regolari e ai rifugiati politici si intenda portare avanti, posto che con questa scelta si rende ancor più difficoltoso il processo di integrazione dei migranti regolari in Italia.

(4-00840)

[LA MURA](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nel 1974 "La Fattoria" snc presentava istanza al Comune di Piano di Sorrento (Napoli) per il rilascio della licenza edilizia al fine di realizzare fabbricati colonici, da adibire all'allevamento bovino, su un fondo di proprietà dei principi Colonna, sito nel medesimo comune in via San Pietro;

in data 13 gennaio 1975 la Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli esprimeva

parere favorevole, stabilendo l'asservimento a verde di 120.127 metri quadri di terreno, e in data 22 maggio 1976 il Comune rilasciava la licenza edilizia con il riferito vincolo, imponendo altresì la destinazione esclusivamente agricola del manufatto da realizzare;

in data 7 maggio 1977, in conformità al titolo abilitativo, il vincolo veniva trascritto, e nel relativo atto notarile si precisava che lo stesso non poteva essere oggetto di modifiche né di revoca in mancanza dell'espresso consenso del Comune;

in data 24 maggio 1980 il Comune, senza acquisire il parere della Sovrintendenza, autorizzava una variazione della destinazione d'uso del fondo e talune modifiche prospettiche al primo piano dei fabbricati;

in data 18 dicembre 1985 i proprietari formulavano tre istanze volte ad ottenere il condono edilizio di tre costruzioni abusivamente realizzate dal 1981 al 1983, ovvero un piano interrato, ampliamenti esterni e la variazione d'uso dei locali al primo piano, originariamente destinati ad uso di opificio e poi adibiti ad unità abitative;

successivamente il fabbricato veniva acquistato dalla Masto Srl, la quale rinunciava alla sola istanza di condono degli ampliamenti esterni, e in data 14 aprile 2011 il Comune, acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza, accoglieva le altre due istanze di condono edilizio;

la Masto presentava istanza di demolizione del fabbricato al fine di ricostruirlo con destinazione d'uso esclusivamente residenziale, incrementandone il volume in misura inferiore al 20 per cento, e il relativo progetto veniva approvato con autorizzazione paesaggistica n. 45 del 14 luglio 2014, previa acquisizione del parere favorevole della commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza Beni architettonici e ambientali;

in data 27 gennaio 2015 il funzionario responsabile del V settore del Comune di Piano di Sorrento, riesaminato il fascicolo inerente al terreno, con nota prot. n. 2081 comunicava l'avvio del procedimento, rilevando quanto segue: l'istanza si fondava sull'erroneo presupposto dell'edificabilità dell'area, soggetta, invece, ad un vincolo urbanistico, sicché le opere realizzate risultavano abusive, essendo state costruite in violazione del titolo abilitativo; pertanto, gli interventi prospettati dalla Masto si riferivano a edifici abusivi e ad aree vincolate a verde pubblico; le modifiche di destinazione d'uso delineate dalla società risultavano illegittime, tenuto conto della circostanza che le stesse non potevano avvenire per scopi residenziali; la Sovrintendenza aveva espresso parere negativo sul progetto presentato dalla società; poiché una porzione dell'area oggetto dell'istanza rientrava in un sito d'importanza comunitaria, risultava obbligatorio per gli interventi programmati lo studio d'impatto ambientale, che era stato omesso;

in data 19 marzo 2015 il Comune comunicava alla Masto l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria relativo alle pratiche di condono;

in data 31 ottobre 2016 la Masto Srl presentava nuovamente richiesta per il rilascio del titolo abilitativo e, nel corso della procedura, veniva acquisito il parere dell'avvocato del Comune, il quale con nota del 1° gennaio 2017 asseriva che il permesso di costruire rilasciato nel 2011 si era consolidato per effetto della mancata adozione di un atto in autotutela da parte dell'ente;

con determina n. 313 dell'11 luglio 2017 il Comune, pertanto, annullava il procedimento di autotutela e convalidava il permesso di costruire in sanatoria, e successivamente rilasciava il titolo abilitativo, ritenendo la compatibilità urbanistica e edilizia del progetto presentato dalla società, ignorando i rilievi formulati nella nota citata;

considerato che:

ai sensi degli artt. 9, 41, 42, 44, 117 della Costituzione, la proprietà privata può essere limitata in forza di disposizioni di legge volte a tutelare interessi di preminente rilievo, quali l'ambiente e la salute dei cittadini nonché il razionale governo del territorio;

nell'ambito dell'attività di pianificazione urbanistica il Comune può imporre vincoli, che limitano il godimento delle utilità connesse al diritto di proprietà, in ragione del perseguimento di interessi pubblici, e tra tali vincoli si iscrive la destinazione di un'area a verde pubblico, con conseguente

limitazione della facoltà di edificare;

la realizzazione di opere in violazione delle prescrizioni di legge e degli strumenti urbanistici integra un abuso, lesivo degli interessi dell'intera collettività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intendano adottare per evitare che sia pregiudicato il diritto dei cittadini al godimento di un'area destinata a verde pubblico e l'interesse della collettività al razionale governo del territorio.

(4-00841)

[LA MURA](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il conservatorio di S. Maria delle Grazie è un istituto educativo sito nel centro storico di Sorrento (Napoli), fondato nel 1566 da una nobildonna sorrentina, Berardina Donnorso, con lo scopo di garantire l'istruzione alle fanciulle povere di Sorrento e delle zone limitrofe;

per un certo periodo l'edificio è stato adibito a monastero per ospitare le monache di clausura, tuttavia, a partire dal 1886 il conservatorio è stato nuovamente utilizzato con lo scopo di assicurare il ricovero e l'educazione ai fanciulli poveri dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Meta;

ad oggi il conservatorio è una scuola parificata, che ha conservato la finalità originaria di tipo assistenziale, tanto che lo statuto stabilisce all'art. 1 che lo stesso "ha lo scopo di provvedere gratuitamente (...) al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione degli orfani e dei fanciulli poveri dei Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Meta", precisando che "Tale finalità sarà perseguita anche attraverso la gestione di asili nido e scuole sia materne che elementari, prevedendo agevolazioni anche economiche per gli iscritti in considerazione delle loro condizioni familiari ed economiche";

in data 31 novembre 2016 il presidente del conservatorio ha stipulato con la ditta individuale "Antonio Schisano" di Francesco Schisano un contratto di locazione, regolarmente registrato, con il quale ha concesso in godimento una porzione dell'edificio da adibire ad attività turistico-ricettiva;

in particolare, la porzione immobiliare locata è destinata all'attività di affittacamere, alla vendita di cibi e bevande, anche alcoliche, di *souvenir* e simili, nonché alla prestazione di servizi di noleggio di mezzi di trasporto;

l'art. 3 del contratto consente la ristrutturazione dell'immobile locato ai fini del suo adeguamento all'attività turistico-ricettiva;

a seguito di istanza presentata dal signor Schisano, il Comune di Sorrento rilasciava il titolo abilitativo n. 16/2018, autorizzando l'esecuzione di opere interne di manutenzione straordinaria, e consentendo la variazione di categoria catastale dei subalterni n. 11, 15 e 17 da B/1 (collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, ricoveri, caserme) ad A10 (uffici e studi privati);

considerato che:

risulta inconciliabile con l'attività educativa svolta nel conservatorio e le sue finalità di tipo assistenziale l'esercizio, nel medesimo edificio, di attività di carattere lucrativo completamente avulse dalle suddette finalità, e che implicano lo svilimento del suo valore storico-culturale, oltre a compromettere il regolare svolgimento delle lezioni, tenuto conto del via vai dei turisti;

la variazione di categoria catastale non rientra tra gli interventi integranti manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

l'immobile appartiene alla "zona A - insediamenti e nuclei premoderni" come indicata dall'art. 15, comma 5, lettera b), del piano urbanistico comunale di Sorrento, il quale stabilisce che "Per i beni vincolati ai sensi del D.Lvo 42/2004 sono consentiti solo interventi di 'restauro' come definiti dall'art. 29 del medesimo D.Lvo, e dall'art. 8 del Ruc";

l'art. 15, comma 4, del piano consente destinazioni d'uso per attività turistico-ricettive solo se già esistenti, e legittima, con riferimento ai beni vincolati, esclusivamente interventi di restauro;

nonostante quanto previsto dall'art. 3 del contratto di locazione e dalla normativa richiamata, il Comune ha autorizzato il conduttore ad eseguire un intervento edilizio non consentito dagli strumenti urbanistici;

inoltre, la locazione della porzione immobiliare per attività turistico-ricettiva non rispetta gli *standard* urbanistici del piano comunale, in quanto estende le aree destinate ad attività terziarie in danno di quelle riservate all'istruzione, in assenza di un intervento in variante, tra l'altro, di difficile realizzazione;

infatti, come risulta dalla tavola di zonizzazione del piano e dalla relativa normativa di attuazione, l'edificio del conservatorio si estende su una superficie di 1.780 metri quadrati, che contribuisce a coprire il fabbisogno di edilizia scolastica ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968 e dell'art. 11 del piano urbanistico territoriale;

infine, la delibera con la quale il consiglio di amministrazione del conservatorio ha statuito la stipula del contratto è stata approvata in assenza di uno dei suoi componenti, in violazione dell'art. 11, lett. b), dell'atto modificativo dello statuto dell'ente, che richiede, ai fini della conclusione di contratti di locazione, la presenza obbligatoria di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e il voto favorevole di almeno tre di loro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure di competenza abbiano adottato o intendano adottare al fine di tutelare l'interesse della collettività alla conservazione di beni di carattere storico-culturale e di assicurare il regolare svolgimento dell'attività scolastica nel conservatorio di S. Maria delle Grazie di Sorrento.

(4-00842)

RAMPI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

Hilux Technology è un'azienda di Usmate Velate (Monza e Brianza) che produce da anni CD e DVD e che ultimamente ha avviato anche la produzione di dischi in vinile;

secondo quanto appreso dalla stampa locale, i lavoratori dell'azienda non riceverebbero lo stipendio da settembre;

come riferito dal segretario della Fiom Cgil Brianza, Elena Dorin, "in questi anni la proprietà della Hilux Technology non ha mai presentato un serio progetto industriale ed è da tempo che ci siamo accorti delle difficoltà dell'azienda di stare su un mercato che oggettivamente presenta forti criticità";

considerato che i sindacati e i lavoratori della Hilux di Usmate si trovano attualmente in assemblea permanente all'interno della fabbrica di via Modigliani,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e i profili industriali della Hilux Technology.

(4-00843)

PAPATHEU - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

fonti di stampa hanno reso noto che in prossimità di Catenanuova (Enna), nelle contrade Cubba - Muglia, a ridosso di un'area di interesse archeologico, è in programma la realizzazione di maxi-impianto per il trattamento dei rifiuti, specialmente quelli indifferenziati, su un sito della dimensione di diversi ettari, che la famiglia Proto vorrebbe realizzare in parte su terreni propri, in parte su terreni da acquistare dalla società Sud Agrotur Srl, per i quali la Oikos ha firmato a luglio un contratto preliminare di acquisto. Si tratta di una superficie pari a 300 ettari che, ad avviso della cittadinanza residente e degli amministratori locali appare essere assolutamente sproporzionata per eccesso di dimensioni rispetto alle effettive esigenze della comunità;

l'impianto avrebbe una capacità talmente elevata da poter trattare sino a 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno e 300 metri cubi di percolato tossico, ovvero rifiuti indifferenziati, il cui stoccaggio in discarica contrasta con le norme dell'Unione europea vigenti in materia, creando pericoli per la salute, l'ambiente, ed enormi difficoltà all'economia della zona, che vanta una eccellente produzione agricola; in particolare si teme che, in conseguenza dell'accumulo in discarica di rifiuti indifferenziati inquinanti, la salute della popolazione residente possa essere minacciata dall'insorgere di malattie all'apparato respiratorio, fatto ancor più grave, da tumori. La discarica metterebbe a rischio anche la salute degli animali allevati nella zona;

il sito è in grado, per l'enormità delle sue proporzioni, di raccogliere un quarto della spazzatura

prodotta nell'isola, generando una presa di posizione contraria alla sua realizzazione da parte del sindaco, mentre due esponenti politici locali di Forza Italia hanno inviato una richiesta alle istituzioni, perché intervengano al fine di scongiurare la realizzazione dell'opera che andrebbe effettuata, eventualmente, solo dopo aver fatto gli opportuni e necessari approfondimenti da parte di esperti; per la gestione del sito la società avrebbe in programma di realizzare *royalties* intorno al milione e mezzo di euro annui,

si chiede di sapere:

se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che la discarica possa ospitare rifiuti indifferenziati, il cui stoccaggio è contrario alla normativa europea;

se il Ministro della salute intenda, per quanto di competenza, avvalersi dei propri poteri ispettivi per approfondire i rischi potenziali per la salute derivanti dalla costruzione dell'impianto, con particolare riferimento al rischio di insorgenza di casi di cancro e delle malattie del sistema respiratorio, verificando anche i danni potenziali che potrebbero subire le matrici ambientali come aria, suolo, sedimenti e acque;

se il Ministro dell'ambiente intenda, per quanto di competenza, promuovere, anche per il tramite del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, una verifica all'interno del perimetro che dovrebbe ospitare la discarica per appurare se i danni derivanti dalla realizzazione dell'opera, descritti in premessa, siano effettivi o potenziali.

(4-00844)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la storica fabbrica "Berto E. G. Industria Tessile" di Bovolenta (Padova), fondata nel 1887 e diventata espressione di una profonda cultura di prodotto, con una flessibilità produttiva tale da garantire prodotti unici, altamente personalizzati, per far fronte alla concorrenza spietata del mercato straniero del tessile, ha messo a punto un piano di rilancio e riorganizzazione che prevede, però, la chiusura di alcuni reparti e la conseguente procedura di mobilità per 50 dei 138 lavoratori rimasti nei quattro stabilimenti;

dopo un incontro preliminare tra rappresentanti della fabbrica e dei sindacati l'azienda, confermando l'esistenza di problemi economici da attribuire principalmente agli alti costi aziendali non in linea con quelli del mercato internazionale, ha ribadito la volontà di trovare una soluzione;

i rappresentanti sindacali non nascondono la preoccupazione per le conseguenze sul piano sociale e occupazionale, soprattutto sulle donne, e chiedono una riduzione degli esuberi, con la riqualificazione dei lavoratori, anche attraverso gli ammortizzatori sociali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e urgente istituire un tavolo istituzionale per promuovere ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare il mantenimento della capacità produttiva della fabbrica "Berto E. G. Industriale Tessile" di Bovolenta, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, il *know how* e un prestigioso simbolo del *made in Italy*.

(4-00845)

[DI GIROLAMO](#), [NUGNES](#), [DI NICOLA](#), [PESCO](#), [LANNUTTI](#), [LOMUTI](#), [MORONESE](#), [RICCIARDI](#), [CORBETTA](#), [COLTORTI](#), [LUCIDI](#), [FERRARA](#), [PACIFICO](#), [MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [CASTALDI](#), [SANTILLO](#), [MANTERO](#), [L'ABBATE](#), [LOREFICE](#), [GAUDIANO](#), [CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il sistema delle aree protette rappresenta uno straordinario strumento per la tutela della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile di molti territori marginali del nostro Paese, tuttavia molti enti parco risultano da anni limitati nelle loro funzioni, a causa di ritardi nelle nomine degli organi di gestione previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

ad oggi, in Italia, ben 11 parchi nazionali su 24 sono sprovvisti della figura del presidente e 7 parchi nazionali non dispongono del direttore, mentre solo 8 enti parco hanno adottato il piano del parco, strumento di gestione indispensabile per garantire l'operatività degli enti;

con riferimento al Parco nazionale della Majella, si rileva che nel 2012 il presidente del Parco

procedette all'adozione di una delibera per l'avvio delle procedure di selezione del direttore. Tuttavia il procedimento fu interrotto, a causa della mancata costituzione del consiglio direttivo. Solo nel 2016, dopo due anni dalla costituzione del consiglio direttivo, fu deliberata una nuova procedura concorsuale per l'individuazione della figura del direttore senza, tuttavia, addivenire a conclusione;

a completare il quadro a parere degli interroganti del tutto anomalo che caratterizza la *governance* istituzionale dell'ente, si rileva che, negli anni di *vacatio*, il ruolo di direttore sarebbe stato ricoperto da un soggetto che non aveva i requisiti di legge, raggiunti solo a marzo 2018;

l'attuale direttore facente funzione dell'ente cesserà il suo mandato entro il 2018 e il Parco nazionale della Majella risulta sprovvisto della figura del presidente da circa un anno;

tutto ciò concorre a delineare un quadro preoccupante in merito all'effettiva operatività dell'ente, chiamato a tutelare un territorio tra i più ricchi di biodiversità nel bacino mediterraneo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per garantire l'operatività gestionale dell'ente, e con essa l'effettiva tutela del patrimonio naturale, storico e culturale del territorio del Parco nazionale della Majella;

quali iniziative intenda avviare per garantire l'operatività gestionale dei numerosi parchi nazionali ancora sprovvisti delle figure di presidente, direttore e dell'approvazione dei relativi piani di gestione.

(4-00846)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [PRESUTTO](#), [LEONE](#), [VONO](#), [SILERI](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [ROMANO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [PARAGONE](#), [PESCO](#), [MORRA](#), [VANIN](#), [L'ABBATE](#), [BUCCARELLA](#), [FENU](#), [DRAGO](#), [LOMUTI](#), [DI PIAZZA](#), [BOTTO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di cui è azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze, con Domenico Arcuri amministratore delegato dal 2007, ha una forma privatistica che le consente di fare assunzioni a chiamata diretta o senza le procedure proprie dei concorsi pubblici;

a sua volta, Invitalia ha il controllo di altre società: Infratel Italia; Italia Turismo; Invitalia Partecipazioni; Marina di Portisco; Invitalia Ventures; SGR Mediocredito Centrale, come emerge dal sito *internet*;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

Invitalia, nata nel 1999 su iniziativa del Governo D'Alema, dopo quasi 20 anni dispone di oltre 1.500 addetti e, nei suoi anni di vita, non è stata al riparo di perplessità e critiche, specie nell'era ininterrotta di Arcuri, su rari articoli dei *media* ed in Parlamento, per la sua gestione "elefantiaca" e di dubbia utilità;

molti suoi dipendenti risultano disseminati in vari Ministeri, in particolare presso il Ministero dello sviluppo economico, con funzioni facilmente esplicabili dai funzionari degli stessi ministeri, ma, a parità di livelli, con retribuzioni di gran lunga superiori;

dal bilancio d'esercizio del 2017 l'organico risulta di 1.517 unità, con un costo di circa 127 milioni di euro (tra interni ed esterni);

l'attività di promozione per l'attrazione di investimenti esteri è svolta nel nostro Paese anche dall'ICE, Istituto per il commercio estero;

il disegno di legge di bilancio per il 2019 prevede, all'articolo 18, la costituzione di InvestItalia, che avrà il compito di valutare tutti i programmi di investimenti, per sostenere gli investimenti pubblici e privati grazie a una dotazione di spesa iniziale di 25 milioni di euro e farà direttamente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Avrà tre compiti: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni e verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali, nonché elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con il Ministero dell'economia;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la criticabile gestione da parte di Domenico Arcuri di Invitalia, uno degli ultimi carrozzoni della vecchia Repubblica da smantellare, è stato oggetto di rare inchieste giornalistiche, come quella del 6 giugno 2013 pubblicata su "La Notizia", che denunciava un'infornata di consulenti; di uomini vicini al governo dell'epoca, con la finalità apparente di acquisirne il consenso, in particolare ex politici ed ex *manager* pubblici in pensione;

«"La struttura guidata dall'amministratore delegato Domenico Arcuri (...) ha elargito la bellezza di 112 incarichi, spendendo 2 milioni e 884 mila euro. In media fanno 25.750 euro a collaborazione, con picchi che però riescono a raggiungere i 183 mila euro lordi l'anno. Nella spartizione della torta, tra l'altro, Arcuri e colleghi hanno spesso e volentieri privilegiato ex *manager* pubblici in pensione e i soliti politici (...), che in operazioni del genere spuntano sempre come funghi dopo la pioggia. Ma Invitalia, che si occupa di attrazione degli investimenti esteri in Italia e di sviluppo d'impresa, non si è certo fermata qui. Sempre da inizio anno, infatti, ha stipulato qualcosa come 142 contratti di fornitura, tra i cui beneficiari ci sono anche Eataly e AltaRoma per tutta una serie di "indispensabili" promozioni. (...) Nella lista delle 112 consulenze la palma della più ricca spetta a quella assegnata a Luigi Mor. Ingegnere genovese, Mor è un ex *manager* di spicco del gruppo Fincantieri, andato in pensione da qualche mese"»;

dopo l'insediamento dell'attuale Governo, Invitalia ha finanziato una vetrina a un gruppetto di contestatori del Governo e dello stesso Ministero dell'economia, che controlla la società organizzatrice di "Economia Come", il *festival* romano dove terranno banco economisti e personaggi vicini al Pd come Carlo Cottarelli, Innocenzo Cipolletta, Lucrezia Reichlin, Giuliano Da Empoli e tanti altri denigratori del Governo del cambiamento, fautori della dottrina totalitaria neo-liberista, che fa prevalere il primato del mercato, delle banche e della finanza tossica sull'economia reale, sulla dignità del lavoro di uomini e donne, sul diritto e la Costituzione repubblicana giudicata un intralcio all'agire economico; la manifestazione si avvale della consulenza strategica della società Laterza Agorà, vicina al quotidiano "la Repubblica", e della società di lobbisti Comin & Partners, si chiede di sapere:

quali costi abbiano generato le dichiarazioni di Carlo Cottarelli e di altri economisti, ostili al primato della sovranità popolare, divulgatori del verbo di "Troika", Unione europea e Fondo monetario internazionale, che diffondono quotidiani allarmi a mercati aperti, sulla manovra economica del Governo e sul *deficit* al 2,4 per cento;

quante siano state, negli anni, le sponsorizzazioni di eventi di dubbia utilità e quali i costi iscritti nei bilanci;

quali e quante siano state le consulenze e le assunzioni del gruppo Invitalia dal 2007 con l'attuale vertice, e quante siano state espletate con concorsi di pubblica evidenza;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover procedere alla messa in liquidazione di Invitalia, per i costi eccessivi e l'onerosità dimostrata nel suo ventennio di vita, per razionalizzare e concentrare le attività previste in un'unica struttura, conseguendo necessari risparmi sia nella gestione del personale, che deve essere assunto con le modalità pubbliche, che in quella delle attività, che devono riferirsi a principi di reale esigenza, di interesse pubblico, di equilibrio tra costi e benefici, che non sembrano aver contraddistinto la gestione attuale.

(4-00847)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00366, del senatore Cangini, sulla realizzazione della cosiddetta Bretella collinare in provincia di Ascoli Piceno;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00363, del senatore D'Arienzo ed altri, sul fenomeno della moria del kiwi, specie in Piemonte e Veneto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 56ª seduta pubblica dell'8 novembre 2018, a pagina 44, sotto il titolo "Disegni di legge, assegnazione", dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 686, inserire il seguente annuncio:

"2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Castiello Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della sparizione di Emanuela Orlandi (569)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 08/11/2018);"

conseguentemente, a pagina 47, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 830, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 569.

1.5.2.2. Seduta n. 58 del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

58a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente TAVERNA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla richiesta di una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri inerente agli esiti della

Conferenza sulla Libia

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, intervengo per preannunciare la richiesta, che verrà avanzata alla prossima Conferenza dei Capigruppo da parte del Capogruppo del Partito Democratico, di un' informativa da parte del presidente del Consiglio Conte sugli esiti della Conferenza sulla Libia che si è chiusa ieri. Siamo davvero preoccupati per quanto è successo: la Conferenza si è chiusa con un nulla di fatto, senza alcun documento. Vorremmo comprendere meglio gli esiti, declamati solo come auspici rispetto al futuro della Libia, un Paese che a noi interessa moltissimo dal punto di vista delle relazioni economiche e della gestione dei flussi migratori. Su un *dossier* così delicato si era deciso di fare una conferenza, rispetto alla quale erano stati annunciati ospiti rilevanti, a partire dagli Stati Uniti. Invece la partecipazione è stata di bassissimo profilo, senza neanche la presenza del Segretario di Stato, mentre alcuni importanti *partner* del Mediterraneo hanno lasciato la Conferenza anzitempo. C'è stato poi il balletto degli ospiti, con Haftar che è arrivato a Palermo, ma non ha partecipato alla Conferenza. Su un *dossier* così importante, su cui era stata alzata la posta in gioco ed erano state elevate le aspettative, noi ci aspettiamo a brevissimo un intervento del presidente Conte, che venga a riferire in Senato sugli esiti della Conferenza, ma soprattutto sui prossimi appuntamenti che dovranno vedere l'Italia protagonista in Libia, affinché arrivino risposte chiare sul versante delle possibili elezioni e del coinvolgimento dei principali attori. Ad oggi non sappiamo nulla di tutto questo e quindi pensiamo che sia opportuno - questo è il motivo per cui ci sarà una richiesta netta da parte del Gruppo del Partito Democratico - che il Presidente del Consiglio venga a riferire in Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sull'ordine dei lavori

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei annunciare all'Assemblea che stamattina si è costituita la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e io sono stato eletto Vice Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ringrazio per la fiducia e annuncio che verserò eventuali indennità aggiuntive a favore dei terremotati o comunque su conti statali per il contrasto alla povertà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Discussione del disegno di legge:

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 909, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Ripamonti e Patuanelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, prima di entrare nel merito del provvedimento che giunge oggi all'esame di questa Assemblea, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai Presidenti e a tutti i senatori delle Commissioni riunite, alle forze di maggioranza, al mio Gruppo, al senatore Romeo, per avermi consentito di svolgere, in quanto senatore

ligure, il ruolo di relatore per l'8a Commissione, di cui non sono un componente titolare. Allo stesso modo ringrazio il senatore Pepe, che ho sostituito nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione lavori pubblici.

Mi soffermerò pertanto sulle norme del decreto-legge di cui si propone la conversione che riguardano gli interventi messi a punto dal Governo per fornire il necessario sostegno al territorio e alla popolazione di Genova, così profondamente colpiti dal crollo del viadotto Polcevera, per favorire la ripresa economica di quei territori, nonché per innalzare, più in generale, il livello di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.

Il provvedimento è giunto all'esame del Senato con numerose integrazioni e riconosciuti miglioramenti dopo l'approfondito esame svolto presso la Camera dei deputati, passato anche attraverso l'ascolto dei rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti del mondo del lavoro, delle imprese e della società civile.

Il lavoro svolto dal relatore, l'onorevole Flavio Di Muro per la parte di competenza dell'8a Commissione, ha appunto consentito di vedere riconosciute tutte le esigenze all'interno del decreto-legge oggi in approvazione, mostrando la sensibilità del Governo in merito alla tragedia che ha colpito Genova e i suoi abitanti.

Mi si permetta altresì di ringraziare il Governo ed in particolare il vice ministro Rixi che da ligure e genovese ha saputo far vedere riconosciute le esigenze di Genova e dei genovesi in questo provvedimento, consentendo alla città di poter guardare con fiducia al futuro in termini di rilancio e competitività.

La necessità di consentire l'avvio immediato delle attività di ricostruzione e di aiuto alla popolazione, impongono ora di procedere al più presto con la conversione del decreto-legge, per rispettare i termini costituzionali ma soprattutto per accelerare l'entrata in vigore delle norme introdotte alla Camera: penso in particolare alle misure per gli sfollati.

Mi preme ora ringraziare il Governo per l'apertura dimostrata durante l'esame nelle Commissioni riunite, mediante l'accoglimento della maggior parte degli ordini del giorno presentati sia dalle forze di maggioranza che di opposizione: degli 89 ordini del giorno esaminati, infatti, il Governo ne ha accolti 55 nel testo dei proponenti, 21 in un testo riformulato dai presentatori e infine ne ha accolto uno come raccomandazione.

Quanto al testo del provvedimento, il Capo I contiene le norme su Genova. In particolare, l'articolo 1 disciplina l'istituzione e i poteri del commissario straordinario per la ricostruzione, individuato dal Governo dopo l'adozione del decreto del sindaco di Genova Marco Bucci, nonché la composizione della struttura commissariale.

Si prevede che il commissario - che dovrà garantire le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il commissario straordinario e la società Autostrade per l'Italia SpA. In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale, alla data dell'evento, sia tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il commissario potrà procedere all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere. A garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del commissario, è comunque autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.

Il commissario straordinario può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale e da società o soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati. (*Brusio*).

Presidente, è difficilissimo parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore. Chiedo cortesemente ai colleghi di permettere al relatore di svolgere il proprio intervento facendo più attenzione e meno brusio.

Prego, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, *relatore*. L'esclusione della società Autostrade dalla realizzazione delle attività di ricostruzione è motivata con l'eventualità che il concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.

L'articolo 1-*bis*, finalizzato alla tutela del diritto all'abitazione, disciplina la procedura per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte Morandi, con la previsione della corresponsione di un'indennità ai proprietari e agli usufruttuari, posta a carico del concessionario del tratto autostradale.

L'articolo 1-*ter* introduce misure specifiche per l'esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi e per la verifica e messa in sicurezza, da parte delle concessionarie autostradali, di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo a ponti, viadotti e cavalcavia.

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, l'articolo 2 autorizza l'assunzione di personale da parte degli enti territoriali e dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

Si dispone poi l'integrazione di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per il 2019 dalla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza, individuato ad agosto, subito dopo il crollo del viadotto, nel presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L'articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. È stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.

Con l'articolo 4 sono riconosciuti benefici economici alle imprese e ai liberi professionisti, con sede operativa all'interno della zona danneggiata, che abbiano subito un decremento del fatturato, mentre con l'articolo 4-*bis*, in analogia con quanto stabilito per le famiglie all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, sono introdotti indennizzi per la cessione volontaria o l'esproprio degli immobili che ospitano le imprese che abbiano subito danni. Anche in questo caso, gli oneri sono posti a carico del concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni subiti dalle attrezzature e dai materiali aziendali.

In deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, l'articolo 4-*ter* dispone che venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, penalizzati nell'attività lavorativa, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Un'indennità *una tantum* è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito del crollo.

L'articolo 5 prevede stanziamenti per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, per l'efficientamento del trasporto pubblico regionale e locale, per l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 e per il rinnovo del parco mezzi utilizzati, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

Con riferimento all'autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi.

Per la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità sono attribuiti 5 milioni di euro al Comune di Genova.

Si prevede infine che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all'articolo 106 del

codice dei contratti pubblici.

L'articolo 6, al fine di garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, sono poi attribuite risorse alla Capitaneria di porto di Genova.

Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare la funzionalità del porto di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, l'articolo 6-*bis* autorizza assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con l'articolo 7, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene istituita la «Zona Logistica Speciale - Porto e Retroporto di Genova», con la previsione dell'applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti nei territori in essa ricompresi.

Sono poi previsti contributi finalizzati a sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, con la previsione anche di compensazioni per il concessionario del servizio di trasporto ferroviario.

L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona franca urbana, con la concessione di una serie di agevolazioni fiscali per le imprese ivi stabilite.

L'articolo 9 incrementa, per gli anni 2018 e 2019, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, destinando inoltre a tale Autorità un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018.

L'articolo 9-*bis* dispone che il commissario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale con l'applicazione delle deroghe già definite dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 9-*ter*, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, proroga di cinque anni l'autorizzazione attualmente in corso per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e prevede la possibilità che venga corrisposto al soggetto fornitore di lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi, ma sono più di 40 articoli e lei ha esaurito il tempo a sua disposizione. Visto che sta facendo l'elenco, le devo chiedere di concludere.

RIPAMONTI, *relatore*. Il capo II contiene disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Con l'articolo 13 si procede all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), il cui sviluppo risponde alla necessità di garantire una costante verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto dal successivo articolo 14. Tale sistema, al quale sovrintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei dati forniti dai gestori, riguarderà le infrastrutture stradali e autostradali.

Gli articoli 15 e 15-*bis* autorizzano assunzioni di personale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia.

L'articolo 16 integra i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale.

L'articolo 16-*bis* estende, infine, agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno D'Adda le disposizioni vigenti relative allo sblocco degli interventi sugli assi ferroviari AV/AC Palermo-Catania-Messina e Napoli-Bari. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Patuanelli.

PATUANELLI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi associo ai ringraziamenti del collega Ripamonti alle Presidenze e agli Uffici delle Commissioni riunite 8a e 13a, che hanno lavorato con grande capacità, rendendo più agevole il lavoro di noi senatori. Ringrazio le forze di maggioranza e di opposizione, che hanno consentito che il disegno di legge di conversione del decreto-legge arrivasse in Assemblea con il relatore nei tempi che avevamo stabilito.

Svolgerò la relazione per quanto riguarda i capi dal III in poi di un decreto-legge che reca misure importanti per l'enorme tragedia che ha colpito Genova e la Liguria, ma anche per tutto il Paese, perché Genova è una città fondamentale per il sistema Italia.

Questo provvedimento pone all'attenzione dell'Assemblea anche ulteriori elementi di criticità ed emergenziali che il Governo ha raccolto (o trovato per strada) e che sta cercando di risolvere. Mi riferisco, quindi, agli interventi per il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per un combinato disposto di 20 articoli (quindi non soltanto uno, come una narrazione fuorviante sta cercando di far passare). Si tratta di 20 articoli che consentono, innanzitutto, di definire l'ambito di applicazione del commissario straordinario, che modulano, rimodulano e ampliano le funzioni del commissario.

L'articolo 19 incrementa di 60 milioni di euro la contabilità speciale per il commissario. Vi sono interventi che riguardano la ricostruzione pubblica e la ricostruzione privata, i criteri e le modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata; interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; interventi di immediata esecuzione e le procedure per le concessioni ed erogazioni dei contributi.

Si tratta di un terremoto che forse è stato trattato come un terremoto di serie B, ma che non lo è. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Ha distrutto case, vite, aziende, tessuto economico e produttivo, turismo; ha portato via due persone, quindi due famiglie e interi nuclei familiari distrutti da una tragedia. Era giusto, quindi, occuparsi, all'interno di un decreto-legge sulle emergenze, anche dell'emergenza a Ischia, colpita da un terremoto che qualche volta è stato definito minore, per i danni che ha creato, come a supporre che vi fosse una responsabilità degli ischitani per un terremoto che ha causato dei morti. Nessuno ricorda, però, che quel terremoto ha avuto una caratteristica quasi unica nei terremoti italiani, ossia quella di avere un epicentro molto superficiale, quindi molto vicino al terreno. Questo ha amplificato ovviamente gli effetti del terremoto stesso.

Per quanto riguarda Ischia, vi sono ovviamente i fondi per la ricostruzione pubblica, la definizione dei soggetti attuatori, norme per la legalità e la trasparenza, la qualificazione degli operatori economici e l'individuazione della struttura del commissario. Ma ci sono anche elementi, forse più di dettaglio, ma molto utili per una popolazione colpita così duramente, che non ha più una casa, come le proroghe alla sospensione dei termini per il pagamento di IMU, TASI e TARI, del canone RAI, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. C'è la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e gli interventi volti alla ripresa economica. C'è anche il famigerato articolo 25, che non è un condono edilizio. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Non lo è, perché non esiste un'apertura di termini per la presentazione di nuove domande. Non lo è, perché nessuno che non aveva diritto ieri di avere la casa condonata ce l'avrà oggi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Non lo è, perché la procedura che si segue è l'unica disponibile nella legislazione vigente, cioè quella della legge n. 47 del 1985: l'unico condono che ha definito le procedure per il rilascio delle pratiche. Quindi, se avessimo fatto riferimento alle leggi nn. 724 e 326 rispettivamente del 1994 o del 2003, non avremmo avuto la procedura. Siccome questo articolo interviene esclusivamente per accelerare la procedura di domande già presentate, l'unico riferimento possibile era la legge n. 47 del 1985, Capi IV e V.

Ciò detto, ragioniamo su cosa potrebbe accadere se non ci fosse l'articolo 25: quelle case, che sono danneggiate e alcune di loro crollate, sarebbero fuori dalla procedura di accesso ai contributi. Ricordo, peraltro, che nessuna parte di volume edificato senza concessione potrà essere ammesso a contributo. Quindi, le parti di volume edificato in modo abusivo e condonate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge del 1994 e della legge del 2003, con le procedure che impostiamo oggi come accelerazione, avranno la possibilità di essere condonate secondo la domanda fatta quindici o trent'anni fa, ma non avranno ovviamente accesso al contributo per la parte di volume sanato. Ribadisco: che cosa succede se non c'è l'articolo 25? Quelle case hanno comunque una domanda pendente e fino a quando su quella domanda non ci sarà un'espressione da parte degli organi competenti, resteranno lì come sono lì da quindici anni, da vent'anni o da trent'anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Accade però che i proprietari di quelle case, non avendo la possibilità di intervenire per sistamarle e recuperare i danni prodotti dal terremoto, non solo continueranno ad avere una casa abusiva, non solo continueranno a viverci dentro, ma avranno una casa indebolita dai danni del terremoto. Questo è il vero pericolo ed è per questo che chiediamo un'accelerazione delle procedure per dichiarare illegittime le domande che non sono in regola con il condono di appartenenza (quindi i condoni del 1985, del 1994 o del 2003). Dopodiché, le domande che non saranno conformi ai criteri di ammissibilità della domanda, saranno oggetto di ordinanza di demolizione amministrativo-penale; rispetto a quelle case che invece ne avrebbero avuto diritto, è lo Stato che avrebbe dovuto garantirglielo trent'anni fa e non oggi. È lo Stato che non è stato in grado di dare risposta in trent'anni a cittadini che hanno fatto una domanda. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Oggi quelle case avranno una risposta che potrà essere positiva, se già allora possedevano i requisiti di ammissibilità, o negativa, se non possedevano quei requisiti. Avremo quindi messo in piedi un sistema che consentirà a quei proprietari di vivere in case più sicure.

Al capo II sono previsti ulteriori interventi emergenziali per il Paese che riguardano il Centro Italia: si provvede a rimodulare le misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione e le funzioni del commissario. Si provvede a garantire l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate dagli eventi sismici. Andiamo inoltre ad ampliare quelle maglie che, con i guanti bianchi e con il contributo di tutte le forze politiche, avevamo reso molto strette per piccole difformità, facendo un'operazione molto semplice di accorpamento di due procedure.

Quello che succede a livello normativo regionale è noto: esistono i piani casa e molte Regioni li hanno normati. Non si tratta quindi di ottenere una sanatoria amministrativa di un intervento realizzato che può essere assentito in qualsiasi momento. Per accedere al contributo, prima si procede alla sanatoria prevista dall'ordinamento, dopodiché, dopo aver ottenuto la sanatoria, si può procedere alla richiesta del contributo.

In questo caso, l'operazione che si fa è semplicemente quella di accorpare due procedure. Nel progetto di ricostruzione o riparazione dell'edificio si sana anche la parte realizzata eventualmente ai sensi dei piani casa regionali e, anche in questo caso, sul volume così sanato non si applica il contributo.

Vi sono altri due elementi che voglio segnalare. Il primo concerne l'articolo 44, sul trattamento straordinario integrazione salariale per le imprese in crisi. Aver reinserito nell'ordinamento la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende in crisi che hanno una prospettiva è, a mio giudizio, un valore di cui anche il centrosinistra dovrebbe essere contento. Cerchiamo, in questo modo, di dare qualche garanzia in più ai lavoratori delle aziende, che attraversano una crisi ma hanno una prospettiva e che per problemi di liquidità non riescono a garantire un'attività produttiva. Quindi, grazie a tale misura, i titolari di queste aziende potranno mettere per dodici mesi in Cassa integrazione guadagni straordinaria i propri dipendenti nel biennio 2019-2020.

Concludo rapidamente, perché temo che il mio tempo stia quasi terminando, in quanto non intendo sottrarmi, ovviamente, all'analisi dell'altro famigerato articolo, il 41. Oggi, dopo più di vent'anni di spargimento di fanghi, senza che vi sia stato mai nessun limite ai contenuti nocivi di quei fanghi, anche riguardo agli idrocarburi e agli altri inquinanti, ci rendiamo conto che questo è un problema per la nostra salute. Noi ce ne rendiamo conto, come ci rendiamo conto del fatto che è un problema

riguardante la nostra salute anche se i depuratori delle nostre città chiudono.

I depuratori che non possono riutilizzare i fanghi per il loro impiego in agricoltura non hanno dove smaltirli e, quindi, hanno una sola possibilità, quella di chiuderli e di sversare direttamente in mare, nei casi di città di mare, o in altri canali le acque depurate prive del fango. Questo è quanto succede se non si interviene con la nuova norma emergenziale.

Io non sto a ripetere le considerazioni che abbiamo già fatto su questa norma in Commissione. Dico solo che c'è un impegno del Governo a normare in modo definitivo, chiaro e certo il problema dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Io sono convinto che il nostro Ministro dell'ambiente, che è un generale dei carabinieri che di questi temi si è occupato per tutta la vita, perseguendo chi con i rifiuti faceva affari, saprà emanare in tempi rapidissimi un decreto che normerà in via definitiva questo problema. Oggi, però, c'è un'emergenza, che trattiamo con senso di responsabilità, grande capacità e competenza (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo il nostro saluto a una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto superiore «Luigi Einaudi» di Roma che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 909 (ore 11,04)

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Margiotta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Margiotta.

MARGIOTTA, relatore di minoranza. Signor Presidente, purtroppo il Governo sta inaugurando (e, purtroppo, la maggioranza parlamentare si adegua) il clima del monocameralismo di fatto. Si blindano i provvedimenti: è stata approvato alla Camera e non volete che si modifichi al Senato.

Eppure, ci sarebbe molto da modificare. Il buon lavoro dei colleghi, anche dei relatori, ai quali do atto dell'impegno, avrebbe potuto produrre effetti positivi ed importanti. Ma voi non volete cambiare nulla. Vi avevamo chiesto di togliere di mezzo il condono ad Ischia. Collega Patuanelli, il problema non è l'emergenza Ischia. Il problema è che il condono non è un'emergenza. È molto semplice: il condono non è un'emergenza per nessuno e, a maggior ragione, non lo è per noi. Togliete i fanghi di depurazione: e tornerò su questo punto.

Correggiamo il decreto Genova su alcuni aspetti, con alcuni emendamenti, a firma della senatrice Pinotti e del senatore Vattuone, relativamente all'estensione della zona arancione e agli aiuti al sistema portuale, e approviamo un decreto-legge che abbia un senso compiuto e che aiuti davvero la popolazione di Genova. Ma no, voi avete voluto inserire misure che non c'entrano nulla. C'era un treno in corsa per Genova, voi lo avete rallentato e ci avete aggiunto vagoni che portano cose mefitiche, e non solo perché si parla di fanghi.

Il ministro Costa, citato un attimo fa dal collega Patuanelli, ha detto: la sola parola condono mi fa venire il voltastomaco. Il vostro Ministro. A noi del Partito Democratico la sola parola condono fa venire il voltastomaco! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il ministro Delrio nella scorsa legislatura ha detto: mai più condoni. Lo ha detto e questa è stata la linea del Partito Democratico. Il vostro Ministro dice altro ed invece voi agite facendo i condoni. Ma su questo punto ci torneremo. In questo momento voglio tornare a Genova. Anche lì avete sbagliato tutto.

Questa mattina in televisione ho sentito il procuratore capo Cozzi, la cui autorevolezza mi pare sia

indiscutibile e indiscussa, il quale, rispetto alle proteste del commissario perché il cantiere è ancora sotto sequestro e non si possono avviare le azioni di demolizione, ha detto che dovrebbero ringraziarlo perché se gli restituisse il cantiere non saprebbero cosa fare. Il condono non risolve neanche il tema della demolizione; non si sa neppure chi deve metterci mano e come.

La strada maestra era non fare propaganda, non cercare colpevoli in forze politiche che nessuna responsabilità avevano. La strada maestra era quella di un vecchio adagio: chi rompe, paga. Penso anch'io che la società Autostrade per l'Italia abbia delle responsabilità; la si obbligava a demolire e a realizzare il ponte, e poi ci si rifaceva su di essa in tutti i modi, anche con la revoca che avete invocato e che non avete fatto, cosicché, come tutte le vostre parole di propaganda, si rimane a mezza strada, senza sapere come procedere. D'altra parte, un giorno abolite la povertà dai balconi; un altro revocate la concessione con un *tweet*, e intanto tutto rimane fermo.

Il meccanismo che avete scritto nel decreto-legge, secondo cui paga Aspi, e, se non paga Aspi, un finanziatore si rifarà su Aspi, mi sembra molto complesso: auguri, auguri al nostro Paese, ma soprattutto ai cittadini genovesi che, attraverso queste vostre complicazioni, rischiano di non vedere mai la strada ricostruita. D'altra parte, non avete cultura in materia infrastrutturale: Toninelli un giorno realizza il tunnel del Brennero; in un altro fa la radiografia di un viadotto a vista; in un altro ancora dice che si potrà mangiare sotto un ponte autostradale. Nel frattempo, tutto fermo. Accogliete almeno i nostri emendamenti di buon senso, che danno una risposta immediata ai cittadini di Genova, che non hanno più voglia di applaudire i rappresentanti di questo Governo.

PRESIDENTE. Senatore Margiotta, mi perdoni se la interrompo.

Colleghi, il livello del brusio è insopportabile. Se non c'è rispetto per il relatore, chiedo almeno il rispetto per i colleghi che vogliono ascoltare il relatore. Vi ringrazio. (*Applausi*). Prego, senatore.

MARGIOTTA, *relatore di minoranza.* Ci tornerò. Avete persino respinto un ordine del giorno che chiedeva che si proseguisse nei lavori del Terzo valico.

Capisco blindare gli emendamenti, o meglio, non lo condivido ma lo comprendo, ma la *ratio* per la quale non si approva neppure un ordine del giorno che dice che bisogna procedere nei lavori del Terzo valico è assolutamente incognita. Anzi, è nota: non avete voluto approvarlo per evitare problemi tra le due forze che sorreggono questo Governo, di cui una pensa che il Terzo valico - vero, vice ministro Rixi? - vada realizzato, e l'altra ancora non ha deciso e aspetta una fantomatica analisi costi-benefici, su cui tornerò durante la replica, che non può dare alcuna risposta, come ha detto un esperto della materia, lo stesso esperto che avete nominato. I costi, infatti, sono certi, almeno alla fine della costruzione dell'opera; i benefici derivano da una scelta politica, perché quel che è beneficio per una forza politica non lo è per un'altra. Infatti cosa ha detto, in sostanza, Ponti? Che la decisione è politica. Se è politica, allora, prendetela. Vogliamo sapere se sì o no, se volete fare il Terzo valico o non lo volete fare; la gronda, la volete fare? Una parola di chiarezza, di grazia, è possibile averla? Peraltro, l'analisi costi-benefici su un'opera che ha uno stato di avanzamento al 40 per cento è abbastanza risibile.

Torno al condono. Durante il terremoto di Ischia è caduta una sola palazzina, che aveva sopraelevato un piano, mettendo a rischio l'incolumità della famiglia con figli e dei terzi che vi abitavano. I condoni sono fatti anche di questo, mica soltanto delle ringhiere e dei balconi o delle tettoie nelle ville al mare: sono fatti di piani in più sopraelevati in zona sismica, di costruzioni fatte nell'alveo di un fiume. Muore la gente, come è successo in Sicilia. Ma come non rendersi conto che, in un momento come questo, dare il solo segnale che in Parlamento si discuta di condoni è una cosa negativissima, che porterà a distruzione e ad altri morti in questo Paese?

In conclusione, sui fanghi, sui quali torneremo, ricordo i comportamenti dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, quando si dipingevano le mani nere a significare che il petrolio inquina. Benissimo: il primo provvedimento che hanno fatto è stato quello teso ad aumentare moltissimo i limiti di possibile contenuto di depurazione di idrocarburi nei fanghi. È l'unica cosa che avete fatto e, non contenti, alla Camera avete aumentato i limiti di concentrazione del cromo, dell'arsenico, del toluene e di altro in fanghi che vanno a finire anche in terreni in cui si coltivano colture alimentari, dove viene coltivato ciò

che arriva sulle nostre tavole. È evidente che abbiamo appoggiato e appoggeremo l'emendamento Martelli, come quello a prima firma De Bonis e di una decina di altri componenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Loro sono coerenti con quanto il vostro partito ha detto per cinque anni; a voi, sono bastati due mesi di tempo al Governo per dimenticarvi di tutto (*Applausi dal Gruppo PD*) e approvare persino un provvedimento che a Regioni come la mia, nella quale cui ci sono estrazioni petrolifere, arrecherà danni gravi.

Ma torneremo sul merito di ciascuno di questi emendamenti nel corso della discussione, augurandoci sempre che ci sia un sussulto di dignità.

Ieri è accaduta una cosa importante, che è volgare aver derubricato a questioni personali, perché riguarda colleghi seri e autorevoli, che hanno dimostrato di esserlo nella loro vita privata e in quella parlamentare. Ieri, per la prima volta, il Governo è andato sotto nelle nostre Commissioni, sul condono di Ischia, non a caso. Potete costringere le persone, minacciarle e cacciarle dal partito, ma ci sarà sempre qualcuno che avrà autonomia, coscienza e libertà di azione e di pensiero: queste persone vi inchiederanno alle vostre responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Ferrazzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Ferrazzi.

FERRAZZI, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare in Aula ha molti problemi, punti bui, questioni solo annunciate e irrisolte o annunciate con le parole sbagliate.

Avrebbe dovuto essere, questo, il provvedimento di Genova, cioè quello che sarebbe dovuto andare a coprire un dramma di dimensioni gigantesche, una vergogna nazionale, una cosa che mai sarebbe dovuta accadere e contro la quale bisogna raccontare il nostro sconcerto in modo trasversale, a prescindere dall'appartenenza politica, e naturalmente anche accompagnare l'opinione pubblica, perché la magistratura ovviamente farà il proprio mestiere, ma non è assolutamente accettabile che in un Paese come il nostro accada un simile fatto.

Il tema vero, però, signor Presidente, è che in tre mesi di lavoro questo Governo ha parlato di Genova, ma non ha fatto praticamente nulla. Quello che avrebbe dovuto essere il provvedimento centrale, in realtà, è stato privato di qualsiasi efficienza ed efficacia a favore dello sviluppo di Genova.

Questo è del tutto evidente anche da un'analisi quantitativa, oltre che qualitativa, dell'articolo del decreto-legge: su 46 articoli, solamente in 11 si parla di Genova e poi si parla di molte altre cose, come avremo diffusamente modo di approfondire nel corso di questa discussione.

Il tema, però, non è solo relativo al fatto che di Genova si parli in soli 11 articoli. La questione centrale è la seguente: si risolve l'emergenza di Genova, attraverso questi 11 articoli? Si dà certezza sulla ricostruzione, sul suo finanziamento e su chi deve farla? Ebbene, queste, che avrebbero dovuto essere le tre risposte centrali del decreto su Genova, rimangono senza risposta: ecco la grande debolezza del provvedimento in esame.

Nel lavoro di Commissione, signor Presidente, avevamo presentato una serie di emendamenti per rispondere alle esigenze di Genova e dei genovesi e naturalmente oggi li riproporremo qui in Aula, come diceva molto bene il relatore Margiotta.

Abbiamo presentato emendamenti per estendere l'efficacia delle misure oltre l'area rossa, all'area arancione, a favore sia dei cittadini, che delle imprese. Abbiamo presentato emendamenti per aumentare la durata della cassa integrazione da uno a due anni e per raddoppiare la consistenza del relativo fondo. Abbiamo presentato emendamenti per potenziare gli interventi sul porto, che è la grande infrastruttura di tutto il Nord Italia e non solamente di Genova e dei genovesi. Abbiamo proposto e riproporremo oggi la creazione della zona economica speciale. Abbiamo proposto interventi per il settore sociosanitario. Abbiamo chiesto la partecipazione dei cittadini e misure di trasparenza, perché un'intera comunità è stata colpita a morte e la stessa deve essere richiamata per la sua risurrezione.

Ebbene, tutti questi emendamenti sono stati respinti durante il lavoro delle Commissioni riunite e noi li ripresenteremo in Aula, chiamando tutti i senatori e le senatrici alle proprie responsabilità.

C'è poi un fatto secondo noi vergognoso. Dietro l'emergenza di Genova avete nascosto la schifezza del condono di Ischia. Badate, colleghi, il condono non è una novità per il nostro Paese e, soprattutto, per una delle due forze politiche - mi riferisco alla Lega - che compongono l'attuale Governo. Nella storia repubblicana sono stati fatti solo tre condoni: nel 1985, con il Governo Craxi; nel 1994, con il Governo Berlusconi I, appoggiato dalla Lega; nel 2003, con il Governo Berlusconi II, appoggiato dalla Lega.

Nel quarto condono - quello di cui stiamo parlando oggi - la Lega appoggia nuovamente la cultura del condono. A me dicono che, quando nel 2003 fu votato il condono in Parlamento, l'attuale vice *premier* Salvini si ribellò a Milano e organizzò un movimento di protesta. Oggi, però, la stessa forza politica, di cui egli è diventato il capo, promuove il condono per la quarta volta nella storia della Repubblica.

Che si parli di condono è del tutto evidente; non c'entra nulla la sanatoria. Invito tutti a un approfondimento del tema. La sanatoria è un intervento che si inserisce in un normale procedimento amministrativo. In base al testo unico dell'edilizia, la sanatoria può essere concessa dal dirigente o funzionario del Comune, perché l'intervento per cui si fa domanda è totalmente all'interno, con il duplice concetto di conformità, di quanto previsto dalla programmazione urbanistica comunale.

Il condono è tutta un'altra cosa, in quanto si riferisce a qualcosa che non è previsto dalla programmazione urbanistica nel momento in cui viene fatto, né quando si presenta la domanda di sanatoria. C'è quindi bisogno di una legge speciale e, infatti, oggi a Ischia non sarebbe possibile riaprire il condono in assenza di questa legge speciale.

Onorevoli colleghi, questo è il dato di fatto non solo perché è stato spiegato nel dettaglio da tutti gli istituti di ricerca di carattere territoriale e urbanistico e anche da «Il Sole 24 Ore», ma anche perché almeno l'ABC della norma doveva essere evidente a tutti i senatori e le senatrici.

Signor Presidente, ovviamente siamo totalmente contrari al condono a Ischia. Ci sorprende che un'altra forza politica che sostiene questo Governo - mi riferisco al MoVimento 5 Stelle - abbia fatto una battaglia contro i condoni quando era all'opposizione. Ci ricordiamo l'attuale vice *premier* Di Maio quando, in un evento pubblico mi pare proprio nel Sud Italia, ha detto che non avrebbe mai firmato un condono. Peccato che la terza firma del provvedimento sia proprio la sua e, sotto dettatura, la prima firma è del ministro Toninelli.

Si tratta peraltro di un condono dalla quantità notevole. A Ischia, su 64.000 abitanti, ci sono 28.000 pratiche presentate e nei tre Comuni cui il provvedimento si riferisce gli abitanti sono 13.000 e le pratiche aperte 6.000.

La seconda questione centrale riguarda le misure urgenti aventi a oggetto i Comuni del Centro Italia, ossia i 140 Comuni delle quattro Regioni colpite dal terremoto. Ebbene, si tratta di una questione preventiva; abbiamo presentato anche per questo molti emendamenti. Un gran lavoro era stato svolto dai commissari precedenti, un lavoro di cucitura, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria, i cittadini e le Regioni, a prescindere dalle appartenenze politiche. Quando infatti si verificano disastri ambientali non si va a vedere il colore politico, ma si va a guardare la dignità dell'Istituzione che rappresenta tutti.

Inseriamo, signor Presidente, anche in questo caso alcuni emendamenti, ricordando che nel decreto terremoto, votato pochi mesi fa, sono già stati fatti degli interventi. È stata data, ad esempio, la possibilità di sanare le piccole difformità, proprio per agevolare la ricostruzione. Notiamo qui però un salto di scala; non è stato inserito solamente, come già previsto dal commissario precedente, l'accoglimento dell'aumento di volumetria del 20 per cento, secondo i dettati del Piano casa, ma viene fatto un vero e proprio condono generalizzato.

Ciò è stato spiegato e ben raccontato; non siamo d'accordo al riguardo, perché riteniamo che la ricostruzione debba essere fatta, mantenendo la qualità del vivere, la sicurezza dei cittadini e anche - se consentite - un po' di moralità pubblica perché dietro il condono si nasconde di tutto.

L'ultima questione, Presidente, come spiegato bene dal relatore Margiotta, concerne lo spandimento

dei fanghi. Il tema è serio; noi non facciamo demagogia e non cambiamo le nostre casacche, bandierine e comportamenti a seconda che siamo al Governo o all'opposizione, come fanno le attuali forze di maggioranza. La questione dei fanghi è un tema vero, ma è del tutto sbagliato inserirlo nel provvedimento al nostro esame. I fanghi hanno bisogno di un provvedimento organico. Siccome la legge non consente nei mesi invernali lo spandimento dei fanghi nei campi da dicembre a febbraio, c'è tutto il tempo di stralciare gli articoli attinenti a questo tema, di metterci attorno a un tavolo e preparare un articolato serio ed approfondito, senza strafalcioni, dando così una risposta organica alle reali esigenze del territorio.

L'ultima questione concerne le emergenze. Siccome il provvedimento al nostro esame doveva essere il decreto delle emergenze, se di emergenze vogliamo parlare, oltre a Genova, che è l'emergenza madre da cui parte il provvedimento e per la quale dobbiamo dare tutto il nostro contributo e sostegno, c'è un'emergenza che è nata nelle nostre città, nei nostri territori, in undici Regioni che nelle settimane trascorse hanno chiesto lo stato di emergenza.

Voi avete tolto, avete ucciso e negato Casa Italia e Italia sicura, che erano le unità di missione e i dipartimenti che davano reale risposta all'emergenza sismica ed idrogeologica. Noi riproponiamo all'interno del provvedimento l'inserimento di queste strutture di missione e di fondi per dare risposta alle tragedie in corso per i cittadini e per le imprese. Dal Veneto alla Sicilia sono accaduti dei fatti che mai erano accaduti nel nostro Paese, nel cuore delle Dolomiti, per esempio, come avremo modo di approfondire con l'esame degli emendamenti.

Dobbiamo allora dare risposte. Non volete darle qui? Per voi l'emergenza è il condono e non sostenere le comunità gravemente colpite dal disastro ambientale delle scorse settimane? Abbiate la decenza di fare un provvedimento *ad hoc* perché i territori aspettano risposte immediate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa accomuna le tematiche trattate nel decreto Genova? Le emergenze, problemi da risolvere prima possibile. Ci si deve chiedere se un disastro di questa entità fosse evitabile e di chi sono le responsabilità, in modo da non rischiare di subirne di simili. La cosa più semplice è associare il disastro alla mancata manutenzione da parte del concessionario, ma come non chiamare in causa chi ha regalato questo *asset* e non ha poi controllato il privato? I passati Governi hanno introdotto norme per cui controllato e controllore sono gli stessi. Il privato vuole il massimo guadagno con la minima spesa ed Autostrade è l'esempio più lampante: miliardi di fatturato e poche centinaia di milioni di investimenti per la manutenzione e la sicurezza. La gestione pubblica non funziona quando chi dirige non controlla o è corrotto. Lo *slogan* «privatizzare» è necessario alla scusa per regalare ad amici e agli amici degli amici la cosa pubblica e ottenere favori e finanziamenti al partito e o direttamente dalle nostre tasche.

Il crollo del ponte ha mostrato che decine e decine di ponti necessitano di interventi. Non si parla solo di ponti; le scuole, tutta la rete stradale e le gallerie non sono a norma e per queste presto l'Europa ci invierà delle multe. Voi che avete governato prima di noi ci avete lasciato una bella eredità.

Ora l'accusa più comune che viene rivolta al Movimento è di aver perpetrato un condono. Che non sia così appare evidente se si legge il decreto-legge e si guarda il bene comune. A Ischia la norma è rivolta agli edifici che hanno subito danni e che hanno pratiche di condono sospese. Le pratiche di cui si parla sono antecedenti al 2003. Chi ci ha preceduto e ha gestito la Regione Campania per anni e persino la maggior parte delle amministrazioni locali avrebbero dovuto chiudere queste pratiche e andare alla risistemazione degli edifici o, nel caso di mancata conformità, al loro abbattimento. Il mondo, però, è pieno di persone come Ponzio Pilato, che non si prendono le responsabilità che compete loro in quanto amministratori. Ischia è un ecosistema fragile e proprio per questo la ricostruzione necessita di un adeguamento sismico e del rispetto delle norme paesaggistiche, di sicurezza e sul dissesto idrogeologico, che sono previste nel provvedimento. Chi ha fatto una domanda allo Stato, anche oltre quindici anni fa, ha diritto a una risposta. Se ci sono domande sospese, queste impediscono di chiudere

le pratiche aperte con il terremoto del 2017. Non si tratta, inoltre, di centinaia di migliaia di edifici, come qualcuno ieri in Commissione ha vaneggiato. Si tratta di meno di mille edifici.

Veniamo al terremoto del Centro Italia, dove sono state introdotte norme per una ricostruzione che, a oltre due anni di distanza, deve ancora decollare. A parte la nomina di un commissario, la struttura commissariale è stata semplificata e nella cabina di regia sono stati ammessi i sindaci. È stato previsto il compenso per amministratori di condomini e consorzi di proprietari. Significativo è l'anticipo del 50 per cento delle spese sostenute dai professionisti. Le ditte che effettuano indagini avevano smesso di farne perché, a fronte di una prestazione d'opera, non corrispondeva un rientro economico.

Ci si chiede come sia possibile che siano stati spesi tanti miliardi e la ricostruzione sia ancora al palo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ci si chiede soprattutto come siano stati spesi questi miliardi. Sono stati spesi in inutili sbancamenti e in opere di sistemazione e contenimento dei versanti per costruire casette di legno, che in questi giorni stanno ammuffendo e necessitano di trattamenti. Le famiglie terremotate stanno vivendo in ambienti insalubri e devono momentaneamente abbandonarli. Sono cifre stratosferiche, che arrivano fino a 6.500 euro al metro quadro. E queste opere andranno demolite al termine dell'emergenza, con altre spese enormi per il ripristino dei luoghi.

È stato puntellato di tutto e di più, inclusi edifici che avrebbero dovuto essere demoliti. Sono stati spesi circa 200.000 euro per puntellare. Ma che controlli hanno svolto il commissario e i subcommissari? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È stato permesso che si potesse spendere senza alcuna gara e con compensi elevati per i progettisti senza ribassi d'asta. Ci sono stati i sindaci che, a fronte di una disponibilità di nuovo personale, hanno assunto amministrativi e avvocati e neppure un tecnico, come se tutta la partita si giocasse a livello burocratico. Ma quanti edifici sarebbero potuti essere ricostruiti con le centinaia di migliaia di euro utilizzati per i puntellamenti? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il condono è stato invocato anche per il Centro Italia. Tra le norme introdotte c'è quella che permette di regolarizzare le difformità fino al 20 per cento della cubatura quando non sono stati fatti interventi strutturali responsabili dei danni della struttura.

Ci si dimentica che le Regioni, con l'introduzione del Piano casa, permettono di aumentare i volumi di un edificio fino al 20-30 per cento. Il PD in Commissione ha criticato i Piani casa, dimenticando che molte delle Regioni dove sono stati introdotti ed applicati sono gestite dal PD. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In pratica, gli edifici con lievi difformità avrebbero dovuto essere demoliti, ma poi, presentando la domanda in Regione, avrebbero potuto essere ricostruiti. Capisco che demolire e ricostruire fa circolare più denaro e quindi si ha più possibilità di dare incarichi e denaro pubblico agli amici. Ma dov'è il buon governo? La messa a norma avviene solo per gli edifici in cui viene garantita la stabilità a seguito di una perizia asseverata da parte di un tecnico. In Centro Italia, come Ischia, le porzioni di fabbricato che non erano a norma non ricevono denaro. Chiamare questo condono è pura ipocrisia. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio i relatori Ripamonti e Patuanelli perché hanno fatto un po' di chiarezza - e altra ne faremo con gli interventi - sulle bugie e sulle falsità, queste sì, che sono state sparse oltre i limiti del lecito dal PD nel Paese e anche oggi in Aula. Molto spesso ci rammarichiamo che i cittadini si fermano solo al titolo dei giornali o dei provvedimenti. Ebbene, almeno qui si dovrebbe fare qualcosa di più, senatore Ferrazzi, perché lamentarsi che su 46 articoli solo 11 parlino di Genova significa non aver letto che questo decreto-legge è anche il decreto Genova, oltre che il decreto sulla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, sugli eventi sismici del 2016 e 2017 e sul lavoro e sulle altre emergenze. Bisognerebbe conoscere almeno il titolo, se non il contenuto del provvedimento: almeno questo, a chi siede in Parlamento, lo richiediamo, perché altrimenti significherebbe ingannare i cittadini.

Queste emergenze hanno un filo che le unisce: il filo della responsabilità diretta o indiretta di coloro i quali ci hanno portati a questa situazione. Per mesi abbiamo sentito accusare Lega e MoVimento 5 Stelle di non essere responsabili e di non essere forza di Governo. Ebbene, essere forza di Governo significa dare risposte, quelle risposte che voi non avete saputo dare finora. *(Applausi dal Gruppo L-*

SP-PSd'Az). Risposte sui controlli e sugli interventi di un Paese le cui infrastrutture cadono letteralmente a pezzi, con la responsabilità di fornire una rete di impianti che eviti a monte l'emergenza, ad esempio, per i fanghi; risposte in termini di burocrazia.

Venendo al merito, comincio - permettetemelo - dal terremoto del Centro Italia, richiamando quanto avvenuto nella fase di conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 2018. In quella discussione, in maniera veemente, il PD da un lato rivendicava i meriti dei commissari e dall'altro ci accusava di non fare abbastanza. Vorrei ricordare che in quella sede introducemmo delle prime risposte per le sanatorie pendenti e per le piccole difformità. Ebbene, nel corso di quella discussione, senatori Margiotta e Ferrazzi (potrei richiamare anche dopo la posizione del PD) non solo certe cose le avete dette, ma le avete scritte e le avete votate, perché l'emendamento 1.75 a firma Verducci, Ginetti, Grimani, che tutti i senatori del PD presenti votarono, recitava (ne leggo solo alcuni passaggi): «In presenza di edifici danneggiati da eventi sismici, per i quali in conseguenza di istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003,» - guarda caso le stesse citate dal senatore Ferrazzi - «il Comune non ha provveduto al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, la certificazione di idoneità statica o sismica, ove richiesta ai fini della concessione medesima, può essere sostituita dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione preposta al vincolo sismico, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, previa acquisizione dell'asseverazione da parte del professionista incaricato, in ordine alla circostanza che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata (...) o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo (...)», eccetera eccetera eccetera. Bene, senatore Ferrazzi, voi non è che cambiate idea solo da quando siete in maggioranza a quando siete in minoranza, ma cambiate idea anche da quando siete in minoranza a quando siete in minoranza. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Vorrei anche ricordare - l'ha già fatto il collega Coltorti - che i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche, ad esempio, chiedevano quello che noi oggi, come avevamo promesso, abbiamo completato, con l'individuazione del 20 per cento di massima difformità e non prevedendo contributi per quanto riguarda gli eventuali volumi in più.

Detto questo - e veramente ci vuole coraggio a dire che non si fa propaganda - l'ultimo passaggio del mio intervento vorrei dedicarlo ad Ischia, dicendo che questa non è la riapertura di un condono, ma è la chiusura di un condono lungo trentatré anni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Infatti, se non sono arrivate le risposte, la colpa è di chi, a livello comunale, regionale e nazionale, ha governato e non ha fatto o non ha fatto in modo che altri facessero. Ometto l'elenco del colore politico dei sindaci, dei Presidenti di Regione e dei Governi, per esigenze di tempo. Chiudere un condono significa dare risposte, abbattere quello che c'è da abbattere e sanare quello che c'è da sanare. E lo facciamo in maniera ancora più restrittiva, perché sul piano dei soggetti non tutti potranno richiederlo (chi ha avuto condanne per associazione mafiosa non potrà farlo) e non tutto potrà essere sanato (se sarà in difformità sul piano sismico, idrogeologico o paesaggistico, il contributo non sarà ricevuto).

Potrei allora dire che il PD sembra un lupo che perde il pelo, ma non il vizio, quando in realtà è un coyote, tipo Willy il coyote, nella cui trappola noi, che corriamo per dare risposte ai cittadini, non cadremo comunque. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Campus dei Licei Massimiliano Ramadù» di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 909 (ore 11,39)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di ogni cosa è doveroso - credo per tutti noi - esprimere sentimenti di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Genova e a quanti hanno perso, in quel tragico crollo, familiari e amici. Siamo tutti accanto a voi e sono certo che la città, sostenuta da un popolo fiero, coraggioso e determinato, troverà la forza di ripartire. A noi sta il dovere morale e politico di non lasciarvi soli e di accompagnarvi nel modo migliore in questo difficile cammino.

Il decreto-legge che oggi quest'Assemblea si appresta ad approvare contiene una serie di misure significative e molto importanti, che rispondono a esigenze di diversi territori, risposte a situazioni molto complesse e ad eventi imprevedibili, così come a situazioni per le quali, in tutta sincerità, si sarebbe potuto, per non dire dovuto, agire per tempo. Non è una polemica, cari colleghi, ma una semplice constatazione di fatto. Il testo interviene concretamente per far fronte a situazioni emergenziali. Anche in questa sede va quindi dato atto all'Esecutivo del lavoro svolto con determinazione e velocità. Fare presto e fare bene è stato il paradigma che ha guidato l'azione del Governo negli ultimi mesi, in questa come in tante altre circostanze. *(Commenti della senatrice Pinotti)*. Affermare il contrario, come fatto in queste settimane da alcuni colleghi dell'opposizione, sarebbe da ascrivere a mera propaganda, finalizzata poi a non si sa bene quale illusorio tornaconto. Io capisco che si tratti di percezione, sensibilità umana, sensibilità politica, di contatto con la realtà. Qualcuno, forse, questo contatto lo ha perso: forse, ma è una mia opinione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tuttavia consiglio di non ricercare questo contatto attaccando il lavoro di chi si è adoperato e si adopera, come nel caso di questo decreto-legge, per sopperire ad anni ed anni di incuria e di totale disinteresse. *(Commenti della senatrice Pinotti)*. Anni in cui si è preferito voltarsi dall'altra parte e far finta di non vedere per scaricare su altri le responsabilità di mancanze ed inadeguatezze di una classe politica malata, indifferente, sorda e arroccata su posizioni indifendibili. *(Commenti della senatrice Pinotti)*.

Oggi qui finalmente stiamo dando degli strumenti, fondi ai territori, alle imprese e ai lavoratori. Dite che siamo contrari alle opere e alle infrastrutture, che blocchiamo il Paese, questo è il vostro *mantra* quotidiano. *(Proteste della senatrice Bellanova)*. No, cari colleghi, noi non siamo contrari. Semplicemente per conto dei cittadini e su incarico, pesantissimo, conferito il 4 marzo, stiamo cercando di far ripartire questo Paese martoriato da voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Con una tabella di marcia definitiva e con obiettivi a medio e lungo termine, fronteggiando le emergenze come in questo caso. In pratica, stiamo evitando di fare ciò che avete fatto voi.

FARAONE (PD). Grazie!

MALPEZZI (PD). Voi non state facendo niente!

CASTALDI (M5S). Noi spendiamo per opere utili. Voi avete fatto opere inutili giusto per spendere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Facciamo la nostra parte, insomma, com'è giusto che sia, perché qualcuno in un passato non troppo lontano ha dimenticato di fare la sua. *(Commenti della senatrice Bellanova)*.

MIRABELLI (PD). Parla del decreto!

CASTALDI (M5S). Io la rispetto, senatrice Bellanova, quando lei interviene, anche quando dice cose fuori dal mondo. La richiamo al silenzio. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Deve rivolgersi alla Presidenza, senatore Castaldi, non ad altri politici, grazie.

CASTALDI (M5S). Un accenno al ben noto caso della messa in sicurezza della A24 e la A25, visto che sono abruzzese, voglio farlo. Dopo dieci anni di nulla assoluto, sentire le accuse mosse alla

maggioranza e al Governo ha veramente del ridicolo. A quanti nel PD abruzzese, e anche nazionale, hanno cercato con ogni mezzo a loro disposizione di fornire una visione distorta dei fatti, io rispondo con le misure concrete contenute in questo provvedimento che arriva, lo ripeto, dopo dieci lunghissimi anni di nulla assoluto. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Ripamonti).*

I frutti di questo nulla li raccoglierete, così come li avete raccolti il 4 marzo, anche alle regionali di febbraio 2019. *(Commenti del senatore Faraone).*

Tornando alle misure contenute nel provvedimento, desidero esprimere particolare soddisfazione non solo per le motivazioni già elencate e richiamate ma anche per alcune particolari disposizioni che vanno, a mio modesto avviso, nella giusta direzione. Mi riferisco al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza, alla istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autostradali e all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche. Non c'era niente.

Gli obiettivi che abbiamo intenzione di raggiungere con queste misure sono diversi: garantire elevati *standard* di sicurezza e avere contezza e immediati riscontri su dati tecnici, stato e grado di efficienza delle opere, sull'attività di manutenzione ordinaria e sullo stato dei lavori.

Insomma, sul tavolo, finalmente, ci sono strumenti e soluzioni per gestire l'emergenza e per voltare decisamente pagina rispetto al passato. Un grazie va rivolto al Governo, un grazie ai cittadini parlamentari del MoVimento 5 Stelle e un grazie ai colleghi della Lega per aver lavorato con l'obiettivo di assicurare una migliore e sempre più efficiente gestione del territorio, delle infrastrutture e delle risorse. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Colleghi, visto che ho ancora un po' di tempo, mi rivolgo a chi ieri sera ha dato appiglio all'opposizione per intervenire su un tema che non c'è. Li facciamo parlare di un condono che non c'è. Questo è davvero grave.

MIRABELLI (PD). Ma c'è scritto!

CASTALDI (M5S). Per l'ingenuità di aver scritto la parola «condono» sul decreto. Il condono non c'è. Se entro sei mesi e dopo sei mesi e un giorno non c'è risposta, come c'è stato negli ultimi trent'anni perché i sindaci che avete non avevano il coraggio di prendere una decisione, ci sarà il silenzio-rigetto. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti ironici dal Gruppo PD).*

Abbiamo dato quindi lo spunto a Marcucci - lo dico ai nostri due senatori - di inviare un SMS a Renzi, assente in Commissione, per far uscire una notizia di agenzia ieri sera. *(Commenti del senatore Faraone).* Poi sono andati via. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Alle 21,30 le opposizioni sono andate via: sono rimasti soltanto per il Partito Democratico i colleghi Ferrazzi, Margiotta e due senatrici. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Malpezzi).*

Dunque, colleghi della maggioranza, del MoVimento 5 Stelle e della Lega, stiamo andando alla grande: avanti così. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

MALPEZZI (PD). Vogliamo il *bis* di ieri sera!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) (FdI). Signor Presidente, sicuramente c'è stata tanta enfasi da parte del collega, il quale però non ha detto che questo provvedimento arriva al Senato con un testo diverso rispetto a quello uscito dal Consiglio dei ministri, soprattutto in relazione alla sua finalità originaria e al collegamento con la tragedia di Genova.

Nato infatti come decreto Genova e archiviato anche in prima lettura con forti ritardi e con grande preoccupazione, è stato infarcito di norme e, soprattutto, di decreti attuativi - addirittura 42, rispetto ai 27 inizialmente previsti, come hanno detto bene i colleghi che mi hanno preceduto - i cui effetti, legati alla tempistica - secondo noi, ma anche secondo l'Italia intera - non potranno non allarmare il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, il sindaco di Genova Marco Bucci, cui va sicuramente il nostro grande applauso. *(Applausi del senatore Ruspandini).*

Sono passati tre mesi dal crollo e da quel momento non si intravede ancora oggi alcun orizzonte di ripristino della normalità e della quotidianità; non c'è alcuna strategia ufficiale. Mancano di fatto le

basi e gli strumenti su cui poter poi agire.

Vorremmo ricordare al ministro Toninelli, ancora una volta assente da quest'Aula che, se questo decreto-legge fosse stato scritto bene, sarebbe già in vigore e, se oggi è così importante, è perché, così facendo, diamo almeno delle regole certe, discipliniamo, evitando al commissario, al sindaco Bucci, di andare il galera il giorno dopo l'approvazione del decreto, cosa che sarebbe accaduta se il provvedimento fosse passato come voleva il ministro Toninelli. Questo, invece, non accadrà, grazie al lavoro del Parlamento, o meglio in questo caso soltanto della Camera, visto che non abbiamo avuto il tempo per poter modificare il testo in Senato.

C'è da dire che ciascuno di noi qui dentro rappresenta i cittadini, indipendentemente dal partito di appartenenza e dal fatto di essere della maggioranza o dell'opposizione. Noi abbiamo cercato di migliorare le cose secondo ottiche diverse e, se non avessimo trovato in questo decreto-legge disposizioni che non c'entrano nulla con la vicenda di Genova, il commissario oggi sarebbe già al lavoro e i soldi per la ricostruzione del ponte ci sarebbero già da ieri. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

In tale quadro siamo chiamati a esaminare e a votare in quest'Aula un decreto nato debole sin dall'inizio, entrato in vigore con un clamoroso ritardo. Siamo di fronte a una sorta di decreto *omnibus*, perché nel provvedimento - come ho già detto - non si parla solo di Genova, essendo stati inseriti temi diversi.

Ancora una volta è venuto meno il discorso della lungimiranza da parte del Governo. Ci saremmo aspettati una legge speciale per Genova; alla fine, invece, abbiamo un coacervo di norme astruse, oltre che eterogenee, e per nulla in sintonia con l'originaria finalità. Il decreto Genova ambiva a essere una legge speciale, mentre quello che stiamo per votare non è il decreto per Genova, né una legge speciale per Genova, come già detto. È un decreto per così dire «macedonia», nel quale hanno trovato spazio tante altre emergenze, terremoti vicini e lontani, tragedie recenti e recentissime. E ben venga tutto questo, ma a tutto abbiamo dato risposte spesso sbagliate e certamente mai complete. Sono mancati - come detto - il coraggio e una visione, due categorie che distinguono la classe politica della bassa manovalanza da quella che invece ha una visione più ampia rispetto a quella che state dimostrando oggi.

Aggiungo che il tempo che abbiamo avuto di disposizione per l'esame dei 46 articoli è stato molto stretto, considerando che il decreto-legge deve essere convertito entro la fine di questo mese.

Il Gruppo Fratelli d'Italia, sia alla Camera che al Senato, ha avuto sin dall'inizio un approccio sereno, una condivisione e spesso anche un'idea di ciò che avrebbe dovuto essere, in maniera costruttiva, il provvedimento in esame. E lo abbiamo fatto sicuramente per rispetto a Genova, alle sue vittime e ai suoi cittadini. Subito dopo la tragedia di agosto siamo stati disponibili, in uno spirito patriottico, pronti a mettere da parte le polemiche strumentali che ci sono state fin dall'inizio, perché abbiamo capito subito che c'era un grave problema e bisognava intervenire immediatamente. I danni economici sono davvero tantissimi: parliamo di circa 422 milioni di euro.

Leggendo il testo originale, però, abbiamo espresso un giudizio politicamente severo e netto; infatti, il provvedimento uscito dal Consiglio dei ministri era veramente inaccettabile, assurdo, come è stato confermato anche dalle persone che sono state audite alle Camere, le quali hanno espresso non certamente una valutazione politica, ma solo delle valutazioni per poter aiutare a rimediare a tutto quanto è stato purtroppo distrutto. Non soltanto i rappresentanti istituzionali - e parlo del presidente della Regione Toti, del sindaco di Genova e successivamente del commissario - ma tutti hanno chiaramente detto che il testo deve essere migliorato.

In questo quadro, i cambiamenti avvenuti in prima lettura alla Camera, anche grazie - come accennato prima - ai colleghi deputati del nostro Gruppo, hanno riequilibrato lo scenario complessivo dell'impianto normativo, per correggere i numerosi ed evidenti misfatti approvati dal Consiglio dei ministri. Mancava, soprattutto nella prima parte del decreto-legge, la componente più importante, quella dedicata ad affrontare l'emergenza e la situazione di Genova, sia per gli sfollati che per l'abbattimento e la ricostruzione del ponte.

Certo, non si può non evidenziare in questa sede come il testo contenga norme che nulla c'entrano con Genova, *in primis* per quanto riguarda il condono edilizio e la sanatoria su Ischia, che hanno occupato anche i piani alti del Governo, ai quali è seguita un'ulteriore misura di condono per i 140 Comuni del Centro Italia colpiti dai due terremoti del 2016. L'approvazione di ieri dell'emendamento presentato all'articolo 25 nelle Commissioni riunite ambiente e lavori pubblici, che ha visto battuta la maggioranza sul condono edilizio di Ischia, la dice lunga su questa parte raccapricciante del provvedimento in esame.

Fratelli d'Italia continuerà a vigilare. Non ci fermeremo nel denunciare norme come quelle previste da questo decreto-legge, che introducono - e bisogna dirlo - una sanatoria applicabile in assenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione passata, con un limite di tolleranza del 20 per cento della cubatura esistente. Con questo decreto-legge nasce il cosiddetto ambientalismo da condono, con la «C» maiuscola, di questo Esecutivo, che istituisce una nuova definizione di sanatoria nazionale. Siamo di fronte a una sanatoria di ampia portata.

Il testo in esame, oltre ad aver ricevuto forti riserve da parte del Servizio del bilancio del Senato e della Camera in merito alle coperture finanziarie, in particolare sui fondi messi a disposizione del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, contiene anche evidenti contraddizioni, nonostante i miglioramenti aggiuntivi, e necessita - a mio avviso - di un riesame, perché occorre fare molto di più. Mi riferisco all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture.

Se dobbiamo inaugurare una nuova stagione di controllo, vigilanza, manutenzione e ricucitura di un Paese ferito, che vede i suoi ponti crollare e le sue infrastrutture tremare, avremmo dovuto farlo ripartendo da Genova, che doveva essere e ancora oggi dovrebbe essere il cuore, il fulcro e il cervello di questa nuova stagione.

Così come si dispone poco o nulla per rilanciare il porto - se ne parla poco - pesantemente colpito dalle conseguenze della tragedia del crollo del ponte Morandi: un'intera economia, quella portuale, che riguarda lo scalo marittimo forse più importante in Italia, i cui armatori, non solo genovesi, stanno già dirottando le loro merci verso Marsiglia e Barcellona.

Genova e l'Italia forse meritavano una risposta più veloce, certa e rassicurante. I nostri emendamenti, sia alla Camera che al Senato, andavano proprio in questa direzione, quella di colmare le carenze iniziali, enormi ed evidenti, del provvedimento. Ricordiamo che non c'era nulla inizialmente per gli sfollati e le persone che hanno perso la casa, che si sono giustamente indignate per una tale disattenzione e mancanza di risposta da parte del Governo. A un certo punto abbiamo fatto i conti con il senso di responsabilità, seguendo il consiglio che impartivano i saggi di un tempo, dicendo a coloro che avevano giudizio di usarlo.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Nastri.

NASTRI (*FdI*). Noi l'abbiamo usato e per questo siamo venuti incontro alle esigenze non tanto del Governo, ma soprattutto dei genovesi.

Ci saremmo aspettati da parte di questo Governo del cambiamento qualcosa di più, ma purtroppo è mancata una visione più ampia rispetto a un problema importante. È mancata la lungimiranza che in una classe politica sicuramente è la qualità più importante. In tutto questo abbiamo cercato di dare il nostro contributo, anche se i nostri emendamenti sono stati purtroppo bocciati completamente. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ho assistito a tutti i lavori in Commissione, facendo parte della 13a Commissione, con un certo sgomento dinanzi a certe manifestazioni e dichiarazioni da parte dei colleghi, che sono arrivati addirittura a insinuare la possibilità che mancassero i presupposti per l'adozione da parte del Governo dello strumento della decretazione.

Andiamo allora a vedere quali sono i presupposti per l'attività di decretazione da parte del Governo: la necessità e l'urgenza. Si è detto che potrebbe non sussistere l'urgenza, perché si va a intervenire su fatti

che hanno avuto la loro genesi in periodi lontani o mediamente lontani, come ad esempio lo sciame sismico, iniziato nel 2016, che ha duramente colpito quattro Regioni del Centro Italia e che - ricordo a tutti - è ancora in corso. Non è solo l'attualità dell'evento, però, che giustifica appieno la presenza dell'urgenza, ma anche - tutti ricordano sempre i 299 morti causati direttamente dall'evento, ma non le vittime che, successivamente allo stesso, si sono registrate - quelle persone che si sono tolte la vita per la disperazione, la frustrazione e l'impossibilità di vedere una prospettiva e un proprio futuro in una situazione che lo Stato aveva il dovere di risolvere, ma che purtroppo ha pesantemente peggiorato.

Sempre per quanto riguarda l'attualità, molti di noi forse hanno visto un servizio andato in onda l'altro ieri su un canale nazionale, che dimostrava appieno l'attuale situazione degli abitanti delle SAE (soluzioni abitative di emergenza), chiamate casette dagli occupanti per sminuirne non solo le dimensioni, ma probabilmente anche la valenza; soluzioni che avrebbero dovuto essere adeguate a ospitare le persone per il periodo necessario alla ricostruzione e che, dopo pochi mesi dalla loro realizzazione, già stanno marcendo: stanno marcendo i soffitti e i pavimenti. Queste soluzioni si stanno dimostrando del tutto inadeguate a quello che era il loro scopo. E, se questa non è urgenza, allora vorrei proprio capire che cosa sia una urgenza per i colleghi del Partito Democratico, che sono arrivati anche a insinuare che non ci fosse etica in questo *modus operandi*. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Vorrei capire allora una cosa: dov'è l'etica nello spendere decine di milioni per interventi che si stanno dimostrando del tutto inadeguati? Dov'è l'etica nel non dare risposte a persone che chiedevano solo quello? Dov'è l'etica nel bocciare e bloccare una ricostruzione che sarà, probabilmente, la più importante fatta in Italia? E dov'è l'etica nel non consentire, a chi è pienamente titolato a ricostruire, di farlo? Se tutti puntano il dito nei confronti delle poche irregolarità presenti nel Centro Italia, nessuno ricorda che quelle poche irregolarità bloccano anche chi quelle irregolarità le subisce. La ricostruzione, infatti, verrà fatta per aggregati: più persone che per esigenze tecniche dovranno ricostruire insieme e che insieme si trovano bloccate, spesso per una problematica che non incide in alcun modo sulla sostanza e sulla solidità dell'edificio ma che, per problemi amministrativi, blocca la ricostruzione.

È questo quello che stiamo facendo noi: non un nuovo condono, come colpevolmente e irresponsabilmente alcuni colleghi del Partito Democratico hanno insinuato, ma semplicemente stiamo dando risposte. È vero, infatti, che il condono non è un diritto, ma lo è avere le risposte; ed è un diritto talmente acclarato che si è arrivati anche a disciplinarlo con un istituto presente nel nostro ordinamento giuridico, quello del silenzio assenso. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Quindi, noi non stiamo introducendo un nuovo condono. Noi stiamo semplicemente dicendo che la risposta è un diritto e ci stiamo prendendo la responsabilità di dare risposte, come previsto all'articolo 25, che voglio leggere perché - come ha già detto prima un collega - la superficialità e la banalità di certi interventi si fermano addirittura ai titoli degli articoli.

[Presidenza del vice presidente LA RUSSA \(ore 12,03\)](#)

(Segue PAZZAGLINI). Leggiamo allora l'articolo 25, richiamato, schifato e accusato di essere responsabile di chissà quali nefandezze da parte dei colleghi dell'opposizione, e che, testualmente, recita: «I Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate». E ripeto "presentate": noi non riapriamo un nuovo condono, ma rispondiamo alle domande presentate. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Oltre a questo, al comma 2 diciamo testualmente che: «I Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi». Ripeto "conclusione dei procedimenti entro sei mesi"! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti della senatrice Bellanova*).

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Bravo! Basta con le mistificazioni!

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Si ipotizzava poi la possibilità di andare a premiare chi era in una

situazione di irregolarità. Leggo allora il terzo comma dell'articolo 25: «Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento delle istanze». Solo chi è nelle condizioni di avere i requisiti ottiene la risposta sulla istanza di condono e il contributo. *(Commenti del senatore Laus)*.

Si parlava della rimodulazione delle funzioni del commissario. Quella che sarà ricordata come la peggiore ricostruzione della storia, ancora al palo dopo due anni, noi stiamo cercando faticosamente di far ripartire e di farla ripartire con il buonsenso. Siamo stati accusati di aver leso le prerogative delle Regioni perché abbiamo previsto espressamente che il commissario possa solo comunicare alle Regioni le proprie ordinanze. Sono sessantanove le ordinanze da rimodulare. E vorrei proprio vedere come chi ha adottato quelle ordinanze, cioè le Regioni - come è stato fatto - possa avere un ruolo attivo nella loro rimodulazione. Quindi, semplicemente con un po' di buonsenso, abbiamo detto che il commissario, dovendo sbloccare una ricostruzione che è immobile, potrà prendersi la responsabilità di scegliere, ovvero di decidere quello che non ha fatto la politica fino ad ora.

Un plauso allora al lavoro svolto fino ad ora dal Governo, dai colleghi relatori di maggioranza e da tutto il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Onorevoli colleghi e membri del Governo, il presente decreto-legge dà risposte concrete a chi perde la casa, a imprese e lavoratori; sostiene il trasporto pubblico locale, la logistica del porto, la sua ripresa e il suo sviluppo. Inoltre, promuove eccezionali misure di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, istituendo un'agenzia per la sicurezza, un archivio informatico per le opere pubbliche e un sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture.

Per la prima volta in Italia l'emergenza si trasforma in prevenzione. È la rivoluzione culturale di questo Governo con tre prodigiose S: sostegno, sviluppo e sicurezza. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Pazzagliani)*. Nelle altre emergenze si superano inefficienze e ritardi accumulati in un decennio da ben cinque Governi negli ultimi cinque terremoti distruttivi italiani.

L'articolo 25 non è un condono. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

RENZI (PD). Noooo!

QUARTO (M5S). Dopo biasimevoli condoni edilizi e pessime gestioni dell'abusivismo - ancora in atto - non sono tollerabili comportamenti politicamente dissociati e palesemente strumentali. Non è un condono. Per il primato della verità, è definizione delle procedure di condono, ferme da decenni, al fine di accedere ai contributi per la ricostruzione, nell'ambito di programmi di riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico. Negare all'infinito una risposta declassa i richiedenti a figli di un Dio minore. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

In Commissione è stato narrato come mezzo di distruzione di massa, perché si condonerebbero decine di migliaia di case abusive mal costruite. È esattamente il contrario. Definire le poche pratiche di condono contemplate, per consentire a chi ne ha i requisiti, e nel rispetto dei vincoli paesaggistici, di accedere ai contributi, significa rendere più sicuro il patrimonio edilizio.

Da geofisico, vi dico che i frequenti terremoti ischitani, deboli nella magnitudo ma molto forti nello scuotimento, non suonano il campanello quando arrivano. E, se trovano case vulnerabili, a causa di lentezze burocratiche, le abatteranno, persone comprese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'articolo 25 sancisce un diritto e può salvare la vita.

Passo all'articolo 41 che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione. In un assordante silenzio politico, si sono tollerate pratiche agricole aggressive e velenose. Dove erano gli attuali improvvisati censori negli ultimi ventisei anni, alle Bahamas? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ad allora risale il decreto legislativo n. 99 del 1992 che consente e regola lo spandimento dei fanghi su suoli agricoli. In quel decreto gli idrocarburi pesanti C10-C40, così come molte altre sostanze tossiche e cancerogene, non sono tabellati. La Regione Lombardia fissò per gli idrocarburi pesanti un limite di 10 grammi per chilogrammo di sostanza secca. Ci fu un ricorso e, a luglio scorso, il TAR stabilì che

per C10-C40 nei fanghi si applica il limite di 50 milligrammi per chilo di sostanza secca, previsto per la bonifica dei suoli dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Pur comprendendo la *ratio* della sentenza, il limite di cui sopra riguarda il sistema suolo, composto da terra più inquinante. Il limite del TAR, applicato al solo fango, avrebbe difatti impedito un suo spandimento, con gravi problemi di stoccaggio temporaneo e necessità di trattamento, messa in discarica o incenerimento immediato. L'articolo 41 rimedia a tale grave emergenza. Per gli idrocarburi pesanti, considerando che non tutti sono cancerogeni e sono naturalmente presenti nella sostanza organica, il limite di 50 milligrammi per chilo nei fanghi è di fatto attualmente improponibile.

Da esperto di monitoraggi geofisici per l'agricoltura di precisione, vi dico che gli idrocarburi si formano anche naturalmente nei suoli agrari e forestali. La semplice caduta delle foglie in un bosco può causare concentrazioni di idrocarburi ben superiori al limite di 50 milligrammi per chilogrammo, come la letteratura internazionale sancisce.

Ma come pensate che si formino gli idrocarburi fossili, scusate? In questo decreto emergenziale viene stabilito per C10-C40 un limite di 1.000 milligrammi per chilogrammo di tal quale. Ciò significa che nel sistema suolo interessato dallo spandimento, il fango peserà al massimo per una decina di milligrammi per chilogrammo di sostanza secca, al netto di assorbimenti vari, ben inferiori ai limiti della legge n. 152 del 2006.

Inoltre, ai metalli pesanti - cadmio, mercurio, nickel, piombo, rame e zinco - tabulati nel decreto legislativo n. 99 del 1992, vengono aggiunti IPA, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo, eccetera. Verranno finalmente monitorati e non permessi. Quindi, il decreto-legge garantisce maggior sicurezza sulla provenienza e sulla qualità dei fanghi: facciamo un notevole passo in avanti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Siccome in Commissione si è poi narrato di spandimenti scriteriati di fanghi su colture in atto, quasi che fossero sparsi - non so - su insalata e pomodori, tengo a dire che, in tal caso, essi sono vietati dal suddetto decreto legislativo, così come in colture orticole e frutticole nei dieci mesi antecedenti il raccolto.

Comunque, l'*incipit* dell'articolo 41 è il seguente: «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore,» eccetera. La normativa - come ha detto bene il relatore e come più volte ha ribadito il ministro Costa - sarà rivista. Non faremo gli struzzi come chi ci ha preceduto. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Anche nel caso dei fanghi, siamo dalla parte dell'ambiente, di un'agricoltura sana e della vita, ma decisamente contro le falsità e le strumentalizzazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, onorevole rappresentante Governo, intervengo brevemente solo per mettere in evidenza un punto.

Quando fu fatto il decreto sul terremoto - tra l'altro attraverso un lavoro anche abbastanza compiuto e complesso, perché c'era ancora la Commissione speciale - fu posta con vigore dal Gruppo Forza Italia la necessità di una serie di interventi strettamente legati alla questione della ricostruzione, che oggi ritroviamo nel decreto Genova, in modo particolare nell'articolo 39-ter.

Mi riferisco ai senatori del MoVimento 5 Stelle, perché la situazione si è sbloccata nel momento in cui Di Maio ha fatto visita a Ischia. Sicuramente, se ci fosse stato da parte loro un minimo di attenzione in più - a nostro modestissimo avviso - questa norma, insieme a quella riguardante Ischia - ne avevamo fatte sia per quest'ultima che per il Centro Italia - avrebbe trovato la sua normale collocazione nel decreto terremoto, senza perdere il tempo che si è perso, perché quello fu fatto addirittura prima dell'estate. Rivendico, in sostanza, che la battaglia che è stata portata avanti dal nostro Gruppo per avere, in assenza di titolo e in difformità, la possibilità di intervenire sulle domande - e quindi di ricostruire - è stata riacchiappata solamente adesso.

Signor Presidente, voglio dire una cosa. Non capisco quale sia la problematicità riguardante i termini.

Alla fine, quello che conta è il risultato pratico. Che esso venga raggiunto attraverso il condono - parola che tutti temono - o altro non importa. Parliamo di zone che versano in una situazione di emergenza, dove la ricostruzione non va avanti perché le case non hanno i titoli abitativi. Quindi, io uscirei dal *trip* del condono, anche perché ieri ho sentito un esponente del Movimento di Grillo fare confusione tra i condoni del Governo Berlusconi e quello del Governo Craxi.

Pertanto, ritengo sia opportuno dire che si fa una cosa che serve con urgenza alle popolazioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.

FEDE (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora oggi, mentre parliamo in questa sede, migliaia di nostri concittadini sono in enormi difficoltà, fuori dalle proprie case e con enormi incertezze sul proprio futuro, e questo dopo oltre due anni dall'inizio degli eventi sismici dell'agosto del 2016.

Già il fatto che, dopo oltre due anni, stiamo ancora parlando di emergenza, oltre che una distorsione della lingua italiana, è un segno inequivocabile e incontestabile dell'ennesimo fallimento della classe politica che ci ha preceduto.

Il fatto che delle critiche al provvedimento in esame arrivino proprio da lì, da chi ha gestito finora la ricostruzione, con risultati purtroppo pressoché inesistenti, e dopo aver proposto provvedimenti ben più permissivi del nostro, è invece il segno inequivocabile che questa classe politica ha definitivamente perso di vista il bene dei cittadini, oltre che la realtà.

Il nostro provvedimento nasce invece proprio dall'ascolto dei problemi reali riportati da cittadini, ordini professionali, esperti di tutela del territorio e amministratori locali. E non è un caso che sia stato accolto molto favorevolmente, come una liberazione, addirittura anche da governatori di Regioni amministrate dal Partito Democratico. Già solo questo dovrebbe mettere fine a ogni polemica. Invece, dobbiamo assistere a un ultimo tentativo di ritardare ancora quella ricostruzione che permetterebbe, finalmente, a decine di migliaia di nostri concittadini di ricominciare una vita normale e alle casse dello Stato di risparmiare sui costi delle sistemazioni autonome, stimolando al tempo stesso l'economia delle zone colpite attraverso il traino dei settori coinvolti, a partire ovviamente dall'edilizia.

Negli ultimi giorni - e anche oggi - si è fatto un gran parlare della questione dei cosiddetti condoni, difformità o abusi presenti nei fabbricati colpiti dal sisma. Si tratta di una questione importante e delicata e, per questo, vorrei soffermarmi sugli aspetti contenuti al riguardo nel cosiddetto decreto emergenze.

Anzitutto, signor Presidente, colleghi senatori, vorrei ricordare a tutti voi e a quanti seguono il dibattito parlamentare che oggetto del cosiddetto decreto emergenze - è stato già detto, ma è giusto ribadirlo - sono le sole procedure di condono ancora pendenti, partite secondo leggi vigenti dal 1985 (mi riferisco alla legge 28 febbraio del 1985, n. 47, e le due successive leggi del 1994 e 2003). Pertanto, dobbiamo tenere ben presente che stiamo parlando di cittadini italiani che hanno presentato un'istanza legittima, secondo leggi approvate in quest'Aula e sicuramente non da questa maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Stiamo parlando di persone che aspettano una risposta, rispettivamente, da trentatré, ventiquattro e, nei casi migliori, quindici anni. È troppo.

Questa inefficienza provoca danni non solo puramente economici ai cittadini. Quando, nella situazione di emergenza attuale, in attesa di una ricostruzione bloccata dalla burocrazia, in molti non possono rientrare nella propria abitazione, la vita risulta stravolta. Quindi, è nostro dovere trovare soluzioni veloci per i danni causati dagli eventi sismici, dall'impreparazione precedente e dalla ricostruzione ferma da ben due nel Centro Italia e dal 2017 a Ischia.

Non posso che dichiararmi soddisfatto per il buon senso che da sempre contraddistingue l'azione di questo Governo, che ha come sola e unica bussola l'interesse dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Aggiungo qualche annotazione da tecnico con esperienza nella pubblica amministrazione: sono consapevole che il patrimonio edilizio del nostro Paese, e in particolare quello del Centro Italia colpito

dal sisma, è composto da un tessuto immobiliare di enorme valore storico e artistico, oltre che fragile.

So bene che l'epoca di costruzione di molti edifici non è riconducibile alle norme edilizie e urbanistiche recenti, visto che abbiamo una storia normativa stratificata: dalla legge n. 1150 del 1942 si passa poi alla n. 765 del 1967, alla n. 10 del 1977 (la cosiddetta Bucalossi), con poi il sistema di vincoli introdotto dalla legge n. 431 del 1985, il Testo unico n. 380 del 2001 e la legge n. 42 del 2004; una ragnatela di normative che, per ragioni varie, non tutti i Comuni hanno attuato e recepito con la stessa tempestività.

So bene quindi, per averlo vissuto dall'interno, che la situazione della conformità amministrativa del patrimonio immobiliare è estremamente complessa, non tanto per le difficoltà di attuazione della normativa, ma ancor di più per decenni di mancato controllo del territorio, per provvedimenti non adottati da una burocrazia farraginosa, oltre che per quei privati che di questa situazione ambigua hanno anche cercato di approfittare. Ma è ora di ripartire.

Con l'articolo 25 sblocciamo la ricostruzione delle aree colpite nel 2017 dal sisma di Ischia: acceleriamo le procedure in modo che entro sei mesi, dopo trent'anni di attesa, chi aveva fatto in passato richiesta di condono riceva un sì o un no. I proprietari delle mille case danneggiate dal sisma aspettano da trent'anni di sapere che destino avrà la loro abitazione e ora se hanno diritto ai fondi per la ricostruzione. Se la richiesta viene respinta i proprietari, non riceveranno neanche un euro per la ricostruzione. Se la richiesta è accolta, riceveranno i contributi, ma non per le nuove volumetrie costruite abusivamente. Nessun contributo invece va a chi è condannato per mafia e riciclaggio di denaro sporco.

In ogni caso, non ci sarà alcun nuovo condono: un rischio paventato solo da una comunicazione scorretta, centrata su un falso scontro ideologico politico e purtroppo lontana dalla ricerca di soluzioni concrete per i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Dopo due anni di blocco totale della ricostruzione, siamo in grado di dare una buona notizia alle persone che nel Centro Italia fanno i conti ogni giorno con i danni del terremoto: nel cosiddetto decreto emergenze si sblocca il freno rappresentato dalla presenza di centinaia di piccole e limitate difformità edilizie, con una norma capace di far ripartire i cantieri e sbloccare la possibilità di utilizzare i fondi stanziati per la ricostruzione.

Chi chiede il contributo dimostrando che la propria abitazione ha subito danni potrà anche chiedere la regolarizzazione per le piccole modifiche realizzate decenni fa, molto spesso ricevute in eredità insieme alle case di nonni e genitori.

Saranno regolarizzati anche gli aumenti di volumetria che oggi sono ammessi per legge, perché rientrano nelle norme regionali sul Piano casa, fermo restando che su questa volumetria aggiuntiva il contributo per la ricostruzione non verrà riconosciuto.

Non comprendo francamente la logica di una polemica - a mio giudizio puramente strumentale - per cui una norma che porta vantaggi volumetrici oggi è cosa buona e giusta - mi riferisco ancora al Piano casa - mentre, se la stessa viene applicata per far rinascere un territorio in difficoltà, è da osteggiare. Questo, signor Presidente, non è ammissibile. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Tanti Comuni del cratere sono borghi storici che noi amiamo profondamente e conosciamo: nelle case di quei centri si sono stratificate, nei secoli, piccole difformità che hanno reso impossibile riconoscere ai proprietari il contributo per la ricostruzione, secondo norme evidentemente scritte senza conoscere le realtà a cui andavano applicate. Parliamo di finestre murate, di porte allargate di qualche centimetro: veramente inezie.

Finalmente abbiamo eliminato questo ostacolo, pur conservando la garanzia dei massimi *standard* di sicurezza e tutela dell'ambiente e del paesaggio: ogni intervento di ristrutturazione e di ricostruzione sarà fatto verificando la sicurezza statica e antisismica degli edifici e - ricordiamolo - per le strutture totalmente abusive non ci sarà alcuna sanatoria. *(Applausi dal Gruppo M5S).* In questo modo non diamo soldi pubblici ai furbi e tuteliamo invece i cittadini vittime di un ingranaggio inceppato.

Siamo orgogliosi di poter dire che, grazie al nostro lavoro, la ricostruzione finalmente parte: uno dei

passi necessari per trasformare l'Italia da Paese delle emergenze a Paese organizzato su modelli di qualità che tutelano tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

0

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Con molto piacere saluto l'Istituto comprensivo statale «Camillo Benso Cavour» di Catania. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 909 (ore 12,25)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 7 ottobre 1970 Genova fu sommersa da un'alluvione di rara potenza, con morti, feriti e sfollati. Nella zona di Sant'Agata crollò il ponte medievale sul Bisagno. Tant'è che ancora oggi ne possiamo vedere in parte le rovine come un monito alla prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Un monito rimasto inascoltato. Infatti, nel 2011 e nel 2014 Genova ha nuovamente pianto le sue vittime. In queste circostanze e in altre ancora, che hanno caratterizzato la storia del Capoluogo ligure, i genovesi si sono risollevati con caparbietà e tanto buon cuore, nonostante la lontana e fredda distanza che separava le istituzioni dai bisogni del territorio e dagli insegnamenti degli eventi occorsi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Ma il 14 agosto 2018 è capitato qualcosa di molto diverso dalle tragedie che Genova tristemente ha imparato a conoscere. Qui la natura non c'entra nulla, neanche minimamente, nel crollo del viadotto Morandi. Ogni responsabilità è in capo all'uomo e da questo punto di vista il crollo del ponte assume un'aura sinistra. Qualcuno non ha vigilato; qualcuno è venuto meno ai suoi doveri; qualcuno dovrà pagare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

In più occasioni abbiamo elogiato l'incredibile reazione della macchina dei soccorsi, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, del Sistema sanitario e dei semplici cittadini, che durante e all'indomani dei disastri si trasformano puntualmente in anonimi eroi a cui non può non rivolgersi il nostro riconoscimento. Ogni ulteriore parola a questo riguardo è superflua, perché, come ha dichiarato il ministro Salvini parlando dei Vigili del fuoco, le pacche sulle spalle non bastano più.

Il momento dei fatti concreti è finalmente arrivato e il decreto Genova oggi in discussione è un provvedimento la cui concretezza traccia un'enorme linea di demarcazione e di discontinuità con gli analoghi provvedimenti che i Governi passati hanno varato all'indomani delle calamità naturali o dei disastri artificiali. La discontinuità è il tratto saliente del decreto Genova. Discontinuità che, improvvisa e inaspettata forse agli occhi degli osservatori internazionali e nazionali, è sorta fin dalle prime ore del disastro. Infatti, si è visto subito all'opera un nuovo modo di fare politica amministrativa, di gestire l'emergenza e di affrontare le ricadute psicologiche sulla popolazione.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nominato commissario straordinario all'emergenza, insieme al sindaco Bucci, non a caso nominato successivamente commissario straordinario per la ricostruzione, sono stati presenti sul territorio fin dal primo momento, affiancando l'operato del Governo nazionale, che in maniera costante e puntuale non ha mai abbandonato Genova, sia attraverso l'operato quotidiano del vice ministro genovese Edoardo Rixi, che non ha mai lasciato per un secondo la sua terra e la sua gente e che per questo ringrazio. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az),* sia attraverso la presenza del presidente del Consiglio Conte, dei vice *premier* Salvini e Di Maio e del ministro Toninelli.

Discontinuità c'è stata nella volontà di additare subito i colpevoli, senza cadere nel circolo vizioso tipico della vecchia politica di fare dichiarazioni di principio che non portano a niente. Discontinuità

c'è stata nella gestione degli sfollati che, a differenza dei nostri connazionali colpiti dal terremoto del Centro Italia, non subiranno l'umiliazione e il disagio di passare un inverno al freddo nelle tendopoli. E infatti, nessun caso come quello di nonna Peppina si è verificato a Genova. Discontinuità c'è stata nell'immediata opera di intervento sugli integrati sistemi logistico, produttivo, industriale e commerciale danneggiati dal crollo del viadotto. Discontinuità c'è stata, infine, nel rapporto emotivo e simpatetico tra le istituzioni e il popolo, qualcosa cui l'Italia non era più abituata da molto tempo. Dunque all'insegna della discontinuità è ora il momento di ripartire e il decreto Genova offre gli strumenti e le risorse necessarie a farlo. Un miliardo di euro arriverà sul territorio. Niente è lasciato al caso.

Vorrei trattare brevemente alcuni punti su cui ritengo sia bene porre l'accento perché rappresentativi dello spirito fondante del decreto in discussione. L'attenzione per gli sfollati è stata confermata in tutta la sua portata. Il valore dei loro immobili sarà calcolato attraverso lo strumento del Programma regionale di intervento strategico, con un ulteriore incremento del valore risultante, perché è giusto che anche l'aspetto emotivo della perdita sia tenuto in considerazione. Gli sfollati, infatti, lasciano la loro storia personale, i loro ricordi e le loro paure all'interno di quelle mura.

Il perimetro amministrativo nel quale si iscrivono i poteri del commissario è stato delineato per garantire la razionalità e l'efficienza delle decisioni. Grazie all'istituzione di una zona franca che va nella direzione auspicata da più parti nei giorni immediatamente successivi al crollo del viadotto, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno di esso o che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato possono richiedere alcune agevolazioni in alternativa agli altri benefici previsti.

In ultimo, il decreto per Genova lancia un messaggio chiaro al Paese: la tragedia del Morandi non può non avere ricadute sensibili sull'attenzione che le istituzioni hanno nei confronti della manutenzione delle reti infrastrutturali. Un crollo come quello del Morandi non deve più ripetersi. Sarà realizzato un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovrintenderà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Concludendo, Presidente, oggi termina un *iter* parlamentare, ma là fuori nella città di Genova, ancora ferita, c'è tanto, tantissimo da fare.

In occasione dei funerali di Stato i rappresentanti del Governo sono stati applauditi, mentre qualcun altro è stato fischiato. Quegli applausi sono stati una dimostrazione spontanea e calorosa di fiducia e rappresentano una responsabilità enorme, perché questa maggioranza è chiamata a non deludere chi ha mostrato di credere in lei. Il decreto Genova va in questa direzione, è un passo in avanti verso una ricostruzione che non potrà cancellare il dolore, ma potrà farci diventare più forti di prima.

Oggi non vi sono alibi né scuse per non votare questo decreto: è quello che dobbiamo a Genova e che dobbiamo a tutta l'Italia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo.

Ne ha facoltà.

[DL GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, membri del Governo, il decreto-legge a cui stiamo dando conversione contiene misure concrete per la città di Genova e per i genovesi, ma contiene anche importanti risposte in termini di monitoraggio e sicurezza su tutte le infrastrutture pubbliche del nostro Paese, monitoraggio e sicurezza che sono mancati fino all'arrivo di questo Governo.

Finisce il tempo dei regali e dei favori, quelli fatti alle concessioni e agli imprenditori amici di qualche amico, e si ristabilisce quel giusto equilibrio che spetta all'interesse pubblico. Infatti, tra gli interventi previsti ce n'è uno che prevede l'acquisizione del parere da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti nei casi di aggiornamento e revisione delle concessioni autostradali in essere, in modo da poter riequilibrare quelle condizioni contrattuali che oggi risultano essere eccessivamente favorevoli agli interessi del privato e a discapito dell'interesse pubblico.

Oggi lo Stato è tornato a fare lo Stato e con questo provvedimento ne dà piena dimostrazione. Mi sento in dovere di ringraziare il ministro Toninelli, anche a nome di tutti i cittadini abruzzesi per il particolare interesse che ha riservato alle gravi condizioni di sicurezza dei viadotti delle autostrade A24 e A25. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Autostrade definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2003 di interesse strategico, per le finalità di protezione civile in caso di eventi sismici, ma che, ciò nonostante, risultano interessate da un grave stato di ammaloramento nei piloni che sorreggono le stesse strutture.

Il Ministro si è recato di persona a constatare la fragilità di quei viadotti, dove cadono pezzi di calcestruzzo e i tondini dell'armatura, arrugginiti e completamente scoperti dalla malta cementizia, gli si sono spezzati tra le mani come fossero biscotti.

Nonostante la campagna strumentale portata avanti da alcuni politici del territorio (quelli bravi ed esperti, quelli che hanno lasciato marcire quell'autostrada) il Ministro ha trovato il modo di dotare l'urgenza di uno stanziamento di 196 milioni di euro per dare avvio a quella manutenzione che mai - e dico «mai» - era stata fatta.

E ancora: è prevista l'assunzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 110 tecnici, dedicati ai sopralluoghi ed al controllo di tutte le infrastrutture, in modo che mai più possa verificarsi una tragedia come quella dello scorso 14 agosto, avvenuta a Genova.

All'interno del decreto emergenze viene prevista l'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, attraverso il quale sarà possibile identificare univocamente ciascuna struttura presente sul territorio nazionale, grazie anche alla possibilità di consultazione dello stesso archivio, in formato *open data*. Avremo insomma nuovi strumenti di prevenzione, di cui tutti i cittadini potranno godere in termini di sicurezza.

Inoltre, inizierà un'importante fase di monitoraggio sperimentale per le opere ritenute prioritarie, mediante un sistema dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità. Si tratta di un controllo strumentale costante delle infrastrutture stesse, che si avvarrà dell'ausilio delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali. Questo strumento contribuirà inoltre a rendere più agevole il processo di programmazione, finanziamento e priorità degli interventi da eseguire sulle opere.

Per questi e per tutti gli altri interventi previsti nel decreto-legge n. 109 oggi in conversione non finiremo mai di ringraziare questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) *(Misto-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tornerò sulle cose già condivise che motivano l'opposizione precisa e pervicace a questo doppio condono, che offende non soltanto i cittadini in regola, ma in particolare, in questo caso, la città di Genova. Non ho molto tempo a disposizione, quindi toccherò due problemi e due questioni sui quali non si è, secondo la mia opinione, approfondito a sufficienza.

Il decreto-legge per Genova era l'occasione per costruire uno scenario che mettesse o confermasse la città di Genova al centro di un quadrante che la caduta del ponte aveva irrimediabilmente messo in difficoltà. Il decreto-legge arriva con colpevolissimo ritardo (novanta giorni dopo i fatti drammatici che hanno colpito la città); ma soprattutto, in questi novanta giorni, si è costruito attorno alla città di Genova una sorta di deserto, che rischia di mettere in crisi in maniera decisa e temporalmente terribilmente efficace il futuro di un quadrante indispensabile allo sviluppo dell'Italia, non solo allo sviluppo di una Regione. Da una parte è stata messa in discussione la realizzazione del terzo valico, c'è la conferma del «no» alla Gronda e soprattutto, a corredo di quel quadrante geostrategico dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico, c'è la conferma del «no» alla Torino-Lione. La somma di tutti questi fattori non incide soltanto sul porto di Genova, ma mette il porto di Genova, con il quadrante di riferimento (cioè soprattutto il suo entroterra), nella condizione di creare un guasto irreversibile per la crescita di tutto il Nord italiano e quindi di larga parte di questo straordinario Paese.

Ha ragione il presidente Coltorti, quando fa appello alle carenze dei Governi precedenti. Il presidente

Coltorti si è invece dimenticato di specificare quali siano i Governi precedenti. Glielo ricordo molto volentieri: tra il 2008 e il 2013 (non governava il centrosinistra) gli investimenti sono decresciuti del 33 per cento (sono dati dell'ANCE, non sono dati di parte). La Lega - questo è un dato oggettivo, basta rileggersi le carte parlamentari - approva nel 2008 il protocollo con Autostrade, che conferma quella tipologia di concessioni. L'ultimo dato, invece, lo traggo dal CRESME: tra il 2013 e il 2018 i Governi uscenti hanno lasciato sul tavolo 149 miliardi (non 150) di investimenti legati a opere pubbliche, sia per la manutenzione, sia per le grandi infrastrutture. Questi sono numeri, presidente Coltorti, che la prego di smentire con le carte alla mano; le mie carte sono qui e gliele farò avere molto volentieri, quando me ne farà richiesta.

L'ultima questione riguarda un punto centrale del decreto Genova. Tutto viene derogato: si deroga nella gestione dei rifiuti, si deroga in termini di sicurezza del lavoro, si deroga in termini di appalti. Voi avete criticato anche giustamente - e in parte lo condivido - il nuovo codice appalti, però quel testo contiene l'articolo 63, che prevedeva la soluzione più puntuale e trasparente. Anziché mettere in discussione un apparato straordinario di leggi dello Stato, con l'articolo 63 si sarebbe potuto fissare una volta per tutte il criterio per governare le emergenze.

Domando, e ho concluso: che cosa ne fate delle norme dell'Unione europea? Come gestirete le altre emergenze, in testa l'emergenza Veneto o l'emergenza che si è aperta con le alluvioni recenti in altre Regioni? Deroghiamo diversamente rispetto alle norme che avevamo circa la gestione e il governo della questione Genova? Oppure quello diventa il criterio da applicare anche alla gestione di altre emergenze? È ignoto. Il rischio, di fronte all'ignoto, è che cancelliate alcune norme e che altre rischino di non avere pienamente diritto di cittadinanza, sommando quindi ritardi colpevoli a ritardi ancora più colpevoli. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) *(Misto)*. Signor Presidente, nel breve tempo che ho a disposizione vorrei concentrarmi su due articoli, cioè il 25 e il 41, che non mi aspettavo, ovviamente, di trovare in un decreto-legge che doveva essere dedicato all'emergenza di Genova. Purtroppo, come spesso mi accade, il mio discorso toccherà in parte anche cose dette da altri colleghi perché, onestamente, non c'era bisogno di dirle: si potevano difendere gli articoli 25 e 41 senza ricorrere a queste affermazioni.

In premessa, per quanto riguarda l'articolo 25, possiamo anche non chiamarlo condono, però la domanda alla quale rispondere è la seguente: a legislazione vigente, quante abitazioni sull'isola di Ischia sono sanabili attualmente? La risposta è zero. Con questo articolo, quante abitazioni saranno sanabili? Più di zero. L'aritmetica di base ci dice che qualunque numero maggiore di zero è un numero positivo e quindi ci saranno delle case sanate, questo è molto semplice. Quante non lo so. *(Applausi del senatore Margiotta).*

In secondo luogo, giustamente è stato detto che il condono non è un diritto, perché non lo è, ma il cittadino ha il diritto di avere una risposta al processo amministrativo che lo riguarda. Ma quale cittadino? Perché, limitandosi solamente alle abitazioni che riguardano i tre Comuni del comprensorio di Ischia che hanno avuto danni, restano escluse circa 844.000 istanze di condono su tutto il territorio nazionale. Queste persone hanno, anche loro, pratiche in corso alle quali non si dà risposta, quindi creiamo una dissimetria tra chi avrà una risposta e chi no. Ovviamente, possiamo estendere a tutti i cittadini che aspettano una risposta in trenta, sessanta, centottanta giorni o centottanta più sessanta giorni e non ce l'hanno. Queste persone, evidentemente, non hanno un Santo a cui votarsi e quindi non avranno risposta.

Inoltre, è stato detto che non ci sarà un contributo per la ricostruzione per coloro che hanno fatto incrementi di volumetria. Ci mancherebbe altro, dico io. Vorremmo anche dargli un premio? Il problema, però, è che ci saranno comunque un contributo e una ricostruzione a norma per edifici in tutto o in parte costruiti in un'economia a nero, perché nessuna azienda fattura i lavori per una casa che è costruita abusivamente, senza i necessari requisiti di staticità, perché non sono state espletate tutte le procedure tecniche. Sono case costruite al risparmio, con materiali di dubbia qualità, che verranno condonate, se va bene, per di più, addirittura, con contributo.

È stato detto, poi, che se non ci sarà risposta, le case resteranno lì. Ma una soluzione esiste, si chiama abbattimento delle case abusive e sarebbe anche il caso di farlo.

È stato anche detto che ci sarà il silenzio-rigetto, ma non c'è scritto, nell'articolo 25 non compare. In compenso, esiste l'emendamento 25.25 (testo 2) che chiede esplicitamente il silenzio-rigetto ed è stato respinto in Commissione.

Si è parlato, come se fosse una cosa lieve, di una difformità volumetrica del 20 per cento, che sarebbe un piano su cinque. La sopraelevazione di un piano su cinque non fa proprio il 20 per cento dell'immobile, ma ci siamo vicini. Quindi, anche in questo caso, bisogna stare attenti a chiamarlo abuso piccolo.

Per quanto riguarda invece l'articolo 41 sulla gestione dei fanghi di depurazione, è stato detto che il decreto legislativo n. 99 del 1992 non disciplina i livelli limite di dispersione di determinate sostanze, ma non è vero. Ho qui un estratto del decreto legislativo e alla seconda pagina c'è una tabella, per cui non c'era alcun bisogno di fare neanche questa affermazione.

Ho anche sentito dire che adesso saremo tutti contenti, perché verranno dispersi sui campi dei fanghi con livelli certificati di inquinanti, con quel po' di diossina che magari dà quel sapore in più al broccolo, per esempio. Nel decreto legislativo n. 99 del 1992 non erano normate queste sostanze perché vale il principio di precauzione, per cui certe sostanze vanno messe a zero.

Parliamo degli idrocarburi pesanti, tra 10 e 40 atomi di carbonio. Avete posto un limite di 1.000 milligrammi per chilogrammo sul secco per la dispersione sui campi, sul tal quale il 70 per cento di acqua e il 30 per cento di fango, che si traduce in circa 3.500 milligrammi sul secco. Pensate che 1.001 è il limite oltre il quale non si può andare in una discarica ordinaria, ma si deve andare in una discarica per rifiuti speciali pericolosi. C'è quindi l'autorizzazione a spandere sui campi terreni e fanghi contaminati da olii e minerali pesanti in quantità tre volte e mezzo superiore al conferibile in discarica.

Se veramente si parla di emergenza e di risoluzione dell'emergenza, esistono allora buone pratiche internazionali, come quella adottata in Svizzera, che nel 2006 ha detto che è rischioso riversare certe sostanze nei campi, per cui è necessario andare invece all'incenerimento, così da evitare di avere metalli pesanti nel terreno, che sono sostanze bioaccumulabili. Non interessa che per un certo numero di mesi non si possono spandere: la diossina, ad esempio, sta 10 milioni di anni nel terreno. Vogliamo forse fare un *set aside* di 10 milioni di anni? È chiaro quindi che alcune sostanze non dovrebbero proprio esserci nel terreno, perché sono bioaccumulabili, non percolano e persistono per milioni di anni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.

DE BONIS (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, cari colleghi, questo disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Genova, all'esame del Parlamento, si compone di alcuni punti fondamentali: gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova; la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno e, infine, le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017.

Come già ribadito dal ministro delle infrastrutture Toninelli, con la conversione in legge del decreto ci saranno misure a sostegno delle imprese che hanno avuto difficoltà economiche a causa del crollo, norme che riguardano la zona portuale e retroportuale e aiuti e sostegni anche sul fronte della tassazione ai cittadini che hanno perso la casa a causa del disastro derivante dal crollo del ponte. Vengono disposte risorse per il trasporto locale e per gli autotrasportatori colpiti dalla frattura della viabilità.

Non posso quindi negare che sia stato fatto un ottimo lavoro dal nostro Governo e dalla nostra maggioranza, soprattutto alla Camera, dove l'elevata qualità del contributo fornito da ciascuna forza politica ha consentito un lavoro a tratti innegabilmente faticoso, ma estremamente produttivo e di notevole miglioramento del testo. Mi riferisco evidentemente ai significativi interventi per la città di Genova.

Non posso, però, non evidenziare la vicenda relativa all'articolo 41, che mi ha visto particolarmente impegnato, anche all'interno del mio Gruppo, a illustrare gli effetti e gli impatti di questa norma, rispetto alla quale ho presentato anche degli emendamenti e un ordine del giorno, che spero vengano accolti dall'Assemblea, nonostante non siano stati accettati in Commissione.

Anzitutto, il tema dei fanghi, per la sua complessità e delicatezza, è un po' estraneo alla questione e mi preme evidenziare una perplessità sull'articolo 41 rispetto alla tutela della salute, che è uno dei nostri principi e diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale. Mi sono sempre battuto affinché, di fronte alla tutela della salute e dell'ambiente, il profitto potesse fare un passo indietro e ad alcuni di noi sembra che questa norma possa agevolare i profitti di alcune imprese, facendo spandere questi prodotti e queste sostanze sui suoli.

Il bene della vita, infatti, merita tutela e l'innalzamento dei limiti di idrocarburi pesanti potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e per la catena alimentare. È la stessa Unione europea, del resto, che, con le sue direttive, ci invita alla prudenza e a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. La terra è sacra e non deve diventare una discarica a cielo aperto: dobbiamo preservarla soprattutto per le nostre generazioni future.

Sembrerebbe, invece, con il testo pervenuto dalla Camera, di essere di fronte a un aumento dei limiti che, rapportato a quello dei fanghi industriali, è notevolmente superiore. Per queste considerazioni, l'Unione europea ha sempre osservato il principio di precauzione, perché da trent'anni proprio l'Organizzazione mondiale della sanità stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente sono cancerogeni, si accumulano nel suolo, non sono biodegradabili e rischiano di comportare anche una procedura di infrazione per il nostro Paese.

Spero vivamente, quindi, anche alla luce di quanto previsto dal principio di precauzione, che vengano effettuate qui in Assemblea, al Senato, possibili correzioni, al fine di evitare la distribuzione di queste sostanze nei nostri terreni.

Chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, come lei sa, non era previsto che io intervenissi in questa discussione, ma lo voglio fare perché sono stati evidenziati degli aspetti, in particolare da un rappresentante della Lega, che ha citato un emendamento del Partito Democratico, riferito al decreto-legge terremoto dello scorso luglio, che tutti insieme abbiamo votato. È stato un riferimento scorretto e per questo intervengo, perché in quest'Assemblea non ci possono essere scorrettezza, manipolazione e mistificazione.

Noi avremmo voluto che questo fosse il decreto-legge esclusivamente dedicato a Genova, a quella immane tragedia. Altre parti sono state inserite, a nostro avviso malamente; ad esempio, è stata inserita una parte che riguarda anche il Centro Italia. Io sono residente nel cratere di quel terribile terremoto del 2006 e conosco bene gli sforzi che abbiamo compiuto; so bene quanti sforzi abbiamo fatto tutti insieme. Ad esempio, colleghi, tutti insieme, a luglio, decidemmo di approvare, in quel provvedimento, che fu l'ultimo atto sulla spinta del Governo Gentiloni Silveri, una sanatoria per le cosiddette piccole difformità. Oggi si fa una cosa molto differente e quando viene citato un nostro emendamento di allora - che tra l'altro non venne votato, perché precluso da quell'accordo che tutti insieme facemmo - viene fatto in maniera profondamente sbagliata e scorretta, perché viene citata la prima parte dell'emendamento, ma non la seconda e la seconda parte è quella che contiene i vincoli, ad esempio il fatto che possano accedere ai contributi solamente i volumi regolarmente accatastati. I limiti sono quelli che stabiliscono che la sanatoria può valere solamente per le piccole difformità e, quindi, relativamente alle percentuali previste dal Piano casa, che nel caso della Regione Marche sono del 20 per cento. Questo limite voi di Lega e 5 Stelle lo togliete, permettendo che si vada oltre il 20 per cento

e trasformando quella necessità di una sanatoria per piccole difformità in un vero e proprio condono. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Voi cancellate il vincolo che noi abbiamo messo e cioè che fossero dei tecnici professionisti ad accertare che non ci fosse un legame tra le volumetrie fatte in maniera abusiva e i danni sismici, perché l'abusivismo causa danni e causa morte, come abbiamo visto nella tragedia che è avvenuta a Palermo.

E poi, colleghi, in quell'emendamento del Partito Democratico c'era un vincolo al quale teniamo particolarmente, mi riferisco al vincolo dell'autorizzazione e della compatibilità paesaggistica. Voi cancellate questo vincolo in Regioni come le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, i cui cittadini, proprio per l'attaccamento al loro territorio (che è identità), alle regole (che sono identità) e a un comportamento etico (che è identità) quei vincoli mai li hanno superati. Oggi abbiamo un paesaggio che ci è invidiato in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Questi vincoli, colleghi della Lega e dei 5 Stelle, se siete intellettualmente onesti, reinsertiteli nel decreto. Fatelo per il paesaggio, per il vincolo del 20 per cento e per impedire che questa sanatoria diventi un condono. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Del decreto Genova, in maniera strumentale, avete fatto qualcosa di diverso, facendo di questo provvedimento un insulto a chi aspetta, un insulto a chi ha perso tutto e ai familiari delle vittime. Avete inserito un condono per Ischia che, non a caso, essendo il collegio elettorale del Vice Presidente, è stato chiamato condono Di Maio.

Avete inserito delle norme sui fanghi tossici che colpiscono la possibilità di fare agricoltura e la qualità del nostro vivere. Voi ci avvelenate per decreto, colleghi! *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con questo vostro decreto-legge, in cui malamente avete voluto anche inserire queste norme sul Centro Italia, avete cancellato la possibilità che le cose avvengano di intesa con i Presidenti di Regione e quindi con gli enti locali e con i Comuni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Verducci.

VERDUCCI (PD). Concludendo, Presidente. Avete bocciato ancora una volta tutti gli emendamenti a sostegno delle imprese, dei lavoratori e di chi deve essere protetto per sviluppare un territorio che solo il lavoro e le imprese risolleveranno. A questo decreto-legge ci opporremo con tutte le nostre forze. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vattuone. Ne ha facoltà.

[VATTUONE](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, questo decreto-legge arriva al Senato dopo una lunga gestazione e anche dopo una battaglia, che è stata condotta alla Camera, per tentare di migliorarlo e portare risposte e risorse adeguate a garantire un futuro innanzitutto per Genova, dopo la drammatica ferita subita con il crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, data di cui oggi ricorrono i tre mesi.

Il crollo del ponte Morandi rappresenta il più grave incidente stradale avvenuto nel nostro Paese: grave per il numero di vittime, che sono state 43 e che qui voglio ricordare con un sentimento di cordoglio alle famiglie, e per il numero di sfollati, che sono 600, con una sofferenza inflitta a tantissime famiglie. Grave anche per l'importanza della struttura crollata, per l'entità del crollo e per le responsabilità che evidentemente presiedono al disastro, oltre che per l'impatto sociale ed economico sul sistema che ruota attorno alla città di Genova, alla Regione Liguria e al sistema economico del Paese.

Vorrei essere chiaro almeno su un punto di principio: di fronte a una tragedia come questa, un Paese reagisce unito. Di fronte all'emergenza e alle vittime, le decisioni vengono prese in uno spirito condiviso, perché l'importanza e l'oggettività delle misure da adottare e degli accertamenti da compiere lo consentono e lo pretendono.

Noi ci siamo messi, con la nostra parte, a disposizione a tutti i livelli, in più occasioni e a più riprese, ma questo spirito di condivisione, in relazione a questo provvedimento e al dibattito che lo ha preceduto, non c'è stato. Non c'è stato per calcolo politico, ma anche per inadeguatezza di questo Governo: per un'evidente incapacità ma anche per calcolo politico.

Invece di gestire questa crisi con gli strumenti del diritto e della politica a disposizione di chi ha la responsabilità istituzionale, avete scelto una volta di più la via della demagogia, della semplificazione

e del pressappochismo, con una serie di annunci vari. Abbiamo avuto un esempio del vostro comportamento nelle settimane e nei mesi successivi al crollo: annunci di revoca delle concessioni mai attuate, annunci di nazionalizzazioni, nomina di una commissione ispettiva con immediate revoche e dimissioni dei componenti, bozze del decreto-legge senza cifre, dichiarato perfetto in esordio e poi, fortunatamente, in parte modificato. Basti pensare che avete approfittato dell'emergenza Genova, come è stato detto a più riprese e come ha detto bene il senatore Verducci, per far passare norme di tutt'altro genere. Certo, i genovesi si sono rimboccati le maniche, ma da sola Genova non ce la fa. Ed è stato incoraggiante, invece, che la società di civile, le istituzioni, le associazioni e anche le forze politiche locali abbiano trovato una capacità di collaborazione e una forza propositiva comune nel chiedere al Parlamento e alla politica la ricostruzione e una risposta a tutte le necessità scaturite dal crollo. Ma, cari colleghi, questo provvedimento è un insieme di soluzioni incomplete, insufficienti e slegate l'una dall'altra. Sono passati tre mesi dal 14 agosto e la città di Genova, considerata anche la strategicità del Capoluogo ligure dal punto di vista dei transiti commerciali nazionali e internazionali, con questo decreto-legge non ha risposte adeguate.

Innanzitutto, non sappiamo chi farà il ponte e quando verrà realizzato. Ci sono annunci vari sui tempi tali da far rabbrivire, per la superficialità con cui viene gestita questa questione, che è dirimente per la sopravvivenza e per il futuro di Genova e della Liguria. (*Applausi della senatrice Garavini*).

L'impalcatura giuridica della ricostruzione è debolissima, come ha detto bene il senatore Margiotta nella sua relazione di minoranza, con un percorso che riteniamo complicatissimo. Non c'è chiarezza sulla ricostruzione, con un'incertezza preoccupante sui relativi tempi di ricostruzione, e la medesima considerazione vale per i risarcimenti agli sfollati. Il decreto-legge dice, giustamente, perché ci sono delle responsabilità e noi lo abbiamo dichiarato a più riprese, che questi risarcimenti deve erogarli la società Autostrade. È giusto, ma a causa della debolezza giuridica del documento, l'erogazione delle risorse rischia di essere ritardata, se non compromessa, dai ricorsi.

Il commissario Bucci, a più riprese, in qualche dichiarazione ha detto che, se Autostrade non pagherà, attingerà dai fondi di garanzia introdotti nel decreto. Ma i fondi di garanzia introdotti nel decreto sono stati messi proprio perché, se Autostrade non paga, intervengono sulla ricostruzione del ponte. Questo dà la misura dell'incertezza. Solo per gli sfollati servono 72 milioni. Il commissario Bucci dice che li attinge dal fondo di garanzia, che serve, però, se Autostrade non paga per il ponte. Non so se sono stato chiaro, ma questo dà la misura dell'incertezza che ruota attorno a questo provvedimento.

Se poi si vuole avviare la ricostruzione, è necessario che si attivi anche lo sviluppo economico. Sono stati certamente apportati dei miglioramenti alla Camera, dove sono state introdotte settantasette modifiche, ma ci sono ancora vistosissime carenze dal punto di vista del sostegno economico e dal punto di vista della progettazione del sistema logistico infrastrutturale: non si parla di Gronda, non si parla di terzo valico e, anche sui risarcimenti alle aziende, il decreto è, ancora una volta, drammaticamente insufficiente. La Camera di Commercio ha stimato un danno per le imprese pari a 422 milioni di euro e l'Esecutivo ha stanziato solo delle briciole, perché c'è tutta la parte della zona arancione, dove vi sono aziende e cittadini che stanno soffrendo in via indiretta. E sono briciole anche quelle messe per il porto di Genova. Noi abbiamo proposto la Zona economica speciale, che è anche una misura di sviluppo, ma non è stata presa in considerazione. Il decreto-legge non contiene inoltre alcuna misura soddisfacente per la zona franca, per la cassa in deroga.

Vorrei spendere qualche parola sulle grandi opere, perché l'isolamento che Genova sta vivendo, e rischia di vivere ancora a lungo, dovrebbe far comprendere a tutti l'importanza strategica della Gronda e del Terzo valico. E invece, proprio nella discussione di questo provvedimento, abbiamo dovuto sopportare i soliti preconcetti ancorati all'idea della decrescita felice. Sul punto c'è stata una grande mobilitazione a Torino e penso che ci sarà anche a Genova.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, per cortesia.

VATTUONE (PD). Noi non ci fermeremo, colleghi, ma facciamo uno sforzo: abbiamo tempo, possiamo ancora migliorare questo provvedimento per Genova: sulla zona arancione, sul sostegno al porto, sulla cassa in deroga. Facciamo diventare veramente questo decreto-legge «di Genova» nei

contenuti, e non solo nel titolo. Mettiamo in atto lo spirito condiviso di cui parlavo all'inizio; lo dobbiamo a Genova, ai suoi abitanti, alle realtà che ogni giorno fanno i conti con questa grave emergenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi garantisco che a gennaio 2017, durante il terremoto, ero paralizzato su un letto di ospedale e ho vissuto così la mia esperienza del terremoto, purtroppo, e non meglio di tante altre persone; sentire oggi in questa Aula tanta ipocrisia sinceramente mi lascia perplesso.

Il 14 agosto scorso la nostra Nazione è stata colpita da una vicenda che - ahimè - rimarrà nella memoria di tutti gli italiani: la nostra amata Genova ha subito uno dei fatti più tragici della recente storia repubblicana, una sciagura che ha cause lontane perché da anni, appunto, il Paese risente di un'incuranza, di una cattiva gestione della cosa pubblica, dell'illegalità diffusa, della connivenza tra parte peggiore dell'imprenditoria e apparati pubblici che non svolgono la funzione e i compiti per i quali sono preposti.

Al di là delle responsabilità civili e penali che verranno accertate, non possiamo esimerci dall'affermare che quello che è accaduto sia lo specchio del malsistema che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi decenni, quello che stiamo combattendo con tutte le nostre energie.

Dal 14 agosto abbiamo condiviso il grande lavoro del nostro Governo, che ha affrontato i nodi centrali con interventi massicci, risolutori e immediati. Oggi siamo in Aula per l'esame di un decreto-legge sulle emergenze, già approvato alla Camera; un provvedimento che contiene tutti gli interventi che sono stati prima richiamati, che meritano ovviamente il nostro massimo sostegno.

Il decreto-legge al nostro esame non si limita, però, ad affrontare solo la grave situazione del crollo del ponte di Genova, quindi quella emergenza. In qualità di componente della Commissione lavoro, e insieme ai miei colleghi della Commissione, vogliamo esprimere in questa Aula la nostra massima soddisfazione per come il provvedimento interviene proprio in materia di lavoro. Tra le misure più importanti, infatti, c'è anche la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione. Nonostante le numerose segnalazioni delle parti sociali, il *jobs act* aveva creato una situazione inaccettabile per centinaia di migliaia di lavoratori, che si sono trovati a rischio licenziamento a causa della scadenza della cassa integrazione per cessazione, non più rinnovabile proprio per le limitazioni imposte dalla riforma del lavoro del Governo Renzi.

Con gli effetti del decreto, i lavoratori potranno ritornare ad usufruire della cassa integrazione per un massimo di dodici mesi per gli anni 2019-2020, riuscendo così a riordinare la propria vita e ad adoperarsi con maggiore tranquillità per trovare un nuovo lavoro. Siamo in un momento particolarmente difficile per il mondo del lavoro: la crisi economica si somma alle problematiche relative alla delocalizzazione aziendale, a causa delle aziende che trasferiscono le loro produzioni all'estero, chiudendo stabilimenti storici. Aver diminuito gli ammortizzatori sociali proprio in questo momento, da parte del precedente Governo, è stato veramente un atto allucinante e improponibile.

Come maggioranza, in questi primi mesi di legislatura, insieme al ministro Di Maio, siamo impegnati in numerosi tavoli di crisi, uniti nell'intento di difendere i diritti dei lavoratori per migliaia di nostri concittadini. Personalmente, sono stato orgoglioso di partecipare al tavolo che si è tenuto al MISE con la Whirlpool, nel quale, per la prima volta, abbiamo visto un'azienda che, invitata dal Ministro a ritornare al Ministero con un nuovo programma aziendale, in un secondo incontro si è detta favorevole a riportare la produzione dalla Polonia in Italia, ritornando quindi a puntare al nostro territorio.

Così, con questa norma, assolutamente indispensabile, andiamo ad estirpare alla radice il *jobs act*, legge che, tra i tanti aspetti negativi, aveva lasciato senza alcuna tutela i lavoratori, come i duecento della Bekaert o i 140 della Comital. Molti operai, pertanto, grazie alla nostra riforma sulla cassa integrazione per cessazione, non perderanno il proprio lavoro e potranno rientrare nel tessuto produttivo.

Con orgoglio, quindi, e ad alta voce, possiamo confermare, come ha sostenuto il nostro ministro Di

Maio, che questo è un Governo che non abbandona le persone. Ecco cosa spinge la nostra azione all'interno delle istituzioni, questo è il vero cambiamento: dopo anni di totale disinteresse, lo Stato torna finalmente a fare lo Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ai colleghi del Partito Democratico, che accusano questa maggioranza di aver fatto poco per Genova e una schifezza per Ischia, dico che sono ipocriti e in malafede.

Nel decreto-legge a Ischia sono dedicati 20 articoli, con misure strutturali per affrontare seriamente il post-emergenza e la ricostruzione. Mi rivolgo alla collega Valente - che non vedo - la quale in occasione della conversione del decreto-legge n. 55 si era scagliata contro la nuova maggioranza, perché non aveva previsto misure per le comunità ischitane: queste misure sono le risposte al nulla del Governo Gentiloni Silveri. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quello che c'è nell'articolo 25 non è un nuovo condono né un condono tombale. L'articolo 25, che avete preso di mira, ambisce solo a chiudere domande ancora aperte relative a condoni precedenti. Dite che ne beneficeranno tutti i 28.000 edifici abusivi dell'isola di Ischia: è un falso. Si affronteranno solo domande relative a edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 21 agosto 2017 e di soli tre Comuni dell'isola (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno). Stiamo parlando dunque di meno di un migliaio di edifici e preciso che nessun condono ci sarà per chi è stato condannato per criminalità organizzata o riciclaggio e sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Nessun condono, dunque, dove ci sono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici e archeologici. Non ci saranno dunque condoni per edifici costruiti in alvei o nei pressi di torrenti o fiumi. Non ci saranno dunque condoni per case costruite su versanti franosi o dove ci sono vincoli di inedificabilità assoluta. Nessun contributo per volumi oggetto di condono. Certo, l'articolo 25, com'è stato emanato dal Governo, presentava qualche criticità, ma noi della Lega - e lo rivendichiamo - lo abbiamo migliorato.

Voi delle opposizioni siete così poveri di argomenti che tentate di gettare fango ovunque (a proposito di fanghi da depurazione). Ci accusate anche di aver introdotto una sanatoria grave per i 140 Comuni del terremoto del Centro Italia, dove il collega Ferrazzi dice addirittura che interi piani di case verranno sanati. Sono balle colossali. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Con l'articolo 39-ter abbiamo introdotto - e lo rivendichiamo - la regolarizzazione di non conformità di volumi contenuti entro il 20 per cento del totale, in linea con il Piano nazionale di edilizia abitativa, una norma fondamentale per sbloccare e accelerare la ricostruzione ancora ferma al palo per vostra incapacità e responsabilità. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Cosa abbiamo fatto di tanto grave? Semplice, abbiamo uniformato in tutti i territori del cratere le procedure già previste in due Regioni. Mi riferisco alle Marche, dove governa il Partito Democratico con Ceriscioli e vige la legge regionale 2 agosto 2017, n. 25, e all'Umbria, dove governa - anche lì - il Partito Democratico con la governatrice Marini e dove, con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, avete previsto le sanatorie di non conformità. Dunque, voi del Partito Democratico, con leggi regionali, avete già previsto di sanare in non conformità. Ecco perché siete degli ipocriti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Inoltre, collega Verducci, non togliamo il vincolo paesaggistico.

Che cosa abbiamo fatto, allora? Mentre, fino a oggi, il proprietario di un edificio doveva andare prima in Comune a chiedere il permesso in sanatoria, aspettare mesi e - poi - rivolgersi all'Ufficio speciale per la ricostruzione per presentare il progetto di ricostruzione, noi abbiamo riunito in un unico procedimento ciò che attualmente è diviso in due. Dunque, consentiamo a professionisti e proprietari di immobili di guadagnare tempo e, quindi, velocizzare la ricostruzione.

Per i terremotati del Centro Italia il provvedimento in esame contiene tante altre misure che - lo sottolineo - si aggiungono alle tante che abbiamo introdotto con il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. Abbiamo riconosciuto il ruolo fondamentale dei Comuni nella cabina di regia del commissario; le

università diventano soggetti attuatori sui propri immobili danneggiati; vengono ampliate le misure per intervenire sulle 3.000 chiese distrutte o danneggiate. Per noi la fruibilità di questi luoghi di culto è fondamentale per le comunità colpite. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Viene inoltre prevista la definitiva delocalizzazione delle stalle collocate in strutture temporanee, fondamentale per le imprese agricole. Viene anche prevista l'anticipazione dei compensi per i professionisti che lavorano nel cratere - sono quasi 40.000 - che così potranno finalmente avere i soldi al deposito del progetto e non aspettare mesi. Ci sono tante altre misure, senza contare - lo dico in questa sede - che nella manovra di bilancio abbiamo previsto la proroga dello stato di emergenza, della struttura commissariale e dei contratti a termine dei 700 tecnici.

Infine, permettetemi un approfondimento sull'articolo 16-*bis* del provvedimento, che, grazie a un emendamento presentato dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati, prevede l'attribuzione di poteri commissariali all'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana per mettere mano alla manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda, che nella notte del 14 settembre scorso è stato chiuso con sole sei ore - ripeto, sei ore - di anticipo. Ci vorranno due anni per intervenire dal momento in cui saranno ottenute le autorizzazioni. Noi riteniamo questi poteri fondamentali per accelerare i lavori e l'ottenimento delle autorizzazioni, ma non dimentichiamo i problemi che stanno gravando sui pendolari e sulle imprese che operano nei due Comuni coinvolti. Confidiamo che nella legge di bilancio possano essere previste per loro delle agevolazioni fiscali.

Concludo ringraziando il vice ministro Rixi, gli Uffici e i colleghi delle Commissioni impegnate nell'esame del provvedimento, i relatori di maggioranza, senatori Ripamonti e Patuanelli, e quelli di opposizione.

Soprattutto voglio fare un augurio di buon lavoro ai commissari, al sindaco Bucci per Genova, al commissario di Ischia e soprattutto a Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione *post*-terremoto nel Centro Italia, un tecnico, non un politico, figlio di quel territorio disastroso. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

[DE SIANO](#) (FI-BP). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Arrigoni e devo dire che condivido molte delle sue osservazioni. Il provvedimento al nostro esame tratta diverse emergenze del Paese: il crollo del ponte di Genova, il terremoto dell'isola d'Ischia e il terremoto che si è verificato nell'Italia centrale. Mi soffermerò sull'articolo 25 e il terremoto di Ischia, lasciando agli altri amici del Gruppo la trattazione di temi di contenuto diverso all'interno del decreto-legge.

Vorrei anzitutto osservare che noi con forza, come Gruppo Forza Italia, con il nostro presidente, onorevole Bernini, abbiamo più volte chiesto al Governo un provvedimento specifico per il terremoto di Ischia, che per noi rappresenta una vera e propria emergenza alla quale bisogna dare risposte. Il Gruppo Forza Italia è stato chiaro sul punto fin dall'inizio; lo abbiamo sempre sostenuto e prendiamo atto che all'interno del decreto-legge il Governo ha dedicato uno spazio importante alla trattazione dei problemi che riguardano l'isola di Ischia.

Un'altra osservazione che devo fare in quest'Assemblea riguarda il comportamento dei massimi esponenti del Partito Democratico che hanno avuto sulla vicenda un atteggiamento specifico, a mio modo di vedere, grave e scandaloso, descrivendo, a volte anche con affermazioni ingiuriose, una realtà che è completamente al di fuori della verità. Hanno detto addirittura che gli estensori del provvedimento avrebbero dovuto vergognarsi. Consentitemi di dire che, pur non facendo parte della maggioranza, sono un attento osservatore di determinati temi. Devo così dire che rispetto al tema in esame chi dovrebbe vergognarsi sono gli esponenti del Partito Democratico ai massimi livelli, fino ai rappresentanti locali, che non hanno avvertito un senso di dignità e si sono messi in una posizione diversa rispetto ai loro vertici nazionali, lasciando che sul territorio si dicesse una cosa e ai vertici nazionali un'altra.

Passiamo allora alla trattazione dell'articolo 25 del decreto-legge che tratta del terremoto di Ischia. C'è stata una rappresentazione di Ischia come dell'isola dei furbi, di coloro che non rispettano le norme,

come dell'isola che non è all'interno del territorio nazionale. L'isola di Ischia ha subito un massacro mediatico in questa vicenda, ma essa è una parte del territorio del nostro Paese uguale a tutte le altre, dalla Sicilia alle Alpi: vive forse qualche problema di natura diversa ma non si differenzia dalle altre. Ci sono sull'isola d'Ischia, come in molti territori della Regione Campania, cittadini che, non per colpa loro ma per colpa della mancanza di risposte della politica negli ultimi trent'anni, vivono un momento di grossa difficoltà. Si è parlato di migliaia e migliaia di costruzioni abusive che con il decreto-legge verrebbero sanate a Ischia. Si tratta, come ha detto il senatore Arrigoni, di bugie.

Cosa dice allora il provvedimento nel suo contenuto?

Si «definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017». Questo è il testo originale dell'articolo 25. I Comuni danneggiati dell'isola d'Ischia sono il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco Ameno e il Comune di Forio. Questi tre Comuni, per effetto dei condoni stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, dalla legge n. 724 del 1994 e dalla legge n. 326 del 2003, hanno un totale di pratiche inevase pari a 530. Questi sono numeri precisi e veri dei Comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola, perché il comune di Forio ha poche abitazioni danneggiate. Questi sono i numeri veri cui fa riferimento questo decreto. Di queste circa 600 abitazioni, si va a intervenire nella fascia della zona rossa solamente per circa un 10 per cento. Quindi, di quante abitazioni stiamo parlando? Questo è il tema vero.

Il decreto-legge al nostro esame presenta certamente delle risposte importanti e ha dei contenuti positivi. Si dà la possibilità di accelerare l'esame delle pratiche di condono e si fa riferimento alla legge n. 47 del 1985, la legge del primo condono, che agli articoli 32 e 33 fissa bene i limiti che non possono essere superati per quanto riguarda i vincoli assolutamente inderogabili. Non si può costruire sul ciglio della strada e, quindi, non si può rilasciare concessione in sanatoria: se c'è una costruzione abusiva sul ciglio della strada, va abbattuta. Non si può costruire e sanare vicino a un bene di pregio dal punto di vista archeologico: non è possibile; lo stabilisce la norma. Se c'è il vincolo idrogeologico, non c'è la possibilità della sanatoria: l'immobile va abbattuto. Perché speculare in maniera demagogica rispetto a un tema serio che rappresenta la sofferenza di tante famiglie? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il decreto è stato estremamente rigido, a mio modo di pensare di vedere. *(Richiami del Presidente)*. Il decreto prevede, ad esempio, una costruzione edificata venti anni fa, e per la quale si attende una risposta da parte dello Stato, possa essere soggetta ad un esame della concessione in sanatoria. Nel momento in cui venga poi rilasciata una concessione in sanatoria credo che la costruzione sia legittima a tutti gli effetti e abbia tutti i requisiti. Perché, quindi, non può essere finanziata? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE Le avevo già concesso un minuto in più, ma le consento di terminare l'intervento; lei deve però prestare attenzione allo scampanello.

DE SIANO *(FI-BP)*. Presidente, volevo articolare il mio intervento ma vado alla conclusione perché me l'ha chiesto e io sono rispettoso della Presidenza.

Il Gruppo Forza Italia prende atto di un fatto molto importante: in questo Parlamento finalmente si è sdoganata la parola «condono». Tanti paesi hanno necessità di alcune risposte. Prendiamo atto con soddisfazione che in questo Parlamento si inizia a parlare finalmente, in maniera costruttiva, di un tema che coinvolge tante comunità e prendiamo atto che sulle posizioni di Forza Italia, finalmente, dopo quindici anni, è arrivata anche la Lega e, dopo cinque anni, il MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, trovo simbolico che oggi, 14 novembre, arrivi in Aula, per la sua conversione, il decreto-legge che tenterà di porre rimedio ai danni del crollo del 14 agosto. Trovo anche doveroso iniziare questo mio intervento con un ricordo delle 43 vittime che hanno perso la vita il 14 agosto. *(Applausi)*.

Mi spiace che gli amici del PD non siano in questo momento presenti in Aula e, appunto, mi rammarico del fatto che, come avvenuto in Commissione, appena finiti i loro interventi abbiano

lasciato le loro posizioni. Ma comunque andrò avanti. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Bellanova, Ferrari e Verducci*).

FERRAZZI (PD). Non è vero!

MARGIOTTA (PD). Non è vero!

CRUCIOLI (M5S). Collega Bellanova, capisco che quando le parlano la voce si alza.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, non tocca a lei segnalare le presenze o le assenze dall'Aula. Alcuni colleghi sono presenti. Svolga il suo intervento.

CRUCIOLI (M5S). Il crollo del Morandi, con i suoi 43 morti, i feriti, gli sfollati, gli immani danni e disagi che quotidianamente stiamo subendo noi genovesi, non è un caso isolato: è solo l'ultimo ed il più grave episodio di una serie impressionante di cedimenti delle nostre infrastrutture. Si può dire che non vi sia stato uno solo degli ultimi cinque anni in cui almeno un ponte, un cavalcavia non sia crollato da qualche parte della nostra Penisola. Nel 2013 a Carasco, sempre vicino a Genova, vi fu il crollo di un ponte che uccise due persone. Nello stesso anno crollarono anche un ponte in Sardegna e un viadotto in Sicilia. Nel 2014, collassò il viadotto Lauricella sulla statale Ravanusa-Licata. Nel 2015 crollarono due viadotti e un ponte in Sicilia. Nel 2016 fu la volta di un cavalcavia vicino a Lecco, nel 2017 di un ponte nel Trapanese e di uno nei pressi di Ancona. Ad ogni crollo, morti, feriti e ingenti danni.

La precaria situazione delle nostre infrastrutture deve inoltre fare i conti con la fragilità del nostro territorio, che ogni anno frana o si allaga sotto i colpi di eventi atmosferici estremi che si ripetono con sempre maggiore frequenza. Ne è un triste esempio l'ondata di maltempo che si è susseguita dall'inizio di ottobre provocando ancora crolli, ancora disastri, ancora esondazioni da Nord a Sud.

Colleghi, al cospetto di tali macerie, quali ulteriori prove ci occorrono per comprendere che, se non interveniamo immediatamente, le nostre infrastrutture collaseranno con ancora maggiore frequenza, le nostre strade franeranno e i nostri quartieri continueranno ad allagarsi? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quali altri segnali dobbiamo attendere per comprendere che l'urgenza non sono le nuove grandi opere, ma la manutenzione e la messa in sicurezza delle opere che già abbiamo? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ogni centesimo che noi sottrarremo alla prevenzione e alla messa in sicurezza delle nostre infrastrutture e del nostro territorio ci costringerà a piangere ancora morti e a contare ancora danni.

Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire ci dimostra due cose. La prima è che porre rimedio ai danni provocati dall'incuria su opere e territorio è assai più costoso che prevenire tali danni. La seconda è che il Governo e questa maggioranza hanno ben chiaro che la prevenzione è l'investimento migliore e più remunerativo che possiamo mettere in atto.

Sotto il primo profilo, cioè per l'emergenza Genova, mi limiterò a descrivere per sommi capi lo sforzo immane di energie e risorse che questo Governo, a partire dal 14 agosto, ha dovuto compiere. Il 15 agosto il Presidente del Consiglio, recatosi immediatamente a Genova insieme al vice *premier* Di Maio e al ministro Toninelli (io ero presente) ha annunciato il primo stanziamento di cinque milioni di euro per far fronte alle necessità più urgenti, divenuti oltre 33 con il Consiglio dei Ministri del 18 agosto ed aumentati dal decreto che ci accingiamo a convertire di ulteriori nove milioni per il 2018 e 11 milioni per il 2019. Il 20 agosto Genova già poteva contare, oltre che sui primi stanziamenti economici, anche sullo strumento giuridico con cui il commissario delegato all'emergenza ha potuto operare per tentare di garantire la ripresa delle normali condizioni di vita dei genovesi. Il 28 settembre è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui discutiamo oggi, che ha previsto la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Nell'ultimo mese in Parlamento, insieme ai miei colleghi, abbiamo lavorato incessantemente, senza conferenze stampa o proclami, ma in silenzio e a testa bassa - come piace a noi genovesi - ascoltando minuziosamente tutti i soggetti coinvolti, che hanno dato consigli e anche fatto critiche utili a migliorare questo decreto. Grazie a questi sforzi, il commissario per la ricostruzione potrà operare velocemente in deroga ad ogni disposizione di legge (salvo quella penale e al codice antimafia), coadiuvato da una struttura per la quale è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ho sentito i colleghi del PD lamentarsi del fatto che Autostrade non potrà ricostruire. Per noi il concessionario del tratto autostradale, in quanto responsabile del mantenimento in sicurezza dell'infrastruttura crollata - e con ogni probabilità responsabile anche del crollo - non sarà il soggetto incaricato della ricostruzione (*Applausi dal Gruppo M5S*), pur dovendo far fronte alle spese di ricostruzione. In caso di mancato o ritardato pagamento, il commissario individuerà un soggetto che anticiperà le somme a fronte della cessione del credito, garantita con uno stanziamento di 30 milioni annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Più di 72 milioni di euro verranno assegnati alle famiglie degli sfollati; più di 15 milioni di euro sono stanziati per assumere personale a supporto dell'emergenza negli enti locali, nell'Autorità di sistema portuale, negli uffici giudiziari, nell'Agenzia delle dogane e nella Direzione marittima; 55 milioni verranno impiegati a supporto delle imprese, le quali potranno beneficiare della semplificazione amministrativa prevista dalla zona logistica semplificata, nonché degli sgravi introdotti dall'istituzione della zona franca urbana. Sono inoltre previsti 30 milioni per sostenere i lavoratori dipendenti e autonomi; a sostegno del trasporto pubblico locale sono stanziati più di 43 milioni, oltre a 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi, con priorità per quelli a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno; 20 milioni sono stanziati per gli indennizzi agli autotrasportatori. Si prevede inoltre la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di alta automazione per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dal porto, con autorizzazione alla spesa di 30 milioni; 45 milioni vengono stanziati affinché il porto di Genova non perda i suoi traffici e per incentivare il trasporto delle merci su rotaia (il cosiddetto ferrobonus).

Ma lo vedete quante energie e quante risorse il Governo e questa maggioranza hanno profuso? In tutto nei prossimi tre anni Genova potrà contare su più di 700 milioni per tentare di non scivolare nel declino che il crollo del Morandi potrebbe provocare.

Il decreto-legge in questione, tuttavia, non si limita a fare tutto quanto è possibile per Genova, ma dimostra che questo Governo intende invertire la tendenza in fatto di prevenzione e sicurezza. Il decreto-legge infatti sancisce finalmente che, entro dodici mesi, tutte le concessionarie autostradali debbano verificare e mettere in sicurezza le infrastrutture viarie loro affidate, senza poter aumentare le tariffe. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Di straordinaria importanza è poi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che avrà il compito di controllare e verificare quello che i concessionari faranno, garantendo così la sicurezza delle nostre infrastrutture; per fare ciò, potrà assumere più di 209 dipendenti, con uno stanziamento di 36 milioni. Con il decreto-legge in conversione, inoltre, viene istituito l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche in cui confluiranno tutti i dati tecnici, amministrativi, di gestione e di efficienza di ponti, viadotti, cavalcavia (sia stradali che ferroviari), porti, aeroporti, dighe, gallerie, infrastrutture ed edifici pubblici. Sempre nell'ottica della prevenzione, viene poi progettata la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico, con uno stanziamento di 15 milioni. Si prevede infine un piano di monitoraggio e conservazione dei beni culturali, con stanziamento di altri 20 milioni. Per realizzare tali obiettivi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel 2019, 200 unità di personale, prevalentemente tecnico, con uno stanziamento di più 7 milioni annui a decorrere dal 2019.

Lo sforzo economico messo in campo è enorme e il cambio di passo è evidente: da una cultura dell'emergenza finalmente si tenta di passare a una cultura della prevenzione. Per tutti questi motivi il mio giudizio non può che essere positivo. Per questi motivi voterò a favore della conversione del decreto-legge, con la convinzione di contribuire, oltre che a porre rimedio ai danni provocati alla mia città, anche allo sforzo di riedificare uno Stato dalle rovine materiali e morali che ci avete lasciato. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori non intendono intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RIXI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il

Presidente della Commissione e i commissari per il lavoro svolto. Sappiamo che questo disegno di legge di conversione deve essere approvato in tempi rapidi sicuramente per l'operazione di ricostruzione sia nel Centro Italia che per il *post*-terremoto di Ischia, ma anche e soprattutto per la prima parte - di cui mi sono occupato direttamente - che riguarda il crollo del ponte Morandi a Genova. Oggi sono trascorsi esattamente tre mesi dalla data di quel tragico evento.

Alcune cose che sono state dette in quest'Aula vanno chiarite: in questi tre mesi il Governo non è stato fermo: un giorno e mezzo dopo il crollo il Governo aveva già messo disposizione del commissario delegato cinque milioni di euro. Altri 28,5 milioni di euro sono stati messi a disposizione il 18 agosto. Con queste prime somme sono state riaperte tre linee ferroviarie (due delle quali erano parzialmente crollate a seguito dell'evento), è stata riaperta una viabilità sotto il viadotto, è stata aperta *ex novo* una viabilità portuale, è stato anticipato un cantiere di collegamento tra l'uscita autostradale di Genova Aeroporto e Genova Ovest, che doveva terminare a giugno o luglio del prossimo anno e invece verrà terminato a novembre di quest'anno per le prime due corsie e il resto verrà realizzato entro febbraio del 2019.

Questo per dire che in realtà, oltre ad aver dato la possibilità agli sfollati di poter tornare, in sicurezza, a prendere i propri beni all'interno delle case, anche per questa operazione, non solo tecnicamente difficile ma anche chiaramente onerosa, il Governo ha proceduto a coprire integralmente i costi. Lo dico perché ad onor del vero vi è stata grande collaborazione con le amministrazioni locali, con il commissario delegato per l'emergenza - il presidente Toti - e con chi è indicato per la demolizione e ricostruzione del viadotto, il commissario Marco Bucci oggi sindaco di Genova. È chiaro che sappiamo come i procedimenti legislativi siano complessi e come l'azione svolta al momento dell'esame del disegno di legge di conversione alla Camera, dopo l'audizione su Genova avvenuta alla presenza dei commissari vostri colleghi alcune settimane dopo la tragedia, abbia contribuito a incrementare gli strumenti previsti nel decreto, che vanno integrati, poi, con quanto stabilito nella manovra che prevede ulteriori risorse stanziare per l'evento e che porterà ad un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro per l'area genovese e ligure e soprattutto per la capacità logistica del primo scalo italiano.

Quindi non si tratta di un decreto che non stabilisce delle misure: è un decreto che, per chi come me è di quel territorio e ne conosce ogni strada e ogni evento catastrofico, dà molte più risorse e in tempi molto più celeri rispetto a quanto avvenuto in occasione delle ultime due alluvioni che hanno sconvolto la città di Genova.

Detto questo, si poteva far meglio? Sì, si può sempre far meglio e si può sempre migliorare. Credo però che il benaltrismo non aiuti a risollevare la situazione di una città che ancora vive il disagio profondo di essere tagliata in due e di una catena logistica e industriale italiana del Nord-Ovest che ha grandissime problematiche quando il primo scalo del Paese va in forte sofferenza.

Quindi credo che se nella giornata di oggi - o domani mattina - il Senato della Repubblica contribuirà con la sua azione a convertire in legge questo decreto darà un aiuto concreto alla città, alle aziende, ai lavoratori che aspettano delle risposte con la cassa integrazione in deroga e a tutte quelle realtà che in questi mesi, seppure con sofferenza, non si sono fermate e hanno continuato a operare a Genova portando avanti importanti pezzi della ricostruzione, che non inizierà domani perché è iniziata ieri. Domani noi contribuiremo, se convertiranno in legge questo decreto, a dare gli strumenti al commissario straordinario per poter immediatamente procedere all'assegnazione dei progetti e all'assegnazione del cantiere.

Questo è lo scopo del decreto che non è l'unica soluzione di fronte a un problema che ha sconvolto il sistema logistico italiano ma è uno degli strumenti che noi mettiamo a disposizione per riuscire a risollevare rapidamente l'economia di una parte importante di questo Paese.

Questi sono dunque i temi che oggi andiamo ad affrontare e io mi auguro che questo decreto-legge possa uscire con il più grande consenso delle forze politiche. Non è un decreto ideologico, chiuso e preconfezionato a livello governativo: si tratta di un provvedimento che è cresciuto ed è stato migliorato con la consultazione delle categorie e dei territori, con il coinvolgimento delle

amministrazioni e di questo credo che vada dato atto, non solo al Governo, ma anche alle Commissioni parlamentari, che hanno fatto un lavoro cospicuo.

Credo che oggi sia necessario chiarire questo punto, così come ritengo che con il voto e con quanto ci apprestiamo a decidere nelle prossime ore si possa dare un contributo importante ed effettivo sui tempi e sui modi della ricostruzione, che non sono incerti, come dice qualcuno, ma attendono una risposta da questa Camera, affinché si possano avere gli strumenti necessari a far partire finalmente i lavori di demolizione e di costruzione del viadotto. Senza questo via libera, infatti, è impossibile per qualsiasi commissario fare qualsiasi tipo di intervento, non essendo oggi nelle condizioni e nei pieni poteri di potersi muovere.

Per questo sono convinto che il senso di responsabilità che contraddistingue la Camera alta debba essere legato anche ad un'azione di concretezza e di rapidità nello svolgere un ruolo che in questo momento è fondamentale per rilasciare un territorio come quello di Genova, della Liguria e dell'intero Nord-Ovest del Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Rixi.

Normalmente il rappresentante del Governo che interviene in replica alla discussione generale sarebbe uno, ma in questo caso c'è la richiesta, che accettiamo ben volentieri, del sottosegretario Crimi.

Pertanto, ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, senatore Crimi.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* La ringrazio, signor Presidente.

Avendo seguito la seconda parte della discussione del decreto-legge, come hanno fatto anche i due relatori, ci tenevo a ringraziare innanzitutto i colleghi tutti, di opposizione e di maggioranza. Ringrazio anche i relatori, ma in particolare tutte le forze e tutti gli operatori impegnati nel soccorso e nella sicurezza dopo la tragedia del ponte Morandi, ma non solo: sono le persone alle quali deve andare il nostro principale ringraziamento.

Vorrei cominciare col dire che in questo provvedimento non ci sono solo i due articoli che sono stati oggetto di dibattito negli ultimi mesi (gli articoli 25 e 41), sui quali comunque non mi sottrarrò nella risposta; questo decreto-legge è composto da 46 articoli e forse è giusto fare un'operazione verità per raccontare a chi segue i nostri lavori cosa è contenuto al suo interno.

Oltre a tutte le misure a sostegno di Genova elencate adesso dal collega Rixi, è prevista sempre su Genova - ma non solo per Genova - l'assunzione straordinaria di 50 unità al Ministero della giustizia: parliamo del distretto di Genova, ma si tratta comunque di 50 nuove unità presso il Ministero della giustizia. La stessa cosa vale per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con l'assegnazione del compito di Commissario straordinario a Ferrovie è stata sbloccata la situazione del ponte ferroviario a San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda, un collegamento importante.

È prevista, ancora, la nomina di un Commissario straordinario per il terremoto di Ischia, che potrà vigilare e coordinare le operazioni di ricostruzione al fine di ridurre i rischi sismici, idrogeologici e occuparsi della tutela paesaggistica. Dopo questi interventi 1.000 edifici saranno più sicuri: questo è il dato di fatto.

C'è poi l'accertamento e il recupero delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici per rimodulare la destinazione delle scuole entro il 2018, quindi la messa in sicurezza delle scuole.

Vi è la semplificazione delle procedure per il sisma del Centro Italia. Parliamoci chiaro: oggi ci sono alcune Regioni del Centro Italia nelle quali è consentito, dalle relative leggi, di poter richiedere un ampliamento della volumetria; è consentito dalle leggi regionali. Un terremotato cosa deve fare, allora? Deve fare richiesta di contributo e ricostruire la propria casa crollata; successivamente, la legge regionale consente di fare una richiesta di aumento della volumetria, quindi dopo deve intervenire per fare l'aumento di volumetria. Noi abbiamo stabilito che queste due domande siano fatte contemporaneamente. Questo è quanto è stato fatto: ciò che è consentito dalla legge regionale si fa contestualmente alla domanda del contributo per la ricostruzione.

Si dà, poi, un contributo di 2 milioni di euro per la riapertura del viadotto Sente, altra struttura bloccata.

Vi è lo sblocco delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi A24-A25, anticipando subito 250 milioni di euro.

Si stanziavano 9 milioni di euro per ciascuno dei tre anni successivi per la progettazione delle scuole innovative e dei poli dell'infanzia.

È stato introdotto, con l'articolo 44, il trattamento di integrazione salariale per le imprese in crisi, che ha reso possibile salvaguardare il reddito dei lavoratori delle imprese che sono in crisi, che stanno cessando l'attività o che hanno concrete prospettive di cederla a breve ad altri soggetti.

Infine, mi soffermo sugli articoli tanto dibattuti in questi giorni, come l'articolo 25 sul condono di Ischia. L'articolo 25, per chi lo legge con onestà intellettuale, si occupa semplicemente delle procedure di richiesta di condono già avviate, invece da trentatré, da ventiquattro e da quindici anni, solo per le case danneggiate dal terremoto; solo ed esclusivamente per quelle case danneggiate dal terremoto e non per Ischia: è giusto che sia chiaro che non c'è alcun nuovo condono. Prima di poter intervenire con qualunque contributo a un'eventuale ricostruzione, deve essere chiarito se quelle abitazioni per le quali sono state presentate domande legittime avevano diritto o no a un'esitazione positiva della richiesta che era stata fatta quindici, ventiquattro o trentatré anni prima. Questo è quello che fa questo decreto-legge, dando sei mesi di tempo per avviare queste procedure. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

In conclusione, sull'articolo 41, ci sono voluti trent'anni perché un Governo finalmente (evidenzio questa parola: finalmente), sebbene per una fase transitoria, mettesse un limite allo spandimento dei fanghi. Era dovuto intervenire un giudice, proprio perché non c'era un limite. Quindi di cosa stiamo parlando? Vi era l'assenza di limiti; un giudice interviene adottando un criterio che non è corretto, ma che era semplicemente l'unico strumento a disposizione in quel momento per poter dare una misurazione, in quanto non aveva fatto delle valutazioni tecniche; ora questo Governo mette un limite che prima non c'era. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il limite era stato posto qualche mese fa da un giudice.

MARGIOTTA (PD). Non è così!

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Su questo c'è l'impegno del Governo a rivedere in maniera organica tutta la normativa, non solo sui fanghi, ma anche sui gessi di defecazione, che sono un derivato dei fanghi. I fanghi di depurazione esistono, perché tutti noi beneficiamo della depurazione, quindi devono essere gestiti. Questa è una cosa di cui dobbiamo prendere atto tutti; è una soluzione per la situazione di emergenza che si era venuta a creare a seguito di quella sentenza, perché la sentenza è intervenuta in maniera pesante, creando una situazione immediata di emergenza. *(Commenti della senatrice Bellanova)*. Questa era l'unica soluzione possibile nell'attuale fase di emergenza, nell'attesa di intervenire con una revisione organica di tutta la normativa. L'invito che rivolgo a tutti quelli che in questi giorni si sono lamentati dell'articolo 41 è di impegnarsi nella revisione che il Ministero dell'ambiente sta avviando: date il vostro contributo nella direzione di garantire il miglior benessere per questo Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (Fdl). Signor Presidente, naturalmente nel mio intervento non c'è niente di personale, ma oggi credo che tutti abbiamo preso coscienza del perché questo è il Governo del cambiamento.

C'è proprio la rappresentazione fisica del Governo del cambiamento, perché ci eravamo abituati in Aula, sia alla Camera che al Senato, al fatto che dopo la discussione replicassero un esponente della maggioranza e uno del Governo. Invece, con il Governo del cambiamento, abbiamo due esponenti che intervengono come Governo. Grazie per questa illuminazione che da oggi ho compreso. *(Applausi dei*

senatori Bellanova e Margiotta).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,56, è ripresa alle ore 16,06).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a Commissione e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a esprimersi anche sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.100 sembra sia stato ritirato. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.101, G1.102, G1.103 e G1.104.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e per».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, fino alle parole «da abbattere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Schifani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Papatheu, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Schifani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dai senatori Schifani e Gallone, identico all'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del proponente, l'ordine del giorno G1.100 è decaduto.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.101, G1.102, G1.103 e G1.104 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Ruspandini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1-bis.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1-bis.100 di cui credo ci sia anche un testo 2...

[PRESIDENTE](#). La prego di far pervenire alla Presidenza il testo 2 dell'ordine del giorno.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Con riferimento all'ordine del giorno G1-bis.100, io ho il testo presente nel fascicolo, non ho un testo 2 e confermo il parere favorevole sull'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1-bis.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1-bis.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VATTUONE *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.2, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-bis.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-bis.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[PINOTTI \(PD\)](#). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo perché in queste settimane, soprattutto in Commissione, chi ha partecipato ai lavori si è impraticato su delle zone: si parla della zona rossa e si è parlato della zona arancione. La zona rossa è quella immediatamente colpita dal fenomeno, ma chiunque abbia un'idea di Genova sa che quel crollo è stata una ferita che ha riguardato tutta la città. Divide sulla traiettoria Ovest-Est ma anche Nord-Sud e via Walter Fillak, che è quella via che unisce Sampierdarena e Certosa, è di fatto bloccata e quello che era un percorso normale, cioè poter attraversare una via per arrivare da un quartiere all'altro, è fermo. Certosa, ad esempio, è una zona dove ci sono moltissimi esercizi commerciali, era anche pedonalizzata per questo, ebbene come potete immaginare questi esercizi stanno avendo un tracollo. È stata fatta una prima stima: una perdita di 422 milioni nei tre mesi in cui c'è stato il blocco di ponte. Questo ha riguardato tutte le attività, ma quello che sta pagando di più è, in particolare, il settore del commercio. Questo emendamento, quindi, si propone di dare un sostegno economico non soltanto, come è stato giusto fare, agli sfollati della zona rossa, ma anche alla zona arancione. È assolutamente essenziale. Pensate che abbiamo tenuto un'assemblea in Valpolcevera per sentire le varie esigenze e un lavoratore ci ha raccontato come lui, di fatto, essendo impiegato in un'attività di materiali edili che ha chiuso, si trova senza lavoro. Vi rappresento questo per dirvi qual è l'urgenza che anche la zona arancione venga considerata. Gli sfollati stessi, che hanno partecipato a questa assemblea, hanno detto che nel decreto hanno trovato rispondenza su molte cose ma che si preoccupano perché sta morendo tutto il tessuto dentro il quale sono vissuti.

Vi chiedo quindi veramente di cercare di votare a favore di questo emendamento, perché non è una richiesta solo del PD, ma di tutta la comunità genovese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.4, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1-bis.100.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, nel testo come riportato alle pagine 19 e 20 del fascicolo.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, accolgo, a nome del Governo, l'ordine del giorno G1-bis.100.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1-bis.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARGIOTTA \(PD\)](#). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1-ter.104 non fa altro che chiedere che si completi l'opera del terzo valico. Esso ieri è stato bocciato in Commissione, con mia meraviglia, perché il parere è stato dato dal vice ministro Rixi. Guardo lui e guardo il ministro Toninelli; esprimo tutta la mia solidarietà al vice ministro Rixi, perché so che su questo ordine del giorno la pensa come noi: lo ha detto più volte, anche in interviste. Lo stesso vice presidente Salvini ha detto che le opere iniziate si concludono. Ma qui il vice ministro Rixi è costretto a dare parere negativo (salvo che non lo voglia cambiare, cosa di cui sarei felice), anche se si tratta semplicemente di un ordine del giorno e quindi non c'è l'argomento della navetta.

L'ordine del giorno dice: la vogliamo completare un'opera già iniziata al 40 per cento oppure no? E non se ne vengano con il *mantra* dell'analisi costi-benefici, per due motivi. In primo luogo perché, nel caso di un'opera già iniziata al 40 per cento, neppure uno scienziato pazzo riuscirebbe a dimostrare che il beneficio di non concluderla è maggiore di quello che invece ci sarebbe portandola avanti. Inoltre perché l'analisi costi-benefici (l'ho detto oggi e lo ripeto), oltre a essere uno strumento che abbiamo da

vent'anni e che non ha inventato questo Governo, porta a una decisione totalmente politica. Il costo iniziale, ma soprattutto quello finale, è un numero. Il beneficio invece non è un numero, il beneficio non è solo economicista, ma viene valutato sulla base della propria sensibilità culturale. Ad esempio, per un Governo fare un campetto di calcio in un piccolissimo paese è uno spreco, mentre per un altro spendere soldi per l'integrazione degli immigrati è invece una cosa vantaggiosa. Ho fatto questi esempi solo per dire che ha ragione l'esperto che avete nominato, che dice che essi faranno le loro valutazioni, ma che alla fine deciderà la politica. Allora, la politica, che è qui nelle sue massime espressioni con il Ministro dei trasporti, ci può dire se il terzo valico lo volete fare oppure no? Ne prenderemo atto. Ci vuole un po' di serietà e di assunzione di responsabilità. L'ordine del giorno dice solo: lo vogliamo fare? Votando "no", come avete fatto in Commissione, l'espressione politica che date su questa questione è a mio parere devastante (*Applausi dal Gruppo PD*), negativa per il nostro Paese, negativa per gli operai e negativa per tutte le persone che iniziano a cogliere bene quanto dannosa sia quest'esperienza giallo-verde. Altro che cambiamento, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1-ter.1.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1-ter.100 e G1-ter.104.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1-ter.101, G1-ter.102, G1-ter.103 e G1-ter.105.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 1-ter.0.1 e 1-ter.0.2.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1-ter.1.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1-ter.100 e G1-ter.104.

Accolgo gli ordini del giorno G1-ter.101 e G1-ter.105.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno identici G1-ter.102 e G1-ter.103, sono accolti a condizione che vengano riformulati aggiungendo, dopo le parole: «2019», le altre: «o nel primo provvedimento utile,».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 1-ter.0.1 e 1-ter.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1-ter.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1-ter.100 presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1-ter.101 non verrà posto ai voti.

Chiedo ai proponenti se accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo sugli ordini del giorno identici G1-ter.102 e G1-ter.103.

NASTRI (FdI). Sì, Presidente, la accettiamo.

RUSPANDINI (FdI). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1-ter.102 (testo 2) e G1-ter.103 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1-ter.104.

[PINOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, mi stupisco molto di questo parere contrario senza neanche un tentativo di modifica dell'ordine del giorno, perché forse il Governo poteva - per esempio - accettare almeno il primo impegno: «considerata la straordinarietà della situazione (...) sbloccare le risorse relative al V Lotto». Dico questo perché nelle dichiarazioni del Governo è stato detto che le risorse approvate dal CIPE a luglio ci sono ma, nonostante ciò, i messaggi che vengono dal Ministero, che dicono che si deve ancora valutare l'opera, hanno provocato una grandissima preoccupazione in tutti i lavoratori che in questo momento non sanno se il Terzo valico proseguirà o meno. Quindi, ciò mi colpisce. E come mai? C'è un tale imbarazzo nel Governo che, quando si parla di Terzo valico, non si accoglie neppure quella parte che si è detto già esserci? È grave. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È grave, e qui mi ricollego alla città, perché chiunque conosca la città di Genova sa che il problema della circolazione non è soltanto conseguente al crollo del ponte Morandi. Chi percorreva quel ponte faceva spesso ore di coda per arrivare da ponente al porto, perché su quel ponte passavano i TIR; su quel ponte passava il traffico cittadino; su quel ponte passavano coloro che dovevano transitare da Genova e a Genova non si dovevano fermare.

Allora, per una grande città come Genova, per il più grande porto del Mediterraneo la cui vocazione è permettere di entrare e uscire, il futuro e lo sviluppo sono connessi a questo: non si può fare a meno di quest'opera. Davvero mi colpisce che sia stato dato parere contrario senza neppure provare a contrattare, a dire magari di considerare solo il V Lotto; il VI non è stato ancora finanziato e lo vedremo. Neppure questo. È veramente un bruttissimo segnale; un bruttissimo segnale anche per gli alleati del MoVimento 5 Stelle, e cioè la Lega, che stanno dicendo in città che a quest'opera sono favorevoli. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1-ter.104, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1-ter.105 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1-ter.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-ter.0.1, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «della viabilità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-ter.0.2.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 ed esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.101, G2.102, G2.103 e G2.104.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100, G2.101, G2.102, G2.103 e G2.104 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VATTUONE (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, in conformità a quanto già stabilito durante l'esame in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.11 e 4.201 (relativi alla sospensione IVA per tutte le aziende di autotrasporto), nonché la proposta 12.0.1 (in materia di esenzione per le ambulanze dal pedaggio autostradale), che recano disposizioni estranee all'oggetto del decreto-legge in esame.

Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 3.12 e 5.14, in quanto privi di portata modificativa, nonché la proposta 41.18, che reca una delega senza l'indicazione di principi e criteri direttivi.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (FI-BP). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alla parola «danneggiati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-LeU). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 3.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, oltre a dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, vorrei far notare alla Presidenza che è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 3.12, il quale però era anche contenuto nell'emendamento 3.5, e quella parte non è stata dichiarata inammissibile; parte secondo cui tutte le misure fiscali e gli aiuti non sono da intendersi aiuti di Stato. Poiché è un problema che ci siamo già trovati con la vicenda di L'Aquila, con prudenza l'avevo inserito.

Al di là di questo, non metto in discussione l'inammissibilità, ma forse bisognava dichiarare inammissibile anche la lettera *d*) dell'emendamento 3.5. Lo faccio semplicemente notare alla Presidenza.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Siamo lieti di salutare gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Alfredo Panzini» di Senigallia, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [909](#) (ore 16,53)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.12 è inammissibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G4.100, G4.101 e G4.102. Quanto all'ordine del giorno G4.103, mi rimetto al parere del Governo.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati.

Sull'ordine del giorno G4.103, si chiede di eliminare dal testo l'ultimo periodo della premessa: «i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi». Nel caso venga accolta tale riformulazione, il parere sull'ordine del giorno G4.103 è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSPANDINI (*FdI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte

dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Urso e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALLONE *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSPANDINI *(Fdl)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.8, identico all'emendamento 4.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCHIFANI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.10, identico all'emendamento 4.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PAPATHEU *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 4.11 e 4.201 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 4.12, identico all'emendamento 4.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.13, identico all'emendamento 4.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCHIFANI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13,

presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TOFFANIN (FI-BP). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Toffanin e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti da Governo, gli ordini del giorno G4.100, G4.101 e G4.102 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai proponenti se accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo dell'ordine del giorno G4.103.

RUSPANDINI (FdI). Sì, Presidente, accettiamo la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSPANDINI (FdI). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo. Per quanto concerne l'ordine del giorno G4-*bis*.100, mi rimetto al Governo.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per quanto concerne gli emendamenti. Accoglie l'ordine del giorno G4-*bis*.100 previa riformulazione, premettendo all'impegno al Governo la locuzione «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VATTUONE (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.1, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-*bis*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.2, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-*bis*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.3, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-*bis*.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VATTUONE (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.4, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-*bis*.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4-*bis*.6, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «scopo di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4-*bis*.7.

Senatore Margiotta, accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G4-*bis*.100?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4-*bis*.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 4-*ter* del decreto-legge.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4-*ter*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*ter*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-*ter*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4-*ter*.2, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «ventiquattro mesi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4-*ter*.3 e 4-*ter*.4.

Passiamo all'emendamento 4-*ter*.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VATTUONE *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*ter*.5, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.6, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-ter.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.7, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-ter.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.8, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-ter.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSPANDINI (FdI). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.9, presentato dal senatore Ruspandini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-ter.100, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-ter.101, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4-ter.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4-ter.0.1, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «di estendere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4-ter.0.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-ter.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, stiamo votando una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico che riguardano il sostegno ai lavoratori che, a seguito del crollo del ponte Morandi, stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà. Mi riferisco sia ai lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione in deroga, sia a quelli per cui sono necessari altri tipi di supporti perché non sono coperti da questo ammortizzatore sociale.

L'intervento che è stato proposto dal Governo in tal senso è insufficiente dal punto di vista economico e anche con riferimento ai tempi. Questa mattina si è svolta la discussione generale, durante la quale, a un certo punto, è sembrato che il tema del provvedimento fosse il PD, nel senso che in molti interventi è stato detto: «e allora il PD?». Ad ogni modo, a parte questo, ho sentito molti senatori dire che faranno presto e bene. Guardate, colleghi, che la previsione della cassa integrazione fino al 2018 vorrebbe dire che si pensa che, alla fine di quest'anno, la situazione sarà a posto. Purtroppo - e lo dico con la morte nel cuore - non sarà così e, tra l'altro, per molto tempo. Quando un Governo adotta un decreto-legge lo fa perché ci sono delle situazioni urgenti e, di conseguenza, il provvedimento entra immediatamente in vigore. Come mai, da quando è stato adottato questo decreto-legge, sventolato il 14 settembre, ma poi pubblicato il 28, non è successo nulla? Ciò è accaduto perché il decreto-legge era scritto così male che si sono dovute fare 77 modifiche - alcuni miglioramenti, ma anche alcuni cambiamenti *in toto* - perché, altrimenti, con la versione originaria, sulla parte del ponte che è crollato non potrebbe intervenire nessuno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Allora, per favore, non diciamo che le lentezze sono dovute all'opposizione che fa ostruzionismo. Qui nessuno ha fatto ostruzionismo, ma - anzi - abbiamo cercato di migliorare il testo. I tempi lunghi sono tutta responsabilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Per i lavoratori che soffriranno anche di questi tempi lunghi, che sono vostra responsabilità, noi chiediamo che ci siano più risorse e più tempo per reperirle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4-ter.0.3, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «dicembre 2020».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4-ter.0.4 e 4-ter.0.5.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 5 hanno una logica e nascono da una richiesta che la Provincia di Alessandria ha rivolto al Ministro, che non vedo, circa due mesi fa, subito dopo i tragici eventi del ponte Morandi, in quanto tutta la rete stradale della provincia di Alessandria è sottoposta ad un aumento del traffico. Come voi sapete infatti la Liguria e Genova, in particolare, sono spaccate in due.

Pertanto gli emendamenti 5.30 e il successivo 5.31 chiedono che alla Provincia vengano trasferite risorse in quanto ci avviamo verso una stagione particolarmente delicata dal punto di vista dalla manutenzione delle strade e del loro degrado. Inevitabilmente infatti l'aumento massiccio di mezzi pesanti oltre che di automobili crea problemi.

L'emendamento 5.37 pone inoltre una questione in quanto un Comune, all'intero dell'entroterra tra la Liguria e la Provincia di Alessandria, ha una problematica legata al ponte Vocemola, assegnato al Comune di Arquata Scrivia. Si richiede un intervento straordinario in quanto ci sono problemi legati all'adeguamento sismico e idraulico.

Si tratta di questioni che, a mio avviso, meritano attenzione e non vanno sottovalutate. Si può discutere negli anni della questione, ma, come credo voi sappiate, le Province sono già in estrema difficoltà. Qui c'è un'emergenza perché la Provincia non poteva prevedere questo tipo di problema. Pertanto, da una

parte, si chiede di intervenire a livello finanziario e, dall'altra, di porre la questione in capo ad ANAS. Lasciamo ciò alla vostra valutazione, ma credo che la problematica non possa essere sottovalutata.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sono disponibile a ritirare l'emendamento 5.0.2, che riguarda l'Osservatorio civico sulla ricostruzione per la partecipazione attiva dei cittadini coinvolti, e trasformarlo in ordine del giorno.

Vorrei avere una risposta in merito da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G5.100, G5.101, G5.102 e G5.104. Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G5.103.

[PRESIDENTE](#). Prima di procedere, ricordo che la senatrice De Petris, illustrando l'emendamento 5.0.2, ha fatto presente che sarebbe disponibile a trasformarlo in ordine del giorno.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

In merito all'emendamento 5.0.2 della senatrice De Petris, se la presentatrice vuole trasformarlo in ordine del giorno potrebbe essere valutato positivamente, ovviamente con la formula: «a valutare l'opportunità allo scopo di incentivare». In merito all'emendamento 5.37 del senatore Berutti 5.37, invitiamo il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno con la dizione: «a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola e di assegnare al Comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario», senza indicare l'importo. In tal caso, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto.

[PRESIDENTE](#). Senatore Berutti, accoglie l'invito alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.37?

[BERUTTI](#) (*FI-BP*). Sì, signor Presidente.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.103 se riformulato nel modo seguente: aggiungere immediatamente dopo le parole «nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021» le seguenti: «o nel primo provvedimento utile», lasciando invariato quanto segue. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.104.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[BIASOTTI](#) (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «per l'anno 2019».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.3.

Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.7.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RUSPANDINI (*FdI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.14 è inammissibile.

Passiamo all'emendamento 5.15, identico all'emendamento 5.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice De Petris, se è disponibile, di ritirare l'emendamento 5.15, identico all'emendamento 5.18, e di trasformarlo in un ordine del giorno (in quanto era intenzione del Governo sollecitare questo tipo di intervento) che reciterebbe così: «sollecitare la Regione Liguria affinché valuti l'opportunità di realizzare un piano di rilevamento». In questo caso, il Governo è disponibile ad accoglierlo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, accoglie l'invito del Governo?

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Sì.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi sull'ordine del giorno G5.15.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.15 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 5.18 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.20, presentato dal senatore Schifani, fino alle parole «agosto 2018».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.21, 5.22 e 5.23.

Passiamo all'emendamento 5.32, identico all'emendamento 5.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.32, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 5.24, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.33, identico all'emendamento 5.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.33, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Papatheu, fino alle parole «l'emergenza è demandata».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.34, 5.26, 5.35 e 5.27.

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.29, 5.30 e 5.36.

L'emendamento 5.37 è stato trasformato nell'ordine del giorno G5.37 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERUTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.31, presentato dai senatori Berutti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100, G5.101 e G5.102 non verranno posti ai voti.

Senatore Bruzzone, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G5.103?

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.103 (testo 2) e G5. 104 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 5.0.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G5.0.2 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARGIOTTA (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole «Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BIASOTTI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.5, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni, fino alle parole «Al fine».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.6.

Passiamo all'emendamento 5.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.7.

[D'ARIENZO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento in questione si riferisce a una parte delle grandi infrastrutture che interessano la realtà genovese, in particolare il Terzo Valico dei Giovi. Noi poniamo l'attenzione su questa infrastruttura, perché non condividiamo nella maniera più assoluta quanto l'analisi dei costi e dei benefici sta apportando in qualità di danno nei confronti di quella città.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 17,35)

(*Segue D'ARIENZO*). Bloccare quella infrastruttura significa bloccare un'attività, quella portuale, quella aeroportuale, quella del futuro della città, che potrebbe incidere molto negativamente sullo sviluppo e sulla crescita. Quindi noi poniamo all'attenzione dell'Assemblea la necessità che si prosegua nella progettazione e nella parte esecutiva del Terzo Valico, perché lo riteniamo parte fondamentale per la crescita della Liguria e di Genova in particolare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.7,

presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.8, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.0.1, identico all'emendamento 6.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6-bis.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.1, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, compreso l'emendamento aggiuntivo 7.0.1, e sull'ordine del giorno G7.102.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G7.100 e G7.101 mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G7.103 e G7.104.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, esprimo parere favorevole previa la seguente riformulazione: dopo le parole: «impegna il Governo» inserire le parole: «a valutare l'opportunità di».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.101, esprimo parere favorevole previa la seguente riformulazione: dopo la parola «nonché», inserire le parole: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LAUS (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, l'articolo 7 istituisce la Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova, fino ad includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure. Essere inclusi nella zona semplificata consente alle imprese del settore, operanti su questi siti, il beneficio di godere di procedure semplificate e, conseguentemente, minor costi, maggiore competitività, ma soprattutto la possibilità di beneficiare di contributi pubblici. Restano esclusi l'interporto di Torino Orbassano, Mondovì e Novara, quest'ultima collocata proprio sulla direttrice Genova-Milano.

Poi, introducendo il comma 1-*bis*, si dà la facoltà al Ministro di integrare in un momento successivo i siti in elenco. Con questo meccanismo non si fa altro che creare false illusioni e incertezze alle città che rimarranno escluse dalla zona logistica. Allora mi chiedo perché non farlo nella sede opportuna, qui in Parlamento? Il Governo, probabilmente, avrà pensato scientificamente di poter massimizzare, con l'approvazione di tale emendamento, il consenso alle prossime elezioni regionali in Piemonte, avendo la facoltà fino all'ultimo momento di concedere l'opzione dell'integrazione in questo elenco. Se le intenzioni sono davvero quelle di ampliare la zona logistica semplificata, perché non approvare il nostro emendamento, che integra e amplia la lista dei retroporti di Genova, includendo appunto le città importanti di Torino, Orbassano, Mondovì e Novara. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Laus.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Margiotta se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100.

MARGIOTTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Vattuone se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.101.

VATTUONE (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Vattuone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.102?

VATTUONE (PD). Signor Presidente, desidero insistere sull'ordine del giorno G7.102, che riguarda sempre la Zona logistica semplificata e con il quale, in una strategia concertativa di tutti i porti liguri,

abbiamo chiesto di attivare un tavolo istituzionale anche per la zona logistica di La Spezia e per il retroporto di Santo Stefano Magra. Su un analogo ordine del giorno alla Camera dei deputati c'è stata una sorta di condivisione pertanto chiedo al Governo di rivedere il parere negativo su questo, per allinearci con la presa di posizione della Camera dei deputati in materia.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo conferma il parere contrario precedentemente espresso?

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, confermo il parere contrario sull'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.102, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.103 e G7.104 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 7.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G8.100 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.101.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

In merito all'ordine del giorno G8.100, vorrei rappresentare che su questo tema vi è già stato un ampio dibattito alla Camera e una condivisione di intenti. Sono stati quindi approvati degli ordini del giorno molto più specifici, volti a rivalutare, dopo un certo tempo, l'attuazione delle norme previste da questo decreto-legge, per verificare l'opportunità di estendere i periodi, in quanto l'indicazione specifica di un'estensione del periodo di calcolo del fatturato che ha subito un decremento potrebbe anche avere degli effetti negativi nei confronti delle imprese che possono accedere a questo contributo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.3, identico all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Margiotta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.100?

MARGIOTTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.100, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G9.100.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINOTTI (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, come ricordavo prima, questo decreto-legge ha avuto una serie di versioni. Una prima versione, prima che passasse in Consiglio dei Ministri, aveva significative risorse per il porto di Genova. Vedete, il porto di Genova è, di fatto, il più grande datore di lavoro del Nord-Ovest (si parla di 176.000 addetti, fra diretti e indiretti), quindi non è importante solo per Genova, ma per l'Italia intera. Chi lavora in porto sta verificando che, già adesso, c'è un 20 per cento di entrate in meno di tasse portuali rispetto a quello che succedeva prima del crollo del ponte Morandi.

Per non parlare poi dei disagi che hanno gli autotrasportatori: pensate di quanto hanno dovuto allungare il tragitto e quanto costa di più per loro dover portare le merci, non solo in termini di tempo, ma di benzina e di ore lavorate. Soltanto per gli autotrasportatori si è calcolato un danno economico di 6,5-6,6 milioni di euro.

Voi capite allora che le risorse che sono state stanziare per il porto sono pochissime rispetto ai danni che sta subendo. Chi lavora in porto dice: dateci almeno la certezza di chi ricostruirà il ponte e in quanto tempo, altrimenti chi si deve organizzare si riorganizza e i traffici, invece che continuare ad arrivare a Genova, vanno da altre parti e neppure d'Italia, ma a Rotterdam o ad Anversa.

Noi con questo decreto-legge la certezza di chi costruisce il ponte e in quanto tempo non la diamo. Almeno però diamo al porto risorse per sopravvivere. Ho sentito che qualcuno dice: le troveremo nella legge di stabilità, nella manovra di bilancio. Allora, dato che stiamo ragionando contestualmente di manovra di bilancio e di questo decreto-legge, perché non inserire qui un emendamento che dice: diamo le risorse al ponte e poi si troverà nella legge di bilancio la copertura? Se questo non si fa, mi dispiace: allora le promesse, date a mezzo stampa, di trovare più risorse per il porto di Genova sono promesse vacue. Se le promesse invece vogliono avere qualcosa di scritto e di reale, bisogna votare questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.100, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.1, presentato dal senatore Vattuone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.2, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo

parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9-ter.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.1, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-ter.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.0.1, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-ter.0.3, identico all'emendamento 9-ter.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.0.3, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, identico all'emendamento 9-ter.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-ter.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.0.2, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G12.100, G12.102 e G12.103. Invece il parere è contrario sugli ordini del giorno G12.101 e G12.104.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Biti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole «delle ferrovie e».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.3 e 12.4.

Passiamo all'emendamento 12.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Biti, identico all'emendamento 12.8, presentato dal senatore Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.13, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.14, presentato dal senatore Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.15, presentato dal senatore Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.18, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.19, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.20, identico all'emendamento 12.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.20, presentato dalla senatrice Biti, identico all'emendamento 12.21, presentato dal senatore Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.22, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.23.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Parrini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.101?

PARRINI (PD). No, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.102 e G12.103 non verranno posti ai voti.

Senatore Margiotta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.104?

MARGIOTTA (PD). Sì, Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.104, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 13.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Berardi e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G16.100, mentre esprimo parere favorevole sui restanti ordini del giorno riferiti all'articolo 16.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti.

In merito all'ordine del giorno G16.100, esprimo parere favorevole con una riformulazione volta a espungere l'ultimo rigo dalle parole: «Approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». Con tale riformulazione l'ordine del giorno è accolto. Per i restanti ordini del giorno, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 16.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Berutti e Mallegni, fino alle parole «*lettera a-ter*)» .

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 16.2 a 16.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.6, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Arrigoni accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G16.100?

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G16.100 (testo 2), G16.101, G16.102, G16.103, G16.104 e G16.105 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[RIPAMONTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G16-*bis*.100 mi rimetto al Governo; esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G16-*bis*.101 e parere favorevole sull'ordine del giorno G16-*bis*.102.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

In merito all'ordine del giorno G16-*bis*.100 esprimo parere favorevole ove accolta una riformulazione volta a sostituire, nella prima riga della parte dispositiva, la parola: «prevedere» con la parola: «valutare» ed espungendo le seguenti parole: «, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

[PRESIDENTE](#). I proponenti accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G16-*bis*.100?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16-*bis*.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16-*bis*.101, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16-*bis*.102 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 16-*bis*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.1, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16-*bis*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.2, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.3, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16-*bis*.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.4, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.5, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 17.1 e 17.2 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 17.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#) (M5S). Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori, fino alle parole «ordini di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 18.3 e 18.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 20.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 23.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente l'emendamento 25.1 è, a nostro avviso, il cuore del condono di Ischia. Sia chiaro che non abbiamo parlato di condono solamente noi, perché lo ha detto in maniera ufficiale il senatore De Siano di Forza Italia questa mattina nel suo intervento, in cui ha detto di essere contento perché in questo Parlamento si è sdoganata la parola condono. Ha detto cioè il senatore che in questo Parlamento, in cui il partito di maggioranza relativa è il MoVimento 5 Stelle, dopo decenni di lotte e di battaglie affinché il condono potesse essere sdoganato, finalmente esso lo è stato.

Dovete mettervi d'accordo anche con le parole di Salvini o, anzi, forse ancor meglio, Salvini dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso. Infatti oggi in un'agenzia ha detto che si deve porre fine all'abusivismo edilizio. Non basta certo - e il nostro emendamento mette al centro la questione - una modifica semantica lessicale: il condono edilizio si può anche chiamare intervento chirurgico, ma sempre condono edilizio è. Si può cambiare il significante, ma il significato rimane sempre lo stesso.

Il senatore Castaldi questa mattina ha detto che stanno cercando di fare ciò che non abbiamo fatto noi. Ha capito esattamente lo spirito. Noi non abbiamo mai fatto alcun condono, mentre, come abbiamo già ripetuto e dimostrato questa mattina nella relazione di minoranza, questo è il quarto condono. Il Movimento 5 Stelle lo fa dopo cinque mesi di Governo, la Lega lo fa per la terza volta al terzo Governo a cui partecipa.

Vorrei poi aggiungere una nota collegata all'emendamento; nella seduta di Commissione di ieri, Presidente, nessuno del Partito Democratico è uscito. Siamo stati fino alla fine a votare. Ci risulta invece che sia stato cacciato dal Movimento 5 Stelle chi difende la legalità, ma su questo farete voi i conti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

In conclusione, Presidente, l'emendamento 25.1 afferma semplicemente che l'articolo sul condono va soppresso.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei rilevare con chiarezza che sull'articolo 25, anche ieri in Commissione, abbiamo fatto vari tentativi per cercare di far rinsavire in qualche modo la maggioranza. Oggi faccio l'ennesimo appello ai senatori del MoVimento 5 Stelle; perché a loro? Tra l'altro, vorrei ricordare che proprio in questa Assemblea, come è accaduto anche alla Camera, c'è stata una battaglia sul famoso disegno di legge Falanga, che aveva ad oggetto proprio la questione degli abusi e dei condoni in Campania e, in particolare, ad Ischia.

Voglio illustrare rapidamente l'emendamento soppressivo per rispondere anche a una serie di questioni e di obiezioni poste oggi nella discussione e, in parte, anche nelle Commissioni. Si è, infatti, continuato a dire che questo non è un condono e che qui stiamo soltanto definendo - qualcuno ha letto l'articolo - le procedure per dare la possibilità ai Comuni di definire le istanze. Si sono dette anche altre cose su cui poi avremo modo di intervenire. Peccato che l'articolo 25 è stato concepito in modo che - lo vedremo quando arriveremo all'emendamento approvato ieri sera in Commissione - le definizioni di queste procedure intervengono soprattutto su condoni che non possono essere risolti e lo sapete perfettamente. Non possono essere accordati! Questo è il cuore. Voi dite: cominciamo a definire le procedure e a dare risposta alle istanze. Però, non a caso, all'interno dell'articolo 25, avevate inserito il grimaldello, che è il famoso emendamento approvato ieri sera in Commissione per sopprimere questa parte. È il grimaldello per fare in modo che si possa dare risposta e si possano condonare immobili che non potrebbero essere condonati, alla luce anche dei condoni del 1994 e, soprattutto, del 2003. Avete inserito quindi il riferimento al primo condono del 1985.

Non provate a dire che il richiamo ai capi IV e V fa riferimento già al rispetto dei vincoli, perché la maggior parte dei vincoli (soprattutto il vincolo paesaggistico del 1999 per l'isola di Ischia) fa sì che,

di fatto, molte di quelle domande non possano essere accolte e che, quindi, gli immobili non possano essere sanati, anche perché la maggior parte dei vincoli sono stati apposti successivamente. Penso, in particolare, non solo ai vincoli paesaggistici specifici per Ischia, ma al decreto Galasso, ai decreti cosiddetti «Galassini» e a tutti i vincoli idrogeologici. Quello è il tentativo che avete fatto e lo vedremo quando arriveremo alla discussione dell'emendamento approvato dalla Commissione.

Lo scopo del mio intervento - che sottopongo al Governo e ai relatori - è di ripensarci perché siete ancora in tempo per fare in modo che il cosiddetto decreto Genova non passi alla storia - sarebbe un grave torto per tutti coloro che stanno soffrendo e hanno sofferto per quanto accaduto in quella città - come il quarto condono di questo Paese, dove l'unica legge che vale - altro che rispetto della legalità - è quella che dice di non pagare le tasse e di non preoccuparsi perché, prima o poi, arriverà un condono, che puntualmente arriva. È come dire: continuate a fare abusi? Benissimo, state tranquilli perché, anche dove sembra impossibile sanare e condonare, prima o poi arriverà un condono. Questo è quanto state facendo alla faccia della legalità e dell'onestà. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).*

[DE SIANO](#) (FI-BP). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 25.30 da me presentato.

Con l'emendamento chiedo di aggiungere al comma 3 l'avverbio «non», prima delle parole «oggetto del condono». Mi spiego meglio. Il comma 3 recita: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono». Noi chiediamo l'inserimento dell'avverbio «non» prima della parola «oggetto», in quanto riteniamo che le costruzioni sulle quali pende istanza di sanatoria edilizia, una volta esaminata e accordata la concessione in sanatoria, sono di fatto e a tutti gli effetti legittimate e quindi case legittime. Essendo legittime, per esse spetta il contributo, se sono state demolite dagli eventi del sisma del 21 agosto 2017. Chiedo l'attenzione innanzitutto del mio Capogruppo e degli amici e colleghi del mio Gruppo rispetto all'emendamento 25.12, che ieri è stato approvato, tranne che dal sottoscritto, in Commissione dai componenti appartenenti al mio Gruppo. L'emendamento in oggetto tende a ripristinare la differenza di regime tra le leggi sul condono edilizio, cioè tra la legge n. 47 del 1985, il condono del 1994 e il condono del 2003. Anche se è condivisibile sul piano teorico e motivato dall'esigenza di condurre a una coerenza il sistema normativo, non viene considerata però la specificità dell'ambito in cui la norma emendata è destinata a produrre i propri affetti e ciò non solo e non tanto per la natura emergenziale della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge in esame, che nasce con lo scopo di favorire la ricostruzione nei Comuni danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia, quanto piuttosto per consentire l'effettivo smaltimento delle giacenze delle domande di condono esaminabili solo mediante l'impiego, sia pure in via sussidiaria, dei criteri di valutazione stabilite dalla legge n. 47 del 1985. Infatti, solo in questo modo potranno essere esaminate le domande relative al condono del 1994 e a quello del 2003, altrimenti non esaminabili, in quanto ancora manca il livello di pianificazione paesaggistica di competenza dell'amministrazione dei beni ambientali.

Voglio ricordare a me stesso e a questo Parlamento che la Regione Campania è ancora l'unica Regione in Italia sprovvista di un piano paesaggistico, cioè di una legge che regoli, attraverso le proprie norme, lo sviluppo del territorio e la tutela del paesaggio. Questo non è ancora consentito a noi cittadini campani e di questo dobbiamo ringraziare i governi regionali della sinistra degli ultimi vent'anni. Questo non significa, peraltro, che non venga garantito, attraverso il riferimento alla legge n. 47 del 1985, con l'utilizzo del criterio sussidiario del primo condono, un adeguato grado di protezione ambientale. Infatti, l'articolo 33 della legge n. 47 del 1985 indica in maniera chiara i casi di incondonabilità assoluta e l'articolo 32 quello di condonabilità relativa, nel senso che la pratica è ammessa a sanatoria solo dopo il parere favorevole della soprintendenza. Occorre dunque ripristinare la formulazione originale del primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge, che l'emendamento votato ieri in Commissione ha modificato e quindi modificandolo produrrebbe, se questa Assemblea conferma il voto di ieri in Commissione, la possibilità che la ricostruzione nei Comuni colpiti dal terremoto dell'isola d'Ischia non avvenga. Per questo chiedo, innanzitutto al mio Gruppo e al mio Capogruppo, un'attenta riflessione su questo tema, estremamente importante, che Forza Italia da

quindici anni sta portando avanti in Campania, perché avverte l'esigenza di risolvere una situazione che ha prodotto tanta sofferenza a molti cittadini campani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PATUANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G25.100 e G25.102 e parere contrario sull'ordine del giorno G25.101.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sull'emendamento aggiuntivo 25.0.1.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario per quanto riguarda gli emendamenti e parere conforme al relatore sugli ordini del giorno.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare la posizione del Gruppo di Fratelli d'Italia. Noi, signor Presidente, colleghi, coerentemente con quanto detto in Commissione e anche nel corso della campagna elettorale, non possiamo che votare contro l'articolo 25 e quindi a favore degli emendamenti soppressivi dei singoli commi e dell'articolo. Dobbiamo perseguire l'onestà anche nelle parole e nei concetti: tutto quello che aiuta a realizzare o a perfezionare un condono è esso stesso un condono. Questo dobbiamo dircelo chiaramente; non possiamo girare intorno alla realtà.

Noi conosciamo la realtà di Ischia, come la conoscete voi, ma la conoscevano prima, come la conoscevano i colleghi ora al Governo, quando predicavano cose molto diverse, quando predicavano il moralismo estremista, dicendo che non ci sarebbero stati mai più condoni. Ora invece si è cambiata idea. Noi sosteniamo gli emendamenti e riteniamo che si possano fare scelte perlomeno meno impattanti rispetto a quelle scritte in questa norma. Riteniamo che un condono vada perlomeno pagato: due lire allo Stato per condonare le case abusive le vogliamo mettere o no? *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Qui realizziamo questo capolavoro per cui consentiamo ai cittadini di sanare abitazioni, edifici, alberghi, seconde case e Dio solo sa che cosa, senza pagare un solo euro all'amministrazione del Comune o dello Stato, salvo poi finanziare queste stesse persone con i soldi dei cittadini. Avete realizzato un vero capolavoro del rinnovamento della politica: complimenti. Il nostro voto sarà coerentemente contrario a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, mi riferisco ai miei emendamenti 25.200, 25.20 e 25.201. Questi emendamenti nascono proprio dall'esigenza di chiarire a tutti che il MoVimento 5 Stelle non ha mai inteso e non intende dare vita a un nuovo condono. Siccome nel decreto-legge si dà un termine di sei mesi a tutte quelle domande che sono ad oggi ancora sospese, con questi emendamenti si stabilisce che, se i Comuni non dovessero rispondere entro il termine di sei mesi, trascorsi sei mesi e un giorno, onde evitare che si possa intendere tale silenzio come un silenzio assenso e che quindi tutte quelle pratiche possano essere definite positivamente e in maniera incondizionata semplicemente perché si parla di un silenzio assenso, si deve intendere tale silenzio come un silenzio rifiuto. Con l'emendamento 25.200 noi chiariamo la questione, perché diversamente, se così non fosse, si tratterebbe di un grande condono, peraltro di un condono *ad insulam*.

In alcune recenti dichiarazioni il ministro Costa, proprio a seguito di quello che è accaduto in una casa abusiva, dove purtroppo sono morte delle persone, ha dichiarato di voler abbattere e quindi eliminare tutte le case abusive. A questo punto, perché non estendere a tutti i Comuni d'Italia il termine di sei mesi? Così tra sei mesi avremo la mappa di tutte le case che sono da abbattere e potremo dare vita a questo piano fantastico di demolizione di tutte le case abusive, che non verranno condonate in caso di silenzio rifiuto, come previsto dagli emendamenti.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei fare un attimo di chiarezza in merito all'articolo 25, approfittando di questa seconda lettura in Senato per chiarire alcune cose. Non c'è nessun potenziamento di condoni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

MALPEZZI *(PD)*. L'avete scritto!

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. C'è semplicemente una valutazione preferenziale in termini di tempistica, con attività veloci, esclusivamente - ci tengo a precisarlo - per gli edifici danneggiati dal sisma.

Ho qui alcuni dati che vorrei leggersi perché è bene che tutti sappiano di che numeri e di che cosa stiamo parlando, prima di parlare di condoni e di condoni tombali. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Stiamo parlando, per il comune di Lacco Ameno (ho i numeri certificati che mi sono appena pervenuti) di 1.910 domande di condono riferibili ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003. Lo ripeto: 1.910. Di queste domande, quelle del 2003, cioè quelle che secondo chi obietta rispetto al contenuto di questa legge avrebbero una corsia preferenziale con una deroga, sono 368: il 20 per cento. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Vi chiedo di ascoltarmi fino in fondo, se avete questa correttezza. Io vi ho ascoltato in silenzio come tutti gli altri. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PS D'Az)*.

Dicevo che sono il 20 per cento del totale. Quanti sono gli immobili danneggiati dal sisma nel Comune di Lacco Ameno? Sono in totale 400 immobili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tra questi 400 immobili ci sono scuole, chiese, attività turistico-ricettive, commerciali e studi professionali.

MALPEZZI *(PD)*. Le scuole erano abusive?

MARCUCCI *(PD)*. Tutti amici di Di Maio.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quindi 400, comprensivi di scuole e chiese. Ora, se la matematica non è un'opinione (e anche la statistica), se il 20 per cento delle domande sono del 2003, posso immaginare che le domande di condono di edifici danneggiati dal sisma nel Comune di Lacco Ameno relative al 2003 siano 80, comprese scuole e chiese. Questi sono i numeri. *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare il rappresentante del Governo.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo è un percorso obbligatorio. Per poter definire le procedure di contributi per la ricostruzione, ove spettanti, tengo a precisarlo, è necessario e obbligatorio definire quelle domande di condono che aspettano da trentatré anni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Vorrei aggiungere una cosa, e lo faccio perché anche se c'è confusione so che da casa ci ascoltano, e quindi possono avere almeno un po' di verità rispetto alle tante falsità che sono state dette in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, basta!

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'articolo 33 della legge n. 47 del 1985 - non 2003 - dice che non potranno essere sanati in alcun modo immobili ubicati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta e questo già vi dà un'ulteriore garanzia.

Aggiungo un altro elemento: prima di procedere alla ricostruzione, come sapete, è stato nominato un commissario straordinario che non è un'autorità politica, quindi possono essere mosse critiche alle istituzioni che hanno ritardato trentatré anni per definire le domande di condono presentate a suo tempo, ma il commissario straordinario, d'intesa con la Protezione civile, ha già avviato l'attività di valutazione per la microzonazione sismica e quindi sarà effettuato un piano di delocalizzazione perché le eventuali ricostruzioni, ove spettanti, ove aventi diritto alla ricostruzione e alla contribuzione, avvengano comunque in sicurezza. Alla fine di tutto questo noi avremo mille case sicure a Ischia. Forse dovremmo dire questo ai cittadini! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Di quelle situazioni condonate, finalmente, mille abitazioni saranno antisismiche, saranno tolte da situazioni di rischio idrogeologico e saranno delocalizzate ai fini della tutela paesaggistica. Questa è la

verità.

MALPEZZI (PD). State condonando! È il condono di Di Maio!

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo è ciò che accadrà, e il Governo, al termine dei sei mesi, riferirà al Parlamento sullo stato dell'arte.

VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna ! Vergogna!

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi! Senatore Marcucci, lei è il Capogruppo: si fa cogliere anche con le mani giunte! (*Proteste dal Gruppo PD*). Senatore Laus, la richiamo all'ordine e anche il collega che le sta dietro, ma in quel caso dispero. (*Commenti della senatrice Malpezzi*). Senatrice, è invidiosa dei colleghi?

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo sulla soppressione dell'articolo.

Vorrei ricordare al Sottosegretario, che certamente ne è consapevole, che il titolo dell'articolo 25 è: «Definizione delle procedure di condono». (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*). In secondo luogo, me lo avete insegnato voi che non è una questione semplicemente di numeri ma è una questione di principio. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*) e qua si fa una scelta ben precisa. In terzo luogo, i parametri su cui si baserà questo condono arrivano fino a prescindere dalle norme che sono state introdotte dopo il 1985, in relazione alla sicurezza idrogeologica.

Pongo poi una domanda, alla quale vorrei avere una risposta precisa, anche in relazione all'intervento di un senatore del MoVimento 5 Stelle, che ho condiviso e voterò quegli emendamenti. Quando si parla di conferenza di servizi, scatterà il silenzio-assenso? Scatterà? Sì o no? Perché da qui partirà un meccanismo veramente inquietante.

Infine, da un altro punto di vista state introducendo una disparità e una disuguaglianza tra chi ha avuto un danno in quei Comuni di Ischia e chi, in quei trent'anni in cui non sono state definite le domande non ha ricevuto una risposta. Siete sicuri che dopodomani non aprirete un altro condono? (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

MALPEZZI (PD). Ministro, risponda lei!

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente: la sola parola «condono» mi provoca il voltastomaco. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Non sono parole mie, né del PD, ma sono parole del ministro Costa, or ora citato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MALPEZZI (PD). Bravo!

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, il vice presidente del Consiglio Di Maio ha detto che avrebbe chiesto la tessera del PD se lo avessimo mai ascoltato una volta parlare di condono. (*Applausi dal Gruppo PD*). Adesso si parla di condono: si parla di condono Di Maio-Nicolazzi, perché, come è stato ricordato, tra tutte le procedure ha scelto la più antica e la più permissiva, non a caso.

Signor Presidente, la casa crollata in Sicilia pochi giorni fa era abusiva e per essa era stato chiesto un condono. Signor Presidente, per l'unico palazzo crollato ad Ischia nel 2017 era stato chiesto il condono, perché era stato sopraelevato di un piano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MALPEZZI (PD). Bravo!

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, quando si parla di condoni, non si parla solo di tettoie per le case al mare ma di sopraelevazioni, di case costruite negli alvei dei fiumi a rischio di esondazione e di persone che mettono a repentaglio la vita propria, dei propri figli e dei terzi: di questo si parla. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Avremmo immaginato che, dopo tutto quel che è accaduto, il Governo prendesse l'iniziativa di stralciare questa parte. Ha ragione il presidente Errani: l'esempio conta, non i numeri. (*Applausi dal*

Gruppo PD). Peraltro, Sottosegretario, ha scelto il più piccolo dei Comuni; poteva scegliere uno dei più grandi e i numeri sarebbero stati diversi (ma ne basterebbe anche uno). *(Applausi dal Gruppo PD)*. Qual è il patto? Che cosa si nasconde? Che cosa avete barattato per il condono edilizio? Il condono fiscale? I fanghi, di cui riparleremo? Che cosa? Dov'è questo scambio? Perché Di Maio ci tiene tanto? Vergognatevi: utilizzare la tragedia di Genova per nascondere un condono è vergognoso! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Onestà! Onestà!

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice, il suo Gruppo è già intervenuto. O lei interviene in dissenso rispetto al collega, oppure ha già parlato il senatore Margiotta.

LUPU (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPU (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Purtroppo prima, durante la replica del sottosegretario Crimi, abbiamo sentito perfettamente un insulto provenire dalla parte dei banchi del PD. Capisco il dibattito, capisco anche l'accendersi e l'infervorarsi, però le parolacce all'interno di quest'Aula sinceramente mi sembrano una cosa eccessiva. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non è la prima volta e il presidente Calderoli lo può confermare. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI (PD). E quelle che dite in televisione? Ma che dici? Fai la brava.

LUPU (M5S). È inutile che vi scaldate. Presidente, con tutto il rispetto per quest'Assemblea e per i colleghi, non è normale ascoltare ancora una volta parolacce indirizzate, tra l'altro, a un membro di Governo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Potete anche dire che non è vero, ma purtroppo la verità si può anche ascoltare. Per questo cercheremo di averne prova dal Resoconto stenografico. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, anch'io intervengo sull'ordine dei lavori.

Mi è venuto un dubbio e forse qualcuno mi dovrebbe rispondere, visto che abbiamo autorevoli membri del Governo seduti in Aula. Se noi stiamo esaminando un disegno di legge che si chiama «Conversione in legge (...), recante disposizioni urgenti per la città di Genova», io vorrei sapere due cose. La prima: per quale motivo l'articolo 25 si chiama «Definizione delle procedure di condono» e non ha a che fare con Genova? La seconda: io sono di cattivo carattere, Presidente, e sono andata ad aprire la *Gazzetta Ufficiale* con la quale sono state date le deleghe al senatore Crimi. Mi risulta che il senatore Crimi abbia delle deleghe che riguardano l'editoria...

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, mi scusi, questo con l'ordine dei lavori non c'entra nulla.

CIRINNA' (PD). Sì, perché ha parlato finora spiegando "La Qualunque". Abbiamo qui il Ministro competente, che forse si vergogna a spiegare in prima persona ai genovesi che si occupa di Ischia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, molto pacatamente, mi sento obbligato a rispondere. Io non so a cosa si riferisse la collega Lupo che ha parlato poc'anzi. Certamente mi ricordo molto bene le tante parolacce e offese che per cinque anni abbiamo sentito dal MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Se qualcuno dei nostri si è permesso, probabilmente ha preso esempio e insegnamento dal loro modo di fare. Per le parolacce mi sembra che anche in televisione, nei confronti dei giornalisti, siano i

Ministri dei 5 Stelle che si dovrebbero vergognare a dirle, insolentendo giornalisti, parlamentari e istituzioni. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. Vergognatevi voi di come parlate! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Onestà! Onestà!

PRESIDENTE. Siccome è una merce che va e che viene, prendiamola e buonanotte. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 25.2, presentato dal senatore Martelli, e 25.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 25.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 25.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «*comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 25.8 e 25.9.

MARTELLI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto)*. Signor Presidente, le chiedo notizia dell'emendamento 25.8.

PRESIDENTE. Risulta precluso dalla bocciatura della prima parte dell'emendamento 25.7.

MARTELLI *(Misto)*. Grazie, signor Presidente. Le anticipo da subito che interverrò successivamente in dichiarazione di voto sugli emendamenti 25.26 e 25.201.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.10, identico all'emendamento 25.12.

BERNINI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, con riferimento ad entrambi gli emendamenti vorrei sottolineare alcuni aspetti che hanno caratterizzato l'attività del nostro Gruppo parlamentare prima in Commissione e ora in Aula. L'atteggiamento che abbiamo tenuto rispetto a questo emendamento in Commissione ha manifestato prima di tutto una profonda spaccatura all'interno della maggioranza, che si è evidenziata soprattutto nel Gruppo del MoVimento 5 Stelle, e su cui certamente la nostra posizione politica ha agito da detonatore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione i temi che sono stati approfonditi in discussione generale; mai come in questo caso la discussione generale è stata proficua in Commissione, ma certamente anche in Aula. Abbiamo ascoltato le voci dei territori: la caratteristica del nostro movimento politico è sempre stata quella di ascoltare con molta attenzione le voci dei territori e di non delegittimare mai, di non

disconfermare mai le battaglie politiche che i nostri parlamentari hanno negli anni combattuto con impegno sui territori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Onorevoli colleghi, ho un grandissimo rispetto di tutti gli interventi, anche profondamente critici, che sono stati fatti oggi, e anche in Commissione in questi giorni. Però non dimentichiamoci che dietro gli aridi numeri delle date anagrafiche dei condoni ci sono delle persone, delle famiglie, delle aspettative anche molto legittime, che stanno aspettando da più di vent'anni per essere soddisfatte ed onorate *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, o quantomeno per avere una risposta, positiva o negativa che sia.

Come movimento politico che non ha un approccio militaresco, che ha sempre riconosciuto e valorizzato il dissenso - prego tutti i colleghi di riconoscerci che mai e poi mai, pur assistendo ad altri atteggiamenti da parte dei colleghi di altri Gruppi parlamentari, abbiamo oscurato il nostro dissenso - rivendichiamo che ancora una volta noi abbiamo voluto dare a ciascuno di noi - e lo faremo anche in quest'Aula - la possibilità di rappresentare i propri territori, le proprie sensibilità, le proprie popolazioni, i propri cittadini, i bisogni delle proprie zone di provenienza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E lo faremo in questo caso dando libertà di voto sull'emendamento 25.12; lo faremo coerentemente con l'atteggiamento che abbiamo tenuto qui in Aula come in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Lo faremo e lo faremo ancora, perché noi crediamo non nell'ideologia, ma nella forza dell'applicazione vera ed attuale della nostra libertà di essere noi stessi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[GARNERO SANTANCHE'](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(FdI)*. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo per dire che è proprio vero che certe volte la parola non aiuta nella difesa di ciò che è indifendibile. Ciò è vero soprattutto per una parte di questo Governo, dal momento che, se non ricordo male, una delle cinque stelle è quella, da voi sempre sbandierata, dell'ecologia e dell'ambiente.

Io capisco l'imbarazzo e so che vi imbarazza il termine «condono» e che cercate di usare un'altra parola. Ma proprio voi, che ci avete fatto "una capa tanta" per tutta la campagna elettorale al grido di «onestà», «legalità» e «galera» (perché la vostra ricetta è che tutto si risolve mettendo la gente in galera, meno quella che in galera ci dovrebbe andare), allora abbiate il coraggio di venire qua e di dire che avete cambiato idea. Noi esseri umani possiamo cambiare idea; quello che non si può fare però nelle istituzioni e in quest'Aula, è cercare di prendere per il naso noi e gli italiani.

Pensate che il condono sia consenso elettorale? Pensate che uno dei vostri, in campagna elettorale, abbia promesso questa misura in cambio del voto? Ditelo! Abbiate il coraggio, quel coraggio che vi ha fatto riempire le piazze dicendo cose rispetto alle quali poi, alla prima prova, avete dimostrato il contrario. Voi giacobini della quinta o dell'ottava Repubblica che oggi siete qua, a prendere per il naso gli italiani e a voler cambiare il linguaggio della nostra Nazione, volete il condono? Ditelo chiaramente, qua e nelle piazze. E quel bel manifesto dell'onestà e della legalità non potrete più sbandierarlo. Perché gli italiani non sono fessi: possono sbagliare, ma sono molto intelligenti nel non perseverare. *(Applausi dai Gruppi FdI e PD)*.

[FERRAZZI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, questo è l'emendamento sul quale la maggioranza ieri sera in Commissione è stata battuta. È un emendamento che noi abbiamo sostenuto perché limitava il grande messaggio che sta uscendo oggi da quest'Aula, e cioè: viva i furbi, passati, presenti e futuri. Perché è esattamente questo il messaggio che sta passando in quest'Aula.

Vede, signor Presidente, ci sono cittadini italiani che per lievi difformità in questo momento sono davanti ai giudici. Questo decreto-legge, invece, opera un condono tombale su abusi assoluti. Cosa diranno ai cittadini italiani coloro che votano contro? Che ci sono cittadini italiani di serie A e di serie B? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Oppure, forse, diranno che ci sono cittadini italiani normali e che, invece, ci sono cittadini italiani che hanno la grazia di vivere nel collegio elettorale del vice presidente

Di Maio? (*Applausi dal Gruppo PD*).

VOCI DAL GRUPPO PD. Bravo!

FERRAZZI (*PD*). Signor Presidente, di questo infatti stiamo parlando. Tra l'altro, abbiamo visto oggi sulla stampa che per la stessa casa del Vice *Premier* è stata fatta domanda di condono proprio sulla base della legge di cui a questo emendamento. Questo emendamento cosa dice? Che almeno si limitino i danni; almeno, facciamo sì che non sia la legge n. 47 del 1985 il testo legislativo di riferimento per il condono in oggetto.

Noi siamo stati molto lieti, molto felici, di votare ieri sera compattamente anche con Forza Italia. Dobbiamo però dire, e lo dico a lei, signor Presidente, perché riferisca, che adesso siamo invece un po' sconcertati. Infatti, è davvero inquietante che, siccome una parte di quel partito ha fatto l'apologia del condono, dicendo che finalmente il condono è stato sdoganato in Parlamento dal Governo del MoVimento 5 Stelle, solo per questo motivo cinque minuti dopo noi, dopo un appoggio che abbiamo dato a Forza Italia su questo emendamento, ci troviamo abbandonati nel voto.

Ovviamente, lei capirà che questo non ci scandalizza più di tanto e non mortifica di certo le nostre convinzioni, ma, signor Presidente, certamente noi invitiamo a un ripensamento, perché vi sia almeno una limitazione al condono tombale che, in assenza di questo emendamento, verrebbe perpetrato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ancora una volta, quella offerta che questo emendamento già approvato in Commissione sia un'occasione, perché credo che in quest'Aula la maggioranza, votandolo, possa almeno provare a ridurre il danno.

Lo dico facendo, ancora una volta, un ultimo appello.

Come ho già detto nell'illustrazione dell'emendamento soppressivo, voi utilizzate l'ultimo periodo dell'articolo 25, quindi il riferimento al condono del 1985, per rendere sanabile ciò che - come sapete perfettamente - non è condonabile. Tutti coloro che hanno continuato a insistere sul fatto che nell'articolo 33 della legge n. 47 del 1985 ci sarebbero già i vincoli sanno benissimo che le cose non stanno così, perché i vincoli cogenti, quelli idrogeologici e paesaggistici sono stati definiti successivamente e le relative leggi promulgate dopo il 1985. Non a caso il condono del 1985 è conosciuto, in letteratura e in giurisprudenza, come il più ampio che ci sia mai stato in questo Paese. Persino i condoni successivi hanno dovuto fare i conti con le norme che nel frattempo il Parlamento aveva approvato nel tentativo di salvare il nostro territorio.

La cosa grave per la quale vi faccio un appello è l'ambito di applicazione delle norme: il danno è limitato, ha detto il sottosegretario Crimi, perché stiamo parlando soltanto delle case interessate, danneggiate o distrutte dal terremoto. Vi rendete conto che magari quelle sono proprio crollate perché erano abusive, perché realizzate dove non dovevano essere realizzate, senza rispettare le normative? Vi assumete una responsabilità grave anche dal punto di vista penale perché se quell'abuso è stato anche la causa di ciò che è accaduto vi state rendendo responsabili di un fatto gravissimo. Cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo sperare o altri devono sperare che arrivi un altro terremoto, un'altra calamità naturale per poter rendere sanabili le case e poter così usufruire del condono? Vi rendete conto dell'aberrazione che si sta portando avanti? Per questo vi dico: almeno questo emendamento riduce il danno. Pensateci ancora una volta perché è un'occasione per ridurre quantomeno la gravità della portata dell'articolo 25.

Colleghi, ve lo dico: l'articolo 25 non vi può essere perdonato. Magari per qualche voto lì a Ischia, per qualche ragione, state pregiudicando anche i motivi per cui i 5 Stelle avevano fatto della legalità e anche delle battaglie per l'ambiente una bandiera, uno dei loro elementi fondativi e di identità. State tradendo tutto questo; altro che il tradimento degli elettori da parte di coloro che ieri hanno votato questo emendamento. Il tradimento lo avete compiuto voi fino in fondo. Per questo vi dico: fermatevi. Almeno su questo fronte riducete il danno. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD e del senatore De*

Falco).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.10, presentato dal senatore De Falco, identico all'emendamento 25.12, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25.11 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «disposizioni di legge».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.14.

L'emendamento 25.15 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25.18 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 25.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, gli emendamenti 25.200, 25.20 e 25.201 nascono dall'esigenza di chiarire che il MoVimento 5 Stelle non ha mai inteso e non intende oggi dare vita a un nuovo condono edilizio, ma a mio parere a tal fine è indispensabile chiarire cosa succede se le procedure di esame delle istanze di condono non si dovessero concludere nei sei mesi previsti. Se non dovesse succedere nulla, non si comprende che senso abbia la normativa; ben più plausibile però è l'ipotesi per cui, quantomeno in sede applicativa, si tenderà ad applicare il principio del silenzio-assenso e in tal caso questo sarebbe un gigantesco condono, visto che si tratta di pratiche giacenti da anni, un condono *ad insulam*. La soluzione, dunque, è quella di prevedere che, decorsi i sei mesi senza risposta, tutte le istanze si intenderanno respinte. Deve cioè essere precisato chiaramente che vale il silenzio rifiuto. A tal proposito l'ulteriore proposta è quella di estendere questo punto a tutti i Comuni d'Italia. Così facendo tra sei mesi avremo una mappa definitiva degli immobili abusivi in Italia e si potrà concretamente dare corso alla programmazione del piano straordinario di demolizioni di cui ha parlato il ministro Costa.

Per queste ragioni chiedo che vengano accolti gli emendamenti a mia firma, così tra sei mesi finalmente potremo liberare l'Italia dall'abusivismo edilizio. *(Applausi del senatore Balboni).*

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, per quanto possibile, io cerco sempre di fare un'operazione di chiarimento su alcune questioni.

Vorrei pertanto ricordare che l'articolo 32 della legge di riferimento del 1985, come modificato dalla legge n. 326 del 2003, prevede che «il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto». È già così. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, noi siamo imbarazzati di fronte a queste affermazioni e all'emendamento in discussione, perché significa riconoscere che stiamo parlando di condono e che lo si vuole estendere a tutt'Italia. I 5 Stelle passano dal dire che questo non è un condono alla difesa del condono di Ischia, fino addirittura a portare tutto il condono a livello nazionale. Noi siamo esterrefatti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.200, presentato dal senatore Ciampolillo, fino alle parole «comuni d'Italia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.20.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 25.21 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.24, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.201.

MARTELLI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (Misto). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento per aiutare il Governo a completare la parola «verità», essendosi fermato a «ver» o «veri». Anzitutto, proporrei di usare il termine «pace edilizia», così non utilizziamo più la parola «condono» e siamo tutti soddisfatti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Detto questo, l'articolo 25 mi ricorda tanto il film «Ritorno al futuro» di Zemeckis: abbiamo creato la macchina del tempo che azzera tutta la legislazione sui condoni e la riporta al 1985. Resta da chiarire chi sia Doc, cioè chi ha partorito quest'idea.

Il problema è che si fa un condono, che doveva essere tombale, e successivamente si mettono i vincoli. Si dice: «Ok, vi mettiamo a posto, ma poi la chiudiamo lì». Infatti, solo sei mesi dopo è stata adottata la cosiddetta legge Galasso e - poi - il decreto ministeriale del 9 febbraio 1999 ha introdotto l'assoluto vincolo per tutta l'isola di Ischia (il documento è citato all'interno di una delibera di Ischia del 17 aprile e, quindi, esiste). Che cosa succede? Ti ho fatto fare il condono, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Poi basta, da qui non si fa più assolutamente niente.

Lasciando stare per un attimo l'eticità di un condono nei cui confronti vorrei avere un approccio secolare, il concetto è che se un cittadino non ha avuto risposta nei termini del processo amministrativo può procedere all'impugnazione. In Italia è pieno di pratiche che si trascinano da anni e anni; io personalmente conosco un ente di diritto pubblico che sta aspettando un parere dal 1985. Forse, allora dovremmo dare una risposta anche a tutte queste persone.

Ad ogni modo, tornando alla questione di cui ho parlato prima - mi riferisco all'approccio secolare - nel momento in cui faccio la macchina del tempo dico: «La legislazione Galasso non esiste, la cancello, perché ritorno a prima». (*Commenti dal Gruppo M5S*). Come no? Sì, cancello la normativa del 1999 che mette su tutta l'isola il vincolo paesaggistico, perché applico l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47». (*Applausi dal Gruppo PD*). Questa legge stabilisce tutta una serie di vincoli di inedificabilità assoluta. Sì, ma essi sono relativi a quel momento, non a un dopo che è stato disciplinato diversamente; allora, è veramente una macchina del tempo.

La domanda è pertanto la seguente: perché si fa tutto questo? Come è stato giustamente detto, successivamente è stato introdotto, per certe fattispecie, il silenzio-dissenso, tanto è vero che non si è voluto inserirlo esplicitamente in questo articolo. Il silenzio-dissenso andrebbe però inserito.

Sull'adeguatezza statica e strutturale degli edifici costruiti abusivamente ci sarebbe molto da dire. Dove sta il capitolato? E il diametro del tondino? La quantità di tondini? La distanza dei pilastri? Lo spessore della soletta? So di gente che ha fatto queste cose (ed ho risposto che non le volevo sentire, perché sono un pubblico ufficiale). Mi è stato detto: «Ho fatto questa cosa per conto mio, ho messo una colonnina lì e una là, poi ho tirato un voltino». Ho allora chiesto: «hai fatto due conti?». Risposta: «No, a occhio mi sembrava che potesse andare, ci siamo appoggiati su quel muro». Tutte le domande presentate diventano potenzialmente condonabili. Si dice: «Sì, ma qualche verifica bisogna farla». Tuttavia, non è una verifica che consente di appurare il rispetto di tutte le normative, a meno che non facciamo le radiografie dei pilastri, come si fa nelle centrali nucleari, per vedere se i tondini ci sono e analizzare i campionamenti dei pilastri per vedere la quantità di aggregante e di legante. Siccome questo controllo presumibilmente non verrà fatto, noi ci ritroveremo con delle case che - incrociamo le dita - al prossimo terremoto di magnitudo 3.5 (che farebbe giusto cadere il piattino dalla mensola) potrebbero venire giù.

Non parliamo poi delle sopraelevazioni. L'aggiunta di un piano potrebbe rientrare nel limite del 20 per cento. Magari si tratta dell'ultimo piano: abbiamo fatto una bella soletta in calcestruzzo e tirato anche qualche corrente in calcestruzzo, invece che in legno, nonché creato un sovrappeso che magari regge staticamente finché è tutto fermo, ma poi alla minima scossa tutta la struttura crolla per cedimento e sgretolamento della muratura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Vogliamo veramente fare questo? Io direi che bisognerebbe mettersi una mano sulla coscienza ed evitare che ci siano eventualmente altri morti. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

PRESIDENTE. Comunico che anche il Gruppo Misto ha terminato il tempo a disposizione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.201, presentato dal senatore Ciampolillo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.26, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.27, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, fino alla parola «provvede».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.28.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.29, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.30, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.31, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 25.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.32, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G25.100 e G25.102 non verranno posti in votazione.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.101.

NUGNES (M5S). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 26.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.2, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 30 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo

parere favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità, per il tramite del commissario straordinario, di assumere le opportune iniziative».

[PRESIDENTE](#). Senatore Ruspandini, accetta la riformulazione?

RUSPANDINI (*FdI*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G30.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 32.1.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 32.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 34 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 34.1.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 34.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 35 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 35.1.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 35.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 37 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Sugli ordini del giorno G37.108, G37.119, G37.120, G37.121, G37.123, G37.124, G37.125, G37.126 e G37.128 mi rimetto al parere del rappresentante del Governo. Sugli altri ordini del giorno esprimo parere favorevole.

Esprimo contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G37.108, il parere è favorevole con una riformulazione di questo tipo: premettere innanzitutto le parole: «a valutare l'opportunità di»; quindi espungere il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo capoverso del dispositivo, ovvero la parte che va dal capoverso che recita: «a prevedere il trasferimento, presso il provveditorato alle opere pubbliche (...)» fino al capoverso che recita: «a prevedere l'affidamento a società *in house providing* l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;» deve essere espunta. Espungere, inoltre, il capoverso che recita: «a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico (...)», nonché il penultimo capoverso, che recita: «a prevedere misure a favore degli amministratori dei Comuni colpiti dal sisma;». Il resto rimane invariato.

Per l'ordine del giorno G37.119, propongo di togliere, nel dispositivo, le parole: «la possibilità di inserire» e, alla fine, eliminare il periodo dalle parole: «da prevedere» fino a «2019».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G37.120 chiedo di togliere il primo periodo del dispositivo, dalle parole: «a deliberare,» fino a: «in premessa;», e quindi di inserire, dopo le parole: «a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio» le parole: «o nel primo provvedimento utile,».

Per l'ordine del giorno G37.121, propongo di premettere al dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di». Lo stesso dicasi per gli ordini del giorno G37.123, G37.124 e G37.125.

Nell'ordine del giorno G37.126 propongo di eliminare, all'ultimo rigo, il periodo dalle parole: «a partire» fino a: «avviate».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G37.128, proponiamo di sostituire, nel dispositivo le parole: «a dichiarare in termini rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa, nonché a», dato che lo stato di emergenza è già dichiarato, con le parole: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 37.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 37.1, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni, fino alle parole «31 dicembre».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 37.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 37.3, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, fino alle parole «I-bis».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 37.4.

Passiamo all'emendamento 37.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 37.6, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «articolo 3».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 37.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.8, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.10, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 37.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.11, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 37.12, identico all'emendamento 37.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.12, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni, identico all'emendamento 37.13, presentato dal senatore Urso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 37.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.14, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 37.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 37.18, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, fino alle parole «50-bis».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 37.15, 37.16 e 37.17.

Passiamo all'emendamento 37.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.19, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 37.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.5, presentato dal senatore Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G37.100, G37.101, G37.102, G37.103, G37.104, G37.105, G37.107 e G37.106 non verranno posti ai voti.

Senatore Ferrazzi, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.108?

FERRAZZI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G37.108 (testo 2), G37.109, G37.110, G37.111, G37.112, G37.113, G37.114, G37.115, G37.116, G37.117 e G37.118 non verranno posti ai voti.

Senatore Margiotta, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.119?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.119 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Ferro, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.120?

FERRO *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.120 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Margiotta, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.121?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G37.121 (testo 2) e G37.122 non verranno posti ai voti.

Senatore Margiotta, accoglie la proposta di riformulazione degli ordini del giorno G37.123 e G37.124?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G37.123 (testo 2) e G37.124 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Ruspandini, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.125?

RUSPANDINI *(FdI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.125 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Floris, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.126?

FLORIS *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G37.126 (testo 2) e G37.127 non verranno posti ai voti.

Senatore Margiotta, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G37.128?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.128 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 37.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 37.0.1, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «40 per cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 37.0.2.

Passiamo all'emendamento 37.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.3, presentato dal senatore Ruspandini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 37.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.4, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 38 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 38.1.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 38.1.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dal senatore Ruspandini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 39.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.2, presentato dal senatore Pagano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.1, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.2, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.3, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.4, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.0.5, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «cittadini e imprese».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39.0.6.

Passiamo all'emendamento 39.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 39.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.0.10, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 39.0.14 e 39.0.16.

Passiamo all'emendamento 39.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.0.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «6 aprile 2009».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 39.0.200 e 39.0.12.

Passiamo all'emendamento 39.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.13, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39.0.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.15, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39.0.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.0.17, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «n. 8».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39.0.18.

Passiamo all'emendamento 39.0.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.19, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.20, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39.0.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.21, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39-ter del decreto-legge, che si intendono

illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39-ter.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 39-ter.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.3, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.4, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-ter.0.1, presentato dalla senatrice Toffanin, fino alle parole «maggio 2012».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-ter.0.2.

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.3, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.4, presentato dal senatore Pagano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.5, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-ter.0.12, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori, fino alle parole «Le previsioni di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-ter.0.200.

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.13, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.6, presentato dal senatore Pagano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-ter.0.7, presentato dal senatore Pagano, fino alle parole «anni 2019 e 2020».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-ter.0.16.

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-ter.0.8, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni, fino alle parole «31 dicembre 2020».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-ter.0.9.

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.11, presentato dai senatori Biasotti e Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.14, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.19, presentato dal senatore Collina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.15, presentato dal senatore Collina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.17, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 39-ter.0.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-ter.0.18, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 040, 40 e 40-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a tali articoli.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 040.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[FERRAZZI](#) (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, sarò velocissimo nel mio intervento. L'emendamento in esame va a finanziare il Fondo per le emergenze nazionali, perché se di emergenze dobbiamo parlare oggi, non si tratta certo di condoni, ma di soldi per i cittadini, per le imprese e per il territorio che è stato devastato nelle ultime settimane, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Dunque proponiamo di stanziare 500 milioni di euro nel 2018 e 500 milioni di euro nel 2019.

Signor Presidente, vorrei anche chiederle di riferire al ministro Salvini che quanto avvenuto non c'entra nulla con l'ambientalismo da salotto, anzi è proprio il contrario, perché quando il Parlamento europeo fu chiamato a ratificare l'Accordo sul clima di Parigi, due anni fa, ci furono 610 voti favorevoli e 38 voti contrari: tra questi 38 voti contrari figurano il voto dell'allora eurodeputato e oggi vice *premier* Salvini e dell'oggi ministro Fontana. Se va a parlare con i vecchi delle Dolomiti, le diranno che non hanno mai visto un evento di questo tipo, ma chi studia, chi capisce e chi non parla per niente le spiegherà che questi eventi sono collegati al mutamento ambientale e del clima. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 040.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40-bis.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 40-bis.0.2, presentato dalla senatrice Gallone, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 40-bis.0.3, 40-bis.0.4 e 40-bis.0.6.

Passiamo all'emendamento 40-*bis*.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40-*bis*.0.5, presentato dal senatore Ferro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40-*bis*.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40-*bis*.0.7, presentato dai senatori Sudano e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40-*bis*.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40-*bis*.0.8, presentato dai senatori Sudano e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 40-*bis*.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40-*bis*.0.9, presentato dai senatori Sudano e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 41 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Colleghi, se ci contingentiamo da soli faccio parlare tutti, altrimenti i tempi sono comunque esauriti. Cerchiamo quindi di parlare poco e bene.

[RICCIARDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Sugli emendamenti 41.6 e 41.7 chiedo, come già fatto per iscritto, di non considerare tra i firmatari i senatori Ricciardi, Romagnoli, Trentacoste, Angrisani, Agostinelli, Naturale, Marilotti, Granato e Auddino. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[MARTELLI](#) (Misto). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento soppressivo dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore, perché il tempo a sua disposizione è finito.

[MARTELLI](#) (Misto). Un minuto è veramente poco. Illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 41 in un minuto è difficile, ma vediamo cosa posso fare.

A mio avviso non dovrebbe essere inserita una tematica come questa all'interno di un decreto-legge di questo tipo, semplicemente perché la normativa su questi fanghi si è stratificata, e male, nel corso del tempo. La legislazione prevede, ad esempio, che non si deve fare miscelazione di rifiuti allo scopo di diluire gli inquinanti; però si è trovato l'*escamotage* di collegare direttamente il sito di produzione con il sito di depurazione e, se c'è una continuità nella collettazione, non si considera rifiuto. Di fatto, quindi, la legge viene aggirata, portando al depuratore lo scarico industriale, miscelandolo con lo scarico civile e facendo poi una depurazione.

Il 30 per cento minimo - secondo l'ISPRA - degli scarichi che vengono nei fanghi viene dalla depurazione di detriti industriali. Ecco come si spiega la presenza di metalli pesanti, sostanze cancerogene, oli minerali, idrocarburi pesanti, policiclici aromatici, diossine, furani e quello che volete.

Prendere, anche solamente per un attimo, in considerazione il fatto che questa roba possa essere sparsa sui campi, con limiti di spargimento che sono superiori, per alcune fattispecie, al conferimento in discarica dei rifiuti pericolosi speciali, secondo me, è una follia. Anche aver inserito in tabella alcuni parametri di limitazione può essere oggettivamente non sensato.

Ho contattato un tecnico di laboratorio che mi ha confermato che, per esempio, i 20 milligrammi per quanto riguarda l'arsenico sono assurdi, perché i terreni insubrici e quelli dell'agro romano contengono più di 20 milligrammi sul secco per natura loro. È il rumore di fondo di queste sostanze. È chiaro allora che questa disposizione, che poteva essere un bel numero per dire che finalmente era stata normata la materia, oltre a non essere tranquillizzante avrà senz'altro bisogno di una revisione. Questa è la prima osservazione.

L'altra osservazione è che inserire in tabella, seppure con bassi livelli, sostanze inquinanti cancerogene e persistenti come diossine e furani è un suicidio, perché la sola normativa tabellare che stabilisce dei limiti non ha senso: alcune sostanze devono essere messe al limite zero.

L'operazione che dovrebbe essere fatta non è solo di revisione normativa, ma di revisione impiantistica, perché bisogna capire una volta per tutte se è tollerabile l'accumulo di metalli pesanti nel terreno, e quindi in falda, oppure no. Non ci lamentiamo se poi troviamo nell'acqua potabile parametri come arsenico, cromo e tutte queste cose. Da dove pensiamo che vengano? Vengono dalla percolazione dei fanghi sparsi.

Bene aveva fatto la Regione Lombardia, che ha la competenza sui rifiuti (perché la competenza sui rifiuti è regionale), a porre un limite sugli oli minerali a 50 e bene ha fatto, ulteriormente, a vietare in 170 Comuni lo spargimento, perché si deve dare la priorità al fango zootecnico, che è privo di metalli pesanti. Chi viene a dirci che quelle sostanze sono fango civile, lo voglio vedere con la grattugia che gratta un po' di acciaio inox per far uscire un po' di cromo all'interno del refluo.

Vediamo di fare un'operazione buona: questo decreto-legge scade il 28 novembre prossimo, quindi c'è tutto il tempo di mandarlo alla Camera e stralciare l'articolo 41. *(Applausi del senatore Faraone).*

[LONARDO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, nel cosiddetto decreto-legge Genova è stato inserito l'articolo 41, che aumenta di venti volte la quantità di idrocarburi ammessi nei fanghi di depurazione da spargere sui terreni agricoli. Come valori consentiti... *(Brusìo).*

Chiedo perlomeno al mio Gruppo di ascoltarmi. *(Richiami del Presidente).*

I valori consentiti per gli idrocarburi con catene di carbonio comprese tra C10 e C40 sono stati alzati da 50 milligrammi per chilogrammo (con i relativi valori di mercurio, nichel, piombo, rame e zinco) a 1.000 milligrammi per chilogrammo, con la conseguenza, quindi, dell'aumento di venti volte dei valori di mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.

La problematica principale di questi idrocarburi è il loro potenziale ecotossico e la difficoltà intrinseca a definire la tossicità a lungo termine. A questo punto, basti pensare alla presenza dei PFAS nella Provincia di Vicenza, che vi racconta tutto. La loro presenza non esclude la contaminazione di altri inquinanti dichiaratamente cancerogeni e mutageni con una elevata persistenza, quali metalli pesanti, diossina e IPA. La diluizione degli inquinanti ambientali sul terreno non è diversa da quella perpetrata criminalmente in tutti gli ecosistemi marini ed interrati. Ora, con questo articolo, inquiniamo per legge. Inoltre, la tossicità di questi inquinanti si aggrava quando vengono metabolizzati e bioaccumulati negli organismi lungo la piramide alimentare al cui vertice si trova inevitabilmente l'uomo, inteso come comune cittadino.

Adesso chiedo al Governo e al Sottosegretario di sapere dov'è questa emergenza e dove sono accatastati questi fanghi, signor Sottosegretario, che vedo anche distratto rispetto a questo mio interrogarmi. Sottosegretario Crimi? Mi rivolgo a lei, potrebbe ascoltarmi. Il mio appello è al Governo,

per sapere dove sono accatastati questi fanghi e per dove devono partire, perché essendo una rappresentante del Sud, mi preoccupa che poi, magari, questi fanghi li vediamo raggiungere il Sud. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Siccome alla Camera avete accolto un ordine del giorno, mi pare del PD, a rivedere il tutto in prosieguo, vi inviterei a fare uno *stop and go*, andando a ragionare su questa tematica tanto sensibile e tanto problematica, in modo da fare qualcosa di veramente serio, ma che non sia un decreto.

Io mi sento offesa. A Genova ho la mia famiglia e i miei nipotini, quindi avrei votato il cosiddetto decreto Genova con tutto il cuore, per dare una mano a una città in sofferenza. Purtroppo devo astenermi, perché non posso votare queste cose. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, questo articolo è l'altra nefandezza, l'altra vergogna nascosta dalla tragedia di Genova. L'articolo 41 si occupa di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione: impianti di depurazione - cito testualmente - delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi o anche provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; quindi, anche da acque reflue derivanti da industrie.

Non è vero, signor sottosegretario Crimi, che si è andata a sanare una questione irrisolta e non regolata da anni. Con questo articolo non fate altro che far riferimento al decreto legislativo n. 99 del 1992, con una piccola eccezione. Sapete qual è l'eccezione? E il contenuto di idrocarburi nei fanghi in questione. E non mi pare che il problema sia di tipo civile.

Perché fate l'eccezione per gli idrocarburi? Perché ritenete di poter elevare le soglie di presenza di tali sostanze nei fanghi che vanno sui nostri terreni, dove si coltivano prodotti che poi vanno sulle tavole dei nostri figli, di tutti noi?

Avevamo chiesto che almeno tale presenza fosse limitata alle colture *no food*, ma neanche questo avete voluto accettare. Alla Camera, poi, avete peggiorato il provvedimento. Avete fatto eccezioni anche per il cromo, l'arsenico, il selenio, il toluene. Perché avete l'esigenza di far sì che queste sostanze nocive possano essere maggiormente presenti nei fanghi?

Ecco perché - e concludo - non solo insistiamo sulla soppressione di questo articolo vergognoso, ma voteremo anche gli altri emendamenti presentati dal collega De Bonis della mia Regione. È certo, e ripeto della mia Regione, perché aumentare la soglia degli idrocarburi nei fanghi significa rovinare soprattutto la sanità e la salute delle persone che vivono nelle Regioni dove si fanno le estrazioni petrolifere.

Eppure, solo nella scorsa legislatura vi eravate dipinti le mani. Non ci facevate votare. Da quel banco non potevamo accedere sullo sblocca Italia perché dicevate che stavamo avvelenando. Voi state avvelenando con questo articolo. Avete già svenduto tutto. Siete passati dall'essere ambientalisti - come ha ben detto prima la collega - addirittura al fatto di accettare gli idrocarburi, il cromo e l'arsenico dei fanghi di depurazione. Siamo veramente impazziti!

E poi vi permettete di chiamare traditori colleghi seri, autonomi e liberi, che non fanno nient'altro che continuare a dire le cose che dicevate cinque anni fa! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

Chi è traditore? Sono traditori loro o siete traditori voi per quanto avete detto, proclamato e su cui avete insistito e ci avete insultato per cinque anni? Rifletteteci, perché a un certo punto si va a sbattere contro la verità, contro la libertà e contro l'autonomia delle persone. Prima o poi si va a sbattere. E noi vi aspettiamo, perché sbatterete. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, su che cosa vuole intervenire? Le ricordo che è già intervenuto un componente del suo Gruppo.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, il mio può essere considerato un preannuncio di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, ne prendo atto e le do la parola per un minuto.

Colleghi, faccio terminare gli interventi sull'articolo 41, dopodiché procederemo alla votazione. Il mio

auspicio, infatti, è concludere la votazione degli emendamenti nella seduta odierna e poi, nella giornata di domani, procedere alle dichiarazioni di voto e al voto finale, facendo ovviamente intervenire anche la senatrice De Petris, che ne ha fatto richiesta. Questo, però, deve avvenire senza cessioni, perché non autorizzo alcuna cessione di tempi da Gruppo a Gruppo.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, raccolgo le preoccupazioni che sono emerse nel dibattito e prendo anche atto della necessità di una revisione della norma intera che riguarda, appunto, la questione dei fanghi di depurazione.

Amici cari, però, non possiamo far finta di niente, perché viviamo in una vita reale, quella di tutti i giorni, dove ottomila Comuni italiani hanno gli impianti depurazione e da sempre, fino all'entrata in vigore di una sentenza del Tar della Lombardia, hanno distribuito i fanghi in agricoltura, con tutta una serie di limiti e questioni precise che non andavano nella direzione di essere contro la salute del cittadino. No anzi, tutt'altro. Si è colta - credo - l'occasione per inserire nel decreto-legge delle emergenze anche questa che è un'emergenza reale tutti i giorni.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia. Non ho ancora capito che cosa vota.

MALLEGNI (FI-BP). Prima ho sentito chiedere dove sono stoccati i fanghi: i fanghi sono stoccati all'interno degli impianti di depurazione, perché lo prevede la norma italiana, e gli impianti di depurazione si trovano nelle nostre città: chi abita vicino ad essi non riesce più a vivere e a respirare (*Applausi della senatrice Lonardo*).

PRESIDENTE. Deve concludere.

MALLEGNI (FI-BP). Presidente, il mio sarà un voto contrario all'emendamento presentato dalla collega Lonardo, perché ritengo fondamentale che l'articolo 41 venga approvato così come proposto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

TIRABOSCHI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il mio voto di astensione.

Parto dalla replica finale del sottosegretario Crimi, secondo il quale l'articolo 41 ha posto un limite allo spargimento dei fanghi; quel limite che era stato stabilito da un giudice con la sentenza del TAR Lombardia.

Mi sarei aspettata dal Governo una maggiore incisività sul carattere transitorio di questa norma che - come sappiamo - gestisce un'emergenza. Dietro al tema dei fanghi sappiamo esserci problemi di tutela ambientale, di tutela della salute, ma anche problemi di sostenibilità economica, quelli ai quali faceva riferimento il collega Mallegni. Dico, allora...

PRESIDENTE. Senatrice Tiraboschi, o fa la dichiarazione di voto in un minuto oppure non si può aprire un dibattito.

TIRABOSCHI (FI-BP). Prendiamo spunto da quanto emerso dal convegno *green economy* di Rimini, che dice che dalla depurazione delle acque possono derivare fanghi dai quali si può estrarre il fosforo, che è una sostanza estremamente importante in agricoltura, e sappiamo che nei prossimi dieci anni potrebbe andare in esaurimento.

La invito, Sottosegretario, a vedere che cosa stanno facendo altri Paesi, come Svizzera e Germania, che hanno già normato al riguardo.

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, anch'io preannuncio che voteremo a favore degli emendamenti soppressivi e lo spiego.

Con i parametri che indicate, i fanghi industriali non potrebbero essere conferiti neanche nelle discariche speciali; né potrebbero essere utilizzati per i recuperi ambientali. Noi, invece, permettiamo che vadano sui campi dove viene coltivato il cibo che mangiamo. Stiamo facendo un'operazione gravissima.

Noi votiamo no in coerenza. Vorrei, infatti, ricordare ai senatori del MoVimento 5 Stelle che sono stati loro ad aver fatto i ricorsi al TAR contro il provvedimento della Regione Lombardia. Oggi, ancora una volta, cambiano idea. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per fare una precisazione. Quando ho fatto la dichiarazione di voto in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, avendone presentati tre a mia firma, sul 25.22 ho votato favorevolmente perché pensavo fosse il mio, ma il voto è invece contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche aggiuntivi, riferiti all'articolo 41.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G41.100, G41.103 e G41.107; il parere è contrario sugli ordini del giorno G41.101 e G41.102. Sugli ordini del giorno G41.104, G41.105, G41.106 e G41.108 c'è una richiesta di riformulazione da parte del Governo, cui mi rimetto.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G41.104 propongo di espungere le parole: «, misurati sulla sostanza secca,». Sull'ordine del giorno G41.105, al secondo impegno, proponiamo di espungere la frase dalle parole: «, che altro non sono» fino alla parola: «applicazione». L'ordine del giorno G41.106 è uguale al precedente e, quindi, valgono le stesse considerazioni. Sull'ordine del giorno G41.108 proponiamo di premettere al dispositivo le parole: « a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G41.105 e G41.106 non sono proprio identici.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non sono identici per quanto riguarda alcune preposizioni, per la premessa, ma per il resto gli impegni sono sostanzialmente identici. Quindi, vale la stessa modificazione, e cioè sul secondo impegno proponiamo di fermarsi alle parole: «gessi di defecazione» e di mantenere il terzo e il quarto impegno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 41.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 41.4, presentato dal senatore Martelli, 41.5, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori, e 41.6, presentato dal senatore De Bonis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.7, presentato dal senatore De Bonis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.8, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.9, presentato dal senatore De Bonis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.10, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 41.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 41.11, presentato dal senatore De Bonis e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 41.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.13, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.14, presentato dal senatore De Bonis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.16, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.17, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 41.18 è inammissibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non verrà posto ai voti.

Senatore De Bonis, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G41.101?

DE BONIS (M5S). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G41.102?

NUGNES (M5S). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.103 non verrà posto ai voti.

Senatore Lorefice, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G41.104?

LOREFICE (M5S). No, signor Presidente, e insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G41.104,

presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore D'Arienzo, accoglie la proposta di riformulazione degli ordini del giorno G41.105 e G41.106?

D'ARIENZO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G41.105 (testo 2), G41.106 (testo 2) e G41.107 non verranno posti ai voti.

Senatore Margiotta, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G41.108?

MARGIOTTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.108 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.0.1, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.0.2, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 42 e 42-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 42.0.1, identico all'emendamento 42.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 42.0.200, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 42-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42-bis.0.2, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 43 e 43-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.2, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 43-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43-*bis*.1, presentato dal senatore Biasotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 44 e 44-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[CRIMI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 44.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 44.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.3, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 44.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.4, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 44.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.5, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44-*ter*.1, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. *(Applausi).*

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Visto che abbiamo fatto tardi, gli interventi di fine seduta sono rimandati alla seduta di domani.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 novembre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,17).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di» sono sostituite dalla seguente: «a»;

al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che resta a carico della medesima»;

i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario»;

al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 5:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme»;

al terzo periodo, le parole da: «Anche nelle more di tali attività» *fino a:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»;

al comma 6:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»;

al secondo periodo, le parole: «a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali» *sono sostituite dalle seguenti:* «al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «propedeutiche e» *sono soppresse e le parole da:* «che non abbiano alcuna partecipazione» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Misure per la tutela del diritto all'abitazione*). - 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Art. 1-ter. - (*Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali*). - 1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.

2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.

3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole:

«Comune di Genova» sono inserite le seguenti: «e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova», dopo le

parole: «con ordinanza» sono inserite le seguenti: «del Capo del Dipartimento della protezione civile» e le parole: «fino a 250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità»;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «delegato»; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno d'imposta in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento). - 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma

fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - *(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).* -

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-ter. - (Sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.

4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 5:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «percorrenza di tratti autostradali» *sono inserite le seguenti:* «e stradali» *e dopo le parole:* «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018» *sono aggiunte le seguenti:* «, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato»;

al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti "de minimis"» *sono soppresse;*

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, può essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di Prà". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili,».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite le seguenti: «delle capitanerie di porto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi» è inserita la seguente: «oneri».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono inserite le seguenti: «Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «una zona franca» è inserita la seguente: «urbana»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017» e le parole: «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie attività»;

alla lettera d), la parola: «urbana» è soppressa;

al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

All'articolo 9:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro Spa»;

alla rubrica, le parole: «ricompresi nell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorità».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). - 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo). - 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.

*2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei *terminal*, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.*

3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA)».

All'articolo 10:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

All'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «le relative risorse» *sono sostituite dalle seguenti:* «le risorse»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» *sono inserite le seguenti:* «è dotata di personalità giuridica e»;

al terzo periodo, le parole: «, vigilanza e controllo strategico» *sono sostituite dalle seguenti:* «e vigilanza»;

al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» *sono inserite le seguenti:* «comma 1,» *e dopo le parole:* «direttiva 2004/49/CE» *sono inserite le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.

4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11" sono soppresse.

4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» *sono sostituite dalle seguenti:* «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile»;

al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 11, primo periodo, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14»;

al comma 19, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»;

al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 13:

al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «con la BDAP»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «intesa della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;

al comma 6, la parola: «operano» è sostituita dalla seguente: «esercitano»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019"»;

al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere stesse e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»;

al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni» e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla quale».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «a quelle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»;

al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM»;

al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia). - 1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: "Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,";

a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai

sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera *a-ter*) del comma 1 del presente articolo»;

al comma 2:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo"; la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025"».

Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda"».

All'articolo 17:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «nella misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura» *e le parole:* «n. 98 del 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2018»;

al comma 3, dopo le parole: «piani di delocalizzazione e trasformazione urbana» *sono inserite le seguenti:* «, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica».

All'articolo 18:

al comma 1:

dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico»;

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,».

All'articolo 21:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «nella *Gazzetta Ufficiale*» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale*»;

alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui

al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale»;

al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera a), le parole: «in termini di resistenza» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «e la valutazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «e attestati la valutazione economica»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 89 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;

al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

All'articolo 26:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 63, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 7, secondo periodo, la parola: «professionisti» è sostituita dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016».

All'articolo 27:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

alla lettera h), dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 28:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Camera di Commercio agricoltura ed artigianato» sono

sostituite dalle seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse.

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 4, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministero per i beni e le attività culturali»;

al comma 6, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» e, al primo periodo, le parole: «cinque professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo la parola: «organizzative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 7, lettera b), la parola: «commisurata» è sostituita dalla seguente: «commisurato».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «calcolo ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;

al comma 3, le parole: «Commissario per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti:

«Commissario straordinario»;

al comma 4, le parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «; i comuni»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

All'articolo 34:

al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 37:

al comma 1:

prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento"»;

alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti";

1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella

realizzazione"»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: "amministrative," sono inserite le seguenti: "nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,";

b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: "dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel" sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella"»;

alla lettera c), le parole: «e importo» sono sostituite dalle seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) all'articolo 15, comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori", la parola: "intervento" è sostituita dalla seguente: "lavoro" e le parole: "ai fini della selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse;

2) le parole: "500.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "600.000 euro";

c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera *b*), le parole: "approva i progetti esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti";

c-quater) all'articolo 34:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari";

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7-bis*. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016" sono inserite le seguenti: ", nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-*bis*,"».

All'articolo 39:

al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore».

Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 39-*bis*. - (*Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*). - 1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018";

b) il quarto periodo è soppresso.

Art. 39-ter. - (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione";

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "unitamente" sono inserite le seguenti: "al permesso di costruire o";

d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "è rilasciata" sono inserite le seguenti: "dal competente ufficio regionale o"».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».

All'articolo 40:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» e le parole: «Conferenza delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

alla lettera a), dopo le parole: «monitoraggio delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi

comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3».

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (*Interventi straordinari per il viadotto Sente*). - 1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 41, comma 1:

al primo periodo, le parole: «per i quali il limite è: =1.000 (mg/kg tal quale)» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) =1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, =6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL =25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB =0,8 (mg/kg SS), Toluene =100 (mg/kg SS), Selenio =10 (mg/kg SS), Berillio =2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»;

al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008» *sono aggiunte le seguenti:* «, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».

All'articolo 42:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Scuole innovative e poli per l'infanzia*). - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:

"85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi".

2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.

3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione

dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.

5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: "da uno a tre" sono sostituite dalla seguente: "gli"».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. - *(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).* - 1. Per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:

«Art. 44-bis. - *(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).* - 1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di due volte".

Art. 44-ter. - *(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni).* - 1. All'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti"».

All'articolo 45, comma 1:

alla lettera a), le parole: «a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000»;

alla lettera f), le parole: «a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Articolo 1.

(Commissario straordinario per la ricostruzione)

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro

annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta,» con le seguenti: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta, previa definizione di un piano per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva e per la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili,».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché» con le seguenti: «dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale».

1.3

[Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario» con le seguenti: «l'affidamento, la ricostruzione dell'infrastruttura, il ripristino del connesso sistema viario, nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole: «Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

1.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».

1.6

[Schifani](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.7

[Papatheu](#)

Id. em. 1.6

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.8

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «i cui componenti sono individuati direttamente dal Commissario».

1.9

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *dopo le parole: «Per le attività urgenti di progettazione degli interventi,», inserire le parole: «fermo quanto disposto nei successivi commi,».*

2) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario può avvalersi,» con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, può avvalersi,».*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario opera in deroga», con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, opera in deroga».*

2) *al primo periodo, dopo le parole: «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», aggiungere le parole: «, visto l'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE».*

c) *al comma 6:*

1) *sostituire dalle parole: «Il concessionario del tratto autostradale» fino alle parole: «In caso di omesso versamento nel termine, » con le parole: «Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, in quanto tenuto al mantenimento della struttura concessa in assoluta sicurezza e funzionalità per l'intera durata della concessione e tenuto alla sua riconsegna in perfette condizioni al termine della concessione, deve fare fronte a tutte le spese dirette ed indirette di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, ricompresi tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In tale veste, il Concessionario potrà assumere la qualità di Stazione Appaltante in forza di atto amministrativo emanato dal Commissario straordinario e, di concerto con il medesimo Commissario straordinario, procederà all'affidamento in regime di estrema urgenza all'impresa/imprese che realizzeranno tutti i lavori necessari dalla progettazione al collaudo e consegna dell'opera. Solo in caso di mancato o ritardato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario e fermi gli effetti che l'inadempimento avrebbe sulla concessione,».*

2) *sostituire il quarto periodo con il seguente: «Per assicurare il celere avvio e svolgimento delle attività del Commissario straordinario, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione e conclusione dei lavori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029.».*

d) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il Commissario straordinario può individuare nel Concessionario, come previsto dal comma 6, tenuto in quanto tale all'immediata realizzazione della nuova opera a proprie spese garantendo la più celere ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la Stazione Appaltante per la progettazione ed i lavori, nonché per ogni ulteriore attività propedeutica, successiva e connessa ad una realizzazione a regola d'arte dell'opera. Tali attività, stanti le conclamate ragioni di estrema urgenza, saranno affidate a primarie imprese nazionali ed europee dotate dei massimi requisiti tecnici e di onorabilità previsti dal decreto legislativo 50 del 2016, ed in deroga alle ordinarie procedure competitive di selezione ed affidamento, in forza dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo. nonché dell'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE. Tali imprese non devono essere controllate, collegate, né partecipate, direttamente o indirettamente, dal Concessionario. Tenuto conto che la concessione in essere prevede che il Concessionario sia autorizzato ad affidare lavori a imprese a lei riferibili (in house) fino alla misura del 40 per cento di detti lavori, il Commissario straordinario può concordare con il Concessionario la rinuncia ad avvalersi

di tale facoltà totalmente o, comunque, ad avvalersene in misura non superiore al 20 per cento. Fermi tutti gli ulteriori obblighi del Concessionario come anche precisati dalla decisione 27/4/2018 - C(2018) 2435 final - della Commissione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano alla proroga della concessione di Autostrade per L'Italia S.p.A. Fermi gli eventuali effetti che, in esito all'accertamento di responsabilità amministrative, civili e/o penali a carico del Concessionario, si renderebbero necessari in ordine alla revoca/decadenza della concessione attualmente in essere ed alle ulteriori e maggiori conseguenze, anche di natura economica, che ne deriverebbero a carico del Concessionario.».

1.10

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «Al comma» a: «da abbattere,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta» con le seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che indichi la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.11

[Papatheu](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta», con le seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

1.12

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e il ripristino del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «in deroga» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate».

1.13

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» con le seguenti: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili.».

1.14

[Schifani](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella

penale» *con le seguenti*: «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

1.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura».

1.16

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.17

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.».

1.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.19

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5», inserire le seguenti: «nonché quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente».

1.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «in caso di omesso versamento nel termine», inserire le seguenti: «si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e».

1.21

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati».

1.22

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».

1.23

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.24

[Schifani](#)

Id. em. 1.23

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del

presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».

1.25

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

1.26

[Biasotti](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni».

1.28

[Schifani](#), [Gallone](#)

Respinto

Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:

«8-quater. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-quinquies. Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

1.29

[Papatheu](#)

Id. em. 1.28

Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:

«8-quater. Il commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

8-quinquies. Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

G1.100

[Faggi](#)

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

condivise le disposizioni di cui all'articolo 1, nelle quali si dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze composta di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale e che egli possa nominare, con proprio provvedimento fino a due sub-commissari, impegna il Governo:

ad assicurare, nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e in applicazione delle vigenti norme anticorruzione, che tutto il personale facente capo alla struttura di supporto del Commissario straordinario non abbia procedimenti penali in corso o sentenze passate in giudicato, anche di primo grado, per delitti contro la pubblica amministrazione e inerenti la tipologia di funzioni di competenza del Commissario.

G1.101

[Pucciarelli](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti ordinari;

occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma e viceversa, esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti offerti su ciascun volo.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione della situazione

di emergenza e, nel determinarne le funzioni, precisa che per la demolizione, la rimozione e lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, gli competono poteri *extra ordinem* con l'unico limite dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

l'unica destinazione, prevista dal decreto 109, per i materiali provenienti dalle demolizioni è la discarica, nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, giacché i materiali del settore delle costruzioni e delle demolizioni edilizie potrebbero rappresentare una vera miniera di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente sull'economia circolare, sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegna il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali derivanti dalle demolizioni per sottoporle ad un trattamento specifico, che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per la ricostruzione degli edifici crollati o lesionati, con un conseguente abbattimento dei costi per la ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G1.103

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara;

con l'approvazione del decreto-legge n. 59, dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità Europea, venne inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 7 giugno 2008, l'articolo 8-*duodecies* che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade per l'Italia;

in sintesi, l'articolo 8-*duodecies*, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni;

l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata,

impegna il Governo:

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in premessa, e se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento della stessa.

(*) Accolto dal Governo

G1.104

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

le misure di cui all'articolo 1, 1-*bis*, 4 e 4-*bis* del presente provvedimento, non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;

occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;

i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;

sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;

si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegna il Governo:

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1

1.0.1

[Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è soppresso».

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

(Misure per la tutela del diritto all'abitazione)

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
 2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
 3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
 4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
 5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
 6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
- EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1-bis.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «Ai» con le seguenti: «A ciascuno dei».

1-bis.2

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa».

1-bis.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018».

1-bis.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 3 07 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Consequentemente al comma 5 sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis».

G1-bis.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze:

premessi che:

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie. Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'antisismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLO 1-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 1-ter.

(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1-ter.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.

3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.

3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente alla rubrica, dopo le parole: tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.

G1-ter.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premessi che:

nel settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera infrastrutturale denominata «Gronda di Genova»;

si tratta di un'opera imprescindibile per il futuro della città di Genova e per la mobilità dei cittadini liguri, a maggior ragione dopo il drammatico crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto;

vi è forte preoccupazione come evidenziato anche nel corso delle audizioni che il parlamento ha svolto in merito al provvedimento in esame da parte della stragrande maggioranza dei soggetti istituzionali e delle forze economiche e sociali della Liguria circa un possibile stop alla realizzazione della richiamata opera,

impegna il Governo:

ad assicurare, come richiesto dalle comunità liguri, dalle istituzioni locali e dalle forze economiche e sociali la realizzazione della «Gronda» di Genova quale opera infrastrutturale strategica confermandone il progetto e il relativo crono programma.

G1-ter.101

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero «entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi»;

è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche;

le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i fondi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio i necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo;

a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi su unica piattaforma nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G1-ter.102

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G1-ter.102 (testo 2)

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a

rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019 o nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

(*) Accolto dal Governo

G1-ter.103

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

G1-ter.103 (testo 2)

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Id. all'odg G1-ter.102 (testo 2). Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a

fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019 o nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

(*) Accolto dal Governo

G1-ter.104

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

i lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi sono iniziati nel 2012 e si prevede l'attivazione della linea entro il 2022;

ricordato che Cociv e le ditte aggiudicatrici impiegano oltre 2000 lavoratori diretti più quelli dell'indotto nei cantieri della Liguria e del Piemonte;

sono stati stipulati accordi sindacali, recepiti nei bandi di gara emanati dal Cociv, per garantire la clausola sociale al fine di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori;

le risorse relative al V Lotto sono state deliberate con atto Cipe per il 2018 e che quelle del VI Lotto sono state parimenti deliberate dal Cipe per l'anno 2019;

il crollo del ponte Morandi ha evidenziato la fragilità infrastrutturale della Liguria, tale per cui sarebbe necessario un piano straordinario di investimenti per proseguire anzitempo la programmazione delle opere cantierate e cantierabili;

l'opera rischia di subire un arresto, creando grave incertezza per lavoratori e imprese,

impegna il Governo:

considerata la straordinarietà della situazione e la rilevanza strategica dell'opera a proseguire immediatamente i cantieri e conseguentemente a sbloccare le risorse relative al V Lotto del Terzo Valico dei Giovi e anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il VI Lotto.

G1-ter.105

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la realizzazione della Gronda di Ponente;

il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova- cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si aggiungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere propedeutiche;

l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe;

altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;

circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con l'80 per cento delle opere appaltate e una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022;

si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed economicità a chi utilizza i porti liguri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-TER

1-ter.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «viabilità» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un piano di potenziamento dei

controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità a seguito del crollo.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione dei cittadini, definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

1-ter.0.2

[Papatheu](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda di Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un Piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di: mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali)

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa

selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019.

4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «all'evento», aggiungere le seguenti: «nonché a tutte le necessità da esso derivanti».

2.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Comune di Genova», inserire le seguenti: «l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: «ad eccezione del personale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio».

2.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «all'emergenza, fino a 300 unità», con le seguenti: «fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del comune di Genova e nelle agenzie della regione Liguria, fino a 350 unità».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 10.000.000», con le seguenti: «euro 16.000.000».

2.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «all'emergenza, », inserire le seguenti: «con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale,».

2.5

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «300», con la seguente: «500».

2.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soli titoli», con le seguenti: «titoli e colloquio».

2.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le società, in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

2.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000», con le seguenti: «4.500.000 per l'anno 2018 e di euro 12.000.000».

2.9

[Gallone](#)

Respinto

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 539 del 2018, la regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita».

G2.100

[Pucciarelli](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza;

lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni;

il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute alla loro situazione lavorativa;

in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a coppie di due o in numero superiore;

il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, pertanto,

tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi;

il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e merita un pieno sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[Pucciarelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2, recante disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali consente alla Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, di poter assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero; in particolare sono stati colpiti i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, di far fronte all'emergenza dovuta agli eventi atmosferici eccezionali del 29 ottobre u.s. anche attraverso la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, utilizzando risorse proprie ovvero le risorse che il Governo potrà mettere a disposizione dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di interesse nazionale verificatisi in vaste aree del Paese nei giorni scorsi.

(*) Accolto dal Governo

G2.102

[Bruzzone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
premessi che:

a seguito del crollo del Ponte Morandi in data 14.08.2018, oltre alla gestione dell'emergenza delle prime settimane, si è verificata la necessità di garantire quotidianamente un presidio nella cosiddetta «zona rossa» ed in tutte le zone in relazioni alle quali è stata modificata la viabilità, al fine di assicurare la corretta gestione del traffico veicolare, in particolare nelle popolate zone della Valpolcevera, di Sestri Ponente, di Cornigliano e di Sampierdarena;

Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato e comporterà ancora per diversi mesi, un notevole incremento dei turni di servizio degli agenti di polizia municipale con conseguente necessario ricorso al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;

l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 pone un limite al salario accessorio, e, quindi anche allo straordinario, pari a quanto speso allo stesso titolo nell'anno 2016 (per il Comune di Genova euro 900.000);

al 30 settembre c.a. risultavano già spesi, soltanto per la Polizia Locale, quasi 300.000 euro e, pertanto, risulta evidente l'impossibilità per il Comune di Genova di rispettare il limite di legge in quanto ad oggi la previsione di spesa per gli anni 2018 e 2019 ammonta a circa il doppio di quanto normativamente previsto;

Sulla base del disposto dell'articolo 14 del CCNL 01.04.1999 e delle conformi interpretazioni fornite nel corso degli anni dall'ARAN (vedi da ultimo RAL 1957 del 01.03.2018) le risorse per il lavoro straordinario «possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali». Con l'ordinanza n. 542 del 07.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14.08.2018» all'articolo 5 prevede un ristoro degli esborsi determinati dal ricorso al lavoro straordinario limitatamente al periodo 14-24 agosto 2018;

tale rimborso non è assolutamente sufficiente ad evitare il superamento dei limiti al salario accessorio di cui sopra;

risulta indispensabile che sia concesso al Comune di Genova di poter utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo affinché il Comune di Genova possa utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, prevedendo con apposito atto normativo il rimborso della spesa, ovvero attraverso la possibilità di deroga al limite di legge previsto per il salario accessorio, di cui al disposto dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017, per gli anni 2018 e 2019, utilizzando risorse proprie, anche con riferimento al fondo delle risorse decentrate relativamente alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale temporaneo come previsto dal Decreto.

(*) Accolto dal Governo

G2.103

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana; questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari;

la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari,

impegna il Governo:

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera compresa la realizzazione della Casa della salute.

(*) Accolto dal Governo

G2.104

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;

le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;

si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;

è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 2

2.0.1

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:

- a) Tribunale e Procura della Repubblica;
- b) Prefettura;
- e) Amministrazione penitenziaria;
- d) Polizia di Stato;
- e) Vigili del fuoco;
- j) Arma dei Carabinieri;
- g) INPS;
- h) INAIL;
- i) Ispettorato del lavoro;
- J) Provveditorato opere pubbliche.

2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.

3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 3.

(Misure in materia fiscale)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

EMENDAMENTI

3.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero», *con le seguenti:* «I redditi dei fabbricati danneggiati o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «danni direttamente conseguenti», *con le seguenti:* «danni conseguenti», *e sopprimere il secondo periodo.*

3.2

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «danneggiati» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, oggetto» *fino a:* «seguito dell'evento» *con la seguente:* «danneggiati».

Conseguentemente, al comma 2:

- *primo periodo sopprimere la parola:* «direttamente»;

- *sopprimere il secondo periodo.*

3.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento» *con le seguenti:* «danneggiati».

3.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'evento» inserire le seguenti: «o che abbiano subito un danno accertato».

3.5

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «rimborso al comune di Genova», con le seguenti: «rimborso agli enti territoriali interessati»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «conseguenti all'evento», inserire le seguenti: «e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento»;*

d) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.»;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento» con le seguenti: «I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento»;*

f) *al comma 5, sopprimere le parole: «residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili»;*

g) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «al comune di Genova» inserire le seguenti: «e alla Regione Liguria».

3.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali».

3.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».

3.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «conseguenti all'evento» inserire le seguenti: «e per le attività economiche danneggiate dall'evento».

3.10

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

3.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore medianodel corrispondente periodo deltriennio 2015- 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e n. 314 del 7 settembre 2018», inserire le seguenti: «e con successive ordinanze sindacali».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del presente decreto» fino a: «2015-2017», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo».

4.3

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Le parole da: «Al comma» a: «200.000», con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 5 milioni» con le seguenti: «euro 40 milioni».

4.4

[Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

4.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».

4.6

[Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.».

4.7

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «euro 40 milioni per gli anni 2018 e 2019».

4.8

[Schifani](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

*«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.*

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.9

[Papatheu](#)

Id. em. 4.8

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.10

[Schifani](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.200

[Papatheu](#)

Id. em. 4.10

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.11

[Schifani](#)

Improprio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.201

[Papatheu](#)

Improprio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.12

[Biasotti](#), [Schifani](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.202

[Papatheu](#)

Id. em. 4.12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.13

[Schifani](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

4.203

[Papatheu](#)

Id. em. 4.13

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.16

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

4.14

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma».

4.15

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4.17

[Toffanin](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con proprio provvedimento, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario individua l'area limitrofa alla zona delimitata di cui al comma 1, interferita dal crollo del Ponte, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo e agli articoli 4-bis e 4-ter».

G4.100

[Pucciarelli](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno all'area dell'evento;

considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle ordinanze sindacali;

ritenuto che:

il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di cui alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità di indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto dell'interruzione della linea ferroviaria;

tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, pur non avendo sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate nell'articolo già citato,

ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato;

poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo citata.

(*) Accolto dal Governo

G4.101

[Pucciarelli](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una «zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018;

oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le modalità e la quantificazione degli indennizzi.

(*) Accolto dal Governo

G4.102

[Pucciarelli](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, premesso che:

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero. Decine le imbarcazioni distrutte, compresi alcuni

yacht e motoscafi, con danni incalcolabili;

è stata una dura stangata per il settore della pesca ligure perché sono state colpite tutte le marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio;

la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;

la piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal passaggio del mare;

si stimano già diverse centinaia di migliaia di euro di danni e la conta è appena iniziata. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;

alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori;

è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti di sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite in questi giorni dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.

(*) Accolto dal Governo

G4.103

[Ruspanдини](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale;

i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

G4.103 (testo 2)

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione della cassa integrazione in deroga)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché alle imprese che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.200

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Cassa integrazione in deroga)

1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della

caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4.0.2

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire le attività di recupero dei beni dagli immobili degli sfollati, la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche

eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4-bis.1

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo I-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

Consequentemente al comma 9:

- all'alinea, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;

- dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento delle indennità di cui al comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.2

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare le imprese che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito del crollo del ponte è altresì prevista la possibilità di una loro collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche».

4-bis.3

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 45» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.4

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 45.» con le seguenti: «di cui al comma 9-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 1-bis nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 8, del presente articolo, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genovan. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9 lettera b) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.6

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «9-bis. Allo scopo di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis lettera b) pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4-bis.7

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese».

G4-bis.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-bis del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'*iter* di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano, impegna il Governo:

attraverso l'azione del Commissario a prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

G4-bis.100 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'*iter* di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, attraverso l'azione del Commissario, di prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLO 4-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 4-ter.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.

4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4-ter.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4-ter.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.

4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo

fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.2

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «**seguenti:** «*ventiquattro mesi*»» **respinte; seconda parte preclusa**
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», *con le seguenti:* «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;

al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni», *con le seguenti:* «22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni».

4-ter.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4-bis. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

4-ter. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-*quater*.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

4-ter.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», *fino a:* «per l'anno 2019», *con le seguenti:* «valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.5

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della Città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», *con le seguenti:* «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria».

4-ter.6

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», *con le seguenti:*

«sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».

4-ter.7

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività», inserire le seguenti: «o abbiano subito danno».

4-ter.8

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro», con le seguenti: «è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».

4-ter.9

[Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Urso](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15.000», con le seguenti: «fino a 25.000».

G4-ter.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare il 14 agosto 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi;

l'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento, fortemente sostenuta dalla proponente con una serie di apposite proposte emendative, ha consentito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo 4-ter, indirizzato al sostegno al reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali ad hoc;

tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro economico e professionale;

in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque subito danni a causa del cedimento del viadotto;

a tale scopo, appare indispensabile operare al fine di estendere oltre la data del 14 agosto 2019 le misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter, autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare

ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge in oggetto, in base alle prossime decisioni del Commissario per l'emergenza e al futuro cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera e la ristrutturazione delle infrastrutture adiacenti, garantendo ai lavoratori e alle imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi.

G4-ter.101

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-ter prevede misure a sostegno del reddito dei lavoratori;

l'articolo in questione prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova;

le forze economiche e sindacali anche nel corso delle audizioni avevano avanzato la richiesta di prevedere un periodo pari a 24 mesi del possibile beneficio nonché di una procedura che vedesse il pieno coinvolgimento delle forze sociali;

andrebbe valutata una estensione territoriale all'intera regione Liguria considerati gli effetti sulla economia territoriale su ampio spettro del crollo del Ponte Morandi;

il Governo nel corso del dibattito parlamentare ha invitato le forze politiche firmatarie di proposte emendative in tal senso a presentare un ordine del giorno;

considerata la rilevanza sociale della questione e la necessità di tutelare i lavoratori interessati anche in deroga alla normativa vigente,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dalla prossima manovra di bilancio per l'anno 2019 un prolungamento a 24 mesi del beneficio del sostegno al reddito di cui all'articolo 4-ter, per una estensione territoriale a tutta la Liguria e a coinvolgere le forze economiche e sindacali nella individuazione delle realtà necessitanti di sostegno.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-TER

4-ter.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «estendere» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.2

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.3

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «31 dicembre 2020,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14

agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4-ter.0.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter.0.5

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi)

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziati a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.
- 3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, può essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.
5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[Biasotti](#), [Berutti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione o di un rimborso, in misura pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, in favore delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Liguria o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia. L'agevolazione è riconosciuta sino alla piena operatività infrastruttura oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 1. Nell'Accordo sono stabiliti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole da: «Al comma» a: «per l'anno 2019»» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «euro 500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45».

5.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «500.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019».

5.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019».

5.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:«euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 40.000.000».

5.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 30.000.000».

5.8

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato "Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.

2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.

2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307».

5.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

5.10

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane».

5.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «delle maggiori spese affrontate» con le seguenti: «dei maggiori costi affrontati».

Conseguentemente, al medesimo comma:

primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2018», aggiungere le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2019»;

secondo periodo, sostituire le parole: «le tipologie di spesa ammesse», con le seguenti: «i maggiori costi ammessi».

5.12

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per gli anni da 2018 a 2020».

5.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2019».

5.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Inammissibile

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato».

5.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.15

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G5.15 (già em. .15)

[De Petris](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 909,

impegna il Governo a sollecitare la regione Liguria affinché valuti la possibilità che l'Arpa Liguria realizzi un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri.

(*) Accolto dal Governo

5.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.16

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.19

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

5.20

[Schifani](#)

Le parole da: «Dopo il» a: «agosto 2018,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.21

[Papatheu](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

5.22

[Schifani](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliero».

5.23

[Papatheu](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliero».

5.32

[Schifani](#)

Respinto

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata».

5.24

[Papatheu](#)

Id. em. 5.32

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata»

5.33

[Schifani](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «l'emergenza è demandata» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.25

[Papatheu](#)

Id. em. 5.33

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

5.34

[Schifani](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.26

[Papatheu](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

5.35

[Schifani](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante-Savona;».

5.27

[Papatheu](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante - Savona;».

5.28

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole da: «Aggiungere» a: ««5-bis. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per

gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziati a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.

5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita "fascia di rispetto di Prà", delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;

5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.

5-sexies. Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da *5-ter* a *5-quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.29

[Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.

5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo *smart working*, alle imprese di cui al comma 1 che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle intese di cui al comma 3.

5-quater. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 2 e le modalità di applicazione del credito d'imposta».

5.30

[Berutti](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di garantire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35 bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35-*ter*, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme-

confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è assegnato alla Provincia di Alessandria un contributo straordinario di 2.500.000 euro per l'anno 2018, 5.000.000 di euro per l'anno 2019 e 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2018, 5.000.000 euro per il 2019 e 4.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.36

[Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.37

[Berutti, Mallegni](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.37

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

G5.37 (già em. .37)

[Berutti, Mallegni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il ponte Vocemola collega la città di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, alla frazione omonima;

occorre proseguire con gli interventi di adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme vigenti,

impegna il Governo a valutare la possibilità di provvedere, nel primo provvedimento utile, all'assegnazione al Comune di Arquata Scrivia di un contributo straordinario per l'anno 2018 per la finalità di cui in premessa.

(*) Accolto dal Governo

5.31

[Berutti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La gestione dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme - confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è affidata fino a conclusione dell'emergenza ad ANAS».

G5.100

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città;

il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della città;

da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata;

tale progetto è stato recentemente finanziato al 100% dallo Stato con il decreto ministeriale n. 587/2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7/3/2018, tramite i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di Euro dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 11/12/2016, n. 232;

la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da-Brina Brignole, ivi compresi la fornitura del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.);

i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin - Canepari e di messa in servizio delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di settembre 2023;

a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di realizzazione della infrastruttura.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre quello privato circolante sulle strade cittadine;

rappresentano una valida alternativa al trasporto privato, i collegamenti ferroviari ad uso sia dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio;

con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale per il periodo 2048-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1.30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto «l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di integrazione»;

tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione tariffaria ferro-gomma di euro 1.60 nel Comune di Genova;

il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

da una recente inchiesta è emerso che: in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati, poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso alcoolemico non consentito;

pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus scolastici,

in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici.

(*) Accolto dal Governo

G5.103

[Bruzzone](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

G5.103 (testo 2)

[Bruzzone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a

rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo, nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 o nel primo provvedimento utile, ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

(*) Accolto dal Governo

G5.104

[Perilli](#), [Crucioli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 909,
premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di sovrintendere alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente;

il successivo comma 2 attribuisce alla Direzione Marittima - capitaneria di porto di Genova la facoltà di provvedere all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento previsti in ambito portuale,

che, più in generale, ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento in questione viene istituita a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ai sensi del comma 4, lettera c) " sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del d. lgs. 15 marzo 2011, n. 35, sulle infrastrutture stradali e autostradali" anche mediante attività di controllo già svolte dai gestori e in virtù della lettera d), " propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali" che tenga conto dello stato di conservazione e della necessità di manutenzione o di revisione delle opere stesse;

l'articolo 14 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti;

in ragione delle problematiche sorte a seguito del crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, tali da necessitare un approccio sistemico e proporzionato alle complessità logistico-organizzative per il monitoraggio in particolar modo delle zone limitrofe alla cosiddetta zona rossa, come delimitata mediante ordinanza del sindaco di Genova,

impegna il Governo:

al fine di assicurare l'effettivo coordinamento dei soggetti coinvolti, a valutare l'opportunità di adottare un apposito protocollo di intervento per la definizione delle priorità relative alle misure necessarie da porre in essere e alla gestione delle medesime, che tenga conto, nel rispetto del quadro normativo vigente, delle specifiche caratteristiche del settore infrastrutturale, stradale, autostradale e ferroviario, di volta in volta oggetto di intervento, e delle relative esigenze economiche e sociali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)

1. Allo scopo di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, le associazioni civiche, sindacali e ambientaliste, finalizzata a individuare e monitorare le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione più efficace delle soluzioni abitative, è istituito, con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio civico sulla ricostruzione, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulle scelte per la realizzazione di opere che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale;

b) consentire al Commissario straordinario di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate;

c) favorire la condivisione delle scelte di pianificazione urbanistica, ambientale e energetica che afferiscono ai procedimenti di ricostruzione».

G5.0.2 (già em. 0.2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi si è proceduto alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione;

è necessario finalizzare le attività del Commissario straordinario al buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, incentivando contestualmente la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile per individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;

in materia di piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, si dovrà procedere indicando nell'ambito della gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, orientando la lavorazione verso il riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative;

va dato un forte impulso ad un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetico, sportivo, turistico, sanitario, sociale, culturale ed economica, quindi di uno strumento che permetta di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi,

impegna il Governo a sollecitare il commissario straordinario affinché valuti l'opportunità di:
incentivare la collaborazione tra l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, i sindacati, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini in modo da renderli partecipi attivamente nell'individuazione, e nel monitoraggio delle soluzioni ottimali per la realizzazione:

- a) degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi;
- b) del ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;
- c) della stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere e per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, finalizzata al riciclo con impianti mobili;
- d) per l'attuazione di adeguate soluzioni abitative.

(*) Accolto dal Governo

5.0.3

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: « e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Camigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)

1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:

a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un

percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica;

b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi;

c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire;

d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.».

5.0.5

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Le parole da: «**Dopo l'articolo**» a: «1. Al fine» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)

1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.6

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento del Terzo Valico dei Giovi)

Al fine di consentire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con l'utilizzo del "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 791 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare per il triennio 2018-2020 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni».

5.0.7

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto

nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge».

5.0.8

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada "Gronda" di Genova».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

6.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 6.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Zona economica speciale)

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

**ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 6-bis.

(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

6-bis.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione

e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica. Gli uffici del Ministero della salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento)

1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1.

2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova

organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

[Gallone](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

(Zona economica speciale (ZES) - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

7.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del Comune di Genova» inserire le seguenti: «e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera».

7.3

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia», inserire le seguenti: «comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigara, Vignole Borbera,».

7.4

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «Novi San Bovo» aggiungere le seguenti: «Torino, Novara e Mortara».

7.5

[Nastri](#), [Maffoni](#), [Ruspanini](#), [Urso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Alessandria», inserire le seguenti: «Torino, Novara, Tortona».

7.6

[Laus](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Vado Ligure» aggiungere le seguenti: «, Novara, Orbassano e Mondovì».

7.7

[Biasotti](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese», con le seguenti: «Alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

7.8

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse fruiscono altresì delle seguenti agevolazioni: a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta; b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta; c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento».

7.9

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».

7.10

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra».

7.11

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali».

7.12

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

G7.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche

semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della «Via della Seta»;

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegna il Governo:

anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, a estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.

G7.100 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in

alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della «Via della Seta»;

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, di estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.

(*) Accolto dal Governo

G7.101

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di

arrecare danni alla funzionalità e -alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, - il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

G7.101 (testo 2)

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di arrecare danni alla funzionalità e -alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, - il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

(*) Accolto dal Governo

G7.102

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la istituzione della «Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento»;

il citato articolo prevede che ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o

indirettamente è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata-Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retro porti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;

considerato che l'area retroportuale di Santo Stefano Magra è tra le principali in Italia e in Europa per la gestione dei *containers* vuoti e per la logistica integrata all'interno della quale già operano concessionari portuali genovesi;

pur nella consapevolezza che tale terminale appartiene ad altra Autorità Portuale diversa da quella di Genova del MLO;

si ritiene necessaria una strategia concertativa tra le diverse autorità Portuali finalizzata a tutelare le realtà portuali liguri proprio in relazione all'evento del 14 agosto e senza innescare meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo istituzionale tra le due Autorità Portuali competenti al fine di verificare la possibilità di estendere meccanismi quali quelli della Zona Logistica semplificata di cui all'articolo 7 anche per il terminale portuale di La Spezia e per la zona retro portuale di Santo Stefano Magra proprio in ragione di un principio logistico territoriale e non semplicemente di sistema.

G7.103

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;

la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente penalizzato;

i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento per il retroporto di Genova,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica Semplificata- Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona.

(*) Accolto dal Governo

G7.104

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Laus](#), [Marino](#), [Rossomando](#), [Taricco](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area piemontese;

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso;

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento, impegna il Governo,

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino, Orbassano e Novara.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 7

7.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1 ° gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 - 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca urbana il cui ambito

territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.2

[Biasotti](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ««Le imprese», con le parole: «Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «alle imprese», con le parole: «alle categorie di cui al comma 2».

8.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

Conseguentemente, alla medesima alinea:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova,».

8.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Id. em. 8.3

Al comma 2, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sopprimere le parole: «nel comune di Genova,».

8.5

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 200.000»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 400.000».

8.6

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per quello successivo».

8.7

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

8.9

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «10 milioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: «20 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.8

[Urso](#), [Ruspendini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

8.10

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020».

8.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

G8.100

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in commento istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova con l'intento di favorire e sostenere gli operatori economici danneggiati dal crollo del ponte Morandi;

la misura consente alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, di richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni fiscali, contributive e assicurative;

affinché la misura possa essere pienamente efficace è necessario ampliare il periodo in cui è valutata la riduzione di fatturato,

impegna il Governo,

ad attivarsi nelle prossime iniziative legislative per estendere il periodo preso in considerazione in relazione al fatturato dal 30 settembre al 30 ottobre, qualora ciò possa ampliare il numero delle imprese beneficiarie.

G8.101

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in votazione istituisce, all'articolo 8 nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni;

obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresso;

si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medio imprese che costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana;

la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di decontribuzione

e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 9.

(Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del Fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto».

9.2

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 9.2

Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è

finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

9.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e 2019» con le seguenti: «, 2019 e 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020».

9.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

G9.100

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti;

nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai *terminal operator* hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova;

per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale vengono assegnate alla stessa AdSP, ai sensi dell'articolo 9 del DL in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo,

affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun *terminal* rispetto all'anno precedente.

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da

realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

EMENDAMENTI

9-bis.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

9-bis.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

1-ter. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

1-quater. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9-BIS

9-bis.0.1

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale MLO)

1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9-bis.0.2

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.

ARTICOLO 9-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-ter.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei *terminal*, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.

3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

EMENDAMENTO

9-ter.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9-TER

9-ter.0.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Tassa di ancoraggio)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n.205 del 2017».

9-ter.0.3

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

9-ter.0.200

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 9-ter.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.

9-ter.0.2

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso, è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.
2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.
3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

EMENDAMENTO TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.
2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.
3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.

4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, numero 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.2

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno

2018 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova)

1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti dell'area fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia».

11.0.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.

3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.

5. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.4

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per

l'innescò di meccanismi rigenerativi urbani)

1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.

3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.

4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.

5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

Capo II

SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle

funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

- a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
- b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
- c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
- d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
- e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.

4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11» sono soppresse.

4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali».

5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
- b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i

Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
- b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
- c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

[Biti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSI SA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di

Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*;

d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere a) e e), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a 100.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

5. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;

e) il collegio dei revisori dei conti.

6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

e) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

11. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSI SA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel molo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

13. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso de li 'anno 2019 e di 70 unità di personale e l O dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.

14. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo l del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

12.2

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole: « Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;

sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova»;

secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 9:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 11;

al comma 12, sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;

al comma 19, sopprimere le parole da: «Fino all'adozione fino alla fine del comma;

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali».

12.3

[Biti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) sopprimere le parole: «delle ferrovie e»;

2) sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;

conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente:

«ANSISA»;

3) *sostituire le parole da:* «con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «con sede in Genova»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «ferroviario nazionale e»;

c) *sopprimere i commi 2 e 3;*

d) *al comma 9:*

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *alla lettera b) sopprimere le parole da:* «nel limite» *fino alla fine del periodo;*

e) *sopprimere il comma 11;*

f) *al comma 12 sopprimere le parole da:* «in aggiunta» *fino a:* «ANSF»;

g) *al comma 19 sopprimere le parole da:* «Fino all'adozione» *fino alla fine del comma;*

h) *sopprimere il comma 20;*

i) *alla rubrica sopprimere le parole:* «delle ferrovie e».

12.4

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

Consequentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».

12.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con la seguente:* «Genova».

12.6

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti» *inserire le seguenti:* «e in Genova».

Consequentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «con possibilità di» *aggiungere la seguente:* «ulteriori».

12.7

[Biti](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze».

12.8

[Totaro](#)

Id. em. 12.7

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze.».

12.9

[Nastri](#), [Maffoni](#), [Ruspanini](#)

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presso la Regione Liguria.».

12.10

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le funzioni precedentemente svolte

dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi».

12.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «minimi».

12.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «minimi di sicurezza» con le seguenti: «di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei».

12.13

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché i profili tariffari» fino alla fine del comma.

12.14

[Totaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4-quater.

12.15

[Totaro](#)

Respinto

Sostituire il comma 4-quater con il seguente:

«4-quater. Con il recepimento del IV pacchetto ferroviario (Direttive europee 2016/797 e 2016/798) sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia le competenze di sicurezza relative a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, in analogia a quanto già disposto per le ferrovie isolate ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172».

12.16

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003».

12.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, al comma 7:

- al quarto periodo, sostituire le parole: «Metà dei» con la seguente: «Due»;

- al quinto periodo, sostituire le parole: «I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono» con le seguenti: «Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce»;

- dopo il quinto periodo inserire il seguente: «I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997».

12.18

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «quattro membri» aggiungere le seguenti: «di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI».

12.19

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza delle Regioni».

12.20

[Biti](#)

Respinto

Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere.»

12.21

[Totaro](#)

Id. em. 12.20

Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere.»

12.22

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020"».

12.23

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

G12.100

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 12, al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali;

Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo - economico nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui *focus* è la sicurezza delle infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali);

alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova;

a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale può mettere a disposizione,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale.

(*) Accolto dal Governo

G12.101

[Parrini](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bonifazi](#), [Marcucci](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;

si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;

La decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;

è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;

la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo in assenza di ulteriori specificazioni determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ad essere a rischio soppressione;

si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;

l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;

purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.

(*) I proponenti non insistono per la votazione.

G12.102

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

la sede dell'Agenzia è posta a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla la possibilità di articolazioni territoriali, inoltre sono previsti il trasferimento di ulteriori funzioni all'Agenzia sulla sicurezza delle, gallerie e sui sistemi di trasporto rapido di massa, e disposizioni in merito alla *governance* della medesima Agenzia;

il decreto stabilisce che l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, esercitati secondo puntuali modalità elencate nel presente decreto;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza. La costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; inoltre non bisogna trascurare il fatto che, circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

con lo spostamento della sede dell'Agenzia, si corre il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria inglobandolo in una struttura, più ampia, complessa, che al momento non può garantire la stessa indipendenza, né una piena operatività,

impegna il Governo,

a garantire con ogni misura che dal trasferimento di poteri, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, alla nuova Agenzia, non ne venga penalizzata la città di Firenze, città che per anni ha rappresentato un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, assicurando indipendenza e piena operatività, anche in termini di professionalità impiegate.

(*) Accolto dal Governo

G12.103

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;

non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G12.104

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

gli articoli 12 e 13 del presente decreto-legge prevedono la istituzione di una Agenzia nazionale per sicurezza ferroviaria stradale e autostradale nonché la realizzazione di una piattaforma informatica riguardante le opere pubbliche;

il testo si presenta lacunoso poiché non si tiene nella dovuta considerazione la diversità di proprietà e competenze dei manufatti stradali e autostradali rispetto a quelli ferroviari;

questa mancanza rischia di pregiudicare la operatività dell'Agenzia e conseguentemente anche della piattaforma informatica poiché la titolarità sui manufatti è essenziale per il monitoraggio e gli interventi per la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l'assenza negli organi guida dell'Agenzia di rappresentanti degli enti locali e delle Regioni è un

limite davvero rilevante;

è previsto un periodo di transizione per la effettiva operatività della richiamata Agenzia nazionale;

tale periodo potrebbe essere utile per un ravvedimento rispetto alla esclusione di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni all'interno dell'agenzia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità entro 60 giorni successivi al 1° gennaio 2019, data di istituzione della Agenzia di prevedere all'interno dei componenti del Direttivo della stessa la presenza di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni anche per assicurare una effettiva funzionalità e operatività della stessa nonché dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 12

12.0.1

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)
Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze)

Al comma 2 dell'articolo 3 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è *sostituita dalla seguente*:

«c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

- a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
- e) aeroporti;
- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- h) porti e infrastrutture portuali;
- i) edilizia pubblica.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

- a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
- e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;

h) la documentazione fotografica aggiornata;

i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori *in situ* e rilevazione satellitare;

l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.

5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato *open data*, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione,

segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».

8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.

EMENDAMENTI

13.1

[Nastri](#), [Maffoni](#), [Ruspanini](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con sede operativa in Genova».

13.2

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole da: «ed è aggiornato in tempo reale» fino alla fine del comma, con le parole: «ed è aggiornato trimestralmente. Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

13.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in tempo reale» con la seguente: «trimestralmente».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure in materia di trasporti eccezionali)

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.

2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.

4. L'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il *Building Information Modeling* - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli

oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI

14.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con apposito decreto» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.2

[Margiotta](#)

Respinto

Al comma 3-bis, dopo la parola: «frequenze» inserire le seguenti: «o di altri operatori di telecomunicazioni autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

[Berardi](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.14-bis.

(Misure urgenti per il controllo tecnico dei ponti e viadotti)

1. Al fine di consentire il controllo tecnico dei ponti e viadotti facenti parte della rete stradale provinciale, sono attribuite alle Regioni, risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ARTICOLI 15, 15-BIS E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa

la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;

b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

Articolo 15-bis.

(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)

1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma

5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 16.

(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;

a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge»;

a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;

b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;

c) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.».

1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo.

2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo»;

c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;

d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014- 2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.1

[Berutti](#), [Mallegni](#)

Le parole da: «Al comma» a: «la lettera a-ter).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo».

16.2

[Pinotti](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.3

[Steger](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.4

[Nencini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.5

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

16.6

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SP A dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,».

G16.100

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

G16.100 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzagliani](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno.

(*) Accolto dal Governo

G16.101

[FAGGI](#), [CAMPARI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

valutate le disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento, che modificano il meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti, prevedendo un contributo a carico, invece che dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come stabilito nella legislazione vigente, degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

sottolineato come la norma introdotta non modifichi l'entità del contributo, fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma introduca la possibilità di prevedere soglie di esenzione e specifichi che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici;

considerato che la normativa vigente stabilisce che il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma e in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

al fine di evitare che la disciplina introdotta comporti oneri tali da ingenerare svantaggi competitivi sul mercato europeo ed internazionale per gli operatori del settore, in particolare per le piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

ad individuare modalità applicative della norma che, mediante la previsione di adeguate soglie di esenzione, riducano i potenziali effetti distorsivi a danno delle imprese nazionali;

a verificare, in ogni caso, la possibilità di individuare forme alternative di finanziamento dell'Autorità dei trasporti.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G16.102

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;

la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali; con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegna il Governo:

ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;

a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;

al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.

(*) Accolto dal Governo

G16.103

[Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (AR1) nel settore delle concessioni autostradali, intervenendo sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità;

nello specifico, la nuova lettera b) dell'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 201/2011, prevede che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto;

la modifica legislativa consente all'ART di richiedere la contribuzione a tutti i settori del mercato trasporti, anche se non regolati specificamente, come i settori rappresentati dell'autotrasporto, della spedizione internazionale, dei corrieri, del magazzinaggio, delle agenzie marittime, dei terminalisti, dei servizi tecnico nautici;

la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti-non possa richiedere alle aziende dell'autotrasporto il contributo annuale già reclamato a tutte le imprese che sono assoggettate all'attività dell'A.R.T. In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono soggette, concretamente ed effettivamente, all'esercizio dei poteri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale;

l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, peraltro, è alquanto rilevante, se si pensa che l'1 per mille del fatturato quota per il solo settore della logistica privata delle merci 19 milioni di euro all'anno: pagare quel tributo per le aziende coinvolte significherebbe subire un intollerabile aggravio della pressione fiscale senza nessun motivo giustificabile visto che quei settori sono completamente liberalizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare le criticità della disposizione che impone un contributo per il finanziamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a carico di tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, in ottemperanza alla sentenza n. 69 /2017 della Corte Costituzionale.

(*) Accolto dal Governo

G16.104

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

il comma 6, lettera *b*), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato»;

in proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'atto Camera 1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 37 comma 6 lettera *b*) del citato decreto-legge 201/2011 relativamente ai soggetti chiamati a versare il contributo all'Autorità;

non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui devono essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il versamento del contributo alle imprese che utilizzano le autostrade);

il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto alle aziende estere che operano nei medesimi settori;

la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia,

impegna il Governo:

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano regolati dall'Autorità.

(*) Accolto dal Governo

G16.105

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premessi che:

l'articolo 16 (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile per il settore;

il presente provvedimento all'articolo 16 comma 1 lettera *a-ter*) prevede che una modifica dell'attuale modalità di finanziamento dell'Art «Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»,

impegna il Governo:

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO16-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda».

ORDINI DEL GIORNO

G16-bis.100

[Margiotta](#), [Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premessi che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Jonio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana - 1 stralcio - tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018

sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-*bis* del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

G16-bis.100 (testo 2)

[Margiotta](#), [Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Jonio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana - 1 stralcio - tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi

sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018 sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-*bis* del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza, di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

(*) Accolto dal Governo

G16-bis.101

[Misiani](#), [Alfieri](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Nannicini](#), [Rampi](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la revisione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;

in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino

ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.

G16-bis.102

[Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse;

il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma-Latina;

il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto un iter travagliato, contestato da vari comitati;

la via Pontina, attualmente gestita dalla società della Regione Lazio denominata ASTRAL, nel tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a trenta chilometri orari,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16-BIS

16-bis.0.1

[Misiani](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Alfieri](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Malpezzi](#), [Nannicini](#), [Rampi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.

2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.2

[Gallone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.3

[Gallone](#), [Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16-bis.0.4

[Misiani](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Alfieri](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Malpezzi](#), [Nannicini](#), [Rampi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia)

1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

16-bis.0.5

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo».

Capo III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

EMENDAMENTI

17.1

[Ciampolillo](#)

Improcedibile

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Consequentemente, sostituire le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1» ovunque ricorrano, con le seguenti: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1 ed i comuni d'Italia» e la rubrica del Capo III con la seguente:

«Capo iii

NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

17.2

[Ciampolillo](#)

Improcedibile

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Capo iii

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

17.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «rimozione».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 18.

(Funzioni del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

- b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
 - c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
 - d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
 - e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
 - f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
 - f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
 - f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
 - g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
 - h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
 - i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
 - i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.
5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

EMENDAMENTI

18.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

18.2

[Papathen](#)

Le parole da: «Al comma» a: «ordini di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23».

18.4

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

18.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigente in materia di ecobonus e sismabonus».

ARTICOLI 19 E 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Contabilità speciale)

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza alla popolazione.

3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 20.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera c).

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:

- a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole,

zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

EMENDAMENTO

20.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 21.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E

- ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
- c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
- d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
- e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
- 2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al

rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

EMENDAMENTI

21.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere le seguenti: «previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

21.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale».

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

EMENDAMENTO

22.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio», aggiungere le seguenti: «e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».

**ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 23.

(Interventi di immediata esecuzione)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

EMENDAMENTI

23.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

23.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.

ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17

unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25.

(Definizione delle procedure di condono)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi

17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

25.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.2

[Martelli](#)

Id. em. 25.1

Sopprimere l'articolo.

25.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 25.1

Sopprimere l'articolo.

25.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 25. - (piano urbanistico generale). - 1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.

2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.

25.5

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

25.6

[Nugnes](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326,»*

25.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole da: «Al comma» a: «fine del comma» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

25.8

[Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni della legislazione vigente.

25.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.

25.10

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.11

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Ritirato

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.12

Le Commissioni Riunite

Sost. id. em. 25.10

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Le parole da: «Al comma» a: «di legge» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda».

25.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione della domanda».

25.15

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1-bis

25.16

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto».

25.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «previo rilascio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.18

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

25.200

[Ciampolillo](#)

Le parole da: «Apportare» a: «ed i comuni d'Italia,»;» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,»;*

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».*

25.20

[Ciampolillo](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,».

25.22

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «entro sei mesi», fino alla fine del comma con le seguenti: «previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.21

[Nugnes](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;*

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;*

e) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

25.23

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.24

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» con il seguente: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 comma 1 della legge n. 47 del 1985, all'articolo 39 comma 7 della legge n. 724 del 1994 e all'articolo 32 comma 43 dalla legge 24 novembre n. 326 del 2003».

25.201

[Ciampolillo](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».

25.26

[Martelli](#)

Respinto

Al comma 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine le autorità competenti provvedono ad emettere le ordinanze di demolizione che dovranno essere portate integralmente a termine nel limite massimo di sei mesi dalla data di conclusione dei procedimenti di

definizione delle pratiche di condono».

25.27

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «all'articolo 17 provvede,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

25.28

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 17, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

25.29

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

25.30

[De Siano](#), [Cesaro](#), [Carbone](#), [Lonardo](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aumenti di volume», inserire la seguente: «non».

25.31

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica».

25.32

[Papatheu](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di completare nei tempi previsti l'esame delle pratiche di condono di cui al comma 1 del presente articolo, si prevede lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate all'assunzione di tecnici qualificati per un tempo determinato di sei mesi».

G25.100

[Trentacoste](#), [Nugnes](#), [La Mura](#), [Riccardi](#), [Corbetta](#), [Russo](#), [Nocerino](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data

di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio; impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G25.101

[Nugnes](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione

dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui 'è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio, impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

(*) I proponenti non insistono per la votazione

G25.102

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;

il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;

gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;

la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;

non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegna il Governo,

a riferire presso la 13 Commissione Ambiente del Senato entro 60 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 25

25.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte)

1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture - uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;

b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;

c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;

d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;

e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;

f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:

a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;

b) da un rappresentante della regione Campania;

c) da un rappresentante della Polizia di Stato;

d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.

6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo».

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la

funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle

opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

EMENDAMENTI

26.1

[De Siano](#), [Cesaro](#), [Carbone](#), [Lonardo](#)

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 29», aggiungere le seguenti: «tra quelli presenti nei Comuni dell'intera isola d'Ischia».

26.2

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per importi inferiori» fino alla fine del comma.

ARTICOLI DA 27 A 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 27.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* la Regione Campania;
- b)* il Ministero per i beni e le attività culturali;
- c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d)* l'Agenzia del demanio;
- e)* i Comuni;
- f)* il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- g)* i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;
- h)* la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 28.

(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

Articolo 29.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.
2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 30.

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli

operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

ORDINE DEL GIORNO

G30.100

[Ruspanдини](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario - specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

G30.100 (testo 2)

[Ruspanдини](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario - specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, per il tramite del Commissario straordinario, di assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 31.

(Struttura del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della

struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.

5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Articolo 32.

(Proroghe e sospensioni dei termini)

1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».

1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere

sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;

c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

EMENDAMENTO

32.1

[De Siano](#), [Cesaro](#), [Carbone](#), [Lonardo](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il termine di scadenza della sospensione di termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

ARTICOLI 33 E 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 33.

(Sospensione del pagamento del canone RAI)

1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno

1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 34.

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

EMENDAMENTO

34.1

[De Siano](#), [Cesaro](#), [Carbone](#), [Lonardo](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 35.

(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

EMENDAMENTO

35.1

[De Siano](#), [Cesaro](#), [Carbone](#), [Lonardo](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

ARTICOLI 36 E 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36.

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Capo IV

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017

Articolo 37.

(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento»;
 - a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;
 - 1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;
 - 1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione»;
 - 2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
 - b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
 - b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,»;

b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella»;

c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: «*e-bis)* le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

c-bis) all'articolo 15, comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse;

2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;

c-quater) all'articolo 34:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».

1-bis. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-*bis*,».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

37.1

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: "31 dicembre» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

«*00a)* all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *00^a*), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.2

[Ferrazzi](#), [Margiotto](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#),

[Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

37.3

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Le parole da: «Al comma» a: «il numero 1-bis.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis.

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater).

37.4

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis).

37.6

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «Al comma» a: «all'articolo 3» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016', di seguito 'Ufficio speciale per la ricostruzione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al

terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione"».

37.7

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e e) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-*sexies* dell'articolo 50-*bis*. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e e) del comma 3 dell'articolo 50"».

37.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

37.9

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

37.10

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 2016, n. 50"».

37.11

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

«c-ter.1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

37.12

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.13

[Urso](#), [Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Id. em. 37.12

Al comma 1, dopo la lettera c)-quater, aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

37.14

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#),

[Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

37.18

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «Al comma» a: «all'articolo 50-bis» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

37.15

[Gallone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", e le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019";

2) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

37.16

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019"».

37.17

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

37.19

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

«c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

37.5

[Marsilio](#)

Respinto

Al comma 1-bis. aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse nonché le parole: "intervenga sui singoli provvedimenti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

G37.100

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.

(*) Accolto dal Governo

G37.101

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12

novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

i contributi previsti dall'articolo 20-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

(*) Accolto dal Governo

G37.102

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al

patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità, impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

(*) Accolto dal Governo

G37.103

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

(*) Accolto dal Governo

G37.104

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
premessi che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori.

(*) Accolto dal Governo

G37.105

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

(*) Accolto dal Governo

G37.107

[Santillo](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e 'gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario, definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di «modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»;

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione.

(*) Accolto dal Governo

G37.106

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo:

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

(*) Accolto dal Governo

G37.108

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegna il Governo:

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

a prevedere il trasferimento, presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, del personale necessario a sbloccare progetti e gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori;

un contributo straordinario a favore dei comuni dei crateri sismici 2009, 2016 e 2017 per compensare le maggiori spese e le minori entrate;

ad affidare ad un organo unico, denominato «Conferenza permanente», la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche;

a prevedere misure di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei titolari di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;
ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

a consentire al Comune de L'Aquila la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare specifici interventi;

a prevedere l'affidamento a società in *house providing* l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti, e dei premi assicurativi;

a potenziare la struttura commissariale;

a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;

a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma;

a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

G37.108 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegna il Governo:

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

a estendere la rateizzazione del pagamento dei contribuiti, e dei premi assicurativi;

a potenziare la struttura commissariale;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;

a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

(*) Accolto dal Governo

G37.109

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto a corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2017;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G37.110

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

preMESSo che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo

G37.111

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

preMESSo che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2017 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.

(*) Accolto dal Governo

G37.112

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia; in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

(*) Accolto dal Governo

G37.113

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(*) Accolto dal Governo

G37.114

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

(*) Accolto dal Governo

G37.115

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.

(*) Accolto dal Governo

G37.116

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017 articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai

contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravii nelle procedure relative alla ricostruzione privata;

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(*) Accolto dal Governo

G37.117

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

(*) Accolto dal Governo

G37.118

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero](#)

[Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale;

i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame;

al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una proroga delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso.

(*) Accolto dal Governo

G37.119

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti;

particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di inserire misure *ad hoc* finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019.

G37.119 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti;

particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegna il Governo,

a prevedere misure *ad hoc* finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali.

(*) Accolto dal Governo

G37.120

[Ferro](#), [Causin](#), [Toffanin](#), [Paroli](#), [Ghedini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha

attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stato raso al suolo comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegna il Governo,

a deliberare, previa richiesta del Presidente della Regione Veneto inviata il 31 ottobre, lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa; a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori e di valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti Locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: Sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

G37.120 (testo 2)

[Ferro](#), [Causin](#), [Toffanin](#), [Paroli](#), [Ghedini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti

smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stato raso al suolo comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuativamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio o nel primo provvedimento utile, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori e di valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti Locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: Sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

(*) Accolto dal Governo

G37.121

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia

elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior dovute alla caduta di alberi sulle linee - sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel santonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia - in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati - non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegna il Governo:

a prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

G37.121 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior dovute alla caduta di alberi sulle linee - sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel santonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia - in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati - non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che

succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

(*) Accolto dal Governo

G37.122

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con l'articolo 18-*undecies*, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è stato introdotto l'Allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, permettendo ai soggetti danneggiati, residenti o con sede operativa nei comuni di Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE), colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, di rientrare nelle agevolazioni e contributi per la riparazione, la ricostruzione, e la ripresa economica già previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, per i comuni del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (allegato 1) e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2);

sono rimasti esclusi dall'elenco dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* cinque comuni che hanno anche essi segnalato ingenti danni sul proprio territorio causate dal sisma del 18 gennaio 2017, anche per effetto della ripetizione per un lungo periodo delle scosse sismiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un apposito provvedimento legislativo per inserire nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i comuni di Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE), Penna Sant'Andrea (TE), Basciano (TE), al fine di permettere la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche di tali territori.

(*) Accolto dal Governo

G37.123

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bonifazi](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

lo scorso 1° agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per

la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziare sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegna il Governo:

ad integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.

G37.123 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bonifazi](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

lo scorso 1° agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziare sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni

(*) Accolto dal Governo

G37.124

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bonifazi](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate

anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.

G37.124 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bonifazi](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28

settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate

anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperchiate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, di individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018

(*) Accolto dal Governo

G37.125

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegna il Governo:

a disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

G37.125 (testo 2)

[Ruspanini](#), [Nastri](#), [Maffoni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Marsilio](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per

centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G37.126

[Floris](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze,

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi relevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»;

nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegna il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale, a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate.

G37.126 (testo 2)

[Floris](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze,

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi relevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»;

nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegna il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale.

(*) Accolto dal Governo

G37.127

[Marinello](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nella notte del 3 novembre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, in particolar modo sulle zone nord e sud-occidentali dell'isola, colpendo le aree delle provincie di Palermo e Agrigento, causando dodici vittime, un disperso oltre che una serie di inondazioni e numerosi danni ancora non quantificabili;

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;

il Capo V del provvedimento in esame prevede ulteriori interventi emergenziali e dispone anche un controllo da parte di una Cabina di regia dello «stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;

è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dalle continue piogge torrenziali che, in poche ore, hanno provocato vittime, allagamenti di abitazioni, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha coinvolto le zone sud-occidentali della Sicilia al fine di scongiurare l'ulteriore paralisi dei trasporti, delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità.

(*) Accolto dal Governo

G37.128

[Sudano](#), [Faraone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello V al di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegna il Governo:

a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti

produttivi danneggiati.

G37.128 (testo 2)

[Sudano](#), [Faraone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello V al di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37
37.0.1

[Verducci](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Cirinnà](#), [Parente](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «40 per cento.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

37.0.2

[Verducci](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Cirinnà](#), [Parente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-*bis*, 10, 10-*bis* e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

37.0.3

[Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Urso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019».

37.0.4

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo

decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera *f*) e 3, primo comma, lettera *q*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi *l*) ed *m*) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018»

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 38.

(Rimodulazione delle funzioni commissariali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016.
2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

EMENDAMENTO

38.1

[Ruspanini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 39.

(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
 - a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
 - b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29

- maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
- a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

39.1

[Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato» con le seguenti: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».

39.2

[Pagano](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «attivati e intestati», con le seguenti: «attivati o intestati»;*
- b) *al comma 5, sostituire le parole: «sono versati direttamente», con le seguenti: «possono essere versati direttamente»;*
- c) *il comma 6 è soppresso.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 39

39.0.1

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione".

39.0.2

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

39.0.3

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 11 sostituire le parole: "60 rate" con le seguenti: "120 rate".*
- b) *al comma 13 sostituire le parole: "sessanta rate" con le seguenti "120 rate".*
- c) *al comma 8 sostituire le parole: "a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020".*
- d) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

39.0.4

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 50-bis, 1 comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a

settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

39.0.5

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «cittadini e imprese.» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f)* interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

39.0.6

[Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [D'Alfonso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f)* interventi e servizi per cittadini e imprese.

39.0.7

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di

pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

39.0.8

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Parente](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sisma de L'Aquila 2009 - interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 - provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

39.0.9

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Assunzione personale aree terremotate)

1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

39.0.10

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: « *Dopo l'articolo* » a: « Al fine di » respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila)

1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una *taskforce* dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.0.14

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento».

39.0.16

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39.0.11

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «6 aprile 2009,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.

39. 0.200

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».

39.0.12

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.13

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.

39.0.15

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».

39.0.17

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «9 febbraio 2017, n. 8» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da:*

"2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,"».

39.0.18

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

39.0.19

[Verducci](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Cirinnà](#), [Parente](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e

Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

39.0.20

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [D'Alfonso](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016)* - 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altre sì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

39.0.21

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Verducci](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Astorre](#), [Cirinnà](#), [Parente](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già

colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».

ARTICOLI 39-BIS E 39-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 39-bis.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018»;
- b) il quarto periodo è soppresso.

Articolo 39-ter.

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta»;

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra

lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;

d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».

EMENDAMENTI

39-ter.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39-ter.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 39-ter.1

Sopprimere l'articolo.

39-ter.3

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016», con le seguenti: «realizzati entro i termini previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

39-ter.4

[Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) All'Articolo 1-*sexies* sopprimere il comma 2».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 39

39-ter.0.1

[Toffanin](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «29 maggio 2012» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 39-ter, inserire il seguente:

«Art. 39-quater

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.2

[Richetti](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

39-ter.0.3

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122.

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.4

[Pagano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno

2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire le parole: "2016", con le seguenti: "2018".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.5

[D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.12

[D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#), [Sbrollini](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «Le previsioni di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di cui all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39-ter.0.200

[Faraone](#), [Sudano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di sostegno al reddito dei lavoratori previste all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39-ter.0.13

[D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare l'alluvione del 28 ottobre 2018 nella Regione Veneto)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39-ter.0.6

[Pagano](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39-ter.0.7

[Pagano](#)

Le parole da: « *Dopo l'articolo* » a: «2019 e 2020»» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761 1. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.16

[Iori](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»».

39-ter.0.8

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «sino al 31 dicembre 2020» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti: 3.4. *Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis*

comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

39-ter.0.9

[Manca](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

39-ter.0.11

[Biasotti](#), [Mallegni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero)

«1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere."».

39-ter.0.14

[Boldrini](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

39-ter.0.19

[Collina](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"a-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato"».

39-ter.0.15

[Collina](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

39-ter.0.17

[Boldrini](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Patriarca](#), [Richetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

39-ter.0.18

[Patriarca](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Richetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quater.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per lo ricostruzione di cui o/l'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dallo legge 1 ° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallo legge 7 agosto 2012, n. 135».

Capo V

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 40

040.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Taricco](#)

Respinto

All'articolo, premettere i seguenti:

«Art. 040.

(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 040-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei

finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 40.

(Cabina di regia Strategia Italia)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

40.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

40.2

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della struttura di missione Casa Italia)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"».

40.3

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#)
Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Casa Italia")

1. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 1 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

40.4

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#)
Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40.

(Ripristino della "Struttura di missione Italia sicura")

1. All'articolo 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 487, 488 e 489, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 40

40.0.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Sudano](#), [Faraone](#), [Magorno](#), [Cucca](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#),
[Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

ARTICOLO 40-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 40-bis.

(Interventi straordinari per il viadotto Sente)

1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 40-BIS

40-bis.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.

2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

40-bis.0.2

[Gallone](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.3

[Berardi](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Grosseto e Livorno interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle Province di Grosseto e Livorno, in particolar modo nelle isole di pertinenza, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 8 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.4

[Berardi](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Grosseto interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati all'agricoltura dal maltempo nella Provincia di Grosseto, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 16 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.6

[Floris](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale)

1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018».

40-bis.0.5

[Ferro](#), [Causin](#), [Toffanin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero

dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e 5 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.

7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza del territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), e-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia,

Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (257), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

13. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.7

[Sudano](#), [Faraone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Istituzione di una zona franca nella Regione Sicilia)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.8

[Sudano](#), [Faraone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 40-ter.

(Misure in materia fiscale per fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia, a decorrere dall'anno d'imposta in corso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi calamitosi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti agli eventi, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai danni subiti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE)

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

40-bis.0.9

[Sudano](#), [Faraone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i

quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) =1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, =6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL =25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB =0,8 (mg/kg SS), Toluene =100 (mg/kg SS), Selenio =10 (mg/kg SS) e Berillio =2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

41.2

[Renzi](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Id. em. 41.2

Sopprimere l'articolo.

41.4

[Martelli](#)

Id. em. 41.2

Sopprimere l'articolo.

41.5

[Lonardo](#), [De Siano](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Carbone](#)

Id. em. 41.2

Sopprimere l'articolo.

41.6

[De Bonis](#), [Fattori](#), [Agostinelli](#) (*), [Ciampolillo](#), [Trentacoste](#) (*), [Granato](#) (*), [Marilotti](#) (*), [Ricciardi](#) (*), [Angrisani](#) (*), [De Falco](#), [Romagnoli](#) (*)

Id. em. 41.2

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

41.7

[De Bonis](#), [Fattori](#), [Agostinelli](#) (*), [Auddino](#) (*), [Naturale](#) (*), [Trentacoste](#) (*), [Granato](#) (*), [Marilotti](#) (*), [Ricciardi](#) (*), [Angrisani](#) (*), [De Falco](#), [Romagnoli](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

41.8

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da «1. Al fine di superare» fino a «almeno una volta l'anno» con le seguenti: «Ai fini dell'utilizzo del prodotto del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura i limiti dell'Allegato 1B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono modificati e integrati dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente decreto».

Conseguentemente aggiungere l'Allegato 1 al presente decreto.

Allegato 1

Tabella 1 - Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione idonei all'utilizzo in agricoltura

1.5.2.3. Seduta n. 59 del 15/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

59a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente TAVERNA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(909\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante*

disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 909, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica dei rappresentanti del Governo e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

STEGE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, ricorderemo per sempre quella del 14 agosto come una delle più drammatiche giornate della storia recente dell'Italia.

È inaccettabile che un'arteria stradale così importante non sia stata adeguatamente controllata nel tempo. Però le lacrime e il cordoglio da parte delle istituzioni si trasformano in vuota retorica se le cose non cambiano. E per cambiare bisogna che il ponte venga ricostruito nel più breve tempo possibile, che la vita dei genovesi possa ritornare presto alla normalità, che le istituzioni intervengano per proteggere e tutelare tutte quelle attività commerciali e le imprese che oggi vivono in una città letteralmente tagliata in due. Così come è importante che la magistratura faccia il suo compito. Una lunga catena di inefficienze e negligenze che devono essere accertate e perseguite.

Parlando di questo decreto-legge, non si può pensare anche a quanto accaduto in questi giorni in tante Regioni per via del maltempo. L'Italia è un Paese molto fragile, ammalato di abusivismo, con troppe opere pubbliche senza cura, a rischio sicurezza. La messa in sicurezza del Paese deve diventare il grande tema dei prossimi anni se non vogliamo continuare ogni volta a fare il conto delle tragedie e quello delle vittime.

Per tornare al provvedimento, noi crediamo che si dovesse fare prima. Ci volevano meno annunci e più fatti, meno promesse e una più immediata attenzione ai bisogni concreti. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, io non riesco ad ascoltare il senatore Steger.

STEGE (Aut (SVP-PATT, UV)). Ancora oggi non è chiaro chi dovrà ricostruire e quale sarà davvero il ruolo di Autostrade per l'Italia.

Ad ogni modo, quello che votiamo oggi è un testo corposo che contiene tanti elementi anche positivi su questioni legate ai danni che l'economia genovese ha subito e subirà nei prossimi mesi. A mio avviso il Parlamento ha fatto un buon lavoro per arricchire e rendere più mirato il testo. Se vogliamo, è anche la riprova che quando il Parlamento è messo nelle condizioni di poter lavorare, questo porta ad un miglioramento sostanziale dei provvedimenti.

Tuttavia, da parte nostra restano tante perplessità sul fatto che nel provvedimento ci sia tutta una serie di articoli che nulla c'entra con il dramma del ponte Morandi, dal condono di Ischia allo spargimento dei fanghi. Io non capisco veramente perché non si sia fatto un provvedimento che riguardasse questo disastro e solo questo. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD). Infatti in tal caso si sarebbe stati molto più celeri e il commissario avrebbe già potuto avviare il suo lavoro.

Per quanto riguarda Ischia, il ministro Di Maio ha detto che non si tratta di un condono ma di una procedura accelerata per rispondere a quei cittadini che hanno fatto domanda di regolarizzazione di un abuso edilizio. Noi crediamo, invece, che quella norma porterà al riconoscimento di tutte le domande di regolarizzazione e, quindi, ad un vero e proprio condono e questo anche perché, per precisa volontà del Governo, sono state richiamate le norme del 1985, quelle del Governo Craxi, le più morbide e le più larghe possibili che siano mai state introdotte sul tema dei condoni.

Nonostante forti perplessità su queste parti del testo, noi non possiamo tirarci indietro rispetto ad un tema su cui ci deve essere la massima solidarietà nazionale ed è per questo che il Gruppo per le

Autonomie, per senso di responsabilità verso Genova, voterà a favore del provvedimento.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sono passati tre mesi dal crollo del ponte Morandi con i suoi morti, con le sofferenze e le centinaia di sfollati che ha provocato. A fronte, e anche a smentita, degli annunci roboanti che sono stati fatti in quei giorni e a seguire, e soprattutto delle promesse che tutto si sarebbe svolto in modo rapido, noi ci troviamo oggi, invece, di fronte ad un decreto-legge - quello su Genova al nostro esame - che non solo viene discusso dopo molto tempo ma che contiene un percorso per la ricostruzione molto ingarbugliato. Nonostante i poteri straordinari attribuiti ad un Commissario che ha un ampio potere di deroga, è ancora tutto molto nebuloso.

Vorrei qui soffermarmi rapidamente sulla vicenda delle deroghe, perché nonostante i cambiamenti che sono stati apportati, grazie anche al lavoro delle opposizioni alla Camera dei deputati, alcuni aspetti, quelli più inquietanti, sono praticamente rimasti identici. Pensiamo, per esempio, alla ricostruzione in deroga a tutte le norme vigenti, incluse quelle antimafia, che è stata corretta, ma certamente le preoccupazioni e i problemi non sono stati risolti, a fronte di quello che purtroppo avviene nel nostro Paese con una certa regolarità nei casi di emergenza, ovvero le infiltrazioni e la corruzione. Le norme non sono state corrette a sufficienza, perché ancora, nei fatti, si può andare in deroga.

Che dire poi del roboante annuncio del ministro Toninelli e di altri membri della maggioranza sulla vicenda della revoca della concessione per Autostrade. Vorrei ricordare che proprio ieri avete tranquillamente respinto un nostro emendamento, che proponeva semplicemente che, a fronte di un possibile mancato versamento al commissario straordinario da parte di Autostrade delle risorse per la ricostruzione e la demolizione del ponte, si sarebbe passati alla revoca. Avete ovviamente espresso parere contrario e respinto anche questo emendamento.

Quindi, ci troviamo di fronte a tanti annunci e a continue promesse di tempi rapidi, ma la realtà è molto diversa, con procedure molto complicate e confuse, e ancora non si riesce a capire.

A proposito degli annunci sulla revoca, visto che è presente in Aula il ministro Toninelli, vorrei sapere che fine ha fatto la commissione che è stata insediata, perché da questo punto vista vorremmo avere qualche elemento.

In compenso, però, il decreto Genova, con un'operazione a dir poco discutibile, è stato caricato ed è diventato un decreto-legge *omnibus*, per infilarci delle operazioni vergognose. Come possiamo infatti definire l'operazione del condono a Ischia? Continuate a insistere che non si tratta di condono, ma di dare delle risposte ai cittadini, ma sapete perfettamente di cosa si tratta e la riprova c'è stata ieri. Pensiamo ai senatori di Forza Italia campani, che di solito si sono contraddistinti in questa Assemblea, anche nelle scorse legislature, solo e unicamente per ottenere il condono in Campania. Ieri, dopo l'ammutinamento del voto dell'altro giorno, si sono tutti ricompattati per respingere un emendamento, che era stato approvato in Commissione con il fine di cercare di ridurre il danno, impedendo di utilizzare le norme del condono del 1985.

Non si tratta, dunque, di una procedura per accelerare e dare risposte ai cittadini, ma è un modo per sanare tutto. Questo - lo dico qui - è solo e unicamente l'anticamera per procedere a risolvere tutta la vicenda del condono in Campania, perché evidentemente è quello che interessa al vice *premier* Di Maio: da Ischia a tutta la Campania. Vedremo tra qualche mese quello che accadrà: le mie parole risulteranno profetiche e saranno confermate dai fatti. L'obiettivo è assolutamente quello e il voto espresso ieri da quei senatori ne è la conferma lampante.

Sul terremoto del Centro Italia c'è un altro condono. È un problema che avevamo già affrontato nel decreto-legge n. 55 del 2018 e su quello c'era stato non solo un accordo, ma si era discusso a lungo e si erano respinti quei tentativi di procedere, anche in questo caso, ad un condono allargato. Avete fatto questa operazione e avete discusso il decreto Genova mentre veniva giù il Paese, con quello che è accaduto in Veneto e in Sicilia. Il nostro Paese ha bisogno di essere curato e non ha bisogno di altri condoni. Occorre mettere in campo un piano di investimenti strategico, di piccole e medie opere, per

curare il nostro territorio e risanarlo e realizzare i piani di adattamento per far fronte ai cambiamenti climatici.

Bisognerebbe fare un'operazione di censimento per spostare e demolire tutte le case che sono nelle aree a rischio, e invece qui si promette che in caso di calamità naturale, terremoto, voi avrete la possibilità di accedere a dei condoni, per sanare quello che non potrebbe essere sanato in alcun modo. Per questo avete deciso di inserire il riferimento al condono del 1985: perché è quello più ampio, visto che tutti gli altri vincoli, quelli importanti per il nostro Paese, sono stati tutti approvati dopo.

Vogliamo poi parlare dell'altra norma vergognosa che avete inserito? L'articolo 41 sui fanghi. Anche qui vi siete permessi di dire che in questo modo finalmente c'è un inizio di normativa, sapendo perfettamente di dire il falso. Era una battaglia del MoVimento 5 Stelle, fatta in Lombardia specificamente, che portò a una sentenza del TAR. Voi permettete di spargere sui terreni agricoli - parliamo della terra, quella poi che deve darci il cibo, con tutto quello che comporta in termini di impatto sulla salute dei cittadini - i fanghi che hanno dei componenti - penso alla vicenda degli idrocarburi - a livelli maggiori di quelli permessi - anzi, non sono neanche permessi - per i fanghi industriali che devono essere smaltiti in discariche speciali, e che dovrebbero soltanto essere mandati all'incenerimento. O addirittura i parametri sono maggiori delle terre che vengono utilizzate per la rigenerazione e la risistemazione delle cave.

Quindi, avete fatto un'operazione grave, utilizzando la questione di Genova e non affrontando seriamente i problemi di Genova. Dietro al tema di Genova, come copertura avete inserito norme che non avevano nulla a che fare con questo argomento. Torno a ribadirlo, sono norme assolutamente vergognose, e non ci sono alibi per questo. Ripeto, non ci sono alibi.

Sul cosiddetto decreto-legge Genova voi avete voluto artatamente anche rinunciare al contributo delle opposizioni, perché un lavoro serio su tale provvedimento, sulla ricostruzione e sulle risposte da dare ai cittadini avrebbe prodotto sicuramente l'accordo di tutto il Parlamento. Questo era il lavoro che tutti noi saremmo stati disponibili a fare. Invece avete voluto fare altro.

La verità è soltanto una e lo dico nell'annunciare il voto contrario dei senatori di Liberi e Uguali: dietro al mantra del cambiamento, dietro al mantra del Governo del cambiamento, la realtà è soltanto una, e lo dico ai senatori del MoVimento 5 Stelle: in realtà questo Governo sta cambiando voi in profondità. Voi state, uno alla volta, inesorabilmente tradendo tutti gli impegni che vi eravate assunti soprattutto sul fronte ambientale. Vi devo ricordare la TAP oppure altri provvedimenti che abbiamo già esaminato in quest'Aula? Questa è l'unica verità: voi state cambiando. Avete cambiato idea e dietro al Governo del cambiamento è rimasta solo la misera realtà di un cambiamento profondo del vostro Movimento. Questo gli italiani prima o poi ve lo ricorderanno, non solo nelle urne, ma in una critica che non potrete scrollarvi di dosso. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e dei senatori Collina, Cucca e Martelli*).

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, di fronte ad una reale emergenza i patrioti ci sono, non possono non esserci, e dunque dichiarano il voto favorevole.

Il decreto-legge però è molto deludente e lo diciamo con spirito costruttivo: è deludente innanzitutto per la tempistica. Ricorderemo quanto impiegò il Governo di centro-destra rispetto al drammatico terremoto dell'Aquila e quanto il cosiddetto Governo del cambiamento impiega per approvare un decreto-legge: il primo, il Governo di centrodestra, lo fece in dodici ore, questo partorisce una risposta dopo ben quarantacinque giorni di lotte intestine. Abbiamo avuto una reazione celere solo sui *social network*, ma di fatto molto deludente per come si è articolata e composta.

Tuttavia non è deludente soltanto per questo, ma perché purtroppo risponde a una triste liturgia che è tipica della cattiva politica, lasciatemelo dire, cioè quella a cui stiamo stati abituati in questi anni dai Governi del PD. Ricordate il decreto-legge sull'IMU? Si doveva parlare di abolizione dell'IMU, poi quel provvedimento conteneva norme sulla cessione di Banca d'Italia ai privati, una cosa gravissima. Oggi quella polpetta avvelenata è costituita dal condono a Ischia e dalla preoccupante modifica della

normativa sui fanghi. Con l'innalzamento dei limiti consentiti della prescrizione di idrocarburi si rischia infatti di trasformare i nostri campi in discariche a cielo aperto. Siamo quindi molto preoccupati per il *made in Italy*, per la salute, e temiamo anche di danneggiare l'immagine del nostro Paese derivante dalle eccellenze dei nostri prodotti.

Abbiamo apprezzato l'impostazione di voler costituire un'agenzia nazionale per governare le grandi criticità del nostro Paese, sempre più spesso sotto attacco da parte di agenti atmosferici e mutazioni climatiche che ci impongono una riflessione seria che non ci faccia subire passivamente le criticità, rispondendo di volta in volta come se fosse la prima. Il dissesto idrogeologico e i problemi strutturali che abbiamo con tutte le costruzioni in cemento armato impongono una grande operazione di messa in sicurezza del nostro Paese. Ciò è fondamentale, insieme a una campagna adeguata di formazione all'educazione ambientale. Non bastano le circolari del ministro Toninelli alle amministrazioni comunali per un monitoraggio delle nostre strutture spesso fatiscenti. Quindi siamo certamente disponibili a collaborare, ma lasciateci essere molto preoccupati per come verranno affrontati questi grandi temi, che sono i problemi della nostra contemporaneità, di oggi.

Inoltre, dopo il crollo del ponte Morandi, una delle bandiere della ricostruzione italiana, uno dei simboli del *boom* economico, noi, come credo tanti in quest'Aula, avremo difficoltà a spiegare che fine ha fatto la revoca delle concessioni alla società Autostrade per l'Italia SpA. Abbiamo difficoltà, dopo il furto autorizzato contro gli italiani, a spiegare perché non si parla di questo dopo tanti proclami. Avete tolto la concessione a chi incassa miliardi, ma non è capace di fare manutenzione e ha fatto morire vittime innocenti? L'avete tolta o no? Non si è capito. L'abbiamo visto? Non l'avete tolta.

Voteremo, dunque, a favore del provvedimento per amore di Patria, ma siamo molto arrabbiati e delusi per come lo avete composto (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[RENZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (PD). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, voteremo contro il decreto-legge in esame per scelta della maggioranza. Quando in un Paese ci sono eventi drammatici come quello del ponte di Genova, le alternative che un Governo ha sono due. La prima è quella di chiedere all'opposizione un patto e di fare con essa un accordo. La seconda è invece quella di fare dell'opposizione l'alibi delle proprie incapacità.

Voi, colleghi della maggioranza, nelle ore immediatamente successive alla tragedia del ponte Morandi avete invaso le televisioni, a cominciare dal collegamento audio del ministro Toninelli dalla località di vacanza al TG1 delle ore 13,30, e avete attribuito la responsabilità agli avversari politici, indicando due fatti precisi.

Il primo è la concessione autostradale; il secondo è rappresentato dai soldi di Autostrade per l'Italia ai partiti. Lo ha spiegato molto bene il vice presidente Di Maio: il Governo precedente di notte si è riunito e in Parlamento ha dato la concessione a Autostrade per l'Italia. Come spesso accade, il ministro Di Maio ha sbagliato qualcosa. Non era di notte, ma era di giorno e - soprattutto - non era "il" Governo precedente, bensì "un" Governo precedente: il Governo che nel 2008 volle attribuire la concessione ad Autostrade per l'Italia. All'onorevole Di Maio sarebbe bastato girarsi alla sua sinistra, al tavolo del Consiglio dei ministri, e chiedere all'altro vice presidente e collega Matteo Salvini il perché di quella scelta. Già, lo dico perché rimanga agli atti del Senato: la concessione autostradale è stata votata non dal PD, che ha fatto ostruzionismo contro quell'atto, ma dalla destra e da un giovane deputato, allora membro della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, che si chiama Matteo Salvini. (*Applausi dal Gruppo PD*). Di Maio chieda spiegazioni a lui, se lo faccia spiegare se è in grado di capirlo!

Il secondo punto riguarda i soldi di Autostrade per l'Italia. Quella mattina ho chiesto a Misiani e Bonifazi (che peraltro sono due senatori) se il Partito Democratico avesse ricevuto dei denari da Autostrade nel corso della sua esperienza, quindi anche con le segreterie precedenti. Entrambi mi hanno spiegato: guarda, Matteo, è incomprensibile il motivo per cui Di Maio ci sta attaccando, perché

non abbiamo preso una lira. Allora ho chiesto: Ma, allora, forse la Leopolda, le associazioni, qualcuno di noi avrà preso dei fondi da Autostrade? Mi è stato risposto, il giorno dopo, dalla stampa libera e indipendente, che va ringraziata, che i soldi di Autostrade per l'Italia erano andati alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania e non al PD. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La strategia di buttare fango addosso agli avversari non funziona e non avrebbe dovuto essere fatta di fronte a 43 morti. Avete scelto la strada della demagogia. Dopo tredici minuti dalla messa funebre, durante il lutto nazionale, l'indecoroso portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri, Rocco Casalino, inviava un testo a tutti i giornalisti, invitando a valorizzare i fischi rivolti ai senatori del PD. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il giorno del lutto nazionale il super pagato portavoce del *premier* cercava di dividere la comunità nazionale.

Avete creato le condizioni per votare contro, con le vostre frasi demagogiche e assurde. Resterà agli atti del Senato il fatto che il senatore Toninelli, Ministro, fortunatamente *pro tempore*, della Repubblica, di fronte all'offerta di un grande genovese, quale Renzo Piano, di un progetto di ponte in acciaio per Genova, lo ha giudicato negativo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Se non fosse una tragedia, oggi qui tutti ci metteremmo a ridere. Colleghi, risentitelo: Danilo Toninelli ha detto no a un progetto di Renzo Piano. Danilo Toninelli! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha detto: non voglio che sia Autostrade a ricostruire il ponte, bensì un'azienda pubblica. Ha individuato Fincantieri. Ma è possibile che nessuno in quest'Aula, fuori dall'Aula e sui giornali abbia detto che l'ultimo ponte - un ponte ferroviario in Sud America - Fincantieri l'ha fatto nella prima metà del secolo scorso? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Caro Di Maio, Fincantieri fa le navi, non i ponti: le navi! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani)*.

Mi spiace dover dire, signor Presidente, che la pagina più nera l'ha scritta il Presidente del Consiglio, l'avvocato del popolo, o più correttamente l'avvocato delle concessionarie (AISCAT). Conte ha detto che non si aspettano i tempi della giustizia, che non possiamo aspettarli. Ho capito perché non si è presentato all'esame da professore ordinario a settembre: perché con una frase del genere - non si aspettano i tempi della giustizia - ti bocciano anche a diritto pubblico al primo esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Come si può violare la separazione dei poteri? Come si può mettere in discussione, con una frase, gli investimenti esteri? Non basta un *post* per fare una revoca; non basta una *photo opportunity* per fare un vertice internazionale; non basta un decreto per abolire la povertà: ci vuole la serietà, la politica! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Serve una parola chiara nel dire che ci vuole la Gronda a Genova, ci vuole il Terzo valico a Genova, ci vogliono i soldi per il porto a Genova, ci vuole il Bisagno a Genova. E voi ci avete messo dentro Ischia! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non avete detto una parola su Genova.

Io esprimo solidarietà al vice ministro Rixi perché lo so cosa pensa: è un avversario politico, lo abbiamo combattuto in sede di campagna elettorale. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ma quella del Terzo valico era una proposta che ha sempre visto tutti d'accordo. Noi abbiamo liberato le risorse con Delrio per il Terzo valico. Voi, sul Terzo valico, sulla Gronda, avete utilizzato una parola che vi tornerà contro, come un'onta perenne: «favoletta». *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Matrisciano)*. Una parola per la quale ancora oggi non siete degni di parlare di infrastrutture a Genova per ciò che avete detto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI](#) (ore 10,08)

(Segue RENZI). Signor Presidente, noi avremmo comunque votato a favore del provvedimento, se soltanto non vi fossero stati due articoli. L'articolo 41 sui fanghi - è già stato spiegato - non c'entra niente con Genova, e soprattutto tradisce una battaglia che i 5 Stelle hanno sempre fatto.

Si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza: i primi mesi di questo Governo dimostrano che voi avete tratti di genialità che non consideravamo *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rizzotti)*, perché state cambiando idea su tutto, persino sui fanghi che era la vostra battaglia contro il mio Governo.

Ma il punto fondamentale è l'articolo 25; si dice che non è un condono. Leggo il titolo dell'articolo 25: «Definizione delle procedure di condono».

L'abusivismo uccide, non l'ambientalismo da salotto (*Applausi dal Gruppo PD*). L'abusivismo uccide, e dico a Salvini, che ha votato contro l'Accordo di Parigi al Parlamento europeo, che quella contro il *climate change* per la sostenibilità è una battaglia che questo Governo deve fare, e noi saremo al fianco del Governo, ma non si può continuare a dare la colpa all'ambientalismo da salotto se si costruiscono case abusive e si muore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quando voi, cari amici di Forza Italia, votate a favore del provvedimento sul condono voluto da Di Maio, si compie un incredibile compromesso, il più inatteso della storia di questi primi sei mesi: Forza Italia e il MoVimento 5 Stelle, che in nome del condono a Ischia, cancellano la parola «onestà» e la legalità (*Applausi dal Gruppo PD*) dando una *chance* a chi vive di abusivismo.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Non è un problema di diritto parlamentare. Io dico al MoVimento 5 Stelle e alla Lega che loro hanno tutti i titoli per cambiare i membri di Commissione che non votano secondo la linea del partito. Su questo ho un'opinione che forse non è condivisa da altri: in Aula c'è la possibilità di esprimersi come si crede, ma noi pensiamo che sia vostro diritto portare avanti le vostre battaglie anche cambiando e modificando i membri della Commissione che non condividono la linea. Io su questo sono molto serio e onesto intellettualmente. Il punto non è cambiare un membro in Commissione: il punto è la modifica genetica di ciò che voi eravate e di ciò per cui avete combattuto in questi anni. (*Applausi dal Gruppo PD*). Avete fatto risuonare la parola «onestà» e state portando un condono dentro il decreto-legge di Genova.

Ecco perché, signor Presidente, con amarezza, voteremo contro questo provvedimento, ma vogliamo dirlo qui: non siamo i vostri nemici; siamo avversari politici, non siamo nemici. Ho chiamato Virginia Raggi dopo la sua assoluzione e sono stato criticato dentro il mio partito (*Applausi dal Gruppo PD*), ma credo sia un fatto di civiltà essere garantisti, come noi lo siamo sempre. Non abbiamo ricevuto lo stesso trattamento, a parti invertite, ma non mi interessa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Io dico che, quando c'è una battaglia politica, bisogna riconoscere che noi non siamo i vostri nemici. Il vostro nemico non sono i poteri forti (magari ci fosse qualche potere forte: vedo molti pensieri deboli e pochi poteri forti) e non è nemmeno la stampa: mai vista tanta ingratitudine nei confronti di chi vi ha permesso di fare una campagna elettorale senza un contraddittorio (e io di gratitudine pure mi intendo). Mai vista tanta ingratitudine. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il vostro nemico non è il PD e men che mai Forza Italia, lo abbiamo visto: il vostro nemico è la realtà.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

RENZI (PD). È la realtà e vi sta presentando il conto, perché oggi, di fronte a quello che avete fatto, avete tradito le aspettative di Genova, avete tradito la vostra storia. (*Vivi applausi dal Gruppo PD. Molte Congratulazioni*).

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, mi accingo a fare la dichiarazione di voto e potrei replicare, anche in modo forte, all'intervento che mi ha preceduto, ma ho soltanto dieci minuti e non voglio sprecare il mio tempo con chi annuncia di voler intervenire in senso costruttivo e poi il suo intervento è soltanto ricco di critiche. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Veniamo al merito. Stiamo per votare su un provvedimento che sicuramente non dà risposte alle 43 vittime del grande crollo del ponte Morandi; per quelle 43 vittime innocenti le risposte non ci sono. Noi, però, avremmo voluto dare ieri le risposte agli altri, a tre mesi esatti dal triste evento; non è stato possibile farlo, perché i 400 emendamenti dell'opposizione del Partito Democratico ce lo hanno impedito e abbiamo dovuto ulteriormente far slittare l'approvazione di questo decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

A Genova il mondo delle imprese e del lavoro è in grave stato di disagio per le pesanti e, in alcuni

casi, insormontabili difficoltà. I cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case non riescono ancora a riorganizzare la loro vita; le vie di comunicazione urbana non riescono a sopportare, in alcuni momenti della giornata, il normale traffico collegato a coloro che vanno a lavorare o comunque si muovono per motivi importanti. Sia il traffico cittadino a ponente, sia quello di collegamento generale, regionale ed extraregionale, determinano ritardi che implicano anche gravi danni economici.

Dobbiamo ringraziare - e dovremmo farlo tutti - il Comune di Genova e la Regione Liguria per l'importante uso di energie nel creare, con grande velocità, concrete alternative di comunicazione viaria cittadina, che impediscono il totale collasso: un'azione locale unita alla preziosa presenza del Governo, tramite il vice ministro Edoardo Rixi (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lomuti*), che tutti quanti ringraziamo e che - lo dico anche rispetto a un intervento che mi ha preceduto - tramite il Governo si è attivato, anche con atti concreti, subito dopo il triste evento (non so se le ore erano dodici o forse meno).

Abbiamo visto tutte queste cose e tutti dovremmo apprezzarle. Purtroppo c'è ancora qualcuno a Genova - e qualcun altro in quest'Aula - che continua ad avere i paraocchi e non ha visto quanto è successo e gli interventi positivi delle amministrazioni locali e di questo Governo in merito. Ma i paraocchi, anche in quest'Aula, collega Renzi, si sono smascherati in questi giorni e lei stesso li ha smascherati nell'intervento di poc'anzi.

La necessità di ridurre i tempi, a parole, è riconosciuta da tutti, ma solo a parole: infatti, l'atteggiamento del Partito Democratico è stato palesemente dilatorio, con l'evidente intenzione di rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati, per poi rimandarlo, modificato, al Senato, avviando un rimpallo di chi non vuol fare; ma a Genova, però, siamo abituati ai danni e al non fare del Partito Democratico. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Addirittura, il collega Margiotta in Commissione mi ha sconvolto: ha più volte inneggiato all'importanza del bicameralismo per sostenere il rinvio del decreto-legge alla Camera; alla faccia della coerenza!

Usate le invenzioni e delle fantasie per dimenticare lo schiaffo ricevuto dagli italiani al *referendum*. Collega Renzi, dovevate smettere di fare politica, ma lei oggi è qui a pontificare, dopo aver perso il *referendum*, seduto sui banchi di quel Senato che lei voleva abolire! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

VOCE DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Bravo!

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Dov'è la coerenza? Sappiatelo, perché immagino lo abbiate...

MIRABELLI (*PD*). Il condono, parla del condono!

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, sto parlando con lei, non capisco perché...

PRESIDENTE. Non interrompete, colleghi. Prego, senatore Bruzzone.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). A breve, dovrete ingoiare un altro rospo con la conversione di questo decreto-legge: buon appetito! E tra gli strumenti usati per il rinvio del decreto - ne abbiamo avuto la replica questa mattina - è stata citata la Gronda. Si sarebbero potuti citare, collega Renzi, anche il tunnel della Val Fontanabuona, la linea ferroviaria pontremolese, la ferrovia per Ventimiglia, l'autostrada Albenga-Carcare-Predosa, la strada Santa Margherita Ligure-Portofino, il rifacimento del Porto di Rapallo, il tunnel di collegamento tra la val d'Aveto e la Val Fontanabuona, la strada statale Albisola-Acqui Terme, la strada della Val Varenna. Ma con quale coraggio oggi citate la Gronda, che per noi dev'essere fatta - e la vogliamo - ma che oggi non c'è, collega Renzi, perché il Partito Democratico, che allora aveva una «S» in più, ha deciso e votato di non farla, per ben due volte? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

In Consiglio comunale a Genova, ne sono testimone diretto, il 2 marzo del 1992 e il 20 giugno del 1994, per colpa vostra, la Gronda... (*Commenti dal Gruppo PD*). C'era il PDS, che era un PD con una «sinistra» in più.

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Bravo!

LAUS (*PD*). Racconta la storia! Cosa dici?

VALENTE (PD). Si rivolga alla Presidenza, senatore Bruzzone!

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Ecco qua (*il senatore Bruzzone mostra due fogli dattiloscritti*), *ghe l'ò inta stacca e o tîo fêua*, sono le due delibere del Consiglio comunale con cui voi avete proposto e votato di non fare la Gronda, che sarebbe stata in uso da oltre quindici anni! (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Bruzzone, i cartelli no.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Chiedo scusa, signor Presidente, ha ragione, ma non sono cartelli, bensì delibere del Consiglio comunale di Genova: da quindici anni la Gronda ci sarebbe stata e forse avremmo anche alleggerito il traffico sul ponte Morandi. (*Commenti della senatrice Bellanova*).

FARAONE (PD). Stai governando!

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Vi dico di più, perché la storia vale anche per noi: il sindaco di allora era Merlo, ma il vice sindaco era tal Claudio Burlando che aveva anche la delega all'assessorato ai lavori pubblici e i cantieri erano già avviati per la Gronda, bretella Voltri-Rivarolo ed erano appaltati per 880 miliardi di lire dalla società pubblica IRI-Italstat. (*Commenti del senatore Laus*).

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Basta però, Presidente.

PRESIDENTE. Fate terminare, colleghi: prima non siete stati interrotti.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Presidente, chiedo scusa, ma vorrei andare avanti su questi temi e non mi interessa neanche...

PRESIDENTE. Vada avanti.

VALENTE (PD). Si rivolga alla Presidenza, senatore Bruzzone!

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Appaltati 880 miliardi di lire, il vostro no è costato 120 miliardi di penali alle imprese che già lavoravano per la ricostruzione dell'opera: i cantieri erano aperti.

La Liguria, in quell'occasione, perse 1.000 miliardi di lire e oggi venite a parlare di Gronda? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Verrebbe da citare, Presidente, un altro grande genovese oltre a Renzo Piano; un certo tal Gilberto Govi che in una delle sue opere diceva «Cara, Gigia» (in questo caso Partito Democratico) *se ti de na faccià pe' terra 'e lastre fan sangue* (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

Abbiamo avuto a Genova decenni di amministrazione del Partito Democratico, l'assessore comunale «No Gronda», Claudio Burlando, diventò Ministro dei trasporti e per dieci anni fu presidente della Regione Liguria...

MIRABELLI (PD). Stiamo parlando di un decreto-legge.

PRESIDENTE. Ognuno la pensa come vuole. Fate finire. (*Commenti dal Gruppo PD*).

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Abbiate il coraggio di tacere una volta tanto!

PRESIDENTE. Smettetela di interrompere. Termini il suo intervento, senatore Bruzzone.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Mi avvio a terminare. Credo di avere ancora tempo.

PRESIDENTE. Ha ancora un minuto e mezzo.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Presidente, sono un cacciatore, ma non mi interessa sparare sulla Croce Rossa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Lezioni di Gronda non ne vogliamo da nessuno, tantomeno dal Partito Democratico e, fortunatamente, la Liguria, Savona, Genova, La Spezia e Sarzana sono state liberate dai governi deleteri del Partito Democratico.

Il provvedimento al nostro esame, per il quale ringrazio nuovamente il Governo e il nostro genovese Edoardo Rixi, contiene risposte per l'alleggerimento delle procedure e per la ricostruzione; risposte ai cittadini che hanno dovuto lasciare le case, sostegno alle imprese della zona e a tutte quelle penalizzate, sostegno al porto di Genova e alle attività collegate.

Per questi motivi, Presidente, il nostro voto sarà distante da chi, per puro dovere di teatro, ha tentato di fermare con un rinvio alla Camera l'importante atto che stiamo per votare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Pertanto, colleghi, il voto del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Moltissime congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo il Liceo scientifico statale «Galileo Ferraris», di Torino. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 909 (ore 10,23)

BIASOTTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASOTTI (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, mi permetta una replica affettuosa al mio amico senatore Bruzzone: a noi interessa il presente ed il futuro non quello che è successo venti, trenta, quaranta o cento anni fa. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Lui dice che non spara sulla Croce Rossa del PD. Io, signor Ministro, le ricordo che il suo capo, Grillo, ha detto due giorni fa che non spara sulla Croce Rossa, parlando di lei, perché è del tutto inutile. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Veniamo però alle questioni più importanti, signor Ministro. Il mio Gruppo alla Camera si è astenuto e la stessa cosa faremo oggi per amore della nostra città. Abbiamo avuto quindi tanta benevolenza.

Signor Ministro, non abbiamo fatto opposizione. Le ricordo che ieri abbiamo effettuato, in tre ore, 309 votazioni. So cosa significa fare opposizione: è una cosa totalmente diversa. Quindi tanta benevolenza, signor Ministro, ma non possiamo, per dovere e obbligo verso i genovesi, non rimarcare tutti gli sbagli, l'impreparazione, le bugie e l'incompetenza che il suo Governo, e lei in particolare, ha mostrato nella vicenda del decreto-legge per Genova. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Cari amici del MoVimento 5 Stelle, non so per quale motivo il senatore Toninelli sia stato nominato ministro, non certo per la sua passata esperienza lavorativa, perché ha fatto il carabiniere e l'assicuratore; questo però non ci scandalizza, abbiamo visto di peggio. Quello che ci scandalizza, signor Ministro, è che lei non studia, non approfondisce. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Se lei, invece di fare dichiarazioni su tutto, avesse approfondito la questione, non avrebbe fatto questa serie di brutte figure di cui parlano i comici e sono pieni ormai i giornali e le televisioni.

Detto questo, affrontiamo il problema.

Lei ha dichiarato - e così tutto il Governo - che avrebbe fatto una legge speciale su Genova e a mia memoria l'opinione pubblica non ha mai assistito a una tragedia come quella di Genova. Sono tre mesi, signor Ministro, che tutti i TG e tutte le televisioni parlano tutti i giorni di Genova: questa è una vicenda che veramente ha colpito il sentimento degli italiani, quindi avevamo il diritto di avere una legge solo per Genova. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Con tutto il rispetto per gli amici di Ischia e per il terremoto dell'Aquila, avevamo il diritto e voi avete il dovere di fare una legge solo per Genova e l'avremmo approvata tutti. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Ebbene, la prima cosa che ha fatto è stata venire in Parlamento, nella Sala del Mappamondo, davanti alle due Camere riunite, e parlare per un'ora, di cui cinquantacinque minuti contro Autostrade, revocando tutte le concessioni di Autostrade. Signor Ministro, le ricordo che lei ha revocato 400 metri di autostrade dal punto del crollo del ponte a Genova Ovest e altri 400 metri di autostrade dal punto del crollo del ponte a Genova Cornigliano: in tutto 800 metri. Se non lo sa, la Società autostrade gestisce 2.858 chilometri. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

MALLEGNI (FI-BP). Ma non lo sa!

BERNINI (FI-BP). Ci guardi!

BIASOTTI (FI-BP). Toninelli, scusi! Lei ha revocato 800 metri. Si vergogni, faccia questa revoca!

BELLANOVA (PD). Toninelli, esci dal tunnel!

BIASOTTI (FI-BP). E poi mi scusi, tornando alle cose serie, lei ha scritto nel decreto che la Società autostrade, essendo responsabile dell'infrastruttura, ha l'obbligo e il dovere di spendere e di ricostruire l'opera. Ma scusi, lei parla dell'obbligo di spendere per ricostruire il ponte e non glielo fa fare?

MALLEGNI (FI-BP). Ma non lo sa!

BIASOTTI (FI-BP). E poi prevede che chiaramente il commissario i soldi li prenda da un'altra parte, se non paga la Società autostrade. Ma perché non glielo avete fatto fare alla Società autostrade, che è l'unico soggetto ad aver fatto il progetto? In seguito lei, signor Ministro, avrebbe potuto revocare, condannare, fucilare, quello che voleva. Ma ci dia questo ponte!

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. Dimissioni! Dimissioni! Dimissioni!

PRESIDENTE. No, i cori da stadio sono banditi in quest'Aula.

BIASOTTI (FI-BP). Signor Ministro, se lei avesse approfondito, non avrebbe potuto dare degli ignoranti ai genovesi che l'hanno criticata perché lei voleva fare un ponte vivibile, transitabile e percorribile. Il ponte di Genova non è quello di Istanbul, che è un ponte nella città, come anche il Ponte vecchio a Firenze. Il ponte Morandi è un viadotto autostradale a 50 metri sul Polcevera, che esonda un anno sì e l'altro anche. *(Applausi della senatrice Bellanova)*. Come si fa a dire delle cavolate del genere?

Per quanto riguarda i commissari, lei ne ha nominati cinque e dopo una settimana ne ha revocati tre e due si sono dimessi per incompatibilità. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Tutti abbiamo chiesto di nominare commissario il Presidente della Regione, che era già stato dal vostro Governo nominato...

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. Ma signor Ministro! Signor Ministro, ci ascolti! Spenga il telefonino, vergogna!

VOCI DAL GRUPPO PD. Deve ascoltare!

PRESIDENTE. Scusate! Senatore Biasotti, ha ancora quattro minuti e mezzo. Vada avanti.

BIASOTTI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei recuperare il tempo perso. Le rimostranze erano circa il fatto che il Ministro giocava con il cellulare anziché stare un po' attento. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. Cafone!

PRESIDENTE. Adesso non c'è una conversazione o un dibattito fra il Ministro e il senatore Biasotti. Lei continui, senatore.

BIASOTTI (FI-BP). Io vorrei continuare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Deve continuare.

BIASOTTI (FI-BP). Le associazioni tutte, dagli industriali ai commercianti, avevano individuato in Toti il commissario giusto. Però il presidente Toti, un giorno sì e l'altro anche, ha litigato con il ministro Toninelli; allora, per non mettere Toti, hanno deciso di mettere un commissario non ligure e hanno continuato a fare queste dichiarazioni. Poi si vede che o non l'hanno trovato o che questo fantomatico funzionario non ha accettato e allora sono tornati su un genovese, un tale Gemme (persona meravigliosa, che io conosco), per poi accorgersi che il dottor Gemme non era compatibile, perché lavorava in Fincantieri. Siamo tornati allora, per fortuna, su Bucci; quattro tentativi per arrivare al gioco dell'oca.

Ma veniamo al concreto. Signor Ministro, lei ha detto che ha fatto il decreto-legge con il cuore, un decreto inappuntabile sul piano giuridico. Signor Ministro, io non so se lei sa che la sua maggioranza (perché noi della minoranza non abbiamo battuto un chiodo) ha fatto 77 modifiche al suo decreto alla Camera dei deputati. Ora, se io attribuisco un compito a un mio *manager* e questo mi fa 77 sbagli, io credo che, se non lo mando via, se ne va lui. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti della senatrice Bellanova)*. Quindi, signor Ministro, 77 modifiche; per fortuna, e ringraziamo il vice ministro Rixi e il sottosegretario Siri; ringraziamo chi le ha fatte queste modifiche.

Ma andiamo al contenuto. Lei ha dichiarato sempre che avrebbe cercato di aiutare - perché questo era un caso talmente eclatante che avreste dovuto veramente dare una dimostrazione di efficienza voi dei 5 Stelle, nuovi al Governo - le imprese. Ora, si vede che voi proprio non ce la fate ad aiutare le imprese,

perché per voi le imprese sono furto e malaffare. Signor Ministro, le imprese a Genova hanno fatto alla Camera di commercio... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

CROATTI *(M5S)*. Cosa stai dicendo?

BIASOTTI *(FI-BP)*. Una Camera di commercio ha fatto fare un'autocertificazione dove 2.058 imprese hanno autodichiarato, sotto responsabilità penale, che hanno avuto 422 milioni di danni (le imprese della zona arancione). Questo decreto-legge ne prevede 10 e credo che non li daremo a una o a due imprese, ma li divideremo. Signor Presidente, parlo con lei che mi sta a sentire, perché il Ministro gioca con il cellulare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo PD)*.

LAUS *(PD)*. Gioca con l'Italia!

BIASOTTI *(FI-BP)*. Mi permetta, 10 milioni fanno 4.858 euro per ogni azienda. Signor Ministro, lasci perdere. Siamo avari, se li tenga quei 10 milioni. Lasci stare, non li vogliamo! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture, signor Ministro, lei parla, ma io le ho consigliato ad agosto di venire a Genova. La Liguria è forse l'unica Regione, insieme alla Sicilia, che ha ancora le autostrade a due corsie e che ha ancora un binario unico; siamo ancora nell'Ottocento. Ha ancora la camionale. Da Genova per andare a Milano facciamo la camionale, signor Ministro, non so se lei l'ha mai fatta: due corsie. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Fatelo parlare, ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Fatelo terminare.

BIASOTTI *(FI-BP)*. È l'unica città, forse in Europa, ma certamente in Italia, in cui l'autostrada entra nella città, da nord a sud e da est a ovest, per transitarci. E il ponte Morandi è in mezzo a questa città. Signor Ministro, io gliel'ho già detto al *question time*: la Gronda, cari amici, non è un pezzo di tetto spiovente dove ci piove l'acqua piovana. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Applausi ironici del senatore Marco Pellegrino)*. È un'opera essenziale! E, quando lei dice che deve vedere i costi e i benefici, signor Ministro, i costi non ci sono, perché la Gronda è pagata dalla Società autostrade, che è già stata rimborsata con l'aumento dei biglietti e con l'allungamento della concessione. Quindi allo Stato (5 Stelle) costa zero; sono solo benefici. Studi, signor Ministro, per favore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Andiamo avanti.

Signor Ministro, mi raccomando, quando lei parla della TAV, dice che starete a sentire l'opinione pubblica. Concludo allora con un po' di veleno: signor Ministro, lasci perdere l'opinione pubblica. Io mi sono fatto un po' gli affari suoi.

GASPARRI *(FI-BP)*. Ascolta!

[BIASOTTI](#) *(FI-BP)*. Lei si è candidato nel 2010 in Lombardia e ha preso 84 preferenze. Dico 84! *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Proteste dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Tu zero!

PRESIDENTE. Concluda, senatore Biasotti!

BIASOTTI *(FI-BP)*. Non mi fanno parlare. Poi, non contento, si è candidato al Comune di Crema e ha preso nove preferenze. Nove!

Signor Ministro, se lei ascolta il popolo, se ne vada a casa! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore, il tempo è terminato, concluda.

CROATTI *(M5S)*. Basta!

BIASOTTI *(FI-BP)*. Concludo riconfermando il voto di astensione del mio Gruppo, certamente non per il ruolo del Governo ma soprattutto perché ci auguriamo, nell'interesse della Nazione, che si rinsavisca e che si faccia qualcosa per la mia Liguria. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Molte congratulazioni. Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

[SANTILLO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo mentre i nostri colleghi di Forza Italia festeggiano come se avessero vinto il campionato del mondo. *(Il senatore Mirabelli fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Siamo in fase di dichiarazione di voto. Per l'ordine dei lavori se ne parla dopo.

SANTILLO (M5S). Per piacere silenzio e tempo, Presidente.

MARCUCCI (PD). Può richiamare il Ministro ad avere un atteggiamento consono?

PRESIDENTE. Ma non stiamo parlando noi due!

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, parte da adesso il tempo, spero. Abbiamo appena assistito a dei comizi... *(Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Presidente, per cortesia, silenzio in Aula, se è possibile.

BELLANOVA (PD). Ascolta!

MIRABELLI (PD). Presidente, è qui a provocare!

PRESIDENTE. Se il Ministro non è interessato ad ascoltare, non possiamo fare nulla! *(Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD)*.

SANTILLO (M5S). Presidente, per cortesia, si può chiedere silenzio in Aula? *(I senatori dei Gruppi PD e FI-BP intonano il coro: «Fuori! Fuori! Fuori!»)*.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la pregherei di fare attenzione alle dichiarazioni di voto. Molti senatori stanno dicendo che lei è sempre al telefono. La pregherei di ascoltare. Io non posso vedere da qui quello che fa il Ministro. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Proseguiamo con la dichiarazione di voto.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, il ministro Toninelli è di fronte a me e non è mai stato al telefono. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Vada avanti, prego.

SANTILLO (M5S). Abbiamo assistito a dei comizi elettorali piuttosto che a delle dichiarazioni di voto. Forza Italia, poco fa, si è permessa di offendere un Ministro della Repubblica dimenticando letteralmente di aver scambiato una ragazzina per la nipote di Mubarak. *(Applausi dai Gruppi M5S. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Questo è stato detto. Il senatore Renzi ha ricordato il senatore Mario Monti, nominato senatore a vita nella scorsa legislatura e mai presente in Aula. Oggi lo vedete? Eppure si parla del decreto-legge su Genova. Ha poi parlato di povertà... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Per favore, ognuno si accomodi al proprio posto e lasciamo finire la dichiarazione di voto.

SANTILLO (M5S). Abbiamo sentito parlare di povertà. Qualcuno qui si dovrebbe chiedere, dato che amministrava precedentemente il Paese, come ha fatto a far scendere 1.700.000 famiglie e cinque milioni di italiani sotto la soglia di povertà. Menomale che il Governo del cambiamento propone il reddito di cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Vi pregherei di accomodarvi tutti!

SANTILLO (M5S). Infine c'è qualcuno che non sa leggere perché l'articolo 25 del decreto-legge, ed entro nel merito, si intitola: «Definizione delle procedure di condono». *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici e commenti del Gruppo PD)*.

MARCUCCI (PD). Bravo! È un condono!

SANTILLO (M5S). Si capisce chiaramente che riguarda case danneggiate dal sisma che hanno richieste di condono pendenti. Nessun nuovo condono! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ci troviamo oggi a votare in Assemblea un decreto-legge che non avrebbe mai dovuto avere motivo di esistere. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Signor Presidente, si può parlare? *(Proteste dal Gruppo M5S all'indirizzo del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Nessuno di voi è stato interrotto. Fatelo finire! *(Commenti della senatrice Moronese)*.

SANTILLO (M5S). Non dico questo, perché come ovvio nessuno di noi avrebbe mai voluto che si verificasse nel nostro Paese una tragedia... *(Commenti della senatrice Bellanova)*

Signor Presidente, non riesco a parlare. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non è possibile. Mi costringete a sospendere la seduta. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S intonano il coro: «Fuori! Fuori!» all'indirizzo dei senatori del Gruppo PD. Commenti del Gruppo PD all'indirizzo del Ministro)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Concono! Concono!

PRESIDENTE. Ma basta! Guardate, questa mattina mi sembra un'Assemblea da asilo infantile. Per favore, finite!

Avanti, finisca la sua dichiarazione di voto, senatore Santillo.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, ho appena iniziato.

Nessuno di noi avrebbe mai voluto che si verificasse, nel nostro Paese, una tragedia come quella di Genova o gli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia. Se quelli che ci hanno preceduto, i competenti (*Proteste dal Gruppo PD*) avessero attuato dei programmi efficaci di prevenzione, controllo, monitoraggio delle infrastrutture (*Applausi dal Gruppo M5S*) e nel caso dei terremoti avessero messo in campo interventi efficaci e tempestivi di messa in sicurezza e di ricostruzione *post-sisma*, oggi non saremo qui a votare un provvedimento...

MALPEZZI (PD). A votare un concono!

SANTILLO (M5S). ...che appunto riguarda delle emergenze che potevano e dovevano essere evitate. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Il 14 agosto scorso a Genova è crollato il ponte Morandi, mettendo in evidenza una delle più grandi falle del sistema delle concessioni autostradali: i controlli. Come stabilisce l'articolo 14 del codice della strada, per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario. Questi poteri sono la manutenzione, la gestione e la sicurezza. Ebbene, Signor Presidente, il paradosso è che chi doveva essere controllato si controllava da solo. Così la Società autostrade per l'Italia sosteneva che il ponte Morandi era sicuro e nel frattempo i Governi precedenti, in un esercizio di imbarazzante superficialità, effettuavano i controlli soltanto leggendo le carte. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Ora, mentre cercheremo di porre rimedio anche a questa indecenza, Signor Presidente, abbiamo un'unica certezza: la Società autostrade per l'Italia non parteciperà alle ricostruzioni del ponte. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Bellanova e Malpezzi*), perché se a casa mia l'ascensore cade dall'ottavo piano con delle persone dentro, a rimontarlo non richiamerò mai la ditta che ha il contratto di manutenzione e sicurezza; quella, tutt'al più mi pagherà il risarcimento e i lavori per il ripristino. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Insieme a quel ponte, Signor Presidente, sono crollati i sogni e le speranze, la quotidianità e le aspettative di tante persone, lavoratori e aziende. Ora i cittadini di Genova hanno bisogno di recuperare al più presto la normalità e il Governo ha trovato le risorse da mettere in campo. Per questo motivo sono stati affidati poteri speciali al commissario per la ricostruzione, sono state studiate misure fiscali che possano dare ossigeno a queste persone e misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate come conseguenza del crollo e stanziare risorse straordinarie per fronteggiare le criticità dei trasporti e della viabilità e per l'ottimizzazione dei flussi veicolari e della logistica del porto: il vero punto nevralgico della città di Genova. È necessario, Signor Presidente, intervenire con urgenza per avere la certezza che tragedie come quella di Genova non si ripetano più. Chi ci ha preceduto, sempre quelli competenti, ci consegnano un'Italia che in ambito infrastrutturale ha bisogno di essere rivista da cima a fondo. I cittadini devono avere la certezza che le loro strade e autostrade, ponti, viadotti, dighe e gallerie siano sicuri, perché loro le pagano e loro le utilizzano. (*Commenti della senatrice Bellanova*).

BITI (PD). Il Ministro è sempre al telefono! (*Proteste dal Gruppo PD. Richiami del Presidente*).

SANTILLO (M5S). È grazie a questo decreto-legge che verranno istituiti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non posso avere sempre gli occhi a... (*Proteste della senatrice Biti*). Continui, senatore Santillo.

SANTILLO (M5S). Con questo decreto-legge istituiamo dunque l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, nonché il sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture. Adesso sì che miglioreremo la sicurezza delle infrastrutture nel nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Altri Paesi, Signor Presidente, vantano già da anni questo tipo di strumenti e risulta paradossale che un Paese come il nostro, *leader* mondiale nella costruzione di infrastrutture, non avesse il minimo controllo delle proprie infrastrutture. Completerà la nostra strategia l'assunzione di 300 ingegneri e tecnici, che lavoreranno per la nostra sicurezza.

Signor Presidente, quelli che ci hanno preceduto, sempre i famosi "competenti", sembrano aver scoperto solo ora la piaga dell'abusivismo edilizio. Se ne sono accorti adesso, con Ischia. (*Commenti del Gruppo PD*).

VOCE DAL GRUPPO PD. L'avete scoperto voi.

VOCE DAL GRUPPO PD. Condono!

SANTILLO (*M5S*). Il MoVimento 5 Stelle lo dice da sempre: non intervenire con decisione per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio provoca tragedie, deturpa il paesaggio... (*Commenti della senatrice Bellanova che mostra il testo del provvedimento*).

PRESIDENTE. Senatrice, metta giù il cartello. La smetta. Lo metta giù, ho detto, e si sieda. Basta. Senta, l'intolleranza è un brutto segnale della democrazia parlamentare (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Metta giù il cartello. (*Ripetuti commenti della senatrice Bellanova*).

Continui, senatore Santillo. (*Commenti dal Gruppo PD*. (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

Smettetela, non abbiamo bisogno di dimostrazioni. Ognuno conosce benissimo il testo. Smettetela di interrompere. Senatrice Malpezzi, si sieda.

Continui, senatore Santillo.

SANTILLO (*M5S*). Il 27 agosto 2017 una scossa di terremoto di una magnitudo che in altri Paesi non avrebbe fatto grandi danni, metteva in ginocchio una delle più belle isole d'Italia, e precisamente i tre Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia. Un'isola che ha fatto dell'abusivismo edilizio il proprio marchio di fabbrica, ma i cui cittadini hanno bisogno di non essere abbandonati dallo Stato. (*Proteste dai Gruppi PD e FI-BP*).

Ora, l'assurda strumentalizzazione di quanto contenuto in questo provvedimento riguardante l'isola di Ischia finalmente trovala parola «fine». Ad Ischia non c'è alcun nuovo condono edilizio! (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*. *Commenti dai Gruppi PD e FI-BP*). Il MoVimento da 5 Stelle è da sempre contro i condoni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Ma il signor Giuseppe, che ha una pratica da venticinque anni di richieste ed ha un edificio danneggiato, ha il diritto di sapere se avrà il contributo della ricostruzione. Perché, se non ne avrà diritto, vedrà abbattuto l'abuso, cosa che i precedenti Governi non hanno fatto. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

MALPEZZI (*PD*). Condono!

SANTILLO (*M5S*). Ribadiamo ancora che l'erogazione dei contributi sarà subordinata all'accoglimento delle istanze e interesserà soltanto i volumi non condonati, cioè la parte già esistente ed assentita, e ovviamente nel rispetto dei vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici.

Pensiamo che questa sia una cosa giusta, onorevoli colleghi. Per il MoVimento 5 Stelle le problematiche dell'abusivismo edilizio e della mitigazione del rischio idrogeologico si risolvono con dispositivi *ad hoc* e non con emergenze. (*Proteste dal Gruppo PD*. *Proteste dal Gruppo M5S verso il Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Smettetela di protestare. Smettetela. Ho detto che non è un bel segnale. Smettetela. La smetta, senatrice Malpezzi, si sieda e la smetta.

SANTILLO (*M5S*). Ad Ischia non c'è stato un terremoto di serie B, ricordiamolo a tutti. Quelli che ci hanno preceduto, signor Presidente, hanno lasciato i cittadini del Centro Italia, in attesa di poter ripartire dopo la distruzione causata dalle scosse del terremoto 2016 e 2017. Un'emergenza nell'emergenza e ancora una volta per un'approssimazione e una superficialità che un Paese come il nostro, ad altissimo rischio sismico, non si può permettere. (*Commenti della senatrice Bellanova*).

Interverremo con questo provvedimento per disciplinare le piccole difformità edilizie al fine di accelerare le attività di riparazione e ricostruzione degli edifici privati presenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, così finalmente anche il Centro Italia potrà ripartire.

Gli esempi di come sono state gestite le emergenze in questo Paese da parte di chi ci ha preceduto,

devono farci riflettere su quanto sia importante il lavoro di prevenzione, nonché la necessità di trovarsi sempre pronti ad affrontarle, con tutti gli strumenti che un Governo deve mettere in campo per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini.

Il territorio italiano, per propria conformazione naturale, è molto vulnerabile sismicamente e fragile idrogeologicamente. Se fortunatamente possiamo contare su squadre di soccorso di eccellenza mondiale, sempre pronte a fare il proprio dovere in condizioni spesso non facili, non è secondario pensare di essere sempre pronti, come Stato, ad intervenire quando è necessario.

Con questo provvedimento implementiamo il concetto di cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente, nonché i più alti rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.

Per quanto riguarda, infine, il controverso argomento dei fanghi di depurazione, i "competenti" che ci hanno preceduto sono stati addirittura in grado di trasformare in emergenza una vicenda del tutto ordinaria.

Bisogna fare i conti con la realtà. I fanghi di depurazione esistono; i fanghi di depurazione delle acque reflue ci sono e sono in un quantitativo enorme. Ovviamente, signor Presidente, stiamo parlando di fanghi di provenienza urbana, non industriale, quindi contenenti idrocarburi di origine naturale, oli e grassi vegetali ed animali derivanti dagli scarti di cucine e mense, ma anche dalla trasformazione di prodotti alimentari. Invece i limiti per le sostanze pericolose contenute nei fanghi diventeranno molto stringenti, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

VERDUCCI (PD). Ci avvelenate per decreto! È un condono!

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, concludo il mio intervento esprimendo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame, il decreto-legge che non avrebbe mai dovuto venire alla luce in quest'Aula ma che in realtà, facendo i conti con i fatti, siamo stati costretti a redigere per trovare le risposte urgenti che uno Stato deve garantire ai propri cittadini, specialmente a quelli in difficoltà. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Onestà! Onestà! Onestà!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale... *(Alcuni senatori del Gruppo FI-BP fanno cenno di voler intervenire. Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

Basta! Prima votiamo, poi parliamo sull'ordine dei lavori. *(Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD).*

MARCUCCI (PD). Hai paura, Toninelli? *(Il ministro Toninelli fa cenno di voler intervenire dopo la votazione).*

PRESIDENTE. In replica a cosa, signor Ministro?

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

(Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	270
Senatori votanti	269
Maggioranza	109
Favorevoli	167
Contrari	49
Astenuti	53

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni. Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD. Il ministro Toninelli esulta con il pugno alzato).

VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 10,55).

Riprendiamo i lavori. *(Ripetuti commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

FARAONE (PD). Deve andare via!

PRESIDENTE. Ministro Toninelli, dal mio scranno non riesco a vedere l'atteggiamento che lei ha, perché c'è un banco alto che mi impedisce di farlo. Mi risulta che lei abbia gesticolato in maniera non troppo commendevole per un Ministro. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD. Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

Devo necessariamente riprendere alcuni atteggiamenti che non sono commendevoli e non possono essere riprodotti in quest'Aula. Quindi, invito tutti a un atteggiamento corretto, nel rispetto delle istituzioni. In questa sede deve essere permesso a tutti dire esattamente quello che si vuole, ma non è permesso a nessuno - ripeto, a nessuno - avere atteggiamenti poco commendevoli e irrispettosi della dignità di quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Aveva chiesto di parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, condivido in pieno la sua affermazione secondo cui tutti debbono parlare quando hanno qualcosa da dire. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Ancora non ho compreso per quale motivo non mi sia stata data la parola quando l'ho chiesta e sia stata fatta una vergognosa manifestazione di inciviltà da parte del ministro Toninelli, che ha alzato il pugno durante la votazione. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, PD e FdI).* Il Ministro ha avuto un comportamento che quest'Assemblea non merita di vedere. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Signor Presidente, mi perdoni, ma noi abbiamo chiesto ripetutamente, durante le nostre dichiarazioni di voto, libera manifestazione democratica di un pensiero politico proprio della minoranza, che il Governo ci ascoltasse, ma ciò non è avvenuto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

VOCI DAI GRUPPI FI-BP E PD. Dimissioni, dimissioni, dimissioni!

PRESIDENTE. Colleghi, così facendo mi costringete a sospendere la seduta. Questa prova di indisciplina non vi fa onore.

BERNINI (FI-BP). L'indisciplina è lì!

PRESIDENTE. Colleghi, la dovete smettere con queste manifestazioni. Non vi fanno onore. Ognuno ha diritto di parlare e non è giusto che gli altri interrompano. Lo trovo francamente intollerabile. Senatrice Bernini, concluda il suo intervento.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, mentre si parlava di morti, disperazione e ricostruzione, il ministro Toninelli digitava sul suo telefonino! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Abbiamo chiesto più volte la sua attenzione, ma non l'abbiamo ottenuta. L'abbiamo visto masticare gomma americana e sbeffeggiarci! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Non gli chiediamo di condividere o comprendere quello che stiamo dicendo; gli chiediamo di ascoltare e dare un esempio al Paese e alle scolaresche che stavano assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Brusio).* Presidente, mi ascolti almeno lei.

PRESIDENTE. Io sto cercando di ascoltare, se lo permettete, tenendo un'Assemblea disciplinata. Senatrice Bernini, c'è chi urla da una parte e chi dall'altra e così anche le sue parole si perdono nel vento, perché non si sente assolutamente niente da qui.

Prego, senatrice Bernini, prosegua il suo intervento.

BERNINI (FI-BP). Non accettiamo che il MoVimento 5 Stelle impartisca lezioni al Gruppo Forza Italia, che ha sempre manifestato tolleranza e correttezza nei confronti delle argomentazioni altrui. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Ministro Toninelli, non venga mai più in quest'Aula ad alzare i pugni. Non glielo permetteremo! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* *(Il ministro Lezzi fa cenni di fare silenzio e di andare a casa all'indirizzo del Gruppo FI-BP. Vivaci proteste dai Gruppi FI-BP e PD all'indirizzo del Governo).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non sento niente. C'è talmente tanta confusione che, anche qualora ci fosse la possibilità di accogliere le vostre istanze, non potrei farlo perché fate talmente tanto chiasso che non capisco.

TAVERNA (M5S). Sospenda la seduta, Presidente.

MOLES (FI-BP). Di' al Ministro di stare zitta. *(Vivaci proteste del senatore Battistoni).*

MIRABELLI (PD). Presidente, guardi cosa fa.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, ormai è da qualche mese... *(Forte brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. Colleghi, se continuate così sospendo la seduta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LUPO (M5S). Sarebbe ora!

PRESIDENTE. Ognuno torni al proprio posto.

Abbia pazienza, senatore Marcucci. Vorrei vedere ognuno al proprio posto. Prego.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, sono mesi ormai che le chiediamo con molta forza di gestire - mi permetta - in modo diverso questa Assemblea. Continuamente, soprattutto quando vi è la presenza del Governo, e in particolare dei Ministri, assistiamo ad atti provocatori e offensivi nei confronti del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Si sono manifestati con il ministro Di Maio; furono molto palesi ed espressivi con il ministro Salvini, che chiaramente sfidò e prese in giro il Senato della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questi atti offensivi ci sono stati oggi, da parte del ministro Toninelli, prima, e da parte del ministro Lezzi qualche secondo fa, sotto di lei, nonostante i suoi richiami.

Questo è il modo con il quale il Governo di Lega e MoVimento 5 Stelle considera il Senato della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Lei, signor Presidente, non lo ha mai richiamato, neanche una volta, nonostante questi comportamenti.

Non è accettabile che il primo a delegittimare il Parlamento sia l'Esecutivo di questo Paese, un Esecutivo pericoloso.

RENZI (PD). Smettila con quel telefonino. *(All'indirizzo del ministro Lezzi)*.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, le chiedo: chiudiamo con dignità la seduta di oggi. *(Ilarità dal Gruppo M5S)*. Certo, voi ridete perché il vostro atteggiamento è stato questo.

Purtroppo, un decreto che avrebbe dovuto sanare, per ciò che è possibile, una enorme...

MALPEZZI (PD). Ministro, lasci quel telefonino e ascolti. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, le chiedo di chiudere con dignità questa seduta.

Questo decreto, su un tema così delicato, su una ferita umana così profonda...

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Avete votato contro!

MARCUCCI (PD). ...ha trasformato sotto il nome della vicenda di Genova molte vergogne di questo Paese.

Le chiedo di concludere con dignità, Presidente. Chiuda la seduta, per favore, con un minuto di silenzio per i morti di Genova. Riacquistiamo la dignità del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Lo abbiamo già fatto, fenomeno! Lo abbiamo fatto il giorno dopo. Piantala.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, mi sembra evidente che i Gruppi di maggioranza, sia il MoVimento 5 Stelle che la Lega, oggi hanno dimostrato grande responsabilità ascoltando in silenzio tutti interventi delle forze di opposizione, senza interrompere mai una volta, compresi gli interventi che contestiamo nel merito. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Questo è il senso di appartenenza a quest'Assemblea che le forze di maggioranza stanno dimostrando: ascoltare le cose che dicono le opposizioni, anche quando non si comprendono o si contestano. *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*. Perché il sale della democrazia è proprio questo.

GIRO (FI-BP). Non c'entra un tubo.

PATUANELLI (M5S). Questa è la dimostrazione che evidentemente non per tutti è così. *(Commenti dai Gruppi PD e FI-BP. Richiami del Presidente)*.

Oggi il Governo è stato presente in quest'Aula ad ascoltare il contributo di tutti, perché si ascolta con le orecchie e non si ascolta con le mani, né con gli occhi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi FI-BP e PD)*.

MALPEZZI (PD). Stando al cellulare, ascoltava.

PATUANELLI (M5S). Credo che un piccolo gesto di giubilo da parte di un Ministro che ha impegnato tanta parte della sua estate per i problemi del crollo del ponte Morandi... *(Commenti della senatrice Gallone)*.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, la smetta. La richiamo!

PATUANELLI (M5S). Un piccolo gesto di giubilo, dopo l'approvazione di un decreto? legge così importante, questo si dà dignità alla città di Genova. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi FI-BP e PD)*.

FERRARI (PD). Sì, tre mesi dopo.

PATUANELLI (M5S). un gesto da parte del Ministro, che ci ha messo grande impegno per un lungo periodo dell'estate, per portare in quest'Aula un provvedimento che dà 800 milioni di euro alle zone che in questo Paese sono colpite da emergenza, credo che sia più che tollerabile. Non ha fatto gesti volgari o inopportuni. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente!

PRESIDENTE. Lei ha parlato e nessuno l'ha interrotta. *(Commenti del senatore Marcucci)*. La smetta, perché non si può chiedere rispetto e non darlo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Continui, senatore Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Grazie, Presidente. Credo che oggi si sia forse manifestata una delle pagine più brutte da quando è iniziata la XVIII legislatura. *(Applausi ironici dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo PD)*.

Non è certamente per colpa dell'atteggiamento delle forze di maggioranza o del ministro Toninelli. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Io credo che il presidente Marcucci abbia ragione su una cosa: cerchiamo di chiudere con dignità questa seduta. Posso anche associarmi alla richiesta di un minuto di silenzio per le vittime del crollo del ponte Morandi, con la consapevolezza...

GIRO (FI-BP). Non si fa con il pugno chiuso! *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. I commenti oggi sono davvero inopportuni. Avrei immaginato che oggi fosse davvero una giornata diversa, perché pesano su tutti i 43 morti, su tutte le nostre coscienze. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo. Applausi ironici del senatore Giro)*.

Avrei immaginato davvero un'Assemblea diversa. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo. Commenti dal Gruppo PD)*.

PATUANELLI (M5S). Concludo, signor Presidente, dicendo semplicemente che oggi certamente non si restituiranno i morti di Genova alle loro famiglie, ma l'impegno del Governo dimostra che si può stare vicino a quelle famiglie, al tessuto produttivo e industriale e ai cittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare il ministro Toninelli. *(Commenti dal Gruppo PD. Alcuni senatori del Gruppo FI-BP mostrano i telefoni cellulari)*.

Adesso il Ministro parla nel silenzio dell'Assemblea.

MARCUCCI (PD). E noi telefoniamo.

MALPEZZI (PD). A che titolo parla?

PRESIDENTE. Lo avete contestato? Ora parla il ministro Toninelli. Fatelo parlare. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

[TONINELLI](#), ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i deputati, i senatori e i membri del Governo per aver lavorato giorno e notte in queste settimane... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Non lo può fare!

PRESIDENTE. Non sento niente. Ministro Toninelli, continui.

TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il mio intervento è per portare il ringraziamento del sottoscritto a tutti i deputati e i senatori che in queste settimane, lavorando giorno e notte, hanno permesso a questa Assemblea di approvare un provvedimento che stanZIA circa 300

milioni di euro per Genova e per i genovesi. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

Chi oggi ha gioito, ha gioito per i cittadini di Genova.

MARCUCCI (PD). Presidente, non può farlo adesso, perché è già stato approvato!

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Per le 266 famiglie che hanno perso la casa e che nei prossimi giorni avranno, grazie a questa approvazione, soldi stanziati per comprare finalmente una nuova abitazione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dei senatori Malpezzi, Marcucci e Verducci)*.

PRESIDENTE. Ministro, è meglio che termini.

FERRARI (PD). Deve parlare sull'ordine dei lavori. Doveva parlare prima dell'approvazione: non può parlare sul provvedimento, il provvedimento è chiuso.

PRESIDENTE. Il Ministro ha diritto, secondo il Regolamento, d'intervenire quando vuole; voi, che siete senatori di lunga data, questa regola la conoscete bene, e quindi non ve la devo ricordare. *(Ripetuti commenti dei senatori Bellanova, Ferrari, Malpezzi e Marcucci)*.

VERDUCCI (PD). Non lo può fare, Presidente. Lo doveva fare prima!

MALPEZZI (PD). Vergogna!

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, non voglio neanche concludere un discorso, dico solo una cosa: ricordiamo nelle tante tragedie capitate in Italia, ovviamente diverse, quanti anni hanno aspettato per avere una nuova casa quei cittadini che avevano perso un'abitazione; ebbene, grazie all'approvazione di questo decreto-legge, domani 266 famiglie, per la prima volta nella storia, dopo un evento tragico e unico, come quello di Genova, a soli quarantasette o quarantotto giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e a novanta giorni da tale accadimento, avranno una casa e i soldi. *(Ripetuti commenti dal Gruppo PD)*.

D'ARIENZO (PD). Buffone!

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Questa è una gioia straordinaria, che penso nessuno di voi, neanche quelli che oggi stanno alzando la voce... *(Vivaci, reiterate proteste dei senatori Bellanova, Verducci, e Malpezzi. Il senatore D'Arienzo emette un fischio)*.

PRESIDENTE. Devo leggere il Regolamento? Ve lo deve rileggere? «I Ministri hanno diritto di intervenire quando vogliono e quando lo richiedono».

MARCUCCI (PD). No, Presidente, no non può finire, non lo può dire!

PRESIDENTE. *(All'indirizzo del senatore Marcucci)*. Si rilegga la Costituzione, oltre che il Regolamento, mi faccia il piacere. Prego, signor Ministro, continui. *(Prolungate proteste dei senatori Malpezzi, Valente e Verducci)*.

MARCUCCI (PD). La devono leggere loro, la Costituzione!

MALPEZZI (PD). Lo rileggano loro, il Regolamento!

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, considerata l'impossibilità di parlare a quest'Assemblea e, soprattutto, ai cittadini genovesi e ai tutti gli italiani fuori, concludo dicendo non solo che questo Governo è stato vicino, fin dal primo istante, a Genova, a tutta la città e a tutti i genovesi, con questo decreto-legge che abbiamo approvato velocemente, ma che, come sapete, nella manovra di bilancio Genova avrà destinati altri 500 milioni. *(Generali proteste dal Gruppo PD)*.

La gioia e l'esultanza - perché di questo parliamo - sono dovute al fatto che la meravigliosa città di Genova si rialzerà, perché è stata in ginocchio per un evento che avrebbe dovuto e potuto essere evitato e del quale magari c'è qualche responsabile in quest'Aula *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che ha permesso a società autostradali di ingrassare enormemente le proprie finanze con regole a vantaggio esclusivo dei privati. *(Vivissime proteste dei senatori Marcucci, Valente e Verducci)*.

PRESIDENTE. Basta, signor Ministro, grazie; va bene così.

BELLANOVA (PD). Presidente, ci faccia ascoltare, non alzi la voce solo con noi!

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Mi permetta di concludere, per favore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, signor Ministro.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ringrazio ancora quest'Assemblea, perché qui c'è gente che ha messo veramente grande impegno e non replicherò a coloro che mi hanno attaccato personalmente, perché uno è già stato mandato a casa dagli italiani e l'altro in Liguria ha lasciato semplicemente un rinvio a giudizio per spese pazze e peculato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vibrante protesta dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Visto che Genova costituisce per tutti noi una ferita ancora aperta, vorrei accogliere l'invito del senatore Marcucci a rispettare un minuto di silenzio in onore delle vittime del crollo del Ponte Morandi. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di raccoglimento, cui seguono generali applausi)*.

Svolgimento di interrogazioni (ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni [3-00010](#) e [3-00369](#) sulla carenza di personale della Polizia di Stato in provincia di Trento.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, signori senatori, rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dai senatori Steger e Durnwalder e dalla senatrice Conzatti.

La problematica relativa alla consistenza degli organici dei commissariati di pubblica sicurezza di Rovereto e Riva del Garda e, più in generale, la situazione degli uffici di polizia della Provincia autonoma di Trento, è da tempo oggetto di approfondimenti e valutazioni da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e degli Uffici ministeriali, nell'ottica di assicurare *standard* operativi idonei ad un efficace servizio di controllo del territorio.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,14)

(Segue MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno). In particolare, i due commissariati attualmente dispongono, rispettivamente, di 28 e 27 unità di personale, con una carenza rispetto all'organico previsto di circa il 20 per cento.

Alla luce di tale situazione, il questore, fin dal novembre 2017, aveva pianificato il servizio di controllo del territorio nei due Comuni, distanti tra loro circa 023 chilometri, attraverso moduli di gestione associata tra i due commissariati.

Tale programmazione, tuttavia, anche a causa della distanza intercorrente tra le due località e delle non agevoli condizioni di viabilità, non sempre ha consentito di assicurare il servizio con regolare continuità.

Per tali motivi, si è resa necessaria una nuova riorganizzazione con la quale il questore ha rimodulato il servizio della squadra volante dalle ore sette di mattina all'una di notte, anziché fino alla consueta mezzanotte, con possibilità di effettuazione di straordinario programmato fino alle ore due di notte.

La riorganizzazione così disposta ha consentito di assicurare un adeguato livello di attenzione nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità.

Nella consapevolezza di dover far fronte al ripianamento di organico dell'intera provincia di Trento, segnalo che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già avviato un piano di distribuzione di nuove unità di personale che prevede l'assegnazione di 19 agenti alla questura di Trento, 11 dei quali già assegnati nello scorso mese di ottobre e di ulteriori 8 a decorrere dal mese di febbraio 2019.

Posso riferire che è già stato predisposto un progetto per la revisione delle dotazioni organiche delle questure in ambito nazionale e per la definizione di un nuovo modello organizzativo delle stesse e dei commissariati di pubblica sicurezza che determinerà, anche per Trento, un miglioramento della

capacità operativa degli uffici e un potenziamento delle attività di controllo del territorio. Tale riorganizzazione diverrà operativa a partire dagli inizi del 2019.

Per quanto riguarda, più in particolare, la necessità di incremento degli organici nella Polizia di Stato, faccio presente che sulla base della norma dell'articolo 7 del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata già autorizzata l'assunzione straordinaria di 292 allievi agenti, che vanno ad aggiungersi ad altre 758 unità, per le quali vi era già stata analoga autorizzazione in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, per un totale di 1.050 unità, già avviate alla frequenza del relativo corso di formazione per essere successivamente assegnate ai diversi uffici fin dai primi mesi del 2019.

Più in generale, con riferimento all'esigenza di un potenziamento straordinario delle Forze di polizia, segnalo che il disegno di legge di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, consentirà l'avvio di un piano straordinario di assunzioni, oltre che di nuovi agenti di polizia anche di magistrati e personale amministrativo, grazie ad uno stanziamento di circa 500 milioni di euro.

Per la Polizia di Stato, si procederà, oltre alle assunzioni che garantiscono il 100 per cento del *turnover* del personale, anche ad un potenziamento straordinario attraverso un piano quinquennale di assunzioni che consentiranno l'azzeramento delle carenze di organico e il necessario ricambio generazionale. L'obiettivo è quello di avviare, come ha dichiarato lo stesso ministro dell'interno Matteo Salvini, fin dal prossimo anno, la progressiva assunzione di circa 8.000 giovani, uomini e donne, nelle Forze dell'ordine.

È nostra intenzione, inoltre, ampliare le piante organiche della Polizia di Stato che erano state ridotte a 106.000 unità, rispetto alle 317.000 previste, dalla legge Madia ed in tal senso è stata prevista, in sede di conversione parlamentare del decreto-legge sicurezza e immigrazione, una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi correttivi per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia, con la rideterminazione delle dotazioni organiche in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità.

Inoltre, non abbiamo dato seguito al progetto di riduzione dei presidi di sicurezza in tutto il Paese, che era stato proposto dal Governo precedente, perché siamo convinti che occorra piuttosto salvaguardare le specificità della Polizia, potenziandone gli assetti e non riducendoli.

Il Governo ritiene che le misure che ha messo in atto e quelle che si realizzeranno nei prossimi mesi consentiranno di innalzare ulteriormente gli *standard* di operatività e di efficacia di tutte le componenti del sistema sicurezza, nella consapevolezza che si tratta di elemento essenziale e preconditione per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese.

Sottolineo, infine, che il tema della certezza della pena è uno degli obiettivi del contratto per il Governo del cambiamento.

Intendiamo, infatti, invertire la direzione che era stata assunta nel corso della passata legislatura e che mirava a conseguire effetti deflattivi sia in termini processuali che carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, prendiamo atto della volontà di rimuovere queste carenze da parte del Governo. Spero che il signor Sottosegretario ed il Governo siano veramente in grado di sopperire entro breve tempo, il Sottosegretario ha detto entro l'inizio del 2019 ed io spero che sia così perché i Comuni interessati, soprattutto quelli citati nella mia interrogazione, hanno veramente bisogno di non subire più in futuro queste carenze. La sicurezza del territorio è una garanzia per la popolazione ed io prendo per buono quello che lei ha detto, cioè che volete integrare le Forze di polizia non solo in questi, ma anche in altri Comuni d'Italia. Spero che al più presto questo accada, perché l'Alto Garda ne ha veramente bisogno. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

CONZATTI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Molteni, naturalmente apprezziamo la sua risposta. Eravamo a conoscenza di questi nuovi arrivi di organico, ma dobbiamo

fare presente che sono richieste che risalgono a molto tempo fa e quindi questi nuovi arrivi, che vanno a sopperire ad una carenza di organico dovuta ai prepensionamenti e alla mancanza di *turnover*, colmano solo parzialmente una carenza che era pregressa. Facciamo presente che c'è un aggravarsi della situazione della sicurezza anche nella Provincia di Trento. Non solo, ma la Provincia di Trento ospita manifestazioni su scala nazionale, dal Festival dell'economia all'adunata degli Alpini, e purtroppo ha dei nuclei estremisti ancora piuttosto attivi (il Ministro degli interni ha avuto diretta esperienza dei gruppi anarchici del Comune di Rovereto in particolare) e quindi c'è assoluto bisogno di avere un organico all'altezza della situazione. Non solo questo, la situazione sta infatti degradando anche per via delle difficili condizioni economiche che rendono necessaria una osservazione maggiore della giurisdizione attualmente presente rispetto alla certezza della pena: tutti i cittadini italiani e non che risiedono nel nostro Paese chiedono di poter vivere in un Paese sicuro, in cui le condizioni economiche permettano a tutti di vivere bene e naturalmente con una sensazione di sicurezza all'altezza di un Paese democratico, di uno dei Paesi fondatori dell'Europa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-00017](#) sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, senatrice Granato, i docenti che svolgono l'insegnamento di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, partecipano, per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento, alle attività di valutazione periodica e finale nei consigli di classe e, in sede di scrutinio finale, alla deliberazione sull'ammissione ovvero sulla non ammissione di tali alunni alla classe successiva o all'esame di Stato. In tale deliberazione, la manifestazione di volontà del docente di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In tal senso, nulla è stato innovato dal citato decreto legislativo; difatti tale procedura è stata prevista già dal punto 2.7 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985.

Dal dettato normativo si evince, peraltro, che fanno parte del consiglio di classe tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all'articolo 5 (commi 5 e 8), ove è specificamente indicata, come disciplina di insegnamento, anche la religione cattolica.

Ne deriva che, con riferimento alla presenza del docente di religione cattolica nelle commissioni d'esame, come precisato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del menzionato decreto legislativo, presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Di tale commissione fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe, ovverosia tutti i docenti delle classi terze che svolgono insegnamenti curricolari, ivi compresi, pertanto, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, eventuali insegnanti di sostegno e insegnanti di strumento musicale. Al contrario, non fanno parte della commissione d'esame i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 185 del testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame, sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.

Quanto all'inserimento della religione cattolica tra le materie d'esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012. Al profilo finale dello studente definito nelle citate indicazioni, difatti, non afferisce l'insegnamento della religione cattolica.

In tal senso, si colloca la previsione dell'articolo 309 del testo unico in materia di istruzione, in base alla quale «in luogo di voti e di esami» la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.

Si rappresenta infine che, proprio nell'ottica indicata dalla senatrice interrogante, il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha equiparato il ruolo del docente di attività alternative a quello del docente di religione cattolica, sia nell'ambito delle competenze valutative all'interno del consiglio di classe, sia nelle modalità di partecipazione alle commissioni dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

[GRANATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (M5S). Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario per l'esaustività della risposta, che mi pare fughi ogni dubbio interpretativo, devo tuttavia osservare che l'attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2017 del Governo Gentiloni ha aperto una pista che può creare disparità di trattamento tra gli esaminandi nei vari istituti. Abbiamo appurato che i docenti di religione cattolica sono presenti nelle commissioni d'esame e hanno un ruolo specifico nella valutazione degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, seppur con modalità di espressione differente rispetto ad altri docenti. Ma, se non si adotteranno urgentemente disposizioni inequivocabili e concretamente attuabili sull'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica, i ragazzi che non si avvalgono dell'ora di religione rischieranno di essere valutati negli esami di primo ciclo da un consiglio di classe con un membro in meno e questo certamente va a cozzare con il principio di pari opportunità declinato all'articolo 3 della Costituzione.

È un bene, dunque, che si sia fatta chiarezza al riguardo, sia per quanto concerne il merito sia per quanto riguarda la vigenza o l'avvenuta abrogazione di disposizioni normative. Non altrettanto posso dire sull'accentuazione del *gap* creato dal precedente Governo a guida PD concernente l'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica; *gap* che ormai va colmato al più presto poiché, alla luce dell'attuazione del decreto Fedeli e della persistenza dello stesso, rischia di generare disparità di trattamento all'interno delle scuole.

Mi preme sottolineare, al riguardo, come la complessità dell'attuale società civile imponga al decisore politico di avere cognizione dell'esistente. Ci troviamo a dover affrontare un'ardua sfida, quella della modernità, per affrontare la quale è indispensabile strutturare un modello di scuola pubblica che sia democratica, laica, inclusiva e pluralista. Disciplinare più efficacemente l'ora alternativa significa compiere un passo avanti non più differibile in questa direzione, facendo sentire non esclusi dal gruppo classe quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ma diversamente coinvolti in attività formative cui si conferiscono pari opportunità attuative. È dalle modalità di declinazione di tali diritti che passa il futuro della nostra società. La scuola pubblica può svolgere compiti formativi se la persona dell'alunno, con le sue peculiarità, viene posta al centro della sua azione, senza disparità di trattamento. È solo perseguendo tale direttrice che la scuola potrà definirsi inclusiva, laica e democratica e, quindi, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. *(Applausi della senatrice Lupo)*.

[PRESIDENTE](#). Avverto che, su richiesta dell'interrogante, la risposta all'interrogazione 3-00141, presentata dal senatore De Bonis, è rinviata ad una prossima seduta. Ci scusiamo con il rappresentante del Governo.

Segue l'interrogazione [3-00370](#) sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle regioni del Nord Italia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, con riferimento alle questioni poste sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta in via preliminare che il nuovo accordo del bacino padano, sottoscritto nel 2017 tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni maggiormente interessate dalle problematiche connesse alla qualità dell'aria - ossia Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto - prevede una serie di misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico a cui si è pervenuti a seguito di un serrato confronto tra il Ministero e gli enti territoriali competenti.

Occorre, inoltre, evidenziare che tutte le misure contenute nell'accordo sono state individuate sulla base di approfondite analisi e valutazioni tecniche condotte dalle Regioni, per individuare gli elementi comuni da valorizzare e rilanciare nel settore trasporti, riscaldamento civile a biomassa e agricoltura, maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti.

Nell'ambito dell'accordo di bacino padano 2017, le Regioni firmatarie hanno stabilito di avviare un percorso di condivisione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, adottando modalità e tempi omogenei già vigenti in Emilia-Romagna prima ancora della sottoscrizione dell'accordo e prevedendo di allinearsi alle misure strutturali sui *diesel* Euro 4 al più tardi dal 2020.

Infine, con riferimento alla prospettata disomogeneità tra le normative regionali, si osserva che le misure adottate tengono conto delle specifiche condizioni ambientali presenti in ciascuna Regione. In ogni caso vi è un divieto comune per i veicoli più vecchi e inquinanti, benzina fino a euro 2 e *diesel* fino a euro 3, che si estende a volte ai veicoli di produzione successiva, con possibilità di deroghe. Alla luce delle informazioni esposte, si fa presente comunque che il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare manterrà alto il livello di attenzione sulla questione, monitorando costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (*FdI*). Signor Presidente, ritengo di essere parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario di Stato, anche perché l'interrogazione verte sul fatto che il nuovo accordo sulle misure antismog, che ha portato all'accordo sulla qualità dell'aria nel bacino padano, crea divergenze tra le varie Regioni. Ogni Regione applica una propria modalità, una certa fascia oraria, nonché una diversa individuazione delle categorie di veicoli. Ciò non crea una situazione omogenea e nemmeno una condivisione del provvedimento e porta le persone abituate per motivi di lavoro a frequentare le varie Regioni, magari anche nell'arco della stessa giornata, a non essere in grado di capire le differenze che tra esse esistono.

La nostra interrogazione è dunque finalizzata a capire se il Governo può in qualche modo favorire un maggiore coordinamento tra le Regioni, delle quali capisco le proprie prerogative e il proprio modo di intervenire. Mi sarei però aspettato - e mi aspetto ancora - che il Governo aiuti a realizzare un maggiore coordinamento affinché le Regioni adottino sistemi uguali o simili.

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di studenti del Liceo scientifico statale «Galileo Ferraris» di Torino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

La seduta è sospesa.

Riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,38, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Zaffini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00371](#) sull'interruzione del processo di integrazione tra ANAS e Ferrovie dello Stato italiane, per tre minuti.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, eccoci di nuovo. Il riferimento all'argomento, come annunciato dal Presidente, è quello della intervenuta fusione di ANAS e Ferrovie dello Stato. Lei, signor Ministro, si è espresso in modo assolutamente inequivocabile su questo percorso: a luglio, nel corso di sue dichiarazioni alla Camera, ha testualmente riferito che è certamente sbagliata la fusione, perché è stata fatta senza capire il perché. Successivamente, nella illustrazione delle linee programmatiche del suo Dicastero, ha giudicato la fusione una mossa meramente finanziaria, dettata apparentemente da motivi di tornaconto personale per tutti quei *manager* che si sono visti moltiplicare lo stipendio. Ha altresì annunciato che Ferrovie dello Stato e ANAS non staranno più insieme (non c'è motivazione di sinergie) e che all'epoca si stava valutando se la scissione potesse essere effettuata internamente al gruppo ferroviario o se serviva un decreto apposito.

Nei giorni scorsi, come lei sa, l'amministratore delegato di ANAS, Vittorio Armani, ha comunicato al Ministro, cioè a lei, e al gruppo Ferrovie dello Stato le proprie dimissioni con argomentazioni che, tra l'altro, prendevano in considerazione il mutato orientamento del Governo sull'integrazione tra Ferrovie dello Stato e ANAS.

La domanda è molto banale e semplice: quali sono gli intendimenti del Governo riguardo alla preannunciata scissione tra Ferrovie e ANAS e attraverso quali atti e procedure sarà portata a compimento? In particolare, signor Ministro, vorremmo conoscere quali sono le iniziative di sua competenza che intende adottare per favorire il ripristino dell'autonoma *governance* di ANAS e, evidentemente, per sostituire Armani, che si è dimesso qualche giorno fa.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, ringraziando i senatori Zaffini e Ciriani, ribadisco ancora che ANAS deve tornare ad occuparsi di progettazione, gestione, costruzione, manutenzione e messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; deve lavorare per la sicurezza dei cittadini, con l'unico obiettivo dell'interesse nazionale.

In questi mesi abbiamo valutato le criticità della fusione FS-ANAS, sulle quali il mio Dicastero ha svolto gli approfondimenti necessari anche attraverso la consultazione di esperti e degli operatori interessati, i quali hanno evidenziato dal punto di vista tecnico tutti gli elementi di debolezza dell'integrazione, anzitutto sul piano industriale, oltre alla totale mancanza di sinergie e pertanto ovviamente confermo quanto esposto nelle dichiarazioni programmatiche.

Con riguardo ad ANAS, nella fase attuale le nostre azioni si sviluppano su tre assi principali: in primo

luogo, la vigilanza sull'attività gestionale di ANAS per la manutenzione e lo sviluppo delle strade, che sono patrimonio pubblico statale; in secondo luogo, promuovendo il potenziamento delle funzioni tecniche di ANAS, particolarmente la progettazione e la realizzazione degli interventi; in terzo luogo, promuovendo la manutenzione e conservazione delle infrastrutture esistenti, oggi più che mai una priorità.

L'assetto societario futuro di ANAS sarà deciso tenendo presente le prospettive di ANAS di rispondere a questi orientamenti. Naturalmente, si tratterà di un'iniziativa su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interverrà nell'ambito delle sue competenze. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Zaffini, per due minuti.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Signor Presidente, abbiamo qualche secondo in più, perché lo abbiamo rubato, tra me e il Ministro, ai tempi precedentemente previsti.

PRESIDENTE. Questo lo lasci dire a me.

ZAFFINI (Fdl). Il mio era un auspicio, ci mancherebbe.

PRESIDENTE. L'auspicio è sempre bene accolto.

ZAFFINI (Fdl). Signor Ministro, quanto alla vigilanza, nei giorni scorsi i sindaci dei territori interessati dalla infrastruttura autostradale A24 e A25 le hanno chiesto un incontro e non sono riusciti a incontrarla, sono rimasti nell'anticamera.

Questa fusione è stata portata a termine, come lei ha accennato garbatamente, avendo come unico fatto conosciuto ai terzi l'aumento (la triplicazione in qualche caso) del compenso per i *manager* di ANAS, compenso che purtroppo sarà preso a parametro per le future liquidazioni.

In questa fase, ANAS sta producendo morti: mi riferisco non a morti veri, ma alle imprese con cui opera, che continuano a saltare, a scapito - faccio l'esempio di Astaldi con la Perugia-Ancona - dei subfornitori. C'è un mondo intero che intorno ad ANAS continua a portare libri in tribunale.

Ministro, è veramente urgente ristabilire una *governance* corretta in ANAS e ci aspettiamo che ciò avvenga in tempi rapidissimi, scegliendo la persona che dovrà sostituire il dimissionario Armani. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore D'Arienzo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00372](#) sulle valutazioni del Governo rispetto alle principali opere infrastrutturali in via di realizzazione, per tre minuti.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Ministro dal pugno chiuso con la mano destra, spero si sia ripreso dall'esultanza di stamattina per aver portato a casa un bel condono edilizio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Arienzo, la invito a entrare nel merito dell'interrogazione.

D'ARIENZO (PD). Sì, signor Presidente.

Noi non vogliamo la decrescita felice, noi non vogliamo che il Paese torni al Medioevo. Abbiamo lasciato un'eredità importante, con l'allora ministro Delrio. Attraverso la cura del ferro e il progetto Connettere l'Italia, abbiamo lasciato 130 miliardi di euro, di cui almeno 90 per la mobilità e le grandi opere infrastrutturali, in particolare quelle ferroviarie. Abbiamo disegnato un Paese moderno e competitivo, che, attraverso le opere pubbliche, quelle importanti, potesse crescere nel prodotto interno lordo.

Lei, al contrario, aiutato anche dalla Lega Nord, che sul territorio dice altro, sta bloccando tutto, con la sua ideologia dei costi e dei benefici. Lei ha nominato una Commissione che deve occuparsi di queste opere (non faccio l'elenco, perché sono quasi tutte), una Commissione che farà solo perdere tempo, in particolare perché su alcune opere c'è già stata la valutazione costi-benefici e poi perché, come lei sa, non saranno rispettati gli accordi internazionali che il Paese ha sottoscritto negli anni scorsi.

Di fronte a quest'attesa di crescita e sviluppo, l'Italia sta maturando una grande preoccupazione. Pochi giorni fa, a Torino, migliaia di persone sono scese in piazza con le categorie economiche. Tra pochi giorni, il prossimo 15 dicembre, si svolgerà qualcosa del genere anche nella città di Verona. Sono preoccupate le imprese e i lavoratori. Mettete in difficoltà un gran numero di imprese e lavoratori a causa del blocco delle grandi opere infrastrutturali.

Signor Ministro della decrescita felice, ciò accade perché hanno capito che il vostro fare procurerà non pochi danni. Noi chiediamo di non bloccare il Paese e di andare avanti sulle grandi opere, perché sono la ragione stessa del futuro del nostro Paese. Pensate che sull'asse Torino-Milano-Trieste si produce il 70 per cento del prodotto interno lordo. È questo che volete bloccare?

Chiediamo che si vada avanti e, se volete bloccare le opere, dovete vincere nelle amministrazioni che hanno da sempre votato a loro favore - ripeto, da sempre - ivi compresa la Lega Nord, che ne governa parecchie. Credo che questa sia la ragione per cui nel Nord del Paese voi non raggiungete la doppia cifra: vi conoscono e vi evitano e hanno capito che questo pericolo non lo vogliono correre. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TONINELLI](#), *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, colleghi, come ho riferito nel corso dello svolgimento di precedenti interrogazioni relative alle stesse questioni poste oggi dagli interroganti, devo ribadire la posizione del Ministero rispetto alle opere che impiegano la maggior quantità di risorse pubbliche.

Negli ultimi anni è stato decretato e certificato il fallimento di un modo di intendere queste opere, rispetto al quale per molto tempo è parso non ci fosse alcuna alternativa. Questo approccio era stato letteralmente codificato nel 2001 nella cosiddetta legge obiettivo, un programma di pianificazione di opere pubbliche che è stato al centro dell'agenda, anche del Governo precedente, fino a quando le ennesime evidenze ne hanno impietosamente mostrato i limiti, conducendo alla completa abrogazione della legge e alla ridefinizione delle opere da considerare prioritarie. Rispetto a quell'epilogo non vi fu nessuna levata di scudi da parte di chi ritiene oggi necessario procedere nel senso indicato dagli interroganti. Stupisce quindi l'insistenza con cui si cerca di contrapporre l'azione di questo Governo all'interesse del Paese.

Come ha affermato anche il Ministro dell'economia e delle finanze francese, gli interrogativi del Governo italiano sulla TAV Torino-Lione sono legittimi e vanno rispettati: «È un progetto che costa diversi miliardi di euro ha affermato di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti». Parole del Ministro dell'economia e delle finanze francese.

Rispondo quindi, ancora una volta, che la verifica in corso da parte degli esperti, incaricati dal Ministero di effettuare l'analisi costi-benefici sulle grandi opere, ha proprio lo scopo di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Rispetto alle questioni specificamente poste possiamo confermare che tale analisi si fonda sui criteri scientifici e i parametri oggettivi propri della «analisi costi-benefici» in senso tecnico, nonché sulle Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche adottate dallo stesso Ministero con decreto del 30 di giugno 2017.

Proseguo nel dissipare i dubbi ricordando che siamo del tutto consapevoli che il blocco delle opere può comportare costi derivanti dagli impegni assunti dai Governi precedenti. Questi costi non rientrano nell'analisi costi-benefici in senso proprio, ma la struttura tecnica di missione è ugualmente incaricata di valutarli e rappresentarli attraverso una ulteriore e distinta analisi tecnico-giuridica, di cui il Governo terrà conto nelle sue decisioni.

Ribadisco quindi ancora una volta che sia l'analisi costi-benefici in senso tecnico, sia la parallela analisi degli oneri a carico del bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali, comprese quelle su cui esistono accordi internazionali, saranno rese pubbliche.

Il tempo che si sta impiegando per queste complesse valutazioni risulterà comunque minimo rispetto ai

tempi di realizzazione complessivi delle grandi opere in esame e sarà tale da non produrre conseguenze dannose per l'interesse del Paese.

È noto e certificato che il costo delle opere pubbliche programmate dai Governi precedenti a partire dalla famigerata legge obiettivo è aumentato in modo esponenziale. Chiedo un attimo di attenzione: la TAV Milano-Bologna-Firenze, che secondo la stima iniziale doveva costare 1,3 miliardi di euro, al suo completamento è costata circa 13 miliardi di euro, con un aumento del 917 per cento; mi pare che questi dati portino a capire come un'analisi costi-benefici sera, terza e indipendente sia più che mai necessaria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La statale n. 38 in Valtellina, che doveva costare 481 milioni di euro, dopo tredici anni, è arrivata a costare 2,5 miliardi di euro, ossia il 401 per cento in più rispetto al progetto iniziale.

Ricordo che le stesse opere sono state - nel corso dei decenni passati - oggetto di sistematiche rivalutazioni, non solo da parte dei diversi rappresentanti politici che si sono succeduti, ma anche da parte di istituzioni tecniche, nonostante fossero già state analizzate a monte con un'ottica di costi-benefici. È stata la stessa Corte dei conti europea a definire, poco dopo la formazione di questo Governo, la rete ferroviaria del corridoio TEN-T «un sistema disomogeneo e inefficace di linee senza un piano realistico a lungo termine». Non è il MoVimento 5 Stelle, ma la Corte europea.

Ricordo inoltre che in Francia, il Governo insediatosi a maggio 2017 ha incaricato la Commissione tecnica di individuare le priorità del Paese a livello infrastrutturale, anche con riguardo alle opere in corso di realizzazione, come quelle del corridoio TEN-T, e i risultati sono stati prodotti nel febbraio successivo, dopo circa nove mesi.

L'attenzione che il Governo sta ponendo sull'utilizzo delle risorse pubbliche investite in opere ereditate dal passato e particolarmente onerose è in linea con quanto fatto da altri Governi europei e sta tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Margiotta, per due minuti.

[MARGIOTTA](#) (PD). Ministro, siamo ovviamente assolutamente insoddisfatti delle sue risposte. Comprendo, d'altra parte, le difficoltà che deve affrontare: in tutto il mondo i Ministri delle infrastrutture sono chiamati a realizzare le opere, grandi e piccole; lei è l'unico Ministro che si sta adoperando per bloccare le opere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Vi siete affidati all'analisi costi-benefici, uno strumento antico per non dire la verità: volete prendere tempo, un tempo che il Paese non ha. Rischiamo di entrare in recessione e voi che fate? Tirate il freno a mano del settore che più di altri consentirebbe al nostro Paese di crescere sulla via dello sviluppo e del lavoro. Siamo appesi alle decisioni di una Commissione che di fatto non è stata ancora insediata, una Commissione fantasma.

Il Paese è appeso ai vostri tempi, quelli della peggior politica degli ultimi vent'anni, ossia la vostra, quella delle *fake news* e dei condoni, della decrescita e del rancore, della disoccupazione e dei debiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lei ha avuto l'ardire di dire anche oggi che entro novembre la Commissione avrebbe terminato i propri lavori di valutazione. Abbia il buon gusto di dire agli italiani che i lavori non sono neppure iniziati, dati i rilievi della Corte dei conti.

Ma richiamarla al buon gusto, dopo le manifestazioni di oggi, è veramente superfluo, altrimenti avrebbe evitato di venire, poche ore fa, in quest'Aula, a parlare soddisfatto e trionfante del decreto Genova e ad attaccare in maniera scomposta, sguaiata, imbarazzante e indegna l'opposizione quando ha detto: «per colpa vostra», facendo segno da quella parte e dalla nostra, «è crollato il ponte». In proposito le dico: come si permette? Quale sarebbe la colpa nostra sul ponte di Genova? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ministro, non c'è nulla di cui lei possa essere fiero, con il ponte di Genova ancora da demolire, con una città ferma a causa della vostra inettitudine, un ponte che non sapete dire chi demolirà e chi ricostruirà, un decreto arrivato nelle Aule parlamentari più di due mesi dopo il crollo del ponte Morandi, con il suo sabotaggio del terzo valico e della Gronda, confermati anche dalle cose che ha detto. Avrei molto da dire, ma chiudo.

Ministro, a Torino sono scese in piazza, come ha ricordato il collega che mi ha preceduto, 50.000 persone (*Commenti dal Gruppo M5S*), che non possono essere liquidate come madamine e borghesucci. C'è una grande preoccupazione nel Paese, per quel che siete e per quel che state facendo.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MARGIOTTA (*PD*). State sacrificando sull'altare di un effimero consenso il futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*). Per fortuna, lei è un Ministro a tempo, ma i danni che è riuscito a fare in questi pochi mesi porteranno il suo nome a lungo e lei di questo dovrà assumersi la responsabilità, ma temo che non abbia la capacità di capire, altrimenti avrebbe già fatto un passo indietro. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

VOCI DAL GRUPPO M5S. Tempo! Tempo!

PATUANELLI (*M5S*). Il tempo, signor Presidente!

PRESIDENTE. Colleghi, silenzio, per cortesia!

MARGIOTTA (*PD*). In realtà, questo Paese non merita quello che state facendo e il modo in cui lo state e ci state sfregiando. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla successiva interrogazione, per chiarezza di tutti i colleghi, preciso che abbiamo dato anche un margine di tempo in più al Ministro per illustrare una situazione abbastanza complessa.

LUPI (*M5S*). Ma è il Ministro!

PRESIDENTE. Tutti i colleghi hanno facoltà di concludere l'intervento e sul tempo è responsabile la Presidenza, con molta attenzione.

Il senatore Berutti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00373](#) sulle determinazioni del Governo rispetto alla costruzione, al completamento e alla gestione di grandi opere infrastrutturali, per tre minuti.

BERUTTI (*FI-BP*). Signor Presidente, negli ultimi mesi si sono susseguite, a mezzo stampa, dichiarazioni e smentite da parte di membri del Governo in relazione al futuro di infrastrutture e grandi opere, molte delle quali già avviate, tra cui la linea ferroviaria Torino-Lione, l'autostrada Asti-Cuneo e il *tunnel* del Brennero (o meglio, la galleria di base).

Il tragico crollo del cosiddetto ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato seguito da una serie ulteriore di dichiarazioni, talvolta contraddittorie, da parte del Ministro in indirizzo e di altri autorevoli rappresentanti del Governo, circa il futuro della gestione di infrastrutture di grande importanza per imprese e cittadini, quali sono le autostrade. L'eventuale ritrattazione degli accordi già assunti da parte del Governo su opere quali la linea ferroviaria Torino-Lione, l'autostrada Asti-Cuneo e il *tunnel* del Brennero, così come la revoca delle concessioni autostradali, comporterebbero, nel primo caso, costi ulteriori a carico di cittadini e imprese e, nel secondo, conseguenze la cui qualificazione e quantificazione è di grande rilevanza per compiere scelte oculute e coerenti, che non vadano a scapito di imprese e cittadini.

Il Ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne, intervenuto il 13 novembre nel corso di un *question time* al Senato francese, ha dichiarato: "L'Alta velocità Torino-Lione è stata oggetto di un trattato franco-italiano ratificato nel febbraio del 2017. Il Presidente della Repubblica francese ha confermato questo impegno al *summit* franco-italiano del settembre 2017. Il 12 novembre mi sono intrattenuta con il mio omologo italiano. Il Governo italiano confida in un'analisi costi-benefici per il proseguimento dell'opera. Ho indicato che la coerenza del progetto dev'essere perseguita e ricordo che l'Unione europea si era impegnata a finanziare la metà dei lavori. Noi abbiamo previsto, nella programmazione degli investimenti, progetti connessi all'opera che riguardano il trasporto quotidiano e le infrastrutture

intermodali. I nostri impegni saranno sviluppati da un'apposita legge sui trasporti, che include sia i trasporti ordinari che l'Alta velocità».

Si chiede di sapere quanto segue: quale sia la *ratio* delle scelte governative in materia di infrastrutture e grandi opere e quali siano i motivi delle apparenti incertezze sul proseguimento dei lavori di completamento delle infrastrutture e delle grandi opere già avviate, quali la linea ferroviaria Torino-Lione, l'autostrada Asti-Cuneo e il *tunnel* del Brennero; quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo rispetto alla gestione di infrastrutture e grandi opere, i cui lavori sono già stati avviati, nonché alla gestione della rete autostradale, anche relativamente alle opzioni di affidamento ai privati o di nazionalizzazione. Si chiede inoltre di sapere a quanto ammontino i costi diretti e indiretti nel caso di rinuncia o modifica degli accordi già in essere e in relazione alle opere avviate e, con riferimento alla questione della rete autostradale, a quanto ammontino i costi per le eventuali revoche delle concessioni annunciate nelle scorse settimane. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TONINELLI](#), *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, colleghi, per rispondere a domande così complesse e organiche ci vorrebbero ben più dei tre minuti che mi spettano; cercherò comunque di dare risposte compiute ai suoi quesiti.

Come più volte detto, torno a ribadire che la cifra distintiva delle scelte governative in materia di infrastrutture e opere particolarmente costose è la massimizzazione dei benefici a fronte di una minimizzazione dei costi. Questo può apparire incomprensibile, purtroppo, solo a chi ha utilizzato le cosiddette grandi opere infrastrutturali come un *business* per arricchirsi a spese dei contribuenti. Questo modo di utilizzare i soldi pubblici si è verificato purtroppo per troppi anni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Grandi opere per spendere, non soldi ben spesi per opere utili. Noi stiamo ribaltando questo paradigma.

La situazione relativa alle opere in corso di realizzazione di cui mi state chiedendo andrebbe valutata caso per caso. Oltre all'analisi relativa ai costi e ai benefici delle opere in corso, gli esperti della struttura tecnica di missione si stanno parallelamente occupando anche di valutare le conseguenze delle scelte che potranno essere adottate dal Governo e la cui qualificazione e quantificazione è di assoluta rilevanza affinché queste scelte siano oculate e coerenti e non vadano a discapito di imprese e cittadini, diversamente da quanto fatto dai Governi sostenuti da Forza Italia, ad esempio, relativamente ad opere come il ponte sullo Stretto di Messina, per il quale non si può non ricordare che la Corte dei conti ha calcolato che sono stati spesi, al 2013, 958 milioni di euro.

Quanto alla gestione delle autostrade, il Governo è ispirato dagli stessi principi: massimi benefici per i cittadini, in questo caso attraverso il riequilibrio degli interessi pubblici e privati. Equilibrio che oggi mi pare evidente, dai dati matematici, sia totalmente a favore dei concessionari privati, che poi non mantenevano come avrebbero dovuto a norma di legge e di convenzione.

I casi delle singole concessioni autostradali, così come per le grandi opere, andrebbero analizzati singolarmente poiché sono oggetto di valutazioni complesse e problematiche differenti, provocate dalle convenzioni capestro e dalle leggi approvate dai Governi e ratificate dai Parlamenti precedenti. In questo ambito il Governo è però già passato dagli annunci ai fatti concreti, non ne abbiamo sufficientemente parlato, ma proviamo a farlo adesso. Questo Senato ha infatti appena convertito in legge il cosiddetto decreto Genova. In questa legge sono state ridisegnate le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, una vera e propria rivoluzione - diciamolo - nella definizione dei pedaggi autostradali: per la prima volta, infatti, le tariffe non verranno più parametrize ai costi operativi dei concessionari, che quindi erano portati ad aumentare i costi, tanto i lavori li facevano loro, e con l'aumento delle tariffe guadagnavano due volte - lo dico per coloro che hanno permesso questo e che sono sempre da una parte e dall'altra - e al prezzo di investimenti solo previsti, ma terranno conto - e ciò è fondamentale - degli investimenti effettivamente realizzati e dei ricavi che i concessionari saranno in grado di produrre. (*Commenti della senatrice Bellanova*). Stiamo cioè dicendo che i cittadini che prenderanno un'autostrada avranno dei pedaggi non più parametrati ai costi - maggiori

costi, maggiore convenienza per i concessionari, maggiori pedaggi - ma saranno parametrati ai ricavi, cioè a un complesso molto più ampio cui i concessionari dovranno stare attenti, perché se no i pedaggi non aumenteranno e non aumenteranno nemmeno i guadagni. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. È una rivoluzione strutturale nella gestione delle concessioni autostradali e l'abbiamo fatta noi!

Si tratta di una norma tutta a vantaggio degli utenti delle autostrade, che pagheranno di meno (diminuiranno i pedaggi), e dei concessionari onesti che sapranno investire nell'interesse pubblico, offrendo un servizio davvero efficiente.

PRESIDENTE. La invito a concludere, Ministro.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Vado a concludere, Presidente, la ringrazio.

Per i concessionari che non effettuano investimenti o tardano a farlo si andranno a ridurre direttamente i pedaggi che rappresentano i loro ricavi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Diminuiranno le entrate dei concessionari se non faranno investimenti. Se ci fosse stata questa norma, la tragedia di Genova non sarebbe mai capitata.

Lo Stato sta tornando a fare lo Stato. Gli investimenti sulle infrastrutture devono garantire una ricaduta positiva sull'economia ed essere volano di crescita e sviluppo per il Paese.

Oggi abbiamo iniziato a smontare il regime delle concessioni messo in piedi per dieci anni e in dieci anni dal Governo Berlusconi e da tutti i Governi precedenti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Berutti, per due minuti.

[BERUTTI](#) (FI-BP). Signor Ministro, rispetto alla domanda che ho posto, non ho ricevuto sostanzialmente risposta: il suo intervento è stato un manifesto legato al decreto Genova, approvato questa mattina. Non avendo ricevuto risposta, comunque porremo le domande anche in un altro contesto e le daremo tempo per dirci più dettagliatamente cosa intende fare per queste opere.

Io non sono contro situazioni di controllo e di attenzione, perché bisogna anche essere coerenti e onesti, ma credo che quello che chiede il Paese sia che lei, prima o poi, faccia partire un'opera, piccola o grande che sia, invece di bloccarle tutte. Alla luce di questo, naturalmente, riporremo in altri contesti le domande pertinenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Ricciardi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00374](#) sulla salvaguardia dell'attuale regime giuridico pubblicistico delle Autorità portuali, per tre minuti.

[RICCIARDI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevole Ministro, ci risulta che la Commissione europea abbia adottato una decisione riguardante i presunti aiuti di Stato versati all'Autorità portuale di Napoli. Parliamo di 44 milioni di euro utilizzati per la ristrutturazione di beni demaniali. Nella decisione viene infatti ipotizzato che tali Autorità portuali siano imprese e che dunque i trasferimenti che ricevono dallo Stato siano notificati come aiuti di Stato, in quanto esse mettono a disposizione di terzi beni demaniali portuali. Inoltre, la decisione riporta censure sia sulle modalità di rilascio delle concessioni demaniali, sia sulla non legittimità della normativa derivata con la quale vengono calcolati i canoni demaniali attualmente fissati con decreti ministeriali validi in tutti i porti italiani.

La decisione dà luogo a tre gravi incertezze. La prima è il regime relativo alle concessioni demaniali in essere, la seconda è sugli stessi titoli mediante i quali la sostanziale totalità dei concessionari demaniali nei porti italiani oggi occupa i porti e offre servizi agli utenti portuali, infine, in terzo luogo, nascono dubbi sui rapporti tra Autorità di sistema portuale e tra queste e le imprese concessionarie o autorizzate operanti nei porti italiani.

L'acquiescenza rispetto a tale atto della Commissione europea potrebbe anche pregiudicare qualsiasi

futura rivalutazione della disciplina portuale in essere, essendo la decisione condizionata da un approccio che potrebbe ledere sia principi alla base della normativa vigente del nostro ordinamento, perché è caratterizzato da una natura pubblica dei porti e dei beni appartenenti al demanio portuale, sia della riserva di sovranità e delle competenze in esclusiva su tali beni riconosciuti a favore della normativa nazionale prevista al riguardo dalle stesse fonti dell'Unione europea.

Pertanto, chiediamo al Ministro se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per salvaguardare l'attuale regime vigente nei porti italiani e la loro natura pubblica, oltre alla riserva prevista al riguardo alle sovranità nazionali, garantendo certezza del diritto e continuità di azione per le Autorità di sistema portuale, nonché per tutte le imprese e i lavoratori che operano nei nostri porti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TONINELLI](#), *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, colleghi, lo sviluppo dell'economia portuale è una delle più importanti e promettenti opportunità di crescita economica dell'Italia. In questo scenario è fermo convincimento del Governo che un ruolo centrale debba spettare alle Autorità di sistema portuale in regime pubblico, perché a nostro giudizio la natura pubblica consente di contemperare in modo più efficace le istanze di tutti i soggetti che operano nei porti italiani.

Per quanto riguarda i timori e le incertezze manifestate dai colleghi, voglio precisare che la richiesta di informazioni giunta dalla Commissione europea, a cui il Ministero ha già dato riscontro formale da ultimo il 10 settembre, attiene al limitato profilo della tassazione, ma non pregiudica in nessun modo ogni scelta politica circa la natura giuridica delle Autorità portuali. Colgo quindi l'occasione per rassicurare che il mio indirizzo è fermamente contrario alla privatizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per avviare la complessiva valutazione dei problemi delle Autorità portuali in vista degli interventi necessari alla loro soluzione, abbiamo avviato la procedura per la convocazione, per la prima volta dalla sua istituzione, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. Ai lavori sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo-portuale. Con questo strumento intendiamo quindi affrontare tutte le problematiche di questo essenziale settore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Ricciardi, per due minuti.

[RICCIARDI](#) (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Ministro e mi ritengo soddisfatta, anche a nome di tutti i firmatari dell'interrogazione. Grazie, perché a questo punto salvaguardiamo il regime vigente e la sua natura pubblicistica nei porti. Grazie mille. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MISIANI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signor Presidente, due giorni fa ci ha lasciati Giancarlo Zilio, senatore della XIII legislatura. Zilio è stato parlamentare della Repubblica, ma è stato innanzitutto un grande giornalista. Caporedattore, vice direttore ed editorialista tra i più prestigiosi dell'«Eco di Bergamo», lo storico quotidiano cattolico bergamasco, Zilio è stato un giornalista politico nel vero senso del termine, un editorialista con la schiena dritta, autorevole, capace di raccontare, con il suo stile asciutto, le curve e le dinamiche della vita politica.

Zilio aveva un'identità ben definita: era un cattolico democratico, orgoglioso delle proprie radici, e con i politici, a prescindere dallo schieramento di appartenenza, aveva costruito relazioni di reciproco

rispetto. Una civiltà dei rapporti che dovremmo prendere ad esempio, in una pessima fase di scontro tra politica e *media* come quella che stiamo vivendo.

Negli anni Novanta, terminata la stagione della Democrazia Cristiana, Zilio aderì al Partito Popolare Italiano e a metà del decennio scelse con convinzione il progetto politico dell'Ulivo. Erano anni di grandi cambiamenti, anni complicati, ma anche entusiasmanti, perché attorno alla *leadership* e al progetto politico di Romano Prodi si andavano raccogliendo cattolici democratici, laici, democratici di sinistra, partiti e realtà associative, singole persone che per molto tempo erano state lontane e che ora, insieme, davano il via a un progetto politico che sarebbe sfociato, undici anni dopo, nel Partito Democratico.

A Bergamo Zilio fu protagonista di quella fase. Il 21 aprile 1996 venne eletto senatore della Repubblica nelle file del Partito Popolare Italiano. In Senato fece parte della Commissione industria, della Commissione sanità, della Commissione d'inchiesta sul Sistema sanitario nazionale e della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Si deve innanzitutto alla sua caparbia e al suo lavoro in Parlamento se alla città di Bergamo vennero assegnate le risorse, per decisione dell'allora ministro della sanità Rosy Bindi, per finanziare la realizzazione del nuovo ospedale, che oggi è tra le strutture di eccellenza a livello nazionale.

Il suo stile e il suo tratto umano sono stati una lezione importante per tanti di noi che iniziavano in quegli anni a impegnarsi in politica. Erano lo stile e il tratto di un uomo che aveva le sue convinzioni e le difendeva a viso aperto, ma mai denigrando gli avversari, senza mai ricorrere all'insulto, senza mai utilizzare l'odio e le *fake news* come strumenti di lotta politica. Un modo di essere che, in questa stagione di politica degradata a *tweet* e a *post* verità, può sembrare desueto e appartenere a un mondo lontano. Non è così. La lezione degli uomini come Zilio è assolutamente attuale, signor Presidente.

Un'altra politica è possibile, anche nell'Italia del 2018. Spetta alla nuova generazione, spetta a chi oggi siede in quest'Aula riscoprirne il valore e la bellezza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, domenica 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Noi di Fratelli d'Italia vogliamo dedicare quella giornata a tutte le vittime e in particolare la vogliamo dedicare alla povera Desirée Mariottini che proprio ieri il tribunale del riesame ha voluto vittimizzare una seconda volta, uccidere una seconda volta, derubricando il reato ad omicidio non volontario e l'atto di stupro di gruppo ad abuso sessuale con l'unica aggravante relativa alla minore età della vittima nonché allo spaccio.

Riteniamo che tale decisione, oltre che rappresentare una vittimizzazione secondaria, ancora una volta riproponga un problema che si era già a posto - e purtroppo i casi sono anche molti - quando con Pamela Mastropietro a Macerata si verificò una storia purtroppo analoga. È come se certe vittime e certe morti contassero meno di altre. È come se a queste vittime, qualora fossero sopravvissute, si richiedesse quasi l'onere della prova. Noi riteniamo che questa decisione sia offensiva della memoria, che allontani la giustizia, che non difenda le vittime e non punisca gli assassini.

Sul tema relativo alle violenze contro le donne - che non è un tema, mi correggo, ma una questione immensa - ieri abbiamo anche presentato la mozione [1-00049](#), che mi auguro verrà calendarizzata a breve che oltre a ricostruire doverosamente il perimetro internazionale di riferimento di norme e indicazioni, ricostruisce anche il *corpus* giuridico italiano ma soprattutto chiede al Governo impegni precisi e stringenti in relazione all'attuazione del piano d'azione nazionale straordinario contro la violenza sessuale, in relazione alla distribuzione di risorse alle Regioni che sono stabilite in Conferenza Stato-Regioni ma che non arrivano ai centri nei tempi dovuti, nonché alla messa in pratica di programmi di educazione ai sentimenti, anche nelle scuole, improntati al rispetto delle differenze di genere e alla prevenzione e al contrasto delle violenze sulle donne e sulle bambine. Ancora: chiediamo

nella mozione che non vengano previsti nella legge di bilancio 2019 tagli e riduzioni per il Fondo per le politiche relative alle pari opportunità e per tutte le politiche di prevenzione e contrasto contro ogni forma di violenza sulle donne.

Ci auguriamo che in sede di discussione di tale mozione si trovi in quest'Aula un ampio consenso per impegnare il Governo, che sul fronte delle pari opportunità e sul fronte del contrasto purtroppo non è stato fin qui incisivo e non ha introdotto significativi cambiamenti. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

MODENA (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, il mio è un intervento che riguarda la questione della ricostruzione e, in modo particolare, la situazione di un Comune della Regione ove sono stata eletta, cioè il Comune di Spoleto. Domani, 16 novembre, ci sarà una grande manifestazione di carattere istituzionale a Bastia Umbra, che è un ridente centro dell'Umbria, organizzata proprio dalla Regione con riferimento alla ricostruzione. È importante perché verrà il commissario neominato Farabollini e nonostante il Comune di Spoleto sia quello più peculiare, essendo il più grande dell'intero cratere, la presenza del livello istituzionale del Comune non è stata assolutamente presa in considerazione.

Noi non ne conosciamo il motivo. La Regione Umbria ha sempre avuto momenti bianchi, diciamo così, e momenti neri, però riteniamo che questa situazione vada denunciata con forza perché l'approccio che nei confronti della ricostruzione, soprattutto quando è presente il commissario neominato Farabollini per ragionare di ricostruzione e Protezione civile, deve essere di carattere istituzionale e non deve escludere alcuna amministrazione, a maggior ragione se direttamente interessata. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

CORRADO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, il 7 novembre scorso la Corte di cassazione ha assolto il medico veterinario dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Crotone Giuseppe Gallucci, che aveva rinunciato ad avvalersi della prescrizione, a differenza del coimputato, dottor Saverio Ferraro, che ne ha usufruito in sede di appello, per reati legati ad una vicenda giudiziaria posta anche all'attenzione dalla commissione contro la 'ndrangheta della Regione Calabria.

Il tutto inizia con la denuncia proposta nel 2006 contro l'ASL di Crotone dal signor Nicola Arena, nipote dell'omonimo *boss* di Isola Capo Rizzuto, proprietario di un'azienda di bovini da latte che, in occasione di una macellazione, venivano riscontrati affetti da tubercolosi. A seguito di ciò veniva predisposto l'abbattimento di 102 capi d'allevamento. Il signor Arena avanzava all'ASP una richiesta di risarcimento di 1 milione di euro per il danno causatogli dal dottor Saverio Ferraro, che, contravvenendo ad ogni logica sanitaria e deontologica, aveva invece certificato ufficialmente indenne da tubercolosi la stalla di cui trattasi, licenziando alla libera vendita il latte infetto ad uso alimentare.

Nel settembre 2012 i due imputati vengono condannati in primo grado: Ferraro a tre mesi di reclusione per falso ideologico e interruzione di pubblico servizio e Gallucci ad un mese di reclusione per interruzione di pubblico servizio. Nonostante la condanna, dal 2012 ad oggi il dottor Ferraro ha ricoperto e ricopre il ruolo di direttore facente funzioni dell'area A del servizio veterinario dell'ASP di Crotone. Addirittura, nell'aprile 2014, lo stesso ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta di non incorrere in alcuna delle cause di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il tutto mentre ancora il processo a suo carico pendeva in Corte d'appello. Solo a fine 2017, infatti, la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava non doversi procedere a carico del Ferraro per intervenuta prescrizione.

A marzo 2018 è stato bandito un concorso interno per dirigente nell'area A del servizio veterinario, il cui esito è ancora tenuto sospeso, nonostante siano state concluse già ad aprile tutte le relative procedure e che quasi certamente lo vedrà vincitore per il punteggio acquisito con l'incarico di direttore facente funzione indebitamente ricoperto in questi anni. Auspico, pertanto, che venga

bloccata la nomina a dirigente di tale soggetto. Egli ha agito in danno del servizio pubblico veterinario per ragioni che i vertici aziendali non hanno ancora chiarito neppure durante l'audizione effettuata a giugno scorso dalla commissione regionale contro la 'ndrangheta. Di tutto ciò e di altre gravi anomalie della gestione di questa unità operativa è stata anche fatta segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ancora senza riscontro.

Credo anche che sia arrivato il momento che i direttori generali si assumano le proprie responsabilità pure nelle scelte dei dirigenti ad essi subordinati, che non devono essere più condizionate, come troppo spesso è accaduto, da pressioni e logiche di potere e di *lobby*, ma solo dalla tutela del diritto dei cittadini alla salute. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[FAZZOLARI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdl). Signor Presidente, pochi giorni fa è stata pronunciata una sentenza scioccante: un antagonista dei centri sociali, processato per aver sputato in faccia ad un agente di polizia mentre stava svolgendo il proprio lavoro, è stato assolto per particolare tenuità del fatto. In breve, da ora, secondo questa sentenza sputare addosso alle nostre Forze dell'ordine non è reato, in particolare se a farlo sono i teppisti dei centri sociali, che in Italia da sempre godono di una particolare immunità. In compenso, se fosse stato un agente a permettersi di sputare in faccia a un delinquente, secondo il reato di tortura inserito nel nostro ordinamento dalla sinistra, lo stesso rischierebbe fino a dodici anni di carcere per aver causato un trauma psichico al poveretto. Allo stesso modo ci chiediamo tutti cosa sarebbe successo se fosse stato l'imputato o il poliziotto a sputare in faccia al magistrato che ha pronunciato questa sentenza.

PRESIDENTE. Senatore, si tratta di interventi di fine seduta, ma la prego di mantenere un linguaggio rispettoso.

FAZZOLARI (Fdl). Il linguaggio è rispettoso, perché è quanto accaduto.

PRESIDENTE. Credo che lei abbia capito perfettamente. Concluda il suo intervento.

FAZZOLARI (Fdl). Ho capito perfettamente e continuo a chiedermi che cosa sarebbe successo a parti invertite, se fosse stato il poliziotto a compiere quell'atto nei confronti del magistrato o anche l'imputato nei confronti del magistrato.

Fratelli d'Italia dice basta a questa vergognosa deriva nella quale lo Stato si schiera sempre con i delinquenti e contro le nostre Forze dell'ordine. Continuiamo a chiedere delle cose semplici, come l'inasprimento delle pene per offesa e violenza a pubblico ufficiale e la revisione di questa follia del reato di tortura: sono oggetto di due emendamenti che Fratelli d'Italia ha più volte presentato e che ha ripresentato anche nell'ultimo decreto-legge sicurezza e che ci sono stati bocciati da questo Parlamento, certo dalla sinistra, certo dal Movimento 5 Stelle, ma anche dalla Lega.

Noi non ci arrendiamo e continueremo a fare questa battaglia in ogni sede. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

[LAUS](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, la vicenda dell'arbitro di Ciampino picchiato selvaggiamente per un'espulsione al termine di una partita è solamente l'ultimo capitolo di un corposo *dossier* di violenze che pesa sulla storia più recente del nostro calcio e che ne umilia il valore sportivo. Di fronte a una ferita che si riapre con drammatica frequenza, oltre all'umana vicinanza alla giovane vittima dell'aggressione, si sente forte l'esigenza di una reazione ferma, ma altrettanto coerente e concreta, per contrastare fenomeni di questo genere, ancor più in un contesto che dovrebbe essere tra i più fertili nella coltivazione di principi assoluti, come il riconoscimento dell'altro.

Nelle dichiarazioni a caldo dopo l'episodio, il vice *premier* Salvini ha parlato di emergenza educativa, e sono certamente d'accordo con lui. Ma la promessa o la minaccia di nuove e più pesanti sanzioni a carico dei violenti non è che una parte del lavoro che, io credo, abbiamo il dovere di svolgere. Non si può infatti credere di reagire con successo a una emergenza educativa senza curarsi proprio dell'educazione. A medio-lungo termine, l'educazione al rispetto, al rispetto dell'avversario, delle

regole, di chi le regole è chiamato farle rispettare, è una promessa di cambiamento che pagherà più di ogni minaccia.

Ciò che oggi sto cercando di esprimervi a parole, colleghe e colleghi, l'ho toccato con mano nella città da cui provengo, Torino, dove l'associazione degli arbitri da tre anni promuove incontri con le società sportive (incontri con i dirigenti e i capitani delle squadre), per entrare nel merito del regolamento e, attraverso una sua più profonda conoscenza, costringere i giocatori per primi a un corretto approccio con la figura del direttore di gara. Sono occasioni preziose, soprattutto nelle categorie minori; occasioni che andrebbero allargate alle famiglie e che si sono rivelate vincenti per portare alla ribalta quella passione, oggi pagata a caro prezzo, che il presidente della FIGC Gravina richiama con amarezza nel condannare lo stato d'assedio in cui si sente la categoria delle maglie nere.

È questo agire sull'educazione che gli stessi arbitri mi hanno trasmesso e che metto a disposizione dell'Assemblea: agire sul riconoscimento reciproco tra ragazzi (ma anche tante ragazze) accomunati dalla «voglia di stare in campo», ciascuno con il proprio ruolo, e accomunati dalla voglia di «dare un contributo al mondo del calcio», per usare le parole del presidente Gravina. Io spero che anche il presidente della FIGC voglia raccogliere come virtuoso l'esempio che ho portato e nell'interlocuzione con il Governo cercare alleanze non soltanto per ottenere certezza e severità della pena, ma anche progettualità formativa per i nostri giovani. I risultati dell'esperimento torinese risultano incoraggianti, e incoraggiante è vedere che c'è voglia di metterci la faccia per togliere lo sport dalle mani dei violenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BERUTTI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare all'attenzione dell'Assemblea la vicenda della Pernigotti, un marchio famoso a livello nazionale e internazionale per gianduiotti ed altri prodotti dolciari, storicamente espressione del migliore *made in Italy* e *made in* Piemonte, nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, nel 1860, addirittura prima dell'Italia unita.

È della settimana scorsa la notizia che la proprietà turca ha deciso la chiusura dello stabilimento novese con la conseguente previsione della cassa integrazione guadagni straordinaria e per le maestranze, per le quali in un primo momento si è profilata da parte dell'azienda la sola possibilità del licenziamento. L'orgoglio del territorio per una produzione di eccellenza e l'attenzione di diversi soggetti istituzionali che lo presidiano hanno consentito da subito di puntare su questa vicenda la massima attenzione, che ha spinto sin qui la proprietà a dirsi disponibile ad un affidamento della produzione a *partner* italiani, ad un impegno affinché il personale possa essere ricollocato presso aziende operanti nel settore e presso terzisti. Questo però non basta, perché il rischio che si tratti di promesse assai poco concrete è alto. In ossequio al principio di sussidiarietà, è necessario che l'impegno fondamentale del territorio, che da solo però non può bastare, trovi un supporto a livello istituzionale superiore.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dicendo che mentre auspico che quest'Assemblea desideri esprimere solidarietà alla realtà produttiva di Novi Ligure, spero altresì che tutti i soggetti istituzionali chiamati in causa da questa vicenda traggano le debite conseguenze sulla necessità di strategie industriali per il Paese, dal tema delle cessioni aziendali a quello della registrazione di denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e marchi storici, tutte questioni sulle quali ogni decisore pubblico dovrebbe riflettere attentamente.

Vorrei fare, infine, una brevissima digressione. Questa mattina sono stato al Ministero dello sviluppo economico (MISE) per esprimere la mia vicinanza alle maestranze, convinto di poter assistere al tavolo dopo gli accordi assunti nei giorni scorsi. La mia segreteria aveva sentito quella del Ministro, però non era stata segnalata la necessità di iscriversi a una piattaforma. Non so quanti in quest'Aula sappiano che ci si debba iscrivere a una piattaforma, tra l'altro regolata da un algoritmo: inserendo una serie di elementi quest'ultimo arriverebbe ad identificare quattro soggetti, due di maggioranza e di due di opposizione, che avrebbero la possibilità di partecipare al tavolo. Mi chiedo se questa sia la libertà dei parlamentari di partecipare a dei tavoli di crisi; io credo piuttosto che questa sia una follia. Alle ore

10 era convocato il tavolo presso il MISE; alle ore 10,44 mi ha scritto la segreteria - naturalmente, come potete immaginare, dopo uno scambio abbastanza acceso - dicendo: «Come anticipato telefonicamente, l'accredito per l'accesso alle riunioni plenarie ai tavoli di crisi deve avvenire tramite registrazione all'apposito portale, di cui si fornisce il *link* (...)». Ritengo che questo andasse quantomeno segnalato a tutti i parlamentari in termini di regolamento, perché non so quanti lo sanno, magari a qualcuno può essere capitato.

In conclusione, mi auguro che questo non avvenga più, ma soprattutto che venga segnalato questo come anche altri elementi. Credo infatti che andremo avanti su questa vicenda, perché considero una follia precludere a dei parlamentari la possibilità di sedersi a dei tavoli di crisi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Senatore Berutti, prendiamo atto della segnalazione e di tali modalità, fermo restando che la possibilità di iscriversi era in effetti conosciuta.

RUEA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUEA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, spero che questo intervento sia condiviso perché è volto a esprimere consenso, riconoscenza, sostegno e solidarietà a quei giornalisti e a tutti gli operatori del settore che, nella loro lealtà deontologica, onorano il proprio lavoro; a quei giornalisti che compiono scelte di coraggio quando indagano su realtà scottanti. La mia vicinanza va quindi a Federico Ruffo, un giornalista della Rai, autore di un'inchiesta difficile, su un tema rispetto al quale nella XVII legislatura avete istituito un'apposita Commissione parlamentare, su presunti rapporti tra squadre di calcio, dirigenti sportivi, ultrà e 'ndrangheta. Tre giorni fa infatti ha trovato una croce con vernice rossa e del liquido infiammabile in più parti del pianerottolo di casa sua (una casa non sempre abitata).

Condanno tale atto vigliacco, deplorabile e intimidatorio. Credo e spero che questo avvertimento non fermi la voglia e l'onestà intellettuale del giornalista Ruffo e del suo staff e spero che egli trovi in noi e in quello che rappresentiamo vicinanza e fiducia per andare avanti. *(Applausi)*.

LANNUTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, il 7 novembre scorso si è dimesso l'amministratore delegato di ANAS, Gianni Armani, mentre restano al loro posto alcuni dirigenti assunti all'interno di ANAS, nel contesto di cambio di *governance*, quali Rocco Girlanda, Emanuela Poli, Stefania Lombardi e altri.

La gestione ANAS italiana ed estera, piena di conflitti di interesse, vede alcune situazioni critiche, specie su Anas international enterprise, il cui amministratore delegato, Bernardo Magrì, ricopre anche la carica di direttore generale di una *holding* quotata in borsa (Astm, Sitaf, Tecnositaf, Sina sono tutte società del gruppo Gavio), secondo me in palese conflitto di interesse. Addirittura questi incarichi non risultano neanche nel sito istituzionale dell'ANAS.

Proprio ieri su un quotidiano è apparso un articolo di un'intera pagina firmato da Francesco Bonazzi, intitolato: «Sul tavolo del successore di Armani la grana delle consulenze russe ANAS» in cui si legge che il comparto internazionale dell'impresa ha ottenuto in sei anni commesse in mercati difficili e particolari e che sollevano dubbi due bonifici da oltre 20 milioni di rubli a una società sconosciuta, poi girati a un altro gruppo.

Signor Presidente, pongo all'attenzione dell'Assemblea tali questioni e anche alcuni tentativi all'interno dell'ANAS - sotto la gestione Armani - di intimidazione da parte del responsabile della Direzione tutela aziendale, generale Roberto Massi, che ha preso servizio il 1° ottobre 2016, in piena era Armani. Secondo informazioni assunte, egli cerca di intimorire i lavoratori dell'ANAS su presunte fughe di notizie riguardanti la legalità all'interno dell'azienda, con veri e propri interrogatori verbalizzati dalla sua collaboratrice, signora Scuderi, come accaduto pochi giorni fa con un'avvocata che si chiama Sara Apolloni. A mio giudizio, questi interrogatori sono illegittimi.

Signor Presidente, la ringrazio dell'attenzione e pongo all'Assemblea questi problemi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, desidero approfittare dei pochi minuti a disposizione per sollecitare, tramite lei, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli a rispondere all'atto di sindacato ispettivo [3-00116](#), nel quale, insieme a molti colleghi, interroghiamo in merito al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, che è partita nel 1998 e che, da oltre vent'anni, vede impegnati i vari Governi che si sono susseguiti a fare promesse di completamento.

Nella passata legislatura, con l'approvazione della legge 12 settembre 2014, n. 133, in materia di concessioni autostradali, veniva definita la procedura per modificare le concessioni autostradali vigenti, al fine di assicurare le risorse necessarie per gli investimenti aspettati dal Paese e fondamentali per lo sviluppo dei territori. Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 il ministro *pro tempore* Graziano Delrio comunicava che, in accordo con la società concessionaria, si stava valutando l'operazione di una proroga della concessione autostradale subordinata al finanziamento degli investimenti necessari (*cross-financing*) per il completamento del tratto Asti-Cuneo, con una revisione progettuale che, superando la vecchia ipotesi dei tunnel a due canne inizialmente prevista, prevedeva una soluzione superficiale esterna che riduceva i costi e accelerava la possibilità di ottenere in tempi brevi la realizzazione dell'opera.

Il 27 aprile 2018 la Commissione europea, con decisione positiva circa lo State Aid SA.49335, tra le altre misure, autorizzava la proroga della concessione per il tratto Torino-Milano per consentire di finanziare, attraverso questa, anche il completamento dell'Asti-Cuneo, valutandosi un costo di circa 350 milioni di euro.

Nell'interrogazione chiedevamo al Ministro di accelerare al massimo gli atti necessari per poterli trasferire al CIPE e iniziare. Nei giorni seguenti quell'interrogazione, a inizio settembre, durante un incontro al Ministero, il Ministro ha confermato di voler completare le opere e che si sarebbe trattato di un intervento autostradale (anche perché nei giorni precedenti erano girate voci strane) e ha detto che, quanto prima, avrebbe provveduto a rivalutare il costo dell'opera per procedere in avanti.

Ora, noi chiediamo sicuramente la risposta all'interrogazione, ma soprattutto, dopo che sono passati sostanzialmente due mesi da quell'incontro con il Ministro, di capire che fine ha fatto quella valutazione, perché i dati economici valutati dalla camera di commercio dimostrano che la mancanza di quel collegamento autostradale costa al territorio 100 milioni di euro l'anno. Non vorremmo che, per ridurre magari di 20-25 milioni di euro il costo dei 350 milioni previsti per il completamento dell'autostrada, perdessimo 100 milioni ogni anno che passa; mi sembra un ragionamento che non sta né in cielo, né in terra. Chiediamo al Ministro di risponderci urgentemente, ma soprattutto urgentemente di mettere in pista i cantieri. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Commissione parlamentare per la semplificazione, composizione

[PRESIDENTE](#). Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione.

L'elenco dei componenti della predetta Commissione sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 20 novembre 2018

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 16,03).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze ([909](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr anche seduta n. 58

INTERROGAZIONI

Interrogazioni sulla carenza di personale della Polizia di Stato in provincia di Trento (3-00010) (29 maggio 2018)

[STEGER, DURNWALDER](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che secondo quanto riportato, la scorsa settimana, da alcuni quotidiani locali del Trentino-Alto Adige, il questore di Trento avrebbe trasmesso una circolare ai commissariati di Rovereto e di Riva del Garda in cui, a causa della carenza di personale della Polizia di Stato, richiede l'allungamento di un'ora del turno serale fino alle ore 01.00 per cancellare quello di pattugliamento notturno;

considerato che:

tale notizia avrebbe messo in allarme i sindaci dei Comuni interessati e, ovviamente, tutti i cittadini residenti;

tale provvedimento rappresenterebbe un'evidente attenuazione del controllo del territorio con il rischio per la sicurezza e un incentivo per la delinquenza e la criminalità ad operare nelle ore non coperte dal servizio di pubblica sicurezza;

altresì, l'articolo 7 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", destina risorse per l'incremento delle facoltà assunzionali per la Polizia di Stato,

si chiede di sapere se la notizia in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per dare ai Comuni e ai cittadini rassicurazioni in merito al controllo del territorio e alla sicurezza, prevedendo anche nuove assunzioni, avvalendosi delle risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7 del citato decreto-legge.

(3-00369) (14 novembre 2018) (già 4-00171) (29 maggio 2018)

[CONZATTI](#). - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* -

Premesso che:

la certezza della pena resta un principio ineludibile del diritto e costituisce la funzione deterrente alla commissione del reato, in quanto la sua funzione è quella di prevenzione;

nel nostro Paese spesso chi delinque non viene punito, torna a piede libero e puntualmente reitera i propri comportamenti criminosi;

conseguentemente, tra la popolazione cresce l'allarme sociale per fatti che coinvolgono soggetti che si dimostrano non rispettosi delle leggi e delle comunità che li hanno accolti;

la percezione d'insicurezza da parte dei cittadini è sempre più elevata: la presenza costante, anche nelle ore diurne, per strada, nei parchi, sulle panchine, di decine di persone senza fissa dimora e senza occupazione, spesso, in evidente stato di alterazione, rende i nuclei urbani sempre meno frequentati e, addirittura, lasciati in uno stato di abbandono nelle ore notturne;

il presidente della sezione di Rovereto e Vallagarina di Confcommercio Trento, ha evidenziato come il Trentino non sia più "un'isola felice" e come la situazione dell'ordine pubblico, in riferimento ai fatti di microcriminalità (risse, aggressioni, atti di vandalismo, danneggiamento alla proprietà privata), si sia progressivamente aggravata anche ai danni dei titolari di pubblici esercizi;

posto che, a quanto risulta all'interrogante:

a causa, in particolare, della carenza di personale da parte delle forze di Polizia, il questore di Trento si è trovato nelle condizioni di disporre la cancellazione del servizio di vigilanza notturna, con particolare riferimento alle città di Rovereto e Riva del Garda;

l'organico delle forze dell'ordine nella Provincia autonoma di Trento è stato ridimensionato a causa dei pensionamenti ed è penalizzato dall'elevata età media del personale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza e condividano le preoccupazioni circa la carenza dell'organico delle forze dell'ordine destinato alla Provincia autonoma di Trento;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno allocare un maggior numero di agenti di pubblica sicurezza al controllo attivo del territorio trentino;

se i Ministri non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, che un quadro normativo che determini la messa in libertà di soggetti ripetutamente dediti alla commissione di reati, possa determinare l'insorgenza di un sentimento d'impunità e di sostanziale licenza a delinquere da parte dei medesimi soggetti e quali modifiche normative intendano conseguentemente porre in essere.

Interrogazione sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola

(3-00017) (30 maggio 2018)

[GRANATO](#), [MONTEVECCHI](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [FLORIDIA](#), [MARILOTTI](#), [RUSSO](#), [VANIN](#). - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

Premesso che:

il regolamento dell'autonomia scolastica, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riguardavano le materie obbligatorie oggetto di esame della terza classe della scuola secondaria di primo grado e il colloquio interdisciplinare su queste materie. Nell'elenco delle materie oggetto di esame non era inserita la religione cattolica. Incredibilmente, però, non veniva abrogato il comma 3 dell'art. 185 che riguardava la composizione della commissione d'esame che rimaneva ancorata ai docenti delle discipline oggetto di esame indicate nell'abrogato comma 1;

nel tempo, quindi, nelle commissioni di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, era pretermesso l'insegnante di religione cattolica o l'insegnante di materia alternativa;

considerato che:

l'abrogazione del comma 3 dell'art. 185 avviene solo nel 2017 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", dove viene invece affermato, all'art. 8, comma 2, che tutti i docenti della classe fanno parte della commissione ("è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe");

tale affermazione però poco si coordina con un'altra, mai abrogata, contenuta nell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 dove, al comma 4, si legge testualmente: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae";

tenuto conto che la complessità dell'attuale società impone di delineare un più moderno modello di scuola pubblica, democratica, laica, inclusiva e pluralista, in cui la libertà di coscienza possa trovare davvero un proprio spazio ed una propria dignità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga urgente ed improrogabile chiarire, prima dell'inizio degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, se l'insegnamento della religione cattolica sia tra le materie oggetto di esame e conseguentemente se l'insegnante IRC faccia parte della commissione, anche in considerazione dell'opacità nell'interpretazione del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Interrogazione sull'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione delle sementi del grano duro "Cappelli"

(3-00141) (31 luglio 2018)

Rinviata

[DE BONIS](#), [NATURALE](#), [LEONE](#), [CIAMPOLILLO](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [LOMUTI](#), [BOTTO](#), [FATTORI](#), [MOLLAME](#). - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo -*

Premesso che:

la varietà di grano duro denominata "Senatore Cappelli" è stata iscritta a registro nel 1969 dal CRA, oggi CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente di ricerca pubblica vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale sono riconducibili i diritti del costituente e quindi i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà stessa;

questo tipo di grano, dalle dimostrate e importanti qualità nutrizionali, con particolare riferimento al basso contenuto di glutine, venne costituito nel primo ventennio del '900, mettendo così a disposizione degli agricoltori una varietà adattabile al contesto;

il grano duro "Cappelli" è coltivato in particolare nel Meridione d'Italia (Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) con estensioni nelle Marche, in Abruzzo e in Toscana;

Nazareno Strampelli (1866-1942), il genetista di Castelraimondo (Macerata) che costituì questa varietà di grano nel 1915, operò presso la regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti mediante selezione genealogica dalla popolazione nord-africana Jenah Rhetifah e successivamente si trasferì presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia;

Strampelli dedicò questa *cultivar* al marchese abruzzese Raffaele Cappelli, senatore del Regno d'Italia che, negli ultimi anni dell'800, aveva avviato trasformazioni agrarie importanti in Puglia;

la varietà "Cappelli" è ancora iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto presso il Ministero, e il mantenimento della sua purezza è stato effettuato dalla sezione di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

considerato che il CREA in data 30 giugno 2016 ha avviato un procedimento di evidenza pubblica (n. 0030316) "aperto alle Aziende Sementiere per formulare manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar (di seguito Varietà) di grano duro denominata 'CAPPELLI'";

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la suddetta procedura desta diversi dubbi dal punto di vista della regolarità legale in quanto la costituzione del seme "Cappelli" risale al 1915 e la prima iscrizione al registro nazionale risale al decreto ministeriale 5 agosto 1938 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 29 agosto 1938). Il brevetto, dunque, sarebbe già scaduto ai sensi dell'art. 109 del codice di proprietà industriale e l'utilizzo della formula

"nuova" *cultivar*, per attribuirne diritti di sfruttamento commerciale a qualcuno, sarebbe operazione opinabile;

in particolare il "Cappelli" è stato iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie presso il Ministero la prima volta in data 5 agosto 1938, poi in data 3 maggio 1969 venne iscritto nuovamente e in seguito fu fatto un secondo rinnovo il 13 ottobre 1990, a cui sono seguiti un terzo rinnovo il 14 febbraio 2001 e un ultimo rinnovo il 26 febbraio 2011;

inoltre nel citato bando si precisava che "il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice ricerca di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula";

invece, la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 procedeva all'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova *cultivar* "Cappelli" alla Società italiana sementi SIS SpA, con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) via Mirandola n. 1. Di conseguenza la società, come annunciato sul proprio sito, per 15 anni produrrà e certificherà in esclusiva la varietà antica di frumento duro;

considerato inoltre che:

la circostanza, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, ha sollevato tra gli operatori dell'intera filiera del grano "Cappelli" molteplici perplessità per le modalità di assegnazione dell'esclusiva e per le ripercussioni negative;

a fronte delle numerose proteste che hanno trovato eco sulla stampa, nella XVII Legislatura sono stati presentati svariati atti di sindacato ispettivo, di cui solo due hanno ricevuto risposta;

in particolare il sottosegretario *pro tempore* Castiglione, rispondendo all'interrogazione 5-12526 presentata dal deputato Schullian Manfred, precisava che dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione, ai fini della successiva commercializzazione, con un'esclusiva territoriale a due ditte, una per la sola Sardegna (Selet) e l'altra per il restante territorio italiano;

in realtà risulta agli interroganti che a seguito della risoluzione del contratto novennale è stata avviata la suddetta procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme. La procedura di selezione pubblica ha visto 4 manifestazioni di interesse, tra cui quella della ditta Selet. Queste aziende sono state invitate, dall'apposita commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli di *royalty* attestati su 40 euro a tonnellata rispetto ai 15 euro dei precedenti contratti. Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non avrebbe fornito alcun riscontro e, con la citata determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata affidata alla società SIS sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio;

il sottosegretario Castiglione aggiungeva che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio del seme autoprodotta: chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge sementiera;

ulteriormente, il Ministro *pro tempore* Martina, rispondendo all'interrogazione 3-03447 presentata presso la Camera dei deputati, confermava quanto riferito dal sottosegretario Castiglione precisando che la produzione delle sementi di base è riservata, nel caso della varietà "Cappelli", al CREA di Foggia, che può indicare la SIS come esecutore materiale della produzione;

in questo senso il responsabile della conservazione in purezza, ovvero il CREA-CER Foggia, è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di base, e può quindi cedere in via contrattuale tale seme per la produzione commerciale. Tali profili, pertanto, avrebbero scongiurato il rischio paventato sia in termini di possibili conflitti di interessi che di costituzione di situazioni di monopolio in capo alla SIS;

precisava infine Martina che la varietà di frumento duro "Cappelli" è una varietà pubblica e, in quanto tale, la semente può essere commercializzata da ogni soggetto a cui è stata riconosciuta la facoltà di esercitare l'attività sementiera nel campo specifico dei cereali restando salvo in ogni caso il

diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i soli propri bisogni, che non prevedono il commercio dello stesso seme prodotto. Tali precisazioni, tuttavia, a parere degli interroganti non riescono a cancellare il paradosso secondo il quale gli agricoltori possano essere liberi di coltivare la varietà ma non di commercializzarla;

l'assegnazione creerebbe quindi un regime di monopolio: la fornitura del seme all'azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta sementiera nel quale si prevede il conferimento dell'intera produzione agricola: gli imprenditori non avranno, quindi, la possibilità di sviluppare e promuovere un proprio progetto di filiera;

diversi agricoltori hanno segnalato al primo firmatario del presente atto, con prove documentali inoppugnabili, il diniego di fornitura del seme da parte di SIS che subordinava tale rapporto all'obbligatoria riconsegna del grano da macina, in violazione alle regole di libero mercato;

considerato infine che, per quanto risulta:

l'associazione Granosalus, a tutela dei produttori e consumatori associati, con nota PEC del 21 dicembre 2017, acquisita al protocollo CREA n. 51654, chiedeva al CREA di acquisire gli atti riguardanti l'assegnazione alla Società italiana sementi della licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli". Con nota CREA, a firma del responsabile del procedimento, dottor Nicola Pecchioni, del 19 gennaio 2018, si informava l'associazione Granosalus di aver trasmesso la predetta istanza ai controinteressati. Con successiva istanza trasmessa a mezzo PEC in data 2 febbraio 2018 al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione reiterava la richiesta di ottenere: il contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la società a seguito della determinazione direttoriale n. 96/2016, i disciplinari di produzione adottati da SIS e tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'assegnataria durante la campagna 2017 e, comunque, riferita al "contratto di filiera" utilizzato dalla SIS, nonché di ottenere copia dell'atto della SIS del 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus e la determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016, nonché i verbali della commissione tecnica ivi costituita per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte per la varietà di grano duro. Si invitava anche il CREA a prendere atto delle violazioni della SIS, procedendo alla risoluzione del contratto, attivando una nuova procedura per l'assegnazione della licenza con revisione delle condizioni di esercizio dell'esclusiva e al Ministero a procedere al riesame della fattispecie, adottando i dovuti provvedimenti nei confronti del CREA;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, lo stesso comunicava l'accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione Granosalus e si trasmetteva la seguente documentazione: 1) contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS a seguito di determinazione direttoriale n. 96/2016; 2) atto della SIS in data 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus; 3) determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016; 4) verbali della commissione tecnica;

con nota del 19 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione Granosalus, formulando espressa riserva in ordine alla parzialità dell'accesso agli atti rispetto ai documenti trasmessi, chiedeva di fornire le motivazioni circa gli *omissis* operati sull'esibito contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS risultando, in tal modo, impedita la lettura di una serie di fondamentali pattuizioni e invitava il responsabile del procedimento a rendere conto delle ragioni a supporto dell'omessa ostensione del testo degli articoli oscurati che, di fatto, rendevano impossibile la conoscenza delle fondamentali norme regolatrici del rapporto di cessione;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2018, quest'ultimo poneva a giustificazione degli *omissis* la supposta tutela di diritti di riservatezza dei soggetti interessati;

sussistendo in capo all'associazione Granosalus l'interesse legittimo alla conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato fra il CREA e la SIS riguardante la licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli", la stessa associazione ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per avere accesso integrale agli atti del CREA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le motivazioni che hanno condotto la commissione, istituita dal CREA al fine di valutare le manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economiche della varietà di grano duro denominata "Cappelli", a procedere all'assegnazione dei relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA e se il contratto comprenda anche specifiche clausole per la sua rescissione;

se, alla luce delle prove documentali fornite dagli agricoltori, non ritenga di valutare la possibilità di rescindere immediatamente il contratto;

se non ritenga di assumere le opportune iniziative di competenza per evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio, da un lato relativo all'attività di ritiro della granella e di vendita della stessa all'industria di trasformazione, che penalizzerebbe le filiere già attivate e, dall'altro, relativo alla riproduzione e alla commercializzazione della semente della varietà di grano duro "Cappelli", fino ad oggi in capo ad almeno due industrie sementiere;

quali iniziative intenda adottare affinché siano verificate eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza e, nel caso, garantita l'applicazione delle relative sanzioni.

Interrogazione sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli nelle Regioni del Nord Italia

(3-00370) (14 novembre 2018) (già 4-00669) (11 ottobre 2018)

MAFFONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti-*

Premesso che:

dal 1° ottobre 2018 sono scattate le misure *antismog* previste dal "Nuovo accordo per la qualità dell'aria nel bacino padano", frutto dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, che rappresentano più di 23 milioni di persone;

si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per le auto con motorizzazioni benzina e *diesel* più vecchie, dunque più inquinanti;

il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019 e di fatto potrà coinvolgere fino a più di un milione di veicoli;

la Regione Lombardia ha deliberato di fermare le auto a benzina fino a Euro 2 e *diesel* fino a Euro 3, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali. Tuttavia, il blocco degli Euro 3 non varrà nelle giornate festive, anche infrasettimanali;

la Regione Emilia-Romagna ha stabilito libertà di circolazione per le auto a benzina da Euro 2 a Euro 6, mentre si provvede a bloccare le auto *diesel* compresi gli Euro 4, modificando anche l'orario rispetto alle scelte lombarde;

la Regione Veneto ha deliberato di bloccare le auto *diesel* fino a Euro 3, benzina Euro 0 e Euro 1 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì con alcune eccezioni, visto che potranno circolare coloro che sono impossibilitati a recarsi a lavoro con mezzi pubblici, i veicoli guidati da automobilisti con più di 70 anni e quelli che servono per raggiungere, da casa, una fermata del trasporto pubblico. Sono esentati anche i cittadini hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro, ma solo se potranno dimostrarlo mostrando la relativa certificazione;

la Regione Piemonte ha deciso di vietare tutti i veicoli Euro 0 per 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno mentre i *diesel* Euro 1 e 2 verranno bloccati tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19 per un anno a differenza degli Euro 3 che subiranno la stessa sorte ma solo per 6 mesi, ovvero fino al 31 marzo 2019;

vista la disomogeneità delle regole nelle diverse zone che porteranno solo confusione agli automobilisti, specie coloro che si recheranno per i più diversi motivi nelle differenti regioni,

si chiede di sapere quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere affinché i dicasteri possano coordinare queste politiche senza che la discrezione delle amministrazioni locali rechi particolari danni agli utenti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS

DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sull'interruzione del processo di integrazione tra ANAS e Ferrovie dello Stato italiane

(3-00371) (14 novembre 2018)

[ZAFFINI](#), [CIRIANI](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

sul progetto di incorporazione dell'Anas in Ferrovie dello Stato italiane, fortemente voluto dal Governo Gentiloni e portato avanti dall'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, e dall'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, il Governo ha sin dall'inizio manifestato la propria contrarietà, anche attraverso dichiarazioni pubbliche da parte di esponenti autorevoli;

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo alla Camera nel mese di luglio 2018, ha ribadito che la fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas "è certamente sbagliata perché è stata fatta senza capire perché";

anche nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero, il Ministro aveva ribadito la contrarietà del Governo all'intera operazione, in particolare perché giudicata una mossa meramente finanziaria dettata apparentemente da motivi "di tornaconto personale per tutti quei manager che si sono visti moltiplicare lo stipendio"; egli aveva, altresì, preannunciato che "Fs ed Anas non staranno più insieme, non c'è motivazione di sinergie" e che si stava valutando se la scissione potesse essere effettuata internamente al gruppo ferroviario o se servisse un decreto;

considerato che:

nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, ha comunicato al Ministro in indirizzo e al gruppo FS le proprie dimissioni proprio "in considerazione del mutato orientamento del Governo sull'integrazione di Fs Italiane e Anas";

secondo Armani, invece, l'operazione avrebbe portato complessivamente notevoli vantaggi, non solo di natura operativa, ma anche ai fini di risparmio e di posizionamento sul mercato; il nuovo dimensionamento derivante dall'integrazione avrebbe consentito di "concorrere con i maggiori competitor a livello mondiale, con importanti ricadute sulla capacità di produrre maggiori investimenti e generare profitti. Aspetti, questi ultimi, che innescano un virtuoso rilancio socio-economico del Paese";

subito dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Anas, il Ministro in indirizzo, esultando su "Twitter", ha espressamente dichiarato: "Il vento sta cambiando anche in Anas. Al passato lasciamo sprechi, stipendifici e manovre meramente finanziarie. Per il futuro lavoriamo a una nuova Anas con meno gente dietro la scrivania e più tecnici che progettano, costruiscono e mantengono sicure le nostre strade";

oggi più che mai è importante programmare una politica infrastrutturale efficiente in grado di assicurare il potenziamento degli *standard* di qualità e sicurezza della rete viaria, la manutenzione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dei viadotti e delle gallerie, oltre ad un efficiente collegamento dei principali nodi logistici,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo riguardo alla preannunciata scissione tra Ferrovie dello Stato e Anas e attraverso quali atti e procedure sarà portata a compimento e, in particolare, quali iniziative di competenza intenda adottare per favorire il ripristino dell'autonoma *governance* di Anas.

Interrogazione sulle valutazioni del Governo rispetto alle principali opere infrastrutturali in via di realizzazione

(3-00372) (14 novembre 2018)

[D'ARIENZO](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura

anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita;

nel Paese si sta diffondendo una grave preoccupazione, come dimostrano la recente manifestazione organizzata spontaneamente da cittadini e imprese nella città di Torino e quella in via di organizzazione a metà dicembre nella città di Verona, in relazione alla decisione dell'Esecutivo di sottoporre, in linea con quanto previsto nel programma di Governo, alcune grandi opere infrastrutturali di rilevanza nazionale ed internazionale ad un'analisi costi-benefici che di fatto determinerebbe il blocco dei lavori in corso o l'allungamento dei tempi della loro realizzazione;

le grandi opere attualmente interessate dall'analisi costi-benefici da parte della struttura di tecnici appositamente incaricati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come si rileva dalla stampa e dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, sono in particolare: 1) l'alta velocità Torino-Lione, che è un collegamento internazionale, che consentirà di connettere in modo più rapido il Nord del Paese al sistema europeo dell'alta velocità-alta capacità; 2) il terzo valico dei Giovi, che è il collegamento tra Genova, il più importante porto italiano, e l'Europa: un'opera già in buona parte realizzata, senza la quale Genova e l'Italia sarebbero condannati all'isolamento, anche in considerazione del fatto che i porti liguri hanno avuto nel 2017 un incremento di traffico e una crescita molto superiore rispetto a quelli del nord Europa; 3) l'alta velocità ferroviaria Brescia-Padova, opera fondamentale, prevista e finanziata, con valutazione di impatto ambientale, già predisposta nel tratto Verona-Padova e in via di conclusione nel tratto Brescia-Verona. Essa consentirebbe finalmente tempi civili nell'attraversamento del Nord Italia, in cui manca solo questo tratto e per il quale è "collo di bottiglia"; essa rappresenterebbe inoltre un grande vantaggio in termini ambientali a motivo della pesante riduzione del trasporto su gomma; 4) la gronda di Genova, la cui necessità di realizzazione è emersa in tutta evidenza a seguito del crollo del ponte Morandi e alle difficoltà che sta affrontando la città nella gestione della mobilità di persone e merci; 5) la Pedemontana lombarda e la Pedemontana veneta; 6) il Mose; 7) il passante autostradale di Bologna; 8) la Tav, con particolare riguardo al passante di Firenze; 9) la strada statale 106 Jonica-Sibari-Roseto Capo Spulico; 10) la nuova pista dell'aeroporto di Firenze;

la decisione assunta dal Governo di sottoporre all'analisi costi-benefici le suddette opere infrastrutturali, in corso di realizzazione o già finanziate, per le quali sono state impegnate e spese ingenti risorse economiche, oltre a bloccare il Paese e mettere in difficoltà un rilevante numero di imprese e di lavoratori impegnati nella loro realizzazione, rischia di compromettere il pieno rispetto di accordi internazionali assunti dal nostro Paese per le grandi opere della rete TEN-T;

la conclusione dell'analisi costi-benefici da parte della struttura dei tecnici incaricati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era stata inizialmente prevista dal Governo tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre 2018, ma è stata ulteriormente posticipata senza fissare una data certa. Ciò, di fatto, proroga il blocco di importanti opere infrastrutturali per il Paese e allunga i tempi della loro realizzazione, nonché quelli relativi alle opere connesse di compensazione territoriale,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sul futuro delle grandi opere infrastrutturali in Italia;

quali siano i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche in corso da parte della struttura di tecnici incaricati di svolgere l'analisi costi-benefici sulle opere infrastrutturali già avviate;

quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte della struttura tecnica incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi costi-benefici sulle grandi opere infrastrutturali;

se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese note al Parlamento e ai cittadini con un apposito e dettagliato documento su tutte le opere oggetto d'indagine;

se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi sono ancora ignoti, il Ministro intenda comunque garantire la prosecuzione dei lavori in corso sulle opere oggetto di valutazione;

se intenda rendere noto, in ragione della trasparenza, a quanto ammontino gli oneri a carico del bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui esistono accordi internazionali, che impongono, in caso di mancata realizzazione dell'opera, il pagamento di tutte le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati.

Interrogazione sulle determinazioni del Governo rispetto alla costruzione, al completamento e alla gestione di grandi opere infrastrutturali

(3-00373) (14 novembre 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [BERUTTI](#), [SCHIFANI](#), [MALLEGNI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [DE SIANO](#). -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -

Premesso che:

negli ultimi mesi si sono susseguite, a mezzo stampa, dichiarazioni e smentite da parte di membri del Governo in relazione al futuro di infrastrutture e grandi opere, molte delle quali già avviate, tra cui la linea ferroviaria Torino-Lione (TAV), l'autostrada Asti-Cuneo (A33) e il *tunnel* del Brennero;

il tragico crollo del "ponte Morandi" di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato seguito da una serie ulteriore di dichiarazioni, talvolta contraddittorie, da parte del Ministro in indirizzo e di altri autorevoli rappresentanti del Governo, circa il futuro della gestione di infrastrutture di grande importanza per imprese e cittadini, quali sono le autostrade;

l'eventuale ritrattazione degli accordi già assunti da parte del Governo su opere quali la TAV, l'autostrada Asti-Cuneo e il *tunnel* del Brennero e la revoca delle concessioni autostradali comporterebbero, nel primo caso, costi ulteriori a carico di cittadini e imprese e, nel secondo, conseguenze la cui qualificazione e quantificazione è di grande rilevanza per compiere scelte oculate e coerenti, che non vadano a scapito di imprese e cittadini;

il Ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne, intervenuta il 13 novembre nel corso di un *question time* al Senato francese, ha dichiarato: "l'Alta velocità Torino-Lione è stata oggetto di un trattato franco-italiano ratificato nel febbraio del 2017. Il Presidente della Repubblica (francese) ha confermato questo impegno al summit franco-italiano del settembre 2017. Ieri (il 12 novembre) mi sono intrattenuta con il mio omologo italiano. Il governo italiano confida in una analisi costi/benefici per il proseguimento dell'opera. Ho indicato che la coerenza del progetto deve essere perseguita e ricordo che l'Unione europea si era impegnata a finanziare la metà dei lavori. Noi abbiamo previsto, nella programmazione degli investimenti, dei progetti connessi all'opera che riguardano il trasporto quotidiano e le infrastrutture intermodali. I nostri impegni saranno sviluppati da una apposita legge sui trasporti, che include sia i trasporti ordinari che l'Alta velocità",

si chiede di sapere:

quale sia la *ratio* delle scelte governative in materia di infrastrutture e grandi opere e quali siano i motivi delle apparenti incertezze sul proseguimento dei lavori di completamento delle infrastrutture e delle grandi opere già avviate, quali la linea ferroviaria Torino-Lione (TAV), l'autostrada Asti-Cuneo (A33), il *tunnel* del Brennero;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo rispetto alla gestione di infrastrutture e grandi opere, i cui lavori sono già stati avviati, nonché alla gestione della rete autostradale, anche relativamente alle opzioni di affidamento ai privati o di nazionalizzazione;

a quanto ammontino i costi diretti e indiretti nel caso di rinuncia o modifica degli accordi già in essere e in relazione alle opere avviate e, con riferimento alla questione della rete autostradale, a quanto ammontino i costi per le eventuali revoche delle concessioni annunciate nelle scorse settimane.

Interrogazione sulla salvaguardia dell'attuale regime giuridico pubblicistico delle autorità portuali

(3-00374) (14 novembre 2018)

[RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [COLTORTI](#), [DESSI](#), [DIGIROLAMO](#), [LUPO](#). - *Al Ministro delle*

infrastrutture e dei trasporti -

Premesso che:

da notizie diffuse sulla stampa risulta che recentemente la Commissione europea abbia avviato procedimenti relativi a presunti aiuti di Stato versati ad un'autorità portuale, ipotizzando che le autorità portuali siano imprese, e i relativi trasferimenti di risorse dello Stato alle stesse vadano notificati come aiuti di Stato, nella misura in cui esse mettono a disposizione di terzi beni demaniali portuali;

negli atti si sviluppano anche rilievi, sia sulle modalità di rilascio delle concessioni demaniali, sia sulla legittimità della normativa derivata, con la quale vengono calcolati i canoni demaniali, attualmente, com'è noto, fissati con decreti ministeriali validi in tutti i porti italiani;

tale decisione è foriera a parere degli interroganti di gravi incertezze, sia sul regime relativo alle concessioni demaniali in essere, sia sugli stessi titoli mediante i quali la sostanziale totalità dei concessionari demaniali nei porti italiani oggi occupa i porti e offre servizi agli utenti portuali, sia sui rapporti tra Autorità di sistema portuale, e tra queste e le imprese concessionarie o autorizzate operanti nei porti italiani;

la semplice acquiescenza rispetto ai rilievi in questione potrebbe pregiudicare qualsiasi futura rivalutazione della disciplina portuale in essere, laddove, invece, tale eventuale rivalutazione dovrebbe sempre tenere conto del contesto e della necessità di temperare la continuità di azione per le Autorità di sistema portuale, per tutte le imprese e per i lavoratori che operano nei porti italiani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per salvaguardare l'attuale regime vigente nei porti italiani e la loro natura pubblica, garantendo il temperamento tra la sua rivalutazione e la continuità di azione per le Autorità di sistema portuale e per tutte le imprese e i lavoratori che operano nei nostri porti .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 909:

sulla votazione finale, la senatrice Leone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Berardi, Berutti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Comincini, Crimi, De Poli, Di Marzio, Faggi, Fattori, Fusco, Giacobbe, Giammanco, Giarrusso, Ginetti, Lucidi, Merlo, Monti, Napolitano, Quagliariello, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri, Stancanelli e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Commissione parlamentare per la semplificazione, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione i senatori: Rossella Accoto, Enrico Aimi, Giuseppe Auddino, Antonio Barboni, Sandro Mario Biasotti, Caterina Biti, Elena Botto, Eugenio Comincini, Antonio De Poli, Gianmauro Dell'Olio, Agnese Gallicchio, Vincenzo Garruti, Gianpietro Maffoni, Roberto Marti, Giuliano Pazzagliani, Angela Anna Bruna Piarulli, Pietro Pisani, Nadia Pizzol, Dieter Steger e Mino Taricco.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Cosimo Adelizzi, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Francesco Cannizzaro, Monica Ciaburro, Tiziana Ciprini, Diego De Lorenzis, Massimiliano De Toma, Felice Maurizio D'Ettore, Giuseppe Cesare Donina, Davide Gariglio, Francesca Gerardi, Michele Gubitosa, Marco Lacarra, Daniele Moschioni, Romina Mura, Andrea Rossi, Serse Soverini, Arianna Spessotto e Nicola Stumpo.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Malan ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi al Tribunale di Torino - Sezione Sesta Penale (*Doc. IV-ter*, n. 1-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Valente Valeria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale (945)

(presentato in data 15/11/2018);

senatori Fazzolari Giovanbattista, Ciriani Luca, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Ruspandini Massimo, Zaffini Francesco, La Russa Ignazio

Abolizione del limite all'uso del denaro contante (946)

(presentato in data 15/11/2018)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 14 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 - lo schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 novembre 2018 - alla 2^a Commissione permanente e - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 14 dicembre 2018. Le Commissioni 1^a, 6^a, 10^a e 11^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione entro il 4 dicembre 2018.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 novembre 2018)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 10

BARBARO: sull'assassinio di un paziente in ospedale a Sessa Aurunca (Caserta) da parte di un detenuto con problemi psichiatrici (4-00324) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

DAL MAS: sul riordino delle camere di commercio in Friuli-Venezia Giulia (4-00099) (risp. GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

GARAVINI: sull'emissione della carta d'identità elettronica anche per i cittadini residenti all'estero (4-00236) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GASPARRI ed altri: sulla censura di un filmato in rete sulla celebrazione delle forze armate (4-00740) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

PERGREFFI ed altri: sulla chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Treviglio (Bergamo) (4-00066) (risp. MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ROJC: sulle carenze di organico dei Vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia (4-00425) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TESTOR: sulla gestione da parte delle Province di Trento e Bolzano delle funzioni in materia di tutela, programmazione e gestione delle specie di grandi carnivori (4-00172) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[MORONESE](#), [CASTELLONE](#), [NUGNES](#), [CASTALDI](#), [FENU](#), [MARINELLO](#), [ANGRISANI](#), [LANZI](#), [MOLLAME](#), [GUIDOLIN](#), [VANIN](#), [LOMUTI](#), [LA MURA](#), [ACCOTO](#), [ROMANO](#), [PIRRO](#), [FLORIDIA](#), [RUSSO](#), [LANNUTTI](#), [DI MICCO](#), [L'ABBATE](#), [CORRADO](#), [CORBETTA](#), [Giuseppe PISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [GRANATO](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [NOCERINO](#), [ANASTASI](#), [COLTORTI](#), [VACCARO](#), [TURCO](#), [GALLICCHIO](#), [MANTOVANI](#), [ORTIS](#), [LOREFICE](#) - Il Senato, premesso che:

la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse";

in attuazione della legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché le tipologie di interventi per la bonifica;

in particolare, si prevede, all'articolo 10, comma 2, lettera l), che i piani regionali contengano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzo collettivo e per i blocchi di appartamenti; all'articolo 12, comma 5, che si istituisca presso le unità sanitarie locali un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali;

il decreto ministeriale 6 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione della legge n. 257 del 1992;

la legge n. 426 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 468 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, hanno individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria;

con la legge n. 93 del 2001, e con il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto piano nazionale amianto;

con il successivo decreto legislativo n. 36 del 2003 sono state emanate, inoltre, nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti; è stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto, obbligo oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

in materia di amianto e precisamente "sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" è intervenuta più volte l'Unione europea, tra l'altro con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 (2012/2065 (INI)), esortando gli Stati membri a cooperare per un'attuazione efficace e incontrastata della normativa europea in materia di amianto e ad intensificare le ispezioni ufficiali, invitando gli Stati membri a portare avanti la progressiva eliminazione dell'amianto, nel minor tempo possibile;

considerato, inoltre, che ogni anno in Italia sono registrati circa 6.000 decessi per malattie correlate all'amianto; come si evince da "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia" dell'Osservatorio nazionale amianto (giugno 2018) ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto compatto (di cui 36,5 milioni di metri quadrati di coperture) e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile. Ci sono 50.000 siti industriali rilevanti, un milione di siti contaminati, tra i quali edifici pubblici e privati, 40 siti di interesse nazionale tra i quali ce ne sono 10 che sono solo di amianto, e 2.400 scuole. Esposti più di 352.000 alunni e 50.000 del personale docente e non docente; l'Osservatorio stima inoltre la presenza di amianto per ben 300.000 chilometri di tubature della rete idrica inclusi gli allacciamenti, impegna il Governo:

- 1) ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni, affinché, in tempi congrui e non oltre il 31 dicembre 2019, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto;
- 2) a verificare, anche d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura dell'amianto in ogni sito di pubblica fruizione, in tutti gli edifici pubblici, nonché negli edifici privati in cui sono presenti uffici pubblici, prioritariamente nelle scuole, e nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente impegno;
- 3) a porre in essere ogni iniziativa, anche sotto forma di incentivo finanziario, finalizzata ad agevolare le bonifiche da parte dei titolari di edifici pubblici e privati, o porzioni di essi, contenenti amianto, ponendo come obiettivo per l'integrale bonifica la data del 1° gennaio 2022;
- 4) ad adottare eventuali provvedimenti amministrativi o normativi secondari che impongano alle Regioni inadempienti termini stringenti per il completamento del censimento e della mappatura;
- 5) a sollecitare tutte le Regioni a prevedere nei rispettivi piani regionali apposite sanzioni pecuniarie per i soggetti interessati (proprietario o detentore di immobile) che non provvedano, in assenza di un giustificato motivo, a comunicare alle aziende sanitarie locali la presenza di amianto, come già previsto dalla normativa della Regione Lombardia;
- 6) a proporre i necessari atti normativi per introdurre nel codice penale specifiche fattispecie di reato che sanzionino la violazione di tali obblighi o prevedano l'inasprimento delle pene per fattispecie penali già vigenti, nonché per porre in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alle bonifiche entro il 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore;
- 7) ad introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, al fine di garantire il risarcimento del danno in favore dei soggetti contaminati, nel pieno rispetto degli attuali vincoli di bilancio ed assicurando la necessaria equità complessiva alla disciplina vigente;
- 8) a prevedere, con apposito provvedimento, che tra la documentazione necessaria per perfezionare il trasferimento di un edificio venga incluso anche un certificato, rilasciato dalla ASL competente per territorio, attestante la presenza o meno di amianto nell'edificio o, in alternativa, un'autocertificazione del proprietario dell'edificio;
- 9) ad individuare forme di incentivazione e sostegno per privati, imprese ed enti pubblici e territoriali finalizzate alla bonifica e rimozione dell'amianto dalle superfici di copertura degli edifici, con la sostituzione con pannelli fotovoltaici;
- 10) ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ed attivarsi al fine di rivedere l'attuale legge pensionistica, per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;
- 11) a prevedere di attivare iniziative, anche in ambito europeo, per escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto;
- 12) ad assumere iniziative, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, per finanziare adeguatamente sia il fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e mai reso operativo per mancanza di risorse, dando priorità alla messa in sicurezza e bonifica degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico, sia il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
- 13) ad avviare un'intesa con le Regioni e le Province autonome per concordare le modalità di regolamentazione delle "micro-raccolte di amianto", anche con il coinvolgimento delle aziende

municipalizzate di raccolta rifiuti, e ad individuare in ogni regione dei siti di discarica del materiale rimosso, a tal fine individuando siti idonei allo smaltimento in sicurezza di scarti pericolosi;

14) ad assumere iniziative per semplificare le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva, fissandola in una percentuale che rimanga fissa negli anni per garantire le risorse al fondo anche negli anni futuri;

15) ad emanare, qualora ne sussistano le condizioni, anche di carattere finanziario, gli atti utili a riconoscere valido, in sostituzione del *curriculum* lavorativo, l'estratto matricolare mercantile o la fotocopia autenticata del libretto di navigazione, quale documento probante l'esposizione all'amianto da parte del lavoratore marittimo;

16) a rafforzare i sistemi di verifica della tracciabilità dell'amianto, anche stimolando lo smaltimento sostenibile, valutando altresì la possibilità di determinazione di un prezzario nazionale per le singole tipologie di opere di bonifica;

17) ad assumere iniziative affinché, entro il 1° gennaio 2020, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile con contrassegni indicanti il pericolo;

18) a provvedere, per quanto di competenza, alla creazione di un sistema di informatizzazione e banca dati dei processi di bonifica, alla georeferenziazione e all'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1° gennaio 2020, agendo anche nell'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi, avendo cura di riferire con cadenza semestrale alle Commissioni parlamentari competenti sull'avanzamento di tutti i processi di bonifica relativi agli immobili censiti;

19) a promuovere campagne di informazione sul rischio amianto soprattutto nei luoghi di lavoro e sulle possibili conseguenze della presenza di amianto dal punto di vista ambientale e sanitario;

20) a valutare la necessità di predisporre misure in termini di diagnosi precoce, al fine di tutelare la salute dei cittadini esposti al rischio amianto;

21) a predisporre un'area *web* sul sito istituzionale dei Ministeri dell'ambiente e della salute, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e *frequently asked question* (FAQ), con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente ad intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti;

22) a procedere alla pubblicazione in *open data*, sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme ad una precisa e scadenzata *road map* per il completamento del censimento nazionale;

23) a supportare efficacemente le attività già in corso nell'area sanitaria del piano, in particolare: a) a valutare ogni soluzione per garantire un rifinanziamento della complessiva dotazione finanziaria del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, attraverso il ripristino delle risorse, relativamente limitate nel quadro dei saldi di finanza pubblica, finora sottratte, almeno per una quota aggiuntiva finalizzata al sostegno delle attività del centro in materia di amianto; b) a promuovere una cabina di regia nazionale, secondo le caratteristiche evidenziate in premessa, per il coordinamento degli studi clinici di settore, tale da coinvolgere significativamente gli operatori industriali, consentendo, in ultima analisi, un sufficiente finanziamento a tale programma di ricerca;

24) a proseguire con determinazione l'impegno già assunto e portato innanzi in sede internazionale per la lotta alla produzione, al commercio e all'utilizzo delle fibre di asbesto, con particolare riferimento al riconoscimento del crisotilo quale sostanza nociva al pari delle altre tipologie di amianto, e per il rafforzamento del sistema dei controlli sulle importazioni di merci contenenti tale materiale ancora largamente in uso nei mercati emergenti.

(1-00050)

Interrogazioni

[GRANATO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 26 settembre 2013, il Comune di Carlopoli (Catanzaro) ha deciso di partecipare al bando Sprar (decreto ministeriale 30 luglio 2013) per l'accesso al fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (triennio 2014-2016). Alla gara di affidamento si è presentata la sola cooperativa sociale "Promidea", risultata poi vincitrice; nella deliberazione si è giustificato il relativo affidamento adducendo "l'impossibilità di reperire altri soggetti attuatori in possesso dei requisiti richiesti dal bando"; l'affidamento è divenuto effettivo con deliberazione di Giunta del 25 febbraio 2014. Il progetto di accoglienza collegato allo Sprar è stato denominato "Al Bait"; con deliberazione di Giunta del 26 marzo 2015 alla cooperativa Promidea è subentrata per la totalità del progetto la cooperativa socia, denominata "Atlante"; a scadenza del triennio di programmazione 2014-2016, in attesa di indire un nuovo bando per l'assegnazione della gestione dello "Sprar-Al Bait", il Comune di Carlopoli ha deciso di prorogare, con deliberazione di Giunta del 27 dicembre 2016, la convenzione con Atlante, giustificando tale atto con la necessità di non interrompere il servizio; in data 14 giugno 2018, il Comune stesso, con determinazione dirigenziale, ha indetto una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto *partner* e gestore per l'organizzazione e gestione del progetto territoriale di accoglienza integrata denominato "Al Bait", aderente al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; le offerte relative alla procedura di selezione pervenute sono state 2, da parte di Atlante e dell'associazione "Amos"; considerato che il consigliere comunale di minoranza Carlo Sacco, con una nota del 1° agosto 2018 indirizzata alla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, rappresentava una serie di richieste d'accesso ad atti municipali inerenti ai fatti descritti che sarebbero rimaste inevase, nonostante il diritto di accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali per l'espletamento del loro mandato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000; considerato, infine, che: l'art. 43 prevede una forma di accesso agli atti per i consiglieri comunali piuttosto penetrante, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni di rappresentanza, anche alla luce delle altre forme di accesso (documentale, *ex lege* n. 241 del 1990; civico *ex* decreto legislativo n. 33 del 2013) previste dall'ordinamento, senza che, peraltro, vi sia una disciplina esecutiva delle modalità di accesso (nel caso dell'accesso documentale, oltre alle previsioni minuziose di cui al capo V della medesima legge n. 241 del 1990, si vedano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006); confermando consolidati indirizzi della giurisprudenza amministrativa, in risposta all'interrogazione 4-17127, presentata durante la XVII Legislatura alla Camera dei deputati relativamente a un caso analogo, il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci ha ricordato come ai consiglieri non possa "essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di assicurare, ferma restando l'autonomia regionale e locale, una completa ed effettiva realizzazione del diritto di accesso di cui all'articolo 43 del testo unico degli enti locali; se non intenda intervenire con atti formalmente di natura amministrativa, quali un regolamento ministeriale o una circolare, per l'emanazione di una normativa attuativa dell'articolo 43, al fine di addivenire ad una definizione delle modalità di esecuzione della disposizione che assicuri un'omogenea ed uniforme applicazione nel territorio della Repubblica.

(3-00378)

[MORONESE](#), [CASTELLONE](#), [NUGNES](#), [FLORIDIA](#), [L'ABBATE](#), [PIRRO](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [RICCARDI](#), [LA MURA](#), [LANZI](#), [VACCARO](#), [GAUDIANO](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

alla Regione Campania sono stati sottoposti recentemente due progetti da parte di due aziende private per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti;

la Garden srl ha presentato il 26 aprile 2018 una richiesta per la realizzazione di un opificio per la produzione di ammendanti agricoli nella zona ASI (area di sviluppo industriale) del comune di Sparanise (Caserta);

l'Alekos SpA, con sede a Milano, ha presentato il 20 giugno 2018 una richiesta per la realizzazione di un opificio per la produzione di ammendanti agricoli nella zona ASI dei comuni di Sparanise e Calvi Risorta (Caserta);

il 9 ottobre 2018, la prima firmataria della presente interrogazione presentava al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'atto di sindacato ispettivo 3-00266, nel quale chiedeva informazioni nel merito di altri due progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti ricadenti nella stessa area;

le aziende che hanno recentemente presentato istanze autorizzative per nuovi impianti alla Regione Campania, ovvero F.Ili Gentile srl, Euthalia srl, Garden srl e Alekos SpA, sorgerebbero tutte nella zona agglomerato Volturno nord del consorzio ASI di Caserta, ricadente nei comuni di Pastorano, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta e Sparanise;

in particolare l'Alekos SpA e la Garden srl hanno presentato richiesta per i rispettivi impianti precisamente nell'area conosciuta come ex Pozzi Ginori, che il 7 giugno 2017 fu in parte sottoposta a sequestro per disastro ambientale a causa del ritrovamento di una discarica interrata di rifiuti tossici che fu stimata essere la più grande d'Europa; i due impianti sono previsti a circa un chilometro in linea d'aria dagli impianti presentati dalle altre due società F.Ili Gentile srl ed Euthalia srl;

considerato che, per quanto risulta:

il piano regolatore del consorzio ASI di Caserta è scaduto dagli anni '80;

da alcune ricerche compiute dagli interroganti risulterebbe che la società Garden è di proprietà del signor Luciano Sorbo che la detiene al 95 per cento mentre il restante 5 per cento è detenuto dalla signora Maria Grazia Sorbo, e che lo stesso Luciano Sorbo veniva arrestato il 20 giugno 2017 in quanto titolare delle aziende Gesia SpA ed Esogest Ambiente per aver organizzato una truffa sul peso dei rifiuti ai danni dei Comuni di Bellona e Vitulazio; la dottoressa Maria Antonietta Troncone, a capo della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dichiarò: "il Sorbo è riuscito ad alterare sistematicamente i dati inerenti il peso rilevato dei camion che smaltivano i rifiuti organici, facendo in modo da far apparire che presso lo stabilimento della Gesia veniva smaltito un quantitativo di rifiuti ben superiore", come emerge da un articolo di "la Repubblica", edizione di Napoli, del 20 giugno 2017;

il 24 settembre 2018 l'impianto di stoccaggio rifiuti della Gesia SpA nella zona ASI di Pastorano veniva investito da un incendio;

da ulteriori ricerche compiute dagli interroganti risulterebbe che la società Alekos SpA detiene il 100 per cento dell'azienda Di Nardi Tyre SuRL di proprietà di Alberto Di Nardi, con sede in via Nazionale Appia snc in località Spartimento Pastorano (Caserta) e che il signor Luigi Gerardo De Crescenzo è presidente del collegio sindacale sia dell'Alekos SpA sia della DHI SpA di proprietà della famiglia Di Nardi;

Alberto Di Nardi veniva arrestato il 7 marzo 2016 con l'accusa di aver pilotato l'appalto per la gestione dei rifiuti nel comune di Maddaloni corrompendo attraverso l'uso di tangenti l'ex sindaco della città Rosa De Lucia anch'ella arrestata; successivamente entrambi venivano condannati;

il 24 ottobre 2018 la DHI Di Nardi *holding* industriale Spa, con sede a Pastorano (Caserta), subiva un terzo sequestro, stimato in 4 milioni di euro, operato della Procura di Santa Maria Capua Vetere, per evasione fiscale;

considerato inoltre che:

il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone indirizzava la nota Rif. Fasc. n. 1655/2017 al prefetto di Caserta il 2 agosto 2017 chiedendo l'adozione della misura del sostegno e del monitoraggio in un'ottica di prevenzione della corruzione per la società DHI;

il 17 luglio 2018 la stessa DHI veniva iscritta nelle "*white list*" della Prefettura di Caserta, con

l'efficacia di 12 mesi, per le categorie trasporto di materiale a discarica per conto terzi, trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi, noli a freddo di macchinari, noli a cado, autotrasporti per conto terzi;

visto che dall'osservazione e dallo studio dei progetti presentati alla Regione Campania dalle società Euthalia, Garden ed Alekos gli stessi risulterebbero in molte parti uguali, e anche le immagini utilizzate allo scopo di illustrare i progetti risultano essere identiche;

considerato infine che:

a giudizio degli interroganti le quantità dei rifiuti che gli impianti tratterebbero andrebbero ben oltre i quantitativi necessari al fabbisogno dell'intera provincia di Caserta;

i cittadini, i comitati e le associazioni territoriali manifestano da anni e con maggior forza negli ultimi mesi, chiedendo l'attuazione delle bonifiche sul territorio ancora ad oggi incompiute da parte della Regione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti esposti;

se nell'ambito delle rispettive competenze intendano avviare le opportune verifiche anche in considerazione degli illeciti evidenziati connessi alle vicende giudiziarie relative alle condotte societarie;

se ritengano di dover verificare il reale fabbisogno di impianti in relazione ai rilevanti problemi ambientali presenti sul territorio e a quelli ben noti della "terra dei fuochi";

se intendano assumere iniziative di competenza affinché sia avviata la bonifica della discarica abusiva di rifiuti speciali rinvenuta nel sito denominato ex Pozzi Ginori a Calvi Risorta nel 2015, nonché se ritengano opportuno proporre alla Regione Campania la sospensione delle procedure autorizzative per gli impianti di trattamento dei rifiuti almeno fino a quando la Regione stessa non abbia approntato un nuovo piano che contempli il reale fabbisogno di impianti tenendo conto delle esigenze del territorio e dei problemi ambientali e sanitari presenti.

(3-00380)

[FERRARA](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [MARILOTTI](#), [PACIFICO](#), [DESSI'](#), [ORTOLANI](#), [ANASTASI](#), [ROMANO](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#), [GIROTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [BOTTO](#), [AUDDINO](#), [ROMAGNOLI](#), [MATRISCIANO](#), [GRASSI](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [RICCIARDI](#), [CORBETTA](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

nel giugno 2011, a pochi mesi dagli effetti della "Primavera araba", è nato l'esercito di liberazione della Siria con il fine di provocare un cambio violento di regime politico;

in data 14 marzo 2012 l'Italia ha sospeso l'attività della propria ambasciata a Damasco e rimpatriato lo *staff* della sede diplomatica;

il 26 maggio del 2012 a Hula, nel governatorato di Homs, gli oppositori hanno mostrato i corpi di decine di bambini morti ammassati nelle moschee, accusando il Governo di un attacco con armi pesanti contro i civili. La notizia ha scosso l'opinione pubblica mondiale;

il 28 maggio 2012 il Governo italiano ha chiuso l'ambasciata siriana in Italia comunicando l'avviso di "persona non grata" all'allora ambasciatore siriano Khaddour Hasan;

analoghe misure sono state prese in altri nove Paesi, tra cui Francia, Belgio, Australia, Usa e Gran Bretagna, sempre come conseguenza della strage di civili di Hula, attribuita, in un primo momento, alle forze governative, di cui non sono state raccolte però prove inconfutabili di tale responsabilità;

l'altalenante evoluzione della situazione siriana dal 2011 ad oggi ha comportato l'ingresso in Siria di migliaia di *foreign fighter*, appartenenti a milizie mercenarie ed estremiste, tra cui il Fronte Al Nursa (dal 2016 Jabath Fatah al Sham) e l'Isis;

la risoluzione 2254/2015 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Siria ha sollecitato gli Stati membri, in particolare i membri del Gruppo di sostegno internazionale alla Siria (ISSG), a sostenere e accelerare tutti gli sforzi volti al raggiungimento della tregua anche attraverso la pressione esercitata su tutte le parti in vista di un accordo e dell'adesione al cessate il fuoco;

il 28 maggio 2018 il Consiglio europeo ha prorogato fino al 1° giugno 2019 le misure restrittive dell'Unione europea nei confronti del regime siriano;

considerato che:

l'evoluzione del conflitto siriano ha rafforzato la posizione del Governo di Hassad, che oggi controlla la maggior parte del territorio nazionale, ad esclusione di Idlib, la più grande delle quattro aree di *de-escalation* (con Homs-Hama, Daraa e Ghouta) concordate da Russia, Iran e Turchia nel negoziato di Astana;

la Giordania e la Siria hanno raggiunto un accordo per la riapertura dell'importante valico di frontiera di Nasib, vitale per gli scambi commerciali, che negli ultimi tre anni era rimasto sotto il controllo dei ribelli anti Assad;

le Nazioni Unite, Israele e la Siria hanno accettato di riaprire il valico di frontiera di Quneitra tra Israele e Siria sulle alture del Golan a partire dal 15 ottobre 2018;

diversi Paesi del Golfo stanno rivedendo la propria politica verso il Governo siriano, in chiave anti iraniana;

considerato che, a parere degli interroganti:

la strategia adottata dall'Unione europea nel documento strategico sulla Siria del 3 aprile 2017 risulta ormai obsoleta rispetto alle evoluzioni politiche e militari degli ultimi 2 anni;

con l'ingresso diretto di truppe statunitensi, russe, turche, iraniane, israeliane e di altri Paesi, il conflitto siriano rischia, in questa difficile fase, di espandersi, da regionale a globale;

il dialogo tra le parti è l'unico antidoto a un'*escalation* militare globale;

la ricostruzione del Paese potrebbe essere supportata anche dalle imprese italiane;

il riassorbimento dei flussi di profughi siriani è possibile solo attraverso la pacificazione del Paese e il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone già pacificate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda ripristinare regolari rapporti diplomatici con il Governo siriano, tra cui la riapertura delle rispettive ambasciate;

se intenda intervenire, nell'ambito delle sue attribuzioni, a livello europeo per negoziare una *road map* che porti alla fine delle sanzioni europee nei confronti della Siria;

se intenda potenziare con iniziative di competenza le misure di monitoraggio del fenomeno dei *foreign fighter*.

(3-00381)

[CANGINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo 6,0 interessava i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il crollo di immobili provocava, come noto, 299 morti, con migliaia di persone coinvolte, numerosi feriti e gravi danni sul territorio;

successivamente, il 30 ottobre 2016, alle ore 7.40, la regione Marche veniva colpita da nuova scossa di magnitudo 6,5, la più forte in Italia dal sisma dell'Irpinia del 1980, che causava ulteriori crolli e gravissimi danni agli edifici pubblici e privati, nonché alle infrastrutture, in particolare nelle provincie di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Seguirono altre scosse in quell'anno, ed ulteriori, di minore intensità, si sono verificate nell'anno successivo e in quello in corso;

ricordato che:

citando la Protezione civile, "in seguito agli eventi sismici di ottobre [2016], con la graduale chiusura delle aree di accoglienza allestite dopo il terremoto del 24 agosto e l'esigenza di garantire una sistemazione di breve periodo a un numero di cittadini cresciuto in modo esponenziale in poche ore, sono state realizzate aree container a uso abitativo nelle Regioni Umbria e Marche, che hanno sostituito i campi attendati impossibili da attrezzare a causa delle condizioni meteorologiche del periodo. Questa soluzione ha consentito di dare una risposta abitativa, seppur provvisoria, a chi non poteva allontanarsi dal proprio territorio. Fin dalle settimane successive al 24 agosto si è lavorato per garantire sistemazioni di lungo periodo ai cittadini con casa inagibile o in zona rossa nei comuni

maggiormente colpiti attraverso la realizzazione di SAE - Soluzioni abitative in emergenza. Le SAE sono soluzioni abitative antisismiche realizzate nel rispetto del risparmio energetico, di 40, 60 e 80 metri quadri, smontabili e riconvertibili, completamente arredate, collegate da percorsi pedonali e da aree destinate al verde, adatte a qualsiasi condizione climatica";

a maggio 2018 la stampa locale riportava che risultavano essere state consegnate alla regione Marche 1.557 SAE (soluzioni abitative in emergenza);

ad agosto, il presidente della Regione Marche dichiarava ufficialmente che "Circa mille cantieri al lavoro, metà delle macerie raccolte, tutte le casette consegnate entro il 15 settembre, tutte le attività produttive che avevano fatto richiesta sono state delocalizzate. [Le iniziative] sono il segno che la ricostruzione è possibile, sul fronte dell'emergenza finalmente assistiamo alla coda delle attività. Le SAE sono state quasi tutte consegnate, 27 comunità su 28 si sono ricostituite e anche 166 piccole attività commerciali sono state ricollocate accanto alle SAE garantendo i servizi alle famiglie: segno che si sta ritornando a casa e comincia una nuova fase";

per la costruzione delle casette prefabbricate per i terremotati sono state spese risorse pubbliche per un miliardo e 188 milioni di euro, casette che sono costate, in alcuni casi, anche 5.000 euro al metro quadro;

le affermazioni ottimiste del presidente della Regione Marche non sembrano trovare aderenza alla realtà se, nel caso delle SAE, si riscontra che queste non sembrano essere affatto sicure e solide: le persone che le utilizzano denunciano che i pannelli che le costituiscono (parete, soffitti e talvolta i pavimenti, come nel comune di Muccia) sono pregni d'acqua, tanto da diventare pericolanti per avanzata marciscenza. Per tali ragioni molte famiglie sono tornate a vivere nelle strutture alberghiere disponibili, situate, talvolta, a centinaia di chilometri dalle loro città;

gli organi di stampa locali hanno evidenziato che i carotaggi eseguiti sulle SAE, che come ricordato dovrebbero essere "adatte a qualsiasi condizione climatica", rivelano un'altissima presenza di umidità, e questo perché parrebbe che gli operai addetti siano stati sollecitati a concludere il lavoro celermente, montando pannelli che non hanno una tenuta ermetica, tanto da registrare fessure tra l'uno e l'altro. In data 13 novembre, la trasmissione televisiva "Le Iene" ha diffuso la testimonianza di un operaio, il quale, avendo partecipato ai lavori di montaggio delle SAE, ha dichiarato che in molti casi sarebbero stati montati pannelli già bagnati, in quanto, in mancanza di uno spazio appropriato per lo stoccaggio dei materiali, questi sarebbero stati lasciati all'aperto, sotto la pioggia e la neve;

a luglio di quest'anno su presunte irregolarità in materia di subappalti per la realizzazione delle SAE hanno iniziato ad interessarsi la magistratura e la Guardia di finanza, con perquisizioni e sequestri di *computer* e di documenti negli uffici della Protezione civile della Regione Marche su disposizione della Procura di Ancona;

evidenziato che:

il disagio, la sofferenza e la disperazione di molte famiglie marchigiane non sembrano avere fine, malgrado l'enorme impegno profuso in termini economici per garantire in tempi accettabili un percorso di riqualificazione del territorio, volto a ripristinare quella situazione di normalità sociale, abitativa e lavorativa precedente ai terremoti occorsi;

non è pensabile, né accettabile, che l'Italia, Paese del G7, possa trascinare negli anni programmi di ricostruzione che lasciano intere famiglie in uno stato di bassa qualità di vita e di privazioni, famiglie che non vedono un termine oltre il quale sarà per loro possibile riappropriarsi di quelle abitudini di vita annullate nello spazio di pochi minuti;

già ad un anno da quel 24 agosto 2016, denunce di enti e persone delle aree terremotate e approfondimenti giornalistici hanno fatto emergere criticità, ritardi, disagi, problematiche nel piano di assistenza e di ricostruzione dei territori colpiti;

la mancanza di linee guida omogenee e di procedure straordinarie come straordinario è un terremoto e la burocrazia non facilitano ma impediscono il superamento di una situazione, che rimane comunque emergenziale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che le SAE sono costate anche 5.000 euro a metro quadro e se si ritenga questo costo compatibile con la loro qualità;
se siano ipotizzabili sanzioni nei confronti dei consorzi che hanno fornito le SAE;
se risulti appurato che la Regione Marche, alla quale, in quanto stazione appaltante, spetta la direzione dei lavori e pertanto la verifica e il collaudo dei materiali, abbia, con riferimento alle SAE, responsabilità dirette;
con quale tempistica, considerando che sono trascorsi ormai due anni e mezzo dalla prima scossa tellurica, si ritenga di poter garantire ai marchigiani colpiti dagli eventi calamitosi quelle certezze che spettano loro e che attendono oramai da troppo tempo;
alla luce di quanto riportano gli organi di informazione, se il Governo non ritenga opportuno riferire alle Camere sulla situazione riguardante le SAE, nonché con quali risorse finanziarie e con quale tempistica, tenuto conto l'avvicinarsi della stagione invernale, si intendano sostituire le SAE irrimediabilmente danneggiate.

(3-00382)

[D'ANGELO](#), [RICCARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [EVANGELISTA](#), [DE LUCIA](#), [FLORIDIA](#), [VANIN](#), [LANZI](#), [GALLICCHIO](#), [DONNO](#), [NOCERINO](#), [LOMUTI](#), [DIGIROLAMO](#), [ROMANO](#), [LEONE](#), [LANNUTTI](#), [AUDDINO](#), [PIARULLI](#), [CRUCIOLI](#), [URRARO](#), [MANTOVANI](#), [ANGRISANI](#) - *Al*

Ministro della giustizia - Premesso che:

secondo la Costituzione (articolo 27) la pena detentiva deve tendere alla rieducazione del condannato; gli istituti penitenziari hanno il compito di assolvere, sia alla reclusione dei detenuti, implementata attraverso l'utilizzo del corpo di custodia, sia alla rieducazione, effettuata attraverso il servizio degli addetti all'Area trattamentale;

le attività svolte all'interno dell'Area trattamentale sono coordinate dai funzionari giuridico-pedagogici e sono finalizzate a formare e a consolidare nell'individuo le attitudini sociali e civili, che si suppone egli non possenga o abbia perduto. Tali attività puntano ad integrare la formazione personale del detenuto, attraverso corsi professionali e competenze che egli potrà sfruttare a suo favore al momento della riammissione a pieno titolo nella società, e cercando di stimolare, attraverso l'attività scolastica e lavorativa, le attitudini a rispettare le norme civili di convivenza;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

tutte le case circondariali presenti sul territorio nazionale soffrono la carenza di funzionari giuridico-pedagogici;

i funzionari giuridico-pedagogici costituiscono poco più del 2 per cento per cento del personale impiegato negli istituti di pena, già assai carente, e il divario tra i funzionari giuridico-pedagogici previsti e quelli presenti si attesta su una media nazionale del 35 per cento per cento;

questa carenza non permette l'attuazione organica degli interventi atti ad attribuire alla pena il valore educativo previsto della Costituzione, né la valorizzazione del lavoro in carcere come forma di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata prevista dal Contratto di Governo;

in particolare, la Casa circondariale di Messina "Gazzi" è da molto tempo in carenza di funzionari di area giuridico-pedagogica. Allo stato attuale, per 272 detenuti, vi sono solo due funzionari giuridico-pedagogici, uno dei quali in congedo parentale saltuario;

nella stessa situazione si trova la Casa circondariale Modena "Sant'Anna", dove, a fronte di 484 detenuti, ci sono 5 funzionari giuridico-pedagogici, due dei quali in distacco temporaneo da altre strutture;

l'esiguo numero di funzionari giuridico-pedagogici presenti negli istituti penitenziari italiani, a fronte dell'elevato numero di detenuti, non permette l'attuazione dei servizi fondamentali previsti dall'Area trattamentale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi di ulteriori risorse nell'ambito giuridico-pedagogico, affinché si ponga rimedio alla problematica descritta.

(3-00384)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIAMMANCO](#), [MODENA](#), [BARBONI](#), [CANGINI](#), [AIMI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [SERAFINI](#), [PEROSINO](#), [URSO](#), [DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a Bagheria (Palermo), in prossimità della località di Aspra, esiste un edificio costruito a cavallo tra gli anni '60 e '70, mediaticamente conosciuto come "ecomostro di Bagheria", edificato all'interno del limite di 150 metri dalla battigia;

l'immobile è attualmente sotto sanatoria per alcune parti che potrebbero essere abusive perché costruite dopo l'approvazione della legge regionale contro l'abusivismo n. 78 del 1976, "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", promulgata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 giugno 1976;

il 17 maggio 2017, la società "Nuova Poseidonia" si è aggiudicata all'asta l'acquisto della struttura per 225.000 euro. Questa società è stata costituita due giorni prima dell'asta giudiziaria dal sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, del Movimento 5 Stelle, da una deputata nazionale, da suo marito e da altre due persone, in analogia con quanto fatto nel precedente atto di sindacato ispettivo, 3-00299;

il sindaco Cinque e la deputata hanno acquistato l'edificio per realizzarvi un *resort* di lusso, senza valutare che esso incombe sulla spiaggia di Sarello, che dista poco più di 5 chilometri da Casteldaccia, il comune a forte rischio di dissesto idrogeologico in cui agli inizi di novembre 2018 sono morte nove persone che si trovavano in una villa abusiva costruita a pochi metri dal fiume;

il comune di Casteldaccia, a pochi passi dal luogo in cui si trova l'ecomostro di Bagheria, è catalogato nella carta della pericolosità del piano di bacino come a "elevata pericolosità idrogeologica";

la vicenda dell'ecomostro abusivo, che si trova quindi in una zona ad alto rischio di dissesto idrogeologico, è stata denunciata anche in un articolo del "Corriere della Sera" di Gian Antonio Stella il 9 novembre,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per la propria competenza, per evitare che nella zona di Bagheria, così come in altre zone della Sicilia ad alto rischio di dissesto idrogeologico, avvengano nuove possibili sciagure, a causa del mancato rispetto dei vincoli previsti dalle leggi contro l'abusivismo edilizio;

quali iniziative intendano assumere per verificare quali parti dell'immobile siano abusive e per sollecitarne la demolizione;

quali iniziative intendano assumere per verificare la destinazione dell'immobile a fini di utilità pubblica, iniziativa promessa proprio dallo stesso sindaco di Bagheria, che durante la campagna elettorale si era impegnato ad utilizzare per tale scopo gli immobili abusivi, abbandonati o di particolare impatto ambientale.

(3-00379)

[PAGANO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il valore del settore logistico italiano è di circa 110,8 miliardi di euro;

per ragioni di natura sia economica che organizzativa, da oltre 20 anni, il mondo della logistica è caratterizzato da una diffusa esternalizzazione delle attività di magazzino, attraverso contratti di appalto e di distribuzione, ma anche contratti di trasporto nei confronti soprattutto di aziende italiane e multinazionali, che si avvalgono di appalti con cooperative di lavoro e ditte di trasporto;

l'esigenza di maggiore flessibilità organizzativa e migliore qualità del servizio spinge le imprese della logistica ad esternalizzare parte della propria attività;

parallelamente alla crescita di tale fenomeno, hanno iniziato ad intensificarsi forme di proteste violente da parte di sindacati autonomi non appartenenti alle organizzazioni sindacali confederate e quindi neppure firmatarie dei contratti collettivi nazionali;

alcune aziende hanno subito fino anche a 25 giorni di proteste violente ed illegali in meno di due anni promosse da tali organizzazioni con la partecipazione di soggetti estranei all'impresa, subendo danni enormi;

al contrario i giorni di sciopero promossi, invece, dai sindacati confederati (firmatari del contratto collettivo nazionale di categoria) nelle medesime aziende, nello stesso periodo, sono stati al massimo

due;

il protrarsi di tali forme di protesta, che contravvengono ad ogni forma di regolamentazione del diritto di sciopero, costituisce una seria minaccia per il settore, non solo per le aziende, che perdono progressivamente reputazione e clienti, ma soprattutto per i lavoratori;

tali condotte illecite hanno altresì causato ingenti danni economici alla produttività aziendale;

tale situazione mina gravemente lo sviluppo economico del Paese perché blocca un'attività, quella logistica, sinergica e determinante lo sviluppo stesso;

il Governo ha, con un maxiemendamento finale al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", deciso di tornare indietro sul reato di blocco stradale, depenalizzandolo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative volte a tutelare il diritto di impresa ed il diritto al lavoro, rendendo penale il reato di blocco stradale, particolarmente in corrispondenza di attività produttive, producendo, quindi, un deterrente efficace in chi commette tali reati;

se intenda adottare provvedimenti per verificare l'effettiva capacità delle tante associazioni di rappresentanza sia dei lavoratori che delle imprese e se intenda adottare misure per ripristinare la legalità e riformare il sistema delle cooperative di lavoro.

(3-00383)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2018 un bambino malato aveva necessità di essere trasferito da Capri (Napoli) a Napoli ma l'elicottero è risultato guasto;

ancora una volta, a distanza di appena cinque giorni dal precedente caso, l'isola di Capri non ha potuto contare sull'intervento dell'elisoccorso per un caso di emergenza sanitaria;

la settimana precedente ad incappare nella rete dei disservizi fu una giovane partoriente;

stavolta, invece, è toccato a un bambino di 8 anni, in gravi condizioni e in preda a convulsioni, per il quale era stato richiesto l'intervento urgente dell'eliambulanza tramite la "Core" (la centrale operativa regionale che gestisce la rete dell'emergenza) per un trasferimento immediato in piena notte a Napoli; l'ambulanza con a bordo il piccolo paziente, avute le autorizzazioni, è partita verso l'eliporto di villa Damecuta ma all'improvviso è giunta la comunicazione che ha raggelato tutti: problemi tecnici hanno impedito all'elicottero di decollare;

ritornati all'ospedale "Capilupi" il bimbo è stato stabilizzato e sottoposto una terapia specifica ed è stata allertata l'idroambulanza attraverso la quale, grazie alle condizioni ottimali del mare, il piccolo è stato poi trasferito sulla terraferma;

il 118 in Campania dispone di un solo elicottero nelle ore serali e notturne, mentre il secondo velivolo che ha base a Pontecagnano Faiano (Salerno) è autorizzato ai voli solo nelle ore di luce naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario accertare i motivi del secondo diniego in pochi giorni ad operazioni di elisoccorso ed eventuali responsabilità del disservizio che continua a mettere a rischio vite umane;

se sia a conoscenza che per oltre una settimana sono state fuori uso anche le linee telefoniche ed è stato impossibile effettuare o ricevere le telefonate, con il personale che ha dovuto ricorrere ai telefoni cellulari per le comunicazioni ufficiali.

(4-00853)

[MARSILIO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00483 del 7 agosto 2018 relativo all'accordo culturale bilaterale fra Italia e Slovenia dell'8 marzo 2000 circa la disparità di trattamento dei cittadini italiani da parte slovena in sede d'erogazione di borse di studio e ricerca per un importo di soli 296

euro al mese;

nella risposta del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano del 17 ottobre si comunica che il ridotto importo della borsa avrebbe compensazione con alcuni *benefit* particolarmente circa la gratuità dell'alloggio (per un valore di 200 euro al mese) ed i buoni pasto (per un importo di 50 euro al mese) che sarebbero assicurati ai borsisti italiani;

sulla scorta dei dati in possesso dell'interrogante, tali informazioni, presumibilmente acquisite per il tramite della rappresentanza diplomatica slovena in Italia, appaiono trascurare l'effettiva disparità di trattamento da parte slovena in danno dei borsisti italiani rispetto al trattamento riservato ai borsisti sloveni in Italia;

infatti, sulla base dei recenti dati statistici sloveni è comprovato che neppure conteggiando la gratuità dell'alloggio e dei buoni pasto si può raggiungere l'indice di povertà sloveno che ad oggi risulta fissato dall'Istituto sloveno di statistica (STAT) a 7,628 euro per 12 mesi cioè 635,67 euro mensili, mentre il Ministero degli affari sociali sloveno (MDDSZ) lo indica nella cifra di 617 euro al mese, rispetto ai 296 euro al mese fissati per la borsa ai cittadini italiani; di ciò vi è evidenza nei siti istituzionali dei due enti citati;

peraltro, da indagini condotte *on line* risulta che il riferimento ai "*benefit*" di cui godrebbero i borsisti italiani è a giudizio dell'interrogante del tutto risibile e dissimulatorio della disparità di trattamento: anzitutto l'indicato importo di 200 euro quale conteggiato per la gratuità dell'alloggio appare del tutto eccessivo come da rinvio alla tabella degli importi delle stanze presso lo studentato di Lubiana (Studentki Dom Ljubljana), dove sono in realtà indicati due ben diversi prezzi delle stanze: il primo è una sorta di prezzo di mercato applicato a studenti stranieri, il secondo una sorta di prezzo sovvenzionato sulla base di bando fondato su condizioni economiche;

visto che:

in alcun modo si dice se ai borsisti sia assicurata una stanza singola, se pure si considera una stanza singola si può vedere che i prezzi di mercato solo in alcuni casi raggiungono i circa 200 euro, diversamente per i prezzi sovvenzionati ci si ferma attorno ai 90-100 euro;

ancora, circa i buoni pasto indicati per un importo di 50 euro al mese, occorre precisare che il sistema sloveno dei buoni pasto per gli studenti non funziona come i consueti buoni pasto comunemente intesi a favore dei dipendenti di enti pubblici o privati che consentono di acquistare pasti in locali convenzionati: al contrario, gli stessi studenti sloveni comprano dei buoni pasto che consentono "solo" di avere uno sconto in mense e locali convenzionati: quindi si tratta di una sorta di *marketing* con un pagamento a monte dei buoni stessi a giudizio dell'interrogante peraltro retaggio nel periodo socialista jugoslavo;

ancora, e particolarmente, nulla la risposta dice in ordine alla necessità di rivedere l'accordo culturale sul principio di reciprocità, evidente *vulnus* dell'accordo siglato dal Governo D'Alema nel marzo 2000 con il Ministro *pro tempore* Lamberto Dini: da ciò la necessità che il Ministro in indirizzo si adoperi per rivedere tale accordo affinché sia fondato sulla più stretta reciprocità di condizione di trattamento economico dei borsisti nonché per l'effetto un incremento dell'importo della borsa attualmente fissato all'esiguo importo di 296 euro, visto anche il corrispondente importo di 900 euro erogato ai cittadini stranieri, tra cui anche gli sloveni, non potendo ritenere un tale iato di costo derivato dalla differenza della situazione di vita tra Italia e Slovenia;

alla luce della risposta fornita emergono ulteriori pacifici elementi che appaiono ledere il principio di reciprocità che connota tale accordo culturale bilaterale italo-sloveno a svantaggio della posizione dei cittadini italiani ed in ultima analisi in violazione del contenuto stesso dell'accordo diplomatico sottoscritto e ratificato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti richiamati;

se intenda assumere ogni iniziativa di competenza al fine d'intraprendere la revisione dell'accordo culturale ad oggi vigente con la Repubblica di Slovenia affinché sia fondato sul rispetto del più stretto principio di reciprocità e parità di trattamento tra studenti e ricercatori italiani e sloveni al fine delle

reciproche provvidenze erogate dai due Stati, onde superare l'attuale sistema che di fatto configura una pacifica disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani da parte slovena a fronte di un risibile importo della borsa e di addotti connessi "*benefit*" per l'alloggio ed i pasti che, in realtà, risultano del tutto inconsistenti, erogando ai borsisti un importo financo inferiore all'indice di povertà sloveno.

(4-00854)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Regione Campania ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2019, la disattivazione dei punti nascita dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla e di quello "dell'Immacolata" di Sapri (Salerno);

per entrambi non è stata accolta la richiesta di deroga di chiusura per tutti i punti nascita che fanno registrare meno di 500 parti all'anno;

nel 2015 Governo e Regioni concordarono di iniziare a chiudere i punti nascita in cui non venissero al mondo più di 500 neonati all'anno;

dal *dossier* redatto all'epoca dal Comitato percorso nascita nazionale del Ministero della salute la Campania uscì fortemente penalizzata facendo contare ben 19 strutture sotto la soglia minima, tra cui gli ospedali di Polla e Sapri, ma anche quello di Vallo della Lucania;

vi è stata la richiesta di deroga da parte della Regione Campania allo stesso Comitato che, dopo una serie di valutazioni, si è espresso in merito alla prossima disattivazione dei punti nascita di Polla e Sapri;

ad inizio 2018, nel nuovo piano sanitario approvato dalla Regione, pare che venissero salvaguardati importanti servizi, compresa la deroga alla chiusura dei punti nascita, ma ad oggi il decreto regionale parla chiaro e prevede la disattivazione del servizio a partire dal nuovo anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto che sta generando indignazione nelle popolazioni residenti nel Vallo di Diano e del golfo di Policastro;

se ritenga che i punti nascita di Polla e Sapri vadano tutelati per la particolare condizione geografica della parte sud della provincia di Salerno.

(4-00855)

[ANGRISANI](#), [PUGLIA](#), [PRESUTTO](#), [MATRISCIANO](#), [GAUDIANO](#), [RICCIARDI](#), [FEDE](#), [MAUTONE](#), [DI MICCO](#), [CASTELLONE](#), [DE LUCIA](#), [LA MURA](#), [ORTOLANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il comune di Castel San Giorgio (Salerno) ha indetto una procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, al fine di reperire, per il tramite del centro per l'impiego (C.P.I.), 10 unità lavorative da adibire allo svolgimento dei servizi ecologici;

le procedure di avviamento a selezione prevedono una fase procedurale gestita dal centro per l'impiego volta alla raccolta delle candidature e alla formulazione della graduatoria, secondo alcuni parametri: l'anzianità di disoccupazione, il carico familiare e l'età anagrafica e, pertanto, finalizzata ad individuare i soggetti che maggiormente necessitano di occupazione in relazione alle proprie condizioni;

la seconda fase della procedura è demandata al singolo ente richiedente i lavoratori, che deve sottoporli, secondo l'ordine di graduatoria, ad una prova pratica di idoneità, non avente natura comparativa, cui segue l'assunzione;

all'esito di tale procedura, alcuni lavoratori presenti nei posti più avanzati della graduatoria formata dal centro per l'impiego, sarebbero stati convocati dal comune di Castel San Giorgio con un preavviso ridottissimo, determinando in pratica una sostanziale preclusione "di fatto" alla partecipazione alla prova di idoneità e dunque gli stessi, a causa della mancata partecipazione, sarebbero stati considerati, erroneamente, rinunciatari alla procedura;

considerato che:

tale circostanza ha prodotto conseguenze deleterie per i lavoratori, quali ad esempio l'impossibilità, per un semestre, di reperire altri impieghi per tramite del centro per l'impiego;

tra i lavoratori tardivamente convocati ve ne sono alcuni che hanno impugnato dinanzi al Tribunale

civile in funzione di giudice del lavoro tale esclusione, ottenendo delle pronunce cautelari favorevoli che hanno censurato l'operato del comune di Castel San Giorgio per non aver consentito la conoscenza della convocazione con congruo preavviso;

la vicenda segnalata ha avuto un particolare rilievo, proprio perché ha riguardato il cosiddetto "avviamento a selezione" e cioè la procedura di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, senza dover indire concorsi pubblici, a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

il Governo ha avviato un'opera di riordino e razionalizzazione dei centri per l'impiego da parte delle Regioni, in ragione del fatto che sono stati avviati tavoli di confronto con le Regioni per procedere alla definizione delle modalità operative per il rafforzamento dei centri per l'impiego,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intraprendere iniziative finalizzate a uniformare le procedure di avviamento a selezione, fermo restando la possibilità da parte degli enti che abbiano necessità di reperire dipendenti in cosiddetta "bassa qualifica" di inoltrare una specifica richiesta di assunzione a coloro che siano muniti dei requisiti previsti, che siano privi di occupazione ed in situazioni economiche di disagio;

se ritenga di intervenire, nella richiamata attività di riordino e razionalizzazione, per devolvere al centro per l'impiego funzioni ulteriori, quantomeno per le procedure di avviamento a selezione, che consentano una gestione autonoma da parte degli stessi della fase della procedura avente ad oggetto la convocazione dei lavoratori e lo svolgimento della prova di idoneità, o, comunque, una gestione di tale fase della procedura mediante affiancamento di funzionari del C.P.I. al singolo ente locale richiedente i lavoratori, onde garantire un'uniformità delle procedure che non vanifichi gli intenti "inclusivi" della norma principale, come purtroppo verificatosi nelle vicende richiamate.

(4-00856)

[ANGRISANI](#), [PUGLIA](#), [ORTOLANI](#), [PRESUTTO](#), [MATRISCIANO](#), [GAUDIANO](#), [RICCIARDI](#), [FEDE](#), [MAUTONE](#), [DI MICCO](#), [SANTILLO](#), [CASTELLONE](#), [DE LUCIA](#), [LA MURA](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il fiume Sarno nella regione Campania, nonostante la sua brevità, appena 24 chilometri, vanta un bacino notevolmente esteso: nello specifico, circa 500 chilometri quadrati. Il Sarno nasce alla quota di circa 30 metri sul livello del mare dalle pendici del monte Sarò, facente parte del gruppo montuoso del Sant'Angelo-Pizzo d'Alvano. Questo, a sua volta, costituisce la propaggine occidentale dei Monti Picentini, una catena montuosa a cavallo delle province di Avellino e Salerno, caratterizzata da una distesa forestale di oltre 40.000 ettari e da numerosi torrenti che rendono l'area il più ricco serbatoio di acqua potabile dell'Italia meridionale;

il Sarno, arricchendosi delle acque di numerosi affluenti, divide la piana in due settori, quello occidentale in provincia di Napoli e quello orientale in provincia di Salerno, attraversando in forma calma e sinuosa i comuni di Sarno, San Valentino Torio, San Marzano, Striano, Poggiomarino, Pompei, Scafati e Castellammare di Stabia per sfociare, dopo aver realizzato un'ansa in direzione della località Sant'Abbondio di Pompei, in mare di fronte allo scoglio di Rovigliano;

un tempo il fiume era navigabile e pescoso, fonte di ispirazione per poeti e scrittori; tuttavia, dal XX secolo è diventato noto per essere considerato, insieme ai torrenti Cavaiole e Solofrana (suoi tributari tramite il torrente Alveo Comune Nocerino), il corso d'acqua più inquinato d'Europa;

così come si legge sul sito *internet* del Fondo Ambiente Italiano "le problematiche del Sarno, causa una elevata pressione antropica con relativo impatto determinato da scarichi domestici (fecali, agricoli, pesticidi, fertilizzanti, ecc.) e industriali, sono tutte relative al suo forte inquinamento (il più alto d'Europa) che si ripercuote nell'intero golfo di Napoli, fino agli anni Sessanta, era un fiume pescoso e termale caratterizzato da ambienti salubri e incontaminati. Nel 1992 il fiume è stato dichiarato ad elevato rischio ambientale ed è iniziato un tortuoso percorso per il disinquinamento: allo scopo si è divisa l'area in tre comprensori: - dell'Alto Sarno con 8 comuni, una popolazione di 69mila abitanti e una densità di 398 ab/kmq; - del Medio Sarno con 21 comuni, una popolazione di 445mila ab. e una

densità di 1430 ab/kmq; - di Foce Sarno con 10 comuni, popolazione di 225mila ab. e una densità di 2338 ab/kmq";

considerato che:

nonostante il corso d'acqua abbia ricevuto negli ultimi decenni ingenti somme al fine di mitigare i danni dell'inquinamento, questi ultimi continuano a ledere la popolazione, soprattutto nei pressi della foce. Basti pensare a come nei giorni immediatamente trascorsi, a Castellammare di Stabia, i Vigili del fuoco siano intervenuti a causa della caduta di un albero su una serra situata proprio a ridosso degli argini del fiume. Tuttavia, le operazioni di messa in sicurezza venivano accompagnate dallo sgombero degli operatori ivi intervenuti a causa della ingente e catastrofica situazione che si annunciava davanti ai loro occhi. Ed invero, una vera e propria isola di rifiuti nel tratto di fiume parallelo, a via Ripuaria: bottiglie di plastica, cassette di sughero, tavole di legno, rami d'albero, palloni e tanti altri rifiuti trasportati dal fiume;

l'ammasso dei rifiuti, formatosi a causa del tronco d'albero che ne ha ostruito il passaggio, costituisce, secondo quanto riportato dalla popolazione residente, una situazione già riscontrata più e più volte in occasione delle esondazioni del fiume Sarno. Queste, infatti, provocano danni anche alle coltivazioni, oltre che ai fabbricati ivi insistenti;

considerato inoltre che:

ad oggi, il problema è anche capire come agire, dato che la rimozione dell'albero, che ostruisce il flusso di rifiuti, porterebbe inevitabilmente all'arrivo di questi in mare, e conseguentemente in parte sull'arenile stabiese, in parte su quello oplontino, a seconda delle correnti;

oltre alle tonnellate di plastica e rifiuti di ogni tipo, occorre tenere a mente che la quantità d'acqua, in questi giorni di allerta meteo, nel letto del Sarno è a livelli *record* e, se la pioggia continuerà con questa intensità, si rischiano nuove esondazioni. Ed ancora, non può sottacersi la circostanza che vede il fiume tra i 20 fiumi più inquinati del mondo. Durante i lavori della conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York, il Sarno è stato classificato al sesto posto per livello di inquinamento. Basti pensare che nelle sue acque, e in quelle degli affluenti, secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, è presente cadmio, piombo, arsenico e pesticidi. Conseguentemente, secondo diversi ricercatori italiani e stranieri il *mix* di inquinanti ha provocato nel corso degli anni un aumento, tra gli abitanti del bacino idrografico, di diverse malattie, dalle cardio respiratorie alle tumorali;

gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché vengano individuate le modalità tecniche ed esecutive per la pulizia di fondali, canali e bonifica del fiume ovvero le responsabilità circa la manutenzione ordinaria unitamente a quella straordinaria, che risulta agli interroganti del tutto assente, per porre fine, in tempi brevi, al degrado ambientale attraverso una sostanziale e significativa riqualificazione dell'area interessata.

(4-00857)

[DAMIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 12 luglio 2016 due convogli ferroviari carichi di pendolari sulla linea ferrata Bari-Barletta hanno colluso al confine del territorio comunale di Corato, precisamente al chilometro 51, provocando 23 vittime e 50 feriti;

il 12 luglio 2018 il Ministro in indirizzo si è recato sul luogo del disastro offrendo vicinanza alla cittadinanza ed ai parenti delle vittime;

il Ministero, in data 10 ottobre 2018, ha chiesto al giudice dell'udienza preliminare di Trani di essere escluso dal procedimento penale in corso quale responsabile civile per la pena pecuniaria;

in data 18 ottobre 2018, il giudice dell'udienza preliminare sciogliendo la riserva, ha stabilito, *contrariis reiectis*, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve stare in giudizio, in qualità di responsabile civile per la pena pecuniaria;

l'atteggiamento del Ministero è comunque da stigmatizzare poiché si è data l'impressione di voler sfuggire dal processo e dall'accertamento della verità, si chiede di sapere:

quale tipo di risarcimento il Ministero intenda offrire alle vittime dell'incidente e sotto quale forma; quale sia il piano di investimenti che il Governo ha messo in campo per garantire un adeguato sviluppo delle infrastrutture pugliesi;

in che modo venga garantita la sicurezza della linea ferrata ed in particolare quali accorgimenti tecnici si intendano adottare al fine di rendere maggiormente sicura la tratta;

quali siano state le azioni amministrative poste in essere dal Ministero a tutela dei pendolari della tratta Bari-Barletta, tenuto conto che la linea subisce ancora delle variazioni di percorso rispetto alla situazione *pre* 12 luglio 2016 e che, elemento fondamentale, è l'unica via ferrata che serve un comprensorio di quasi 700.000 utenti;

in che modo il Ministero abbia intenzione di vigilare sull'*iter* della stipula dei contratti tra la Regione Puglia e la società Ferrotramviaria SpA anche in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000;

in che modo il Ministero intenda prevenire in futuro incidenti ferroviari su tutto il territorio nazionale, fatta salva la dovuta manutenzione di tutte le linee nazionali.

(4-00858)

NASTRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

all'indomani della manifestazione avvenuta a Torino, "Si Tav", alla quale hanno partecipato oltre 40.000 persone, il commissario di Governo per l'asse straordinario Torino-Lione, Paolo Foietta, ha evidenziato, nel corso di una serie di interviste a mezzo stampa, che allo stato attuale i lavori effettuati sulla linea ferroviaria alta velocità - alta capacità Torino Lione, coinvolgono oltre 26 chilometri di gallerie già scavate per il *tunnel* di base in Italia e in Francia, ovvero il 15 per cento del totale, a cui vanno aggiunti oltre 65 chilometri di sondaggi geognostici realizzati per conoscere la geologia della montagna;

il commissario ha inoltre rilevato che tutti i lavori preliminari sono costati 1,5 miliardi di euro addebitati soltanto per il 25 per cento dall'Italia, mentre il resto dalla Francia e dall'Unione europea e, al riguardo, egli stesso ha inviato a verificare di persona i rappresentanti del Governo, al fine di rassicurarli nuovamente sullo stato di avanzamento dei lavori effettivamente svolti, nonché sul numero delle risorse umane e finanziarie impiegate da anni per la realizzazione dell'opera;

il *dossier* che racchiude le numerose e articolate opere ingegneristiche in relazione alle attività infrastrutturali, previste ai fini del compimento della linea ferroviaria Torino - Lione, che dimostrano quanto sia utile e indispensabile completare in tempi rapidi l'alta velocità Torino - Lione, ha altresì sottolineato Foietta, (al fine di evitare di perdere i cospicui finanziamenti europei e soprattutto consentire all'Italia di essere integrata nel *network* europeo dei trasporti, con una linea ferroviaria efficiente e moderna) conferma ancora una volta che il ripensamento del progetto o l'allungamento dei tempi, determinerebbe dei costi insostenibili per l'economia italiana, oltre che di evidente e grave perdita d'immagine;

al riguardo, il commissario ha rilevato che la sospensione dei bandi da 2,5 miliardi di euro, che il Governo, da quanto risulta dalle ultime dichiarazioni, sembrerebbe prevedere, entro la fine del mese di novembre, rischia di costare circa 75 milioni di euro al mese, provenienti dai fondi europei già stanziati (circa 800 milioni di euro), legati all'affidamento dei lavori, che saranno revocati nel caso in cui il nostro Paese non rispetti il cronoprogramma stabilito dalla Commissione europea;

allo stato attuale, il calendario, stando alle ultime dichiarazioni del Ministro in indirizzo, risulta infatti stringente, in quanto non in sintonia con i tempi della Commissione voluta dal medesimo Ministero, (presieduta dal sostenitore della "No Tav" Marco Ponci) che emetterà un parere definitivo sui costi-benefici dell'opera soltanto a dicembre;

l'interrogante a tal fine evidenzia che, in considerazione dell'esito della manifestazione di Torino, organizzata la scorsa settimana, che ribadisce come la stragrande maggioranza della comunità non solo

piemontese, sia nettamente favorevole all'innovazione e all'ammodernamento dei sistemi di collegamento non solo ferroviari, per il Paese, le recenti dichiarazioni del Ministro e di altri esponenti del Governo, alimentano ancora di più la confusione e l'incertezza a livello nazionale ed europeo, nei confronti della realizzazione di un'opera infrastrutturale che da tanti anni continua ad essere oggetto di difficoltà e imbarazzo per tutta la comunità nazionale;

a giudizio dell'interrogante, il rischio più che evidente è che l'indeterminatezza del Governo dimostrata nuovamente sulla realizzazione della linea ferroviaria Torino - Lione, esponga l'opera fuori tempo massimo rispetto alle decisioni di programma previste da tempo a livello europeo, a meno che non ci sia una clamorosa accelerazione da parte dell'Esecutivo, che al momento attuale sembra improbabile;

a parere dell'interrogante risulta conseguentemente urgente e necessario comprendere in modo chiaro e netto, quale sia l'orientamento del Governo in merito alla realizzazione dell'opera ferroviaria, in considerazione del fatto che i continui rinvii, le polemiche strumentali e le ripetute dichiarazioni altalenanti da parte del Ministro, nonché di altri esponenti dell'Esecutivo, aggravano ancor di più l'immagine del Paese, con le inevitabili conseguenze, in Italia e in ambito internazionale,

si chiede di sapere quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se, a tal fine, non ritenga opportuno valutare positivamente, in modo netto e completo, le osservazioni da parte del commissario Foietta, contenute nel *dossier* riportato nella premessa, convintamente favorevole alla realizzazione dell'opera ferroviaria.

(4-00859)

[CASTELLONE](#), [SILERI](#), [DIMARZIO](#), [ENDRIZZI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [Giuseppe PISANI](#) -

Al Ministro della salute - Premesso che:

da lunga data la Regione Campania è sottoposta per l'ambito sanitario a commissariamento, nel corso del quale si è registrato un risanamento finanziario in mancanza di un effettivo recupero d'efficienza, tanto che la Regione risulta all'ultimo posto nelle griglie LEA, ed ai primi per numero dei decessi evitabili;

delle prestazioni erogate per il Servizio sanitario regionale deve rendere conto, quale autorità di governo, l'attuale commissario straordinario, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, considerato pure che con l'approvazione della legge regionale n. 15 del 2016, l'individuazione dei direttori generali delle aziende sanitarie è stata svincolata dalla preventiva selezione tecnica dei candidati, divenendo diretta "emanazione" del presidente, con un forte sbilanciamento del potere d'indirizzo e controllo politico rispetto all'interesse pubblico all'individuazione delle indispensabili competenze tecniche di direzione, diversamente da quanto previsto dalla normativa nazionale;

le attuali condizioni della Asl Na1 Centro di Napoli, la più grande e complessa Asl d'Europa, che insiste su un'area che conta 992.549 residenti, e che costituisce snodo sanitario dell'intera area metropolitana alla quale fanno capo altri 2 milioni di persone, sono drammatiche;

come noto, ha destato particolare attenzione mediatica il caso vergognoso di una paziente tetraplegica e tracheostomizzata sommersa dalle formiche nella corsia del reparto di Medicina dell'ospedale aziendale "S. Giovanni Bosco", importantissimo punto di riferimento aziendale, nell'ambito della rete dell'emergenza;

nonostante la gravità dei fatti alla sospensione cautelare del personale sanitario coinvolto non è seguita una valutazione anche dell'operato della dirigenza aziendale, e quindi un esame delle criticità palesatesi sotto il profilo strutturale ed organizzativo del servizio erogato dallo stabilimento ospedaliero;

considerato che:

da un punto di vista strutturale si osserva lo stato di assoluto degrado, analogo a quello di altre strutture ospedaliere pubbliche aziendali, tuttora prive addirittura dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con la sola eccezione dell'"ospedale del Mare";

ad aggravare la situazione, si registrano inaccettabili ritardi operativi da parte del commissario di governo e della dirigenza aziendale nell'utilizzo dei fondi deputati agli investimenti tecnologici e strutturali ospedalieri in Campania (PO 2016-2018); in particolare i 49 interventi prioritari ritenuti

indispensabili a ristabilire i requisiti minimi strutturali e la sicurezza dei luoghi di lavoro (misure antincendio, messa a norma, adeguamento, completamento, ristrutturazione) tra cui rientravano 1.000.000 euro destinati proprio al San Giovanni Bosco;

dal punto di vista organizzativo, il ricovero di una paziente tetraplegica ed intubata in un reparto di Medicina generale si inquadra nell'ambito di una grave disorganizzazione, in mancanza di personale e di percorsi d'assistenza successivi alla presa in carico del paziente secondo il principio d'intensità delle cure. Risulta altresì l'evidenza di carenti condizioni d'igiene, espressione di una dirigenza non consapevole dell'importanza fondamentale della prevenzione delle infezioni nosocomiali, anche ai fini di una seria lotta al drammatico fenomeno dell'antibioticoresistenza ospedaliera, che ha portato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ad affermare che "l'antimicrobico resistenza negli ospedali e nelle regioni italiane rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica del paese", associando tale condizione tra l'altro a: mancanza di *leadership* professionale ad ogni livello; mancanza di responsabilità ad ogni livello; mancanza di coordinamento delle attività tra e all'interno dei livelli organizzativi;

si tratta di criticità gravissime ed irrisolte spesso aggravate dalle mancate assunzioni, da un abuso dell'istituto del dirigente "facente funzioni" e, sotto altro profilo, della proroga contrattuale d'appalto di pulizie, creando precarietà e mancanza di controllo che non poco hanno inciso sulla qualità dei servizi, come avvenuto lo stesso ospedale,

si chiede pertanto di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli atti posti in essere o che il commissario di governo intende porre in essere, con l'avallo del comitato tecnico ministeriale, per l'utilizzo dei fondi deputati agli investimenti tecnologici e strutturali ospedalieri, con particolare riferimento ai 49 interventi prioritari destinati al San Giovanni Bosco ed ancora inutilizzati, di cui alla legge n. 67 del 1988;

se sia a conoscenza: delle attività di verifica espletata dal commissario di governo circa le responsabilità del *management* della Asl Na1 Centro, con precipuo riguardo alle vicende che hanno interessato il San Giovanni Bosco, ai fini di un'eventuale sostituzione dei vertici, a partire dal direttore generale; le modalità di conferimento degli incarichi dei dirigenti UOC e del coordinatore infermieristico interessati, se scelti sulla base di trasparenti procedure concorsuali; della sussistenza di protocolli aziendali di controllo, prevenzione e gestione delle infezioni nosocomiali da parte della commissione deputata con i relativi dati d'attività; dei controlli interni di istituto da espletare mediante personale specializzato, affinché sia garantita la salubrità degli ambienti e la dignità dei pazienti; dei contratti di appalto dei servizi di pulizia e sanificazione in essere, procedendo all'indizione di nuove gare, in caso di riscontrata proroga, ovvero applicando il sistema di penalità e sanzioni ove si riscontri l'inadempimento contrattuale delle ditte appaltatrici; dell'attività di presentazione e verifica con l'avallo del comitato tecnico ministeriale dei piani di assunzione presentati onde garantire ai presidi personale medico, infermieristico e socio-sanitario, numericamente adeguato;

quali misure intenda assumere, con riguardo alla Regione Campania ed al commissario di governo, per garantire procedure selettive pubbliche dei direttori generali conformi alla normativa nazionale e volte ad accertare merito e competenza, con spiccate capacità gestionali idonee a far fronte alle complessità dell'azienda.

(4-00860)

[DE BONIS](#), [NATURALE](#), [LEONE](#), [CIAMPOLILLO](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [LOMUTI](#), [BOTTO](#), [FATTORI](#), [MOLLAME](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* -

(4-00861)

(Già 3-00141)

[RICCIARDI](#), [DE LUCIA](#), [CORBETTA](#), [GAUDIANO](#), [ANGRISANI](#), [PIRRO](#), [TURCO](#), [GUIDOLIN](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [ROMANO](#), [GRANATO](#), [NOCERINO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), ha, tra le altre cose, disposto (agli articoli 2, 3 e 4) precisi obblighi in capo alle Regioni, le quali devono istituire i cosiddetti centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, ai quali è, altresì, demandato il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso, al fine di trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, richiedendo, inoltre, alle strutture sanitarie pubbliche e private di rendere disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni nonché una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, evidenziandone le cause e le conseguenti iniziative messe in atto;

la Legge Gelli-Bianco dispone, con l'art. 10, l'obbligo di copertura assicurativa in capo alle aziende sanitarie, ovvero di altre analoghe misure. Queste ultime consistono, di fatto, in una sorta di regime di auto-ritenzione del rischio, nel quale gli enti pubblici (come le Regioni e le Asl) sono chiamati a svolgere un'attività del tutto analoga a quella di carattere previsionale (basata su complessi calcoli di natura statistico-attuariale) posta in essere dalle compagnie di assicurazione;

le compagnie di assicurazione, al fine di assolvere al loro compito, provvedono, per ogni annualità, non solo a risarcire i danni patiti dai terzi (pazienti, in questo caso) dopo averli adeguatamente accertati e stimati, ma anche ad accantonare appositi fondi (chiamati "riserve") per risarcire i danni futuri;

non è stato emanato entro i sanciti centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 6, della legge stessa, destinato a determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;

risulta agli interroganti che, attualmente, vi siano situazioni in cui le Asl non effettuano alcun tipo di accantonamento e le Regioni approntano fondi regionali con finalità di "riserva" (per usare il gergo tecnico assicurativo), ma non minimamente connotati dalle caratteristiche e dalla consistenza proprie delle riserve rettamente intese;

una delle specificità del sistema assicurativo classico è la cosiddetta "segregazione" o impignorabilità delle risorse accantonate dalle assicurazioni e destinate ai danneggiati (così che le stesse non possano essere aggredite da creditori "altri" per titoli diversi da quelli di carattere squisitamente risarcitorio). A riguardo, la Legge Gelli-Bianco, all'art. 10, comma 6, stabilisce che ai fondi accantonati dalle Regioni e dalle Asl in regime di autoassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire in Parlamento, dopo gli opportuni accertamenti effettuati presso le Regioni italiane, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie (Asl ovvero aziende ospedaliere che da esse dipendono), sui risultati di una completa mappatura del rischio clinico nel nostro Paese che riporti quali Regioni e/o quali Asl siano oggi in regime di assicurazione classica, quali in regime di auto-ritenzione (cosiddette "misure analoghe") e quali in regime misto;

quale sia l'ammontare dei premi annui delle Regioni e/o degli enti che si trovano oggi in regime di assicurazione ordinario o misto;

quale sia l'importo degli accantonamenti annualmente predisposto presso fondi regionali o aziendali dalle Regioni e/o dalle Asl che si trovano in regime di auto-ritenzione del rischio ovvero in regime misto;

quante, tra le aziende sanitarie italiane, si siano adeguate a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge Gelli-Bianco, pubblicando sui propri siti *internet* i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, nonché la suddetta relazione annuale;

quante Regioni e/o Asl abbiano provveduto ad attivare la procedura amministrativa destinata a

garantire la citata segregazione.

(4-00862)

[RICCIARDI](#), [DI GIROLAMO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [FERRARA](#), [CORBETTA](#), [LANNUTTI](#), [AUDDINO](#), [ROMANO](#), [LEONE](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [DESSI](#), [GAUDIANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 6 agosto 2018 l'esplosione di un'autocisterna sulla A14 all'altezza di Bologna ha causato gravi danni alle persone, alle cose e alle infrastrutture (autostrada e tangenziale) con inevitabili problemi per la viabilità;

la tragedia, causata dal tamponamento di un *tir* a danno di un'autocisterna carica di gpl, ha provocato ben 145 feriti e un morto;

l'assessore per la protezione civile del Comune di Bologna ha stimato in 10 milioni di euro i danni causati dall'evento;

considerato che, per quanto risulta:

i massimali della polizza di assicurazione di responsabilità civile auto corrispondono agli importi massimi che l'impresa assicuratrice del veicolo responsabile di un evento lesivo può eventualmente pagare (in forza delle condizioni di polizza previamente stipulate dall'assicurato) in caso di incidente. I massimali possono essere di entità variabile (potendo oscillare fino a cifre di 10, 20 o 50 milioni di euro) o addirittura illimitati;

a fronte di ben 464 richieste di risarcimento, "Allianz" in data 5 settembre 2018 ha comunicato agli organi di stampa di aver parzialmente liquidato, ad oggi, 124 danneggiati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel rispetto e indipendentemente dalle indagini della magistratura, intenda istituire una commissione tecnica al fine di: appurare quali siano gli esiti degli accertamenti peritali e di ogni altra eventuale verifica in ordine all'assetto (regolamentare o meno) dei mezzi coinvolti nonché alla regolarità (o meno) delle dimensioni, delle condizioni e della consistenza del materiale trasportato; vigilare sul corretto espletamento delle verifiche e delle stime operate dai periti incaricati dalle assicurazioni e dalle parti danneggiate nonché sul regolare adempimento degli accertamenti da sinistro; constatare se i valori del danno economico causato dall'incidente sia coerente con le stime.

(4-00863)

[RICCIARDI](#), [DI GIROLAMO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [TURCO](#), [LANNUTTI](#), [AUDDINO](#), [LA MURA](#), [ACCOTO](#), [CORRADO](#), [SANTILLO](#), [DESSI](#), [GAUDIANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli uffici provinciali delle motorizzazioni civili sono incardinati nelle direzioni generali territoriali (DGT) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insieme ai centri prova autoveicoli (CPA) e gli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF);

le motorizzazioni, enti pubblici associativi, si occupano, tra l'altro, di attività riguardanti l'autotrasporto di persone e merci e dei conducenti di tali autoveicoli;

con gli ultimi decreti ministeriali entrati in vigore (l'ultimo, in particolare, decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214), si è stabilito che le motorizzazioni debbano effettuare operazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle già previste;

a seguito di recenti modifiche, i dipendenti delle motorizzazioni possono utilizzare due sistemi informativi per le loro attività operative, uno basato ancora sul DOS e l'altro su *web* (cioè "il portale dell'automobilista");

tutti i pagamenti che i privati versano alla motorizzazione confluiscono in un capitolo di entrata unico a livello nazionale;

preso atto che:

nel corso degli anni il personale in forza al Ministero è passato da circa 15.000 dipendenti agli attuali poco meno di 8.000;

sempre più frequenti sono i casi in Italia nei quali si denunciano problemi nell'erogazione dei servizi

effettuati dagli uffici delle motorizzazioni civili. Si citano negli ultimi anni casi in Sardegna, in Veneto e, recentemente, il caso della motorizzazione di Firenze, che attualmente riesce a soddisfare meno del 40 per cento delle richieste di esame provenienti dalle scuole guida della regione;

i sistemi informativi utilizzabili dai dipendenti sono talvolta in conflitto, e soprattutto il DOS non consente una precisa tracciabilità delle operazioni effettuate;

a causa della mancata abolizione delle Province, le competenze in materia di autotrasporto, autoscuole, agenzie e officine autorizzate sono ancora frammentate, ragion per cui alcuni procedimenti hanno un *iter* misto tra il Ministero e le stesse Province. A giudizio degli interroganti, tra i provvedimenti da rivedere in tal senso, si evidenzia anche la mancanza di un regime sanzionatorio in materia di officine autorizzate *ex* legge 5 febbraio 1992, n. 122, non essendo stato emanato, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, il decreto riguardante le eventuali sanzioni da irrogare in tal caso;

da troppo tempo i dipendenti attendono la possibilità di usufruire dei passaggi fra le aree di appartenenza, con personale che viene così mortificato pur essendo in possesso del titolo di studio idoneo a svolgere determinate funzioni superiori; situazione che ha comportato un ambiente di lavoro ingessato e poco motivato;

considerato che:

gli uffici provinciali delle motorizzazioni civili versano in una situazione di forte carenza di personale, soprattutto di figure tecniche non laureate, con un carico di lavoro eccessivo e con l'inevitabile approssimarsi del personale all'età pensionabile (l'età media dei dipendenti è intorno ai 56 anni). Si cita il caso della motorizzazione di Napoli, passata da una dotazione organica, in una decina d'anni, di oltre 200 persone a fronte delle circa 90 persone attuali per mancanza di assunzioni nel tempo;

negli ultimi anni la Direzione personale del Ministero ha assunto, e dirottato, personale proveniente dal concorso RIPAM per la ricostruzione in Abruzzo nelle motorizzazioni, inserendo risorse con professionalità diverse da quelle richieste per lavorare in tali uffici, e, recentemente, è stato bandito un nuovo concorso per 148 ingegneri da distribuire tra i vari uffici provinciali;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

tali misure, così come eventuali accorpamenti di uffici, sono tuttavia soluzioni che ritardano il problema senza risolverlo;

un unico capitolo di entrata rende, lo stesso, poco trasparente in relazione alla tracciabilità e alla provenienza dei flussi di denaro, mentre una sua suddivisione su base provinciale potrebbe essere utile per orientare in maniera mirata una politica di assunzioni del Ministero secondo le varie esigenze, si chiede di sapere:

quali iniziative ritenga di adottare il Ministro in indirizzo riguardo alle criticità sollevate, in particolare per la carenza e per l'incentivazione del personale;

come intenda affrontare le problematiche tecniche (procedure informatiche), gestionali (le competenze tra Ministero e Province, e altre sovrapposizioni simili), ed economiche (capitolo unico di entrata);

essendo le motorizzazioni allo stato attuale strutture bisognose di una riorganizzazione, quale ruolo intenda dare loro nei prossimi anni.

(4-00864)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00378, della senatrice Granato, sul diritto all'accesso agli atti del Comune da parte dei consiglieri comunali;

3-00382, del senatore Cangini, sulle condizioni delle soluzioni abitative in emergenza (SAE) consegnate agli abitanti delle Marche colpiti dal terremoto del 2016;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00380, della senatrice Moronese ed altri, sul progetto di due ulteriori impianti di trattamento dei

rifiuti in provincia di Caserta.

